
Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto

Anno VI - 2016

ISSN 2240-2772

Comitato scientifico

José Luis Alonso

Martin Avenarius

Jean-François Gerkens

Francesco Grelle

Evelyn Höbenreich

Massimo Miglietta

Bernardo Perriñán Gómez

Giunio Rizzelli

Jakub Urbanik

Francisco J. Andrés Santos

Christian Baldus

Teresa Giménez-Candela

Peter Gröschler

Frédéric Hurler

Luigi Nuzzo

Johannes Platschek

Martijn Schermaier

Comitato di redazione

Jean-Jacques Aubert

Giuseppe Camodeca

Vincenzo Giuffrè

Rudolf Haensch

Carla Masi Doria

Leo Peppe

Salvo Randazzo

Giusto Traina

Giancarlo Vallone

Eliana Augusti

Laura Damati

Aniello Parma

Pierangelo Buongiorno

Annarosa Gallo

Pasquale Rosafio

Raffaele D'Alessio

Lucio Parenti

Ubaldo Villani-Lubelli

Direzione

Francesca Lamberti

Contatti redazione e direzione

Edizioni Grifo

Via Sant'Ignazio di Loyola, 37 - 73100 Lecce
edizionigrifo@gmail.com www.edizionigrifo.it

Prof. Francesca Lamberti

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università del Salento
Complesso Ecotekne, via per Monteroni - 73100 Lecce
francesca.lamberti@unisalento.it

La pubblicazione di articoli e note proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione positiva espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e in forma anonima) da due lettori scelti dal Direttore in primo luogo tra i componenti del Comitato scientifico internazionale. Ciò in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane (AG., RISG., BIDR., AUPA., SDHI., Iura, Index, Roma e America, IAH., Quaderni Lupiensi, Diritto@storia, TSDP.), in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere del CUN e del CNR. Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista insieme con il testo da pubblicare un *abstract* in lingua diversa da quella del contributo e «parole chiave» nelle due lingue.

Sommario

Francesca Lamberti <i>Editoriale</i>	p. 7
<i>Divagazioni intorno al diritto romano</i>	11
Contributi	
Luigi Labruna <i>Per una lettura lupiense delle Divagazioni romanistiche di Vincenzo Giuffrè</i>	15
Luigi Capogrossi Colognesi <i>Vincenzo Giuffrè e le Divagazioni di un romanista</i>	19
Francesca Lamberti <i>Le suggestioni di un romanista e le «Divagazioni intorno al diritto romano» di Vincenzo Giuffrè</i>	23
Vincenzo Giuffrè <i>Le obligationes ex lege</i>	31
Christian Baldus <i>Tendenze della ricerca romanistica in Germania</i>	43
Paola Biavaschi <i>La stele pompeiana osca di Vibio Adirano Esperienze preromane del civitatibus legari potest</i>	61
Pierangelo Buongiorno <i>Materiali per una palingenesi dei senatus consulta dell'età di Caligola (37-41 d.C.)</i>	83
Francesco Arcaria <i>Il syndicus nelle fonti giuridiche romane</i>	145
Stephan Meder - Christoph-Eric Mecke <i>Savignys Rechtsdenken im Spiegel deutscher und italienischer Romantik</i>	189
Leandro Polverini <i>Aspetti dell'ultimo Pani</i>	217
Martin Schermaier <i>In Memoriam. Berthold Kupisch (3.1.1932 – 30.12.2015)</i>	223
Luigi Nuzzo <i>La lezione di un maestro. In ricordo di Aldo Mazzacane</i>	229

Recensioni e Segnalazioni

- Javier Andreu Pintado
Cesare Letta, Simonetta Segenni (cur.), *Roma e le sue province. Dalla prima guerra punica a Diocleziano* 237
- Vincenzo Giuffrè
AA. VV., *Civitas, Iura, Arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (secc. III-VIII)* 241
- Raffaele D' Alessio
Francesco Lucrezi, *Appunti di diritto ebraico*
Francesco Lucrezi, *Il furto di terra e di animali in diritto ebraico romano. Studi sulla "Collatio" VII* 251
- Felice Mercogliano
Francesco Arcaria, *"Quod ipsi Gallo inter gravissima crimina ab Augusto obicitur". Augusto e la repressione del dissenso per mezzo del senato agli inizi del Principato* 260
- Lucio Parenti
Luigi Capogrossi Colognesi, *La costruzione del diritto privato romano* 267
- Benedikt Forschner
P. J. du Plessis, J. Cairns (Hrg.), *Reassessing Legal Humanism and its Claims. Petere Fontes?* 281
- Gaetana Balestra
Luigi Garofalo, *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Nuovi saggi* 286
- Barbara Abatino
Taco Terpstra, *Trading Communities in the Roman World: A Micro-Economic and Institutional Perspective* 291
- Aniello Atorino
Yan Thomas, *Il valore delle cose* 295
- Gianluca Zarro
Vincenzo Giuffrè, *Divagazioni intorno al diritto romano* 298
- Raffaele Ruggiero
Pietro Siciliani, *Il carteggio familiare (1850-1914)*
Aa. Vv., *Pietro Siciliani e Cesira Pozzolini. Filosofia e Letteratura* 315
- Ubaldo Villani-Lubelli
Emilio Minniti, *Lo stato d'eccezione* 322
- Ramón P. Rodríguez Montero
Christian Baldus, Massimo Miglietta, Gianni Santucci, Emanuele Stolfi (cur.), *Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen. Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani* 325
- Giancarlo Vallone
Guido D'Agostino, *Ferrando d'Aragona duca di Calabria e Viceré di Valenza (ultimo mancato re aragonese di Napoli). Il racconto di una vita (1488-1550)* 340
- Libri pervenuti alla redazione*
a cura di Annarosa Gallo 346

Resoconti

Alberto Rinaudo <i>Celso teorico del diritto</i>	365
Luca Tonin <i>Giornate Tridentine di Diritto Romano - II</i>	368
Giorgia Maragno <i>Ravenna Capitale Codice Teodosiano e tradizioni giuridiche in Occidente La terra, strumento di arricchimento e sopravvivenza</i>	374
Gloria Viarengo <i>Unioni di fatto: dal diritto romano ai diritti attuali</i>	380
Carla Cambria <i>Scientia iuris e linguaggio giuridico tra conservazione e mutamento nell'esperienza giustiniana</i>	386
Nicolò Spadavecchia <i>Darstellung und Gebrauch der Senatus consulta in den handschriftlichen Quellen der republikanischen und frühkaiserlichen Zeit</i>	391
Francesco Mongelli <i>Itinerari di storia. In ricordo di Mario Pani</i>	395
Aniello Atorino <i>La legalità smarrita</i>	402
Francesco Verrico <i>Dieci anni di Treffen Junger Romanisten</i>	405
Stefano Barbati <i>Le antinomie 'necessarie'. L'ordinamento giuridico romano tra istanze sistematiche e contraddizioni irrisolte</i>	407
Stefano Barbati <i>Juristischer Methodentransfer im späten 19. Jahrhundert: Rätsel zwischen Heidelberg, Berlin und Palermo</i>	412
Valerio Calzavara <i>Giornate in ricordo di Alberto Burdese</i>	419
Maria Kietz <i>Darstellung und Gebrauch der Senatus consulta in den literarischen Quellen der kaiserlichen Zeit</i>	428
Robin Reponow <i>Prolegomena per una palingenesi dei libri di Paolo ad Vitellium</i>	433
Julia Gokel <i>Lecture Romanistiche: Vorstellung des Buchs "Ricerche sulla successione testamentaria nei 'responsa' di Cervidio Scevola" – Alessia Spina diskutiert mit Giovanna Coppola</i>	437

<i>Verbale del X Premio Romanistico Internazionale Gérard Boulvert</i>	442
Elenco Peer Reviewer 2011-2015	449
Abstract	451
Indice delle fonti	453

Nel volgere di pochi mesi lo scenario globale all'interno del quale tutti noi ci troviamo ad essere attori e – più di frequente, in realtà – spettatori, è stato scosso da eventi che ne vanno rivelando la fragilità ed appaiono inasprire tendenze (e tensioni) già di dimensioni preoccupanti. L'intensificarsi delle azioni terroristiche, la debolezza e l'opportunismo nella reazione delle grandi potenze, il veloce mutare delle alleanze fra nazioni e gruppi di potere, l'insondabile e vertiginosa rete di interessi economici sottesa ai fenomeni di carattere politico, la connotazione fortemente religiosa dei conflitti in atto nella 'polveriera' medio-orientale (a copertura di ben altre contrapposizioni e interessi), sono fra i fattori più macroscopici alla base dei fenomeni cui assistiamo quotidianamente: la crisi economica incalzante in Europa e l'indebitamento dei singoli stati dell'Unione, con il derivato contrarsi delle politiche sociali attuate in passato, le migrazioni di massa, il conseguente esasperarsi dei nazionalismi e la chiusura o l'irrigidimento delle frontiere, la crescente diffidenza nei riguardi dello straniero (con la costruzione mediatica del 'nemico' sulla base di caratteri etnici) e l'addensarsi di *banlieue* e ghetti in uno spazio, quello europeo, in passato connotato da apertura e libera circolazione.

Non è un caso se, pur nella diversità delle cause all'origine dei fenomeni in esame, da più parti si va rilevando un parallelo con la situazione che condusse, nel 'secolo breve' appena trascorso, alla Seconda Guerra mondiale. V'è chi, come il sociologo algerino Abdelmalek Sayad, per connotare l'attuale condizione del soggetto migrante, ha parlato di 'doppia assenza': l'assenza del migrante dalla patria di origine e quella nella società di accoglienza (che formalmente lo ospita, ma raramente lo integra). Oggi più che mai è necessario allora interrogarci circa il nostro passato, recente e remoto, per trarvi il necessario insegnamento, e mettere a frutto un'esperienza che insegni che chiusure, barriere, demonizzazione dell' 'altro', esaltazione di 'autoctonie' del tutto anacronistiche in una temperie multi-etnica e di varietà culturale quale l'odierna, non possano che alimentare conflitti e produrre involuzione se non addirittura implosione. Oggi più che mai, in una fase di crisi della memoria collettiva, nella quale i risvolti meno positivi del progresso tecnologico rischiano di condannarci a un eterno presente, è essenziale preservare il valore della storia.

Chi coltivi la memoria del passato, e come noi lo faccia per professione, si trova investito di un compito particolarmente complesso. L'evoluzione tecnologica ha condotto il singolo a confrontarsi quotidianamente con una serie di atti-

vità (posta elettronica, consultazione di siti necessari per la propria professione, svolgimento di un'aggravata serie di compiti burocratici attraverso il mezzo informatico, e così via elencando) che rischiano costantemente di distoglierlo dalla sua coscienza critica e dal confronto fra presente e passato, affogandone l'originalità di pensiero e l'iniziativa individuale in una folla meccanizzata di incombenze, delle quali può solo presentirsi, allo stato, l'aumento inarrestabile. L'impegno culturale, con il quotidiano contatto con gli studenti e l'incessante attività di ricerca rappresentano l'unico baluardo verso questa strisciante fonte di alienazione. Solo la coscienza storica, e un pervicace *colere* del proprio senso critico, possono consentire una resistenza efficace alle tensioni e tendenze evidenziate. E solo il perdurante proposito di formare altre coscienze critiche, allevate al confronto, alla comparazione diacronica, all'attenzione verso il 'diverso da sé', con la parallela comprensione del proprio essere 'altro' anche in una società che conferisce grande valore all'omologazione, può ancora aprire spiragli per auspicare un futuro di integrazione, coesistenza pacifica, benessere comune: le uniche condizioni possibili all'interno delle quali possano perpetuarsi sviluppo di consapevolezza storica, senso del divenire, maturazione di nuove generazioni 'avvedute' e consapevoli.

Già si è detto in passato, su queste pagine, che autoreferenzialità e posizione di nuovi steccati sono virus perniciosi, anche e soprattutto all'interno di un'università, come quella italiana, che soffre dello iato fra retorica dell' 'eccellenza' e progressiva sottrazione di risorse e sostegno. Fra i quesiti che si pongono a chi si accinga ad affrontare gli immani compiti e le sfide che la temperie odierna propone, vi è quello del come riuscire, nel quadro di una produzione culturale ipertrofica (in questo osservante i dettami della nuova impostazione delle procedure valutative, abilitative e di concorso), a far sentire la propria voce. Gli individualismi del presente e del passato non possono più fare fronte ai cambiamenti di paradigma in atto. La creazione di reti e gruppi di ricerca, in modo analogo a quanto già da tempo accade nei settori delle *hard sciences*, dove ad esperienze di guide oculate si affianchino energie ed entusiasmi di giovani cervelli 'da trattenerne', può senz'altro rappresentare una strada importante. A livello didattico, là dove sussistano le risorse, può profilarsi importante (anche in materie storiche e storico-giuridiche) l'attivazione di diplomi congiunti, master interdisciplinari, corsi di perfezionamento di portata nazionale e internazionale. L'uso delle nuove tecnologie dovrebbe concepirsi come funzionale alla creazione e al mantenimento di reti di ricerca e di équipes trasversali eroganti formazione. Una delle strade possibili resta quella 'progettuale': occorre continuare a provare ad attrarre risorse a sostegno di idee nuove e di collegamenti interdisciplinari, anche col supporto di fondazioni ed enti locali. Nella speranza che si dia presto una inversione di rotta anche per quel che attiene alla politica culturale del nostro paese.

Nell'ultimo anno il panorama intellettuale europeo della storia del diritto ha subito gravi perdite. È venuto a mancare in Germania, alla fine del 2015, Berthold Kupisch, studioso indimenticabile che univa in sé vastissima cultura, ed enormi umanità e amabilità. Nella primavera di quest'anno è scomparso Aldo Mazzacane, che annoveravo fra i miei maestri napoletani, avendone seguito da studente le lezioni di *Storia del diritto italiano*, col quale i rapporti con l'Università del Salento erano intensi e costanti. Nell'estate la perdita del romanista austriaco Georg Klíngenberg, studioso di ampi interessi, noto per i suoi lavori in materia di schiavitù, diritti reali e obbligazioni. Infine, in agosto, ci ha lasciato, novantenne, Peter Stein, romanista illustre e di fama mondiale, *life fellow* del Queen's College in Cambridge. Possiamo solo sperare che il loro spirito aleggi e vegli sulla 'resistenza' delle isole di cultura, e non solo romanistiche o storico-giuridiche, presenti nelle Università d'Europa e d'Italia, e nella loro funzione di baluardi verso le tenebre della dimenticanza. *Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae ...*

Francesca Lamberti

Divagazioni intorno al diritto romano

Il 5 ottobre 2015 si è tenuta, presso l’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento, con la partecipazione dell’Autore, la presentazione della raccolta di scritti di Vincenzo Giuffrè, *Divagazioni intorno al diritto romano*, pubblicata nella Collana «Antiqua» (Napoli, Jovene, 2014). Dopo i saluti introduttivi del Preside della Facoltà, Giancarlo Vallone, della Direttrice del Dipartimento, Manolita Francesca, e del Presidente di Corso di Studi, Stefano Polidori, si sono succedute le ‘letture’ di Luigi Labruna (Emerito, Napoli «Federico II»), di Luigi Capogrossi Colognesi (Emerito, Roma «Sapienza») e di Francesca Lamberti (Università del Salento). Lo stesso onorato ha concluso i lavori con una propria *lectio magistralis* in materia di *Obligations ex lege*. I contributi offerti nel corso della densissima Giornata di studi sono qui riprodotti, unitamente alla *lectio* di Vincenzo Giuffrè.

Contributi

*Per una lettura lupiense
delle Divagazioni romanistiche di Vincenzo Giuffrè*

Nell'introdurre questa lettura a più voci del recente libro di Vincenzo Giuffrè non posso tacere la mia gratitudine verso Francesca Lamberti per questa occasione di incontro che mi dà la possibilità di esprimere ancora una volta pubblicamente la mia amicizia e la mia ammirazione per Vincenzo (Enzo) Giuffrè, uno degli esponenti più insigni della scienza romanistica internazionale contemporanea, appartenente alla stessa «scuola» della quale mi onoro anch'io di far parte, mio fraterno amico di una vita. E di poter manifestare questi miei sentimenti qui a Lecce. In un Ateneo al quale mi sento molto legato per non pochi motivi che i giovani tra i presenti probabilmente non conoscono e che mi sembra opportuno ricordare.

Per aver sostenuto, cioè, negli anni '90 del secolo scorso, come presidente del Cun, i suoi rettori nel realizzarne con successo lo sviluppo e l'ampliamento, con l'aggiunta agli originari di nuovi centri di ricerca e Facoltà ora diventati importanti non solo nel contesto del nostro sistema universitario, purtroppo sotto tanti aspetti (e non solo per la penuria diffusa di finanziamenti) in declino.

Per avere, inoltre, come Preside della Facoltà giuridica napoletana, aiutato il professor Ernesto Sticchi Damiani e gli altri colleghi leccesi – che all'epoca avevano il compito delicatissimo di operare affinché la Facoltà di Giurisprudenza diventasse anche operativamente tale, con il passaggio dalla gestione dei «comitati tecnici ordinatori» ad una vita, per così dire fisiologica, attraverso la chiamata del numero di ordinari necessario per la costituzione e il funzionamento del Consiglio – a coprire le sue cattedre con professori di notevole bravura (taluni di indiscusso prestigio) formati e operanti in diversi Atenei d'Italia, in modo da evitare il rischio, sempre incombente, di un monopolio di provenienti da una Facoltà-madre, destinata a diventare dominante rispetto alla nuova, con tutto ciò che questo comportava e comporta anche in termini di provincializzazione, qualità del reclutamento di docenti e non docenti e persino (spesso) di correttezza etica e trasparenza.

Frutto di questa collaborazione fu tra l'altro (e direi soprattutto) l'accettazione da parte di un romanista di fama internazionale d'origine napoletana, ma che a quel tempo insegnava alla Sapienza, Francesco Grelle, del caldo suggerimento di Luigi Capogrossi e mio di trasferirsi da Roma qui, accettando la chiamata da noi consigliata, su esplicita loro richiesta, ai componenti del Comitato tecnico leccese che quindi si sciolse. Grelle fu eletto dai colleghi primo Preside della Facoltà e contribuì in modo decisivo alla sua crescita organizzativa e scientifica

e all'acquisizione di quel prestigio, non solo in campo nazionale, di cui essa oggi gode e che è alimentata dall'attività di ricerca, didattica e organizzativa di voi docenti.

È in questo contesto e nell'ambito di tale tradizione accademica che si inserisce – oltre alla significativa presenza qui del compianto Tullio Spagnuolo Vigorita, ordinario a Napoli, ma a lungo contemporaneamente incaricato in questa sede, e quella stabile di Aniello Parma – l'operare brillante, da ormai moltissimi anni, di Francesca Lamberti. La romanista, anch'essa di origine napoletana, allieva di Vincenzo Giuffrè, al quale è rimasta sempre fedelmente legata, che dapprima ha insegnato per molto tempo nella Facoltà quale *conlega minor* di Grelle per poi succedergli continuando a tener alta la tradizione dello studio delle discipline romanistiche nell'Ateneo. Dove, tra l'altro, ha fondato e dirige i *Quaderni Lupiensi*, ormai noti e diffusi in tutta Europa, promuove ricerche storico-giuridiche di respiro internazionale, anche in settori per troppo tempo trascurati, e contribuisce in maniera decisiva a formare bravissimi giovani studiosi. Come – ma è solo un esempio – Pierangelo Buongiorno, autore di un libro davvero importante sui *senatus consulta* di epoca claudia, con il quale, per decisione unanime della Giuria composta da 12 romanisti che tengono cattedra nelle più prestigiose Università non solo d'Europa, ha vinto la VIII edizione del *Premio romanistico internazionale Gérard Boulvert*. Una iniziativa che avviai trent'anni fa e che, col patrocinio del presidente della Repubblica, mira ad incoraggiare lo sviluppo della ricerca romanistica ed a segnalare ogni triennio tra le concorrenti (sinora oltre 450) un'opera prima a carattere monografico concernente il diritto romano e le istituzioni giuridiche dell'antichità classica pubblicata da studiosi di ogni nazionalità.

Il *Premio*, la cui X edizione sarà assegnata presso l'Università di Paris II nel settembre 2016, è radicato nel «*Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert*», di cui anche l'Università del Salento fa parte. Ebbene in tale istituzione – anch'essa di matrice napoletana e che si propone di sviluppare studi e riflessioni sul diritto romano, non solo, ma anche sulla storia degli ordinamenti medioevali e moderni e sulle correlate realtà economiche e sociali, al fine di utilizzare questo patrimonio di sapere per costruire le fondamenta teoriche per la formazione di un diritto europeo che non sia mera somma indecifrabile di norme e regolamenti e sia «un diritto senza padroni», per usare una espressione adoperata da Giuffrè in un saggio ripubblicato nel volume di cui ci stiamo occupando – l'Università del Salento è autorevolmente e attivamente rappresentata proprio dalla Professoressa Lamberti, promotrice anche in questa sua veste di questa giornata di studi.

Il Consorzio – al quale, fra l'altro il Professor Giuffrè ha affidato parte della sua biblioteca personale (purtroppo ancora in via di catalogazione) – sostiene in

varie forme la pubblicazione della rivista *Index*, nel 2015 giunta alla XLIV sua annata, con la direzione ora di Cosimo Cascione oltre che mia, e di talune collane editoriali, tra le quali si è particolarmente affermata «*Antiqua*», che fondai nel 1980 al fine di raccogliere e offrire alla valutazione critica degli storici del diritto e dei giuristi «veraci» (diremmo a Napoli) delle nuove generazioni, corredandoli di *Note di lettura* di esperti specialisti dell'argomento, «classici» della storiografia europea divenuti ormai «rari», ovvero scritti cd. «minori» di maestri moderni e contemporanei che, considerati nella loro complessa globalità, consentissero approfondimenti e visioni d'insieme, anche inedite, della personalità scientifica dei loro autori, dei metodi da essi adottati e della rilevanza del loro apporto al progredire del sapere e delle conoscenze. In 35 anni, tanti dal 1980 ne sono passati, «*Antiqua*» (alla cui direzione ho associato ora Carla Masi) ha pubblicato opere di Riccobono, Arangio-Ruiz, Vittorio Scialoja, Kaser, Volterra, Jhering, Jörs, Lenel, Archi, De Martino, Orestano, Mommsen, Pugliese, Guarino, Waldstein... per citarne solo alcuni. Ora di questo *parterre* prestigioso entra a far parte a pieno titolo, al n. 104, con queste sue *Divagazioni intorno al diritto romano*, Vincenzo Giuffrè.

Il mio compito odierno di semplice moderatore di questo incontro fa sì che spetti a Capogrossi Colognesi e alla Lamberti l'incombenza di offrire un quadro analitico del libro che raccoglie una serie molto diversificata di contributi di cui ancora una volta (l'ho già detto in un'altra occasione) non si può che apprezzare – lo dico convintamente: l'amicizia per Enzo credo proprio non mi faccia velo – la solidità delle ragioni di ordine dommatico e storico che li hanno ispirati, la sistematicità e l'acutezza delle disamine dei fenomeni giuridici affrontati, la vigoria delle argomentazioni, la verisimiglianza delle congetture, l'affidabilità complessiva delle ipotesi formulate in contesti ogni volta proporzionati e coerenti.

E ciò, davvero, sempre. Sia quando oggetto dell'indagine di Giuffrè sono temi di forte impatto dommatico, oltre che storico (ad es. *La funzione intermediatrice della teoria generale; Il diritto fra scoperta e creazione*, e così via) sia quando afferma e dimostra con argomenti particolarmente incisivi la necessità non eludibile di un'indagine storica scevra da pregiudizi e da dogmi, strettamente legata alla interpretazione rigorosa delle fonti romane per la interpretazione del diritto vigente, in cui si è adoperato «sempre in modo affatto persuasivo ed efficace – son parole di Matteo Marrone – a dimostrare l'insostenibilità di taluni precetti e soluzioni mantenuti nel codice civile italiano del '42 solo per riguardo al diritto romano ma in effetti anacronistici o non più validi perché dipendenti da premesse da lungo tempo del tutto superate» (si leggano ad esempio le pagine dedicate a *Il diritto romano e le fascistiche fanfaluche*). Sia quando scava nella «vita dei militari» e apre vie nuove all'indagine romanistica. E qui mi fermo.

Del contenuto delle sei sezioni del libro voglio ricordare però almeno i titoli. All'apparenza criptici, ma che, per chi conosce uomini e cose della scienza giuridica contemporanea, sono estremamente significativi. E rivelatori anche del carattere, delle esperienze scientifiche, didattiche, professionali, dell'attitudine mentale, delle propensioni ideali dell'autore e della sua passione oserei dire, «rattenuta» per la scuola in cui si è formato, per il maestro e i compagni di lavoro con cui ha vissuto, per gli allievi e gli alunni che ha avuto, per i successi conseguiti, i riconoscimenti scientifici internazionali (da ultimo il Premio Ursicino Álvarez a Madrid) ottenuti, per le delusioni, talvolta anche dolorose, subite: «*Storiograficamente corretto, storiograficamente scorretto*»; «*Metodi inesplorati*»; «*Il nuovo del giuridico*»; «*Giuristi, legislatori e giudici*»; «*Fra ricerca e didattica*»; «*Le riviste scientifiche specchio della ricerca*».

Ecco le riviste. Anzi: la rivista per eccellenza della sua vita. *Labeo*. Non è un caso se la maggior parte degli scritti raccolti in queste *Divagazioni* sono frutto dell'attività di ricerca di Giuffrè confluita soprattutto nelle pagine della rassegna romanistica creata nel 1955 dal nostro maestro Antonio Guarino, periodico che per un cinquantennio è stata una delle riviste più autorevoli, moderne e vivaci d'Europa. Grazie naturalmente alla guida del suo fondatore ma grazie anche alla dedizione incessante di Enzo Giuffrè che le ha dedicato molto (moltissimo) del suo lavoro e della sua vita.

Per anni e anni, ne è stato, infatti, più che un redattore (dal 1978 anche condirettore), il cireneo intelligente e instancabile, e nel 1995 – quando il professor Guarino, ormai ottantacinquenne, decise di lasciare – ne assunse la piena direzione riuscendo sempre (anche quando talune incomprensioni del maestro, causate da evidenti riluttanze ad ammettere realtà mutate, resero arduo e persino doloroso il suo impegno) a continuarne l'opera e a preservare l'immagine e la tradizione di *Labeo* sino alla sospensione delle pubblicazioni decisa dal Comitato scientifico nel cinquantesimo anniversario dalla sua fondazione nel 2004.

Anche di queste vicende che fanno parte della storia minore, ma non meno significativa di altre, della scienza romanistica europea vi è traccia sofferta e pudica nel libro sul cui contenuto sarà a tutti molto utile meditare.

Luigi Labruna

Università di Napoli 'Federico II'

Vincenzo Giuffrè e le Divagazioni di un romanista

Sono molto lieto di partecipare all'incontro di oggi, in un'occasione non priva di qualche solennità. Perché, oltre al piacere di trovarmi in un'Università così vitale e dove gli studi storico-giuridici sono perseguiti con tanto impegno, l'omaggio che oggi rivolgiamo all'amico Giuffrè viene dal cuore. Nel corso degli anni, tutti noi – certamente io – abbiamo potuto infatti apprezzare, con il sottile *humour* che egli ci ha trasmesso in ogni occasione, il suo costante impegno didattico e scientifico, oltre al massacrante lavoro dedicato sino alla chiusura voluta da Antonio Guarino, di una rivista importante come *Labeo*. Certo, venire in una città così amabile e seducente, nella sua singolare bellezza, e tra tanti amici, è una festa. Sarei però andato oggi anche in luoghi desolati e molto meno amici, a rendere testimonianza nei riguardi di uno studioso che stimo in modo particolare per quello che lui è e rappresenta. E non mi riferisco solo all'aspetto scientifico, ma anche, se non soprattutto, a quei valori etici che egli ha saputo tanto coltivare. Noi spesso sottovalutiamo che cosa significano i valori morali, anche nella ricerca scientifica; e sbagliamo, perché se c'è una fase difficile che l'università italiana è chiamata ad affrontare (e che è affidata alle nuove generazioni), essa è proprio quella attuale. E la crisi e le sfide che ci attendono non si affrontano soltanto con il sapere.

Il libro di cui dobbiamo discutere raccoglie solo una parte circoscritta della sua opera, ma già da esso ricaviamo l'immediata percezione di quanta importanza rivestano, nella sua vicenda intellettuale, sia il quotidiano ed ininterrotto impegno didattico, che la sua sensibilità come giurista militante. Nel modo in cui Enzo ha esercitato l'attività professionale possiamo infatti cogliere l'immediato effetto fecondante che ne deriva, quando appunto l'esperienza professionale non abbia travolto la produzione scientifica, ma sia divenuta piuttosto la 'misura' del lavoro scientifico, nel senso di calibrare costantemente le analisi teoriche con la realtà dei fatti. Parlo di *humour*, a proposito di Enzo: che in effetti si dispiega, nelle sue pagine, con straordinaria efficacia, giacché serve a temperare la potenziale astrattezza delle proposizioni scientifiche e dei procedimenti analitici. Esso, insomma, è impiegato come efficace zavorra che riporta sempre e comunque il lavoro del romanista a quella dimensione storica, che dovrebbe essere sempre una componente propria non solo sua, ma di ogni giurista che si rispetti.

Non ho il tempo di citare i tanti passaggi, ma ne richiamo uno perché mi riguarda direttamente: tra le prime pagine che ho letto con interesse, naturalmente, rientrano i suoi articoli sulla struttura della proprietà arcaica romana. Un tema al quale nella mia giovinezza ho dedicato vari volumi. Oggi il modo in cui

m'avvicinai a tali questioni e le sviluppai mi appare lacunoso e inadeguato, ma tant'è: resta il fatto che i temi allora indagati restano essenziali per comprendere il tipo di società cui stiamo facendo riferimento. Il fatto che Giuffrè s'avvicini a tali aspetti da un punto di vista piuttosto diverso mostra, ancora una volta, quanto sia fecondo – sino ad apparirci indispensabile – un approccio, diciamo così, 'pluriprospectico', essendo l'unico in grado di fornirci un'adeguata profondità di campo. E, ancora una volta, ho colto in azione il sottile *sense of humour* del mio amico, esercitato nei riguardi di una rappresentazione troppo astratta e schematica da parte mia. Quando egli, criticando la mia costruzione, giudicata inverosimile per lo sviluppo sociale e culturale dei Romani del VII o del VI secolo a.C., in quanto già postulante la presenza di una consapevole distinzione tra modi di circolazione diversi dello stesso diritto, lo fa col senso di realtà di un uomo che, il diritto, lo ha vissuto direttamente, anche nelle aule di tribunale, e capisce come funziona il cervello della gente nell'usare questo fondamentale strumento sociale. Una grandissima lezione, anche se le pagine che mi hanno maggiormente interessato sono altre ancora.

Esse mi sembra rilevinò in profondità rispetto ad un ambito di riflessione centrale per la comprensione della specificità della storia giuridica romana. Enzo infatti affronta un problema fondamentale che aveva già analizzato in un altro lavoro molto importante, in cui si cerca di cogliere la distanza tra *ius publicum* e *ius privatum*: tra la sfera dei diritti che la città viene costruendo per se stessa, e la sfera delle relazioni private sempre governate e mediate dalla città. Il criterio analitico da lui impiegato in proposito è quello della totale autonomia familiare, che permette di cogliere, in effetti, il limite sostanziale che la città incontra nel configurare il *suo* diritto. Essa infatti non può intervenire all'interno del complesso sistema di poteri e di rapporti che definiscono l'esistenza e il funzionamento della *familia*. Anch'essi hanno – ovviamente – natura giuridica, ma rappresentano, secondo Enzo, un diritto che è in qualche modo 'diverso' da quello della città. È un punto che accenno soltanto, ma che meriterebbe una ben più ampia discussione e che, sicuramente è destinato a trovare ulteriori sviluppi nei nostri studi. Esso infatti ci aiuta a cercare d'intuire la possibile presenza di dinamiche giuridiche abbastanza diverse da quelle unipolari proprie dei nostri ordinamenti.

D'altra parte è proprio in relazione alla storia degli ordinamenti familiari che a me sembra di poter cogliere gli aspetti più innovativi e originali del pensiero di Giuffrè. Ed infatti in queste che si possono segnalare due o tre saggi importanti di questo libro, dove l'autore fa un'operazione che io ho visto fare a pochi, e che, secondo me, è strategica per comprendere quella che è stata l'evoluzione dell'intera società romana. In essa in qualche modo i processi economici (e quindi le strutture giuridiche che ne costituiscono il supporto) ci appaiono destrutturati, e riportati ad un criterio funzionale. Lo si coglie in particolare dove l'autore discute della

datazione della *lex Silia* e della trasformazione in termini monetari dei rapporti obbligatori. Egli torna infatti ad un problema tanto antico quanto trascurato nei nostri studi, che attiene direttamente al settore monetario. È chiaro come esso rilevi sotto molteplici aspetti (di recente mi sono occupato della trasformazione della *mancipatio* in *imaginaria venditio*, nella sua stretta relazione con la coniazione del bronzo): senza moneta non si fanno operazioni di un certo tipo. Basta che andiate in uno di questi vostri meravigliosi musei o parchi archeologici (per rinvenire tesori di monete magno-greche) per capire che Roma, per conquistare queste potenze e queste strutture mercantili e anche militari, doveva disporre di strumenti analoghi. Continuare ad abbassare la datazione della monetazione romana d'argento – rinvio sul punto alla recente polemica tra Coarelli e Crawford – contrariamente alla testimonianza di Plinio, e conseguentemente abbassare la datazione della moneta di bronzo significa anche qui togliere uno strumento analitico fondamentale che invece Enzo Giuffrè ha rivalutato appieno.

In tal modo egli si sottrae così ad una impostazione tradizionale che finisce col proiettare le forme primitivistiche ben oltre all'età delle XII Tavole. Questo è un punto per me molto importante, giacché io sono sempre più insofferente nei riguardi di questa impostazione che, tra l'altro ha reso quasi impossibile comprendere la stessa evoluzione istituzionale della città, a partire dai suoi inizi costituiti dalla saldatura Palatino-Quirinale. Va affermata con forza una rappresentazione realistica di un processo di crescita formidabile di questa città, che già alla fine del IV secolo a.C. è in grado di conquistare l'Italia, quindi di diventare una delle grandi potenze mediterranee. Ridurre l'intera storia economica del quarto secolo ad un mondo di piccoli agricoltori legati ai loro sette *iugeri* (poco più di un ettaro e mezzo), a lavorarli con le loro mani, e ridurre tutta la società romana a questo, significa non capire una struttura organizzativa e un apparato (quindi anche giuridico), che intanto sta costruendo la via Appia, che va costruendo gli acquedotti che comportano tecnologia, accumulazione di competenze tecniche e operative di ogni tipo, e che si appresta poi appunto a debellare gli eserciti nemici, la tradizione militare macedone, la più grande tradizione militare del mondo antico in campo aperto, per conquistare queste pianure, e queste realtà apule per arrivare fino a Taranto agli inizi del III secolo; per poi affrontare un'impresa titanica, come quella della prima guerra punica dove vennero messi in campo centinaia e centinaia di colossali investimenti tecnologici e di capitali sviluppati nell'arco di pochissimi anni; certo, anche grazie alle tecnologie e competenze degli alleati italici, dei grandi porti e dei grandi centri marinari della Magna Grecia, da Brindisi fino a Napoli, però con una capacità organizzativa e di coordinamento assolutamente romana. Pensare a una piccola Roma, sprovvista di qualsiasi tecnologia fino a dopo le guerre italiche significa non capire niente della storia romano-italica di IV e III secolo a.C.

Se la moneta amplia la sfera d'azione romana ben al di là della città, il vecchio *ius civile* sembra piuttosto rinserrarla all'interno delle sue mura. Ma è qui, appunto, che attraverso la *iurisdictio* del pretore si vennero formando quei nuovi strumenti giuridici che Giuffrè viene analizzando in tutta la loro varia efficacia. Sono pagine, queste, che si segnalano per la loro raffinatezza, e che ci danno una lettura nuova anche del modo in cui, poi, i nuovi sudditi di Roma, continuando a restare stranieri, abbiano contribuito a creare nuovi istituti giuridici, diversi da quelli del diritto romano, ma assorbiti da Roma e atti a fecondare ulteriormente gli sviluppi dello stesso sistema giuridico romano. Si tratta di idee in parte nuove, di prospettive innovative in cui Giuffrè è in grado di addentrarsi, in virtù di una notevole strumentazione concettuale. Ma qui il nostro autore appare inoltrarsi verso nuovi campi d'indagine di grande suggestione. Mi limito ad accennare in proposito come, nelle sue pagine, venga affiorando a più riprese un cenno d'interpretazione dell'organizzazione del potere romano in Italia diversa da quella lettura statalistica che è stata propria della nostra tradizione di studi dominata dal nostro modo di intendere lo stato moderno, in qualche modo onnicomprensivo e fortemente razionalizzante nella sua capacità di unificare le categorie.

Per questo il libro che qui abbiamo davanti, in ultima analisi, m'appare come uno spartiacque tra una tradizione romanistica che ormai è di nicchia, da un lato chiusa in sé stessa, prigioniera d'irrimediabile nostalgia per un passato che non torna, dall'altro devastata dalla volgarità di inutili ed erronee modernizzazioni e totalmente avulsa da quella che è stata la storia antica. Giuffrè ha saputo evitare questa antinomia, e proprio grazie all'impiego di raffinatissimi strumenti nell'analisi strettamente giuridica (non a caso mi fa piacere qui richiamare uno dei massimi esponenti di questa tradizione del diritto romano che è stato Mario Talamanca e che per Giuffrè ha sempre avuto un atteggiamento di grande rispetto). Restando agganciato alla solidità dei fatti, egli ci appare in grado di rompere una tradizione esegetica chiusa in sé e di aprirsi al nuovo. Un'operazione del genere, d'altra parte, non poteva esser concepita senza qualcosa in più del mero dominio 'tecnico' di una scienza come quella del diritto. E questo 'in più' è dato infatti proprio dalla dimensione culturale: fortissima in Giuffrè. Lo stanno a dimostrare i suoi raffinatissimi saggi di storia della storiografia, come questo su due importanti (e pure marginali per certi versi) figure nei nostri studi come quelli su Siro Solazzi e su Contardo Ferrini (in particolare quest'ultimo ci appare una figura-chiave all'interno dei nostri studi e dei loro orientamenti più fecondi maturati agli inizi del Novecento). Ma su questo lascio la parola a Francesca Lamberti.

Luigi Capogrossi Colognesi
Università di Roma 'Sapienza'

Le suggestioni di un romanista e le «Divagazioni intorno al diritto romano» di Vincenzo Giuffrè

«Con la sua dedizione incessante alla ricerca e all'insegnamento e con i risultati conseguiti nell'uno e nell'altro campo, Enzo Giuffrè ... ha onorato e onora la scienza romanistica, la nostra Facoltà e il sistema universitario italiano, di cui è conoscitore profondo e di cui, in contingenze delicate, ha contribuito a mettere in luce sul piano tecnico-giuridico carenze, contraddizioni strutturali, necessità di riforme di metodi e di mentalità riuscendo a suggerire utili innovazioni giuridiche». Così esordiva Luigi Labruna, nella sua *laudatio*, in occasione della Giornata di studio dedicata al Prof. Giuffrè, *Iura, arma, leges*, svoltasi a Napoli il 16 novembre 2012. «Uno dei protagonisti della romanistica napoletana, italiana e internazionale degli ultimi decenni»: così Carla Masi Doria, Ordinaria di Diritto romano presso l'Università «Federico II» di Napoli, nell'inaugurazione della stessa giornata¹.

Sulla sua persona, sulla sua impressionante capacità di lavoro, unita ad un'umanità e ad una dolcezza di tratto non comune, e su molti tratti della sua biografia intellettuale si sono fermati, in quella occasione e oggi, ben più efficacemente di quanto potrei fare io, una serie di Maestri e Amici.

Vorrei quindi porre oggi l'attenzione, con notazioni 'impressionistiche', su alcuni dei saggi proposti (o riproposti) nel volume che oggi presentiamo, per concludere con qualche osservazione sulle 'grandi aree tematiche' e soprattutto sui 'metodi' del mio Maestro.

Nelle sezioni – si è già osservato – Giuffrè si ferma anzitutto su analisi di metodi e prospettive: non solo su quelli della ricerca romanistica ma anche sulla 'cultura romanistica' di studiosi di diritto positivo, quale traspare da commenti a sentenze della Cassazione, e sulle 'proiezioni moderne' (in particolare – ma non solo – in materia di diritto penale e di diritto internazionale) nei riguardi delle fonti antiche. La maggioranza dei lavori brevi condensati nella prima sezione (e alcuni sparsi in quelle successive) proviene da *Tagliacarte* (segnalazioni bibliografiche apparse negli anni sulla rivista *Labeo*), *Cronache* (resoconti di convegni e altri eventi scientifici), *Redazionali* scritti in qualità di Condirettore o Direttore della stessa rivista *Labeo*. Come afferma lo stesso Giuffrè nella 'Nota' introduttiva, si trattava di scritti a lui cari, in quanto affiancanti quasi la

¹ C.M. Doria, *Una festa accademica [Iura arma leges. Per Enzo Giuffrè]*, in *Index* 41, 2013, 249 ss.

sua intera vita di studioso: «andavano dal primo a stampa – ero appena laureato quando *Labeo* me lo accettò – all’ultima annata (la decima da me curata quale direttore responsabile)».

Ai metodi, in un incessante dialogo con i maestri del passato, è dedicata anche la seconda sezione. Per inclinazione personale (forse trasmessami proprio dallo stesso Giuffrè, oppure maturata individualmente attraverso i miei studi, o per entrambi i motivi), mi piace porre in risalto la lettura modernizzante che Giuffrè fornisce di Siro Solazzi, a lungo accusato di essere un ‘campione’ di quella condannata stagione della nostra storiografia che va sotto il nome di ‘interpolazionismo’. Individualmente ho sempre amato Solazzi, col suo personale acume nel risaltare le incongruenze interne a Gaio e ai singoli frammenti riprodotti nei *Digesta*, o le incoerenze reciproche fra affermazioni diverse all’interno del *Corpus Iuris*, e con i suoi ‘ritorni e ricorsi’, sugli stessi problemi e a volte gli stessi passi, fornendone soluzioni e interpretazioni diverse nel tempo. Segno di un incessante lavoro ‘sul campo’ e dell’uso (a volte con risultati fecondissimi) sistematico di quel ‘dubbio metodico’ proprio dei nostri saperi a partire da *Décartes*. Giuffrè in qualche modo lo ‘decontestualizza’ e ‘risostanzializza’ nella temperie moderna: nell’ottica di Solazzi, «se fosse stato possibile» scrive «provare che quanto si apprendeva dal Digesto non era tutto ‘oro colato’ ..., che poteva essere (per Lui era) almeno in parte di mani plurime anonime, magari di ‘praticoni’ del diritto, legulei, scribi *et similia*» ciò avrebbe condotto, fra l’altro, «ad una nuova, diversa Palingenesi della *iurisprudencia* antica: non solo la ricostruzione della struttura degli scritti ricomposti ad unità che magistralmente era stata compiuta da Otto Lenel, ma la ricostruzione del contenuto originario di quegli scritti»². Un Solazzi, insomma, estremamente moderno e ‘precursore’. Una rilettura, questa, di cui tenere assolutamente conto in una stagione, come la nostra, che per un verso conosce una ‘esplosione di Palingenesi’ (per parafrasare una felice formula di Andrea Giardina), e per l’altro assiste a una ‘rilettura’ degli interpolazionisti, come dimostrano alcuni fruttuosi incontri tridentini³ e ora un progetto (incentrato su Gradenwitz e sui suoi rapporti con Riccobono) in fase di svolgimento presso l’Istituto Italo-Tedesco di Villa Vigoni⁴.

² V. Giuffrè, *Solazzi tra filologia e affidabilità della fonte*, in Id., *Divagazioni intorno al diritto romano*, Napoli 2014, 97 ss., 111.

³ Si v. part. i contributi raccolti in Aa.Vv. (cur. M. Miglietta, G. Santucci), *Problemi e prospettive della critica testuale. Atti del ‘Seminario internazionale di diritto romano’ e della ‘Presentazione’ del terzo volume dei ‘Iustiniani Digesta seu Pandectae’, Digesti o Pandette dell’imperatore Giustiniano. Testo e traduzione a cura di Sandro Schipani (Trento, 14-15 dicembre 2007)*, Trento 2011.

⁴ Mi riferisco al progetto / seminario internazionale *Juristischer Methodentransfer im späten 19. Jahrhundert: Rätsel zwischen Heidelberg, Palermo und Berlin. Circolazione di modelli me-*

Su alcune suggestioni scaturenti dalla terza sezione, «Il nuovo del giuridico», forse la più corposa del volume, inerente a temi di recente oggetto di studio, nonché su taluni argomenti riproposti anche con finalità didattiche, si è fermato oggi Luigi Capogrossi Colognesi.

La quarta sezione del volume è dedicata, in sintesi, al ‘mestiere di giurista’, e al rapporto fra istituzioni e giuristi sia nell’antichità che nella temperie attuale.

Ben pone in risalto, Giuffrè, ad esempio nel contributo *Il diritto fra scoperta e creazione*, come (già sottolineato da sociologi del calibro di Galanter, Friedmann e soprattutto Luhmann) «mentre le società premoderne ed antiche non accettavano (almeno non accettavano senza resistenze) l’idea del mutamento, ed il diritto trovava quindi agevolmente il suo principio di legittimazione nella tradizione e continuità, una caratteristica del diritto nelle società industrialmente sviluppate è invece la sua variabilità ... Il diritto si trova di fronte a crescenti richieste di rapidità nell’adattarsi agli accelerati mutamenti sociali, economici, tecnologici etc.»⁵. Tanto più complicato il compito del giurista: ché la ‘giurisprudenza creativa’ è lenta, si sviluppa sulla base di lunghi dibattiti (il *ius controversum*, il dialogo anche con giuristi del passato, dei romani ne è esempio luminoso) e soprattutto «ha bisogno di tempo per incanalarsi in stabili soluzioni». Tanto più essenziale, soprattutto, pone in risalto Giuffrè, nei momenti di crisi, «di svolta, di impostazione di programmi organizzativi ad ampio respiro». Il giurista rappresenta infatti la memoria storica, la continuità, la possibilità di evitare errori già commessi in passato, e di pervenire a regole ‘concordate’ che assicurino una migliore governabilità di rapporti e situazioni per il futuro.

Il rapporto fra giuristi (antichi) e politica permea anche il saggio su *Iurisprudence*, versione a stampa di una bellissima relazione svolta da Giuffrè a Copanello, nel 2003: partendo dalla complessa posizione di Cicerone⁶, e passando per Plutarco, Giuffrè mostra come alla concezione antica del ‘fare politica’, ovvero «partecipare con elaborazioni di ingegneria costituzionale o responsabilità di governo ... alla *gubernatio rei publicae*, quasi che questa potesse ... prescindere dalle personali convinzioni, dai propositi e dalle ambizioni», si contrapponga quella moderna, per cui il compito del politico risiede nella «prospettazione e propugnatione di certe scelte in ordine alla acquisizione e distribuzione delle ri-

todologici fra giuristi di fine Ottocento: enigma fra Heidelberg, Palermo e Berlino, svoltosi presso il Centro Italo-Tedesco per l’Eccellenza europea di Villa Vigoni fra il 26 e il 29 aprile 2016 (organizzato e curato, oltre che da me, dai Colleghi Christian Baldus e Mario Varvaro).

⁵ Giuffrè, *Il diritto fra scoperta e creazione*, in Id., *Divagazioni* cit., 347 ss., 353.

⁶ Si tratta di tematica affrontata, fra i contributi recenti di argomento ‘ciceroniano’, ad esempio anche in F. Tamburi, *Il ruolo del giurista nelle testimonianze della letteratura romana. Cicerone*, Napoli 2013.

sorse, alle gerarchie tra le fasce sociali, all'opzione circa i possibili assetti della comunità ... cui normalmente si accompagna l'aspirazione a cariche pubbliche che diano la possibilità di attuare la visuale divisata o condivisa»⁷. In realtà parrebbe quasi che la concezione antica trapeli nell'art. 67 della nostra Costituzione, secondo cui «Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato»: la realtà odierna dei 'gruppi parlamentari' e delle sanzioni nei riguardi dei 'dissidenti' è tuttavia ben diversa (e corrispondente al ritratto che ne formula Giuffrè) dalla posizione teorica di principio contenuta nella nostra Carta fondamentale.

Anche il lavoro su *Regulae e metodi della 'scientia iuris'*, accolto anche nel volume dei *Quaderni Lupiensi* che oggi presentiamo, appena apparso, riflette la complessità del mestiere del giurista, le cui ragioni e i cui metodi possono anche venire piegati alle necessità della politica: è la sorte, ad esempio, della 'decontestualizzazione' e 'risostanzializzazione' avvenuta per la nozione di *regula iuris* che, ('principio' casistico e ipotesi di indirizzo nell'ottica dei giureconsulti repubblicani e del principato), diviene "*periculosa*" e subordinata al *ius* (imperiale), e dunque definitivamente priva di valenza normativa, nel quadro della Compilazione giustiniana.

Ancora 'redazionali', 'tagliacarte', 'introduzioni' sono riprodotti nella quinta sezione, dedicata al 'mestiere di Maestro', ovvero alla relazione fra impegno di ricerca e attività didattica. La manualistica, uno dei filoni di gran rilievo della scienza romanistica italiana, è tema affrontato dal Giuffrè (egli stesso autore di un fortunatissimo manuale istituzionale) attraverso in particolare le 'letture' di specifici manuali (quali quello di *Storia* dell'Amirante, o la recentissima edizione delle *Istituzioni* del Nicosia), e il risalto dato alle prospettive individuali dei singoli autori.

L'ultima sezione affronta il tema delicato del rapporto tra le riforme dell'ordinamento universitario ed il ruolo delle Riviste scientifiche; l'ultima parte di questa sezione si ferma in modo particolare, attraverso la 'lettura' di alcune 'carte', sulla vicenda della Rivista *Labeo*, su cui molto è stato scritto e detto, anche in questa sede, e su cui non penso sia dunque opportuno fermarsi oltre.

Dicevo: qualche osservazione sulle 'grandi aree tematiche' e sui 'metodi'. In questo devo ammettere di 'barare'. Ché Giuffrè ha fatto a me e alla scienza romanistica il grandissimo favore di ripercorrere le tappe essenziali della sua biografia, nel contributo *L'autore raccontato da se stesso*, pubblicato in un prezioso opuscolo autonomo (del quale ho la fortuna di essere una dei destinatari) e poi riedito in un'altra raccolta di scritti di Giuffrè, che lui ha voluto chiamare

⁷ V. Giuffrè, *Iurisprudens: Politiker "de pur Sang"*, in Id., *Divagazioni cit.*, 365 ss., 370.

«Scritti emigrati» (come sottotitolo del più aulico titolo *Momenti della 'iuris scientia'*) apparsa a Madrid (Marcial Pons) nell'estate di quest'anno⁸.

Qualche parola dalle prime pagine: «Sono stato fortunato. La mia famiglia d'origine, per tradizione di medici, provinciale, mi ha permesso di secondare la mia inclinazione per gli studi classici, e di optare per la Facoltà di Giurisprudenza nell'Ateneo di Napoli ... La mia vita s'è svolta per la maggior parte nel 'secolo breve' da poco trascorso».

«A mano a mano che mi addentravo negli studi, emergeva che la elaborazione ed evoluzione del *ius* rimasero affidate per secoli alla *scientia iuris* professata da privati. Non potevo sottrarmi al fascino ed all'onere di indagare in merito»⁹.

Giuffrè, nella propria autobiografia intellettuale, si diffonde segnatamente sulle 'linee di ricerca' da lui seguite negli anni.

Fra le più risalenti, quella dedicata alla comparazione fra diritto romano e ordinamenti (moderni) dei paesi dell'America Latina. A tale proposito il Maestro giustamente rileva come gli studi comparatistici più recenti abbiano evidenziato come le esperienze nazionali di tali paesi si collochino in un'area «non coincidente con le due famiglie abitualmente identificate come aree di civil law e di common law», come anche «una particolare comune base socio-culturale sottostante a quegli ordinamenti che, senza tradire le radici, conferisce loro una peculiarità e ne permette, anzi esige, un'aggregazione regionale a sé stante»¹⁰.

La 'repressione criminale romana': vi è stato attratto anzitutto dall'«anacronismo» con cui taluni autori moderni tentavano di proiettare principi attuali sull'esperienza antica, e nei suoi scritti ad essa dedicati ha sempre contrastato «simili ricostruzioni ammodernanti», mostrando ad esempio l'inesistenza del principio di legalità in quella esperienza. Similmente (e per converso) ha posto in luce le «anticipazioni» contenute nella *pro Cluentio* ciceroniana quanto alla moderna «presunzione di innocenza»¹¹.

Nell'ambito dei suoi studi di diritto pubblico romano particolare rilievo rivestono le sue «Lecture e ricerche» in materia di militari: filo conduttore, per sua stessa ammissione, «il rilievo che nell'età post-mariana per peculiari motivi organizzativi, nell'età del principato per esigenze politiche ed economiche, nel tardo antico per il porsi diverso della gestione del potere, l'esercito divenne un *corpus separatum* ... come tale non poteva non ottenere un diverso ordinamen-

⁸ V. Giuffrè, *L'autore raccontato da se stesso*, in Id., *Momenti della 'iuris scientia'. Per la coscienza del giurista moderno. Scritti emigrati*, Madrid 2015, 17 ss.

⁹ Giuffrè, *L'autore raccontato da se stesso* cit., 21.

¹⁰ Giuffrè, *L'autore raccontato da se stesso* cit., 26.

¹¹ Giuffrè, *L'autore raccontato da se stesso* cit., 26 s.

to anche a riguardo dei rapporti dei *militēs uti singuli*». Nel bene e nel male, come risulta dalla rigida applicazione fatta durante la prima guerra mondiale, da parte dei tribunali militari italiani, dell'«uscir dalle file in presenza del nemico», addirittura col richiamo a un'opinione del giurista Modestino, accolta in D. 49.16.3.11¹².

La 'storia della giurisprudenza romana' è stata affrontata da Giuffrè sia con avvincenti riletture del lavoro di Quinto Mucio e Servio Sulpicio Rufo (quest'ultimo in particolare in relazione all'*actio Serviana* e al *mandatum pecuniae credendae*), che con un'analisi della valutazione dell'epicureismo in Cicerone, che attraverso un'indagine acutissima dell'opera e dello stile di Papiniano, che – infine – attraverso puntuali letture degli scritti di giuristi tardo-classici in tema di *res militaris*.

Lo stesso Giuffrè tralascia di fermarsi sugli innumerevoli scritti in tema di diritto privato, dal primo, ponderoso lavoro sulla 'conversione' di atti giuridici invalidi, al mandato di credito, alla *bonorum venditio* e alla *bonorum cessio*, ai *iura in re aliena*, agli 'studi sul debito'. Essi sono noti al grande pubblico, e Giuffrè stesso è consapevole della loro amplissima diffusione. Si ferma piuttosto sull'ottica che l'ha costantemente guidato nell'esame di tali istituti (ottica dalla quale io stessa, nei miei studi e ricerche sul diritto privato dei Romani, sono stata profondamente influenzata). In Germania si parla, a tale proposito, di «befreiende Wirkung der Rechtsgeschichte». Giuffrè la definisce nel modo seguente: «se la ricerca storica appura che certi dogmi, accolti dai diritti moderni soltanto perché 'con la barba bianca', non hanno ragion d'essere oggi giacché sono mutate le situazioni sociali ed economiche, bisogna disfarsene. Troppo ha pesato sui moderni l'autoritatività del *Ius Romanorum*»¹³. In parole povere, là dove si rinvenivano, in norme e istituti del presente, residui del passato (nello specifico del diritto romano, ma non solo), che non abbiano più ragion d'essere, siano del tutto inattuali, e vengano conservati per mero ossequio nei riguardi dell'*auctoritas* del diritto antico, occorre che il giurista si adoperi nel senso di una loro rimozione, verso un'eliminazione di tali residui dall'ordinamento stesso. Così è avvenuto, ad esempio, per il divieto di donazione fra coniugi o (in tempi più recenti) per la presunzione muciana nell'ambito del diritto italiano di famiglia. Fra i molti compiti che incombono allo storico del diritto del terzo millennio, quello del 'dubbio' cartesiano, dell'analisi critica del presente – ma con gli strumenti dello storico, che sono diversi, e spesso più penetranti, di quelli del sociologo, dell'antropologo o dell'economista –, dell'individuazione di

¹² Giuffrè, *L'autore raccontato da se stesso* cit., 27 s.

¹³ Giuffrè, *L'autore raccontato da se stesso* cit., 32 ss.

debolezze e spazi di miglioramento e crescita dell'attuale, restano imprescindibili: siamo enormemente grati a Giuffrè per avercelo, quotidianamente, col suo lavoro di Maestro, ricordato, ed estremamente lieti che di tale attività sia data testimonianza, anche oggi, con la presente raccolta di scritti e con gli incontri (quale quello odierno) volti a discuterli e a perpetuarne l'esempio.

Francesca Lamberti
Università del Salento
francesca.lamberti@unisalento.it

Le *obligationes ex lege**

1. - Il libro più lungo del Codice civile vigente è il IV (sui sei): «Delle obbligazioni». È preceduto dal libro «Della proprietà», che regola i possibili conflitti suscitati dalla circolazione e dall'uso dei beni; precede a sua volta il libro «Del lavoro», che in realtà contiene la disciplina delle attività economiche ed è costruito quindi attorno alla impresa. È evidente dunque che il fenomeno delle obbligazioni fu considerato di preminente importanza per la società e l'economia dell'epoca dal nostro codificatore del 1942 – tale è la data, 21 aprile 1942, dell'entrata in vigore del nuovo Codice civile – il quale sostituì il primo codice civile dell'Italia unita risalente al 1865 (il così detto 'Codice Pisanelli') e le altre normative attinenti al diritto privato, 'dei privati', via via emanate, comprensive di quelle del codice del commercio.

Il libro si apre con l'art. 1173 rubricato «Fonti delle obbligazioni», che è l'oggetto della presente esposizione. Un articolo fondamentale, a cui però i manuali dedicano una paginetta. Ed anche le esegesi di trattati e commentari non si soffermano a cogliere il significato profondo e pregnante, la latitudine dell'inciso finale nascosto dalla 'vaghezza' (come la definì Pietro Rescigno) della formulazione. Inciso finale che leggeremo fra breve nel suo contesto.

Il termine 'fonte', allusivo al fenomeno naturale della sorgente da cui sgorga l'acqua, come si sa, indica le 'cause' da cui scaturisce ogni obbligazione, cioè ogni rapporto personale a contenuto economico tra i protagonisti della vita presa in considerazione e regolata dall'ordinamento giuridico ossia tra 'soggetti' giuridici.

Infatti la obbligazione (derivante dalla espressiva forma verbale latina *obligatio*), secondo una definizione antica contenuta nelle *Institutiones Iustiniani Augusti*, è un «*iuris vinculum, quo necessitate adstringimur, alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura*»: l'obbligazione è il legame giuridico (immateriale) tra due soggetti, debitore e creditore, in virtù del quale il debitore è indefettibilmente tenuto a 'dare', 'fare' o 'non fare' qualcosa a favore del creditore.

L'ultima parte – ... in conformità al diritto dello stato (*civitas*) – è la più intrigante ma ne ricostruiremo il significato più in là.

* Di seguito il testo della *lectio magistralis* da me letta il 5 ottobre 2015 in Lecce presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del Salento. Essendo diretta anche a discendenti dei primi anni di corso aveva, e conserva qui, una articolazione semplificata ed il tono colloquiale.

V'è da sottolineare subito, invece, che le *Institutiones* di Giustiniano erano un manuale destinato alla *cupida legum iuventus*, a cui però il despota di Costantinopoli della metà del VI secolo d.C. conferì valore di *lex*. Pertanto anche il contenuto della definizione, tutto, costituiva un precetto giuridico.

Si ritiene che la definizione fosse stata tratta da qualche scritto del giurista *Florentinus* di molti secoli prima o da qualche altro dei *veteres iurisperiti* ed opportunamente acconciata.

È tanto famosa e tanto spesso riproposta nei secoli quanto imprecisa.

Anzi, a ben riflettere una definizione propriamente non è perché si esaurisce in una descrizione fenomenica comportamentistica, non identifica la natura di ipostasi giuridica della obbligazione.

Ve n'erano altre anch'esse però descrittive, come quella che individuava la differenza tra il diritto di credito dal diritto costituito da signoria su una cosa. V'era, a mio avviso, benché stranamente mai evidenziata dai giusromanisti, una definizione, essa sì tecnica, di un giurista cruciale per i nostri studi e in particolare per il nostro argomento: *Gaius* operante nell'età degli Antonini nella temperie culturale e istituzionale instaurata dal principe Adriano. Casavola ebbe a dire che costituisce «un crocevia inevitabile (e inabolibile) di ogni ricerca romanistica». Gaio identificava l'*obligatio* come una '*res incorporalis*', un bene, un '*ius*' (in accezione subiettiva) che non si può toccare con mano ('*tangi non potest*') ma ci si può soltanto rappresentare col pensiero.

2. - Torniamo all'ultima parte del documento in esame. «*Secundum nostrae civitatis iura*» sembra enunciare una cosa ovvia: che l'obbligazione, essendo per l'appunto una costruzione giuridica che vuol rappresentare rapporti intersoggettivi (relativi) della vita rilevanti per il diritto positivo dato, da tale prospettiva all'ordinamento giuridico deve essere sempre ricondotta direttamente o mediamente.

Senonché la formula – riecheggiata dalla parte finale del nostro art. 1173 che leggeremo fra un momento – a mio giudizio nel contesto giustiniano stabiliva il principio che il legislatore, sulla base di sue valutazioni sociali economiche etiche, può fare derivare una obbligazione da atti/status/circostanze fattuali anche a prescindere dalla volontà di chi diviene debitore e finanche dalla consapevolezza di chi diviene creditore.

È per l'appunto questo il fenomeno a cui fa riferimento il titolo di questa conversazione che prende a prestito una espressione usuale nei testi giuridici moderni più ancora che in quelli antichi: «*Obligationes ex lege*».

L'argomento è del tutto trascurato nella letteratura giusromanistica anche recente, benché non fossero mancati accenni in vecchi manuali, quali ad esempio il *Programma del Corso di Istituzioni di diritto romano* del Milone in seconda

edizione 1905, o la sintesi di Aru e Orestano del 1947. Un autore, Ugo Brasiello, nel 1968 tagliò di netto: una nozione precisa di *obligatio ex lege* «manca in diritto romano, anche giustiniano», pur se «alcuni passi ne fanno cenno».

In buona sostanza il tema non ha avuto ancora una adeguata elaborazione neppure nella nutrita letteratura di diritto privato. Eppure la problematica non è di poco momento.

Nel nostro ordinamento sono presenti obbligazioni *ex lege* a carattere ‘restitutorio’, come quella secondo cui chi per caso consegue un arricchimento o un vantaggio ingiustificato è obbligato a reintegrare il patrimonio di quello che correlativamente ha subito una diminuzione; a carattere ‘indennitario’, come quella che scaturisce dalla spontanea altruistica utile gestione di affari altrui, che impone di riconoscere le spese effettuate dal gestore; etc. Tante altre obbligazioni *ex lege* ancora, sulla base di *rationes* diverse, nascono dalla «diretta volontà della legge». Talune sono state individuate, e costituiscono ‘diritto vivente’, dal così detto ‘diritto dei giudici’ con riferimento ai principi giuridici generali e ai principi costituzionali (ed internazionali) di solidarietà e di salvaguardia della dignità umana. Per esemplificare, ricordo qui la fattispecie dell’obbligo legale di contrarre imposto alle imprese che operano in regime di monopolio: monopolio ‘legale’ esplicitamente indicato dall’art. 2597 codice civile, ma pure monopolio ‘di fatto’ secondo taluni interpreti e tribunali. Una fattispecie desueta, mi si potrebbe obiettare, date le sopravvenute disposizioni comunitarie e nazionali che contrastano i monopoli.

Ebbene ne propongo un’altra, futuribile questa volta. Ma che ben potrebbe divenire d’attualità. La seguente. Nel presente momento storico si sta verificando la drammatica migrazione incontrollata di masse di cittadini dai loro paesi africani e mediorientali. Alcuni hanno diritto d’asilo, al quale deve provvedere anche materialmente lo stato. Molti fuggono soltanto (soltanto si fa per dire) dalle condizioni delle loro zone, dalla povertà di risorse alimentari innanzi tutte che rendono inumana la loro vita. Ebbene la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, ma anche la Convenzione europea sulla tutela di tali diritti, impone agli stati di garantire a tutti coloro che si trovano nei territori su cui esercitano la sovranità o un potere analogo il *minimum* vitale (alimentazione, vestiario, abitazione, cure mediche). Si tratta del riconoscimento di diritti, che amo qualificare ‘congeniti’, che l’uomo acquista dalla nascita in quanto persona a prescindere da ogni sua condizione di cittadino. La inadeguatezza dei campi di prima accoglienza a soddisfarli nel tempo, le ristrettezze del bilancio statale, nonché la ‘fraternità’ fra gli uomini (che per vero professiamo più a parole che nei fatti) ben potrebbero indurre il nostro legislatore ordinario ad estendere *ex artt.* 2, 10 e 23 della Costituzione, *mutatis mutandis* ma sulla base della medesima *ratio* della solidarietà (benché sociale, invece che familiare), il meccanismo

previsto per le fattispecie di un congiunto indigente. Vale a dire che una legge potrebbe mettere a carico dei cittadini dotati di un determinato reddito elevato e magari di alloggi esuberanti per il nucleo familiare oppure di seconde case, l'obbligazione, a loro scelta, o di accogliere il migrante che gli viene indicato da una autorità amministrativa come non in grado di provvedere al sostentamento suo e della sua famiglia, o di corrispondergli un assegno in danaro periodico anticipato. Il migrante diverrebbe titolare di un diritto soggettivo pieno di credito verso il cittadino onerato; questi diverrebbe debitore nei confronti del migrante. E l'adempimento della prestazione gli potrebbe essere chiesta anche dinanzi al tribunale.

3. - Perché parlare al riguardo ancora del 'diritto romano'? Un diritto 'morto' di cui specialmente la parte concernente le obbligazioni – non lo dico io ma sin dai primi del Novecento uno studioso esimio dell'esperienza romana quale Silvio Perozzi – il *ius obligationum* è ormai una 'salma' che «par viva» perché «imbalsamata di fresco» (sic!) di cui malamente recitiamo «una specie di *laudatio funebris*» mentre dovremmo invece considerare la «condizione odierna di cose».

La ragione sta in ciò, che i primi codici moderni europei continentali dell'Ottocento (a cui si sono ispirati quelli del XX secolo) – primo fra tutti il Code Civil o Code Napoléon del 1804, tuttora vigente in Francia ovviamente con non poche modifiche, poi il BGB d'epoca bismarckiana entrato in vigore il 1° gennaio 1900, anch'esso ancora in uso in Germania e più volte profondamente ritoccato – attinsero *per saltum* al *ius Romanum* come rappresentato dal *Corpus iuris civilis* di Giustiniano. Ciò avvenne per la povertà, in tema, di apporti degli ordinamenti di quella che qualificiamo *Media Aetas*, a causa di motivi contingenti consistenti (sottolineava il Gualazzini) nello spezzettamento della proprietà fondiaria con la trasformazione in diritti reali di molti antichi rapporti obbligatori, non accompagnata da una organica riflessione teorica della complessiva e complessa materia. Furono poi determinanti svariati motivi storici a cui qui possiamo soltanto accennare: il Codice francese, sull'abbrivio della Rivoluzione, doveva sostituire l'«Ancien régime», ed il garbuglio di ordinamenti che lo puntellavano, con un diritto rinomato e perciò non contestabile che garantisse l'«égalité» di tutti i cittadini; il Codice tedesco poneva termine alla paralizzante polemica circa la opportunità di confezionare un codice oppure di affidarsi ad un ordinamento malleabile che si sviluppasse dai 'bisogni di diritto' di ciascun popolo, polemica che aveva indotto ad applicare nei territori tedeschi ancora i *Digesta seu Pandectae*: la compilazione che nell'ambito del *Corpus iuris* conteneva la trama e la regolamentazione soprattutto del diritto privato, tutt'allora fruibile nell'economia preindustriale e nella società borghese; com-

pilazione sulla quale s'era formata la classe dei dottori (che infatti chiamiamo 'Pandettisti'), degli avvocati e dei magistrati, e che era stata usata nelle corti giudiziarie da oltre un secolo.

In Italia? Il Codice civile dell'Italia unita, del 1865, fu modellato su quello napoleonico per motivi pratici (perché bisognava far presto ad unificare anche il diritto privato, e perché quello francese era stato vigente in molti degli stati preunitari); il Codice 'fascista' (che per vero tale non è) del 1942 per la sezione delle obbligazioni nelle prime redazioni s'era ispirato anch'esso al modello francese, poi fors'anche per i legami politici intessuti con il Reich, si ispirò al BGB.

Il Codice francese fu il primo, che io sappia, a statuire con l'art. 1370: «Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers le quel il est obligé. Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé. Etc.».

Il Codice italiano all'art. 1097 stabiliva: «Le obbligazioni derivano dalla legge, da contratto o quasi contratto, da delitto o quasi delitto». Similmente altri codici successivi fra i quali quello polacco delle obbligazioni del 1933 era il più chiaro: «Le obbligazioni derivano da una dichiarazione di volontà, da fatti o da altri avvenimenti dai quali la legge fa derivare obbligazioni» (art. 1).

Leggiamo, ordunque, il vigente art. 1173. Non contiene una definizione di obbligazione, ma stabilisce che: «Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico». Quest'ultima parte – ripeto – riecheggia a mio avviso le locuzioni finali della c.d. *definitio* delle Istituzioni di Giustiniano. E, come in queste, non è una 'tautologia' (come ritenne il Carcatera) ma si presta – e così è stata interpretata sin dai primi esegeti e commentatori (ad esempio D'Amelio & Finzi) ed è interpretata dalle nostre corti – ad una duplice lettura: (A) tutte le obbligazioni create dai privati devono essere coerenti col sistema giuridico non avendo l'autonomia dei privati forza propria a rendere cogente un rapporto economico-sociale; (B) quindi, la legge può pure creare rapporti obbligatori fra privati a prescindere dalla loro volontà. Anche se non si tratta di illeciti.

Infatti, è ormai nella comune coscienza socio-politica dell'Occidente che la qualifica di illiceità è attribuita ai comportamenti dell'uomo dal diritto positivo il quale dispone pure che chi ha commesso l'illecito incappa in un vincolo che lo astringe a chi l'illecito l'ha subito, vincolo che obbliga il primo a ristorare, nei modi di legge, quest'ultimo dei nocuenti procuratigli. Il che vale soprattutto per la repressione penale dopo l'opera cardine di Cesare Beccaria «Dei delitti e delle pene», salvo che si partecipi alla ideologia di tanto in tanto riaffaccia-

tasi in taluni contesti socio-politici secondo cui 'il cittadino giusto' se 'devia dall'equilibrio di vita' va perseguito prescindendo dalla esistenza di una chiara norma che gli interdica quel certo comportamento. Ma vale anche per gli illeciti amministrativi e per i torti tra privati.

4. - Generalmente si dice che la enunciazione delle fonti delle obbligazioni del Codice Napoleone e quelle dei codici successivi hanno attinto al diritto romano ma aggiungendovi la legge come fonte autonoma.

Il che è vero e non è vero.

Gli è che il *ius privatorum Romanorum* – anche se talvolta viene esposto com'era nello spaccato temporale che più interessa allo storico, o, peggio, è presentato come monolitico in grado di sopravvivere alle società materiali da cui era stato espresso – si sviluppò in un millennio almeno recependo i molteplici bisogni di diritto derivanti dalle cangianti realtà demografiche, sociali, economiche, ideologiche, politiche dei tempi che attraversava, e riflettendo lo stadio della *scientia iuris* e dei diversi regimi di gestione del potere statale.

Per quel che qui ci riguarda, altro è lo stadio d'elaborazione delle fonti delle obbligazioni nel periodo della *respublica* c.d. nazionale, secoli III-I a. C. che si protrasse nel primo *principatus*, secoli I-inizio III d. C.; altro è quello dell'*imperium* tardoantico da Costantino in poi, IV-V secolo; un'altra nuova storia ancora è quella del *dominatus* bizantino autocratico e totalizzante impersonato da Giustiniano I, con il quale convenzionalmente riteniamo concluso il ciclo dell'esperienza giuridica romana.

Per rendercene conto, basti leggere di seguito le tre classificazioni trasmesse dalle 'fonti' (intese questa volta come documenti letterari tecnici da cui traiamo le notizie circa quel diritto antico).

La prima appartiene alle *Gai Institutiones* ovvero ad un manuale scolastico che ci è fortunatamente pervenuto quasi originale ed integro in un *Codex rescriptus*, un palinsesto la cui prima scritturazione che lo conteneva, risalente forse al V secolo, era stata abrasa e ricoperta dal testo di lettere di San Girolamo. A metà circa del terzo libro (o *commentarius* come l'autore lo qualificava) leggiamo: «*Omnis... obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto*». Una dicotomia delle «*causae obligationum*».

Nel Digesto giustiniano, all'inizio del quarantanovesimo libro dedicato tutto «*De obligationibus et actionibus*», troviamo la seconda classificazione che nella *inscriptio* si dice tratta da Gaius *liber secundus aureorum*. Quest'opera, talvolta indicata col titolo *Res aureae* altre volte *Res cottidianae* altre volte ancora *Res aureae vel cottidianae*, secondo la critica moderna non fu opera del nominato Gaio, bensì di un parafraste tardoantico (IV secolo? V secolo?), anzi più probabilmente di editori diversi, uno occidentale e l'altro orientale,

che avrebbero compilato due opere destinate alla pratica oltre che alla scuola, sempre traendo il materiale da scritti di Gaio ma aggiornandolo. Vi si legge: «*Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio quoque iure ex variis causarum figuris*». Agli atti leciti ed agli atti illeciti sono aggiunte «altre svariate tipologie di *causae* con proprio fondamento giuridico». Dunque una tricotomia delle fonti delle obbligazioni.

La terza classificazione è quella delle *Institutiones* giustinianee. Dopo talune precisazioni circa i regimi dell'*obligatio*, leggiamo: «*Sequens divisio in quatuor species diducitur: aut enim ex contractu sunt aut quasi ex contractu aut ex maleficio aut quasi ex maleficio*». Apparentemente una quadripartizione. Dirò subito perché 'apparentemente'.

La prima classificazione, quella autentica gaiana ignora la legge come fonte di obbligazioni. O meglio: vuole ignorarla.

La seconda, quella pseudo-gaiana riportata nel Digesto prende atto che talune obbligazioni trovano fondamento in disposizioni giuridiche e le inserisce nel calderone delle varie figure. Infatti quasi tutte siffatte figure riguardano obbligazioni non assunte volontariamente dal privato bensì imposte dal *ius*.

La terza, quella propriamente giustiniana, ricorrendo all'eloquente avverbio *quasi* spacchetta la terza categoria dello pseudo-Gaio che comprendeva situazioni lecite strutturalmente non riconducibili al *contrahere* e fattispecie di attività illecite tradizionalmente non rientranti nel *delinquere*. Appare, come dicevo, una quadripartizione. Ma, a parer mio, dà luogo ad una quintuplici partizione giacché – lo dico qui in estrema sintesi – la classificazione è strettamente connessa alla definizione dell'obbligazione che la precede e con la quale va letta insieme. E questa, come si accennava, nella sua parte finale «*secundum ... civitatis iura*», che riecheggia ed amplifica la formula pseudo-gaiana circa le *obligationes* fondate «*proprio quodam iure*», sia pur ellitticamente, stabiliva che il diritto è fonte diretta oltre che quadro di riferimento delle obbligazioni. Il che vale quanto dire – ripeto – che quindi la legge ben può crearne nuove in capo a privati che non le hanno volute e magari neanche se le sono prospettate. Questa è del resto – mi ripeto ancora – la interpretazione corrente della formulazione dell'art. 1173 del nostro Codice civile vigente, che io ritengo (come dire?) suggerita proprio dalla fonte romana *de qua*.

Ecco perché non si può dire *sic et simpliciter* se l'aggiunta della legge alle fonti delle obbligazioni si discosti o non si discosti dalla concezione romana al riguardo. Di concezioni ve n'è più d'una.

Se i codificatori avessero adottato la concezione 'classica' del Gaio delle *Institutiones*, sì, si sarebbero discostati dal diritto romano. Ma peraltro quell'opera, forse circolante nel Rinascimento, quando fu redatto il *Code civil* non era stata ancora riscoperta dal diplomatico e storico Niebuhr nella Biblioteca Capitolare di Verona. Cosa che avvenne nel 1816.

Se i codificatori hanno tenuto presente invece il *Corpus iuris* (Digesto e Istituzioni), no, non si sono discostati dal diritto romano, per loro limitato però a quello tardo e giustiniano.

5. - Insomma, per semplificare, nella lunga esperienza giuridica romana si formarono due concezioni, che si sovrapposero, a riguardo dell'assunzione di una *obligatio*: l'una che direi 'volontaristica', elaborata dalla giurisprudenza tardo-repubblicana ed espressa chiaramente dal 'nostro autentico Gaio'; l'altra – 'statalistica'? – presente nelle fonti tardoantiche e canonizzata da Giustiniano.

La concezione adottata da Gaio traspare chiaramente da un passo, tra altri, delle *Institutiones* in cui il Nostro inserì una digressione sulla *solutio indebiti* nel trattare delle *obligationes re contractae*. Leggiamolo in traduzione semi-letterale: «L'obbligazione viene contratta tramite la dazione di una cosa, ad esempio nel prestito di consumo o mutuo: consegniamo cose fungibili (danaro, grano, olio, vino) in modo che esse divengono di proprietà di chi le riceve, e ci vengano poi restituite non le medesime, ma altre della stessa natura. Anche colui il quale ha ricevuto una cosa che non gli era dovuta da chi gliel'ha data per errore (ritenendosi suo debitore) diviene obbligato da tale *datio rei*: egli, infatti potrà essere convenuto in giudizio come se avesse ricevuto un mutuo. Ma questa ipotesi di obbligazione non viene considerata come quelle assunte mediante un *contrahere*, accordi o impegni formali, giacché colui che dà con l'intenzione di adempiere (*solvendi animo dat*) vuole (*vult*) estinguere un rapporto, non contrarlo».

Insomma, l'adempiente proprio perché incappa in errore non ha la volontà di far sorgere una obbligazione a suo favore, ma ha la intenzione contraria, quella di estinguere una obbligazione.

Questo modo contorto di esporre è stato criticato, se non proprio irriso, per qualche secolo e tutt'oggi incuriosisce. Qui interessa però perché fa intendere che Gaio sapeva bene che la *indebiti solutio* ai suoi tempi dava vita all'obbligazione di restituzione in capo a colui che aveva ricevuto la prestazione. Ma non la inserì fra i *contractus* ossia gli atti negoziali, perché l'obbligazione di restituire era stata stabilita da principi giuridici, che egli non prendeva in considerazione come possibile fonte di obbligazioni fra privati, dovendo essere queste rapportate alla 'volontà', alla 'intenzione', alla 'consapevolezza' dei soggetti.

Questo è soltanto un esempio della mentalità di cui Gaio era partecipe. Se ne potrebbero addurre tanti altri.

Una controprova che non mi risulta praticata sta in ciò, che il Nostro nelle Istituzioni, trattando delle obbligazioni, non incluse i rapporti fattuali da cui i pretori facevano pur scaturire *actiones in personam (in factum conceptae)* a favore di un soggetto ritenuto equitativamente meritevole di tutela nei confronti del soggetto passivo, per indicare le quali si usavano perifrasi come «*actio*

teneri» e simili. Così è per i rapporti da *commodatum*, da *depositum*, da *pignus datum*. Del resto, quando a tali relazioni si riconobbe la natura di *vinculum iuris* dal regime in nulla diverso dagli altri, le si denominò anch'esse, sì, *obligationes*, ma significativamente aggettivandole *obligationes praetoriae* più tardi *obligationes honorariae* per distinguerle dalle altre. Varie le ipotesi di spiegazioni tentate a riguardo della pretermissione del comodato etc. A me pare che la 'lacuna' sia riconducibile alla circostanza che Gaio, il quale certo non ignorava le escogitazioni pretorie, le escludeva dal novero delle *obligationes* perché alla loro base non si riscontrava la volontà/intenzione/consapevolezza di assumere un obbligo giuridico ma questo era stato creato da una fonte autoritativa assimilata alla *lex*. Egli infatti nell'individuare da che «constant» i «iura populi Romani» vi include i *praecepta eorum qui ius edicendi habent* ossia gli *edicta magistratuum*. Insomma, ai tempi di Gaio il precipitato delle soluzioni innovative dei pretori adottate di volta in volta per casi singoli, specie a seguito della sistemazione dell'editto pretorio da parte di Salvio Giuliano su commissione di Adriano, aveva assunto il ruolo di insieme di normative generali cogenti. Pomponio, contemporaneo di Gaio, disinibitamente disse che «*edicta praetorum ius honorarium constituerunt*». Forse troppo disinibitamente tant'è che Papiniano sentì poi il bisogno di ridefinire il *ius honorarium (praetorium)* e precisare che esso aveva funzioni soltanto di agevolare l'applicazione del *ius civile*, e funzioni suppletive e correttive dettate sempre da una «*publica utilitas*».

Gaio non trascurò affatto il diritto onorario, anzi valorizzava l'istituto successorio della *bonorum possessio*, il *duplex dominium* che i pretori avevano creato con il loro lavoro. Soltanto a riguardo delle obbligazioni (diciamo così) lo ignora. Una 'prova del nove' che ciò accadeva perché egli aveva una concezione volontaristica a riguardo dell'assunzione di ogni *obligatio*.

6. - La concezione fatta propria da Gaio non era frutto di speculazione cerebrina. Essa scaturiva da una duplice diffusa e persistente mentalità nell'opinione pubblica di cui i *iurisperiti* erano interpreti: *post reges exactos* nel Dna dei *cives Romani* s'era inculcato che il primo e supremo valore della convivenza civile era la *libertas* in tutte le manifestazioni della vita. Alla *libertas* nel 238 a. C. il console dell'anno, Tiberio Sempronio Gracco, dedicò un tempio sull'Aventino, che fu significativamente restaurato da Augusto quando divenne il tacitano «uno solo al governo» ma voleva far apparire che il nuovo regime non comprimeva le libertà della *respublica*. E l'obbligazione limita la libertà del soggetto. Tant'è che negli ordinamenti moderni non può durare indeterminatamente, e se il termine per l'adempimento non è stabilito né è altrimenti individuabile oppure è rimesso alla volontà del creditore, può essere fissato dal giudice su istanza del debitore che «intende liberarsi» – detta il nostro legislatore –.

D'altra parte, la *necessitas* che costringeva il *reus debendi* a soddisfare il *creditor*, secondo una bella immagine dell'Arangio-Ruiz, era «un peso che gravava sopra di lui, diversificandolo penosamente entro la folla dei consociati». Nella psicologia collettiva, a livello subliminale, giocava infatti il ricordo dell'uso antico della sottoposizione del debitore al potere del creditore, in età arcaica mediante la preventiva *nexi datio*, più tardi con l'*addictio* pretoriale al creditore dell'adiempiente che confermava la *manus iniectio* operata dal primo. E sappiamo quali terribili poteri poteva esercitare questi sullo sciagurato *addictus*. Ancora quando l'esecuzione non si rivolgeva più alla 'persona' del *reus debendi* ma ai 'beni' con la vendita all'incanto in blocco del suo patrimonio (la *bonorum venditio*) le conseguenze erano altrettanto nefaste tant'è che Cicerone ebbe a dire che il debitore *venditus* decotto 'fallito' esecutato diveniva «fuori dal novero dei vivi, esiliato anche fra i morti».

Insomma, il considerare l'obbligazione come una relazione essenzialmente economica non rientrava nella classica mentalità romana. Solo presso di noi e dopo che è stata abolita la carcerazione per debiti, qualcuno è giunto a configurare l'obbligazione quasi come un legame tra patrimoni.

Al credito il buon *paterfamilias* ricorreva in casi di stretto bisogno. Se non era mercante, raramente acquistava con pagamento differito, o incaricava un estraneo di compiere qualche operazione in sua vece, o ingaggiava un lavorante, e così via esemplificando. Significava far noto che non era dotato di autosufficienza patrimoniale, di non avere una *familia* potenzialmente autarchica. Insomma di aver bisogno della collaborazione altrui.

Da qui la idiosincrasia verso vincoli così stringenti e pericolosi quali erano le *obligationes* non assunte volontariamente ma imposte da un diritto padre-padrone. Una idiosincrasia appena mitigata da una serie di provvedimenti che taluni rapportano ad un principio di *favor debitoris*, che per vero a me è sempre apparso un' 'Araba Fenice'...

Il *ius*, secondo siffatto costume sociale, poteva soltanto condizionare l'autonomia dei privati nell'assunzione delle obbligazioni, ed ovviamente regolare in via sussidiaria lo svolgimento dei rapporti posti in essere.

E il condizionamento avveniva quando il *quivis de populo* voleva intrattenere un rapporto giuridico non già sperimentato con un altro soggetto e si rivolgeva ad un *iurisconsultus* affinché gli indicasse il negozio da cui farlo scaturire. L'esperto in primo luogo verificava se la obbligazione divisata non fosse dirompente del 'sistema giuridico' che essi *iurisperiti* avevano costruito nelle loro elaborazioni. Poi lo valutava alla stregua della meritevolezza socio-economica di cui i giuristi si rendevano rilevatori ed interpreti, ossia che non fosse futile o capriccioso tale da non meritare tutela giuridica ma rispondesse invece ad un bisogno di diritto apprezzabile.

Abbiamo un caso esemplare di siffatto modo, benché il negozio non desse luogo ad una *obligatio* propriamente detta, e al caso fosse interessato niente meno che Augusto. È raccontato nelle *Institutiones* giustiniane. Lentulo, amico del principe, si trovava in Africa. Nella previdente preoccupazione di non poter redigere un nuovo *testamentum* che avrebbe richiesto complesse formalità esteriori e di espressioni, aveva disposto nel testamento che le eventuali ulteriori ultime volontà espresse informalmente fossero considerate come inserite in esso. Effettivamente aveva poi espresso altre volontà alla buona nero su bianco (si fa per dire) su un materiale scrittorio a portata di mano. Augusto nominò una commissione di *prudentes* tra cui Trebazio Testa che godeva di *auctoritas maxima*, chiedendo «*an possit hoc recipi nec absonans a iuris ratione ... esset*», ossia se l'«*usus codicillorum*» con disposizioni date «*per fideicommissum*» fosse ammissibile e non fosse discordante rispetto al sistema giuridico. Trebazio, a quel che riferiscono le *Institutiones* di Giustiniano, dribblò il problema tecnico ma convinse il principe dicendo che era «*utilissimum et necessarium*». Quel che Augusto voleva sentirsi rispondere. Tuttavia implicitamente dovette ritenere che il ricorso ai codicilli non fosse 'dissonante' rispetto al diritto successorio.

7. - Tornando alla nostra *obligatio ex lege*, la concezione al riguardo cambiò a 180 gradi quando Giustiniano esplicitamente attribuì alla «*Imperatoria maiestas*» oltre al sommo potere sulle cose militari, «*arma*», anche quello riguardante il diritto, «*iura*», quale «*iuris conditor*» (legislatore unico) e «*iuris interpres*» (monopolista dell'interpretazione) insomma come 'legge vivente' nel senso più pieno ed effettivo dell'espressione che ricorreva nella pubblicistica già dal IV secolo.

Si ritiene che il processo che portò a questo sbocco ebbe inizio con Severo Alessandro la cui ultima *epistula* del 235 d. C. riunì nell'ufficio del già potente prefetto del pretorio, vice-principe, il *ius edicendi* ed il *ius rescribendi*, spostando così l'asse dell'elaborazione dell'ordinamento giuridico dalla libera *iuris scientia* alla corte del principe. L'esperienza diocleziana ne è una conferma. Ammiano Marcellino, l'ultimo grande storico romano, poco dopo denunciò che la *iuris scientia* era stata distrutta dalla *legum discidia*.

Le esigenze che nei secoli contribuirono allo sviluppo di tale processo furono di vario ordine e si incrociarono fra di loro. La macchina di governo divenuta complessa e diffusa sul territorio e l'orbe dei cittadini romani divenuto enorme esigevano un diritto uniforme. La burocrazia, per il fenomeno del 'protectionism' che sempre la caratterizza, reclamava che le disposizioni giuridiche fossero enunciate dall'alta autorità in modo chiaro inequivocabile. Nei tribunali si usavano a mo' di testi normativi le opere dei giuristi soprattutto severiani che nel corso della loro trasmissione le officine librarie avevano privato delle

articolate *rationes* dell'autore, epitomate fino a farle apparire un insieme di precetti giuridici ufficiali. Tutto ciò indusse la corte di Costantino a dare una sorta di *imprimatur* alle opere ritenute corrispondenti a quelle autentiche. La corte occidentale di Valentiniano emanò la così detta 'legge delle citazioni', con cui s'indicavano gli autori antichi che potevano essere citati nei tribunali. La corte orientale di Teodosio II preventivò un codice di provvedimenti imperiali con corredo di stralci da selezionati *tractatus prudentium* a mo' ancillare.

Le vicende delle reti mercantili, dell'economia in generale non erano uniformi nella parte occidentale ed in quella orientale dell'impero, all'interno delle quali alcune zone s'erano impoverite dando luogo anche a mutamenti delle stratificazioni sociali e al fenomeno dell'inurbamento della folla di emarginati, e quindi della crescente *afflicta paupertas*. Il che esigeva comandi semplificati e diversi a seconda delle aree geo-economico-sociali, reclamati da parte delle comunità. Anche di qui l'ulteriore e progressiva degenerazione del cittadino in suddito, già provocata dal sistema istituzionale; e il sovrapporsi scoordinato di *leges imperiales* che fece auspicare interventi autoritativi i quali eliminassero la *iuris et legum confusio*.

Ecco come e perché si pervenne a concepire che il potere legiferativo centrale potesse comprimere l'autonomia dei privati ed imporre nuove *obligationes* a prescindere dalla volontà di chi ne veniva gravato.

Un esempio per tutti. Il rincorrersi di *novellae leges imperiales* – di Teodosio II, Maiorano, Libio Severo, Valentiniano III, Giustino, non ultimo Giustiniano – che imponevano che le famiglie dessero luogo a «*donationes ante* (o *propter*) *nuptias*» (secondo il lessico orientale) ovvero «*sponsaliciae largitates*» (in quello occidentale) stabilendone talvolta addirittura il contenuto economico.

8. - Per finire. La «*historia magistra vitae*» è un vano dire. Lo so. Tuttavia una riflessione la proporrei.

Mi ronza nella testa la circostanza che le codificazioni le quali hanno enunciato il principio che l'obbligazione fra privati può essere creata dalla legge si ambientano nel dispotismo orientale di Giustiniano, nell'età non certo democratica napoleonica, nella cultura statualistica hegeliana dell'epoca di Bismarck, nel regime mussoliniano. Mah.

Vincenzo Giuffrè
Emerito Università 'Federico II' Napoli

Tendenze della ricerca romanistica in Germania¹

I. Introduzione

1. *Due rischi.* - Nel ringraziare i promotori del convegno per il gentile invito, non vorrei però tacere le perplessità che ha destato in me il coinvolgimento in una simile impresa. Mi fermerò in particolare su alcune esperienze recenti, in specie il nascente *Handbuch des Römischen Privatrechts* che ha costretto anche gli studiosi tedeschi a fare, sia pure con finalità diverse da quelle del presente incontro, il punto della situazione. Tracciare un mappamondo romanistico è senz'altro impresa utile, a maggior ragione se ciò avviene partendo – ovviamente – dall'Italia *patria communis* e dall'italiano *lingua franca* di tutti noi. In quanto straniero quasi italiano d'adozione non condivido, in premessa, gran parte dei timori diffusi in Italia – e che sono, in certo qual modo, associabili al tema di questo convegno.

Sia detto solo per inciso: non vi è dubbio che un romanista sia quasi *per definitionem* una persona adusa alla pratica quotidiana dell'esegesi di testi antichi e che conosce l'italiano. È altrettanto certo che a un giovane romanista non italiano giovi enormemente un periodo di formazione in Italia. Pochi centri romanistici al mondo sono comparabili con i tanti, vecchi e nuovi, centri di formazione italiani; ovviamente, per fare un esempio di eccellenza fuori dall'Italia, posso inviare un giovane anche presso l'Università Complutense di Madrid, ma vi sono molti paesi che non sono adatti ad accogliere un abilitando a scopi romanistici. L'Italia costituisce dunque un ineludibile punto fermo.

In funzione della configurazione concreta che può avere il profilo scientifico personale, il grado della partecipazione attiva dei colleghi tedeschi al dibattito culturale italiano non è omogeneo. Tuttavia il romanista tedesco, per essere tale, deve essere al corrente degli sviluppi della disciplina in Italia. È tutto lì. Ma vi

¹ Relazione svolta al convegno: «*Nel mondo del Diritto Romano*» (Università degli Studi Roma Tre, 10 ottobre 2014): si è mantenuta la forma orale, eccezion fatta per alcuni riferimenti spontanei alle relazioni precedenti, specie di Oliviero Diliberto, Emanuele Stolfi, Tommaso Dalla Massara, Iole Fagnoli e Johannes Michael Rainer. Il testo perciò non è corredato di apparato scientifico. È aggiunta una postilla ispirata alle conclusioni di Letizia Vacca e Aldo Schiavone per quanto attinenti al § VI della presente relazione. Ringrazio i colleghi Letizia Vacca e Aldo Schiavone per il cortese invito a Roma nonché per il generoso permesso per la previa pubblicazione nei *Quaderni Lupiensi*. La collega Francesca Lamberti, oltre ad accogliere il contributo, ha altresì avuto la gentilezza di rivedere con accortezza e sensibilità la versione definitiva.

sono altri rischi, e per questo è bene intenderci sull'utilità di un convegno come il nostro.

Il primo rischio è quello di giudicare. Se ne è già parlato nel corso del presente incontro. Da professori, dobbiamo a volte giudicare. Ma in principio il nostro lavoro è di carattere discorsivo, e facciamo bene ad attenerci agli oggetti della ricerca. Per questo il mio compito, in questo caso, non è giudicare: né la capacità di una romanistica straniera – sia anche quella tedesca – di mettere a frutto l'afflusso continuo di idee italiane, né le stesse idee che provengono dall'Italia. Dirò dunque semplicemente qualcosa sui modi tedeschi di vedere tale afflusso e sui fattori che li condizionano.

Il secondo rischio è quello inerente a ogni cartografia: non possiamo descrivere il mondo con i suoi dettagli così com'è. Il disegno sarà dunque impressionistico e anche personale. Invece di pretendere completezza mi fermerò solo su alcuni aspetti condizionanti in ogni singolo paese e perciò influenzanti l'intero dibattito scientifico.

2. *Iter dell'esposizione* - (I.) Cominciamo dalle immagini diffuse sulla Germania (dato che le immagini creano realtà). Le porremo a confronto con il paesaggio universitario reale in cui anche la romanistica deve operare (II.). È difficile inquadrare la ricerca tedesca nelle categorie italiane della ricerca romanistica più o meno 'pura' (III.). Getteremo poi uno sguardo su un fenomeno certamente più italiano che tedesco, le scuole (IV.). Come vedremo sub V., appunto nel taglio degli studi romanistici risiede il fattore decisivo per la possibilità che l'uno o l'altro indirizzo italiano possa essere recepito: e anche per la determinazione dei compiti comuni. In conclusione mi fermerò su un punto nodale della nostra scienza (VI.): sulla lingua, qui più *langue* che *langage*.

La romanistica italiana non è sicuramente destinata ad estinguersi per fattori esterni, nemmeno politici, come dimostra meglio di ogni altro indicatore la recente produzione dei giovani italiani. È tuttavia candidata ad un'autoeliminazione se non coglie attivamente e convintamente le enormi opportunità del fatto che l'italiano è *lingua franca*, vicinissima al latino e piena di elementi greci, lingua di un patrimonio interminabile di classici e lingua della produzione scientifica più viva al mondo. Sappiamo del resto che già per i giuristi romani il *taedium vitae* era un problema di non facile soluzione.

3. *Due Germanie*. - In principio, come ha ribadito un grande politico francese prima del 1989, è meglio avere due Germanie: ovviamente per un eccesso di stima verso il paese. Se guardiamo la prospettiva italiana (o anche spagnola) diffusa, troviamo la convinzione che ve ne siano due anche sotto il profilo romanistico: la grande (in questo caso non pericolosa perché con la g minuscola)

Germania, quella di Mommsen e altri studiosi del suo calibro, e quella neopandettista, 'madre di tutti i mali'. A me sembra che, almeno oggi, non esista né l'una né l'altra. Ma tracce dei due elementi menzionati sussistono nella romanistica tedesca contemporanea, e ciò forse per un rapporto dialettico con l'Italia.

II. *Il paesaggio politico-universitario*

1. *Il diritto romano nei piani di studio.* - Fornirò solo una breve sintesi del quadro normativo, anche perché gran parte della normativa, in Germania, è di competenza dei *Länder*, cioè regionale. La quasi totalità delle materie nelle Facoltà di Giurisprudenza è di stampo dogmatico, così come lo è l'esame di Stato che chiude il percorso accademico obbligatorio: sventata l'onda 'bolognese', il sistema dei crediti e altre delizie una volta di moda, l'esame di Stato, per gli studenti, alla fine del quarto anno, è tuttora imperniato sulla soluzione di casi pratici di notevoli dimensioni. La soluzione di siffatti casi, com'è noto, richiede essenzialmente due capacità: una padronanza approfondita di vari problemi giurisprudenziali e accademici 'standard' studiati durante tutto il corso di laurea, nonché - e precipuamente - la padronanza di metodo che consenta di risolvere, codice alla mano, anche casi sconosciuti.

Le materie 'culturali' o 'fondamentali', vale a dire soprattutto quelle storiche e filosofiche, sono di solito 'semiobbligatorie': lo studente deve sceglierne una o due all'interno di una 'rosa'. Esse sono oggetto (atipicamente) di un esame teorico alla fine del semestre di lezione. Tali corsi semestrali, fra cui si trova normalmente un corso-base di diritto romano, si estendono per 30 o 45 ore di lezione. S'intende che il docente debba limitarsi a considerazioni alquanto elementari. Secondo le convinzioni didattiche del docente, il baricentro può essere più istituzionale, più storico (perché di solito mancano tra i principianti tanto le conoscenze culturali quanto le nozioni basilari del diritto privato) o, caso tipico, misto fra le due possibilità: problematica, questa, oramai ben nota anche ai colleghi italiani.

La maggioranza delle facoltà offre inoltre, tipicamente nel quadro di un indirizzo storico-culturale, un corso approfondito di diritto privato romano e seminari a carattere esclusivamente o parzialmente romanistico. Un certo numero di atenei conosce anche la classica esegesi, dove specialmente i laureandi interessati possono prepararsi alla ricerca romanistica. In effetti, nei grandi e tradizionali atenei l'offerta romanistica, inclusi i complementari in esame, corrisponde nelle grandi linee alla situazione italiana.

Ogni forma di insegnamento romanistico presuppone ovviamente l'esistenza di una cattedra romanistica. Alcune facoltà hanno solo una cattedra storica ge-

neralistica: in questo caso dipende dal titolare impostare l'insegnamento anche come romanistico o solo come germanistico. Siffatto fenomeno si osserva soprattutto nelle piccole facoltà sorte dopo la "Wiedervereinigung".

2. *Il dibattito sulle c.d. materie fondamentali in genere.* - Il corso di laurea in Giurisprudenza non è mai stato, nel Novecento, in Germania, imperniato sulle c.d. materie fondamentali. Va però detto che le riforme degli anni '70 e '80 hanno condotto alla soppressione di cattedre romanistiche e più in generale storico-giuridiche, e dagli anni '90 si assiste a tendenze oscillanti tra pragmatismo e neoliberalismo, con il conseguente risalto verso fenomeni di moda quali l'analisi economica del diritto, a scapito delle materie storiche.

I danni per la disciplina sono però rimasti limitati. In sintesi era sostanzialmente possibile evitare, nelle Facoltà giuridiche tedesche, da studenti, il diritto romano già a partire dagli anni '50: nella maggior parte delle facoltà oggi lo si può studiare in linea di massima così come lo si studiava all'epoca. Per i romanisti tedeschi, non v'è nesso necessario tra obbligatorietà e 'sopravvivenza' della materia: la struttura del corso di laurea è infatti diversa da quella italiana e nelle facoltà è pressoché obbligatorio l'ancoraggio dei romanisti anche al diritto civile, sia come docenti che (di frequente) come autori di manuali o commentarii importanti. Portiamo le due casacche di cui ha parlato Tommaso dalla Massara.

Tale ancoraggio, mette appena conto di precisarlo, porta via una certa quantità di tempo: d'altra parte fornisce spunti intellettuali e favorisce il dialogo con i cultori accademici del diritto vigente nonché con la giurisprudenza. L'idea, diffusa in certi ambienti, che lo studio del diritto privato vigente conduca necessariamente al neopandettismo è priva di fondamento. Le cose stanno esattamente al contrario; la critica del diritto vigente suol essere più profonda se sviluppata da chi conosce il fenomeno normativo in tutte le dimensioni storiche, anche quella attuale. Posizioni contrastanti in Germania si trovano quasi solo fuori dal mondo universitario.

Merita invece una menzione a parte la tendenza politica a rinforzare le materie fondamentali. È in particolare il *Wissenschaftsrat*, un 'consiglio' che valuta, in Germania, la pianificazione degli organismi accademici, a ribadire giustamente la necessità del rafforzamento. Le proposte concrete avanzate in materia sono tuttavia controverse tra i professori, a causa di una certa teoricità e impraticabilità viste le condizioni economiche attuali. Il dibattito dovrebbe comunque servire almeno a blindare le materie culturali contro pericoli che risultano da un'ulteriore soggezione di tutto il sistema educativo a considerazioni di tipo economico.

3. *Il sistema di reclutamento.* - Per completare il quadro, vorrei fermarmi sul sistema di reclutamento dei professori, ben diverso da quello italiano attuale. Esiste un'abilitazione che tuttavia non è nazionale e non consiste principalmente nell'esame delle pubblicazioni già edite dal candidato. Il cuore del sistema è la *Habilitationschrift*: si tratta di una seconda ricerca, successiva alla tesi di dottorato, di consistenza monografica che è oggetto di un esame dettagliato da parte della facoltà. Di tale procedura fanno parte altresì la discussione di una relazione che non deve coincidere con gli argomenti trattati nella monografia e una prova didattica. La facoltà, sulla base di tali esami, concede alcune *veniae legendi*, ossia l'abilitazione all'insegnamento universitario di due o più materie 'portanti': la prima nell'ordine è quasi sempre di carattere dogmatico, nel caso di un romanista dunque diritto civile. Le altre *veniae* (il numero complessivo spazia – a seconda della generosità delle facoltà – da due a cinque, in casi estremi sei o sette) nella loro combinazione qualificano il candidato per i «posti di seconda fascia» e per le cattedre che potrebbero essere bandite nel futuro. Un romanista dunque potrebbe, in funzione di quanto pubblicato fino al momento dell'esame finale in facoltà, ottenere ad esempio le *veniae* di diritto civile, diritto romano e poi, secondo i suoi orientamenti e le necessità del mercato, storia del diritto privato moderno e/o diritto comparato e/o qualche materia specifica del diritto privato vigente.

Dal punto di vista italiano potrebbe sorprendere l'assenza di un controllo esterno alla facoltà abilitante. È tuttavia parte del sistema il fatto che la Facoltà non possa chiamare, sulla cattedra bandita, uno studioso che si sia abilitato presso la stessa Facoltà (c.d. divieto di chiamate 'in casa', *Hausberufungen*): e questo forse è l'elemento più importante del sistema. Non è neanche pensabile, tipicamente, che una Facoltà piloti chiamate presso una Facoltà di altra Università. Queste ultime, invece, effettueranno la valutazione fra i candidati che dispongono delle *veniae* richieste per una determinata cattedra. La scelta cade di regola sul candidato le cui *veniae* siano anche *unterlegt*, 'fondamentate', da pubblicazioni apprezzabili – che, se invitato a «tenere una conferenza di prova» (in tedesco, colloquialmente, *Vorsingen*, 'cantare'), abbia svolto una relazione convincente –. La facoltà abilitante ha dunque un interesse vitale a lanciare sul 'mercato' solo candidati presentabili: se i liberi docenti abilitati da una certa facoltà non trovano posto, ritrovandosi dunque disoccupati a quarant'anni, si sparge infatti la voce che provengono da una facoltà di basso livello. Le reazioni del mercato, in altre parole, vanno prese in considerazione già al momento di indirizzare (o di scoraggiare) un giovane dottore di ricerca verso la carriera accademica.

III. *La ricerca romanistica*

Ho riepilogato sinteticamente le condizioni di funzionamento del sistema per chiarire la condizione di *miseria y esplendor* della romanistica tedesca. Il sistema costringe a fare i conti col diritto vigente, nel bene e nel male. Tale situazione si riflette sugli argomenti studiati, per la gran parte di diritto privato romano, e anche sui metodi. Il metodo, nel migliore dei casi, è quello esegetico classico: si cerca di comprendere i motivi (storici o diacronici che siano) della decisione nel caso concreto. Detto questo, è in ogni caso possibile identificare varie tendenze (non già scuole, su cui *infra*) che, in una logica italiana, forse sarebbero da classificare come ricerca ‘applicata’ (piuttosto che ‘di base’).

Dal punto di vista tedesco una tale distinzione non ha molto senso: non perché quella ‘applicata’ rappresenti il modello generalmente seguito ma perché quella ‘di base’ è il caso normale, e dipende dalle inclinazioni personali del docente se introdurre considerazioni introduttive o di chiusura, analitiche o sintetiche con riferimento al diritto vigente.

Dietro le inclinazioni in esame, vi è un banale dato epistemologico. La creatività del singolo soffre, là dove si trovi ingabbiata in ‘gruppi’, ‘reti’ o addirittura ‘organizzazioni’; e quelli che amano la ‘direzione’ di tali ‘gruppi’ non di rado preferiscono il potere alla conoscenza. Vi può essere un uso utile di siffatte strutture ma il rischio dell’abuso è dietro l’angolo.

Se il dato della curiosità e dei temi di ricerca è già individuale per quanto attiene a determinate questioni antichistiche, il quadro si complica là dove si verta sul rapporto tra diritto vigente e diritti antichi, che attiene agli specifici interessi di ogni singolo romanista. Lo studio del diritto romano può essere più o meno direttamente ricondotto all’esigenza di capire, criticare o migliorare il diritto vigente. Tale esigenza può essere inoltre rivolta a problemi singoli o nel senso di un approccio sistematico al divenire del diritto. Di regola il dato attuale è preso in considerazione per identificare i condizionamenti della propria prospettiva mentre pochi studiosi ritengono che il diritto romano possa trasmettere ‘lezioni’ per quello vigente. Se volessimo tentare una ‘formula’ in grado di ricomprendere tutti i romanisti tedeschi potremmo dire che si insegna la diversità tra diritto romano e diritto attuale ma la si insegna *causa cognita*, da studiosi di sistemi giuridici ‘comparabili’, non da pseudo-storici.

Vorrei tuttavia tentare di differenziare metodi e risultati partendo dai generi letterari.

1. *Monografie e saggi*. - È quasi impossibile identificare strutture tematiche della ricerca romanistica di stampo-privatistico che siano specifiche del mondo tedesco. Tale dato si ricava innanzitutto dalla produzione monografica e sag-

gistica, non abbondantissima ma dotata di continuità nel tempo, e comunque indicatore più affidabile degli interessi dei professori e ricercatori. I temi di ricerca non seguono linee prestabilite, come dimostrano anche la disamina delle annate più recenti della *Savigny-Zeitschrift*, degli articoli di autori tedeschi in riviste internazionali, cioè *in primis* italiane, e di quanto pubblicato nelle collane specificamente dedicate al diritto romano.² La tipica monografia postpandettista dal tema «*Il contratto di X in diritto romano*» è quasi sparita. In tale panorama, rimangono però identificabili, al di là dei consueti, due distinti filoni: quello delle monografie su determinate opere di determinati giureconsulti (*Werkmonografien*), originatesi in prevalenza nel circolo di allievi di Franz Wieacker, specie a Friburgo; e quello che mira a interpretare l'insieme dell'esperienza romana alla luce del modello filosofico di Okko Behrends. Sulle scuole mi soffermerò a breve.

2. *Manuali*. - La manualistica di una cultura romanistica reagisce sempre con un certo ritardo ai cambiamenti dell'intero quadro accademico politico-culturale. Molto di rado un manuale si presenta precursore di nuovi paradigmi: la forma si presta piuttosto a trarne le conseguenze. Orbene, in misura diversa ma con tendenza parallela tutti i sistemi occidentali soffrono l'erosione delle basi culturali fra studenti e docenti; quelli che hanno aderito al c.d. sistema di Bologna devono per di più fare i conti con il c.d. 'tre più due'.

All'Italia va riconosciuto il grande merito di essere pioniera nella sperimentazione di manuali di taglio nuovo. Non posso in questa sede formulare un giudizio sulla misura in cui i menzionati tentativi possano dirsi riusciti: era tuttavia necessario confrontarsi con il fatto che gli studenti (e anche i corsi di laurea) di cinquant'anni fa non esistono più. L'esigenza del momento è un manuale intellettualmente accessibile allo studente di oggi e corrispondente ai corsi di oggi. Uno che abbinati in maniera organica elementi essenziali del corso di *Istituzioni* con una visione aggiornata della storia romana. Un grande manuale standard di questo tipo nuovo non esiste ancora in Germania benché alcuni dei titoli classici siano in evoluzione (altri invece sono fermi a causa della morte degli autori). Da noi una casa editrice italiana disposta a favorire le traduzioni potrebbe forse conquistare una parte del mercato tedesco, a patto di adattare uno dei manuali moderni italiani alle peculiarità del luogo.

² Senza presunzione d'eshaustività: *Forschungen zum römischen Recht* (Böhlau, Colonia); *Schriften zur Rechtsgeschichte* (Duncker & Humblot, Berlino); *Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte* (Beck, Monaco di Baviera); *Quellen und Forschungen zum Recht und seiner Geschichte* (Wallstein, Gottinga). Ultimamente, è stato fondato *Ius Romanum* (Mohr Siebeck, Tubinga), a vocazione precipuamente metodologica.

Sul versante tedesco, il problema più imminente è un altro: l'assenza di un trattato enciclopedico da usare anche per la ricerca. Allo stato non è prevista una riedizione del Kunkel. Deve tuttavia segnalarsi il progetto di un *Handbuch des Römischen Privatrechts* in due volumi, programmato per il 2017, che intende offrire un'immagine completa e non pandettista, bensì da prospettiva processuale, della materia. La lingua sarà ovviamente quella tedesca. La presenza di autori stranieri, prevalentemente italiani, mira ad assicurare non solo la massima competenza per ogni materia ma anche il dialogo costante con l'Italia quale paese-madre della romanistica odierna.

3. *Diritto romano o pseudoromano in altri contesti.* - È frequente il breve cenno alle origini (o previsioni di segno opposto) romanistiche in opere private, da parte di autori romanisti, specie in commentari al BGB. Tali cenni sono poco più che una messa in guardia del lettore, di modo che non creda banale o inevitabile la soluzione adottata dal diritto vigente.

Una variante del classico saggio romanistico è data dal contributo inserito in un volume collettivo circa una determinata problematica (in genere atti di un convegno), o quello destinato a studi 'in onore di' (di solito tematicamente strutturati): qui il contributo romanistico è tipicamente diretto a un pubblico colto ma non composto prevalentemente di romanisti e perciò di taglio accessibile a un tale pubblico.

Problematica, ma a quanto pare ineliminabile, l'introduzione pseudo-storica in tesi di dottorato di diritto vigente: qui alcuni dottorandi si credono obbligati a premettere alcune pagine, intitolate di regola 'Historie', in cui riproducono quanto hanno compreso da manuali non aggiornati e altre fonti del genere (là dove ben più opportuna sarebbe una contestualizzazione storica dei singoli problemi). Siffatti capitoli, ovviamente, non giovano né allo studio dogmatico né a quello storico.

Al di là di tali fenomeni alquanto eterogenei, è da segnalare un serio e aperto dibattito sul fronte del diritto comparato, con legami evidenti nel senso dell'armonizzazione del diritto europeo. Com'è noto, il «diritto privato europeo» è un sintagma che può denotare i più svariati contesti, in funzione della provenienza del singolo autore. Assai di rado uno stesso autore può vantare esperienze, pubblicazioni e *veniae legendi* tanto in materie storiche, quanto comparatistiche e nel diritto dell'Unione Europea: pertanto il campo è dibattuto fra le discipline e non libero da intrusioni anche inesperte. Su un simile sfondo, la vecchia *querelle* tra comparatisti funzionalisti e comparatisti 'postmoderni' si riflette sulla questione di quale possa essere il contributo della scienza storica del diritto alla costruzione di un diritto europeo comune.

Solo in casi estremi qualche storico del diritto scevro di conoscenze prati-

che del mondo di Bruxelles s'illude di potersi veder finanziare dalle Istituzioni dell'Unione progetti e disegni suoi. Ancor meno realisti sono i tentativi di estrarre dalla storia singoli 'principi' o 'regole' da copiare nel contesto europeo: dal punto di vista del legislatore europeo puro *feuilleton*. La Commissione, già per motivi pratici, ha bisogno di progetti 'chiavi in mano', fabbricabili solo da forti gruppi di autori, organizzati a livello internazionale. È stata più di una volta denunciata la scarsità del livello dogmatico-concettuale e perciò pratico di vari progetti di questo tipo. Mi limito a citare la famosa *good faith*, che nell'uso comunitario è una formula abbastanza, a volte volutamente, vuota. E proprio in questi giorni è stata messa in rilievo la pericolosa tendenza degli Stati membri dell'UE nel senso di privilegiare la ricerca applicata a scapito di quella di base. Fatto sta che i menzionati gruppi di autori tendono ad accettare il contributo dello storico non in quanto tale (perché l'analisi critica complica le cose) ma semmai come privatista o comparatista.

Gli eccessi di un 'funzionalismo' malguidato, che sfocia non in dogmatica ma in concetti vuoti, hanno contribuito a fornire nuova linfa alla menzionata *querelle*: esiste davvero 'la' soluzione migliore per tutti i paesi oppure occorre fornire risalto alle diversità e peculiarità delle singole legislazioni nazionali? Il secondo approccio, quello chiamato postmoderno, sembra chiamare in causa le discipline storiche. Ma i risultati della scienza storica del diritto potrebbero essere anche di alto valore critico per i tentativi di proporre soluzioni comuni per l'Europa, se le ricerche venissero condotte con accuratezza e stringenza di metodo. Il relativo dibattito è ancora all'inizio. Resta da vedere se vi sarà un sostanziale apporto dei romanisti.

IV. *La questione delle scuole*

1. *Visioni dall'esterno e dall'interno.* - Per un romanista italiano è impensabile non sapere di chi sia allievo uno studioso – e quindi non guardare alle tesi di un autore alla luce della scuola da cui egli proviene. Anche dalle nostre parti si suol avere conoscenza della discendenza accademica dei colleghi più vicini: tale discendenza non fornisce tuttavia una chiave di lettura nei processi di dialogo e di decisione accademica. La prima ragione sta nel semplice fatto, già menzionato, che è, in buona sostanza, la facoltà a decidere sulle chiamate: e solo in casi eccezionali uno specialista dall'esterno è in grado di pilotare facoltà intere. La facoltà corre, con tale sistema, il rischio di chiamare – in ogni materia, non solo in ambito romanistico – persone la cui competenza specialistica non possa essere collaudata da quelli che decidono. Si preferisce tuttavia correre tale rischio, piuttosto che chiamare un iperspecialista incapace di insegnare materie

‘di base’ e in quanto tale di dialogare con le altre materie. Il rischio di «perdita di centralità», che corre sinanche il diritto privato moderno, è palmare per le materie romanistiche, non da ultimo alla luce del fatto che il finanziamento privato della ricerca ovviamente preferisce materie specialistiche e di immediata utilità economica. Le facoltà che intendano opporsi a siffatta tendenza hanno bisogno di un romanista che non sia completamente avvolto in dettagli di mero interesse storico. Se aggiungiamo poi il salutare divieto della chiamata ‘in casa’, è assai improbabile che sulla medesima cattedra si susseguano persone della medesima ‘scuola’.

2. *Linee tradizionali.* - Considerando tali profili, ne risulta un influsso assai relativo delle scuole. Rimangono senz’altro tracce dell’approccio – sia detto in estrema sintesi – maggiormente dogmatico di Max Kaser, di quello più filologico di Franz Wieacker o di quello fortemente storico di Wolfgang Kunkel; da menzionare ovviamente anche l’impostazione anch’essa filologica di Dieter Nörr. Ma il dialogo tra le scuole discendenti dai Maestri del Novecento è quotidiano, così come il grado di diversificazione dei saperi fra i vari studiosi è assai alto. Sia detto solo per inciso che tale situazione si spiega anche alla luce delle esperienze italiane fatte da molti romanisti tedeschi: così come, viceversa, un giovane italiano poteva e può trovare in Germania orizzonti e indirizzi diversi del proprio orientamento di origine, così il passaggio oltralpe favorisce assai spesso riflessioni trasversali anche fra gli studiosi tedeschi.

3. *Una sfida utile.* - Forse l’unico caso, in Germania, di una scuola piccola ma molto ben delineata per convinzioni e metodi specifici è quello – si diceva – di Okko Behrends, in partenza wieackeriano: una sfida di principio, non senza autoreferenzialità e toni duri, al *mainstream* romanistico che ultimamente diventa pratica con alcuni tentativi di rinvenire le premesse delineate dal collega gottingense in fenomeni concreti della realtà romana. Tale sfida è utile in quanto costringe tutti a riflettere sulle proprie precomprensioni e preconetti. E quanto sia efficace e fruttuosa la cooperazione italo-tedesca, lo dimostrano i tradizionali buoni rapporti della *secta* con la grande scuola napoletana che parte da assiomi ben diversi.

In sintesi: conoscere le scuole tedesche è un esercizio interessante per lo specialista straniero ma la produzione scientifica non si spiega precipuamente in tale chiave. La mappa della romanistica tedesca è colorata ma non strutturata *in primis* secondo l’appartenenza a qualche scuola.

VI. *Strade, abissi, ponti*

1. *La topografia.* - Dopo quanto detto su università, linee di ricerca e scuole, sarà chiaro che il neopandettista pasticciona, alla persistente ricerca di continuità là dove torni opportuno, non esiste neanche in un serraglio di animali esotici. Altrettanto chiaro sarà tuttavia che determinati contenuti della ricerca italiana abbiano decisamente più *chances* di essere recepiti oltralpe rispetto ad altri. Ogni ricerca di carattere privatistico-istituzionale si collega armonicamente con i tipici oggetti di studio della scienza romanistica tedesca. Mi concentrerò d'ora in avanti su tre settori forse significativi della recente ricerca italiana che, invece, con ben maggiore difficoltà si inseriscono nel dialogo italo-tedesco: l'intreccio tra analisi biografica e storia dei dogmi; il tardoantico; il diritto penale romano. Là dove vedremo le strade sfociare in baratri più o meno profondi, tenteremo di intravedere possibilità per garantire, ciò nonostante, la circolazione delle idee.

La panoramica in esame non integrerà la ricerca delle «aree sommerse» del diritto romano auspicata dagli organizzatori. Cito dal documento alla base del convegno³: «'aree sommerse' del diritto romano, che consentono però di ricostruire quanto e quale rilievo esso possa assumere agli occhi di esponenti di altri orientamenti culturali». Impresa senz'altro encomiabile laddove si versi nella condizione italiana, in cui il romanista si può concentrare su interessi molto specifici e non si assume necessariamente responsabilità per il diritto vigente. Il romanista tedesco ha invece tale responsabilità, e scevra da illusioni: le nostre società saranno governate dagli odierni studenti di diritto e d'economia. Dobbiamo convincere i giuristi, a cominciare dalle matricole che incontriamo personalmente in aula, se vogliamo difendere un diritto nutrito e controllato dalla coscienza critica culturale. Sono loro a dover sviluppare la capacità di acquisire e sostenere il bagaglio culturale di cui si è trattato nel presente incontro.

Ciononostante, sono numerosi gli aspetti della ricerca italiana degli ultimi anni che meritano un vivo interesse da parte del romanista d'oltralpe. Mi fermerò su alcuni di essi.

2. *'Profili intellettuali' e diritto privato.* - L'apporto forse più vistoso della recente ricerca italiana è il parziale ritorno al 'biografismo' (un apporto che del resto non è ancora stato, a sua volta, storicizzato). Tale apporto è promettente in quanto consente un'approfondita ricostruzione del *ius controversum* e, in tale linea, una ricostruzione storico-giuridica che sia funzionale ad evitare appiattimenti sia pandettistici che interpolazionistici. I risultati potranno essere alla

³ V. nt. 1.

base di un insegnamento veramente scientifico per i futuri giuristi. Per altro versante, tuttavia, il biografismo è pericoloso, in quanto può attrarre studiosi sprovvisti di conoscenze in materia processuale, ovvero in tema di editto o di *ius civile*: essendo la stragrande maggioranza delle fonti di carattere tecnico-giuridico, è poco utile occuparsi delle preferenze filosofiche, estetiche o sinanche gastronomiche dei *iuris consulti* in quanto tali. È ben noto che la moda del *law in context* produce contesto senza testo, vale a dire errori e anacronismi assai più gravi rispetto a quelli arcinoti (e anch'essi deplorabili) di una storia dei dogmi fatta male (in quanto acritica). Una storia culturale di autori antichi che, per accidente, erano anche giuristi, non presenta interesse per nessuna facoltà, neanche per una di lettere classiche, e sarebbe destinata a condurre all'autoeliminazione del diritto romano.

Le *chances* della *nouvelle vague*, per citare il suo più grande detrattore, dipenderanno dunque dalla sua capacità di avere un impatto tangibile: impatto sulla ricostruzione delle vicende privatistiche, intese anzitutto quali vicende dei singoli istituti, e inoltre come studio della formazione di una sorta (funzionalmente) di 'sistema' (interno, del diritto privato). Non è un caso che da un lato e dall'altro delle Alpi si cominci solo adesso a redigere manuali che cerchino di introdurre l'analisi prosopografica di profili intellettuali nell'esposizione del diritto privato romano. In Germania sono sempre attuali le famose formule di kaseriana memoria su sviluppi dottrinali realizzatisi 'almeno a partire da Giuliano' o 'forse già con Giavoleno': non si tratta di affermazioni errate, ma in esse si cela la persistente ignoranza (all'interno della scienza romanistica) sull'incidenza di singoli giuristi su singoli fenomeni normativi. In ambiente italiano la sfida sembra essere stata raccolta, negli ultimi anni, e con plauso si osservano da oltralpe i vari tentativi di scrivere una storia storicizzata del diritto privato romano – a patto che continui a trattarsi di diritto –.

A questo punto è chiaro che un romanista tedesco, anche se interessato ai profili biografici, legge, tra le novità italiane, piuttosto ciò che *non* si limita al dato culturale. Le basi per un'apertura del genere ci sono, gettate tra l'altro già da Wolfgang Kunkel e dalla sua scuola: è ancora da realizzare, tuttavia, una sintesi 'di stampo kunkeliano' con il primato dell'interesse privatistico.

Dato lo sfondo in esame, un approccio alla persona, alla figura del giurista, può rivelarsi utilissimo. Ché nelle università miriamo a formare giuristi, incidendo anche sui giovani che non siano dotati di profonde basi culturali. Possiamo parlare loro di quelli che hanno coniato la figura stessa del giurista, selezionando materie centrali e adatte allo scopo. In questo caso un biografismo a vocazione decisamente giuridica, che non mostri incertezze d'identità, può condurre a frutti fecondi. Tale approccio presenterebbe l'ulteriore vantaggio di collegarsi col rinnovato interesse per la storia del metodo e della metodologia:

materia, quest'ultima, da ripensare per posizionarsi in Europa; e non è possibile 'ripensare' una metodologia giuridica senza avvalersi dell'elemento storico.

3. *Tardoantico*. - Più complessa si profila l'esportabilità della vastissima produzione italiana in tema di tardoantico. La ragione non sta nel fatto che in Germania esso verrebbe visto persistentemente come mero *Vulgarrecht*. Il motivo risiede piuttosto nel fatto che una cultura romanistica che intenda anzitutto tenere il passo di un esigente dibattito dottrinale a livello europeo, tenda a rifarsi primariamente al miglior diritto del passato per storicizzare i dibattiti attuali. Più i diritti del passato sono espressione tipica di società né premoderne né paramoderne, meno rivestono interesse per la critica e lo sviluppo dei modelli odierni. Orbene, per quanto interessante possa essere il tardoantico sotto il profilo storico, in quanto atto a meglio intendere la transizione dall'antichità al medioevo e al fine di contestualizzare la riforma giustiniana, è altrettanto chiaro come l'impatto storico di tale epoca sulla specifica situazione dell'Europa odierna sia limitato.

A ciò si aggiungono fattori contingenti e di contesto: è ben maggiore la diffusione del greco antico fra studiosi italiani a fronte dei colleghi tedeschi; l'interesse verso il tardoantico anche ai fini della storia locale e regionale in Germania è per ovvi motivi ben più limitato. È dunque chiaro che gli specialisti tedeschi dell'epoca consulteranno sempre e con gran profitto la fiorente letteratura italiana in materia ma risulta altrettanto chiaro che si tratterà sempre di un numero esiguo di specialisti, visti i compiti diversi della scienza romanistica in Germania. Quello che potrà avere relativa facilità di diffusione saranno studi a vocazione privatistica che mirano ad agevolare la lettura di fonti, spesso di difficile comprensione, sulla storia di determinati istituti del diritto privato tra casistica classica e compilazione giustiniana.

4. *Diritto penale romano*. - La terza nuova frontiera del diritto romano in Italia è la ricerca penalistica. Qui vale *mutatis mutandis* quanto detto sul tardoantico: per uscire dal ghetto storico-sociale, le ricerche devono presentare aspetti che trascendano i profili meramente sociologici (e in quanto tali contingenti) della vita romana nelle diverse epoche. Peraltro, nelle facoltà tedesche la materia culturale 'di base' tipicamente abbinata alle attività di ricerca in diritto penale è la filosofia del diritto, e non la storia. Che poi non solo le amenità della *ingestio liquentis plumbi* ma anche gran parte dei reati dell'epoca vengano confinati ai margini, è condizione deplorabile ma, allo stato attuale, inevitabile. Tuttavia, confidando in momenti più propizi in futuro, anche dal punto di vista tedesco la scienza romanistica italiana fa bene ad accumulare nuovi tesori.

5. *Il modo "classico" di fare.* - Quanto detto fin qui conduce a una conseguenza forse non graditissima da alcuni punti di vista italiani: il modo conservatore di fare diritto romano, imperniato su una classica esegesi delle fonti serve anche a quelli che cercano nuove frontiere, almeno se desiderano essere letti in ambiente tedesco. Finché l'Italia produce diritto privato romano al consueto livello, sarà un punto di riferimento obbligato per ogni romanista. In tal modo resterà presente, nella sensibilità generale della *scientific community* tedesca, anche quanto si sviluppa oltralpe sul filo di nuove tematiche. Se invece si abbandonasse l'esegesi classica in Italia, morirebbero, dal punto di vista tedesco, con le radici dell'albero anche i rami nuovi. Come già visto, la giurisprudenza accademica tedesca non si fida di permanenti cambi di paradigmi, metodi e linguaggio, come invece di moda nelle facoltà umanistiche; preferisce lo sviluppo organico, pragmatico e funzionale. In questo senso, è la ricerca conservatrice che, almeno a Nord del Gottardo, assicura anche l'irradiamento dei nuovi indirizzi di studio – a patto che questi ultimi si inseriscano armonicamente nel panorama complessivo degli studi.

6. *Compiti comuni?*- Ma non dobbiamo limitarci a considerazioni di questo tipo. Quello che conta di più, è quali siano i compiti comuni da assolvere collaborando, mettendo insieme approcci diversi. La problematica è ovviamente vastissima. Mi limito a identificare tre punti tutt'altro che risolti, e che riguardano quasi tutti movimenti presenti all'interno degli studi romanistici contemporanei, partendo dalla ricerca di ambito privatistico per arrivare alla zona di confine tra giurisprudenza e filologia: *cognitio extra ordinem*; *Textstufen*; *Werktypen*. Non a caso non ho tradotto i due ultimi concetti: non solo perché i romanisti italiani conoscono quasi tutti (e bene) la lingua tedesca ma anche perché si tratta di nomi dati a modelli che siamo chiamati tutti a ridiscutere e a riportare alle nostre esperienze. Se facciamo progressi in questi tre campi, le nostre esegesi potranno evolvere ulteriormente. Ma procediamo con ordine, sia pur concisamente.

a. *Cognitio extra ordinem.* - Le nostre fonti provengono, per la maggior parte, dall'età del principato. Assai spesso ignoriamo se una data fonte si sia formata sotto l'impatto dell'*ordo iudiciorum* o sotto quello della *cognitio* imperiale. Nel realizzare un'esegesi, un quesito fondamentale è se vi siano indizi dell'una o dell'altra procedura (o di forme miste). Nell'ambito in esame è necessaria una maggiore cooperazione, e servirà molto alla romanistica tedesca l'influenza italiana e spagnola. Il vero problema dell'eredità pandettista non è il pensiero sistematico retroproiettato, che è facilmente individuabile. Il problema reale è l'innesto di numerosi elementi processuali in seno al diritto sostanziale, operato nel XIX secolo: utilissimo per il diritto attuale ma pericoloso là dove si indaghi in chiave storica su istituti e regole del diritto antico.

b. *Textstufen*. - Assai saggiamente Franz Wieacker limitò i suoi *Textstufen* agli sviluppi epi- e postclassici. Il problema principale non è la ricostruzione del ‘collo di bottiglia’, bensì la stratificazione di interventi all’interno degli scritti c.d. classici. Ma come possiamo individuare apporti personali se non sappiamo cosa provenga da Ulpiano e cosa da Sabino in un testo ulpiano *ad Sabinum* che discute verosimilmente anche opinioni di Pomponio e Giuliano? Come individuare dunque le ‘stratificazioni testuali’ classiche, interne al frammento?

c. *Werktypen*. - Fritz Schulz sviluppò le proprie categorie in funzione ‘antibiografica’. I famosi ‘generi letterari’ infatti possono aiutare a navigare tra la Scilla di un ‘diritto classico’ ipoteticamente delineato e la Cariddi di una dissoluzione del diritto romano in individualità microscopiche. Oggi dobbiamo chiederci in realtà, partendo da un meticoloso lavoro esegetico, in quale misura gli stessi *Werktypen* siano prodotto della fantasia di Schulz piuttosto che un reale dato storico: se siano piuttosto strumento o piuttosto specchio dell’esegesi. Tale riflessione avrà un impatto immediato sul nostro modo di lavorare. Si tratta di un altro settore ancora tutto da esplorare.

VI. *La lingua italiana come patrimonio e fondamento*

1. *L’italiano si deve studiare...* - Non sto qui a assegnare compiti. Ma ho indicato qualche punto che potrebbe essere di interesse per dialoghi futuri. La prima condizione perché un dialogo di questo tipo sia fruttuoso è linguistica: è essenziale l’uso delle lingue dove abbonda una bibliografia di livello scientificamente elevato. A questo punto, gli italiani con un po’ di coerenza possono dirsi salvi. Se continuate a pubblicare buone esegesi in buon italiano, citando e discutendo anche la romanistica di livello elevato che si rinviene fuori della penisola, il successo della vostra scienza è assicurato.

Chi vuol esser letto anche dai non addetti ai lavori, potrà anche pubblicare in lingue che non rappresentano più il baricentro creativo della romanistica, cioè in inglese. Come giustamente rilevato da Tommaso dalla Massara, l’utilità di tale scelta potrà risiedere nella (mera) comunicazione. Occorre tuttavia essere molto prudenti: alcune culture scientifiche non cercano altro che un risultato di tipo divulgativo (e totalmente ‘condiviso’) e potrebbero, in una simile ottica, procedere all’eliminazione del processo complesso che ha condotto al risultato. Ed è solo la padronanza del metodo che può mettere nuovamente in discussione il risultato. La funzione critica del diritto romano non solo difficilmente si può riflettere in *handbooks* e *companions*; potrebbe essere addirittura eliminata se il dibattito interno al nostro mestiere, altamente tecnico, avesse a tribuna privilegiata solo i mezzi di comunicazione appena citati.

2. ... *und Deutsch muss man auch können* ... - Che il tedesco abbia una sua utilità, credo si possa dare per scontato.

3. ... *y porqué no hablar castellano?*- Fermiamoci anche su un terzo elemento che va valutato: lo spagnolo. La lingua spagnola (come *medium* culturale) è in rapida ascesa. Essa conta già oggi più *native speakers* dell'inglese e di sicuro sarà un idioma veicolare dell'Occidente, uno che unisce l'altrettanto ascendente America Latina con l'Europa. Un tale sviluppo in Germania non si realizza a spese dell'italiano (che comunque non è una tipica lingua scolastica) ma parzialmente a scapito del francese – un fatto grave, legato alla circostanza che la nostra legislazione purtroppo non preveda come obbligatorio, bensì consenta, lo studio di più di due lingue straniere nella scuola superiore. In Germania per fortuna almeno non si riducono le lingue straniere come avviene, invece, per ovvi motivi, in Inghilterra. Comunque, la nuova forza del castigliano sulla scena internazionale e specie tedesca ha un impatto ancora tutto da analizzare e che va valutato diversamente per quanto attiene al romanista antichista, sia “puro” sia anche civilista, o invece in riferimento allo storico del diritto o civilista colto. Per tutti, l'accesso alla produzione italiana è comunque facilitato dalla presenza del castigliano per cui la romanistica italiana ha tutto l'interesse a favorire la diffusione dello spagnolo in ogni ambito.

Se a ciò aggiungiamo la forza creativa e la competenza romanistica di alcuni centri di ricerca spagnoli – gruppi non grandi ma seri e attivi, in un quadro molto variegato –; se consideriamo i rapporti della Spagna con l'America Latina, ad esempio tra Salamanca o Valladolid e le migliori università cilene, il ponte tra l'Italia e il mondo nascente dell'Occidente non più essenzialmente anglofono diventa evidente. Possiamo orientarci in tal modo così verso le culture emergenti del futuro che sperano in quella Europa che si distingue per responsabilità etica, pluralismo culturale e precisione tecnica: nell'interesse del diritto romano, cioè del diritto e delle società cui l'esperienza storica è funzionale.

In tali profili risiedono – a mio modo di vedere – le occasioni che bisogna cogliere.

VII. *Postilla: La disciplina di frontiera vista dalle rive del Reno*

Le due relazioni di sintesi al convegno romano hanno mostrato, assieme alle parole introduttive e di chiusura pronunciate da Antonio Gambaro, con esemplare chiarezza due strade che la romanistica, e non solo quella italiana, può percorrere. Non stupirà che dal punto di vista tedesco, nonostante la consueta brillantezza con la quale Aldo Schiavone ha esposto la sua linea, la strada pre-

feribile sarà quella giuridica, in linea con l'orientamento dell'ARISTEC. Non è ovviamente il caso di tentare in questa sede una sintesi delle sintesi (che del resto non si sono autodichiarate sintesi). Mi sia tuttavia consentito riprendere un aspetto particolarmente fondamentale e poliedrico del dibattito: lo *status* della giusromanistica come disciplina di frontiera.

È ovvio che l'autopercezione di una scienza dipenda dagli orizzonti, dalle mentalità, dalle esperienze di chi la pratica. Così è senz'altro lecito fermarsi *in primis* sul modo statunitense di fare diritto (se prescindiamo per un momento dall'arroganza e dall'ignoranza con la quale alcuni mediocri esponenti di tale esperienza giuridica sono soliti trattare la più complessa esperienza europea). Si può anche chiamare *global law* se si è consapevoli delle possibili accezioni di tale espressione. Che i rapporti di forza del momento consiglino di confrontarsi con tale esperienza, è stato giustamente detto (così com'è stato giustamente detto da Antonio Gambaro che già il dato economico dovrebbe indurre a contrapporsi in modo deciso all'autorappresentazione del *common law*).

Non è da dare per scontato, in ogni caso, che una scienza, e ancor più una scienza giuridica, per di più una scienza storica del diritto, si debba arrendere o addirittura sottomettere ai rapporti di forze del momento. Chi studia il fenomeno normativo nel suo divenire storico, chi cerca di ripercorrere la nascita delle idee per spianare la strada a soluzioni razionali nel momento di crisi, può scegliere tra varie strade – anche se ci fosse al mondo, per il momento, solo quel *global law* apprezzato da una certa economia e da una certa politica. Può scegliere la qualità tecnica, lo spessore intellettuale, la *longue durée* storica. E li potrebbe scegliere appunto perché la giusromanistica è davvero, per sua natura, una disciplina di frontiera: anzi di frontiere, con più di un'altra disciplina non giuridica. Un simile felicissimo concetto, impiegato da Aldo Schiavone, va sviscerato, per poterlo mettere a frutto con cognizione di causa.

Chi può stare in una frontiera? In una frontiera moderna, nessuno, le frontiere attuali sono unidimensionali. Se è frontiera davvero, essa divide, limita. Le frontiere romane, si sa, avevano una terza dimensione spaziale persino laddove l'esistenza di un *limes* fortificato o di un fiume marcavano linee di difesa: esse erano in ogni caso zone di contatto e di scambio. Chi si trovava lì, era in condizione di mediare; ma la sua funzione era di 'piccolo mediatore'. Si può giocare sul conflitto fra grandi vicini confinanti ma alla fine si sarà costretti a scegliere: maggiore autonomia in tale funzione, maggiore ricchezza dall'altro lato. Il gioco d'autonomia dei piccoli finisce nel momento in cui uno dei grandi non ha più necessità del piccolo mediatore, in cui la 'grande potenza' può procedere all'allargamento sistematico del proprio ambito di potere. Prima o poi, l'equilibrista cade. Più durevole vuol essere un'autonomia definita all'interno di uno dei regni: perché serve all'unità più grande, che, se è saggia, comprenderà l'utilità di chi sta alla frontiera.

Orbene, la romanistica è forse un *global player* dal punto di vista intellettuale, ma gode di una forza abbastanza limitata sulle varie frontiere epistemologiche: già per la esiguità dei suoi numeri e per la deplorabile inerzia di alcuni che potrebbero meglio mettere a frutto l'apporto romanistico alle varie questioni da risolvere. E, com'è stato detto molto correttamente, abbiamo a che fare con più frontiere. Nella ripida regione montagnosa abitata dai romanisti, di scarsa densità abitativa come sempre in montagna, confinano non solo il regno del diritto e quello dell'antichistica ma numerose scienze 'sorelle' – benché non tutte ne siano consapevoli.

Quello che abbiamo appreso dall'esperienza storica è che, nel regno dei giuristi, dobbiamo senz'altro alzare assai spesso la nostra voce per essere ascoltati. Molti giuristi preferiscono stare in pianura. Ma basta che abbiano fatto qualche gita in montagna da giovani per sapere da dove si vede oltre frontiera e da dove provengono i ruscelli che irrigano la pianura. Viste le cose così, si può dire che siamo disciplina di frontiera, e geograficamente si potrà persino concepire una qualche equidistanza nei riguardi delle capitali dei vari regni. Ma non dovremmo illuderci né di essere regno a parte, né di poter governare uno dei regni potenti, né di poter giocare come equilibristi fra i diversi regni. Dobbiamo mantenerci dove siamo, coltivando la montagna come solo noi sappiamo fare, sopportando i venti e guardando nelle varie direzioni. Forse, nel discorso che siamo andati svolgendo, non sono le province germaniche o la Gallia Belgica a fornire le montagne adatte per la metafora: lo sono invece, piuttosto, le Alpi, con le loro vette, i loro burroni e i loro tornanti.

Christian Baldus
Università di Heidelberg
baldus@igr.uni-heidelberg.de

La stele pompeiana osca di Vibio Adirano *Esperienze preromane del civitatibus legari potest*

1. Nel mondo romano, la capacità di succedere da parte del *corpus incertum* delle *civitates* e dei *municipes* fu introdotta in modo assai prudente e graduale: vi s'interponeva il problema dell'incertezza delle *personae* che avrebbero dovuto succedere, spesso sconosciute nella loro singolarità al testatore e sempre variabili nel loro numero. Non si riusciva a ravvisare, in epoca repubblicana, come tale *corpus incertum* potesse subentrare al *de cuius* e neppure tramite quale mezzo potesse compiere l'accettazione dell'eredità: addirittura l'*Epitome Ulpiani* (forse proponendo una sorta di punto della situazione derivante da un autore del II secolo d.C.) afferma chiaramente che i *municipia* e i *municipes* non potevano essere istituiti eredi: eccezioni, grazie a un senatoconsulto non specificato, ma ovviamente risalente al principato, vi sono solo nei confronti della successione da propri liberti e per coloro che si servono di un fedecommesso, un istituto dichiaratamente più flessibile¹.

Tit. Ulp. 22.5: *Nec municipia nec municipes heredes institui possunt, quoniam incertum corpus est, et neque cernere universi, neque pro herede gerere possunt, ut heredes fiant.*

Le stesse *Regulae Ulpiani* sostengono, tuttavia, in un passo di poco successivo, che le *civitates* possono ricevere per legato, grazie a un provvedimento introdotto dall'imperatore Nerva e perfezionato con maggiore diligenza da Adriano.

¹ La letteratura riguardante il complesso problema dell'esistenza del concetto di persona giuridica è amplissima; per limitarci a ciò che concerne il tema in questione si fa riferimento B. Eliachevitch, *La personnalité juridique en droit privé romain*, Paris 1942; F. De Visscher, *La notion du 'corpus' et le régime des associations privées à Rome*, in *Scritti Ferrini*, IV, Milano, 1949, 43 ss.; P. Voci, *Diritto ereditario romano*², 1 - 2, Milano 1963 e 1967; R. Orestano, *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano* 1, Torino 1968; F. M. De Robertis, *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano* (2 voll.), Bari 1971a - 1973; B. Albanese, *Le persone nel diritto romano*, Palermo 1979; M. Brutti, *Il diritto privato nell'antica Roma*, Torino 2000². L. Peppe, *Il problema delle persone giuridiche*, in *Studi in onore di Remo Martini* 3, Milano 2009, 69 ss.; F. Nasti, *Pomponio, Papiniano e Ulpiano in tema di capacità ereditaria delle cd. persone giuridiche (PHaun. de leg. et fideic., verso, lin. 1 - 21)*, in *Index* 39, 2011, 288 ss.; R. Signorini, *Civibus vel collegiis legare. Personalità giuridica e capacità successoria di comunità civiche ed enti associativi tra prassi operative, normazione ed interpretatio giurisprudenziale*, in *Questioni amministrative del Mediterraneo Antico*, Milano 2012, 149 ss.

Tit. Ulp. 24.28: *Civitatibus omnibus, quae sub imperio populi Romani sunt, legari potest: idque a divo Nerva introductum, postea a senatu auctore Hadriano diligentius constitutum est.*

Ovviamente il legato è un tipo di disposizione *mortis causa* ben diverso dal testamento, non prevedendo gli aspetti giuridici legati a una vera e propria successione² e quindi dubbi e ostacoli in merito furono superati in tempi più ristretti. La possibilità di ricevere legati, per lo più a scopo di beneficenza³, fu quindi la prima a essere concessa, in particolare perché «il legato, almeno secondo la teoria più antica, ritenuta dai Sabiniani, si acquista senza particolare atto di accettazione»⁴. Successivamente si ebbe un graduale ampliamento delle facoltà di *municipia* e *civitates*, tuttavia le resistenze non furono poche, anche in seguito, così che una generale e indiscussa capacità delle città di essere eredi non venne concessa in tutta l'età classica. Ancora Gaio, in un celebre e dibattuto passo proveniente dal suo commentario all'editto provinciale⁵, trattava le *civitates* come insieme di privati cittadini: afferma Orestano⁶ che in esso «non vi è dunque espresso il concetto di un insieme di persone organizzate, meno ancora quello di un ente collettivo».

Tuttavia, di fronte all'evidenza di testimonianze epigrafiche e letterarie, precedenti al regno di Nerva, che offrono esempi di legati disposti a favore di *civitates* e *municipia*, larga parte della dottrina⁷ – Mommsen per primo⁸ - propose che tale imperatore avesse semplicemente esteso tale possibilità a tutte le *civitates*, mentre tale uso doveva già essere diffuso da tempo, forse addirittura da molto tempo.

Un esempio, tra i tanti, spesso ricordato⁹, è quello della cittadina di Trevi, come riportato da Svetonio:

Suet., *Tib.* 31: *Iterum censente, ut Trebianis legatam in opus novi theatri pecuniam ad munitionem viae transferre concederetur, optinere non potuit quin rata voluntas legatoris esset.*

² G. Scherillo (a cura di F. Gnoli), *La successione. Corso di diritto romano*, Milano, 1997; Scherillo, *Corso di diritto romano. Il testamento* (a c. di F. Gnoli), Milano 1995.

³ Voci, *Diritto ereditario* 1 cit. 420.

⁴ Voci, *Diritto ereditario* 1 cit. 422.

⁵ D. 50.16.16 (Gai. 3 *ad ed. prov.*): *Eum qui vectigal populi Romani conductum habet, 'publicanum' appellamus. nam 'publica' appellatio in compluribus causis ad populum Romanum respicit: civitates enim privatorum loco habentur.*

⁶ Orestano, *Il problema delle persone giuridiche* cit. 67.

⁷ A partire addirittura da G. Bonfante, *Corso di diritto romano* 6, Milano, rist. 1974, 490 ss. e L. Mitteis, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des Kaiserreichs*, Leipzig 1891, 377 s.

⁸ Mommsen, *Zur Lehre von den Korporationen* cit. 40 ss.

⁹ Eliachevitch, *La personnalité* cit. 159 ss.

I primi segni di tale apertura, attestati in modo chiaro e databili con una certa sicurezza, risalgono alla primissima epoca del principato, durante la prima metà del I secolo d.C. o fors'anche alla fine del I secolo a.C. Desta interesse in tal senso soprattutto il documento epigrafico del legato di *Titus Helvius Basila*¹⁰, che potrebbe risalire addirittura all'epoca augustea e che, comunque, è stato considerato al massimo di epoca neroniana¹¹. In tale epigrafe si tramanda che il facoltoso *Basila* lasciò al municipio di *Atina* (una cittadina di origini antichissime situata tra il basso Lazio e il casertano)¹² 400.000 sesterzi al fine di distribuire frumento e denaro ai figli degli atinati. Il legato di *Basila* è *per vindicationem*, e quindi a effetti reali.

CIL X, 5056 = ILS 977: *T. Helvio Basilae, qui Atinatibus sestertium CCCC (milia) legavit, ut liberis eorum ex redivit, dum in aetatem pervenirent, frumentum et postea sestertia singula milia darentur.*

Se anche, tramite la testimonianza di fonti come quella del legato di *Basila*, si può ipoteticamente risalire a un'epoca più antica di qualche decennio rispetto a Nerva, o perfino alla primissima fase del principato, non si ha nessuna prova riguardante il periodo repubblicano. Per quanto riguarda i *collegia* e le corporazioni, il cammino è ancora più difficile, lungo e accidentato, dato che Paolo

¹⁰ PIR² H, 67.

¹¹ Sul testo e sulla sua collocazione cronologica, con ipotesi varianti dall'epoca di Augusto a quella di Nerone, ma sempre relative alla prima metà del I secolo d.C., si rimanda particolarmente M. Amelotti, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale*, 1, *Le forme classiche di testamento*, Firenze 1966, 16; A.R. Hands, *Charities and Social Aid in Greece and Rome*, London 1968, 184; F. Jacques, *Le cités de l'Occident romain. Di premier siècle avant J.-C. au sixième siècle après J.-C. Documents traduits et commentés*, Paris 1990, 210; T. Kunderewicz, *Disposizioni testamentarie e donazioni a scopo di beneficenza*, in *SDHI*, 47, 1981, 47 ss.; A. Magioncalda, *Documentazione epigrafica e fondazioni testamentarie Appunti su una scelta di testi*, Torino 1994, 1 ss. propende per l'età di Tiberio o piuttosto di Caligola; Signorini, *Civibus vel collegiis* cit. 158 s., sostiene l'ipotesi di una datazione risalente ad Augusto.

¹² La cittadina di Atina si trova al confine tra le attuali regioni Lazio e Campania, in area sannitica. Probabilmente in origine fu una città volsca, posta lungo la strada che congiungeva *Sora* con *Casinum*. Nel IV secolo a.C., quando al limitare della Valle del Liri la crescente potenza dei Sanniti viene in contatto con la presenza romana, la troviamo tra le città della Lega Sannitica, quasi certamente appartenente alla grande tribù dei Pentri, come Alife, Cassino e Venafro. Atina aveva un ruolo importante non solo per le vie di comunicazione tra Sannio, Campania e basso Lazio, ma anche per la vicinanza alle miniere di ferro del monte Meta. Conquistata dai Romani nel corso delle guerre sannitiche e inserita nella tribù Terentina, divenne prefettura e poi municipio. Fornì alla repubblica e all'impero validi amministratori e militari, soprattutto dopo la conclusione della guerra sociale nel 90 a.C. e la definitiva acquisizione della cittadinanza romana: Cicerone la definisce «Atina madre di molti uomini illustri, tanto che nessuna città d'Italia può dirsi più ricca» (Cic., dalla *Pro Plancio*). Nell'organizzazione territoriale di Augusto fu inclusa nella *I Regio*, Lazio e Campania.

(D. 34.5.20)¹³ e Ulpiano (D. 40.3.1; D. 40.3.2; D. 36.1.6.4)¹⁴ sostengono che fu permesso ai *collegia licita* di ricevere legati, di ottenere l'eredità degli schiavi da loro affrancati e di ricevere per fedecommesso addirittura dall'imperatore Marco Aurelio: siamo quindi alla metà del II secolo d.C.

2. Dopo quanto accennato, seppure in estrema sintesi, non può che destare interesse, per il giuromanista, oltre che per lo studioso di diritti dell'antichità preromana, un documento epigrafico di notevole rilievo, anche considerata la forte disomogeneità ed ellitticità delle fonti, all'interno del panorama giuridico composito e complesso delle *civitates foederatae*, tra cui Pompei spiccava per la fedeltà nei confronti di Roma e per il fertile intreccio tra le differenti culture¹⁵.

¹³ D. 34.5.20 (Paul. 12 *ad Plaut.*): *Cum senatus temporibus divi Marci permiserit collegiis legare, nulla dubitatio est, quod, si corpori cui licet coire legatum sit, debeatur: cui autem non licet si legetur, non valebit, nisi singulis legetur: hi enim non quasi collegium, sed quasi certi homines admittentur ad legatum.*

¹⁴ D. 40.3.1 (Ulp. 5 *ad Sab.*) *Divus Marcus omnibus collegiis, quibus coeundi ius est, manumittendi potestatem dedit*; D. 40.3.2 (Ulp. 14 *ad Sab.*): *Quare hi quoque legitimam hereditatem liberti vindicabunt.* D. 36.1.6.4 (Ulp. 4 *fideic.*): *Item si municipes hereditatem suspectam dicant heredes instituti, dicendum erit cogi eos adgnosceret hereditatem et restituere: idemque erit et in collegio dicendum.*

¹⁵ G. Frezza, *Le forme federative e la struttura dei rapporti internazionali nell'antico diritto romano*, in *SDHI.* 4, 1938, 363 ss.; Frezza, *Le forme federative e la struttura dei rapporti internazionali nell'antico diritto romano*, in *SDHI.* 5, 1939, 161 ss.; C. Letta, *Il rapporto tra strutture di governo epicorie e magistrature municipali di età romana nelle comunità osco-umbre*, in *Abruzzo* 19, 1981, 69 ss.; F. Costabile, *Istituzioni e forme costituzionali nelle città del Bruzio in età romana. Civitates foederatae, coloniae e municipia in Italia Meridionale attraverso i documenti epigrafici*, Napoli 1984, 109 ss.; L. Cerchiai, *Il processo di strutturazione del politico. I Campani*, in *AION (archeol.)* 9, 1987, 41 ss.; M. Torelli, *Le popolazioni dell'Italia antica: società e forme di potere*, in *Storia di Roma*, 1 (a c. di A. Momigliano e A. Schiavone), Torino 1988, 53 ss.; M. Torelli, *Il quadro materiale e ideale della romanizzazione*, in *Principi, imperatori e vescovi. Duemila anni di storia a Canosa* (a c. di R. Cassano), Venezia 1992, 608 ss.; E. Gabba, *Le città italiche del I secolo a.C. e la politica*, in *RSI.* 98, 1986, 653 ss. (= in *Italia Romana*, Como 1994, 123 ss.); L. Cerchiai, *Il processo di strutturazione del politico. I Campani*, in *AION (archeol.)* 9, 1987, 41 ss.; E. Campanile, *L'assimilazione culturale del mondo italico*, in *Storia di Roma*, 2.1 (a c. di A. Momigliano e A. Schiavone), Torino 1990, 305 ss.; J.-M. David, *La romanisation de l'Italie*, Paris 1994; L. Cerchiai, *I Campani*, Milano 1995; F. H. Massa-Pairault, *La Campanie avant Rome. Recherches actuelles et problèmes* (rec. Cerchiai 1995), in *Dialogues d'Histoire ancienne* 22.1, 1996, 33 ss.; M. Cébeillac Gervasoni, *Les magistrats des cités italiennes de la seconde guerre punique à Auguste: Le Latium et la Campanie*, Roma 1998; G. Tagliamonte, *Ordinamenti politici e istituzioni nel Sannio preromano*, in *Cumae. Le conferenze del premio E.T. Salmon* (a c. G. De Benedittis) 3, Campobasso 2000, 57 ss.; L. Capogrossi Colognesi, *Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell'Italia romana. L'ambiguità di un'interpretazione striografica e dei suoi modelli*, Napoli 2002; L. Aigner Foresti, *Il federalismo nell'Italia antica (fino all'89 a.C.)*, in *Il federalismo nel mondo antico* (a c. di G. Zecchini), Milano 2005, 83 ss.; L. Capogrossi Colognesi, *Persistenza e innovazione nelle strutture territoriali dell'Italia romana. L'ambiguità di un'inter-*

L'epigrafe di cui si parla venne rinvenuta proprio a Pompei: è una stele in marmo ritrovata alla fine del diciottesimo secolo, quindi durante le prime campagne di scavo, recante un testo piuttosto esteso e assolutamente completo in lingua osca¹⁶, denominato usualmente e in modo piuttosto approssimativo «Testamento di Vibio Adirano».

Il contenuto della testimonianza (tra breve si vedrà perché si parla qui eminentemente del contenuto) risale all'epoca precedente alla guerra sociale, ma successiva alla guerra annibalica, durante la quale l'influenza politica e culturale di Roma nella zona del Sannio, e in quella di Pompei in particolare¹⁷, divenne sempre più massiccia e cogente, senza tuttavia essere un dominio diretto¹⁸. L'epigrafe, perfettamente conservata, è un autentico *unicum* e il testo viene comunemente e, direi, con un notevole margine di sicurezza, fatto risalire a livello redazionale, sulla base di criteri di tipo storico-archeologico, ma anche linguistici (legati in particolare all'uso di formulari e di modalità espressive proprie dell'epoca)¹⁹, alla seconda parte del II a.C., periodo in cui viene datato l'edificio su cui era collocata, la cosiddetta Palestra Sannitica.

Una trentina di anni fa, la datazione del prezioso documento, studiato con grande attenzione dai linguisti e dagli archeologi, tanto quanto pressoché dimenticato dai giusantichisti, fu riconsiderato da Paolo Poccetti, il quale, svolgendo anche un'analisi di carattere epigrafico, giungeva alla conclusione che la chiarezza del *ductus*, così come la distribuzione del testo sul materiale marmoreo era tipica di un periodo notevolmente successivo all'ipotetica redazione: ciò lo portava a credere che l'epigrafe fosse in realtà una copia dell'originale, trascritta, in fase ricostruttiva, verso la metà del I secolo d.C., dopo il devastante terremoto che aveva colpito la città nel 63²⁰. L'epigrafe sarebbe stata ricopiata

pretazione storiografica e dei suoi modelli, Napoli 2002; L. Capogrossi Colognesi, *Pagi, vici e città nell'Italia preromana*, in *Φιλία. Scritti per G. Franciosi* (a c. di F.M. D'Ippolito), 2007, 465 ss.; M. Cébeillac Gervasoni, *Les élites politiques locales du Latium et de la Campanie de la fin de la République à Auguste: une revision vingt ans après*, in *Epigrafia 2006. Atti della XIV Rencontre sur l'épigraphie in onore di S. Panciera* (a c. di M.L. Caldelli, G.L. Gregori e S. Orlandi), Roma 2008, 595 ss.

¹⁶ Vetter 11 (E. Vetter, *Handbuch der italischer Dialekte*, Heidelberg 1953); Conway 42; H. Rix, *Sabellische Texte. Die Texte des Oskischen, Umbrischen und Südpikenischen*, Heidelberg 2002, Po3.

¹⁷ A. La Regina, *Appunti su entità etniche e strutture istituzionali nel Sannio antico*, in *AION (archeol.)* 3, 1981, 129 ss.; A. La Regina, *Aspetti istituzionali nel mondo sannitico*, in *Sannio, Pentri, Frentani dal VI al I secolo a.C. Atti del Convegno 10-11 novembre 1980*, Matrice 1984, 17-25.

¹⁸ D. Musti, *La spinta verso il Sud: espansione romana e rapporti internazionali*, in *Storia di Roma*, 1 (a c. di A. Momigliano e A. Schiavone), Torino 1988, 527 ss.

¹⁹ P. Poccetti, *Sul formulario dell'epigrafia ufficiale italiana*, in *Athenaeum* 6, 1983, 178 ss.

²⁰ P. Poccetti, *Il testamento di Vibio Adirano*, in *RAAN* 57, 1982, 237 ss.; Id., *Osco tristaamentud: un problema di interferenza linguistica*, in *Incontri linguistici* 8, 1982 s., 150 ss.

con grande cura e su un supporto di tale pregio per una ragione specifica, ossia l'avvento di una fase di recupero culturale delle tradizioni autoctone pompeiane.

La proposta di Poccetti è stata generalmente accolta e rappresenta un interessante spunto di riflessione, anche in relazione ad altri importanti documenti, come la *Tabula Bantina*, riguardo alla rivalutazione, in onore della tradizione e per un senso di spiccato campanilismo, dell'uso della lingua epicorica nel Sud Italia, anche successivamente all'espansione e all'egemonia indiscussa della lingua latina: varie testimonianze²¹ inducono, inoltre, a ritenere che, proprio a Pompei, nel I secolo d.C., si fosse diffuso un autentico gusto colto antiquario per la lingua degli antenati. D'altra parte è stato messo in luce come, a Pompei, dopo un periodo di penetrazione del latino subito dopo la fine della guerra sociale, si sia attuato, progressivo e inarrestabile, il fenomeno della diglossia. Tale rapida modificazione avrebbe d'altra parte innescato un meccanismo di forte orgoglio osco, con il recupero della lingua epicorica soprattutto da parte delle élites pompeiane. Del resto lo stesso fenomeno si ritrova nella *Tabula Bantina*, nella quale l'uso consapevole della lingua osca per un contesto giuridico lancia un messaggio significativo per comprendere il panorama culturale del tempo²²: «la

²¹ Poccetti, *Il testamento* cit. 243 s.; A. L. Prosdocimi, *L'osco*, in *Lingue e dialetti dell'Italia antica (Popoli e civiltà dell'Italia antica, VI)*, Roma 1978, 869 ss.; L. Prosdocimi, *Il lessico istituzionale italico. Tra linguistica e storia*, in *La cultura italiana. Atti del Convegno della Società Italiana di Glottologia*, Pisa 19-20 dicembre 1977, 1978, 29 ss.; L. Prosdocimi, *Studi sull'italico*, in *SE* 48-49, 1980, 187 ss.; W. Jongman, *The Economy and Society of Pompeii*, Amsterdam 1988; G. Tagliamonte, *Alcune considerazioni sull'istituto italico della vereiia*, in *La parola del passato* 44, 1989, 361 ss.; P. Poccetti, *Aspetti e problemi della diffusione del latino in area italica*, in *Caratteri e diffusione del latino in età arcaica. Pisa 25-26 settembre 1992*, Pisa (a c. di E. Campanile), 1993, 73 s.; J. N. Adams, M. Janse, S. Swain, *Bilingualism in Ancient Society. Language Contact and the written Word*, Oxford 2002, 145 ss.; A. E. Cooley, *The Survival of Oscan in Roman Pompeii*, in *Becoming Roman, writing Latin? Literacy and Epigraphy in the Roman West* (a c. di A. E. Cooley), Portsmouth 2002, 77 ss.; G. Guadagno, *La precoce romanizzazione delle aree italiche in età preromana: luoghi comuni*, in *Italica ars. Studi in onore di G. Colonna per il premio 'I Sanniti'* (a c. di D. Caiazza), Piedimonte Matese 2005, 399 ss.; M. Jehne - R. Pfeilschifter, *Herrschaft ohne Integration? Rom und Italien in republikanischer Zeit*, Frankfurt am Main 2006; M. Mahé-Simon, *Les Samnites existent-ils encore à l'époque d'Auguste?*, in *Patria diversis gentibus una? Unità politiche e identità etniche nell'Italia antica. Atti del Convegno Internazionale di Cividale del Friuli 20-22 settembre 2007* (a c. di G. Urso), Pisa 2008, 145 ss. Sul punto, ma decisamente più convinto di un forte contributo anche dal punto di vista contenutistico-giuridico del documento, P. Poccetti, *Lineamenti di tradizioni non romane di testi normativi*, in *L'umbro e le altre lingue dell'Italia mediana antica. Atti del I convegno Internazionale sugli Antichi Umbri, Gubbio, 20-22 settembre 2001* (a c. di A. Ancillotti e A. Calderini), Perugia 2009, 165 ss.

²² L. Del Tutto Palma, *La tavola bantina (sezione osca): proposte di rilettura*, Padova-Urbino 1983, 56. Per altre testimonianze vd. anche R. Antonini, *Nuovo latinismo in sannita. Titolo con K. Paarigis che seguita un programma elettorale a Pompei*, in *Oebalus* 1, 2006, 51 ss.

Tabula Bantina assume il ruolo di dato sociolinguistico fondamentale: la presenza di una lingua non latina non è spontanea, ma frutto di un impegno volontario in una prospettiva ideologica in cui la lingua è espressione (e in questo caso anche contenuto) di identità culturale. Di qui il recupero del passato, reso necessario dalla consapevolezza di un 'vuoto' proprio in un settore strettamente tecnico, in un clima di rinascita nazionale». E il messaggio, che i linguisti valutano dal loro punto di vista, deve essere preso in considerazione anche dai giusantichisti, in quanto si trova in non pochi casi l'affermazione di una identità di cultura giuridica che si autodichiara degna di rispetto e che merita un'attenzione rinnovata nella prospettiva della recente riconsiderazione della romanizzazione dell'area sannitica²³.

3. Molto recentemente, nel 2012, ha visto la luce uno scritto di Katherine Mc Donald²⁴: tale lavoro non analizza per nulla il contenuto giuridico del testo, ma si limita a prendere in considerazione l'aspetto linguistico e, più ancora, archeologico-epigrafico della stele. Seguendo un'idea di Crawford, che aveva notato come nella parte superiore il lato di 'aggancio' dell'epigrafe fosse in realtà danneggiato e incompleto, ma anche che il *ductus* e le caratteristiche tecniche potessero essere comparate con un alto grado di compatibilità con varie altre incisioni del II a.C.²⁵, la Mc Donald arriva alla conclusione che il documento potrebbe essere anche l'originale²⁶, non una copia del I secolo d.C. Il danno al lato superiore dimostrerebbe anzi che, dopo il disastroso terremoto a Pompei, esso non sarebbe affatto stato esposto in bella mostra in luogo pubblico a vanto della tradizione locale, ma che sarebbe stato semplicemente usato come ottimo materiale di recupero, magari in una posizione o con un'inclinazione che non ne avrebbero neppure permesso la lettura al momento della ricostruzione posteriore al terremoto, nei sette anni che precedettero la definitiva distruzione della città.

Se tale ipotesi fosse corretta – ma servono a mio avviso ulteriori riscontri di carattere archeologico –, l'originalità completa del documento, sia dal punto di vista linguistico, sia da quello materiale, aggiungerebbe ancora maggiore interesse alle valutazioni che se ne possono trarre. In ogni caso in questa sede, al di là delle vicende di conservazione del supporto materiale, si intendono prendere in considerazione gli aspetti giuridici più rilevanti che emergono dalla lettura dell'epigrafe

²³ Vd. nt. 15 e nt. 21.

²⁴ K. McDonald, *The Testament of Vibius Adiranus*, in *JRS* 102, 2012, 40 ss.

²⁵ E. Campanile, *Le iscrizioni osche di Pompei attribuite al periodo della guerra sociale*, in *L'incidenza dell'antico. Studi in memoria di Ettore Lepore* (a c. di A. Storchi Marino, L. Breglia Pulci Doria e C. Montepaone) 2, Napoli 1996, 361 ss.

²⁶ Anche P. Guzzo, *Alla ricerca della Pompei sannitica*, *Studi sull'Italia dei Sanniti*, Roma 2000, 107 ss.

per un fattivo riscontro e confronto con l'evoluzione del diritto romano, che poté essere in quell'epoca parallela o anche incidente, ma mai sovrapponibile: è quindi evidente che ogni conclusione dovrebbe prescindere dalla pur scusabile attitudine del giusromanista a volere in un certo qual senso "romanizzare" gli istituti di altre comunità di tradizione autonoma, propensione che dipende ovviamente anche dalla sfortunata penuria nella quantità delle fonti giuridiche di matrice italica.

Tutto ciò, inoltre, viene complicato dal fatto che l'epoca di cui trattiamo vide l'egemonia romana imporsi in modo via via crescente verso sud: al di là di una pressione politica concreta e sempre più cogente, vi era anche una spiccata spinta emulativa dell'area italica nei confronti di Roma stessa: tale emulazione doveva incarnarsi in un adeguamento del costume e del gusto architettonico, ma anche nel campo linguistico e giuridico. Nel contempo alla spinta verso l'omologazione di contrapponeva quella di rispetto e conservazione delle tradizioni locali.

Purtroppo l'esiguità delle fonti ci impedisce di valutare appieno se talune caratteristiche delle formule giuridiche fossero tratte in blocco dagli usi romani, oppure se fossero comuni a tutta l'area italica, e, soprattutto, in quale misura vi fossero delle peculiarità proprie dei vari popoli italici, fermo restando il fatto che spesso ogni ipotesi è resa ardua dalla forte disomogeneità tra le varie città.

3. Dopo queste osservazioni preliminari di ordine storico e archeologico, ora si prenderanno in considerazione gli elementi giuridici del testo: si riporta la trascrizione in caratteri latini del testo osco, mentre in nota vi è la traduzione latina di Rosenberg in cui si è deliberatamente lasciato in osco il termine *Vereiiā* a causa dei dubbi legati al suo significato, problema la cui risoluzione peraltro sarebbe di grande rilievo in riferimento alla presente indagine.

*V. Aadirans V. eǝiuvam paam
Vereiiā Púmpaiianā trístāa
mentud deded, eǝsak eǝiuvad
V. Viinikiis Mr. Kvaísstur
Púmpaiians trúbúm ekak kúmben
nieis tanginud úpsannam
deded ísídum prúfatted²⁷.*

²⁷ V. Adirans V. F. pecuniam quam
Vereiiā Pompeianae testa-
mento dedit – ea pecunia
V. Vinikis Mr. F. quaestor Pom-
peianus domum hanc con-
ventus sententia faciendam
dedit, idem provabit (Rosenberg 2011, p.)

L'epigrafe, eccezionalmente conservata, rende note le ultime volontà di *Vibis Aadirans*, figlio di Vibio²⁸. Si trattava evidentemente di un facoltoso membro della cittadinanza pompeiana, in grado di destinare un'abbondante somma di denaro a un gruppo sovraindividuale: egli aveva stabilito tramite una disposizione di ultima volontà (*trístaamentud deded*) di lasciare del denaro (*eítiuvam*) alla *Vereiia* della città. Il testamento nella sua completezza non appare nell'iscrizione, che quindi non è affatto un esempio di quei ben noti testamenti incisi che si usava affiggere pubblicamente in area italiota²⁹, ma è al contrario la testimonianza di un'opera di evergetismo compiuta dal *de cuius* e di questa solamente si vuole dare atto nell'epigrafe. Rimane ignoto, quindi, quanto il lascito fosse incidente sull'intero asse ereditario: quest'aspetto, confinato alla sfera privata, viene omissso.

L'epigrafe non parla esplicitamente di un legato, ma tutto il tenore della frase, che appare nel suo complesso limitata al lascito patrimoniale destinato alla *Vereiia* (*eítiuvam paam Vereiiai ...*), oltre alla significativa espressione *trístaamentud deded*, che dovrebbe corrispondere (e il condizionale in un contesto così parco di informazioni è d'obbligo) all'espressione latina *testamento dedit*³⁰, inducono a supporre che si tratti di un lascito consistente in denaro, avente funzione assimilabile a ciò che, nell'accezione romanistica, viene definito *legatum*. Sembra chiaro comunque che non si tratti di una istituzione di erede, che avrebbe determinato il subingresso dell'erede nell'intera posizione del *de cuius*. Non desta alcun sospetto in merito il fatto che non venga menzionato né il nome degli eredi testamentari, né la presenza di altre clausole eventualmente contenute nell'atto, considerato lo scopo dell'oggetto e l'irrilevanza della questione in un documento redatto a fini pubblicistici in bel marmo travertino e appeso alla parete esterna di un edificio che poteva essere o pubblico, o, comunque, destinato a un vasto gruppo di cittadini³¹. Gli unici dati che potevano risultare significativi per i pompeiani, e che infatti furono inseriti nell'iscrizione, erano il nome del *de*

²⁸ Sull'onomastica osca, vd. in particolare M. Lejeune, *L'anthroponimie osque*, Paris 1976.

²⁹ A. Bencivenni, *Il testamento in Magna Grecia*, in *Simblos. Scritti di storia antica* 2, Bologna 1997, 9 ss.

³⁰ Pur mancando purtroppo ogni riferimento ai termini *legare* e a *legatum* (il che avrebbe costituito una preziosa testimonianza in merito a una presenza consolidata dell'istituto in area osca all'apoca), l'espressione latina *testamento dare* viene solitamente ad indicare un legato (vd. V.I.R. 5, sv. *testamentum*, 1032).

³¹ Interessante, come s'è visto, il confronto con l'epigrafe latina di *Titus Helvius Basila* (CIL X, 5056 = ILS 977), risalente probabilmente alla prima metà del I secolo d.C. e proveniente dalla stessa zona peninsulare, documento che appartiene allo stesso genere di «legato di beneficenza» cittadina. Vd. sul tema Voci, *Diritto ereditario* 1 cit. 424 e nt. 96; Kunderewicz, *Disposizioni testamentarie* cit. 50 s. e da ultimo Signorini, *Questioni amministrative* cit. 158 e ss. che riassume anche il punto dell'indagine in dottrina.

cuius, munifico benefattore, collocato in testa all'epigrafe, e di Vibio Vinicio, questore pompeiano che si occupò dell'impiego del denaro e della concreta costruzione dell'edificio.

Oltre a costoro, essenziale l'indicazione dell'ente beneficiario, la *Vereia*, gruppo pluriindividuale, della cui ipotetica natura si tratterà in breve. Non a caso, dal punto di vista stilistico, si nota, anche per la sua eleganza compositiva, la sporgenza dei caratteri incisi sulla sinistra, realizzata dal lapicida o da colui che ha pensato alla grafica del documento, al fine di porre in evidenza la riga corrispondente, della prima lettera *V.*, indicante il *praenomen Vibis* sia nella prima riga, sia nella quarta ove vengono citati Adirano e Vinicio. Il documento, quindi, è stato ben congegnato, anche dal punto di vista epigrafico, per svolgere appieno la sua funzione comunicativa, che si fondava sulla rilevanza sia del benefattore, sia del magistrato incaricato di sovrintendere alla costruzione dell'edificio: d'altra parte è sufficiente uno sguardo a molte epigrafi pubbliche pompeiane in lingua osca per verificare la raffinata competenza dei lapicidi della città campana sin dal III-II secolo a.C.

L'assenza dell'indicazione dell'erede o degli eredi, a mio avviso, potrebbe essere indizio del fatto che il lascito appartenesse a una tipologia che, romanisticamente, si potrebbe ricollegare al *legatum per vindicationem*, quindi a un legato a effetto reali (proprio come quello di *Basila*), per cui l'oggetto del *de cuius* entra, senza che l'erede debba svolgere alcun attività in merito (oltre che sempre romanisticamente parlando quello di accettare l'eredità), direttamente nel patrimonio del legatario: al di là di queste considerazioni eminentemente comparatistiche, non ci si deve stancare di ripetere, tuttavia, che si possono avvicinare solamente analogicamente istituti apparentemente consimili e che non è opportuno operare sovrapposizioni tra culture che non si erano ancora effettivamente fuse, anche perché purtroppo la lacuna sul regime privatistico delle successioni nelle città osche è praticamente totale. Non v'è dubbio che nell'epoca in questione, Pompei subisse molto fortemente l'influsso romano (e la stessa parola *trístaamentud*, come vedremo, lo prova), ma non dobbiamo necessariamente credere a un adeguamento pedissequo al diritto privato romano.

Per vedere i più profondi cambiamenti nella società pompeiana, bisognerà attendere l'89 a.C. quando la città divenne colonia latina: nel II a.C. Pompei, fedele a Roma durante la guerra annibalica, godeva dello *status* di *civitas foederata*, e quindi tendeva molto spesso a imitare – lo si vedrà per le cariche magistratuali – la potente città laziale, ma non sappiamo quante resistenze legate alla tradizione osca o alle precedenti influenze greche³² permanessero ancora. Come

³² In merito al testamento in *Magna Graecia*, si veda il già citato lavoro di Bencivenni, *Il testamento in Magna Grecia* cit. 9 ss.

già accennato, non mi sembra, tuttavia, che il carattere dell'esposizione pubblica delle volontà testamentarie, tramite epigrafi, tipica del mondo magnogreco, possa essere messo in relazione con la lastra di *Vibius Aadirans*³³: credo, invece, che essa fosse stata concepita per l'esposizione pubblica e incisa in un materiale di pregio per il contenuto del lascito altamente significativo dal punto di vista evergetico a favore di una parte o di tutta la collettività pompeiana, e questo è comprovato dall'assenza di ogni altro riferimento al complesso del testamento di Vibio, che appare in tale contesto inutile, dato che ciò che si vuole compiere non è affatto dare pubblicità all'atto testamentario, ma comunicare in modo duraturo il gesto di generosità gratuita del testatore nei confronti dei propri concittadini.

La seconda parte dell'epigrafe (*eisak eitiuvad*) viene introdotta dalla ripresa del termine *eitiuvam* preceduto dall'aggettivo dimostrativo prolettico rispetto al relativo, caratteristica peculiare anche dei documenti normativi romani dell'epoca³⁴, così come di quelli italici: l'epigrafe, come spesso accadeva, è quindi costituita da un'unica lunga frase molto strutturata e ampollosa, divisa in due *cola* principali, nella quale viene spiegato nel dettaglio il destino del denaro lasciato da Vibio Adirano.

È da notarsi come fatto curioso che non v'è menzione di un'esplicita volontà del *de cuius* relativamente alla destinazione del denaro, e neppure delle intenzioni della *Vereia*, in quanto collettività beneficiaria del lascito. Al contrario, si sottolinea come il denaro sia stato gestito direttamente dal questore pompeiano Vibio Vinicio: su proposta di quest'ultimo, e grazie all'approvazione/decisione dell'assemblea della città, la *pecunia* viene destinata alla costruzione dell'edificio su cui poi è stata apposta l'epigrafe commemorativa. Alla edificazione dell'opera architettonica, nondimeno, sovrintende lo stesso Vinicio, approvando infine il suo compimento a regola d'arte. Il 'racconto' dell'iscrizione con elegante efficacia, pur apparendo ridondante dal punto di vista sintattico, in realtà bada a comunicare ciò che deve nei dettagli, e niente più di questo.

4. Il testo, dunque, cita una serie di elementi di indubbio rilievo per trarre degli indizi preziosi in merito all'esecuzione delle volontà di un privato cittadino che abbia inteso lasciare tramite testamento parte delle sue sostanze, consistenti non in beni immobili, ma in denaro, a una realtà sovraindividuale denominata *Vereia*. Gli altri elementi fondamentali citati nel documento sono il *trístaamentud*, il *tríbúm* (ossia l'edificio costruito con il denaro), il *kvaísstur* di Pompei e il ruolo dell'assemblea/senato.

³³ Poccetti, *Lineamenti di tradizioni non romane* cit. 165 ss.

³⁴ Poccetti, *Sul formulario* cit. 178 ss.

Ora, nel prendere in considerazione gli elementi citati, e di cui si è già cominciato a dar conto in un precedente lavoro introduttivo³⁵, si cercheranno di mettere in evidenza in particolare i problemi giuridici che si sollevano a riguardo, in primo luogo partendo dal punto che qui maggiormente interessa, ossia la natura della *Vereia*.

Beneficiaria del lascito di Vibio Adirano è, infatti, la *Vereia* di Pompei, un'entità la cui natura è tuttora dibattuta, evidenziandosi con il tempo più i dubbi e le disomogeneità cronologiche, geografiche e tipologiche delle attestazioni, tutte comunque collegabili con il contesto italico, che non il reperimento di elementi identificativi chiari. Si comincia con il riportare molto brevemente le varie ipotesi in merito e affrontare, invece, più approfonditamente il problema giuridico fondamentale legato al testamento di *Aadirans*, ossia il ruolo della *Vereia* stessa come destinataria del lascito in questione.

Tale riflessione non può considerarsi distinta dalla presenza di altri due importanti dati di matrice pubblicistica messi in piena evidenza dall'epigrafe: la parte relevantissima assunta dal questore pompeiano – non per nulla messa in luce all'interno del documento più della *Vereia* stessa – e l'assenso/ decisione assunti dall'assemblea di Pompei. Non v'è dubbio che tali posizioni di spicco devono avere una ragione specifica, che è stata, a dire il vero, oggetto degli interrogativi di coloro che hanno preso in considerazione l'epigrafe, ma che non è mai stata analizzata con criteri strettamente giuridici.

In primo luogo è necessario dare conto delle principali teorie relative alla *Vereia*: se il Mommsen³⁶, valutata la serie di indizi che deponevano per una natura di carattere pubblicistico, addirittura proponeva un significato sovrapponibile a *res publica*, presto si propose per un'assimilazione con gruppi di età propri dell'antichità, come la *iuventus* romana e l'efebia greca. Tuttavia le evidenze archeologico-epigrafiche – che datano sicuramente dai primi decenni del IV secolo a.C. fino all'ultima testimonianza consistente proprio nel testamento di *Aadirans* – indussero a scartare tale ipotesi (sebbene la permanenza di essa sia molto tenace³⁷), perché i documenti sono decisamente poco compatibili con l'attività di simili associazioni giovanili: se si può trovare una spiegazione per

³⁵ Il già citato Biavaschi, *Elementi privatistici* cit. 85 ss.

³⁶ H. Rix, *Oskisch vereia à la Mommsen*, in *Gering und doch von Herzen. 25 indogermanistische Beiträge B. Forsman zum 65. Geburtstag* (a c. di J. Habisreiter, R. Plath, S. Ziegler), Wiesbaden 1999, 237 ss.

³⁷ Concetto ripreso, in un senso più esteso, ma sostanzialmente pertinente, anche più recentemente in J. P. Neraudau, *La jeunesse dans la littérature et les institutions de la Rome républicaine*, Paris 1979, 59 ss. e in J. Martínez-Pinna, *La inscripción itálica de Rapino: propuesta de interpretación*, in *ZPE*. 120, 1998, 203 ss.

un elmo che reca incisa l'appartenenza alla *Vereia* di Metaponto, ritrovato però in Sicilia, più difficile giustificare il significato di epigrafi che indicano l'innalzamento di monumenti statuari in onore di divinità, la posa del pavimento di un tempio, addirittura l'uso o la proprietà di una fonte in un territorio abbastanza lontano dalla città di riferimento³⁸.

Sorse a quel punto la convinzione che la *Vereia* fosse un gruppo militare pubblico o privato legato a una determinata città, che svolgeva servizio di mercenariato specialmente in area magnogreca. L'ipotesi, proposta per la prima volta da La Regina³⁹, che si trattasse di compagnie di cavalieri, arte militare nella quale soprattutto i cumani erano particolarmente versati (svariate le epigrafi attestanti l'isituto a Cuma), ebbe seguito, sebbene molto presto altri studiosi, come Tagliamonte⁴⁰, proposero di valutare più ampiamente il termine e pensare a piccoli manipoli di carattere militare, anche di fanteria. Soprattutto fu dibattuta l'assimilazione della *Vereia* con compagnie di ventura di modello ellenistico, rispetto all'identificazione di un'istituzione autoctona, di stretta peculiarità italica.

La considerazione del reperimento di alcune epigrafi che collegano la *Vereia* ad attività pacifiche, soprattutto nell'epoca più tardiva, ha indotto, anche a ipotizzare una natura della stessa più affine ai *collegia* professionali o anche a una sua progressiva smilitarizzazione, mano a mano che aumentava l'influenza romana e cambiava il profilo istituzionale delle città italiche.

Un punto di rilievo, ma non ancora chiarito, consisterebbe nello scoprire se tale entità possa essere stata di natura privata, simile ai *collegia* o alle corpo-

³⁸ S. Bourdin, *Un nouveau timbre osque de Trebis Arronties à Tricarico*, in *MEFRA*. 116.1, 2004, 293 ss.; G. Rocca, *Una iscrizione inedita della Sicilia e l'epigrafe Ve 192*, in *MEP*. 10, 2007, 9 ss.

³⁹ A. La Regina, *Appunti su entità etniche e strutture istituzionali nel Sannio antico*, in *AION* (archeol.) 3, 1981, 129 ss.

⁴⁰ G. Tagliamonte, *Alcune considerazioni sull'istituto italico della vereia*, in *La parola del passato* 44, 1989, 361 ss; E. Campanile, *Note sulle compagnie di ventura osche*, in *Athenaeum* 81, 1993, 601; Id., *I figli di Marte. Mobilità, mercenari e mercenariato italici in Magna Grecia e Sicilia*, Roma 1994; Id., *Rapporti tra società di immigrazione e mercenari italici nella Sicilia greca del IV secolo a.C.*, in *Confini e frontiera nella grecità d'Occidente. Atti del XXXVII Convegno di Studi sulla Magna Grecia*, Taranto 3-6 ottobre 1997, Napoli 1999, 547 ss.; Id., *Ordinamenti politici e istituzioni nel Sannio preromano*, in *Cumae. Le conferenze del premio E.T. Salmon* (a c. di G. De Benedittis) 3, Campobasso 2000, 57 ss.; G. Tagliamonte, *I mercenari italici, in Popoli dell'Italia antica. Gentes fortissimae Italiae. Sannium, Latium et Campania. Storia, archeologia e numismatica. Atti del Convegno, Atina, 29 ottobre 2000* (a c. di G. Tagliamonte), Cassino 2000, 1 ss.; S. Péré Noguès, *Mercenaires et mercenariat en Sicilie: l'exemple campanien et ses enseignements*, in *Guerra e pace in Sicilia e nel Mediterraneo antico (VIII-III sec. a.C.)*. Arte, prassi e teoria della pace e della guerra. Atti delle quinte giornate internazionali di studi sull'area elima e la Sicilia occidentale nel contesto mediterraneo. Erice, 12-15 ottobre 2006 (a c. di M.A. Vaggioli, C. Michellini), Pisa 2006, 483 ss.

razioni che vennero a crearsi a Roma, oppure pubblica. Spesso l'origine pubblicistica è stata proprio sostenuta a causa dell'intervento, citato nel testamento di Adirano, del questore pompeiano e dell'assemblea per utilizzare il denaro in un'opera architettonica e per approvarne la realizzazione.

Per quanto riguarda il termine *trīstaamentud*, esso viene menzionato alla linea 2-3, al caso ablativo singolare: sulla sua origine non vi è ancora accordo tra i linguisti: nessun dubbio, tuttavia, che esso significhi testamento, o almeno ciò che a Pompei si intendeva per testamento nel II secolo a.C. Esso, collegato al concetto di terzietà, che fu assai produttivo in ambito giuridico nella lingua latina, è praticamente un *apax* in osco, a parte la presenza della stessa radice in *trstus*, «*testes*» (caso nominativo plurale), attestato in un altro documento epigrafico⁴¹.

La parola presente nel lascito di Adirano, tuttavia, presenta ulteriori problemi, tra cui in primo luogo la presenza del formante *mentum*, che è peculiare del latino e la dittografia vocalica – *aa*, che rappresenta un *unicum* in posizione non iniziale nella lingua osca, al punto da aver indotto taluno a credere in un errore materiale dell'incisore⁴²: il punto focale del dibattito, particolarmente importante per l'analisi giuridica, è se il termine in questione fosse almeno parzialmente di origine osca, quale fosse l'apporto del latino e a quale epoca esso risalisse⁴³.

⁴¹ Vetter 5 = Rix, ST Po. Si tratta di una *defixio*, la quale tuttavia presenta un trattamento ortografico differente, dovuto, secondo Poccetti, *Oscos trīstaamentud* cit. 150 ss., probabilmente alla diversa epoca della esecuzione di quest'ultimo (precedente alla riforma ortografica dell'osco, risalente alla fine del IV secolo a.C.). Vd. Poccetti, *ibid.* 153: «In questa prospettiva *trstus* riesce senza difficoltà ad allinearsi a *trīstaamentud* dietro il semplice riconoscimento di una grafia ellittica della vocale protosillabica, della quale sussistono numerosi esempi in documenti in alfabeto osco, etrusco e latino dall'area dialettale».

⁴² G. Thurneysen, *Italisches. I. Die Betonung des Oskischen*, in *Glotta* 1, 1909, 242.

⁴³ Una più ampia trattazione della diatriba in Poccetti, *Oscos trīstaamentud* cit. 1982-3, 150-1. Per sintetizzare, si può riferire che, mentre Devoto, *Gli antichi italici*, Firenze 1931, 168, credeva e credette fino alla fine, in uno sviluppo autonomo delle due parole all'interno delle due lingue (quella osca derivata da un verbo **trīstaum* non attestato, ma ricostruibile), nello stesso periodo E. Goldmann, *Das Alter des römischen Testaments*, in *ZSS.* 51, 1931, 223 ss., non convinto dalla possibilità dello stesso esito giuridico in modo autonomo nelle due lingue, proponeva un ingresso del termine latino nell'osco risalente ad epoca molto antica, addirittura al VI secolo a.C., per giustificare la sillaba iniziale *tri* che si sarebbe trovava ancora nella parola latina solo sino a quell'epoca. I linguisti avevano subito rigettato l'ipotesi mommseniana (Mommsen, *Zur Lehre* cit. 304) di un prestito dal latino *testamentum* perché non compatibile con le leggi fonetiche dell'italico. È impossibile addentrarsi qui nell'ampia discussione che percorre la storia della romanistica in merito all'origine del testamento o alle molteplici proposte congetturali su una datazione dello stesso. I sommi capi della diatriba sono tracciati in Scherillo (Gnoli), *Corso di diritto romano. Il testamento* cit. 180 ss. Scherillo riteneva personalmente che la più antica forma testamentaria, il *testamentum calatis comitiis*, dal momento che aveva la funzione di nominare un *heres*, «facendo entrare qualcuno nella *familia*, nella posizione di *suus*», non potesse accogliere legati o altre di-

Senza dubbio la presenza di una sola attestazione, seppur all'interno della ben nota penuria di fonti giuridiche privatistiche osche, non contribuisce certo a dimostrare un'influenza così antica del diritto romano, eppure è anche vero che la presenza del formante *mentum* è assai sospetta nell'osco. Poccetti risolveva la questione pensando a un'interferenza tra un elemento base indigeno *trístaa-* (in cui tuttavia la dittografia fosse dovuta a riproduzione della struttura fonologica latina)⁴⁴ e il suffisso *mentum* latino, che sarebbe stato introdotto nell'osco del II secolo a.C.⁴⁵

Accolta l'ipotesi di Poccetti, è comunque impossibile identificare con una qualche sicurezza la data dell'ingresso del termine nel vocabolario osco, fermo restando che, come si accennava poco sopra e come è stato messo in evidenza recentemente dallo stesso Poccetti, non ci è noto quanta parte ebbe, nello sviluppo del diritto successorio osco, l'influsso romano e quanta parte ebbe quello dei testamenti magnogreci o anche un'evoluzione specificamente osca⁴⁶. L'ambito semantico di *testamentum* in latino, limitato a una sfera assai specifica e puntuale, è in realtà uno sviluppo quasi inaspettato, dal momento che un sostantivo originariamente di significato generico, quale negozio in cui è richiesta la presenza di testimoni o prestazione di testimonianza (una modalità profondamente

sposizioni di carattere personale o patrimoniale (la possibilità di disporre dei propri beni tramite legati è tuttavia già citata nella Legge delle XII Tavole e non è chiaro se con quella sia stata introdotta o piuttosto consolidata). Vd. anche Gai., 2.101; G. Dulckheit, *Plus nuncupatum, minus scriptum. Ein Beitrag zur Entwicklung des römischen Testamentsrecht*, in *ZSS.* 83, 1953, 179; M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, 716 s.; Brutti, *Il diritto privato* cit. 389 s. A mio avviso la teoria di Goldmann non tanto è improponibile perché il testamento nel VI secolo era atto ben diverso da quello classico, cui sembrerebbero ricondursi alcuni caratteri di quello di Vibio Adirano, dal momento che i rapporti tra Roma e Pompei si fecero progressivamente più stretti e così sempre più presente poteva essere l'influenza della prima in ogni campo, quanto perché mi pare decisamente improbabile che Roma avesse già in epoca regia, in particolare nei confronti di città del Sud ove i contatti con la cultura greca erano secolari, la forza di introdurre un istituto giuridico del quale sarebbe stato addirittura recepito il termine latino. Le conclusioni di Goldmann sarebbero state cariche di significato per la storia del diritto perché avrebbero comportato non tanto la grande antichità dell'istituto del testamento, ma, soprattutto, l'ipotesi della capacità di Roma all'epoca di influenzare aree italiche neppure particolarmente prossime geograficamente e vicine, invece, a centri culturali di rilevanza notevole, si pensi a Napoli, fatto quest'ultimo che a me pare ancora più cogente del precedente per escludere la proposta, pur suggestiva, del giurista tedesco.

⁴⁴ P. Poccetti, *Sul formulario dell'epigrafia ufficiale italica*, in *Athenaeum* 6, 1983, 178 ss.: «... la segnalazione della lunghezza vocalica poteva apparire naturale a chi volesse riprodurre la struttura fonologica della parola latina, avendo la consapevolezza della perfetta corrispondenza formale tra modello e replica».

⁴⁵ In epoca ben più tarda rispetto a quella ipotizzata da Goldmann, il vocabolo, con l'accezione propria del periodo romano classico: *trístaamentud* sarebbe quindi definibile come un calco parziale del latino.

⁴⁶ Poccetti, *Lineamenti di tradizioni* cit. 165 ss.

diffusa nei negozi originari di diritto romano)⁴⁷, si è agganciato, invece, in modo assai limitativo, a un singolo istituto, il testamento appunto. Più che improbabile, è quasi impossibile che tale fenomeno si sia verificato parallelamente anche nella lingua osca e quindi è chiaro che si tratta di una termine proveniente dalla tradizione giuridica romana.

Tuttavia, a mio avviso, la necessità di avere un mezzo giuridico di disposizione dei propri beni *post mortem* si pone, seppur in diverso modo, in tutte le culture ove vi sia una sviluppata considerazione del rispetto della volontà individuale, e quindi è probabile che la società osca, in un periodo non ancora soggetto a una influenza giuridica romana totalizzante, avesse prodotto in questo campo dei caratteri peculiari autoctoni, forse non particolarmente differenti nella sostanza da quelli che ebbero il sopravvento a Roma: mano a mano che il tempo trascorreva, la più raffinata, o forse solo la più efficiente, riflessione giuridica romana avrebbe potuto facilmente inglobare il sostrato della tradizione osca, ma non è detto che l'influenza sia stata necessariamente a senso unico: forse qualcuna delle caratteristiche proprie della successione osca possono essere in qualche modo penetrate nel mondo romano.

Per somma sfortuna dei posteri, l'epigrafe, che d'altra parte presenta caratteri stilistici e completezza testuale davvero notevoli, lascia zone d'ombra dal punto di vista contenutistico che ne impediscono una totale comprensione: per esempio essa, come è comprensibile per una lapide che doveva essere cementata nella parete esterna di un edificio, cita quest'ultimo genericamente come *eisak tríbúm*, «questa costruzione», senza specificare quale ne fosse la destinazione. I resoconti relativi al ritrovamento la identificano come una lastra collocata sul muro perimetrale orientale dell'edificio in questione, il quale, oltretutto, fu ricostruito dopo il distruttivo terremoto del 63 d.C. in posizione diversa rispetto all'originale, per lasciare maggior spazio all'area del tempio di Iside⁴⁸, cosicché il muro in cui risultava murata costituiva anche la parete posteriore della Curia Isiaca.

Purtroppo la natura e lo scopo della costruzione risultano di difficile comprensione⁴⁹: le sue denominazioni di «Palestra Sannitica», «Palestra di Vinicio»,

⁴⁷ Come spiega esaurientemente G. Facchetti, *All'origine del testamentum*, in *Index* 30, 2000, 227 ss.

⁴⁸ Poccetti, *Il testamento* cit. 242: l'autore elenca questo tra i principali elementi che inducono a pensare che l'epigrafe fosse una copia dell'originale. In effetti la collocazione della stessa non può essere quella originaria: arduo stabilire se il muro fosse stato completamente distrutto dal sisma – e questo porterebbe a ritenere necessariamente distrutta anche la lastra originaria – oppure se un grave danneggiamento abbia indotto ad approfittare della necessità della parziale ricostruzione per modificare la struttura dell'edificio a favore dell'area isiaca.

⁴⁹ Sull'argomento F. Pesando, *Domus. Edilizia privata e società pompeiana fra il III e il I secolo a.C.*, Roma 1997; P. Guzzo, *Alla ricerca della Pompei sannitica*, in *Studi sull'Italia dei*

«Portico di Vinicio» derivano proprio dall'epigrafe ivi ritrovata e da quella soltanto, mentre la struttura architettonica, relativamente piccola, non permette di identificare con alcuna certezza la costruzione come una palestra, ipotesi che derivava più che altro da una riflessione *a posteriori* legata proprio all'interpretazione di *Vereia* come gruppo giovanile assimilabile alla efebia greca o ai gruppi della *iuventus* romana.

Tale conclusione si fece sempre più volatile nel momento in cui si riaprì il dibattito sulla *Vereia*: rimanendo sempre presente la convinzione che l'edificio avesse la naturale destinazione di centro di aggregazione, di riunione dei membri della *Vereia*, si potrebbe pensare sia a un luogo dalle finalità ludico-ricreative, quanto a una costruzione destinata all'incontro a scopo organizzativo-decisionale del gruppo in questione.

Non vanno sottovalutate le dimensioni assai ridotte dell'edificio, che già Campanile⁵⁰ metteva in evidenza come incompatibili, a suo parere, con l'attività ginnica della popolosa gioventù pompeiana⁵¹: esse divengono a loro volta elemento di riflessione e base per ipotesi in merito al numero dei membri della *Vereia* stessa, naturalmente se si è dell'idea che l'edificio fosse destinato all'aggregazione dell'intero gruppo, piuttosto che a uno scopo specifico gestito da una parte di esso. Anche se si può ipotizzare la ragione dell'intervento amministrativo del questore principalmente nella rilevanza economica della specifica disposizione del *de cuius* («... la procedura testimoniata dall'iscrizione Ve 11 non può giustificarsi che in rapporto alla specificità della situazione in cui si attesta, vale a dire all'esigenza di attribuire una degna destinazione ad un lascito

Sanniti, Roma 2000, 107 ss.; E. Curti, *Spazio sacro e spazio politico nella Pompei preromana, in Verso la città. Forme insediative in Lucania e nel mondo italico fra il IV e il III sec. A.C.* Atti della Giornata di Studio, Venosa 13-14 maggio 2006, Lavello 2009, 497 ss.; da ultimo A. Avagliano, *Il ginnasio di Vibio Adirano e la vereia. Con una nota sulla domus publica di Pompei*, in AA. VV. (a c. di P. G. Themelis), *Pompei/Messene: il doriforo e il suo contesto*, Napoli 2013, 67 ss., è propensa a ritenere che la cd. piccola palestra sannitica fosse effettivamente un ginnasio.

⁵⁰ E. Campanile 1979, 32 e nt. 50, sulla scorta dei rilievi archeologici di Onorato *La sistemazione stradale del quartiere del foro Triangolare di Pompei*, in RAL. serie VIII, 6, 260 ss, 1951, p. 150 ss.: entrambi accoglievano un'ipotesi di datazione intorno al 100 a.C. (vd. anche M. F. Petracchia Lucernoni, *I questori municipali dell'Italia antica*, Roma 1988, 70 s. Sulla stessa linea, in merito alle funzioni del *tríbum*, Tagliamonte, *Alcune considerazioni*, 369 s.

⁵¹ Il confronto con le dimensioni della c.d. Grande Palestra, posta nella vicinanza, è essenziale, essendo decisamente improbabile che nel torno dei decenni che separano la costruzione dei due edifici la consistenza della *iuventus* di Pompei fosse così aumentata. Inoltre è necessario considerare lo spazio che l'attività ginnica necessariamente richiede per il suo espletamento; non per nulla un altro edificio, utilizzato sicuramente come *gymnasium* e situato nei pressi delle Terme Stabiane, era di più ampie dimensioni: l'antichità di quest'ultimo è dimostrata dal rinvenimento di un'epigrafe (CIL X, 829) che attesta il restauro dello stesso risalente alla metà del I secolo a.C.

piuttosto consistente devoluto alla *Vereia* e di garantirne la corretta amministrazione»⁵²), tuttavia, dal punto di vista giuridico non si può evitare di pensare alla natura successiva dell'atto e quindi al problema, che fu notevole nell'ambito del diritto romano, della capacità di succedere delle *incertae personae* e degli *incerta corpora*⁵³, problema di non piccole dimensioni per l'opportunità delle stesse di ricevere beni per via successiva.

Per quanto riguarda la figura del *kvaísstur*, in diverse epigrafi ritroviamo la presenza di un magistrato pubblico per il controllo di un'opera architettonica o per una dedicazione di carattere religioso, ma si è notata la peculiarità per cui appare la delibera dell'assemblea e l'approvazione finale dell'esecuzione dell'opera. Come è subito apparso evidente per coloro che si sono occupati delle magistrature italiche, la presenza del *kvaísstur* a Pompei, sin dall'aspetto terminologico, è frutto dell'influenza dell'ordinamento magistratuale romano⁵⁴. Ciò nonostante, le attestazioni relative al questore a Pompei scompaiono poco tempo dopo la trasformazione della *civitas foederata* in *colonia* ai tempi di Silla⁵⁵: tale rapida sparizione è stata considerata misteriosa⁵⁶, infatti verrebbe abolita una magistratura che sarebbe sorta proprio per emulazione di quella romana. Le ragioni di tale scomparsa riposano senza dubbio nel nuovo riassetto politico-sociale: alcune iscrizioni in latino menzionano ancora tale magistratura nei primi tempi della trasformazione da *civitas foederata* a *co-*

⁵² Poccetti, *Il testamento* cit. 241 s.

⁵³ Volterra, *Istituzioni* cit. 712 ss.; Voci, *Diritto ereditario* 1 cit. 420 ss.; Orestano, *Il problema delle persone giuridiche, passim*; Talamanca, *Istituzioni* cit. 716 ss.

⁵⁴ S. Weinstock, *Zur oskischen Magistratur*, in *Klio* 24, 1931, 235 ss.; G. Camporeale, *La terminologia magistratuale nelle lingue osco-umbre*, in *AATC.* 21.7, Firenze 1957, 33 ss.; E. Campanile, C. Letta, *Studi sulle magistrature indigene e municipali dell'Italia antica*, Pisa 1979; A. L. Prosdocimi, *Questura italica e questura romana. I cvestur farariur «questori del farro» di Mevania e gli homonus duir puri far eisurent «i due uomini che faranno la questua del farro» di Gubbio*, in *AIV.* 113, 1983, 169 ss.; R. Scuderi, *Significato politico delle magistrature nelle città italiche del I secolo a.C.*, in *Athenaeum* 60, 1989, 117 ss.; F. Senatore, *Quattuorviri aediles nella colonia romana di Pompei?*, in *ZPE.* 119, 1997, 283 ss.; L. Cappelletti, *Magistraten und politische Institutionen im vorrömischen Italien*, in *Akten des 10. Österreichischen Althistorikertages. Salzburg 11.11-13.11.2004* (a c. di M. Frass), Wien 2006, 35 ss.; Senatore, *Quaestores parricidii in un'iscrizione sannita di Pompei (in margine alla rilettura di Ve 31 = Rix Po 56 e Po 57)*, in *Oebalus* 1, 2006, 101-111; Cappelletti, *Le magistrature italiche. Status quaestionis, problemi, prospettive*, in *Index* 39, 2011, 429 ss.

⁵⁵ H. Mouritsen, *Elections, Magistrates and Municipal élite. Studies in Pompeian Epigraphy*, Roma 1988, 70 ss.; E. Lo Cascio, *Pompei dalla città sannitica alla colonia sillana. Le vicende istituzionali*, in *Aa. Vv.* (a c. di M. Cébeillac Gervasoni), *Les élites municipales de l'Italie péninsulaire des Grecques à Néron. Actes de la Table Ronde de Clermond-Ferrand 28-30 novembre 1991*, Naples-Rome 1996, 111 ss.

⁵⁶ M. F. Petracchia Lucernoni, *I questori municipali dell'Italia antica*, Roma 1988, 72.

lonia, ma si tratta degli ultimi fuochi di una istituzione in via di estinzione⁵⁷.

Nello studiare le competenze di tale soggetto, all'epoca della Pompei *civitas foederata*, è stato necessario ricorrere alle fonti epigrafiche, le quali peraltro offrono un quadro chiaro di ciò che i due *quaestores* pompeiani dovevano compiere.

Si noti il punto, di indiscutibile interesse, per cui il *kvaísstur* Vinicio viene definito *Púmpaiíans*, in modo forse non completamente pleonastico: anzi, si potrebbe ipotizzare che tale specificazione discenda dalla volontà di distinguerlo dai magistrati della *Vereíia*, pure esplicitamente attestati. Ritengo che si possa ipotizzare che l'aggiunta di *Púmpaiíans*, in particolare nel caso del lascito di Vibio Adirano, ove beneficiaria è proprio la *Vereíia*, discenda appunto dalla precisa volontà di distinguere il magistrato cittadino da quelli della *Vereíia* stessa: anche nel caso in cui quest'ultima dovesse coincidere con l'insieme dei cittadini dediti a una certa attività militare, oppure a tutti i cittadini potenzialmente in armi, o anche nell'ipotesi per cui a scopo di controllo fossero posti a capo di essa proprio i magistrati cittadini, tale dichiarata distinzione sarebbe comunque significativa del ruolo del singolo magistrato nella specifica occasione. Per quanto riguarda l'assemblea, considerata la forte disomogeneità dell'organizzazione istituzionale nell'area osca, non è stato ancora chiarito con precisione se essa a Pompei riguardasse tutti i cittadini (maschi e puberi ovviamente) oppure se fosse una sorta di senato⁵⁸. Certo è che essa rappresenta un'istituzione di importanza capitale per l'approvazione dei lavori pubblici.

⁵⁷ Questo fatto indurrebbe a riflettere sul ruolo che il *kvaísstur* aveva nella Pompei sannitica, ruolo che doveva essere assai significativo all'interno dell'ordinamento precoloniario: forse, nonostante il termine «*kvaísstur*» fosse un latinismo, la magistratura in oggetto era divenuta un emblema della tradizione cittadina e poteva essere per vari aspetti caratterizzata da tratti di peculiarità osca che i Romani si adoperarono presto a cancellare, oppure, più semplicemente, le competenze della questura si sovrapponevano a quelle di altre magistrature di nuova introduzione e quindi, divenuta inutile, essa venne soppressa.

⁵⁸ P. Castrén, *Ordo populusque Pompeianus. Policy and Society in Roman Pompeii*, Roma 1975; U. Laffi, *I senati locali nell'Italia repubblicana*, in Aa.Vv. (a c. di M. Cébeillac Gervasoni), *Les bourgeois municipales italiennes aux II et I siècles av. J. C. Naples 7-10 décembre 1981*, Paris-Naples 1983, 59 ss.; J. Nicols, *On the Standars Size of the Ordo Decurionum*, in *ZRG*. 105, 1988, 711 ss.; G. Amodio, *Alcune osservazioni sulle curie municipali nelle città dell'Occidente romano*, in *ZPE*. 120, 1998, 233 ss.; Cébeillac Gervasoni, *Les magistrats des cités italiennes de la seconde guerre punique à Auguste: Le Latium et la Campanie*, Roma 1998; G. Camodeca, *L'attività dell'ordo decurionum nelle città della Campania dalla documentazione epigrafica*, in *CCG*. 14, 2003, 173 ss.; R. Antonini, *Étuns a Pompei. Un frammento di DNA italico*, in *Pompei, Capri e la Penisola Sorrentina. Atti del V ciclo di conferenze di geologia, storia e archeologia, Pompei, Anacapri, Scafati, Castellammare di Stabia - ottobre 2002-aprile 2003*, Capri 2004, 273 ss.

6. Il lascito di Vibio Adirano dimostra con evidenza nel II secolo a.C. la destinazione di una sorta di legato a un ente sovraindividuale, istituto giuridico che viene normalmente (ma non uniformemente)⁵⁹ considerato non utilizzabile con tale scopo a Roma prima dell'inizio del principato per le *civitates* e, nel caso dei *collegia*, addirittura prima del II d.C. D'altra parte non si può certo affermare che il sistema testimoniato da Vetter⁶⁰ 11 fosse semplice e rettilineo: la *Vereia*, indubbia beneficiaria del lascito, non pare decidere autonomamente sull'impiego del denaro liquido a lei devoluto da Adirano, ma la decisione sulla costruzione del *tríbúm* discende direttamente dal magistrato cittadino e dall'assemblea, che gestiscono *in toto* il denaro: il ruolo del questore appare, quindi, essenziale, così come l'approvazione dell'assemblea e infine l'attestazione del controllo del magistrato stesso nei confronti della realizzazione 'a regola d'arte' dell'opera fatta eseguire, un aspetto particolare quest'ultimo sicuramente molto significativo.

È evidente l'attento interesse della cittadinanza per un soddisfacente 'sfruttamento' del lascito: la presenza di un *iter* complesso e preciso è teso a legittimare la specifica fattispecie e quindi a permettere la ricezione del legato da parte della *Vereia*. Tutte le apparenze conducono a credere che si trattasse di una collettività di individui di grande rappresentatività all'interno della comunità, tale da assumere un ruolo pubblicistico all'interno della società.

Dato di fatto oggettivo rimane sostanzialmente il messaggio del testo epigrafico, che, a mio avviso, per la sua rilevanza e il suo carattere di documento pubblicamente esposto su un edificio di rilievo, oltre che per l'attenzione con cui tutta la fattispecie concreta è presentata, difficilmente poteva essere affetto da una qualche forma di atecnica imprecisione: certamente il lascito di Vibio Adirano nei confronti della *Vereia*, la quale, qualsiasi sia l'interpretazione che se ne faccia, non può che essere ritenuto un *corpus* di carattere collettivo, era lecito *ab origine*. È curioso il fatto che la prima testimonianza simile romana che conosciamo sia un'altra epigrafe, proveniente anch'essa dal territorio di tradizione sannitica, quello di *Atina*.

Le testimonianze sono troppo poche per mettere in campo ipotesi di largo respiro, tuttavia il lascito di Vibio Adirano, così come quello di *Basila*, è testimoniato da un'epigrafe completa, di grande pregio, in ottimo stato di conservazione e di destinazione pubblica. Ci si potrebbe allora chiedere, attendendo conferme da nuove evidenze archeologico-epigrafiche, se tali documenti siano ciò che sopravvive di una tradizione osca assai risalente, la punta dell'*iceberg* di un costume che determina evidentemente una ricaduta di tipo giuridico.

⁵⁹ Si ricordi il parere citato del Mommsen a inizio lavoro.

⁶⁰ E. Vetter, *Handbuch der italischer Dialekte*, Heidelberg 1953.

Per queste ragioni il testo dell'epigrafe pompeiana è decisamente prezioso, sollevando interrogativi che, purtroppo, non possono essere pienamente chiariti a causa delle incertezze e dai dubbi nel valutare il tipo di influenza che concretamente Roma esercitò sulla *civitas foederata* di Pompei prima della Guerra Sociale, in particolare, riguardo a questioni specifiche come questa, in cui la tradizione epicoria poteva avere un qualche imponderabile peso.

È evidente che, dopo tutte queste riflessioni, sorge spontanea la domanda se sia opportuno concludere che nel diritto osco, o quanto meno, nel diritto in uso nella Pompei sannitica, nel II secolo a.C., fosse possibile realizzare ciò che nel diritto romano non lo fu, almeno dal punto di vista dei giuristi (si è visto che le fonti epigrafiche e letterarie sono molto meno univoche⁶¹), ancora per molto tempo: ossia di istituire legatario, da parte di un privato, un ente collettivo probabilmente strettamente legato alla *civitas* e forse costituito da una parte importante dei *cives*. E la risposta, allo stato dei fatti, non può che essere positiva.

Paola Biavaschi
Università di Milano
paola.biavaschi@unimi.it

⁶¹ Ma nessuna di esse risale all'epoca in questione.

*Materiali per una palingenesi dei senatus consulta dell'età di Caligola (37-41 d.C.)**

I.- Finalità e stato di avanzamento della ricerca

Il presente contributo si inserisce tra le ricerche in corso di svolgimento nell'ambito del progetto “*Palingenesie der römischen Senatsbeschlüsse (509 v.Chr. - 284 n.Chr.)*”, finanziato dalla *Alexander von Humboldt-Stiftung* con un *Soffja Kovalevskaja-Preis* presso la *Wilhelms-Westfälische-Universität Münster*. Scopo primario del progetto è la restituzione palingenetica, dotata di un commento storico-giuridico, dei *senatus consulta* approvati negli otto secoli che vanno dalla fondazione della *res publica* romana sino all'ascesa di Diocleziano. Su un piano metodologico, la ricerca si richiama agli studi palingenetici condotti dal sottoscritto sulle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio¹.

In questa sede, ho ritenuto di sottoporre alla comunità scientifica un primo, circoscritto risultato della ricerca, dedicato a una prima ricostruzione dell'attività deliberativa del senato nel principato di Caligola. Un'epoca per la quale l'attenzione ai profili istituzionali risulta spesso negletta, essendo gli storici e gli storici del diritto viepiù attratti dalla svolta dispotica del principato di Caligola e dalle vicende inerenti alla sua pretesa follia².

Il dossier presentato non aspira (e non può aspirare), in questa fase della ricerca, a completezza assoluta relativamente ai *testimonia* (la schedatura delle fonti nell'ambito del progetto non è ancora completa). Da qui la scelta di presentare queste pagine come *Materiali*, che documentano però una parte significativa del tutto e rappresentano un quadro d'insieme che tende alla nitidezza e vede ora la luce a seguito delle completate schedature: dei *senatus consulta* riportati o citati nella documentazione epigrafica in lingua latina; di riferimenti e allusioni contenuti nella monetazione di età imperiale; di autori chiave per questo arco cronologico come Tacito (in ogni caso lacunoso per il periodo in esame), Svetonio e Cassio Dione, oltre che Flavio Giuseppe e Filone Alessandrino.

* Ringrazio i Professori Gian Luca Gregori, Francesco Grelle e Cesare Letta per il prezioso confronto.

¹ E compendati nel volume P. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palingenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio (41-54 d.C.)*, Napoli 2010.

² Rinvio a P. Buongiorno, *Recensione di A. Winterling, Caligola. Dietro la follia* (Bari-Roma 2003), in *RSA*, 35, 2005, 411-418. Fra le numerose biografie fiorite intorno all'imperatore (di cui si dà conto nella recensione testé citata), si segnala per rigore e acume quella di J.P.V.D. Balsdon, *The Emperor Gaius (Caligula)*, Oxford 1934.

In particolare, l'esame approfondito delle fonti guida per il principato di Caligola, ossia il libro LIX di Cassio Dione, la biografia svetoniana, il libro XVIII delle *Antiquitates Iudaicae* di Flavio Giuseppe, l'*in Flaccum* e la *legatio ad Caium* di Filone³, ci restituisce un patrimonio di informazioni ampio, per certi versi inatteso, sulla dialettica fra il *princeps* e il senato. Ed è per questo motivo che si è ritenuto di presentarlo, con l'auspicio che possa incentivare un dibattito di interesse tanto per i giuristi quanto per gli storici, anche al fine di recepire suggerimenti atti a migliorare (e nei contenuti, e sul piano metodologico) la ricerca in corso di svolgimento nell'ambito della *Palingenesie*.

La documentazione ci restituisce solo una parte dell'attività normativa, amministrativa e giudiziaria del senato per il periodo in esame.

Ciò è dovuto precipuamente al fatto che – come pare potersi evincere dalla lettura in combinato di Suet. *Claud.* 11.4 e Dio 60.4.1 – gli *acta* di Caligola (o almeno quelli ritenuti dannosi per la *res publica*⁴) furono sottoposti a progressiva abrogazione a seguito della *rescissio* decretata dal senato nell'inverno 41 d.C., agli esordi del principato di Claudio⁵.

Un esempio concreto del mantenimento di taluni atti è quello dell'istituzione della quinta decuria di giudici, introdotta da Caligola con provvedimento di incerta natura⁶: fonti come *BGU* 611, col. I lin. 1, e *Plin. nat.* 33.30-33 confermano ancora l'esistenza, nella prima metà del principato di Claudio, di una *quinta decuria* di giudici. Dunque, a meno di non pensare ad una *rescissio* e ad una successiva reintroduzione di tale quinta *decuria*, dovremmo essere dinanzi a un

³ Osservazioni preliminari sulle fonti del periodo in esame in A. Momigliano, *Osservazioni sulle fonti per la storia di Caligola, Claudio e Nerone*, in *RAL* (s. VI) 8, 1932, 293-336 [= *Quinto Contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma 1975, 799-836], che insiste in particolar modo sul fatto che per questo principato Cassio Dione avrebbe attinto a Svetonio e ad una sua fonte (Cluvio Rufo), comune anche a Flavio Giuseppe. Ma come dimostra ora Cesare Letta, *Conoscenza e criteri di utilizzazione dei senatus consulta nella Storia romana di Cassio Dione*, in P. Buongiorno (hrsg. v.), *Darstellung und Gebrauch der Senatus consulta in den literarischen Quellen der kaiserlichen Zeit (Akten der Tagung, Münster 5.-7. Mai 2016)*, Stuttgart 2017 i.c.s., per il primo principato Cassio Dione attinge anche, a piene mani, agli *acta senatus* e ai testi di delibere senatorie. Sul contributo delle opere di Filone Alessandrino alla ricostruzione del principato di Caligola vd. invece le pagine di P. Borgen, *Emperor Worship and Persecution in Philo's In Flaccum and De Legatione ad Gaium and the Revelation of John*, in *Geschichte-Tradition-Reflexion. FS. Martin Hengel zum 70. Geburtstag*, Tübingen 1996, 493 ss., con ampia rassegna bibliografica.

⁴ Vd. al proposito quanto osservato in Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 103 s.

⁵ Fonti e discussione in Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 102 ss.

⁶ Suet. *Cal.* 16.2: *Ut levior labor iudicantibus foret, ad quattuor prioris quintam decuriam addidit*; cfr. B. Santalucia, *La giustizia penale [nel Principato]* (1992), ora in *Altri studi di diritto penale romano*, Padova 2009, 63-92, part. 66 e nt. 6.

provvedimento sopravvissuto alla *rescissio* degli *acta*, il che pare confermare una discrezionalità nell'individuazione degli *acta* da *rescindere* (mediante una commissione di cui potrebbe aver fatto parte il nuovo principe?).

Di molti provvedimenti (anche di quelli senatorii, che avessero tradotto la volontà dell'imperatore) si dovette dunque perdere memoria già in epoca antica, soprattutto laddove la loro notizia non fosse stata trattenuta nelle opere degli storici⁷.

Incerta è poi la natura di una serie di provvedimenti, per i quali un intervento del senato può solo essere immaginato, fra mille cautele che impediscono ogni ulteriore speculazione (è questo ad es. il caso di Suet. *Cal.* 21, che ricorda un insieme di interventi in materia di erezione o manutenzione di opere pubbliche per le quali è verosimile, ma mai comprovabile, una partecipazione del senato ai processi decisionali). Le ragioni risiedono nella scarsa affidabilità delle fonti (la biografia caligoliana di Svetonio risulta piuttosto imprecisa nei suoi risvolti tecnico-giuridici, prediligendo il biografo – in questa ancor più che nelle altre *vitae* – una finalità moralistica)⁸, oltre che nella lacunosità degli *Annales* di Tacito proprio per gli anni relativi al principato di Caligola (e alla prima parte del principato di Claudio): come è noto, infatti, Tacito attinge per ampia parte della propria narrazione agli *acta senatus*, sempre adoperati con cognizione di causa e con il mantenimento di un certo tecnicismo nella terminologia⁹.

⁷ L'attenzione della dottrina sui *senatus consulta* dell'età di Caligola è stata di conseguenza scarsa; gli elenchi parziali di A. O' Brien Moore, s.v. *Senatus consulta*, in *RE*. Suppl. 6, Stuttgart 1935, 800-812, E. Volterra, s.v. *Senatus consulta*, in *NNDI*. XVI, Torino 1969, 1-105 estr. con imp. aut. [= *Scritti giuridici* 5, Napoli 1993, 193-297], R.J.A. Talbert, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton (NJ) 1984, non contengono alcun riferimento a *senatus consulta* approvati nel principato in questione. Solo nei materiali d'archivio di Edoardo Volterra, recentemente rinvenuti nell'archivio dell'École Française de Rome (*EFR*) e oggetto di una edizione critica a cura dello scrivente e allo stato in fase di allestimento, sono rinvenibili nel fondo E. Volterra, busta 399, cart. VI, schede riconducibili a 10 *senatus consulta* per il periodo dal marzo 37 al dicembre 40 d.C. (mancano tuttavia le schedature relative a Svetonio).

⁸ Cfr. C.S. Tomulescu, *Les douze Césars et le droit romain*, in *BIDR*. 80, 1977, 129-158; R.A. Bauman, *The Resumé of Legislation in Suetonius*, in *ZSS*. 99, 1982, 81-127. Sull'impianto e le fonti della *vita* caligoliana oltre ai commenti di D.W. Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary on Suetonius' Life of C. Caligula*, Atlanta 1993, e di D. Wardle, *Suetonius' Life of Caligula: A Commentary*, Bruxelles 1994, vd. già le considerazioni di J. Gasco, *Suétone historien*, Rome 1984, 364 s. (e 480 ss. per l'uso degli *acta* nella composizione delle biografie svetoniane).

⁹ Per la *Quellenforschung* tacitiana è oramai imprescindibile O. Devillers, *Tacite et les sources des Annales. Enquêtes sur la méthode historique*, Louvain-Paris 2003, *passim* (con accurata escussione dell'articolata bibliografia precedente) e part. 54 ss. per gli *acta senatus*. Mi sia consentito anche il rinvio ad alcune brevi notazioni svolte in Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 19 ss. Per un inquadramento storiografico dell'opera di Tacito e delle sue fonti, come pure di Svetonio, vd. invece, recentissimo, G. Zecchini, *Storia della storiografia romana*, Roma-Bari 2016, 147 ss. e part. 160 ss.

II.- Senato e principe in età caligoliana

Come è noto dalle fonti, e come è stato recentemente rimarcato da Roberto Cristofoli¹⁰, gli esordi del principato di Caligola si erano svolti sotto gli auspici più felici del popolo e del senato. Caligola era da più parti salutato come *exoptatissimus princeps*, e in particolare (vd. *infra*, A 1) i *patres* si sarebbero adoperati per acclamare Caligola *imperator* sin da quando la notizia della morte di Tiberio aveva raggiunto Roma, per conferirgli i poteri già nella seduta del senato del 28 marzo, avendo contestualmente annullato il testamento di Tiberio, che lasciava intravedere un altro potenziale *capax imperii* nel figlio di Druso (II), Tiberio Gemello.

Caligola, sul quale i *patres* ritenevano evidentemente di poter esercitare un ascendente, aveva dal canto suo assecondato queste aspettative dell'assemblea senatoria, promettendo – nel discorso di ringraziamento del 28 marzo 37 d.C. – che avrebbe condiviso il potere con il senato e avrebbe fatto tutto quello che i *patres*, di cui si presentava figlio e pupillo, avessero deciso (Dio 59.6.1).

Propositi ribaditi in occasione del suo insediamento come console, alle *kalendae* di luglio del 37 d.C., tanto che il senato avrebbe decretato di incidere le sue parole in modo che ne venisse altresì data rilettura ogni anno (vd. *infra*, A 8).

E d'altro canto, in questo esordio improntato alla *civilitas*, Caligola si sarebbe servito, per le scelte operate a corte, dell'ausilio di un *consilium* di senatori di rango consolare, secondo Svetonio in numero di tre (Suet. *Cal.* 54.2). Non è chiaro se questi senatori fossero scelti dall'assemblea o dal principe, ovvero sorteggiati, e se vi fosse una turnazione nella composizione di questo collegio. Tuttavia, giacché le fonti documentano un rapido, progressivo scollamento dell'imperatore dai principî di moderazione enunciati nei primi mesi di carica, Dione (59.5.5) concorda con Svetonio (*u.l.c.*) nel ricordare che Caligola avrebbe abusato di questo *consilium*, convocandolo anche per futili motivi, come ad es. esibirsi nella danza¹¹. Con ogni verosimiglianza in questo luogo Svetonio e

¹⁰ R. Cristofoli, *Caligola: gli anni di Capri. Le tradizioni storiografiche e la costruzione negativa*, in F. Rohr Vio, R. Cristofoli, A. Galimberti (a c. di), 'Costruire la memoria: Uso e abuso della storia tra tarda repubblica e primo principato' (Atti del Convegno internazionale, Venezia 14-15 gennaio 2016), i.c.s. Per un quadro d'insieme sulle relazioni fra principe e senato in età di Caligola vd. anche R. Donciu, *Le règne de Gaius considéré comme „plaque tournante“ dans l'histoire de l'Empire Romain*, in *Klio* 71, 1989, 643-646 (pur tuttavia con qualche sbavatura nell'indicazione dei luoghi dionei).

¹¹ Vd. ad es. J. Crook, *Consilium principis. Imperial Councils and Counsellors from Augustus to Diocletian*, Cambridge 1955, 29, e F. Arcaria, *Commissioni senatorie e «consilia principum» nella dinamica dei rapporti tra senato e principe*, in *Index* 19, 1991, part. 296 s. Non condivisibile l'impostazione di F. Amarelli, *Consilia principum*, Napoli 1983, 106 e 126, che non prende in considerazione il testo svetoniano, ma il solo testo dioneo (da cui si limita a desumere che «abusi»

Dione potrebbero dipendere da una fonte comune ostile al principe¹², forse per il richiamarsi di questo a modelli propri dell'ellenismo orientale¹³.

D'altra parte l'assemblea appare progressivamente appiattita sull'arbitrio dell'imperatore, come comprovano una serie di esempi. Tralasciando il dettaglio degli onori con crescente servilismo tributati al principe e ai membri della *domus*¹⁴, vanno ricordate vicende come il mancato avvio dei lavori dell'assemblea senatoria agli inizi dell'anno 40 d.C. Come ricorda Cassio Dione (59.24.5), essendo il collega di Caligola nel consolato ordinario premorto all'ingresso in carica, ed essendo il principe lontano da Roma, nessuno dei *praetores* avrebbe provveduto a convocare l'assemblea in modo formale, ad assumere gli *auspicia* e a svolgere la *relatio* (pur essendone autorizzati, in assenza dei consoli, dalla procedura fissata dalla *lex Iulia de senatu habendo*): viceversa, i *patres* si sarebbero autoconvocati nella *curia* senza però assumere alcuna iniziativa, e trascorrendo anzi l'intera giornata nell'elogiare Caligola e nel formulare precisi per la sua augusta persona. Come racconta Dione, solo il terzo giorno dell'anno tutti i *praetores* avrebbero collegialmente convocato l'assemblea per una preghiera (59.24.6), senza che però a questa convocazione facesse seguito la discussione e la decisione di alcun affare in concreto. I lavori dell'assemblea si sarebbero dunque interrotti sino a che il principe stesso avrebbe risolto la situazione di impasse, rimettendo i fasci e imponendo di conseguenza l'anticipazione dell'entrata in carica dei consoli originariamente nominati *suffecti* per il secondo semestre¹⁵.

come quelli di Caligola avrebbero reso «particolarmente pesante l'essere *amicus principis*») e finisce per concludere che già dopo il 26 d.C. non vi sarebbe stato più alcun influsso di un *consilium* senatorio sui principi, in ragione della crescente prassi imperiale di consultarsi con consiglieri rintracciati tra gli *amici principum*.

¹² Cristofoli, *Caligola: gli anni di Capri. Le tradizioni storiografiche e la costruzione negativa* cit. i.c.s.

¹³ In generale vd. sul tema G.W. Adams, *The Roman Emperor Gaius 'Caligula' and his Hellenistic Aspirations*, Boca Raton 2007. Ma vd. anche letteratura discussa da M.T. Schettino, *La Mauretania dal tardo ellenismo alla provincializzazione*, in C. Bearzot et alii (a c. di), *Gli stati territoriali nel mondo antico*, Milano 2003, 298 nt. 44 e l'utile messa a punto di A. Palladino, *L'influenza dell'oriente nella politica di Caligola*, in Aa.Vv., *Caligola. La trasgressione al potere*, Roma 2013, 35-42. Residuale mi pare, invece, l'opinione di chi, come J. Colin, *Les consuls du César-pharaon Caligula et l'héritage de Germanicus*, in *Latomus* 13, 1954, 394-416, ha visto in Caligola il mero riflesso di un modello antoniano, tanto più che, come ha osservato A.A. Barrett, *Caligula. The Abuse of Power*, London – New York 2015², 116 ss. (con bibl. cit. nelle note), non è estranea a Caligola una *imitatio* di modelli augustei.

¹⁴ Per i quali si rinvia alla sezione palingenetica del presente contributo.

¹⁵ E probabilmente procedendo all'elezione di una nuova coppia di *suffecti*, a loro volta entrati in carica alle *kalendae* di luglio. Cfr. P. Buongiorno, *Sulla struttura dei Fasti consolari degli anni 39 e 40 d.C.*, in M. Pani (a c. di), *Epigrafia e Territorio. Politica e Società*, VIII, Bari 2007, 255.

Nonostante la condotta di magistrati e *patres* denunciata da questo episodio, il conflitto fra l'*amplissimus ordo* e il *princeps* sarebbe proseguito. Già nel corso della sua permanenza in Germania e poi in Gallia (ultimi mesi dell'anno 39 d.C.), Caligola aveva manifestato di non aver gradito una prima ambasceria inviatagli (di cui faceva parte lo zio Claudio), e aveva anzi ammonito il senato di celebrare *tempestitiva convivium, circum et theatra et amoenos secessus* in un momento delicatissimo, e cioè *Caesare proeliante et tantis discriminibus obiecto* (così Suet. *Cal.* 45.2). Non erano stati sufficienti i tentativi di ricucitura con una serie di deliberazioni che avevano portato al conferimento di ulteriori onori, né manifestazioni ancora più servili (abbiamo visto l'impasse dei lavori dell'assemblea all'inizio d'anno).

Nel prosieguo del 40 d.C., dopo che il senato (in primavera?), pur sollecitato, gli aveva rifiutato il trionfo *de Britannis* (Dio 59.25.5 Boiss.), concedendogli invece una seconda *ovatio* (Suet. *Cal.* 48), Caligola avrebbe ritardato il proprio ritorno nell'urbe, minacciando anzi una legazione senatoria che lo aveva sollecitato a varcare il *pomerium* (Suet. *Cal.* 49.1); il principe aveva emanato altresì un editto (sempre ricordato da Svetonio, *u.l.c.*, che parrebbe parafrasarne alcuni *verba*) che segnava in modo netto la rottura con il senato¹⁶.

Dal canto suo, l'assemblea senatoria vedeva fronteggiarsi al suo interno almeno due fazioni: da un lato un piccolo numero di senatori fedeli al principe e al gruppo di potere che lo sosteneva; dall'altro un più ampio novero di *patres* contrari alla deriva autoritaria di un *princeps* (in origine salutato come *exoptatissimus* ma) contro il quale avrebbe animato alcuni tentativi di congiura su cui siamo variamente informati¹⁷. Dunque, forse anche al fine di modificare gli equilibri interni all'assemblea senatoria, Caligola ne avrebbe promosso un ricambio, incentivando gli *equites* che volessero intraprendere il *cursus* senatorio

¹⁶ Suet. *Cal.* 49.1: *Aditus ergo in itinere a legatis amplissimi ordinis ut maturaret orantibus, quam maxima voce: "veniam", inquit, "veniam, et hic mecum", capulum gladii crebro verberans, quo cinctus erat. Edixit et reverti se, sed iis tantum qui optarent, equestri ordini et populo; nam se neque civem neque principem senatui amplius fore. Vetuit etiam quemquam senatorum sibi occurrere. Atque omissa vel dilato triumpho ovans urbem natali suo ingressus est.*

In ogni caso mi sembra condivisibile il giudizio di Donciu, *Le règne de Gaius* cit. 648, secondo il quale l'idea di un « programme de gouvernement » di Caligola « qui prévoyait la suppression quasi-totale du pouvoir du Sénat, mieux dire l'annihilation de ce pouvoir », sarebbe stata il frutto di una « propagande hostile menée par le Sénat décimé contre le Prince (qui) a donné ses fruits ». Cfr. sempre Donciu, *o.l.u.c.*, per la discussione della dottrina al riguardo.

¹⁷ Cfr. in proposito R.F. Rossi, *Tracce di lotta politica nel senato di Caligola*, in *RFIC*. (s. III) 99, 1971, 164-171; sulla congiura che invece porterà alla morte di Caligola e all'ascesa di Claudio vd., ultimamente, I. Milano, *La trasformazione della corte fra la caduta di Caligola e il regno di Claudio*, in *RSA*. 38, 2008, 147-175 (pur con un'eccessiva tendenza a ricostruire improbabili retroscena sui quali non siamo edotti dalle fonti).

mediante il conferimento del laticlavio già prima che costoro rivestissero la questura (Suet. *Cal.* 16.2; Dio 59.9.5).

Da tale clima conflittuale sarebbero scaturiti episodi anche a tinte forti, come ad es. l'uccisione, sulla soglia della *curia*, del senatore Scribonius Proculus (*PIR*² S 269), padre del giurista P. Sulpicius Scribonius Proculus e verosimilmente giurista egli stesso¹⁸. La vicenda è cronologicamente collocabile nell'autunno del 40 d.C. (dopo il rientro dalla Germania e dalla Gallia) ed è nota, con qualche variante, tanto da Svetonio (*Cal.* 28) quanto da Cassio Dione (59.26.1-2 Boiss.). Dal confronto delle due testimonianze emerge che a compiere il delitto sarebbe stato il liberto imperiale Protogenes, inquietante figura che – secondo la tradizione dionea – gestiva i due *libelli* in cui erano registrati i nomi dei soggetti destinati a finire sotto processo (e verosimilmente a perire)¹⁹. Recatosi presso la *curia* per ragioni connesse al suo ufficio, si sarebbe scagliato verbalmente contro Proculus, lì presente, accusandolo di *laesa maiestas* (come mi pare si evinca dall'accostamento dell'*hostem publicum appellantes* svetoniano e del μισῶν οὕτω τὸν αὐτοκράτορα dioneo) e, con l'ausilio di alcuni senatori²⁰, lo avrebbe atterrato uccidendolo²¹. È d'altronde interessante la reazione di Caligola e quella dei *patres* alla vicenda. Secondo la tradizione dionea, l'imperatore si sarebbe compiaciuto, mentre i *patres*, dal canto loro, avrebbero conferito rinnovati onori al principe, oltre al diritto di servirsi di una scorta armata.

Non si può dunque non condividere il giudizio di Albino Garzetti, secondo il quale, dopo la svolta autocratica del breve principato caligoliano, il senato «non funzionava ormai che per prevenire i desideri del despota in fatto di onori a lui vivo e ai morti della casa, anche in ciò tuttavia messo ad un certo punto in grave imbarazzo»²².

¹⁸ In tal senso W. Kunkel, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*, Weimar-Köln-Graz 1967², 127. Ma cfr. anche R.A. Bauman, *Impietas in principem. A study of Treason against the Roman Emperor with Special Reference to the First Century*, München 1974, 136 s., che però ne inferisce che Proculus avrebbe trovato la morte per la sua ostilità, variamente manifestata, nei confronti dei giuristi (Suet. *Cal.* 34.2). Ma una tale ipotesi non presenta alcun addentellato nelle fonti.

¹⁹ Oltre a 59.26.1 cfr. 60.4.5; ma cfr. anche Suet. *Cal.* 49.3. Cfr. Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary* cit. 177.

²⁰ Svetonio usa il plurale: [*Caius*, scil.] *subornavit qui ... repente hostem publicum appellantes invaderent*; Cassio Dione fa riferimento ai presenti (οἱ παρόντες) in senato (συνέδριον), fra i quali sarebbe stato presente anche Proculus.

²¹ In uno scenario che richiama fortemente la congiura delle Idi di marzo, come osserva Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary* cit. 177.

²² A. Garzetti, *L'impero da Tiberio agli Antonini*, Bologna 1960, 103.

III.- Il funzionamento dell'assemblea senatoria

Su un piano pratico di funzionamento dell'assemblea senatoria, dagli scarni dati a nostra disposizione sappiamo che, anche per l'età di Caligola, il Senato dovette continuare a conoscere una varietà di luoghi di riunione. Le sedute inerenti ai rapporti internazionali continuarono a svolgersi²³ nel tempio di Marte Ultore: a quella sede Caligola indirizzò i propri messi dopo la defezione di Cincinnato (ritenuta sufficiente per il conferimento di un trionfo)²⁴.

Allo stesso tempo, dalla formulazione di Suet. *Cal.* 60²⁵ apprendiamo che luoghi consueti di riunione del senato fossero alternativamente la *curia Iulia* (in altri passi svetoniani si fa genericamente riferimento allo svolgimento di sedute *in curia*, mentre il greco ἐν τῷ συνέδρῳ appare di connotazione fortemente generica) e il tempio di Giove Capitolino sul *Capitolium*: qui era collocato il *subsellium* rialzato conferito *ex senatus consulto* a Caligola nell'autunno del 40 (cfr. A 34 *infra*), il che suggerisce una costante frequentazione del luogo per le sedute alle quali prendesse parte anche il principe. Tuttavia, nonostante la presenza del *subsellium*, all'indomani della congiura del gennaio 41, quando il senato appariva compatto *in asserenda libertate*, i consoli evitarono di convocare i *patres* nella *curia, quae Iulia vocabatur*, preferendo quale luogo di riunione proprio il *Capitolium*²⁶, forse anche perché più sicuro e difendibile con pochi uomini (quali erano quelli delle *cohortes urbanae*, sino a che questi non defezionarono unendosi ai pretoriani).

Per il resto dovettero essere fatte salve le norme di convocazione e svolgimento delle sedute fissate con la *lex Iulia de senatu habendo*, pur con eccezioni legate alle contingenze (abbiamo sopra accennato al *metus* che nel 40 d.C. avrebbe impedito ai pretori di convocare formalmente l'assemblea per deliberare) o ad alcune riforme introdotte dal principe. Fra queste (discusse diffusamente nella sezione palinogenetica) vanno ricordate la riforma elettorale operata nel 39

²³ Come ben documentato già per l'età augustea (Dio 55.10.3; cfr. Talbert, *The Senate of Imperial Rome* cit. 117) e tiberiana: da ultimo si vd. il misconosciuto e mal interpretato *senatus consultum* epigrafico del 20 d.C. sulla condanna del re cliente Rhescuporis: su cui vd. anche quanto osservato alla nt. 123 *infra*.

²⁴ Scrive Svetonio (*Cal.* 44.2): *Nihil autem amplius quam Adminio Cynobellini Britannorum regis filio, qui pulsus a patre cum exigua manu transfugerat, in deditionem recepto, quasi universa tradita insula, magnificas Romam litteras misit, monitis speculatoribus, ut vehiculo ad forum usque et curiam pertenderent nec nisi in aede Martis ac frequente senatu consulibus traderent.*

²⁵ *Et senatus in asserenda libertate adeo consensit, ut consules primo non in curiam, quia Iulia vocabatur, sed in Capitolium convocarent, quidam vero sententiae loco abolendam Caesarum memoriam ac diruenda templa censuerint.*

²⁶ Cfr. Talbert, *The Senate of Imperial Rome* cit. 116.

d.C. (e poi presto revocata) che restituiva l'elezione dei magistrati repubblicani ai *comitia* (vd. A 18 e A 28 *infra*), e ancora l'introduzione di formule di preghiera per il principe in apertura di ciascuna *relatio* (vd. A 3 *infra*), l'abrogazione del giuramento sugli *acta* di Tiberio (conseguenza, questa, della mancata apoteosi) e soprattutto la riforma della *exquisitio sententiarum* in sede di dibattito senatorio (vd. A 14 *infra*). In particolare quest'ultima riforma è possibile che abbia conosciuto una formale abrogazione a seguito della *rescissio actorum* operata subito dopo l'ascesa dell'imperatore Claudio (cfr. § 1 *supra*).

Tra le formalità da espletare nella routine senatoria, Caligola avrebbe mantenuto fermi i giuramenti sugli atti di Augusto, aggiungendovi i propri. In particolare, Dio 59.9.1 ricorda che all'inizio dell'anno 38 d.C., nella prima seduta senatoria non si giurò sugli *acta* di Tiberio: questo comprova che Caligola avrebbe mantenuto ferma la volontà di Tiberio di far prestare giuramento solo sugli *acta* di Augusto, vietando invece ogni forma di giuramento sui propri (Tac. *ann.* 1.72.2, Suet. *Tib.* 67.3, Dio 57.8.3-4; 58.17.3)²⁷.

Merita poi di essere ricordato un brano di Cassio Dione (59.24.8) che ben rappresenta la dialettica fra *princeps*, *consules* e senato in ordine alla predisposizione degli argomenti da trattare in senato. Nel caso di specie, dopo aver descritto le delibere onorifiche assunte dal senato (vd. A 33 *infra*), su proposta dei *suffecti* entrati in carica il 13 gennaio 40 d.C. dopo lo stallo determinato dall'assenza del principe e dalla premorienza del collega ordinario²⁸, Dione osserva che:

ταῦτα δὲ ἐξ ἐπιστολῆς που τῆς τοῦ Γαίου ἐπράχθη· καὶ γὰρ τὰλλα ὅσα χρηματίζεσθαι ἐβούλετο, ὀλίγα μὲν πᾶσι τοῖς βουλευταῖς, τὰ δὲ δὴ πλείω τοῖς ὑπάτοις γράφων, καὶ ἐκεῖνα ἔστιν ὅτε ἐν τῷ συνεδρίῳ ἀναγιγνώσκεσθαι ἐκέλευε.

Le delibere furono cioè assunte sulla base dell'*epistula* che Caligola aveva inviato, secondo una prassi che Dione descrive come consolidata e che prevedeva che il principe comunicasse per iscritto (γράφων) a tutti i senatori poche indicazioni sommarie (ὀλίγα μὲν πᾶσι τοῖς βουλευταῖς) sui provvedimenti da adottare (τὰλλα ὅσα χρηματίζεσθαι ἐβούλετο), riservando invece ai *consules*

²⁷ Com'è stato opportunamente osservato in dottrina (J.W. Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59 [Gaius Caligula]*, Vancouver 1976, 114). In ogni caso, il fatto che il mancato giuramento su Tiberio non discendesse dalla *damnatio memoriae*, bensì da una forma, per così dire, di 'autocensura', non avrebbe impedito che il nome di Tiberio fosse mantenuto nelle clausole 'con precedenti' delle *leges de imperio*, come mostra la *lex de imperio Vespasiani*.

²⁸ Talbert, *The Senate of Imperial Rome* cit. 187 e 202.

la maggior parte delle indicazioni (τὰ δὲ δὴ πλείω τοῖς ὑπάτοις), talvolta ordinando che se ne desse lettura in assemblea (ἐν τῷ συνεδρίῳ ἀναγιγνώσκεισθαι ἐκέλευε).

D'altronde di *epistulae* indirizzate in *absentia* da Caligola al senato, secondo una prassi che rimontava all'ultima età augustea e a numerose circostanze di età tiberiana, siamo variamente informati. Di quelle di cui siamo certi che sfociarono in un deliberato senatorio si dà conto più avanti; invece, oscuri restano i contorni dell'*epistula ad senatum* ricordata da Suet. *Cal.* 23.2 (*Liviam Augustam proaviam ... etiam ignobilitatis quadam ad senatum epistula arguere ausus est quasi materno avo decurione Fundano ortam ...*) attraverso la quale si minimizzavano le origini di Livia. Una parte della dottrina suggestivamente mette in relazione l'*epistula* con la esaltazione della linea antoniana dell'impero nel settembre 39 d.C.²⁹; altra ammette che «the context ... is unknown» e «no date ... can be established»³⁰. Ciò che resta ben evidente è la centralità delle *epistulae* nella dialettica di Caligola con gli organi repubblicani.

Venendo invece al testo dei *senatus consulta*, nulla possiamo dire circa la loro struttura, non essendoci pervenuti i *verba* di alcuna delibera senatoria per questo periodo: la sostanziale corrispondenza strutturale dei testi di *senatus consulta* noti per via epigrafica prima e dopo il principato in esame lascia credere che non vi siano state significative variazioni (eccezion fatta, forse, per delle formule votive per l'imperatore e per le sue sorelle, in primo luogo Iulia Drusilla). Tuttavia, come vedremo più avanti discutendo delle *cognitiones senatus*, merita di essere richiamata una notizia, contenuta in Dio 59.18.1-2, secondo cui vi sarebbero state non meglio specificate variazioni sulla notifica delle condanne emanate dal senato in sede di repressione criminale, non avendo più tali condanne valore definitivo.

D'altra parte, che il principe condizionasse i lavori dell'assemblea senatoria in sede giudicante, è altresì noto da Suet. *Cal.* 26.2, dove si ricorda come Caligola, a mezzo di *edicta*, solesse invitare i membri dell'ordine equestre ad assistere ai processi (con ogni verosimiglianza assiependosi sulla soglia della Curia, come era d'altra parte capitato in occasione della seduta senatoria del 28 marzo 37 d.C. per il conferimento dei poteri al nuovo principe).

²⁹ Così T.P. Wiseman, *The Mother of Livia Augusta*, in *Historia* 14, 1965, 333.

³⁰ Così, rispettivamente, Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary* cit. 93 (che pure non esclude una risposta del principe a una proposta di deificazione di Livia, analoga a quella fallita sotto Tiberio: Suet. *Tib.* 51.2 e Dio 58.2.1) e Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 219 s.

IV.- La *cognitio senatus*

In quanto alle *cognitiones senatus* per questo periodo, dalle fonti siamo poco e male informati. La lacuna dei tre libri degli *Annales* consacrati da Tacito al principato di Caligola e la genericità delle informazioni contenute in Svetonio e Cassio Dione non agevolano le nostre conoscenze al riguardo³¹.

Cassio Dione, che per il libro 59 tende talvolta a discostarsi dal metodo annalistico con l'inserzione di rubriche dedicate a singoli aspetti del principato di Caligola, dedica i capitoli 18 e 19 alla trattazione della materia processuale, e in particolar modo della repressione criminale. In particolare, 59.18.1 riferisce che molti processi avrebbero avuto luogo per rimpinguare le casse imperiali. A tale proposito, Caligola avrebbe amministrato la giustizia tanto da solo quanto con l'assemblea senatoria (ἐδίκαζε δὲ καὶ ἰδίᾳ καὶ μετὰ πάσης τῆς γερουσίας). Tuttavia, quest'ultima non avrebbe avuto la possibilità di emanare sentenze aventi valore definitivo in assenza del principe³² (59.18.2: καὶ τινα καὶ ἐκείνη καθ'ἑαυτὴν ἔκρινεν· οὐ μέντοι καὶ αὐτοτελῆς ἦν, ἀλλ'ἐφέσιμοι δίκαι ἀπ'αὐτῆς συχνὰ ἐγίγνοντο) e in questo caso ciò avrebbe dato luogo, di frequente, a sentenze di appello. Condivido, in proposito, la lettura del passo che ha fatto Francesco Arcaria³³, secondo il quale il testo dioneo alluderebbe alle *cognitiones senatus* tanto in materia criminale quanto in materia di giurisdizione civile. Credo però che nel primo ambito, come si evince anche da Suet. *Cal.* 29.2, Caligola avrebbe proceduto alla conferma dei senatoconsulti di condanna emanati dal senato in assenza del principe secondo la procedura introdotta per *senatus consultum* nel 21 d.C. e ancora attiva sotto Nerone³⁴. Per quanto attiene all'ambito della giurisdizione civile concordo invece con l'idea che le sentenze imperiali potessero essere pienamente sostitutive, e non meramente cassanti, di quelle senatorie³⁵.

In ogni caso, tali procedure avrebbero avuto ricadute sul metodo di notifica delle deliberazioni assunte in ambito processuale dall'assemblea senato-

³¹ In tal senso anche S. Rutledge, *Imperial Inquisitions. Prosecutors and informants from Tiberius to Domitian*, London – New York 2001, 103.

³² Come ricorda Suet. *Cal.* 49.1, Caligola non sarebbe stato solito assistere alle sedute del senato, con evidenti ricadute sui lavori dell'assemblea. Cfr. F. De Marini Avonzo, *La funzione giurisdizionale del senato romano*, Milano 1957, 29, con particolare riguardo alla materia processuale.

³³ F. Arcaria, *Senatus censuit. Attività giudiziaria ed attività normativa del senato in età imperiale*, Milano 1992, 111 ss., con bibl. discussa alle ntt. 173-178.

³⁴ Cfr. Tac. *ann.* 3.51, Suet. *Tib.* 75, Dio 57.20.4 (su cui cfr. Talbert, *The Senate of Imperial Rome* cit. 440 nr. 26); Suet. *Nero* 10. In tema De Marini Avonzo, *La funzione giurisdizionale del senato* cit. 29, 150 e 159 s. (ove afferma che «il passo però fa supporre uno sviluppo degli interventi imperiali successivi alla sentenza»).

³⁵ Cfr. Arcaria, *Senatus censuit* cit. 113 nt. 178.

ria. Come chiosa infatti Dio 59.18.2 i.f. (καὶ τὰ μὲν τῆ βουλῆ δόξαντα ἄλλως ἐφανεροῦτο, τῶν δὲ ὑπὸ τοῦ Γαίου καταψηφισθέντων τὰ ὀνόματα ἐξετίθετο, ὡσπερ φοβουμένου αὐτοῦ μὴ διαλάθωσι), i *decreta* del principe sarebbero sempre stati resi noti mediante pubblica affissione³⁶, mentre delle deliberazioni senatorie sarebbe stata data pubblicità in modo differente (suggerirei senza obbligo di notifica ai condannati sino all'avvenuta conferma da parte del *princeps*)³⁷.

Per queste ragioni, un ottimo, recente studio sulla repressione criminale nel principato ha asserito che, con Caligola, «der Kaiser übernimmt die Strafzumessung»³⁸.

La trattazione di Cassio Dione 59.18 prosegue con una breve rassegna di esempi (59.18.4-5): sono ricordati i processi contro Calvisius Sabinus (fino al 39 d.C. governatore della Pannonia) e sua moglie, e contro gli altrimenti ignoti Titius Rufus e Iunius Priscus. Si tratta di tre processi potenzialmente svoltisi nelle forme della *cognitio senatus*, sia per il rango degli imputati, sia per la specificità delle accuse ai primi due: il processo contro Calvisius Sabinus potrebbe essere per *repetundae*³⁹, mentre invece Titius Rufus fu accusato con ogni verosimiglianza di aver leso la *maiestas senatus*, avendo dichiarato che l'assemblea senatoria votasse in difformità rispetto al proprio sentire. Le accuse mosse a Iunius Rufus non sono invece note. Tuttavia, Cassio Dione (59.18.5 i.f.) rimarca la centralità del ruolo di Caligola nell'ultimo procedimento, il che non fornisce argomenti (anzi attenua quelli esistenti) sul ruolo del senato⁴⁰.

³⁶ La ragione sarebbe secondo Dione da rintracciarsi nel fatto che Caligola temesse «che non si venisse a sapere della loro sorte». Ma come osserva opportunamente Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 185, a tale procedura si sarebbe fatto ricorso «to prevent such suspicion about secret trials conducted by the Emperor as had arisen under Tiberius, It's worth noting that Tiberius, too, almost never took the responsibility of personally condemning a defendant, but usually passed it on to the Senate to avoid any reproach of concealment (compare Tac. *ann.* 6.10.2 with 3.10.6)».

³⁷ La *ratio* di ciò risiederebbe secondo De Marini Avonzo, *La funzione giurisdizionale del senato* cit. 136 s., nel fatto che la notifica avrebbe avuto la finalità di evitare che i condannati si sottraessero alla pena.

³⁸ A. Schilling, *Poena extraordinaria. Zur Strafzumessung in der frühen Kaiserzeit*, Berlin 2010, 188.

³⁹ In tal senso Talbert, *The Senate of Imperial Rome* cit. 508, che pensa ad una *cognitio senatus*. Ma mancano elementi a supporto.

⁴⁰ Il processo potrebbe in ogni caso non aver avuto inizio, forse perché per il periodo in esame la titolarità di una magistratura sarebbe stata una condizione di improcedibilità (cfr. Dio 59.23.8, dove si ricordano edili e pretori obbligati a deporre la carica per essere sottoposti a processo [*de maiestate?*] nella reprimenda seguita alla morte di M. Aemilius Lepidus e alla *relegatio* delle sorelle del principe, con il coinvolgimento anche di Ofonius Tigellinus; fonti e discussione in Schilling, *Poena extraordinaria* cit. 200; nulla sappiamo sulla natura di questi processi; ad una *cognitio principis* pensa De Marini Avonzo, *La funzione giurisdizionale del senato* cit. 28 nt. 47). Sulla questione dell'improcedibilità contro i magistrati in carica cfr. O. Licandro *In magistratu damnari. Ricerche sulla responsabilità dei magistrati romani durante l'esercizio delle loro funzioni*, Torino 1999, part. 369 ss. (per il primo principato).

Il resoconto dioneo prosegue (59.19) con la narrazione del processo *de maiestate* (59.19.2) contro Cn. Domitius Afer, l'unico dell'età di Caligola di cui con certezza sappiamo essersi svolto in senato (59.19.3: ἔς τε τὸ συνέδριον αὐτὸν ἐσήγαγε καὶ λόγον κατ' αὐτοῦ μακρὸν ἀνέγνω), verosimilmente nella primavera-estate del 39 d.C. (in ogni caso prima della partenza di Caligola per la Germania); Domitius Afer ne uscì comunque assolto, avendo assecondato l'accusa di Caligola e rinunciato a far ricorso alle proprie doti oratorie⁴¹ (Dio 59.19.4-7; vd. anche *infra* A 27). Poco o nulla sappiamo inoltre del processo contro Seneca, ricordato incidentalmente da Dio 59.19.7-8⁴².

Si tratta, con tutta evidenza, di elementi insufficienti ad una qualsivoglia ricostruzione organica del funzionamento della *cognitio senatus* sotto Caligola⁴³. Anzi, dalle fonti in nostro possesso si ricava piuttosto l'impressione che – fatta eccezione per le volte in cui il senato avrebbe amministrato la giustizia in presenza del principe o, in assenza di costui, quale tribunale di prima istanza – la repressione criminale fosse per gran parte appannaggio del *princeps*, che si sarebbe poi *ex post* curato di riferire ai *patres* (è questo ad es. lo schema seguito per il processo contro M. Aemilius Lepidus e le sorelle Iulia Livilla e Iulia Agrippina, cfr. Dio 59.22.8-9); ma come ricorda Cassio Dione (59.8.2) ci sarebbero altresì state circostanze nelle quali il senato non sarebbe stato informato, come ad es. nel caso della condanna di Tiberio Gemello (anche se, nel caso di specie, parrebbe trattarsi più di un'esecuzione a conclusione di un *iudicium domesticum* che di un esercizio di *cognitio* da parte del principe; vd. *infra* A 12). D'altra parte, non sembra casuale che un processo come quello contro il governatore d'Egitto Avillius Flaccus (38 d.C.) ci sia interamente noto solo dalla peculiare opera di Filone Alessandrino in *Flaccum*⁴⁴ e quindi non da fonti riconducibili agli archivi senatorii bensì da fonti di tradizione giudaica.

⁴¹ Doti ricordate anche da Tac. *dial.* 13; Quint. *inst. or.* 12.11.3. Caligola ne sarebbe rimasto talmente suggestionato da approfittare, dopo breve tempo, della rimozione dei consoli in carica per far eleggere Domitius Afer *consul suffectus* (insieme ad A. Didius Gallus) per l'ultimo quadrimestre dell'anno 39; cfr. Buongiorno, *Sulla struttura dei Fasti consolari* cit. 255.

⁴² Anche in questo caso il fatto che a Seneca sarebbe stato contestato l'aver perorato *καλῶς* una causa in senato appare insufficiente a dimostrare che egli fosse stato a sua volta processato dinanzi all'assemblea senatoria, e anzi, dal dettato di Dio 59.19.8 c'è motivo di ritenere che il processo si fosse svolto dinanzi al principe, essendo entrati in gioco elementi strettamente connessi alla sfera emotiva di Caligola. Cfr. anche G.W. Clarke, *Seneca the Younger under Caligula*, in *Latomus* 24, 1965, 62 ss., part. 65 s. (ove si insiste particolarmente sulle relazioni fra Agrippina e Seneca, rafforzando dunque l'ipotesi di un processo dinanzi al principe).

⁴³ Schilling, *Poena extraordinaria* cit. 188 ss.

⁴⁴ Phil. in *Flacc.* 125 ss. e 146 ss. Cfr. Rutledge, *Imperial Inquisitions* cit. 237 s.; Schilling, *Poena extraordinaria* cit. 194 ss.

V.- *Palingenesi e commento*

Nelle pagine a seguire si presenta un primo repertorio palingenetico dei *senatus consulta* emanati nel corso del principato di Caligola (A 1-38)⁴⁵, dei *senatus consulta* per i quali una datazione all'età di Caligola è ammissibile, ancorché non incontrovertibilmente dimostrabile (B 1), dei provvedimenti, databili all'età di Caligola, di dubbia emanazione o l'origine dei quali, non meglio precisata dalle fonti, rimane incerta (C 1-2).

Di ciascuna deliberazione sono di volta in volta indicati la cronologia, una 'denominazione' che ne descriva brevemente il contenuto e, ove possibile, l'autore (o gli autori) della *relatio*. Seguono le fonti (ovvero i *testimonia* utili per la ricostruzione della deliberazione) ed un breve commento storico-giuridico.

All'interno di ciascuna sezione tutte le deliberazioni sono state disposte cronologicamente e numerate in ordine progressivo. Quelle di data assolutamente incerta sono state collocate alla fine di ogni elenco. Laddove la data rimane oscillante fra due termini si è scelto, come criterio di collocazione, il termine cronologico più recente.

Le 'denominazioni' dei senatoconsulti, in corsivo (ad es.: '*SC de funere pubblico Ti. Caesaris Augusti*'), sono frutto di elaborazione moderna, definite sulla falsariga di modelli ricavabili dalle fonti antiche (si pensi alla formulazione '*SC de Cn. Pisone Patre*', preposta alla copia 'imitata' del noto senatoconsulto di età tiberiana) e finalizzate ad una prima informazione sul contenuto di ciascuna deliberazione. Le 'denominazioni' tra parentesi quadre indicano che l'emanazione del *senatus consultum* non è direttamente testimoniata dalle fonti, ma solo supposta, in ragione della materia trattata o del contesto nel quale la notizia è inserita.

La necessità di confrontarsi con fonti delle più svariate tipologie ha imposto l'obbligo di gerarchizzare i *testimonia*, a seconda della qualità delle informazioni contenute: le fonti sono quindi state riportate secondo lo schema già adottato per la palingenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio⁴⁶, che si richiama brevemente per comodità di lettura:

- I. fonti di tradizione diretta del testo di un *senatus consultum*:
 - I a. *verba senatus consulti* (riprodotti in maiuscoletto)
 - I b. *verba dell'oratio principis*;
- II. fonti di tradizione indiretta dei contenuti di un *senatus consultum*;
- III. fonti attestanti la sola notizia dell'avvenuta emanazione di un *senatus consultum*;
- IV. fonti che suppongono l'emanazione di un *senatus consultum*.

⁴⁵ Con l'eccezione dei *senatus consulta* 'elettorali' e 'di routine', per le ragioni della cui esclusione vd. i rilievi a suo tempo formulati in Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 10.

⁴⁶ Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 11 s.

Allo stato attuale delle nostre conoscenze non sono noti *verba* di alcun *senatus consultum*, ma soltanto i *verba*, tradotti in lingua greca da Cassio Dione, di una *oratio principis in senatu habita* (A 24).

Più *testimonia* di una stessa delibera appartenenti alla medesima categoria sono stati riprodotti seguendo l'ordine cronologico⁴⁷.

V.1.- *Senatus consulta* di età caligoliana

A 1.

37 d.C.; 18 marzo

SC de funere publico Ti. Caesaris Augusti

Relatio: Cn. Acerronius Proculus et C. Petronius Pontius Nigrinus

III CFA 12c linn. 8-10 (cfr. 13e linn. 14-16)

A(nte) d(iem) (quintum decimum) k(alendas) Apriles (vacat) | [Tau]rus Statilius Corvinus promagister collegii fratrum arvaliu[m] | quod hoc die C. Caesar Augustus Germanicus a senatu impera[tor] appellatus est.

IV Suet. *Tib.* 75.3

Corpus (Tiberii, *scil.*) ... Romam per milites deportatum est crematumque publico funere.

IV Dio 59.3.7

τόν τε Τιβέριον αὐτόν, ὄν καὶ πάμπαν προσωνόμαξε, τῶν αὐτῶν τῷ Αὐγούστῳ τιμῶν παρὰ τῆς βουλῆς τυχεῖν ἀξιώσας, ἔπει' ἐπειδὴ μὴ παραχρῆμα ἐψηφίσθησαν (οὔτε γὰρ τιμῆσαι αὐτὸν ὑπομένοντες οὔτ' ἀτιμάσαι θαρσοῦντες, ἅτε μηδέπω τὴν τοῦ νεανίσκου γνώμην σαφῶς εἰδότες, ἐς τὴν παρουσίαν αὐτοῦ πάντα ἀνεβάλλοντο, οὐδενὶ ἄλλῳ πλὴν τῆ δημοσίᾳ ταφῇ ἤγγηλε, νυκτός τε ἐς τὴν πόλιν τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐσαγαγῶν καὶ ἅμα τῇ ἔφ προθέμενος.

Senatus consultum che decretava su richiesta di Caligola – nipote dell'imperatore, ma in ogni caso membro del senato avendo rivestito la questura nel 33 o nel 34⁴⁸ –, a mezzo di un dispaccio, il *funus publicum* e l'apoteosi per Tiberio. Il primo fu accordato, la discussione sul secondo punto fu invece rinviata alla presenza in senato di Caligola (ma costui, una volta assunto il potere, non tornò sull'argomento)⁴⁹.

⁴⁷ Per quanto attiene alla struttura del commento, sono stati di volta in volta analizzati i problemi esegetici posti dalle fonti, le questioni storiche e giuridiche pertinenti a ciascuna delibera, eventuali problemi prosopografici concernenti relatori e/o destinatari del provvedimento, ed un'analisi puntuale delle questioni cronologiche. Per ciascuna deliberazione si è altresì cercato di fornire un quadro bibliografico dettagliato e di sintesi ad un tempo.

⁴⁸ Dio 58.23.1; cfr. M.G. Granino Cecere, *Il contributo delle fonti epigrafiche latine*, in Aa.Vv., *Caligola. La trasgressione*, cit. 65.

⁴⁹ Talbert, *The Senate of Imperial Rome* cit. 172 e 387.

Allo stesso tempo, però, come appare chiaro dai *commentarii* dei *Fratres Arvales*, il senatoconsulto salutava Caligola come *imperator* (senza che però, a mio parere, a questa *salutatio* facesse seguito un conferimento formale di poteri, anch'esso rinviato all'arrivo di Caligola a Roma⁵⁰).

Sin dagli inizi di marzo del 37, infatti, con l'aggravarsi delle condizioni di salute dell'anziano Tiberio, la corte aveva provveduto a inviare dispacci dell'imminente avvicendamento (Tac. *ann.* 6.50.4). Caligola era divenuto il candidato di ampie frange di senatori e degli apparati di rango equestre (su tutti il prefetto al pretorio Nevio Sutorio Macrone) verosimilmente convinti di poterlo condizionare data la giovane età.

La salma fu portata in città, dopodiché si svolse il *funus* (cfr. *CFA*, frg. 12, ll. 15-19). Caligola svolse l'orazione funebre, secondo Dione non troppo elogiativa nei confronti del defunto (ma vd. Suet. *Cal.* 15.1: *Tiberio cum plurimis lacrimis pro contione laudato funeratoque amplissime...*). L'intervallo di tempo fra il *senatus consultum* e l'effettivo svolgimento del *funus* fu scandito dal lento avvicinamento del feretro di Tiberio verso Roma. Al corteo funebre dalla *Campania* a Roma prese parte lo stesso Caligola, salutato da più parti quale *exoptatissimus princeps*⁵¹. Fece seguito una seduta del senato nella quale fu annullato il testamento di Tiberio⁵² e furono conferiti i poteri propri del principato a Caligola (vd. *infra* A 2).

⁵⁰ Vd. ad es. quanto osserva in proposito C. Gatti, *Un compromesso politico dell'imperatore Gaio all'inizio del suo regno. Nota in margine a Dione Cassio LIX 3,1-2*, in *Φιλίας χάριν. Miscellanea di studi classici in onore di Eugenio Manni*, Roma 1980, III, 1059 (pur con fantasiose quando non erronee ipotesi in ordine ad altri «titoli carismatici» [*sic!*] conferiti dal senato a Caligola il 18 marzo). Di diversa opinione A. Jakobson, H.M. Cotton, *Caligula's recusatio imperii*, in *Historia* 34, 1985, 497-503, secondo i quali la *salutatio* di *imperator* del 18 marzo sarebbe già stata produttiva di effetti sul piano giuridico, ma Caligola avrebbe – in una prima fase – compiuto una *recusatio imperii*; tuttavia il Senato avrebbe riconfermato i poteri al principe il 28 marzo; a ciò si riferirebbe Dio 59.3.1-2 nell'affermare che Caligola, dopo un esordio molto democratico, sarebbe divenuto *μοναρχικότατος*. Si tratta di un'idea molto suggestiva (e che permetterebbe di far collimare, in una cronologia breve, le fonti a nostra disposizione): va però considerato che se Caligola avesse rifiutato i poteri, i *commentarii fratrum Arvalium* non avrebbero fatto a meno di registrarlo. Inoltre, la deriva autocratica di Caligola viene secondo le nostre fonti a collocarsi solo dopo il primo consolato, con la conseguenza che ciò dilata di molto la cronologia degli eventi, rendendo inverosimile l'ipotesi formulata da Jakobson e Cotton (cfr. anche i commenti ad A 3, A 8, A 10, A 11 *infra*).

⁵¹ Suet. *Cal.* 13. Sulla nozione di *exoptatissimus* cfr. Cristofoli, *Caligola: gli anni di Capri. Le tradizioni storiografiche e la costruzione negativa* i.c.s.

⁵² Priva di addentellati nelle fonti mi pare l'opinione di Garzetti, *L'impero da Tiberio agli Antonini* cit. 84, secondo il quale il senato avrebbe annullato il testamento di Tiberio e conferito *imperium* e *tribunicia potestas* a Caligola già nella seduta del 18 marzo, mentre invece nella seduta del 28 marzo sarebbero stati conferiti al principe solo le potestà minori.

BIBLIOGRAFIA

E. Volterra, *Senatus consulta*, arch. *EFR.*, busta 399, cart. VI; P. Arena, *Imperator salutat est. Rapporti tra salutatioes imperatoriae e cerimonie da Caligola a Nerone*, in J.-L. Ferrary, J. Scheid (a c. di), *Il Princeps romano: autocrate o magistrato? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commanolo*, Pavia 2013, 144 s.

A 2.

37 d.C.; 28 marzo

SC de abolitione testamenti Ti. Caesaris Augusti et de imperio C. Caesaris Augusti Germanici

Relatio: Cn. Acerronius Proculus et C. Petronius Pontius Nigrinus

III Suet. *Cal.* 14.1

Ingressoque urbem, statim consensu senatus et irrumpentis in curiam turbae, inrita Tiberi voluntate, qui testamento alterum nepotem suum praetextatum adhuc coheredem ei dederat, ius arbitriumque omnium rerum illi permissum est.

III Dio 59.1.2

ὁ δὲ δὴ Γάιος τὰς διαθήκας αὐτοῦ ἐς τὸ συνέδριον διὰ τοῦ Μάκρωνος ἐσπέμψας ἀκύρους ὑπὸ τε τῶν ὑπάτων καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων τῶν προπαρεσκευασμένων οἱ, ὡς καὶ παραφρονήσαντος, ἐποίησεν, ὅτι παιδίῳ, ᾧ μηδὲ ἐσελθεῖν ἐς τὸ βουλευτήριον ἐξῆν, ἄρχειν σφᾶς ἐπέτρειπε.

Delibera senatoria che annullava le disposizioni testamentarie di Tiberio in ordine alla nomina, quale coerede, di Tiberio Gemello – figlio di Druso (e dunque nipote dell'imperatore), ma di giovanissima età (vestiva infatti ancora la *toga praetexta*) – e contestualmente conferiva il principato a Caligola. In particolare il testo di Dio 59.1.2 sembra dipendere in modo chiaro dalle argomentazioni sostenute dai *patres*, ovvero che Tiberio sarebbe stato affetto da *insania* per aver nominato erede un giovinetto che non era neppure in grado di sedere in senato (laddove invece Caligola già ne faceva parte, sedendo tra i *quaestorii*).

Personalmente, credo che il testamento di Tiberio non avesse ricadute vincolanti sul piano del trasferimento dei poteri (materia che resta di competenza esclusiva del senato) tanto che – come osserva in altro luogo lo stesso Cassio Dione (59.2.5) – Caligola avrebbe potuto evitare di rendere pubblico il testamento di Tiberio. Tuttavia, poiché in molti conoscevano le volontà testamentarie di Tiberio di una divisione dei poteri tra Caligola e Tiberio Gemello (vd. *e.g.* Suet. *Tib.* 76), l'entourage di Caligola (e merita di essere sottolineata a tale proposito l'identificazione oramai da più parti condivisa dell'identificazione del console relatore Cn. Acerronius Proculus con il giurista scolarca dei c.d. 'proculiani')⁵³, potrebbe aver ritenuto, in questa maniera,

⁵³ Cfr. fonti e bibliografia discussi in Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 84.

di paralizzare le pretese di un potenziale *capax imperii* (Dio 59.2.3 usa l'efficace espressione *παράχωρημα τῆς ἀρχῆς*)⁵⁴. I *patres* avrebbero dunque respinto la linea d'indirizzo che, nei voti di Tiberio, sarebbe dovuta dipendere dal suo testamento e che, efficacemente, Tacito definisce una *traditio rei publicae* (Tac. *ann.* 6.46.1). D'altra parte, ciò si evince anche dal tenore del resoconto svetoniano: i due ablativi assoluti (*ingressoque urbem* e poi, preceduto da *statim*, *inrita Tiberi voluntate*) che precedono la reggente, hanno più una funzione temporale atta a scandire la sequenza degli eventi che una funzione causale che metta il conferimento dei poteri a Caligola in nesso di causa con l'annullamento del testamento di Tiberio.

In quanto all'assetto dei poteri di Caligola, modellati su *tribunicia potestas* e *imperium* e sulle potestà minori ad essi connesse, Svetonio è esplicito nell'indicare che al principe sarebbe stato conferito un *ius arbitriumque omnium rerum*, poi condensatosi in quella che nelle *leges regiae* successive avrebbe assunto la forma della c.d. 'clausola discrezionale'⁵⁵. D'altro canto, nel testo, a noi noto epigraficamente, della c.d. *lex de imperio Vespasiani*, fra i precedenti di tale 'clausola' sono indicati (linn. 17-21) già Augusto e Tiberio: ciò impone di ritenere che il conferimento al principe di un *ius et arbitrium omnium rerum* fosse stabilizzato sin dagli esordi del principato. Un'ulteriore conferma del conferimento della pienezza dei poteri a Caligola deriva da Suet. *Cal.* 29.1, secondo cui il principe sarebbe stato aduso ammonire sua nonna Antonia minore invitandola a «ricordare che a lui era concessa ogni cosa e contro chiunque» («*memento*», *ait*, «*omnia mihi et in omnis licere*»): la morte di Antonia avvenne alle calende di maggio del 37, ciò che consente di collocare tali discussioni nel ristretto lasso di tempo di aprile di quell'anno, conferendo dunque credibilità alla cronologia di un conferimento di un *ius arbitriumque omnium rerum* sin dagli esordi del principato.

Né deve suscitare perplessità Dio 59.10.1-2, testo secondo cui Caligola, avendone fatto richiesta al senato, avrebbe ottenuto il permesso di fare tutto ciò che voleva, anche fuori dalle leggi (*παρὰ τῆς βουλῆς δὴ τοῦτο αἰτήσας*. 2. τὸ δὲ καὶ ἔξω τοῦ νενομοθετημένου πάνθ' ὅσα βούλοιοτο δοῦσαι...), mettendo così a morte numerosi cittadini. Sarei propenso a ritenere che la notizia

⁵⁴ Tanto è vero che la sorte di Tiberio Gemello sarebbe stata segnata di lì a breve dalla morte.

⁵⁵ Vd. ad es. B. Parsi, *Désignation et investiture de l'empereur romain (Ier et IIe siècles ap. J.-C.)*, Paris 1963, 108 ss. Su un conferimento unitario dei poteri vd. pure D. Mantovani, *Lex «regia» de imperio Vespasiani. Il vagum imperium e la legge costante*, in L. Capogrossi Colognesi, E. Tassi Scandone (a c. di), *La lex de imperio Vespasiani e la Roma dei Flavii (Atti del Convegno internazionale, Roma 20-22 novembre 2008)*, Roma 2009, 125-155, part. 137 e nt. 39. Arena, *Imperatore salutatus est*, cit. 145. In ogni caso, resta a mio sommo avviso non condivisibile quanto sostenuto da F. Lucrezi, *Leges super principem*, Napoli 1982, 182, che – partendo dal presupposto che la *lex de imperio Vespasiani* costituisca un *unicum* – individua un assolutismo *de facto* nel principato di Caligola e dei suoi predecessori destituendo di ogni valore formale le notizie desumibili dai testi in esame.

(che cronologicamente Dione pone al 38 d.C.), non indichi una deliberazione *ad hoc*⁵⁶, bensì un impreciso⁵⁷ riferimento di Cassio Dione all'esercizio del *ius arbitriumque omnium rerum* per l'eliminazione delle frange di opposizione (forse un effetto di lungo periodo dell'eliminazione di Tiberio Gemello a seguito della pretesa congiura che lo avrebbe visto coinvolto).

BIBLIOGRAFIA

J.P.V.D. Balsdon, *The Emperor Gaius (Caligula)*, Oxford 1934, 23 ss.; E. Volterra, *Senatus consulta*, arch. *EFR.*, busta 399, cart. VI; R. Donciu, *Le règne de Gaius considéré comme 'plaque tournante' dans l'histoire de l'Empire Romain*, in *Klio* 71, 1989, 637 s. Arena, *Imperatore salutatus est*, cit. 145.

A 3.

37 d.C.; 28 marzo? (o nei giorni immediatamente successivi)

SC de honoribus decernendis

Relatio: C. Caesar?

II/III Suet. *Cal.* 15.1 i.f.-3

... inferiasque is annua religione publice instituit, et eo amplius matri circenses carpentumque quo in pompa traduceretur. 2. At in memoriam patris Septembrem mensem Germanicum appellavit. Post haec Antoniae aviae, quidquid umquam Livia Augusta honorum cepisset, uno senatus consulto congessit. (...) 3. De sororibus auctor fuit, ut omnibus sacramentis adicerentur: «NEQUE ME LIBEROSQUE MEOS CARIOS HABEBO QUAM GAIUM HABEO ET SORORES EIUS»; item relationibus consulum: «QUOD BONUM FELIXQUE SIT C. CAESARI SORORIBUSQUE EIUS».

III Dio 59.3.3 i.f.-4

ἔς τε τὴν μητέρα καὶ ἐς τὰς ἀδελφὰς τὴν τε τήθην 4. τὴν Ἀτωνίαν πλείστα ὅσα εὐσεβῶς ποιήσας· ταύτην τε γὰρ Αὐγουστάν τε εὐθὺς καὶ ἰέρειαν τοῦ Αὐγούστου ἀποδείξας πάντα αὐτῇ καθάπαξ, ὅσα ταῖς ἀειπαρθένους ὑπάρχει, ἔδωκε καὶ ταῖς ἀδελφαῖς ταῦτά τε τὰ τῶν ἀειπαρθένων καὶ τὸ τὰς ἵπποδρομίας οἱ ἐν τῇ αὐτῇ προεδρίᾳ συνθεᾶσθαι, τό τε τὰς τε εὐχὰς τὰς κατ'ἔτος ὑπὸ τῶν ἀρχόντων καὶ ὑπὸ τῶν ἱερέων ὑπὲρ τε ἑαυτοῦ καὶ ὑπὲρ τοῦ δημοσίου ποιουμένας καὶ τοὺς ὄρκους τοὺς ἐς τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ φέροντας καὶ ὑπὲρ ἐκείνων ὁμοίως γίνεσθαι ἔνειμε·

⁵⁶ Come invece pare ritenere E. Volterra, *Senatus consulta*, arch. *EFR.*, busta 399, cart. VI, che scheda il *testimonium* autonomamente. Per quanto siamo in una fase del principato in cui i poteri conferiti al principe si vanno ancora lentamente sommando, essendo il prodotto di distinte deliberazioni senatorie: lo stesso Claudio riceverà il *ius proferendi pomerii* solo diversi anni dopo l'inizio del suo principato, laddove il conferimento a Vespasiano di un tale potere si rivelerà contestuale alla sua entrata in carica. Cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 297 ss., A 89.

⁵⁷ Non si spiega ad es. la formulazione παρὰ τῆς βουλῆς ... αἰτήσας, che parrebbe rimandare ad una *petitio* del principe, volta a sollecitare il conferimento del *ius arbitriumque omnium rerum*.

Si tratta di uno o più provvedimenti deliberati dal senato e inerenti al conferimento di onori ai membri della casa imperiale – in vita e defunti – legati al nuovo *princeps*. La richiesta di tal genere di onori costituiva un *officium pietatis* e permetteva al principe di rimarcare la sua appartenenza alla *domus Augusta*.

In dettaglio, il senatoconsulto disciplinava l'annullamento dei *senatus consulta* (ψηφιισθέντα) di condanna dei parenti del *princeps* e forse la contestuale condanna dei *delatores*⁵⁸; disciplinava altresì la cerimonia di prelievo (da *Pandateria* e *Pontiae* dove erano morti essendo relegati) delle urne cinerarie di Agrippina e Druso, madre e fratello di Caligola e la successiva deposizione nel mausoleo di Augusto (lo svolgimento del rito è descritto da Suet. *Cal.* 15.1 e da Dio 59.3.5, che coglie altresì analogie con il rito trionfale). Alla memoria di entrambi erano dipoi dedicate *inferiae*, ossia riti commemorativi dei defunti, celebrati (nel caso di specie *publice*) nell'anniversario della morte attraverso un sacrificio⁵⁹. Alla memoria della sola Agrippina era invece conferito il *carpentum*, come comprova anche la documentazione numismatica⁶⁰.

Alla memoria di Germanico era dedicato il mese di settembre, probabilmente al fine di proseguire la sequenza dei mesi onorifici⁶¹.

Venendo ai membri della casa imperiale ancora in vita, gli onori più significativi interessavano la nonna del principe, Antonia minore. Costei (poi sopravvissuta per sole sei settimane a Tiberio), nominata *Augusta* e sacerdotessa del rito del *divus Augustus* (che le dava diritto a un littore), riceveva – con una sola delibera senatoria – tutti quegli stessi onori (di cui sono destinatarie le Vestali⁶²) che Livia aveva progressivamente accumulato nell'arco di mezzo secolo, fra il principato augusteo e gli esordi di quello tiberiano⁶³. La finalità di questi onori era probabilmente quella di affermare una 'linea antoniana' dell'impero⁶⁴.

⁵⁸ Come parrebbe evincersi da Dio 59.3.6, che insiste anche sul rientro di altre vittime di questi delatori; cfr. sul punto Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 66, con bibl., che prende in considerazione l'ipotesi che si trattasse di senatori facenti parte del 'partito' di Agrippina maggiore.

⁵⁹ Cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 111 s. nt. 57.

⁶⁰ Cfr. H. Jucker, *Zum Carpentum-Sesterz der Agrippina Maior*, in F. Krinzinger, B. Otto und E. Walde-Psenner (hrsg. v.), *Forschungen und Funde. Festschrift Bernhard Neutsch*, Innsbruck 1980, 205-217. Brevemente anche Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 112 nt. 60.

⁶¹ Cfr. Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 161.

⁶² Ossia l'uso del *carpentum* e posti riservati a teatro (cfr. Tac. *ann.* 4.16.4).

⁶³ Dalle fonti sappiamo che Livia possedeva altresì il diritto di ricevere presso la propria *domus* i senatori a qualsiasi ora del giorno (Dio 57.12.2), ricevere *statuae publicae* (Dio 55.2.5) e godere della *sacrosanctitas* (Dio 49.38.1). Inoltre, dal 27 era stata inclusa nei *vota* dei *Fratres Arvales* (*CIL* VI 2024b). Era altresì autorizzata a sedere tra le Vestali. Sul tema cfr. P. Arena, *Feste e rituali a Roma. Il principe incontra il popolo al circo Massimo*, Bari 2010, 108.

⁶⁴ Il dibattito bibliografico più recente sulla 'linea antoniana' in Caligola è ripercorso da Schettino, *La Mauretania dal tardo ellenismo alla provincializzazione* cit. 298 nt. 44.

In ogni caso, secondo Svetonio (*Claud.* 11.2), Antonia avrebbe rifiutato questi onori (o quantomeno il titolo di *Augusta*) da viva; e in questo potrebbe risiedere l'astio insorto con il nipote, che avrebbe portato Antonia alla morte (indotta al suicidio o avvelenata) alle *kalendae* di maggio⁶⁵. Gli onori conferiti ad Antonia sarebbero comunque stati riconfermati nell'età di Claudio⁶⁶ o in ragione della *rescissio* che aveva colpito gli *acta* di Caligola⁶⁷, o perché revocati (con un altro *senatus consultum* di cui non abbiamo notizia?) a seguito del rifiuto di Antonia (che comunque non pare aver subito la *damnatio memoriae*, ma che neppure ricevette un *funus publicum*)⁶⁸.

In quanto alle sorelle, furono le prime donne viventi rappresentate e identificate con nome su un'emissione di monete imperiali romane; inoltre, come ricorda Cassio Dione, anche esse furono destinatarie dei privilegi delle Vestali, del diritto alla *proedria* negli spettacoli, del diritto a essere ricordate nelle preghiere dei magistrati e dei sacerdoti e nei giuramenti⁶⁹. Da Svetonio (che ci informa del fatto che Caligola fu *auctor* della proposta, connotando immediatamente il contesto come senatorio⁷⁰) conosciamo le formulazioni dei giuramenti e dell'apertura delle *relationes* dei *consules* (cfr. Suet. *Aug.* 58.2) determinate a seguito di questa delibera⁷¹: sono da rilevarsi l'assenza di Tiberio Gemello, dunque estromesso da ogni (immediata) ambizione alla successione e relegato ai margini della *domus*, e il collegamento di Caligola con le sorelle (indicate non *nominatim* ma in modo unitario)⁷², quasi a voler significare che il nucleo centrale della *domus Augusta* si esaurisse nella supersite discendenza di Germanico (per questa stessa ragione il principe, una volta favorito il matrimonio della sorella Iulia Drusilla con M. Aemilius Lepidus avrebbe indicato più volte quest'ultimo come un possibile erede).

Il *senatus consultum* fu deliberato già il 28 marzo, o comunque nei giorni

⁶⁵ Cfr. Suet. *Cal.* 23 (avvelenamento) e Dio 59.3.6 (induzione al suicidio).

⁶⁶ Fonti e discussione in Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 113.

⁶⁷ Così D.W. Hurley, *Suetonius, Divus Claudius*, Cambridge 2001, 104 s.; sulla *rescissio actorum* cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 102 ss. Sulla mancata '*damnatio memoriae*' di Caligola vd. invece, ultimamente, E. Bianchi, *Il senato e la 'damnatio memoriae' da Caligola a Domiziano*, in *Politica Antica* 4, 2014, 33 ss., che però sorprendentemente non esamina (come pure ci si aspetterebbe) gli aspetti procedurali delle sedute senatorie della prima età di Claudio dedicate a questa materia e gli effetti della *rescissio actorum* del principe.

⁶⁸ Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 113.

⁶⁹ In tema cfr. S. Wood, *Diva Drusilla Panthea and the Sisters of Caligula*, in *AJA.* 99, 1995, 457 ss. e Arena, *Feste e rituali a Roma* cit. 67 s. nt. 47.

⁷⁰ Sulla formulazione *auctor esse* mi sia consentito il rinvio a Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 62 ss, part. 67 ss.

⁷¹ Cfr. Talbert, *The Senate of Imperial Rome* cit. 236. Paralleli indagati in Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 164 ss.

⁷² J.W. Humphrey, *The Three Daughters of Agrippina Maior*, in *AJAH.* 4, 1979, 142 nt. 53.

immediatamente successivi, prima della partenza del principe per le isole della Campania, avvenuta *paucos post dies* (così Suet. *Cal.* 14.2) rispetto a tale data; in ogni caso non oltre le *kalendae* di maggio del 37 (giorno della morte di Antonia minore, che pure era destinataria di onori).

BIBLIOGRAFIA

G. Haenel, *Corpus legum ab Imperatoribus Romanis ante Iustinianum Iatarum, quae extra constitutionum codices supersunt*, Lipsiae 1857 (rist. anast. Aalen 1965), 43; M.G. Granino Cecere, *Il contributo delle fonti epigrafiche latine*, in Aa.Vv., *Caligola. La transgressione al potere*, Roma 2013, 66 ss.

A 4.

37 d.C.; dopo il 3 aprile?

SC de votis pro reditu C. Caesaris Augusti Germanici

Relatio: Cn. Acerronius Proculus et C. Petronius Pontius Nigrinus

III Suet. *Cal.* 14.2

Cum deinde paucos post dies in proximas Campaniae insulas traiecisset, vota pro reditu suscepta sunt, ne minimam quidem occasionem quoquam omittente in testificanda sollicitudine et cura de incolumitate eius.

Vota pro reditu decretati (*suscepta*) in occasione del viaggio del principe per le isole della Campania al fine di recuperare le ceneri della madre e del fratello da riportare a Roma (cfr. anche Suet. *Cal.* 15.1). Il conferimento di questo genere di *vota* da parte del senato era pressoché routinario (Suet. *Tib.* 38) ed è possibile che altri ne siano stati decretati in occasione della malattia che colpì il *princeps* nell'autunno del 37 (cfr. Philo *leg. ad Caium* 14; Dio 59.7.9-8.1), ma non ne siamo informati se non in modo generico (Suet. *Cal.* 14.2 i.f. ricorda i *vota* formulati da privati)⁷³.

Stando al tenore di Svetonio, la delibera sarebbe stata assunta nei giorni immediatamente successivi (*paucos post dies*) a quella del conferimento di poteri al principe. Ma, considerato che Caligola partì dopo il *funus publicum* di Tiberio del 3 aprile⁷⁴, dobbiamo pensare a una cronologia successiva a tale data.

⁷³ Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary* cit. 41. *Vota* formulati da privati *pro reditu et pro salute* o soltanto *pro salute* di Caligola sono noti anche per via epigrafica (rispettivamente *CIL* XIV 2854 e *CIL* V 6641, VI 811, XII 342).

⁷⁴ E.M. Smallwood, *Documents illustrating the principates of Gaius, Claudius and Nero*, Cambridge 1967, nr. 31, p. 28.

A 5.

37 d.C.; fra fine marzo e aprile?

SC de consulatu C. Caesaris Augusti Germanici

Relatio: Cn. Acerronius Proculus et C. Petronius Pontius Nigrinus

Secunda relatio: C. Caesar?

III Dio 59.6.5

ἐψηφίσθη μὲν οὖν καὶ παραχρῆμα αὐτὸν ὑπατεύσαι, καταλυθέντων τοῦ τε Πρόκλου καὶ τοῦ Νιγρίνου τῶν τότε ἀρχόντων, καὶ μετὰ τοῦτο κατ' ἔτος ὑπατεύειν· οὐ μὴν καὶ προσεδέξατο αὐτά, ἀλλ' ἐπειδὴ ἐκείνοι τὸν ἔκμηνον ἐς ὃν ἀπεδεδείχαστο διήρξαν, οὕτω δὴ καὶ αὐτὸς ὑπάτευσσε, τὸν Κλαύδιον τὸν θεῖον προσλαβών·

Provvedimento senatorio che rimodulava l'esito dei comizi elettorali svoltisi per la magistratura consolare per l'anno 37 d.C. procedendo alla nomina del nuovo principe quale console per l'anno in corso, in immediata surroga dei consoli in carica. La delibera avrebbe allo stesso modo sancito che Caligola fosse console ogni anno. Avverso tale delibera il principe potrebbe tuttavia aver esercitato l'*intercessio* (οὐ ... προσεδέξατο αὐτά) e – verosimilmente svolgendo una *secunda relatio*⁷⁵ – avrebbe determinato il solo conferimento del consolato suffetto per un bimestre (luglio-agosto) e la designazione a collega di suo zio Claudio con conseguente posticipazione dell'entrata in carica dei *suffecti* già eletti per il secondo semestre dell'anno 41 d.C.⁷⁶.

A 6.

37 d.C.

[*SC de histrionibus*]

IV Dio 59.2.5

... αὐτίκα γὰρ αὐτοῦς (ὀρχηστὰς, *scil.*) ἐπανήγαγε...

Provvedimento di probabile natura senatoria: revocava infatti le disposizioni del *senatus consultum* che, nel 24 d.C., aveva bandito gli *histriones* da Roma (cfr. Tac. *ann.* 4.14.3-4, Suet. *Tib.* 37.2, Dio 57.21.3). La notizia è incidentalmente contenuta in un contesto in cui Dione rappresenta gli sperperi di Caligola durante i primi anni di principato, a gravare e sul fisco e sull'erario (ove lo storico niceno adopera il termine generico θησαυροί, che parrebbe alludere a entrambe le casse)⁷⁷.

⁷⁵ Una analoga procedura (con l'*intercessio* però occorsa prima del voto sulla *prima relatio*) sarà ad es. adottata da Claudio in occasione della votazione della *rescissio actorum* di Caligola; cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 52 s. (ove anche altri esempi).

⁷⁶ Cfr. Buongiorno, *Sulla struttura dei Fasti consolari* cit. 254 s.

⁷⁷ Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 50.

A 7.

37 d.C.

SC de sacrificiis

III Dio 59.4.4

πρὸς δὲ τούτοις εἰκόνας τε ἀπαγορεύσας κατ'ἀρχὰς μηδένα αὐτοῦ ἰστάναι, καὶ ἐς ἀγαλμάτων ποίησιν προεχώρησε, καὶ ψηφισθέν ποτε τῇ τύχῃ αὐτοῦ θύεσθαι παρέμενος, ὥστε καὶ ἐς στήλην αὐτὸ τοῦτ' ἐγγραφήναι, καὶ ναοὺς ἑαυτῷ καὶ θυσίας.

Senatus consultum che autorizzava a compiere sacrifici per la sorte dell'imperatore. Caligola ne avrebbe richiesto l'abrogazione ai *patres* (facendo altresì incidere tale richiesta su stele), salvo modificare il proprio punto di vista nel corso del principato⁷⁸.

In ogni caso c'è motivo di credere che il provvedimento sia caduto in desuetudine o sia stato superato da un *senatus consultum* successivo (di cui non abbiamo comunque traccia) che ne avrebbe abrogato le disposizioni.

A 8.

37 d.C.; 1 luglio

SC de orationibus C. Caesaris Germanici principis

Relatio: Ti. Claudius Nero Germanicus?

III Dio 59.6.7

ὁ δ' οὖν Γάιος ταῦτά τε ἐπεικῶς ποιῆσαι ἔδοξε, καὶ τοιαῦτα ἐπιβὰς τῆς ὑπατείας ἐν τῷ βουλευτηρίῳ ἐδημηγόρησε, τοῦ τε Τιβερίου καθ' ἕκαστον ὧν ἠτιάζετο κατατρέχων καὶ περὶ ἑαυτοῦ πολλὰ ἐπαγγελλόμενος, ὥστε τὴν γερούσιαν, φοβηθεῖσαν μὴ μεταβάληται, δόγμα ποιῆσαι κατ' ἔτος αὐτὰ ἀναγιγνώσκεσθαι.

Senatus consultum (δόγμα) approvato a seguito dell'*oratio* svolta dal principe in occasione del suo ingresso in carica come console alle calende di luglio del 37 d.C. Si stabilì che di tale *oratio* (in cui il principe aveva preso le distanze da Tiberio e si era impegnato a uno spirito di collaborazione con il senato)⁷⁹ si desse lettura ad ogni inizio d'anno. La lettura di alcune *orationes in senatu habitae* di Augusto e di Tiberio è altrimenti documentata (Dio 60.10.2) e il *senatus consultum* in esame

⁷⁸ Non attendibile risulta invece la notizia secondo cui Caligola avrebbe vietato l'erezione di statue che lo ritraessero, come paiono dimostrare una serie di indizi e in particolar modo *ILS 8792*; cfr. Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 73 s.

⁷⁹ Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 87, coglie un nesso con il discorso pronunciato in senato all'inizio del principato.

pare dunque porsi in linea di continuità con questa prassi: ad es., del discorso pronunciato da Nerone in occasione del suo *adventus*, un *senatus consultum* approvato alla metà di ottobre del 54 d.C. avrebbe decretato che fosse inciso e riletto addirittura in occasione di ogni trasferimento del potere consolare (Dio 61.3.1)⁸⁰.

La *relatio* potrebbe essere stata svolta dall'altro console, e zio dell'imperatore, Claudio.

BIBLIOGRAFIA

R.J.A. Talbert, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton (NJ) 1984, 202 e 318.

A 9.

37 d.C.; luglio?

[*SC de dedicatione templi Divi Augusti et de ludis*]

Relatio: C. Caesar Augustus Germanicus (et Ti. Claudius Nero Germanicus ?)

IV Dio 59.7.1-8

ἐκ δὲ τούτου τὸ ἠρώφον τὸ τοῦ Αὐγούστου ὠσίωσε, τὴν ἐπινίκιον στολὴν ἐνδύς. καὶ οἱ τε εὐγενέστατοι παῖδες, ὅσοι γε καὶ ἀμφιθαλεῖς ἦσαν, μετὰ παρθένων ὁμοίων τὸν ὕμνον ἦσαν, καὶ ἡ βουλὴ σὺν ταῖς γαμεταῖς σφῶν ὅ τε δῆμος εἰσιτάθη, θεαὶ τε παντοδαπαὶ ἐγένοντο. 2. τὰ τε γὰρ τῆς μουσικῆς ἐχόμενα ἐσήχηθη, καὶ ἵπποι δύο ἡμέραις ἠγωνίσαντο, τῇ μὲν προτέρῃ εἰκοσάκις, (...) πρότερον γὰρ οὐ πλείω τῶν δέκα ἄθλων ἐτίθετο, τότε δὲ καὶ ἄρκτους τε τρακοσίας μεθ' ἐτέρων Λιβυκῶν θηρίων ἴσων ἀπέκτεινε. 4. καὶ οἱ τε εὐγενεῖς παῖδες τὴν Τροίαν ἵππευσαν, καὶ τὸ ἄρμα τὸ πομπικὸν ἐφ' οὗ ἦχθη ἕξ ἵπποι εἰλκυσαν· ὁ μηώποτε ἐγεγόνει. οὐ μέντοι καὶ αὐτὸς τοῖς ἠνιόχοις ἀπεσήμηνεν, ἀλλ' ἐκ προεδρίας μετὰ τε τῶν ἀδελφῶν καὶ μετὰ τῶν συνιερέων τῶν Αὐγουστείων μετὰ τε τῶν ἀδελφῶν καὶ μετὰ τῶν συνιερέων τῶν Αὐγουστείων συνεθεάσατο. 5. ὅπως τε μηδεμίαν τινὶ τοῦ μὴ συμφοιτᾶν ἐς τὰ θεάτρα πρόφασιν εἶη (καὶ γὰρ ἡσχαλλε δεινῶς εἶ τις αὐτῶν ἀπελείπετο ἢ καὶ μεσοῦσης τῆς θεᾶς ἐξανίστατο), τὰς τε δίκας ἀπάσας ἀνεβάλετο καὶ τὰ πένθη πάντα ἐπέσχευεν, ὥστε καὶ ταῖς γυναιξὶ ταῖς τῶν ἀνδρῶν ἐστερημέναις γαμείσθαι καὶ πρὸ τοῦ καθήκοντος χρόνου, ἂν γε μὴ ἐν γαστρὶ ἔχουσιν, ἐξείναι. 6. καὶ ἵνα μετὰ ῥαστώνης βαδίζοιεν καὶ μὴ πράγματα ἔχοιεν ἀσπαζόμενοι τινες αὐτόν (πρότερον γὰρ καὶ ἐν ταῖς ὁδοῖς τὸν αὐτοκράτορα οἱ συντυγχάνοντές οἱ προσηγόρευον), ἀπέπε μὴδένα ἐτι τοῦτο ποιεῖν. 7. καὶ ἐξῆν καὶ ἀνυποδίτοις <τοῖς> βουλομένοις θεάσασθαι, νομιζόμενον μὲν πᾶσι ἀπὸ τοῦ πάνυ ἀρχαίου καὶ δικάζειν τινὰς ἐν τῷ θερεῖ

⁸⁰ L'approvazione di questo *senatus consultum* pare un'ulteriore conferma del fatto che delle orazioni tenute in senato si prendesse traccia quantomeno stenografata, ovvero che agli *acta senatus* si accludessero i testi delle *orationes* dell'imperatore (spesso peraltro trasmesse già in forma scritta all'assemblea).

οὕτως, καὶ πολλάκις καὶ ὑπὸ τοῦ Αὐγούστου ἐν ταῖς θεριναῖς πανηγύρεσι γενόμενον, ἐκλειφθὲν δὲ ὑπὸ τοῦ Τιβερίου. 8. τὰ τε προσκεφάλαια τοῖς βουλευταῖς, ὅπως μὴ ἐπὶ γυμνῶν τῶν σανίδων καθίζωνται, πρῶτον τότε ὑπετέθη καὶ πάλους σφίσι τὸν Θετταλικὸν τρόπον ἐς τὰ θέατρα φορεῖν, ἵνα μὴ τῇ ἡλιάσει ταλαιπωρῶνται, ἐπετρόπη. καὶ εἶγε ποτὲ ἐς ὑπερβολὴν ἐπέφλεξε, τῷ διριβιτωρίῳ ἀντὶ τοῦ θεάτρου ἰκριωμένῳ ἐχρῶντο.

Si tratta di un (o meno probabilmente più d'un) *senatus consultum* approvato in occasione del primo consolato di Caligola (cfr. Dio 59.7.9; la natura senatoria non è revocabile in dubbio, considerati gli argomenti trattati, come la organizzazione di *dedicationes* di templi legati al culto imperiale, la determinazione del *iustitium*...). È possibile che Dione costruisse pressoché l'intero capitolo seguendo il testo della delibera senatoria (verosimilmente articolata in *kapita* che disciplinavano il rito e le formalità connesse alla cerimonia). Le disposizioni più rilevanti ineriscono alla *dedicatio* del tempio di Augusto (cfr. anche Suet. *Cal.* 21.1: *templum Augusti ... absolvit*): si stabilì che – in quanto magistrato dedicante – Caligola indossasse la veste trionfale; che *pueri* e *puellae* dell'*ordo senatorius* intonassero un inno; che vi fosse un *epulum* per i membri dell'*uterque ordo*⁸¹.

Il *senatus consultum* disciplinava altresì lo svolgimento di due giorni di *ludi* in occasione di tale *dedicatio*, fatta coincidere con il genetliaco del principe (che cadeva infatti nell'ultimo giorno di agosto), oltre che il *lusus Troiae* (su cui cfr. Dio 54.26.1 e 55.10.6) e la sua cessazione dal primo consolato. La coincidenza del secondo giorno di *ludi* con il compleanno del principe avrebbe infatti determinato un aumento del numero di gare di cavalli (τῇ δ' ὑστέρῳ καὶ τετταρακοντάκις διὰ τὸ τὰ γενέθλια αὐτοῦ τὴν ἡμέραν ἐκείνην εἶναι. 3. ἦν γὰρ ἡ τελευταία τοῦ Αὐγούστου).

Nell'arco di tempo che dovette preludere a tale *dedicatio* fu altresì concesso il *iustitium* e permesso di risposarsi alle vedove che non fossero incinte. Disposizione, quest'ultima che, oltre a suggerire la presenza di un giurista nell'elaborazione del rito di questi *ludi* (così come C. Ateius Capito lo era stato in occasione dei *ludi saeculares*)⁸², mostra chiaramente come la disciplina introdotta dal *senatus consultum* non violasse la *ratio* in materia delle norme in materia di *tempus lugendi*⁸³.

Fu inoltre ammesso che si potesse partecipare agli spettacoli a piedi scalzi. Ai senatori furono dipoi concessi una serie di privilegi ulteriori, come il poter

⁸¹ L'*epulum* è ricordato anche in Suet. *Cal.* 17.1, su cui cfr. Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 181 s.

⁸² Cfr. P. Buongiorno, *C. Ateius Capito. Appunti per una biografia politica*, in *Scritti in onore di Alessandro Corbino*, i.c.s.

⁸³ Così già Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 95. Sul *tempus lugendi* cfr. C. Fayer, *La familia romana. Aspetti giuridici e antiquari*, II. *Sponsalia matrimonio dote*, Roma 2005, 595-597.

ricoprire il capo con il pètaso (copricapo orientale a falde larghe) e l'adoperare cuscini per prendere posto a teatro.

Di più oscura definizione mi paiono invece i termini dell'abolizione della *salutatio principis*, per la quale non risulta vi siano ulteriori riscontri.

Il *senatus consultum* fu approvato tra luglio e (al più tardi) gli inizi di agosto del 37 d.C. È infatti verosimile che la disciplina senatoria di tali *ludi* fosse stata approvata almeno un congruo numero di giorni prima dell'inizio delle celebrazioni⁸⁴. In ogni caso, va segnalata l'ipotesi, minoritaria quantunque molto suggestiva, di M. Gelzer, secondo cui Cassio Dione avrebbe invertito, nella sua trattazione, il primo e il secondo giorno di *ludi*, ossia la morte di Augusto (ἡ τελευταία τοῦ Αὐγούστου, 19 agosto) e la nascita di Caligola⁸⁵; i *ludi* per la *dedicatio* del tempio avrebbero dunque avuto inizio il 19 agosto e si sarebbero conclusi il 31 agosto⁸⁶.

BIBLIOGRAFIA

Haenel, *Corpus legum* cit. 42; J.W. Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59 [Gaius Caligula]*, Vancouver 1976, 89 ss.; H. Händlein-Schäfer, *Veneratio Augusti: eine Studie zu den Tempeln des ersten Kaisers*, Rom 1985, 120 s. C. Letta, *Conoscenza e criteri di utilizzazione dei senatus consulta nella Storia romana di Cassio Dione*, in P. Buongiorno (hrsg. v.), *Darstellung und Gebrauch der Senatus consulta in den literarischen Quellen der kaiserlichen Zeit (Akten der Tagung, Münster 5.-7. Mai 2016)*, Stuttgart 2017 i.c.s., brano nr. 38.

A10.

37 d.C.; fine agosto – inizi settembre?

[*SC de honoribus C. Caesari Augusto Germanico decernendis*]

Relatio: A. Caecina Paetus et C. Caninius Rebilus?

IV Dio 59.3.1-2

μοναρχικώτατος ἐγένετο, 2. ὥστε πάντα ὅσα ὁ Αὐγούστος ἐν τοσοῦτῳ τῆς ἀρχῆς χρόνῳ μόλις καὶ καθ' ἐν ἑκάστον ψηφισθέντα οἱ ἐδέξατο, ὧν ἔνια ὁ Τιβέριος οὐδ' ὄλως προσήκατο, ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ λαβεῖν.

Provvedimento (la cui natura senatoria si evince dal contesto) che tributava onori in blocco all'imperatore, cumulando tutti quelli conferiti a seguito di differenti *senatus consulta* ad Augusto nel corso del suo principato, con la sola

⁸⁴ Nel 17 a.C., ad es., i *senatus consulta* che disciplinavano i *ludi Saeculares* furono approvati il 23 maggio, mentre i *ludi* stessi si celebrarono undici giorni dopo, il 3 giugno.

⁸⁵ M. Gelzer, s.v. *Iulius (Caligula)*, in *RE*. X, Stuttgart 1919, 388.

⁸⁶ Ma diversamente Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 89.

eccezione del titolo di *pater patriae*. La genericità del riferimento dioneo impedisce in ogni caso di definire la tipologia di tali onori. A questo provvedimento si potrebbe riferire anche il conferimento di una *corona civica* (come parrebbe evincersi dalla lettura in combinato di Suet. *Cal.* 19.2 [*insignisque quercea corona*] e Dio 59.17.3), ma non vi sono elementi certi al riguardo⁸⁷.

La cronologia è controversa⁸⁸, ma si può in ogni caso restringere a un arco temporale che va dall'ingresso di Caligola in Roma al 21 settembre del 37 d.C. (giorno del conferimento del titolo di *pater patriae*; vd. A 11 *infra*). In ogni caso, il fatto che la notizia sia inserita in una proposizione consecutiva che dipende dalla reggente μοναρχικώτατος ἐγένετο (che qualifica il progressivo divenire sempre più dispotico di Caligola rispetto ad un esordio in cui si era presentato δημοκρατικώτατος), vi è motivo di ritenere che il *senatus consultum* in questione debba collocarsi nell'estate del 37 d.C., certamente dopo l'inizio del consolato, in cui si era ancora presentato al senato come campione della *res publica* (cfr. Dio 59.6.7 e *SC A 8 supra*). Sarei anzi propenso a ritenere a una cronologia immediatamente a ridosso del *dies natalis* del principe (31 agosto), che peraltro sarebbe coincisa con la conclusione del suo primo consolato.

A 11.

37 d.C.; 21 settembre

SC de appellatione patris patriae C. Caesari Augusto Germanico decernenda Relatio: A. Caecina Paetus et C. Caninius Rebilus ?

III CFA, frg. 12, ll. 83-88

Ante diem XI k(alendas) Octobres / Taurus Statilius Corvinus promagister collegi fratrum Arv[al]i[um] / nomine, quod eo die C. Caesar Augustus Germanicus cons[ensu] senatus delatum sibi patris patriae nomen recepisset in Ca[pitolio] / Iovi Iunoni Minervae hostias maiores III immolavit et ad [templum] novom divo Augusto unam.

IV Dio 59.3.2 i.f.

πλὴν γὰρ τῆς τοῦ πατρὸς ἐπικλήσεως οὐδὲν ἄλλο ἀνεβάλετο· καὶ ἐκείνην δὲ οὐκ ἔς μακρὰν προσεκτίσατο.

⁸⁷ In favore di un conferimento di *corona civica* a Caligola, ma non con il provvedimento in esame, si esprime H.-W. Ritter, *Adlocutio und corona civica unter Caligula und Tiberius*, in *Jahrb. für Numismatik und Geldgeschichte* 21, 1971, 81-96, part. 84 s.

⁸⁸ Vd. ad es. Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 54 s., che colloca il *senatus consultum* in oggetto ai giorni immediatamente successivi all'ingresso in Roma del *princeps*. Talbert, *The Senate of Imperial Rome* cit. 355, e ora anche Arena, *Imperator salutatus est*, cit. 145, pensano invece alla medesima seduta in cui fu approvato il *senatus consultum* A 2. Dal canto suo, Gatti, *Un compromesso politico* cit. 1057 ss., ipotizzava (con un'argomentazione a dire il vero non sempre lineare) una data di poco successiva al 21 aprile, giorno in cui si sarebbero svolti i *comitia tribuniciae potestatis*.

Conferimento del titolo di *pater patriae* a Caligola. Dal dettato dei *commentarii fratrum Arvalium*, ove si usa il termine *consensus*, si apprende che la delibera fu assunta all'unanimità dei senatori presenti⁸⁹. Nell'assunzione di questo onore, a suo tempo rifiutato da Tiberio (cfr. Dio 57.8.1-2), si misura un certo distacco di Caligola dal predecessore e un ulteriore richiamo ai modelli augustei. Anche la scelta della data non è casuale (e va anzi anch'essa considerata come *imitatio Augusti*): il 23 settembre si celebrava il *dies natalis* del divo Augusto e, poiché le festività romane, se separate da un solo giorno, erano percepite come connesse, c'è motivo di ritenere che si volesse rappresentare la continuità del potere imperiale celebrando «in una medesima festa ... l'assunzione del titolo di *pater patriae* da parte del nuovo principe e l'anniversario del fondatore del principato»⁹⁰.

Si data al 21 settembre dell'anno 37.

BIBLIOGRAFIA

C. Cascione, *Consensus. Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche*, Napoli 2003, 111; E. Volterra, *Senatus consulta*, arch. *EFR.*, busta 399, cart. VI; Arena, *Imperator salutatus est* cit. 145 s.

A 12.

37 d.C.; fra aprile e ottobre; 24 maggio?

[*SC de appellatione principis iuventutis Tiberio Iulio Caesari Neroni Gemello decernenda*]

IV Suet. *Cal.* 15.2

Fratrem Tiberium die virilis togae adoptavit appellavitque principem iuventutis.

⁸⁹ Di opinione differente, con riferimento al caso di specie, C. Cascione, *Consensus. Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche*, Napoli 2003, 112, secondo il quale «nel principato ... la manifestazione del *consensus* pare assumere una peculiare valenza nell'ordinamento del senato», di talché «si tratta di casi in cui si verifica la decisione, ma il risultato della stessa non assume la forma di un *senatusconsultum* per diversi motivi», che C. rintraccia «nell'oggetto» della decisione stessa, o nel fatto che «il senato non deliber(i) per non mostrarsi come soggetto da cui direttamente promana una posizione istituzionale del *princeps* (che invece viene riconosciuta da un *consensus* che è approvazione), ovvero per la prudenza dei consoli, che preferiscono trasmettere al principe il voto informale ed attendere istruzioni». Si tratta di un'ipotesi senz'altro molto suggestiva, e che non può del tutto essere tralasciata. Tuttavia, attraverso un riscontro con Dio 57.8.1 e 60.3.2 si può, a mio sommesso parere, verificare come in entrambi i casi Cassio Dione utilizzi per il conferimento del titolo di *pater patriae* il verbo $\psi\eta\phi\tau\acute{\iota}\zeta\omicron\mu\alpha\iota$, che traduce il *decernere* latino e dunque parrebbe rinviare alla sfera di deliberati senatorii nella forma consueta del *senatus consultum*. Inoltre, in *CFA.* 17, linn. 3-5, allorché viene registrato il conferimento del titolo di *pater patriae* a Claudio fra il sei e il dodici gennaio del 42 d.C., si usa una generica formulazione quale *quod ... pater patriae appellatus est*, senza che si faccia esplicito riferimento al *consensus*.

⁹⁰ Così Granino Cecere, *Il contributo delle fonti epigrafiche latine* cit., 66, con bibl. (part. J. Scheid, H. Broise, *Deux nouveaux fragments des actes des frères Arvales de l'année 38 ap. J.-C.*, in *MEFRA.* 92, 1980, 240-242).

IV Dio 59.8.1

τὸν δὲ δὴ Τιβέριον, καίπερ ἔς τε τοὺς ἐφήβους ἐσγραφέντα καὶ τῆς νεότητος προκριθέντα καὶ τέλος ἐσποιηθέντα, ἀνεχρήσατο...

Senatus consultum di conferimento del titolo di *princeps iuventutis* a Tiberio Gemello, approvato in seguito all'adozione da parte di Caligola in occasione del conseguimento della *toga virilis*⁹¹. Secondo Philo *leg. ad Caium* 26-27, l'adozione avvenne dinanzi a τὸς ἐν τέλει⁹², al fine di manifestare l'intenzione di condividere con Tiberio Gemello il potere imperiale (κοινοπραγεῖν τῆς αὐτοκρατοῦς ἐξουσίας) rispettando così le ultime volontà di Tiberio.

Ciò porterebbe a pensare ad una *adrogatio*, che avrebbe avuto l'effetto di trasferire Tiberio Gemello sotto la *patria potestas* di Caligola⁹³; in forza di ciò, il principe avrebbe poi esercitato, di lì a poche settimane⁹⁴, il *ius occidendi iure patris* in occasione della presunta congiura in cui Tiberio Gemello fu coinvolto⁹⁵.

⁹¹ Sul titolo di *princeps iuventutis* e sulla sua connessione alle dinamiche dinastiche della *domus* in età augustea e giulio-claudia cfr. Th. Mavrojiannis, *L'Achilleion nel santuario di Poseidone e Anfirite a Tenos. Un capitolo di storia della gens giulio-claudia in Oriente*, in *Ostraka* 3, 1994, 291-347, part. 341-347.

⁹² Secondo E.M. Smallwood, *Philonis Alexandrini Legatio ad Gaium. Edited with an Introduction, Translation and Commentary*, Leiden 1961, 174 (che tuttavia giunge a conclusioni inaccettabili sulla distinzione tra *adoptio* e *adrogatio*) si tratterebbe, anche sulla base di un riscontro con Philo *leg. ad Caium* 252 in ordine al significato del sintagma οἱ ἐν τέλει, del *consilium principis*. Ma potrebbe più semplicemente trattarsi del collegio dei pontefici, forse chiamato a presiedere l'attività dei *comitia curiata* dinanzi ai quali si sarebbe svolta la *adrogatio*, considerata la coincidenza, nella persona di Caligola, del pontificato massimo e della posizione di *adrogans* (al *Pontifex Maximus* competeva infatti la convocazione dei *comitia curiata* al fine di procedere alle *adrogationes*, come ribadisce ad es. P. Bonfante, *Corso di diritto romano*, I, Milano 1963 [rist. a c. di G. Bonfante e G. Crifò], 21 s.).

⁹³ Cfr. Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, II.2, Leipzig 1887³, 1148 nt. 1. Così anche M.H. Prévost, *Les adoptions politiques à Rome sous la République et le Principat*, Paris 1949, 39.

⁹⁴ Tiberio Gemello trovò infatti la morte in circostanze poco chiare e forse connesse a una tentata congiura (Barrett, *Caligula. The Abuse of Power* cit. 126). In ogni caso, la sentenza di condanna fu interna alla corte, come paiono confermare le ricostruzioni di Filone Alessandrino (*leg. ad Caium* 30-31) e Svetonio (*Cal.* 23.3), oltre che il prosieguo della narrazione di Cassio Dione (59.8.2 i.f.). Cassio Dione rileva anche che della condanna di Tiberio Gemello non sarebbe stata data alcuna comunicazione al senato, il che pare corroborare l'ipotesi di un *iudicium domesticum*.

⁹⁵ Diffusamente C. Russo Ruggeri, *La datio in adoptionem, I. Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana ed imperiale*, Milano 1990, 358 s. Minoritaria è invece l'opinione (in tal senso ad es. Smallwood, *Philonis Alexandrini* cit. 174, e Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary* cit. 49) secondo cui si sarebbe trattato di un'adozione informale, ipotesi peraltro di difficile giustificazione (impraticabile il parallelo con Suet. *Aug.* 64.1, che fa esplicito riferimento a una *venditio* di Gaio e Lucio Cesari da parte di Agrippa ad Augusto). Secondo A. Galimberti, *I Giulio-Claudii in Flavio Giuseppe (AI XVIII-XX)*, Alessandria 2001, 129 s., invece, Caligola avrebbe esercitato su Tiberio Gemello un'*adoptio*, inferendo ciò sia «in quanto Tiberio Gemello ... era ancora *alieni iuris*», sia sulla base di elementi linguistici (uso del verbo

Non desta d'altra parte perplessità il fatto che, nella sua iscrizione sepolcrale, (*ILS* 172), Tiberio Gemello sia ricordato come *Ti. Caesar Drusi Caesaris f.* e non già come *C. Caesaris Augusti Germanici f.*, ciò che si può facilmente spiegare come una *abdicatio*⁹⁶, ovvero una semplice omissione, a seguito della congiura in cui Tiberio Gemello fu coinvolto⁹⁷.

Il provvedimento dovrebbe essere successivo al primo consolato di Caligola, e collocarsi fra settembre e ottobre 37 d.C.; Tiberio Gemello era infatti nato – come ricorda Tacito (*ann.* 2.84.1) – poco dopo la morte di Germanico (ottobre 19 d.C.), ed è possibile che egli conseguisse la *toga virilis* in concomitanza con il compimento del diciottesimo anno di età. Secondo taluni studiosi, tuttavia, tanto l'adozione quanto il *senatus consultum* andrebbero collocati già prima, forse addirittura prima del consolato, come suggerirebbe il contesto narrativo di Suet. *Cal.* 15 e Dio 59.8⁹⁸: considerazione, quest'ultima, che spalancherebbe le porte all'ipotesi di un'emanazione del *senatus consultum* intorno al 24 maggio, giorno in cui si riunivano i *comitia curiata* per procedere alle *adrogationes*.

A 13.

37 d.C.; fra aprile e dicembre

SC de C. Iulio Antiocho et M. Iulio Agrippa Herode

III Philo in *Fl.* 39-40

ἤδεσαν γὰρ Ἀγρίππαν καὶ γένει Σύρον καὶ Συρίας μεγάλην ἀποτομὴν ἔχοντα, ἧς ἐβασίλευε. 40. ... βασιλέα καὶ φίλον Καίσαρος καὶ ὑπὸ τῆς Ῥωμαίων βουλῆς τετιμημένον στρατηγικαῖς τιμαῖς ...

adoptare in Suet. *Cal.* 14, del participio ἔσποθηθέντα in Dio 59.8.1, del termine θέσις in Filone, «tanto per disegnare il legame di parentela tra Tiberio e Caligola ... secondo il quale Gaio era davvero nipote adottivo di Tiberio, giacché suo padre Germanico era stato adottato proprio da Tiberio per volere di Augusto, quanto per indicare l'adozione di Tiberio Gemello da parte di Caligola»): credo tuttavia si possa escludere che Tiberio Gemello fosse, morto Tiberio, *alieno iuri subiectus*; allo stesso tempo, il testo dioneo mi pare privo di ogni colorazione tecnica, e del resto lo stesso Svetonio tende ad adoperare la nozione di *adoptio* anche con riferimento alle *adrogationes* (cfr. e.g. *Nero* 6.2 e *Otho* 5.1); né da ultimo credo debba meravigliare l'uso di un medesimo vocabolo (θέσις), in Filone Alessandrino, in quanto θέσις è termine generico che indica tanto l'*adoptio* quanto la *adrogatio* (che del *genus* della *adoptio* costituisce una *species*) e in ogni caso, anche nel caso di Tiberio e Germanico si sarebbe trattato di *adrogatio*, come pure di Tiberio con Caligola.

⁹⁶ Cfr. O. Hirschfeld, *Zur annalistischen Anlage des taciteischen Geschichtswerks*, in *Hermes* 25, 1890, 363-373, part. 366 nt. 4. Non prende in considerazione il problema M. Wurm, *Apokeryxis, Abdicatio und Exhereditio*, München 1972.

⁹⁷ Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 164.

⁹⁸ Vd. ad es. Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 163, con bibl.

IV Dio 59.8.2

ὁ γὰρ Ἀντιόχῳ τε τῷ Ἀντιόχου τὴν Κομμαγενήν, ἣν ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἔσχε, καὶ προσέτι καὶ τὰ παραθαλάσσια τῆς Κιλικίας δούς, καὶ Ἀγρίππαν τὸν τοῦ Ἡρώδου ἔγγονον λύσας τε (ὕπὸ γὰρ τοῦ Τιβερίου ἐδέδετο) καὶ τῆ τοῦ πάππου ἀρχῇ προσάξας, τὸν ἀδελφὸν ἢ καὶ τὸν υἱὸν οὐχ ὅτι τῶν πατρῶων ἀπεστέρησεν, ἀλλὰ καὶ κατέσφαξε. καὶ οὐδὲ ἐπέστειλέ τι περὶ αὐτοῦ τῆ βουλή· ὅπερ που καὶ ἐπ' ἄλλων μετὰ τοῦτο πολλῶν ἐποίησεν.

IV Suet. *Cal.* 16.3

Ac si quibus regna restituit, adiecit et fructum omnem vectigaliorum et redditum medii temporis, ut Antiocho Commageno sestertium miles confiscatum.

Si tratta di uno o due provvedimenti che misero ordine nei rapporti con i regni clienti. A C. Iulius Antiochus figlio fu conferita la Commagene (già appartenuta a suo padre fino alla morte, avvenuta nell'anno 17 [Tac. *ann.* 2.42.7], anno in cui fu istituita una *provincia* governata da un senatore di rango pretorio). Ad Antiochus fu altresì conferito il titolo di *amicus Caesaris* (cfr. *IGRRP* IV 940) e, come ricorda Svetonio, l'intero ammontare della tassazione percepita da Roma nei venti anni di amministrazione provinciale⁹⁹.

A M. Iulius Agrippa (*PIR*² I 131), che era stato incarcerato da Tiberio (cfr. *Ios. ant.* 18.143 ss.), fu concessa la libertà e il titolo di *rex* delle tetrarchie di Lisania e Filippo (cfr. anche *Ios. ant.* 18.237, *bell.* 2.181, *Philo leg. ad Caium* 324-326, in *Fl.* 25, Suet. *Cal.* 16)¹⁰⁰, e – come ricorda Philo in *Fl.* 39-40 – anche gli *ornamenta praetoria*¹⁰¹ e, anche in questo caso, il titolo di *amicus Caesaris*.

La competenza senatoria non è revocabile in dubbio, e per l'accento di Filone in ordine ad Agrippa (ὕπὸ τῆς Ῥωμαίων βουλῆς τετιμημένον στρατηγικαῖς τιμαῖς), e per il confronto con Dio 59.12.2 (*testimonium* di A 19 *infra*).

Per la cronologia si deve pensare a un arco tra il *dies imperii* e la morte di Tiberio Gemello, avvenuta, quando i provvedimenti in favore di Antiocho ed Erode Agrippa erano già stati assunti (il dettato di Dio 59.8.1-2 pone infatti tali deliberazioni in un rapporto di anteriorità rispetto alla morte di Gemello).

BIBLIOGRAFIA

D. Wardle, *Caligula and the client kings*, in *CQ.* 42, 1992, 437-443.

⁹⁹ Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 105.

¹⁰⁰ Per una descrizione in dettaglio dell'estensione dei possedimenti conferiti ad Agrippa cfr. Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 106.

¹⁰¹ Cfr. B. Rémy, *Ornati et ornamenta quaestoria, praetoria et consularia sous le haut empire romain*, in *REA.* 78-79, 1976, 164.

A 14.

37 d.C.; fra aprile e dicembre

SC de sentiis in senatu dicendis

Relatio: C. Caesar Augustus Germanicus?

III Dio 59.8.6

καὶ ὅπως μηκέτι πρότος (M. Iunius Silanus, *scil.*) ἐπιψηφίζεται, ἐν ᾧ πού
καὶ διὰ τὴν ἡλικίαν καὶ διὰ τὸ ἀξίωμα ὑφ' ἀπάντων τῶν ὑπάτων ἐτιμάτο,
κατέλυσε τὸ πρότον τινα τῶν ὑπατευκότων ἢ δεύτερον, πρὸς τὸ τοῖς
τὴν γνώμην ἐπάγουσι δοκοῦν, ψηφίζεσθαι, καὶ κατεστήσατο ἐκ τοῦ ἴσου
τοῖς ἄλλοις καὶ ἐκείνους ἐν τῇ τάξει τῆς ἀρχῆς ἣν ἤρξαν ἀποφαίνεσθαι.

Riforma del meccanismo dell'*ordo rogandi sententiarum* in senato, che abolì la precedente disciplina (che prevedeva che i *consulares* votassero secondo un ordine discrezionalmente fissato da chi ponesse la questione)¹⁰² stabilendo invece che i *patres* votassero seguendo l'ordine gerarchico della carica. Secondo Dione (59.8.5-6pr.) il provvedimento sarebbe stato assunto per attaccare M. Iunius Silanus (*cos. suff.* 15 d.C. e padre di Iunia Claudilla, dunque ex-suocero di Caligola), ma questa pare una *boutade* atta a screditare il *princeps*¹⁰³.

Non è chiaro se il provvedimento riguardasse anche il *ius primae sententiae dicendae* accordato al principe. D'altra parte già Tiberio aveva con frequenza rinunciato a tale diritto (cfr. Tac. *ann.* 1.74.5-7; Dio 57.7.4) per incentivare la libertà di opinione dei *patres*. È possibile che la delibera in questione riformasse un *kaput* della *lex Iulia de senatu habendo*, che potrebbe aver a suo tempo recepito una prassi augustea (una cui eco sarebbe in Suet. *Aug.* 34.5 e Dio 54.15.6)¹⁰⁴.

A 15.

Tra la fine del 37 d.C. e gli inizi del 38 d.C. ?

[*SC de honoribus M. Aemilio Lepido decernendis*]

IV Dio 59.22.6-7

... τὸν Λέπιδον ἐκείνον ... ᾧ πέντε ἔτεσι θάσσον τὰς ἀρχὰς παρὰ τοὺς νόμους αἰτῆσαι ἐπέτρεψεν, 7. ὃν καὶ διάδοχον τῆς ἡγεμονίας καταλείψειν ἐπηγγέλλετο, ...

¹⁰² Sull'evoluzione dell'*ordo rogandi sententiarum* dalla repubblica al principato cfr. De Mari-
ni Avonzo, *La funzione giurisdizionale del senato* cit. 127 (che però non si profonde sulla riforma
di Caligola, limitandosi ad osservare che questo principe «fu solito interrogare i senatori senza
seguire l'ordine stabilito»).

¹⁰³ Non è neppure da ritenere attendibile Svetonio (*Claud.* 9.2) secondo cui Claudio sarebbe
stato sentito fra gli ultimi senatori di rango consolare *ignominiae causa*. Si tratterebbe piuttosto di
una delle conseguenze di questo provvedimento.

¹⁰⁴ Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 110 s.

Delibera che conferiva a M. Aemilius Lepidus, amico di Caligola e divenuto marito di Iulia Drusilla, il diritto a conseguire le magistrature con cinque anni di anticipo. La competenza senatoria trova evidente riscontro nella peculiarità della materia (precedenti illustri sono i rampolli della casa imperiale, a partire da Lucio Cesare e Gaio Cesare, figli di Giulia e di Agrippa).

Il provvedimento potrebbe datarsi dopo la morte di Tiberio Gemello (e in corrispondenza con le nozze di Lepidus e Drusilla), ovvero in occasione dei comizi elettorali per l'anno 38 d.C. (senza che però ciò abbia determinato, per quanto ne sappiamo, un'elezione di Lepidus ad alcuna magistratura). Rimasto vedovo di Drusilla nel giugno del 38 d.C., Lepidus le sopravvisse poco più di un anno, rimanendo coinvolto nella congiura di Gaetulicus nell'autunno del 39 d.C., e trovando la morte in quella circostanza senza aver ricoperto (per quanto ne sappiamo) alcuna carica magistratuale (d'altra parte, se Lepidus avesse ricoperto una qualche magistratura, al momento della morte Cassio Dione non avrebbe fatto a meno di registrare l'informazione, come è documentato ad es. in Dio 57.21.2, 59.23.8 [proprio con riferimento all'anno 39 d.C.] e 60.15.4)¹⁰⁵.

A 16.

38 d.C.

[*SC de ducentesima rerum venalium*]

IV *RIC² Caligula* 39, 45, 52

D/: C CAESAR DIVI AVG PRON AVG – S C

R/: PON M TR P III P P COS DES III – RCC

IV Suet. *Cal.* 16.3

Ducentesima auctionum Italiae remisit.

IV Dio 59.9.6

... καὶ τὸ τέλος τῆς ἑκατοστῆς κατέλυσε...

Provvedimento di natura senatoria¹⁰⁶ che aboliva la *ducentesima rerum venalium*. Tale tassa, volta a finanziare l'*aerarium militare*, era stata introdotta sotto forma di *centesima* da Augusto, ridotta a *ducentesima* da Tiberio nel 17 d.C. (Tac. *ann.* 2.42.4 e Dio 57.17.5-7) in occasione dell'istituzione della *provincia* di *Cappadocia*. Nuovamente introdotta sotto forma di *centesima* nel 31 d.C. (Dio 58.16.2), fu probabilmente ripristinata come *ducentesima* in occasione

¹⁰⁵ Su questi testi dionei vd. Licandro, *In magistratu damnari* cit. 369 s.

¹⁰⁶ La prassi di consultare il senato sulle materie *de vectigalibus et monopolis* per tutta l'età tiberiana si arguisce d'altro canto da Suet. *Tib.* 30, ma anche da Tac. *ann.* 1.78.2, 2.42.4 e Dio 57.17.7, 58.16.2. Cfr. B. Levick, *Tiberius the politician*, London – New York 1999², 210 nt. 41.

della crisi economica dell'anno 33 d.C. (ma non ne abbiamo traccia nelle fonti di tradizione manoscritta)¹⁰⁷. Secondo il luogo dioneo in esame sotto Caligola sarebbe stata del tutto abolita una *centesima*, ma come attesta la monetazione dal marzo 39 al gennaio 41 d.C. (*RIC² Caligula* 39, 45, 52) il provvedimento in esame avrebbe stabilito la *remissio* di una *ducentesima*¹⁰⁸.

BIBLIOGRAFIA

Haenel, *Corpus legum* cit. 42.

A 17.

38 d.C.; poco dopo il 10 giugno

SC de funere publico et de honoribus Iuliae Drusillae decernendis

II/III Dio 59.11.1 i.f.-4

... και αὐτὴν ἀποθανοῦσαν τότε ἐπήνεσε μὲν ὁ ἀνήρ, δημοσίας δὲ ταφῆς ὁ ἀδελφὸς ἠξίωσε· 2. και οἱ τε δορυφόροι μετὰ τοῦ ἄρχοντός σφωv και χωρὶς οἱ ἱππῆς τὸ τέλος [...]†, οἱ τε εὐγενεῖς παῖδες τὴν Τροίαν περὶ τὸν τάφον αὐτῆς περιόπτυσαν, και οἱ τὰ τε ἄλλα ὅσα τῆ γε Λιουῖα ἐδέδοτο ἐψηφίσθη, και ἴν' ἀθανατισθῆ και ἐς τὸ βουλευτήριον χρυσῆ ἀνατεθῆ, και ἐς τὸ ἐν τῆ ἀγορᾷ Ἀφροδίσιον ἄγαλμα αὐτῆς ἰσομέτρον τῷ τῆς θεοῦ ἐπὶ ταῖς ὁμοίαις τιμαῖς ἱερωθῆ, 3. σηκός τε ἴδιος οἰκοδομηθῆ, και ἱερῆς εἴκοσιν οὐχ ὅτι ἄνδρες ἀλλὰ και γυναῖκες γένωνται, αἱ τε γυναῖκες αὐτὴν, ὡσάκις ἂν μαρτυρῶσί τι, ὁμνῶσι, και ἐν τοῖς γενεαῖς αὐτῆς ἐορτῆ τε ὁμοία τοῖς Μεγαλησίοις ἀγῆται και ἡ γερούσια ἢ τε ἱππᾶς ἐστιᾶται. τότε οὖν Πάνθεά τε ὠνομάζετο και τιμῶν δαιμονίων ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν ἠξιοῦτο, 4. Λιουῖος τέ τις Γεμίνιος βουλευτῆς ἐξ τε τὸν οὐρανὸν αὐτὴν ἀναβαίνουσαν και τοῖς θεοῖς συγγιγνομένην ἐορακέναι ὤμοσεν, ἐξώλειαν και ἐναντῶ και τοῖς παισίν, εἰ ψεύδοιτο, ἐπαρασάμενος τῆ τε τῶν ἄλλων θεῶν ἐπιμαρτυρία και τῆ αὐτῆς ἐκείνης· ἐφ' ᾧ πέντε και εἴκοσι μυριάδας ἔλαβε.

IV Suet. *Cal.* 24.2

Eadem defuncta iustitium indixit, in quo risisse lavisse cenasse cum parentibus aut coniuge liberisve capital fuit.

¹⁰⁷ Cfr. Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 173, con bibl.; vd. distesamente anche S. Günther, «Vectigalia nervos esse rei publicae». *Die indirekten Steuern in der römischen Kaiserzeit von Augustus bis Diokletian*, Wiesbaden 2008, 127-132. In ogni caso, 'SC' nella leggenda di dritto di *RIC² Caligula* 39, 45, 52 sembra invece rinviare al solo provvedimento di routinario coniazione dei divisionali bronzei.

¹⁰⁸ Cfr. anche Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 122, secondo il quale Caligola potrebbe aver ripristinato la *centesima* nel corso del 40 d.C., in occasione delle crisi di cassa documentate da Dio 59.28.8 e 11. Ma non ci sono elementi a sufficienza per suffragare tale ipotesi.

Senatus consultum (si noti l'uso di ἐψηφίσθη) che autorizzava il *funus publicum* (δημοσίας δὲ ταφῆς) e la *consecratio* di Iulia Drusilla, la sorella dell'imperatore morta, come ricordano i *Fasti Ostienses* (*I. Ital.* XIII.1, pp. 189-191), il 10 giugno del 38 d.C.

Il resoconto dioneo – che segue probabilmente il testo del *senatus consultum* – riferisce che il *funus publicum* avrebbe previsto che l'elogio fosse pronunciato da M. Aemilius Lepidus (all'epoca individuato da Caligola come possibile successore), mentre intorno alla pira si sarebbero disposti i pretoriani e i membri dell'ordine equestre.

La *consecratio*, modellata sugli onori a suo tempo conferiti a Livia (*Iulia Augusta*), avrebbe invece implicato l'innalzamento di una statua aurea nella *curia* e una nel Tempio di Venere nel Foro, l'erezione di una tomba/sacello con sacerdoti e sacerdotesse e l'istituzione di *ludi*, che non sono menzionati esplicitamente da Dione, ma la cui istituzione è deducibile proprio per analogia con gli onori tributati a Livia¹⁰⁹ e per l'allusione contenuta in 59.11.2: οἷ τε εὐγενεῖς παῖδες τὴν Τροίαν περὶ τὸν τάφον αὐτῆς περιόπτευσαν. Fu altresì stabilito che nell'anniversario della sua nascita fosse celebrata una festa simile ai *ludi Megalenses* e che, con il nome di *Panthea*, fosse ritenuta degna di onori divini in tutte le città dell'impero.

Il senatore Livius Geminus (probabilmente il *curator viae Appiae* ricordato con ironia in Sen. *apocol.* 1; cfr. *PIR*² L 206), che avrebbe giurato di aver assistito all'assunzione fra gli *dei* di Drusilla avrebbe ricevuto un compenso di un milione di sesterzi.

Il *senatus consultum* disciplinava senz'altro anche il *iustitium* (la competenza senatoria in materia è variamente attestata: ad es., per Germanico, oltre la *tabula Hebana* e la *tabula Siarensis* cfr. Tac. *ann.* 2.82.3¹¹⁰), con l'interruzione delle attività negoziali (Phil. in *Flacc.* 56) e la chiusura di *templa*, *balnea* e *tabernae* (59.11.6) a Roma e nelle province (cfr. Phil. *l.c.*). Il mancato rispetto del *iustitium* avrebbe determinato l'accusa *de maiestate* cui alludono, oltre a Svetonio, già Seneca nei *Dialogi* (11.17.4-5, part: *eos qui parum maesti fuerant crudelissima adficiebat animadversione*) e poi Dio 59.10.8¹¹¹ e 59.11.5-6¹¹².

¹⁰⁹ Cfr. Arena, *Feste e rituali a Roma* cit. 33 e 67.

¹¹⁰ Eccessive dunque le cautele di Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 226 s. Sulla competenza senatoria vd. anche W. Eck, *Die iulisch-claudische Familie: Frauen neben Caligula, Claudius und Nero*, in H. Temporini (Hrsg.), *Die Kaiserinnen Roms. Von Livia bis Theodora*, München 2003, 111 s.

¹¹¹ Dal citato testo di Dione pare altresì evincersi che un altro *iustitium* fosse stato decretato in occasione della malattia del principe, nell'autunno del 37 d.C. Ma non abbiamo riscontri sufficienti al riguardo.

¹¹² Con scarsa sensibilità storico-giuridica, non coglie il nesso con la violazione del *iustitium* Ch. d'Aloja, *Sensi e attribuzioni del concetto di maiestas*, Lecce 2011, 272 nt. 584, secondo la

Il dettato di Svetonio «*risisse lavisse cenasse cum parentibus aut coniuge liberisve*» sarebbe secondo parte della dottrina¹¹³, frutto di un artificio retorico, ma potrebbe in parte ricalcare, parafrasandoli, i *verba* del *senatus consultum*.

BIBLIOGRAFIA

Donciu, *Le règne de Gaius* cit. 639; S. Wood, *Diva Drusilla Panthea and the Sisters of Caligula*, in *AJA*. 99, 1995, 457 ss.; Granino Cecere, *Il contributo delle fonti epigrafiche latine* cit. 68.

A 18.

38 d.C.; primavera-estate ?

[*SC de translatione comitiorum ad populum*]

IV Suet. *Cal.* 16.2

Temptavit et comitiorum more revocato suffragia populo reddere.

IV Dio 59.9.6

ὅτι <δὲ> τὰς ἀρχαιροσίας τῷ τε δήμῳ καὶ τῷ πλήθει ἀπέδωκε, λύσας ὅσα περὶ αὐτῶν ὁ Τιβέριος ὠρίζει ...

Provvedimento senatorio¹¹⁴ che ritrasferiva ai *comitia* il pieno diritto di voto per l'elezione dei magistrati, oramai nelle mani dell'assemblea senatoria (che pur tuttavia recepiva le indicazioni dell'imperatore).

Il testo dioneo suggerisce che Caligola avesse cancellato le riforme introdotte da Tiberio in materia. Le fonti a nostra disposizione ci impediscono però di comprendere in cosa consistesse in concreto l'intervento operato da Caligola¹¹⁵; si appalesano in ogni caso due opzioni: il ripristino della situazione antecedente alla *lex Valeria Cornelia* del 5 d.C., in cui l'imperatore sollecitava il voto per candidati a lui graditi ma il popolo aveva il potere di scegliere fra diversi candidati¹¹⁶; ovvero (ipotesi forse da prediligere atteso il mero riferimento alla cancellazione delle riforme tiberiane in Dio 59.9.6) il ripristino della situazione successiva al 5 d.C. e antecedente al 14 d.C., in cui le centurie prerogative avrebbero indirizzato

quale il processo sarebbe stato intentato «per futili motivi». Lo svolgimento di processi *de maiestate* istruiti per violazione del *iustitium* in un periodo in cui operava la sospensione delle accuse per ἀσέβεια dimostra anzi come essa avrebbe interessato una fattispecie circoscritta di *maiestas*.

¹¹³ Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary* cit. 99.

¹¹⁴ La competenza senatoria in materia trova riscontro certo in Tac. *ann.* 1.15.1: *Tum primum e campo comitia ad patres translata sunt*, ove la formulazione impersonale tradisce nello stile tacitano, un riferimento ad una delibera senatoria; d'altra parte il contesto di Tac. *ann.* 1.15 è interamente desunto dagli *acta senatus*; cfr. Devillers, *Tacite et les sources* cit. 136.

¹¹⁵ Così Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 172; ma vd. diversamente R. Frei-Stolba, *Untersuchungen zu den Wahlen in der römischen Kaiserzeit*, Zürich 1967, 162 s.

¹¹⁶ Cfr. A.J. Holladay, *The Elections of Magistrates in the Early Principate*, in *Latomus* 37, 1978, 885 s.

in modo certo il voto sui candidati graditi al principe (il sistema delle centurie prerogative era sopravvissuto ancora in senato almeno fino al 26 d.C.)¹¹⁷.

Il provvedimento si può probabilmente collocare cronologicamente all'anno 38 d.C., forse all'estate, in ogni caso prima dello svolgimento dei *comitia* per l'elezione dei magistrati dell'anno 39 d.C.; secondo Wardle non è da escludersi che tale riforma fosse approvata già dopo le elezioni del 37¹¹⁸, tanto più che, secondo parte della dottrina, Dio 59.9-10 distribuisce la materia trattata secondo i canoni del genere biografico¹¹⁹, senza alcuna particolare attenzione al dato cronologico. Di opinione diversa (ma poco o nulla convincente) Garzetti, secondo il quale la riforma avrebbe operato solo per l'elezione dei *suffecti* Cn. Domitius Afer e A. Didius Gallus¹²⁰.

BIBLIOGRAFIA

Haenel, *Corpus legum* cit. 42; Balsdon, *The Emperor Gaius* cit. 151 s.; M. Pani, *Comitia e senato: sulle trasformazioni della procedura elettorale a Roma nell'età di Tiberio*, Bari 1974, 99 ss.; Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 121; V. Hollard, *Les réformes électorales de Caligula et de Néron. Quelques réflexions*, in *Neronia Electronica* 1, 2001, 6 ss.

A19.

38 d.C.

SC de regibus externis

III Dio 59.12.2

ἐν δὲ τούτῳ Σοαίμῳ μὲν τὴν τῶν Ἰτυραίων τῶν Ἀράβων, Κότυϊ δὲ τὴν τε Ἀρμενίαν τὴν μικροτέραν καὶ μετὰ τοῦτο καὶ τῆς Ἀραβίας τινά, τῷ τε Ῥυμητάλκῃ τὰ τοῦ Κότυος καὶ Πολέμωνι τῷ τοῦ Πολέμωνος υἱεὶ τὴν πατρῶαν ἀρχὴν, ψηφισαμένης δὴ τῆς βουλῆς, ἐχαρίσατο, ἔν τε τῇ ἀγορᾷ καὶ ἐπὶ τοῦ βήματος ἐν δίφρῳ μεταξὺ τῶν ὑπάτων καθεζόμενος, καὶ παραπετάσμαισι σηρικῶις, ὡς γέ τινές φασι, χρησάμενος.

Uno o più *senatus consulta* (si noti il genitivo assoluto ψηφισαμένης δὴ τῆς βουλῆς) che disciplinavano il riconoscimento di *regna* e taluni titoli onorifici ai re clienti Soemo, Polemone, Coti e Rometalce. L'approccio dioneo parrebbe anche in questo caso rimarcare una trattazione della materia secondo i canoni del genere

¹¹⁷ Cfr. M. Pani, *Comitia e senato: sulle trasformazioni della procedura elettorale a Roma nell'età di Tiberio*, Bari 1974, 104.

¹¹⁸ Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 172.

¹¹⁹ Cfr. A. Galimberti, *Cassio Dione, Storia Romana (Libri LVII- LXIII)*, introduzione di M. Sordi, traduzione di A. Stroppa, note di A. Galimberti, Milano 1999, 217 nt. 79.

¹²⁰ Garzetti, *L'impero da Tiberio agli Antonini* cit. 195.

biografico (vd. osservazioni in A 18 *supra*), ma lo svolgimento di una celebrazione unica, nel foro, non esclude la possibilità che – laddove si sia trattato di più *senatus consulta* – essi siano stati approvati nello stesso torno di tempo¹²¹.

Nella fattispecie, a Soemo fu assegnato il territorio degli Arabi Iturei, sito a sud-ovest della *Syria* (tanto che, dopo la morte di Soemo nel 49 d.C., tale territorio sarebbe stato annesso alla *provincia* romana di *Syria*); probabilmente egli fu anche il destinatario di *ornamenta consularia*, se è lui il destinatario di *CIL* III 14387a = *ILS* 8958¹²². Coti, il più giovane dei figli del defunto Coti II di Tracia e di sua moglie Antonia Trifena (discendente di Marco Antonio) ottenne invece l'Armenia Minore (cfr. anche *Ios. ant.* 19.338) e, oltre a ciò (μετὰ τοῦτο) una parte dell'Arabia. Rometalce, anch'egli figlio di Coti II e di Antonia Trifena, ottenne invece i territori di suo padre, ossia la Tracia orientale¹²³. Polemone II, nipote di Coti e Rometalce (era figlio di Polemone I, a sua volta terzo figlio di Coti II e di Antonia Trifena) ottenne a sua volta la conferma del regno paterno.

Con la sola eccezione di Soemo (che apparteneva alla dinastia di Emesa), gli altri re clienti erano tutti cittadini romani e legati a Caligola per la comune discendenza da Marco Antonio (di cui Antonia Trifena era bisnipote, esattamente come Caligola). Il provvedimento si pone dunque nel solco della valorizzazione della c.d. 'linea antoniana' dell'impero e della sua connessione alla tradizione dei regni ellenistici; il che spiega perché nell'iscrizione *IGRRP* IV 145, Coti, Rometalce e Polemone siano indicati come σύντροφοι καὶ ἐταῖροι di Caligola¹²⁴ (titoli probabilmente conferiti attraverso il presente *senatus consultum*, cosa che rafforzerebbe l'ipotesi dell'identificazione di Coti con il destinatario di *CIL* III 14387a = *ILS* 8958, ove è indicato come *philocaesar et philorhomaes*, e cioè appunto amico del principe e amico dei romani [in quanto non cittadino romano e non legato al

¹²¹ La procedura di celebrazione nel foro della *φιλία* con i re clienti troverà una corrispondenza nell'età di Claudio in occasione della presenza a Roma di M. Iulius Agrippa (cfr. *Ios. ant.* 19.275; cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 126, cui *adde*, come ulteriore *testimonium*, la moneta edita da J. Meyshan, in *The Coinage of Agrippa the First*, in *Isr. Explor. Journ.* 4, 1954, 195 i, e che presenta la leggenda [φιλία βασι(λέως) Αγρίπια [πρὸς τὴν σύγκλητον [καὶ τὸν δῆμον] Ῥωμαίων) καὶ) συμ(μαχία).

¹²² Vd. al riguardo le osservazioni di Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 377 (con erronea indicazione della data del provvedimento qui in esame, datato al 39 d.C. anziché al 38 d.C.). Ad una collocazione cronologica in età flavia pensa invece Rémy, *Ornati et ornamenta quaestoria, praetoria et consularia* cit. 165.

¹²³ Sulla quale aveva in passato avuto mire di espansione Rhescuporide di Tracia, che per questa ragione aveva fatto uccidere Coti II. La vicenda è ripercorsa in *Tac. ann.* 2.64-67; alla vicenda parrebbe riferirsi anche il testo di un lacunoso *senatus consultum* epigrafico in latino proveniente da Efeso (AE 1998, 1333) su cui mi riservo di ritornare in altra sede.

¹²⁴ Su questa iscrizione cfr. ora G. Sacco, *Caligola nelle iscrizioni greche*, in *Aa.Vv.*, *Caligola. La trasgressione* cit. 70 s.

principe da un rapporto di sangue]). Una *imitatio Antonii* risiede anche nel fatto che una signoria sull'Iturea era già stata costituita dal triumviro nel 36 a.C. e da costui destinata ad uno dei figli avuti da Cleopatra (Dio 49.32.5).

Il provvedimento, che si data all'anno 38 d.C., fu probabilmente oggetto di annullamento a seguito della *rescissio* degli *acta* di Caligola nell'inverno del 41 d.C., se si considera che nel primo principato di Claudio sono noti provvedimenti di riconferma di questi regni¹²⁵.

BIBLIOGRAFIA

Haenel, *Corpus legum* cit. 42; A. Garzetti, *L'impero da Tiberio agli Antonini*, Bologna 1960, 97; Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 143 ss.; E. Volterra, *Senatus consulta*, arch. *EFR.*, busta 399, cart. VI; Wardle, *Caligula and the client kings* cit. 437 ss.

A 20.

39 d.C.

[*SC de praetoribus*]

IV Dio 59.14.2

δύο γὰρ στρατηγούς ἐς τοὺς ὀπλομαχικοὺς ἀγῶνας, ὥσπερ ποτὲ ἐγίνετο, λαγχάνειν ἐκέλευσε.

Senatus consultum con il quale Caligola ripristinò la pratica, formalizzata in età augustea (Dio 54.2.3, 22 a.C.) di affidare la *cura ludorum* a due fra i *praetores* in carica, scelti dal senato mediante sorteggio (si noti l'uso del verbo *λαγχάνω*). In età tiberiana la competenza era stata trasferita ai *tribuni plebis* e poi, subito dopo, al *praetor peregrinus* (Tac. *ann.* 1.15.3-5).

I *praetores* sarebbero stati altresì responsabili di organizzare i giochi in occasione del *dies natalis* del principe (come si evincerebbe da Dio 59.20.1). La competenza senatoria si desume dall'argomento del provvedimento e dal confronto con Tac. *ann.* 1.15.3-5, anche se l'uso di *κελεύω* può dar luogo, a prima vista, a qualche incertezza. Le disposizioni di questo *senatus consultum* furono (almeno parzialmente) annullate nell'età di Claudio (Dio 60.5.6¹²⁶).

BIBLIOGRAFIA

Haenel, *Corpus legum* cit. 42.

¹²⁵ Cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 122 ss.

¹²⁶ Cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 389, ove affermavo la non chiara la natura del provvedimento (anche in 60.5.6 Dione adopera il verbo *κελεύω*, ma non è escluso che in questo caso si possa trattare di uno degli *acta* oggetto di *rescissio*: l'intero paragrafo 60.5 sembra destinato a passare in rassegna una gamma di provvedimenti cancellati).

A 21.

39 d.C. ?

SC de hereditatibus ad principem delatis

III Dio 59.15.1

ἔς δ' οὖν τοὺς πόρους τῶν χρημάτων πρότερον μὲν ἐψηφιστο ὅπως ὅσοι τινὰ τῷ Τιβερίῳ καταλιπεῖν ἐθελήσαντες περιήσαν, τῷ Γαίῳ αὐτὰ τελευτώντες χαρίσωνται

Senatus consultum (si noti l'uso di ψηφίζομαι) con il quale si sarebbe deliberato di trasferire a Caligola i lasciti a suo tempo fatti a Tiberio. Il *senatus consultum* si pone in linea di continuità con il provvedimento (un editto?) ricordato oltre che da Dio 59.15.2, da Svetonio (*Cal.* 38.2), in base al quale Caligola avrebbe annullato *ut ingrata* i *testamenta* dei centurioni *primipilares* che non avessero istituito erede né Tiberio né lui¹²⁷. Questa gamma di provvedimenti avrebbe avuto da un lato la finalità di rimpinguare le casse del *fiscus Caesaris* (ἔς δ' οὖν τοὺς πόρους τῶν χρημάτων), provate dagli sprechi del principe, dall'altro quello di attestare un principio di successione dinastica che avrebbe conferito al principato un'idea di organicità¹²⁸; ciò spiega d'altra parte perché tale principio affermatosi con Caligola avrebbe trovato una eco oltre un secolo più tardi, quando *ex constitutione divi Antonini*, come ricorda Gaio (14 *ad leg. Iul. et Pap.*, D. 31.56), si sarebbe stabilito che: *quod principi relictum est, qui ante, quam dies legati cedat, ab hominibus ereptus est, ... successori eius debetur* (cfr. anche *Hist. Aug. Ant. Pius* 8.5 e 12.1).

Fu approvato poco prima del *senatus consultum* successivo (A 22), forse sempre nel 39 d.C. se si presta fede alla cronologia proposta da Cassio Dione.

BIBLIOGRAFIA

Haenel, *Corpus legum* cit. 42; J. Gaudemet, *Testamenta ingrata et pietas Augusti. Contribution à l'étude du sentiment impérial*, in *Studi in onore di Vincenzo Arangio-Ruiz*, 3, Napoli 1953, 115 ss., part. 121 s.

A 22.

39 d.C.

SC de capacitate C. Caesaris Augusti Germanici

¹²⁷ Sulle discordanze fra il resoconto svetoniano e quello dioneo cfr. Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 286.

¹²⁸ In tal senso cfr. Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 159.

III Dio 59.15.1 i.f.

ἵνα γὰρ δὴ καὶ παρὰ τοὺς νόμους καὶ κληρονομεῖν καὶ δωρήματα τοιαῦτα λαμβάνειν, ὅτι μήτε γυναῖκα τότε γε μήτε παῖδας εἶχε, δύνασθαι δοκῆ, δόγμα τι προέθετο.

Delibera senatoria (δόγμα¹²⁹) che derogava alla disciplina delle restrizioni introdotte dalla *lex Iulia et Papia* esentandone il principe: il *ius liberorum* poteva infatti essere concesso per privilegio (del *princeps* o del senato) a persone prive di figli. Sono noti, rispetto a Caligola, i precedenti di Livia (Dio 55.2.5) e dello stesso Augusto (Dio 56.32)¹³⁰. La delibera fu emanata poco dopo la precedente (A 21 *supra*) e si sarebbe resa necessaria a fronte delle perplessità suscitate dal fatto che Caligola non avesse i requisiti previsti dalla legislazione matrimoniale augustea a succedere per testamento.

BIBLIOGRAFIA

Haenel, *Corpus legum* cit. 42.

A 23.

39 d.C.

[*SC de curatoribus viarum*]

IV Dio 59.15.3-5 pr.

Γναῖος Δομίτιος Κορβούλων βουλευτής, κακῶς ἐπὶ τοῦ Τιβερίου τὰς ὁδοὺς ἐχούσας ὁρῶν, τοῖς τε ἐπιμεληταῖς αὐτῶν ἀεὶ ποτε ἐνέκειτο, καὶ προσέτι καὶ τῇ γερουσίᾳ ὀχληρὸς ὑπὲρ αὐτῶν ἐγίγνετο. 4. τοῦτον οὖν παραλαβὼν ἐπέθετο δι' αὐτοῦ πᾶσιν οὐχ ὅτι τοῖς ζῶσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς τεθνηκόσιν, ὅσοι ποτὲ ἐπιστάται τῶν ὁδῶν ἐγεγόνεσαν καὶ χρήματα ἕς τὰς ἐπισκευὰς αὐτῶν εἰλήφεσαν, καὶ ἐκείνους τε καὶ τοὺς ἐργολαβήσαντάς τι παρ' αὐτῶν ὡς οὐδὲν δὴ δαπανήσαντας ἐζημίω. 5. ἐφ' οὗ δὴ ὁ Κορβούλων τότε μὲν ὑπάτευσεν, ὕστερον δὲ ἐπὶ Κλαυδίου αἰτίαν τε ἔσχε καὶ εὐθύνθη.

Provvedimento di incerta natura, con ogni verosimiglianza senatorio (Dio 59.15.3 i.f. ricorda uno o più dibattiti senatori che avrebbero visto come protagonista il senatore Cn. Domitius Corbulo). Sanzionava, forse inasprendo le sanzioni previste dalla *lex Iulia de residuis*¹³¹, i *curatores* e i *mancipes viarum*

¹²⁹ Non condivido l'impostazione di Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 160, secondo il quale nel caso di specie δόγμα potrebbe anche riferirsi ad un *edictum*. Tale termine ha infatti una connotazione ben chiara nel lessico dioneo.

¹³⁰ Sul punto cfr. P. Voci, *Diritto ereditario romano*, I, Milano 1967², 443 e nt. 62; R. Astolfi, *La lex Iulia et Papia*, Padova 1996⁴, 75 e nt. 28.

¹³¹ Cfr. Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 161.

che non avessero adoperato in maniera corretta i finanziamenti dell'*aerarium p.R.*, obbligandoli a pagare delle multe che confluissero nelle casse dell'*aerarium* stesso (la restituzione del denaro ai soggetti ingiustamente multati sarebbe stata effettuata, ricorda Dio 59.15.5 i.f., adoperando fondi dell'*aerarium* oltre che quelli sottratti a Corbulo dopo la sua condanna, avvenuta nel corso del principato di Claudio, probabilmente nell'inverno del 43 d.C.)¹³². È probabile che a pronunciarsi sulle responsabilità di *curatores* e *mancipes* fosse istituita una commissione presieduta da Corbulo stesso.

A 24.

39 d.C.; 31 gennaio?

SC de impietate

Oratio: C. Caesar Augustus Germanicus

I b Dio 59.16.2-7

«ἐμοὶ μὲν γάρ» ἔφη «αὐτοκράτορι ὄντι καὶ τοῦτο ποιεῖν ἔξεστιν, ὑμεῖς δὲ δὴ οὐ μόνον ἀδικεῖτε <ἀλλὰ καὶ ἀσεβεῖτε> πρὸς τὸν ἄρξαντά ποτε ὑμῶν οὕτω διακαίμενοι». καὶ τούτου καθ' ἕναστον τῶν ἀπολωλότων ἐπεξιῶν ἀπέφαιναν, ὡς γε ἐδόκει, τοὺς βουλευτὰς αἰτίους τοῦ ὀλέθρου τοῖς πλείστοις αὐτῶν γεγονότας, τοὺς μὲν ὅτι κατηγορήσαν σφῶν, τοὺς δὲ ὅτι κατεμαρτύρησαν, πάντας δὲ ὅτι κατεψηφίσαντο. 3. καὶ ταῦτά τε ὡς ἔξ αὐτῶν ἐκείνων τῶν γραμμάτων ἃ καταπεπρηκέναι ποτὲ ἔφη ἐπανέγνω διὰ τῶν ἀπελευθέρων, καὶ προσεπέλεπεν ὅτι «εἰ καὶ τι ὁ Τιβέριος ἠδικήκει, οὐκ ὠφείλετε αὐτὸν ζῶντα τετιμηκέναι οὐ μὰ Δί' οὐκ ἐφ' οἷς καὶ εἶπατε πολλάκις καὶ ἐψηφίσασθε μεταβάλλεσθαι. 4. ἀλλ' ὑμεῖς καὶ ἐκείνον ἐμπλήκτως μετεχειρίσασθε, καὶ τὸν Σείανὸν φυσίησαντες καὶ διαφθεύσαντες ἀπεκτείνετε, ὥστε δεῖ καὶ ἐμὲ μηδὲν χρηστὸν παρ' ὑμῶν προσδέχεσθαι». τοιαῦτα ἅττα εἰπὼν αὐτὸν δὴ τὸν Τιβέριον τῷ λόγῳ παρήγαγε, 5. λέγοντά οἱ ὅτι «καὶ καλῶς καὶ ἀληθῶς πάντα ταῦτα εἶρηκας, καὶ διὰ τοῦτο μήτε φιλήσης τινὰ αὐτῶν μήτε φείση τινός. πάντες τε γὰρ μισοῦσί σε καὶ πάντες ἀποθανεῖν εὐχονται· καὶ φονεύσουσί γε, ἂν δυνηθῶσι[σε]. μήτ' οὐν ὅπως τι χάριση πράξας αὐτοῖς ἐννοεῖ, μήτ' ἂν τι θρυλώσι φρόντιζε, 6. ἀλλὰ τό τε ἡδὺ καὶ τὸ ἀσφαλὲς τὸ σεαυτοῦ μόνον ὡς καὶ δικαιοτάτον προσκόπει. οὕτω μὲν γὰρ οὔτε τι πείση κακὸν καὶ πάντων τῶν ἡδίστων ἀπολαύσεις, καὶ προσέτι καὶ τιμηθήσῃ ὑπ' αὐτῶν ἂν τ' ἐθέλωσιν ἂν τε καὶ μή· 7. ἐκείνως δὲ ἔργῳ μὲν οὐδὲν ὀνήσει, λόγῳ δὲ δὴ δόξαν κενὴν λαβὼν οὔτε τι πλέον ἔξεις καὶ ἐπιβουλευθεὶς ἀκλεῶς τελευτήσεις. οὐδεὶς γὰρ ἀνθρώπων ἐκὼν ἄρχεται, ἀλλ' ἐφ' ὅσον μὲν φοβεῖται, θεραπεύει τὸν ἰσχυρότερον, ὅταν δὲ δὴ θιαρῶσῃ, τιμωρεῖται τὸν ἀσθενέστερον».

¹³² A seguito di un processo senatorio su cui cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 144 s.

IV Dio 59.16.8

Γάιος μὲν ταῦτά τ' εἰπὼν καὶ τὰ τῆς ἀσεβείας ἐγκλήματα ἐπαναγαγὼν, ἕς τε στήλην αὐτὰ χαλκῆν εὐθὺς ἐγγραφήναι ἐκέλευσε, καὶ ἐκ τοῦ βουλευτηρίου σπουδῆ ἐξεπέδησεν, ἕς τε τὸ προάστιον αὐθημερὸν ἐξώρμησεν·

Oratio principis in senatu habita, approvata dai *patres* e poi affissa su stele bronzea, in cui il *princeps* illustrava lo stato delle accuse di *maiestas* rimaste in sospenso per la morte di Tiberio e la successiva sospensione della fattispecie di *impietas* (ἀσέβεια) in *principem* prevista dalla *lex Iulia maiestatis*. In particolare, Caligola avrebbe accusato i *patres* e il popolo di manchevolezze nei confronti di Tiberio, e dunque – nei fatti – di ἀσέβεια (59.16.2), ragione per cui avrebbe ripristinato la persecuzione della fattispecie di *impietas* (τὰ τῆς ἀσεβείας ἐγκλήματα ἐπαναγαγὼν), i cui effetti erano stati sospesi nel 37 d.C. (cfr. C 1 *infra*). Dal tenore di Dio 59.16.8 parrebbe che il senato, sollecitato dall'*oratio principis*, abbia decretato la riattivazione dei τῆς ἀσεβείας ἐγκλήματα e recepito l'indicazione di procedere all'affissione del testo dell'*oratio*¹³³; la trascrizione del testo dell'*oratio* potrebbe giustificare la sua citazione *verbatim* in Cassio Dione, che doveva leggerne (forse attraverso una fonte intermedia) i *verba*¹³⁴. In ogni caso, lo svolgimento della discussione in senato potrebbe costituire un timido elemento per ipotizzare la natura senatoria anche del provvedimento ricordato *sub C 1 infra*.

Si può forse datare al 31 gennaio, giorno nel quale il principe sarebbe uscito di carica come *consul ordinarius* (da Dio 59.16.8 apprendiamo che, uscito dalla *curia*, egli lasciò Roma, recandosi nel suburbio: ἕς τε τὸ προάστιον αὐθημερὸν ἐξώρμησεν).

BIBLIOGRAFIA

Haenel, *Corpus legum* cit. 42; Balsdon, *The Emperor Gaius* cit. 55 s.; Garzetti, 93 s.; R. Bauman, *Impietas in principem*, München 1974, 208 ss. (con una lettura forse eccessivamente drammatizzante); Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 164 ss. (commento ai *verba* dell'*oratio*).

A 25.

39 d.C.; 1 febbraio?

SC de honoribus et de ovatione C. Caesari Augusto Germanico decernendis Relatio: consules (Q. Sanguinius Maximus et L. Apronius Caesianus ?)

¹³³ Sorprendentemente non prende in considerazione questo importante testo, d'Aloja, *Sensi e attribuzioni del concetto di maiestas* cit., lasciando così incompleta l'evoluzione della disciplina della *maiestas* nel principato di Caligola.

¹³⁴ Agli *acta senatus* pensa Talbert, *The Senate of Imperial Rome* cit. 325.

II Dio 59.16.9-11

... τῆ δ' ὑστεραία αὐθις ἀθροισθέντες ἐπαίνουσ τε αὐτοῦ πολλοὺς ὡς καὶ ἀληθεστάτου καὶ εὐσεβεστάτου ὄντος ἐποίησαντο, χάριν οἱ μεγάλην ἔχοντες ὅτι μὴ προσαπώλοντο· 10. καὶ διὰ τοῦτο καὶ τῆ φιλανθρωπία αὐτοῦ βουθυτεῖν κατ' ἔτος ἔν τε ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν ἣ ταῦτα ἀνεγνώκει καὶ ἐν ταῖς τῷ παλατίῳ προσηκούσαις, εἰκόνας τε αὐτοῦ χρυσοῦς ἐς τὸ Καπιτώλιον ἀναγομένης καὶ ὕμνων ἐπ' αὐτῇ διὰ τῶν εὐγενεστάτων παιδῶν ἀδομένων, ἐψηφίσαντο. 11. τά τε ἐπινίκια τὰ σμικρότερα ὡς καὶ πολεμίους τινὰς νενικηκότι πέμψαι αὐτῷ ἔδωκαν. καὶ οἱ μὲν τότε ταῦτ' ἔγνωσαν...

III Suet. *Cal.* 16.4

Quas ob res inter reliquos honores decretus est ei clipeus aureus, quem quotannis certo die collegia sacerdotum in Capitolium ferrent, senatu prosequente nobilibus pueris ac puellis carmine modulato laudes virtutum eius canentibus.

Senatus consultum votato il giorno successivo all'approvazione del *senatus consultum* A 24. Costituisce il primo di una serie di provvedimenti (dalla forte connotazione servile nei confronti di Caligola) decretati fra il 39 e il 40 d.C. in ragione della crescente tensione fra il *princeps* e l'ordine senatorio¹³⁵. Nello specifico, secondo Dione¹³⁶, i *patres* avrebbero decretato la celebrazione della *clementia* del principe mediante l'istituzione di sacrifici annuali rispettivamente nell'anniversario della pronuncia del discorso e in occasione dei *ludi Palatini* (che cadevano fra il 17 e il 22 gennaio): cosa che porterebbe a pensare a un'unica grande celebrazione concentrata fra il 17 gennaio e l'1 febbraio (è il periodo nel quale il principe troverà poi la morte nel 41 d.C.); in particolare – in occasione dei *ludi Palatini* – un *clipeus aureus* effigiante il principe sarebbe stato portato in processione sul *Capitolium* con l'intonazione delle sue lodi effettuata da fanciulli e fanciulle appartenenti alla *nobilitas*¹³⁷. Il *clipeus aureus* richiama alla mente quello conferito ad Augusto (*RGDA.* 34.2) per celebrare le sue *virtutes*, *clementia*, *iustitia* e *pietas*. Altri *clipei* argentei erano invece stati conferiti postumi a Germanico (*ann.* 2.83.3) e Druso (*CIL* VI 31200)¹³⁸.

¹³⁵ Cfr. Dio 59.16.11 i.f. (cfr. A 27 *infra*).

¹³⁶ Il nesso dei testi svetoniano e dioneo è ribadito in dottrina, fra gli altri, da Th. Pékary, *Das römische Kaiserbildnis in Staat, Kult und Gesellschaft*, Berlin 1985, 121, e Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary* cit. 61 (ove opportuna esegesi del *quas ob res* svetoniano, «made to provide a logical transition, but ... inaccurate, since the *clipeus aureus* was voted in A.D. 39 [Dio 59.16.10] and was obviously not given in recognition for his generosity to Quintilia in late 40 or early 41»; vicenda su cui, oltre a Suet. *Cal.* 16.4 pr., cfr. anche Dio 59.26.4 e Ios. *ant.* 19.32-36: le tre narrazioni presentano significative varianti e non ci sono elementi di sorta, peraltro, che comprovino che il processo si svolgesse in senato). Talune perplessità mostra tuttavia Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 177.

¹³⁷ Cfr. Arena, *Feste e rituali a Roma* cit. 214 nt. 104.

¹³⁸ Cfr. Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 176. Ma vd. anche M.R. Winkes, *Clipeata imago: Studien zu ein römischen Bildnisform*, Bonn 1969, 21.

Al principe sarebbe stata altresì decretata una *ovatio* (ma vi sono dubbi – anche sulla base di Dio 59.17.1 – su una sua effettiva celebrazione), secondo Dione “come se avesse sconfitto alcuni nemici”: in realtà questo onore si inseriva tra i servili riconoscimenti votati dal senato nei confronti dell’imperatore che, contro i propri nemici interni, aveva ripristinato la piena applicazione della *lex maiestatis*¹³⁹. Non è d’altra parte chiaro di quali nemici esterni si potrebbe trattare, poiché le fonti tacciono su operazioni militari conclusesi nel periodo in esame¹⁴⁰.

BIBLIOGRAFIA

Garzetti, *L'impero da Tiberio agli Antonini* cit. 94; E. Volterra, *Senatus consulta*, arch. EFR., busta 399, cart. VI.

A 26.

dopo l’1 febbraio 39 d.C. ? 18 marzo?

SC de honoribus C. Caesari Augusto Germanico decernendis

III Dio 59.16.11 i.f.

... καὶ μετὰ τοῦτο κατὰ πάσαν ὡς εἰπεῖν ἀφορμὴν πάντως τι αὐτῷ προσετίθεισαν.

III Suet. *Cal.* 16.4 i.f.

Decretum autem ut dies quo cepisset imperium, Parilia vocaretur, velut argumentum rursus conditae urbis.

In coda al resoconto dioneo (Dio 59.16.9-11) del *senatus consultum* A 25, si ricordano uno o più provvedimenti senatori di conferimento di onori al principe, emanati dopo la seduta che portò all’approvazione di A 25 (μετὰ τοῦτο). Fra essi potrebbe rientrare anche la denominazione del *dies imperii* del principe (18 marzo) come *Parilia*, ricordata da Svetonio¹⁴¹, e forse una serie di *cognomina ex virtute* ricordati in blocco sempre da Svetonio, *Cal.* 22.1: *Compluribus cognominibus adsumptis (nam et ‘pius’ et ‘castrorum filius’ et ‘pater exercituum’ et ‘optimus maximus Caesar’ vocabatur)*... Come ha dimostrato, infatti, G.L. Gregori, il titolo di *pater exercituum* trova ora conferma nella documentazione epigrafica attraverso un nuovo inedito da *Brixia*¹⁴².

¹³⁹ In tal senso cfr. Letta, *Conoscenza e criteri di utilizzazione dei senatus consulta* cit., brano nr. 41.

¹⁴⁰ Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio’s Roman History, Book 59* cit. 172, pensa però a un trattato stipulato con Artabano III (su cui cfr. Suet. *Cal.* 14.3 e *Ios. ant.* 19.207-209) o in subordine alla scoperta di qualche congiura (come ritiene ad es. G. Rohde, s.v. *Ovatio* in *RE*. XVIII, Stuttgart 1942, 1902-1903, che pensa però a un *senatus consultum* approvato nell’anno precedente).

¹⁴¹ Il nesso fra i due *testimonia* è validamente argomentato da Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary* cit. 62.

¹⁴² Cfr. G.L. Gregori, *Un’eccezionale dedica a favore di Caligola*, in F. Rossi, *Un luogo per gli dei. L’area del Capitolium a Brescia*, Firenze 2014, 303-306.

In particolare, è da supporre che il *senatus consultum* in questione si possa datare al 18 marzo, forse in concomitanza con le celebrazioni per il secondo anniversario del *dies imperii* del principe. In ogni caso, poiché i *Parilia* erano una festa di purificazione connessa con l'anniversario della fondazione di Roma (21 aprile)¹⁴³, la connessione di tale ricorrenza con il *dies imperii* di Caligola avrebbe simboleggiato una rinnovata fondazione dell'*urbs*¹⁴⁴.

BIBLIOGRAFIA

Balsdon, *The Emperor Gaius* cit. 166.

A 27.

39 d.C.; tra febbraio ed agosto

[*SC de Cn. Domitio Afro*]

Relatio: C. Caesar Augustus Germanicus

IV Dio 59.19.1-6

ἐν τούτοις τοῖς τότε κριθεῖσι καὶ ὁ Ἄφρος ὁ Δομίτιος καὶ κινδύνῳ παραδόξῳ καὶ σωτηρίᾳ θαυμασιωτέρα ἐχρήσατο. ἤχθετο μὲν γὰρ αὐτῷ καὶ ἄλλως ὁ Γάιος, ὅτι ἐπὶ τοῦ Τιβερίου γυναικὸς τινος τῆ Ἀγριππίνῃ τῇ μητρὶ αὐτοῦ προσηκούσης κατηγορήκει. 2. ἐφ' ᾧ δὴ ἐκείνη συναντήσασά ποτε αὐτῷ, καὶ μαθούσα ὅτι ἐξέστη τῆς ὁδοῦ δι' αἰσχύνῃν, προσεκάλεσάτο τε αὐτὸν καὶ ἔφη “θάρσει, Δομίτιε· οὐ γὰρ σύ μοι αἴτιος εἶ, ἀλλ' Ἀγαμέμνων.” τότε δὲ ἐπειδὴ εἰκόνα τινὰ αὐτοῦ στήσας ἐπίγραμμα αὐτῇ ἐπέγραψε δηλῶν ὅτι ἔβδομον καὶ εἰκοστὸν <ἔτος> ἄγων δεῦτερον ὑπατεύοι. 3. ἠγανάκτησεν ὡς καὶ προφέροντός οἱ αὐτοῦ τό τε μειρακιῶδες καὶ τὸ παρὰ νόμον, καὶ εὐθύς ἐπὶ τούτῳ, ἐφ' ᾧ καὶ τιμηθῆσθεσθαι προσεδόκησεν, ἔς τε τὸ συνέδριον αὐτὸν ἐσήγαγε καὶ λόγον κατ' αὐτοῦ μακρὸν ἀνέγνω· ἄλλως τε γὰρ προέχειν ἀπάντων τῶν ῥητόρων ἤξιον, καὶ ἐκείνον δεινότατον εἰπεῖν εἰδῶς ὄντα ὑπερβαλεῖν ἐσπούδασε. 4. πάντως τ' ἂν αὐτὸν ἀπέκτεινεν, εἰ καὶ ἐφ' ὅποσον οὖν ἀντεπεφιλοτίμητο. νῦν δὲ ἀντίπε μὲν οὐδὲν οὐδὲ ἀπελογήσατο οὐδὲν, θαυμάζειν δὲ δὴ καὶ καταπεπλήχθαι τὴν δεινότητα τοῦ Γαίου προσποιησάμενος, τὴν τε κατηγορίαν καθ' ἓν ἕκαστον ἐπiléγων, ὥσπερ τις ἀκροατὴς ἀλλ' οὐχ

¹⁴³ Cic. *div.* 2.98; cfr. G. Wissowa, *Religion und Kultus der Römer*, München 1912², 199 ss.

¹⁴⁴ Non condivisibile la posizione di Barrett, *Caligula* cit. 71-72 (in parte seguito da Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 178, e da A. Pasqualini, *Caligola e gli dei*, in *Aa.Vv.*, *Caligola. La trasgressione* cit. 45), secondo il quale la data del *dies imperii* sarebbe stata il 21 aprile e non già il 18 marzo: la documentazione epigrafica (A 1) conferma la data del 18 marzo come il *dies* nel quale Caligola *imperium accepit*; cfr. ad es. Garzetti, *L'impero da Tiberio agli Antonini* cit. 84. Ad un computo della *tribunicia potestas* dal 21 aprile pensa anche Gatti, *Un compromesso politico* cit., 1062.

ὑπεύθυνος ὢν, ἐπῆνει, 5. καὶ ἐπειδὴ ὁ λόγος αὐτῷ ἐδόθη, πρὸς ἀντιβολίαν καὶ ὀλοφυρμὸν ἐτρόπετο, καὶ τέλος ἕς τε τὴν γῆν κατέπεσε καὶ χαμαὶ κείμενος ἰκέτευσεν ὡς καὶ τὸν ῥήτορα αὐτοῦ μᾶλλον ἢ τὸν Καίσαρα φοβούμενος. καὶ οὕτως ἐκείνος, ὁρῶν τε ταῦτα καὶ ἀκούων, διεχύθη, πιστεύσας ὄντως τῇ τῶν λόγων παρασκευῇ κεκρατηγένην αὐτοῦ· 6. καὶ διὰ τε τοῦτο καὶ διὰ Κάλλιστον τὸν ἀπελεύθερον, ὃν αὐτὸς τε ἐτίμα καὶ ὁ Δομίτιος ἐτεθεραπεύκει, ἐπαύσατο ὀργιζόμενος. καὶ τῷ γε Καλλίστῳ αἰτιασαμένῳ αὐτὸν ὕστερον ὅτι καὶ τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ κατηγόρησεν, ἀπεκρίνατο ὅτι “οὐκ ἔδει με τοιοῦτον λόγον ἀποκεκρῦφθαι.”

Dio 59.19.1-6 offre una dettagliata ricostruzione del processo contro Cn. Domitius Afer, svoltosi in senato (59.19.3: ἕς τε τὸ συνέδριον αὐτὸν ἐσήγαγε), sul fondamento di un'accusa *de maiestate* mossa dal principe¹⁴⁵: in particolare Cn. Domitius Afer sarebbe stato accusato di aver rinfacciato al principe la giovane età e il *cursus* irregolare (ὡς καὶ προφέρωντός οἱ αὐτοῦ τό τε μειρακιώδης καὶ τὸ παράνομον) nel *titulus* di una *imago* (εἰκόνα) da lui stesso esposta. Il processo si concluse con un *senatus consultum* assolutorio, pilotato con ogni verosimiglianza dallo stesso *princeps* (anche in ragione della crescente influenza del liberto imperiale Callistus?¹⁴⁶).

Il processo si dovette svolgere non oltre l'inizio dell'estate del 39 d.C., poiché già agli inizi di settembre Domitius Afer fu eletto *consul suffectus* in sostituzione di uno dei consoli deposti per aver celebrato la ricorrenza della battaglia di Azio¹⁴⁷.

¹⁴⁵ È l'unica *cognitio senatus* di cui siamo informati con certezza (cfr. De Marini Avonzo, *La funzione giurisdizionale del senato* cit. 95, che insiste sulla *relatio* svolta dal principe). Di altre *cognitiones* restano tracce labili (cfr. § 4 *supra*). Dio 59.19.7-8 ricorda una *cognitio* in cui L. Annaeus Seneca avrebbe difeso l'accusato, ma nulla sappiamo di più: Δομίτιος μὲν δὴ καταγνωσθεὶς μηκέτι δεινὸς εἶναι λέγειν ἐσώθη· ὁ δὲ δὴ Σενέκας ὁ Ἄνναϊος <ὁ> Λούκιος, ὁ πάντας μὲν τοὺς καθ' ἑαυτὸν Ῥωμαίους πολλοὺς δὲ καὶ ἄλλους σοφία ὑπεράρας, διεφθάρη παρ' ὀλίγον μῆτ' ἀδικήσας τι μῆτε δόξας, ὅτι δίκην τινὰ ἐν τῷ συνεδρίῳ παρόντος αὐτοῦ καλῶς εἶπε. 8. τοῦτον μὲν οὖν ἀποθανεῖν κελεύσας ἀφῆκε, γυναικί τινι ὢν ἐχρήτο πιστεύσας ὅτι φθόρῃ τε ἔχοιτο κακῶς καὶ οὐκ ἕς μακρὰν τελευτήσοι. A conclusione del processo in questione, Caligola avrebbe ordinato la condanna a morte (l'uso del participio *κελεύσας* non esclude del tutto una *cognitio senatus*) di Seneca per le sue doti oratorie, salvo poi annullare la condanna a seguito di pressioni interne alla corte. Ma gli elementi a nostra disposizione sono insufficienti per formulare alcuna ipotesi sulla procedura adoperata. Incerto anche E. Volterra, *Senatus consulta*, arch. *EFR.*, busta 399, cart. VI.

¹⁴⁶ Sul legame tra Callistus e Cn. Domitius Afer insiste ad es. Cristofoli, *Le due fasi della congiura del 39* cit. 392.

¹⁴⁷ Buongiorno, *Sulla struttura dei Fasti consolari* cit. 255.

A 28.

39 d.C.; dopo il 2 settembre?

[*SC de translatione comitiorum ad senatum*]

IV Dio 59.20.4 i.f. -5

... (Gaius, *scil.*) τὸ μὲν σχῆμα τῆς δημοκρατίας ἐσώζετο, ἔργον δ' οὐδὲν αὐτῆς ἐγίγνετο. 5. καὶ διὰ τοῦτο ὑπ' αὐτοῦ αὐθις τοῦ Γαίου κατελύθησαν. κακ τούτου τὰ μὲν ἄλλα καθάπερ καὶ ἐπὶ τοῦ Τιβερίου καθίστατο, στρατηγοὶ δὲ τοτὲ μὲν πεντεκαίδεκα, ἔστι δ' ὅτε ἐνὶ πλείους ἢ καὶ ἐλάττους, ὡς πού καὶ ἔτυχον, ἤρουντο.

Provvedimento che – dopo l'elezione al consolato suffetto di Cn. Domitius Afer e di A. Didius Gallus nei primi giorni di settembre del 39 d.C. (Dio 59.11.1 ss., e part. 59.11.3-4, da cui si evince che l'elezione dei due *suffecti* avvenne ancora dinanzi ai *comitia*)¹⁴⁸ – ripristinò la procedura di età tiberiana soppressa appena un anno prima (A 18), ritrasferendo al senato la competenza nell'elezione dei magistrati. La materia è di competenza senatoria¹⁴⁹. Le ragioni del provvedimento risiederebbero, secondo Cassio Dione, nella scarsa sollecitudine del *populus*, oramai non più in grado di autodeterminarsi, sicché sarebbe stato fatto salvo lo σχῆμα τῆς δημοκρατίας senza che ve ne fosse la sostanza (ἔργον).

Dal tenore di Dio 59.20.5, che riferisce anche di un numero variabile di *praetores* da eleggere, orientativamente intorno alle quindici unità ma subordinato alle contingenze, è possibile ipotizzare che il provvedimento in esame intervenisse anche su numero e competenze dei singoli magistrati analogamente a quanto sarebbe poi avvenuto, ancora, nell'età di Claudio con la riforma delle *provinciae* dei magistrati nell'anno 44 che avrebbe portato alla istituzione dei *praetores fideicommissarii*¹⁵⁰.

BIBLIOGRAFIA

Haenel, *Corpus legum* cit. 42; Balsdon, *The Emperor Gaius* cit. 152; Pani, *Comitia e senato* 115 s.; Talbert, *The Senate of Imperial Rome* cit. 342; Hollard, *Les réformes électorales de Caligula et de Néron* cit., 6 ss.

A 29.

39 d.C.

SC de provincia Numidia

¹⁴⁸ Sulle vicende dell'estate del 39 d.C. cfr. ora Cristofoli, *Le due fasi della congiura del 39* cit. 386 ss., part. 392 s.

¹⁴⁹ Cfr. nt. 114 *retro*.

¹⁵⁰ Su cui cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 184 ss.

IV Dio 59.20.7

ἐπειδὴ τε Λούκιος Πίσων ὁ τῆς τε Πλαγκίνης καὶ τοῦ Γναίου Πίσωνος υἱὸς ἄρξας τῆς Αφρικῆς ἔτυχεν, ἐφοβήθη μὴ νεωτερίσῃ τι ὑπὸ μεγαλαυχίας, ἄλλως τε καὶ ὅτι δύναμιν πολλὴν καὶ πολιτικὴν καὶ ξενικὴν ἔξιν ἔμελλε, καὶ δίχα τὸ ἔθνος νεύμας ἐτέρω τό τε στρατιωτικὸν καὶ τοὺς Νομάδας τοὺς περὶ αὐτὸ προσέταξε· καὶ ἐξ ἐκείνου καὶ δεῦρο τοῦτο γίνεταί.

Istituzione della *provincia* di Numidia, staccata dall'*Africa proconsularis*. Secondo Cassio Dione il provvedimento sarebbe stato determinato dal timore di una rivolta ad opera del nuovo proconsole d'Africa L. Calpurnius Piso (*PIR*² C 293), figlio di Plancina e Cn. Piso (condannato per la morte del padre di Caligola, Germanico), giacché in provincia erano presenti legionari e ausiliari¹⁵¹. L'istituzione di una *provincia* imperiale attraverso la ridefinizione degli spazi di gestione senatoria era competenza del senato. Secondo Tac. *hist.* 4.48 Caligola aveva già provveduto a rimuovere l'ultima legione sotto controllo senatorio, temendo che il *proconsul* Marcus Iunius Silanus Torquatus (*cos.* 19) potesse azionare una rivolta contro di lui¹⁵².

BIBLIOGRAFIA

Haenel, *Corpus legum* cit. 42.

A 30.

39 d.C.; 27 ottobre?

SC de ovatione ad C. Caesarem Augustum Germanicum decernenda et de legatione ei mittenda

III Dio 59.22.8-9

τάς τε ἀδελφὰς ἐπὶ τῇ συνουσίᾳ αὐτοῦ ἐς τὰς Ποντίας νήσους κατέθετο, πολλὰ περὶ αὐτῶν καὶ ἀσεβῆ καὶ ἀσελγῆ τῷ συνεδρίῳ γράψας· καὶ τῇ γε Ἀγριππίνῃ τὰ ὅσα αὐτοῦ ἐν ὑδρίᾳ ἔδωκε, κελεύσας οἱ ἐν τοῖς κόλποις αὐτῆν διὰ πάσης <τῆς> ὁδοῦ ἔχουσιν ἐς τὴν Ῥώμην ἀνενεγκεῖν. 9. ἐπειδὴ τε συχνὰ αὐταῖς δι' ἐκείνον δῆλον ὅτι προεψηφίστο, ἀπηγόρευσε μηδενὶ τῶν συγγενῶν αὐτοῦ μηδεμίαν τιμὴν δίδοσθαι.

III Dio 59.23.1-2

τότε μὲν δὴ ταῦτα, ὡς καὶ μεγάλην τινὰ ἐπιβουλὴν διαπεφευγώς, ἐπέστειλε· πάνυ γὰρ δὴ καὶ ἄλλως προσεποιεῖτο ἐν δεινοῖς τε εἶναι καὶ ταλαιπώρως διάγειν. 2. ἐπεὶ δὲ μαθόντες αὐτὰ οἱ βουλευταὶ ἄλλα τέ τινα αὐτῷ καὶ τὰ ἐπὶνίκια τὰ σμικρότερα ἐψηφίσαντο, πρέσβεις τε ἐπ' αὐτοῖς ἄλλους κλήρω καὶ τὸν Κλαύδιον αἰρετὸν ἔπεμψαν, τοῦτό τε ἐδυσχέραναν, ὥστε

¹⁵¹ Sulle vicende della provincia vd. Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 204 ss.

¹⁵² Cfr. Talbert, *The Senate of Imperial Rome* cit. 350 e 392 con bibl. alla nt. 5.

καὶ αὐθις ἀπειπεῖν μήτε ἐπαίνου τι μήτε τιμῆς ἐχόμενον τοῖς συγγενέσιν αὐτοῦ γίγνεσθαι, καὶ ὅτι μὴ κατ' ἀξίαν τετιμῆσθαι ἐδόκει.

IV Suet. *Cal.* 49.1-2

Aditus ergo in itinere a legatis amplissimi ordinis ut maturaret orantibus, quam maxima voce: «veniam,» inquit, «veniam, et hic mecum,» capulum gladii crebro verberans, quo cinctus erat. Edixit et reverti se, sed iis tantum qui optarent, equestri ordini et populo; nam se neque civem neque principem senatui amplius fore. 2. Vetuit etiam quemquam senatorum sibi occurrere. Atque omisso vel dilato triumpho ovans urbem natali suo ingressus est.

IV Suet. *Claud.* 9

Cum vero detecta esset Lepidi et Gaetulici coniuratio, missus in Germaniam inter legatos ad gratulandum...

Provvedimento assunto dal senato a seguito delle comunicazioni indirizzate dal principe dopo aver sventato la congiura ordita da Aemilius Lepidus (vedovo di Iulia Drusilla, erede designato di Caligola e amante di Iulia Agrippina). La repressione si concluse con un processo svolto nelle forme di una sommaria *cognitio principis* (e probabilmente con un *iudicium domesticum* nei confronti di Iulia Agrippina e Iulia Livilla). Lepidus e Gaetulicus furono uccisi¹⁵³, Agrippina e Livilla condannate alla *relegatio*¹⁵⁴, ma la prima costretta anzitutto a recare le ceneri di Lepidus a Roma (secondo Albino Garzetti¹⁵⁵ macabra e sarcastica *imitatio* di sua madre con le ceneri di Germanico un ventennio prima). Della condanna di Lepidus e delle sorelle, Caligola dava notizia al senato *per epistulam* (Gaetulicus fu ucciso nella provincia di cui era governatore, mentre è verosimile che Lepidus e le sorelle dell'imperatore facessero parte del seguito di Caligola in viaggio verso

¹⁵³ La morte di Gaetulicus è ricordata in Dio 59.22.5 (τοῦτο μὲν γὰρ Γαιτούλικον Λέντουλον, τὰ τε ἄλλα εὐδόκιμον ὄντα καὶ τῆς Γερμανίας δέκα ἔτεσιν ἄρξαντα, ἀπέκτεινεν, ὅτι τοῖς στρατιώταις ὀκείωτο), a seguito di una *cognitio senatus* secondo De Marini Avonzo, *La funzione giurisdizionale del senato* cit. 28 nt. 47.

¹⁵⁴ Suet. *Cal.* 24.3: *Reliquas sorores nec cupiditate tanta nec dignatione dilexit, ut quas saepe exoletis suis prostraverit; quo facilius eas in causa Aemilii Lepidi condemnavit quasi adulteras et indisidiarum adversus se conscias ei. Nec solum chirographa omnium requisita fraude ac stupro divulgavit, sed et tres gladios in necem suam praeparatos Marti Ultori addito elogio consecravit.* Sulla congiura di Lepidus e Gaetulicus e sul coinvolgimento di Agrippina e Livilla vd. ora A. Valentini, *Rapere ad exercitus. Il biennio 14-16 d.C. e l'opposizione a Tiberio*, in R. Cristofoli (et alii) (a c. di), *Lo spazio del non-allineamento a Roma fra tarda Repubblica e primo principato. Forme e figure dell'opposizione politica (Atti del Convegno internazionale, Milano 11-12 aprile 2013)*, Roma 2014, 143 ss., part. 159 ss., ove bibl., e lo stesso R. Cristofoli, *Le due fasi della congiura del 39 e il ritorno di Caligola in Germania*, in *Latomus* 74, 2015, 386 ss. Privo di spunti originali E. Bianchi, *La politica dinastica di Caligola*, in *MedAnt.* 9.2, 2006, 597 ss.

¹⁵⁵ Cfr. Garzetti, *L'impero da Tiberio agli Antonini* cit., 101 s.

la *Germania* e la *Gallia*)¹⁵⁶. Con tale *epistula* egli richiese altresì la cancellazione degli onori precedentemente concessi alle sue congiunte e il divieto di concederne di nuovi. Nella medesima comunicazione (se dobbiamo prestare fede a Cassio Dione che tiene unite le due questioni), Caligola aggiornava il senato del buon esito (o quantomeno da lui preteso tale) delle operazioni militari in Germania, cosa che spiegherebbe il conferimento al principe dell'*ovatio*.

Al fine di comunicare la delibera il senato avrebbe ritenuto di raggiungere il *princeps* in Germania con un'ambasceria di senatori estratti a sorte, di cui faceva parte, come sovrannumerario non sorteggiato, lo zio dell'imperatore, Claudio; per questa ragione Caligola non avrebbe ricevuto la legazione (Suet. *Cal.* 49.1¹⁵⁷; Dio 59.23.1 i.f.), ritenendo tale inserimento un onore a un suo congiunto. La legazione fu inviata a Caligola nel tardo autunno (considerato che la congiura dovette essere scoperta in ottobre e le disposizioni del senato decretate il 27 ottobre: cfr. *CIL* VI 32346)¹⁵⁸.

BIBLIOGRAFIA

Balsdon, *The Emperor Gaius* cit. 83; E. Volterra, *Senatus consulta*, arch. *EFR.*, busta 399, cart. VI. R. Cristofoli, *Le due fasi della congiura del 39 e il ritorno di Caligola in Germania*, in *Latomus* 74, 2015, 391 e 393 ss.

A 31.

fine 39 d.C. o primi mesi del 40 d.C.

SC de legatione ad C. Caesarem Augustum Germanicum mittenda

III Dio 59.23.6

ἑτέρους δὲ αὐθις πλείους τε πεμφθέντας (πρὸς γὰρ τοῖς ἄλλοις τὴν ὀλιγότητα τῶν προτέρων ἦτιάτο) καὶ πολλὰ τι ἐψηφίσθαι οἱ ἀγγέλλοντας ἡδέως ὑπεδέξατο, καὶ προαπήνησέ τε αὐτοῖς, ὕφ' ὧν καὶ αὐτῶν αὐθις ἐτιμήθη.

Senatus consultum che inviava una seconda, più nutrita, ambasceria di *patres* a Caligola a seguito degli eventi che avevano portato alla condanna delle sorelle dell'imperatore (forse recependo anche alcuni rilievi mossi dal *princeps* in ordi-

¹⁵⁶ Cfr. Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 229; vd. anche Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary* cit. 100 s. Per una discussione di fonti e bibliografia sul viaggio di Caligola nell'autunno-inverno 39/40 cfr. H. Halfmann, *Itinera principum. Geschichte und Typologie der Kaiserreisen im römischen Reich*, Stuttgart 1986, 170 ss.

¹⁵⁷ Diversamente, G. Guastella, *Gaio Svetonio Tranquillo – Vita di Caligola*, Roma 1992 (rist. 1994), 259, ritiene che il luogo in esame non si riferisca alla prima legazione inviata dal senato al principe nell'autunno del 39 d.C.

¹⁵⁸ Cfr. D. Vaglieri, s.v. *Caligula*, in *Diz. Ep.*, II.1, Roma 1961 (anast.), 35.

ne al conferimento del diritto dei suoi congiunti di ricevere ulteriori onori; cfr. Dio 59.23.1 i.f.). Secondo Barrett, la legazione avrebbe offerto al principe anche un trionfo, ma non ne abbiamo traccia nelle fonti: Dione parla genericamente di onori, non meglio definibili, Svetonio usa una formulazione poco chiara quando afferma (*Cal.* 49.2) che il principe avrebbe celebrato una ovazione, *omisso vel dilato triumpho*¹⁵⁹.

Nell'impianto annalistico dioneo la vicenda è narrata sotto l'anno 39 d.C., ma come chiosa Dio 59.23.7 pr. questa seconda ambasceria fu inviata in seguito (ὑστερον), ossia dopo un lasso di tempo non meglio identificato rispetto alla prima (Barrett ipotizza il maggio dell'anno 40¹⁶⁰). Il *senatus consultum* che la istituiva potrebbe dunque datarsi anche ai primi mesi del 40.

BIBLIOGRAFIA

Balsdon, *The Emperor Gaius* cit., 83; E. Volterra, *Senatus consulta*, arch. *EFR.*, busta 399, cart. VI.

A 32.

39 d.C.?

[*SC de statu in locis publicis conlocandis*]

IV Suet. *Cal.* 34.1

Statuas virorum inlustrium ab Augusto ex Capitolina area propter angustias in campum Martium conlatas ita subvertit atque disiecit ut restitui salvis titulis non potuerint, vetuitque posthac viventium cuiquam usquam statuam aut imaginem nisi <senatus> consulto et auctore se poni.

Provvedimento, di verosimile origine senatoria, che sanciva l'obbligo, per i *privati*, di inoltrare al principe la propria richiesta di collocare in luoghi pubblici *statae* e *imagines* di persone ancora in vita. Costui avrebbe poi a sua volta consultato il senato in merito alla concessione¹⁶¹. Sarei propenso anzi a proporre l'integrazione del lemma «*senatus*» tra *nisi* e *consulto* per una più piana comprensione del testo. La *ratio* risiedeva tanto nella carenza di spazio pubblico per la collocazione di nuove *statae*, quanto nell'esercizio di un controllo preliminare sulle nuove statue e sui *tituli* che le accompagnavano¹⁶² (va osservato che delle statue disfatte in campo

¹⁵⁹ Barrett, *Caligula* cit. 185; sul testo svetoniano cfr. Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 321.

¹⁶⁰ Barrett, *Caligula* cit. 177 e 185.

¹⁶¹ In tal senso anche Talbert, *The Senate of Imperial Rome* cit. 365. Improbabile, come ritiene Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 265, ove bibl., che il provvedimento riguardasse anche la collocazione di *statae* e *imagines* in *loci privati*.

¹⁶² Cfr. Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary* cit. 130.

Marzio furono scompagnati anche i *tituli*). Il coinvolgimento del senato pare essere inevitabile perché in età giulio-claudia i *patres* avevano ancora saldamente in mano, almeno su un piano formale, il controllo degli spazi pubblici a Roma e in Italia.

Il provvedimento, che conferiva comunque ampio margine di discrezionalità al principe (che in astratto avrebbe anche potuto decidere di non sottoporre all'assemblea senatoria una determinata richiesta) dovette essere abrogato a seguito della *rescissio actorum* del 41 d.C., se è vero che durante il primo principato di Claudio era nuovamente nella piena facoltà di chi lo desiderasse divulgare la propria immagine in dipinti e statue senza alcun adempimento formale (cfr. Dio 60.25.2 i.f.): nel 45 d.C. si sarebbe dunque resa necessaria l'introduzione di una preventiva autorizzazione del senato¹⁶³.

È possibile che il provvedimento sia stato assunto in seguito al processo senatorio *de maiestate* del 39 d.C. contro Cn. Domitius Afer, condannato per aver collocato una statua dell'imperatore con una iscrizione sospetta di denunciarne il rapidissimo *cursus*. Ciò ha indotto Bauman a datarlo all'anno in questione¹⁶⁴.

BIBLIOGRAFIA

Haenel, *Corpus legum* cit. 43.

A 33.

40 d.C.; dopo il 13 gennaio

SC de honoribus Iuliae Drusillae et Ti. Caesari Augusto decernendis

Relatio: C. Laecanius Bassus et Q. Terentius Culleo

III Dio 59.24.7

τότε γὰρ παραλαβόντες αὐτήν οἱ ἐς τὸ ἔπειτα κεχειροτονημένοι διώκουν τὰ προσήκοντα σφίσι, καὶ ἐψηφίσθη ἄλλα τε καὶ ἵνα τοῖς τοῦ Τιβερίου καὶ τοῖς τῆς Δρουσίλλης γενεαῖοις τὰ αὐτὰ ἄπερ καὶ τοῖς τοῦ Αὐγούστου γίγνηται. καὶ τινὰ καὶ οἱ ἐκ τῆς ὀρχήστρας ἄνδρες πανήγυριν τε ἐπέτελεσαν καὶ θεᾶν παρέσχοντο, <καὶ> εἰκόνα τοῦ τε Γαίου καὶ τῆς Δρουσίλλης στήσαντες ὡσίωσαν.

¹⁶³ Dio 60.25.2-3, ricorda infatti un *senatus consultum* che stabiliva il divieto per i *privati* di collocare *statuae* in Roma senza una preventiva autorizzazione del senato, con eccezione di quanti avessero sostenuto la costruzione o il rifacimento di edifici pubblici, e dei loro parenti. Cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 193 s., ove si ribadisce altresì l'ipotesi che il *SC* in questione avrebbe probabilmente perseguito anche l'ulteriore *ratio* di incentivare la contribuzione dei privati alla realizzazione di opere pubbliche.

¹⁶⁴ Bauman, *Impietas in principem* cit. 135. Ma vd. anche le perplessità di Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 265.

Dopo una iniziale paralisi dovuta all'assenza del principe (*cos. ordinarius*) e alla morte dell'altro (per noi ignoto) *cos. ordinarius* prima delle *kalendae* di gennaio, il senato, inattivo, riprese la propria attività con l'ingresso anticipato in carica dei *consules suffecti*¹⁶⁵.

Il dioneo «ἄλλα τε καὶ» (da intendersi come «tra le altre cose») tradisce una varietà di provvedimenti senatori approvati sotto il consolato di Bassus e Culleo, di cui non resta altra traccia nelle fonti. Cassio Dione ricorda soltanto l'estensione ai genetliaci dei defunti Iulia Drusilla¹⁶⁶ e Tiberio (16 novembre), degli onori postumi già previsti per il *dies natalis* di Augusto (23 settembre), con una modificazione dunque del rito già fissato per entrambi i genetliaci¹⁶⁷; e, verosimilmente con il medesimo *senatus consultum*, la *dedicatio* di un rilievo o un gruppo statuario (εἰκόνα) che rappresentava l'imperatore e la *diva Drusilla* e l'istituzione di *ludi circenses* straordinari, entrambi ad opera di "magistrati preposti al teatro", verosimilmente gli *aediles*. Come ricorda Dio 59.24.8, queste decisioni sarebbero state assunte dall'assemblea senatoria sulla base di un'*epistula* indirizzata al senato da Caligola (vd. § 3 *supra*).

BIBLIOGRAFIA

E. Volterra, *Senatus consulta*, arch. *EFR.*, busta 399, cart. VI (che fissa il *SC* al 12 gennaio).

A 34.

40 d.C.; autunno

SC de honoribus C. Caesari Augusto Germanico decernendis

III Dio 59.26.3 Boiss. (Xiph.)

ἡσθέντος τε ἐπὶ τούτῳ τοῦ Γαίου καὶ φήσαντος αὐτοῖς κατηλλάχθαι πανηγύρεις τέ τινες ἐψηφίσαντο καὶ ὅπως καὶ βήματι ὑψηλῷ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ βουλευτηρίῳ, ὥστε μηδένα ἐξικνεῖσθαι, καὶ φρουροῦ στρατιωτικῆ καὶ ἐκεῖ χρῶτο· καὶ τοὺς ἀνδριάντας αὐτοῦ φρουρεῖσθαι ἔγνωσαν.

Provvedimento senatorio emanato a seguito della uccisione di Scribonius Proculus presso o nella *curia*, per mano del liberto imperiale Protogenes e di alcuni senatori (cfr. Suet. *Cal.* 28 e Dio 59.26.1-2; vd. § 2 *supra*). A seguito della vicenda, l'assemblea senatoria, oramai prona al volere del principe, gli avrebbe

¹⁶⁵ Buongiorno, *Sulla struttura dei Fasti consolari* cit. 253 ss., part. 256 ss.

¹⁶⁶ Sulla cui data di nascita (1 febbraio?) cfr. Humphrey, *The Three Daughters of Agrippina Maior* cit. 125 ss.

¹⁶⁷ Di diversa opinione Arena, *Feste e rituali a Roma* cit. 31, secondo la quale le celebrazioni del genetliaco di Iulia Drusilla nel 39 d.C. sarebbero state frutto di una *editio* straordinaria, né sarebbe stata prevista una *editio* regolare. In ogni caso, per la descrizione del rituale per il *dies natalis* di Augusto cfr. Arena, *o.u.c.*, 29 s.

decretato ulteriori onori¹⁶⁸ oltre che il diritto di servirsi di una scorta armata in senato¹⁶⁹ e di sedere su una sella curule rialzata che lo ponesse in sicurezza e, nei fatti, ne ribadisse la preminenza. Da questo episodio sarebbe scaturito un aggiustamento dei rapporti fra il principe e il senato, dopo il conflitto dei mesi precedenti, cui avrebbero fatto seguito vicende che avrebbero portato all'avvio di pratiche di divinizzazione di Caligola (vd. A 35 *infra*).

BIBLIOGRAFIA

E. Volterra, *Senatus consulta*, arch. *EFR.*, busta 399, cart. VI.

A 35.

40 d.C.; autunno

SC de templo C. Caesaris Augusti Germanici

III Dio 59.28.2 Boiss. (Xiph.)

τότε δὲ ἐπὶ πλείον ἐξήχθη, ὥστε καὶ ἐν αὐτῇ τῇ Ῥώμῃ ναὸν ἑαυτοῦ, τὸν μὲν ὑπὸ τῆς βουλῆς ψηφισθέντα τὸν δὲ ἰδίᾳ ἐν τῷ παλατίῳ, ποιήσασθαι.

Senatus consultum (ὑπὸ τῆς βουλῆς ψηφισθέντα) che autorizzava la costruzione di un tempio per il culto di Caligola. L'identificazione di questo tempio è problematica. Se il tempio costruito dal principe a proprie spese era sito sul Palatino (cfr. anche Suet. *Cal.* 22.2), probabilmente inglobando il tempio del Divo Augusto edificato in età tiberiana e consacrato nell'estate del 37 d.C. (A 9), nulla sappiamo di questo decretato dal senato. Si può forse identificare con il tempio di Iside nel Campo Marzio¹⁷⁰, laddove si ammetta – con G. Wissowa – che sia stato effettivamente edificato¹⁷¹. Il provvedimento si pone in linea di continuità con gli onori conferiti al principe precedentemente (A 34) e con le *salutationes* informali di Caligola come dio e come semidio a seguito del proscioglimento di tale Pomponius/Pompedius (cfr.

¹⁶⁸ Per noi ignoti. Assolutamente prive di fondamento appaiono le speculazioni di Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 257 s., che complicano il già intricato quadro della vicenda di Pomponius/Pompedius vd. *infra* nt. 172.

¹⁶⁹ Una scorta simile era stata accordata a Tiberio nel 33 (cfr. Tac. *ann.* 6.15.5-6 e Dio 58.18.5-6) sebbene egli non ne fece mai uso, non avendo più fatto ritorno a Roma. Prima ancora, il senato aveva accordato a Tiberio di servirsi di una scorta di venti senatori armati di pugnale (Dio 58.17.4 ss.). Claudio avrebbe chiesto la riconferma di una tale scorta al senato (cfr. Suet. *Claud.* 12.1; Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 109 s. A 6).

¹⁷⁰ Cfr. Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 280. Ma sull'identificazione di questi templi vd. anche C.J. Simpson, *The Cult of Emperor Gaius*, in *Latomus* 40, 1981, 489 ss., part. 504 s. Vd. anche F. Coarelli, *Palatium. Il Palatino dalle origini all'impero*, Roma 2012, 441 s., secondo cui è però possibile «che il tempio si identifichi con l'edificio riconosciuto da H. Hurst nell'altro della *domus*, presso il tempio dei Castori».

¹⁷¹ Wissowa, *Religion und Kultus* cit. 353 s.

Ios. ant. 19.32-36; Dio 59.26.4-5 Boiss.)¹⁷². D'altra parte la divinizzazione in vita di Caligola era già diffusa presso comunità orientali, come ricorda Dio 59.28.1. In ogni caso è suggestiva l'opinione di Balsdon, secondo il quale l'approvazione di questa delibera senatoria avrebbe avuto la funzione di gettare discredito sull'imperatore¹⁷³.

BIBLIOGRAFIA

C.J. Simpson, *The Cult of Emperor Gaius*, in *Latomus* 40, 1981, 489 ss., part. 503 s.

A 36.

fra il 37 e il 41 d.C.

[*SC de quinta decuria*]

IV Suet. *Cal.* 16.2

Ut levior labor iudicantibus foret, ad quattuor prioris quintam decuriam addidit.

Provvedimento di probabile natura senatoria, attraverso il quale si aggiungeva alle quattro *decuriae* di giudici privati una quinta *decuria*. La motivazione del provvedimento addotta da Svetonio (cfr. motivazioni simili in Suet. *Aug.* 32.2 e *Galb.* 14.3) è parzialmente contraddetta da Plin. *nat.* 33.32, secondo cui l'introduzione di una quinta *decuria* si sarebbe resa necessaria a seguito dell'allargamento del ceto equestre¹⁷⁴. La competenza senatoria pare desumibile sulla base di un confronto con il noto papiro *BGU* 611, che riporta una *oratio in senatu habita* dell'imperatore Claudio finalizzata a una serie di riforme nell'ambito del diritto processuale, fra le quali l'abbassamento dell'età minima per l'accesso alle *decuriae*¹⁷⁵.

¹⁷² La cui identificazione resta incerta. Cfr. Guastella, *Vita di Caligola* cit. 139. In ogni caso nulla prova che il processo in questione si sia svolto in senato (anzi, i profili dello svolgimento sembrano indirizzare nel senso di una *cognitio principis*). Alla ricostruzione dell'episodio concorre anche Suet. *Cal.* 16.4 pr. (ove parrebbe tuttavia doversi ipotizzare una sovrapposizione di due vicende differenti, ossia il processo contro Pomponius/Pompedius e il conferimento di onori sfociato nel *senatus consultum* A 26).

¹⁷³ Sulla *divinity of Gaius* cfr. le sempre attuali considerazioni di Balsdon, *The Emperor Gaius* cit., 157-173, part. 166 s. per la tesi esposta in testo. In tema anche M. Avenarius, *Rechtswissenschaft und Cäsarenwahnsinn. Gedanken zu Sueton, Caligula 34, 2 und zum ius respondendi im frühen Prinzipat*, in *Fakultätsspiegel, SS 2005*, Köln 2005, part. 81 s.

¹⁷⁴ Per la ripartizione interna dell'*album iudicum* e la divisione dei *iudices* fra le *decuriae* cfr. Santalucia, *La giustizia penale [nel Principato]* cit. 66 s., ove bibl. Sullo *status* dei *iudices* iscritti nella quinta decuria (ai quali era forse richiesta l'*ingenuitas* da almeno tre generazioni e un patrimonio di almeno 400.000 sesterzi, se dobbiamo prestare fede a Plin. *nat.* 33.33), cfr. S. Demougin, *L'ordre équestre sous les Julio-Claudiens*, Rome 1988, 227 s., seguita ad es. da Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 171. Ma talune perplessità solleva ad es. Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary* cit. 56 s. (con ulteriore bibliografia).

¹⁷⁵ Cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 203 ss. A 57. Ma, sulle complesse lacune di questo testo papiraceo, sia consentito il rinvio anche a P. Buongiorno, *Das „verleumderische“ negotium. Geschichte einer Ergänzung von BGU II 611*, in *JJP*, 40, 2010, 111-134.

La cronologia resta oscillante fra il 37 e il 41 d.C.

A 37.

fra il 37 e il 41 d.C.

[*SCC de commeatu*]

IV Suet. *Cal.* 29.2

Praetorium virum ex secessu Anticyrae, quam valitudinis causa petierat, propagari sibi commeatum saepius desiderantem cum mandasset interimi, adiecit necessariam esse sanguinis missionem, cui tam diu non prodesset elleborum.

Uno o più provvedimenti senatorii che avrebbero prorogato il *commeatus* di un ignoto *pater* di rango pretorio, ritiratosi presso *Anticyra* per curare la propria *valetudo*. Il dettato di Svetonio dà l'impressione che Caligola avesse preso parte al dibattito senatorio sull'ultima richiesta formulata dallo sventurato *pater*, assumendo dipoi la decisione (esterna al dibattito senatorio: si noti l'uso di *mandare*) di condannarlo a morte¹⁷⁶. La competenza senatoria sul *commeatus* è documentata da Suet. *Tib.* 31.1, e tale rimase fino al conferimento della delega in materia al *princeps* operata sotto Claudio¹⁷⁷.

A 38.

fra il 37 e il 41 d.C.

[*SC de capite legi (Iulia?) de maritandis ordinibus adiciendo*]

IV Suet. *Cal.* 40 i.f.

additumque ad caput legis, ut tenerentur publico et quae meretricium quive lenocinium fecissent, nec non et matrimonia obnoxia essent.

Provvedimento di natura senatoria (la formulazione *additum ad caput legis* trova altri riscontri in Svetonio, ad es. in Suet. *Claud.* 23 con riferimento ai *SCC* noti come *Persicianum* e *Claudianum* da *Tit. Ulp.* 16.3-4) che integrava la disciplina di una *lex de maritandis ordinibus* (o, meno probabilmente, della *lex Iulia de adulteriis*¹⁷⁸) con l'aggiunta di un *caput* che prevedeva l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per quanti si fossero macchiati di *lenocinium* o di *meretricium*, anche se al momento dell'emanazione del provvedimento fossero in costanza di matrimonio¹⁷⁹.

¹⁷⁶ Su questo testo cfr. anche Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 254. Erra invece Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary* cit. 120, nel ritenere l'aggettivo *praetorium* un riferimento ad una magistratura in corso e a riconnettere questa vicenda con quella di Iunius Priscus, condannato a morte mentre era in carica come pretore.

¹⁷⁷ Cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 195 ss. A 50.

¹⁷⁸ Sulla *lex Iulia de adulteriis* cfr. G. Rizzelli, *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce 1997.

¹⁷⁹ Probabilmente in considerazione del fatto che l'esercizio del *meretricium* e del *lenocinium* comportavano l'*infamia*, che restava inestinguibile; cfr. Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 293, con bibl.

È possibile che il provvedimento facesse parte di una più ampia serie di riforme volte all'introduzione di *vectigalia nova atque inaudita*, come parrebbe evincersi dalla lettura del testo svetoniano immediatamente precedente (40 pr.) e successivo (41.1), che paiono descrivere una varietà di interventi di riforma; a tali interventi potrebbe riferirsi anche Dio 59.28.11 Boiss., che permetterebbe di collocarli (almeno alcuni di essi) all'anno 40; Dione tuttavia ricorre ad una formulazione oscura (περὶ τῶν τελῶν πικρῶς τινα διανομοθετήσας), con la conseguenza di rendere di difficile definizione la natura di tali provvedimenti¹⁸⁰.

BIBLIOGRAFIA

Haenel, *Corpus legum* cit. 43.

V.2.- *Senatus consulta* di incerta datazione

B 1.

fra il 37 e il 41 d.C.?

SC de statu et imaginum imperatoris?

III D. 48.4.4.1 (Scaev. 4 reg.)

Hoc crimine (maiestatis, *scil.*) liberatus est a senatu, qui statuas imperatoris reprobatae conflaverit.

IV D. 48.4.5pr. (Marc. 5 reg.)

Non contrahit crimen maiestatis, qui statuas Caesaris vetustate corruptas reficit.

IV D. 48.4.6 (Venul. 2 de iud. publ.)

Qui statuas aut imagines imperatoris iam consecratas conflaverint aliudve quid simile admiserint, lege Iulia maiestatis tenentur.

Provvedimento senatorio di difficile definizione cronologica (è menzionato per la prima volta da giuristi di secondo secolo¹⁸¹); avrebbe disciplinato l'estensione delle norme della *lex Iulia maiestatis* alla fattispecie del danneggiamento o all'incendio di statue e *imagines* dell'imperatore. La fattispecie non avrebbe però riguardato le statue *reprobatae* (cioè scarti di fabbrica) e quelle *vetustate corruptae*¹⁸².

In altra sede avevo proposto una sua datazione all'età di Caligola, in considerazione della prolungata polemica del tempo sulla collocazione delle statue dell'imperatore nei templi, e in particolar modo nel tempio di Gerusalemme¹⁸³.

¹⁸⁰ La relazione dei testi di Svetonio e Cassio Dione è ad es. Günther, »*Vectigalia nervos esse rei publicae*«. *Die indirekten Steuern in der römischen Kaiserzeit* cit. 155 s. (che pare tuttavia credere all'esistenza di un provvedimento unitario), mentre di essi singolarmente non si occupa Astolfi, *La lex Iulia et Papia* cit. Sull'uso del verbo *nomothetò* in Cassio Dione cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 62 s. nt. 142.

¹⁸¹ Cfr. Talbert, *The Senate of Imperial Rome* cit. 454 nr. 172.

¹⁸² In tema cfr. L. Fanizza, *Giuristi crimini leggi nell'età degli Antonini*, Napoli 1982, 69 s.

¹⁸³ Cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 413. In materia cfr. anche Donciu, *Le règne de Gaius* cit. 640.

V.3.- *Provvedimenti di dubbia emanazione e di incerta origine senatoria*

C 1.

37 d.C.; primi mesi di principato

?[*SC de abolitione criminis maiestatis et de restitutione exulum*]?

IV Suet. *Cal.* 15.4

Pari popularitate damnatos relegatosque restituit; criminum, si quae residua ex priore tempore manebant, omnium gratiam fecit.

IV Suet. *Cal.* 16.1

Titii Labieni, Cordi Cremuti, Cassi Severi scripta senatus consultis abolita requiri et esse in manibus lectitarique permisit, quando maxime sua interesset ut facta quaeque posteris tradantur.

IV Dio 59.6.2

ἦγε δὲ πέμπτον καὶ εἰκοστὸν ἔτος, ἡμερῶν τεσσάρων καὶ μηνῶν πέντε ἐπιδέον. ἔπειτα τοὺς ἐν τῷ δεσμοτηρίῳ ὄντας ἀπέλυσεν, ὧν εἷς ἦν Κύντος Πομπώνιος ἐπὶ ὅλοις ἔτεσιν ἐν τῷ οἰκήματι μεθ' ὑπατείας κακωθεῖς· τὰ τε ἐγκλήματα τῆς ἀσεβείας, οἷσπερ καὶ τὰ μάλιστα πονουμένους σφᾶς ἑώρα, κατέλυσε...

Uno o più provvedimenti di natura incerta. La peculiarità della materia (sospensione degli effetti della *lex Iulia maiestatis* [o più verosimilmente di alcuni suoi *capita*], revisione di processi senatori...¹⁸⁴) lascerebbe intravedere una competenza del senato, ma non mi pare vi siano argomenti stringenti per provarla: sebbene, come ricorda Suet. *Cal.* 16.1, le condanne annullate fossero state emanate a seguito di delibere senatorie (nel quadro, prevalentemente, di *cognitiones senatus*), potrebbe anche essersi trattato di un atto di *civilitas* del principe a mezzo di un *edictum* (e d'altro canto, nel senso di una discontinuità con Caligola potrebbe spiegarsi la scelta di Claudio, nel 41 d.C., di non procedere ad alcuna *restitutio damnatorum* «*nisi ex senatus auctoritate*»¹⁸⁵). Il provvedimento avrebbe sospeso gli effetti della *lex Iulia maiestatis* in ordine alle

¹⁸⁴ Sicuramente frutto dell'arbitrio imperiale è invece il rogo degli atti processuali riguardanti Agrippina maggiore e Druso (III) e Nerone, cui varie volte si fa cenno nelle fonti (Suet. *Cal.* 15.4 i.f., Dio 59.6.3). Come precisa Dione (*l.c.*), infatti, questi atti facevano parte dell'archivio privato di Tiberio (τὰ γράμματα τὰ περὶ αὐτῶν, ὅσα ὁ Τιβέριος κατελελοίπει). Ad una discussione del *princeps* con il suo *consilium* pensa, per il caso in esame, De Marini Avonzo, *La funzione giurisdizionale del senato* cit. 28 nt. 47.

¹⁸⁵ Suet. *Claud.* 12.1. Cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 106 ss., sebbene anche in quella sede avessi rilevato (p. 121 nt. 46) la difficoltà di provare che la sospensione dei processi *de maiestate* dal 41 al 42 d.C. fosse deliberata in sede senatoria (ri-conducendola piuttosto ad un *edictum*, forse connesso con l'amnistia concessa ai congiurati che avevano ucciso Caligola).

fattispecie di ἀσέβεια (*impietas*)¹⁸⁶, fissando i termini dell'annullamento di una serie di processi in corso¹⁸⁷, della *restitutio damnatorum* (sia attraverso il richiamo degli esuli, sia attraverso la riabilitazione dei condannati a morte, mediante la restituzione dei beni confiscati agli eredi), del permesso di circolazione delle opere letterarie oggetto di *abolitio* sotto Tiberio¹⁸⁸.

La cronologia ai primi mesi di principato, nella primavera del 37 d.C., si desume sulla base di Cassio Dione. Gli effetti del provvedimento sarebbero stati revocati nel corso dell'anno 39 d.C., forse in seguito alla congiura di Lepido e Getulico¹⁸⁹.

BIBLIOGRAFIA

Haenel, *Corpus legum* cit. 42.

C 2.

37 d.C.; primi mesi di principato

?[*SC de Saturnalibus*]?

¹⁸⁶ Discussa in dottrina è la definizione della nozione di ἀσέβεια, e cioè se essa sia in pieno o solo in parte identificabile con la *maiestas*. Bauman, *Impietas in principem* cit. 191 ss., ritiene che l'ἀσέβεια vada *in toto* identificata con la *maiestas* e che la sospensione fosse integrale. Diversamente, tanto P.A. Brunt, *Did Emperors ever suspend the Law of maiestas?*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, I, Napoli 1984, 469 ss., quanto più di recente A. Nogrady, *Römisches Strafrecht nach Ulpian. Buch 7 bis 9 De officio proconsulis*, Berlin 2006, 149 ss., hanno più opportunamente rilevato che tale sospensione riguardasse solo talune fattispecie (cui l'ἀσέβεια si riferirebbe), forse da individuarsi con la sfera della persona del *princeps*. Per una sintesi del dibattito vd. ultimamente d'Aloja, *Sensi e attribuzioni* cit., 231 s. e 273, che giunge alla singolare conclusione per cui «lascia perplessi l'ipotesi di sospensione di una parte della legge», mentre sarebbe «più facile supporre che gli intenti di sospensione ... dovessero corrispondere ad una dichiarazione di buongoverno da parte dei differenti imperatori, desiderosi di presentarsi in determinate circostanze come garanti di una rinnovata benevolenza verso i ceti elevati». Tale ricostruzione è a mio parere inaccettabile: premesso che sospensioni di alcune specifiche previsioni di legge sono variamente attestate nelle fonti per il periodo in esame (penso ad es. in ambito di legislazione matrimoniale: cfr. T. Spagnuolo Vigorita, *Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*, Napoli 2010³, 71 ss.), se – come ritiene d'Aloja – gli «intenti di sospensione» fossero rimasti tali, ossia una mera «ipotesi di buongoverno ... per rassicurare il ceto dirigente», si dovrebbero ritenere sistematicamente in errore le nostre fonti ogni qual volta ricordino provvedimenti di *restitutio* ovvero annullamenti di processi in corso (ad es. quello cit. alla nt. 187 *infra*). Resta centrale il problema della definizione dell'ἀσέβεια, impreviudicato in questo recente studio.

¹⁸⁷ L'unico a noi noto con certezza è quello contro Albucilla, C. Vibius Marsus e Cn. Domitius Ahenobarbus (fonti e bibl. citt. in Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary* cit. 52; ma vd. già P.Y. Forsyth, *A Treason Case of A.D. 37*, in *Phoenix* 23, 1969, 204-207.

¹⁸⁸ Su queste tre vicende processuali vd. Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary* cit. 54, e Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 168 s.

¹⁸⁹ Cfr. Nogrady, *Römisches Strafrecht nach Ulpian* cit. 152. Vd. anche Cristofoli, *Le due fasi della congiura del 39* cit. 391.

IV Suet. *Cal.* 17.2

Adiecit diem Saturnalibus appellavitque Iuvenalem.

IV Dio 59.6.4

προσεπήρξεσε τὰς ἐλπίδας αὐτῶν τὰ τε Κρόνια ἐπὶ πέντε ἡμέρας ἑορτάζεσθαι κελεύσας, καὶ ὄβολὸν παρ' ἐκάστου τῶν τὸ σιτηρέσιον φερόντων, ἀντὶ τῆς δραχμῆς ἣν ἐς εἰκόνων ποίησιν ἐδίδοσαν αὐτῷ, λαβίων.

Provvedimento di incerta natura. Impossibile acclarare, allo stato attuale, se si trattasse di *senatus consultum* o di decreto emanato da Caligola in qualità di *pontifex maximus*. Prolungava a cinque giorni (ἐπὶ πέντε ἡμέρας) lo svolgimento dei *Saturnalia*¹⁹⁰; finanziava inoltre (come apprendiamo da Cassio Dione) – con una tassazione minima applicata sulle *frumentationes* – la realizzazione delle statuine d'argilla, delle candele e di altre merci vili che si scambiavano a chiusura dei *Saturnalia* (Macr. *Sat.* 1.10.24).

La cronologia è desumibile dal contesto dioneo.

BIBLIOGRAFIA

Haenel, *Corpus legum* cit. 42.

Pierangelo Buongiorno

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

buongior@uni-muenster.de

¹⁹⁰ Ampio il dibattito in dottrina sulla riforma operata da Caligola. I *Saturnalia* iniziavano il 17 dicembre e, in età repubblicana, si protraeivano per tre giorni (Wissowa, *Religion und Kultus* cit. 207 nt. 7). Augusto avrebbe confermato tale limitazione (Macrob. *Sat.* 1.10.23), mentre secondo una parte della dottrina è improbabile che Tiberio potesse aver protratto la festività a quattro giorni (così ad es. Wardle, *Suetonius' Life of Caligula* cit. 182; Hurley, *An Historical and Historiographical Commentary* cit. 67); sempre secondo tale dottrina, Caligola avrebbe aggiunto un quarto giorno (errerebbe dunque Cassio Dione [in 59.6.4 e in 60.25.8] nel parlare di un prolungamento a cinque giorni), chiamato *Iuvenalis* (sul significato di questa denominazione, che alluderebbe alla partecipazione dei *collegia iuvenum* ai festeggiamenti, vd. diffusamente J.P. Neradau, *La jeunesse dans la littérature et les institutions de la Rome républicaine*, Paris 1979, 371-377; ipotesi parzialmente diverse in *o.l.u.c.*), e di conseguenza il quinto giorno sarebbe stato aggiunto da Claudio. Tale ricostruzione si fonda però sulla combinazione di tre fragili presunzioni che Tiberio intendesse necessariamente mantenere la politica religiosa di Augusto; che Cassio Dione sia tratto (due volte!) in errore; che Svetonio, essendosi altrimenti occupato nei suoi studi di calendario romano, non potrebbe aver ommesso un'estensione a quattro giorni di età tiberiana (in tal ultimo senso vd. in particolare Wardle, *o.l.u.c.*, con bibl.). Non credo però che vi sia alcun motivo di ritenere che Cassio Dione sbagli. Seguendo Humphrey, *An Historical Commentary on Cassius Dio's Roman History, Book 59* cit. 84 s., ipotizzerei dunque una estensione dei *Saturnalia* da tre a quattro giorni in età tiberiana (di cui non siamo altrimenti informati); Caligola avrebbe esteso a cinque giorni (ciò che fa salve le testimonianze dionee), e – dopo un'abrogazione della *dies quinta* dei *Saturnalia* a seguito della *rescissio actorum* (o di altro specifico provvedimento di età claudiana) – Claudio avrebbe ritenuto di ripristinarla nell'anno 45 d.C. (cfr. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta* cit. 142 s. e 393).

Il «syndicus» nelle fonti giuridiche romane

1. Nel vasto ambito del diritto associativo romano di età imperiale ancora oggi è dato rinvenire tutta una serie di problemi, di ordine sostanziale e processuale, certamente non sufficientemente affrontati e discussi e, comunque, risolti in maniera insoddisfacente dalla dottrina romanistica, che concernono la rappresentanza di *civitates*, *collegia*, *corpora* ed *universitates*¹ e, tra questi, uno sicuramente aperto è costituito dal ruolo e dalle funzioni del *syndicus*².

Infatti, come appare anche dall'estrema diversità delle soluzioni prospettate dalla dottrina che ha avuto modo di occuparsi di tale figura tanto in passato quanto di recente, irrisolti appaiono a tutt'oggi non pochi interrogativi, che riguardano, in particolare, l'origine di tale carica, la natura dei suoi compiti, l'estensione delle sue competenze, le differenze con altre cariche svolgenti attività similari e l'affinità con altri organi rappresentativi di matrice greca.

E ciò è avvenuto perché le fonti, come è stato segnalato dalla manualistica più attenta e scrupolosa, per un verso sono «sparse su un notevole arco di tempo» e, per altro verso, «non sono né abbondanti né univoche»³, così da non permettere di avere sulla rappresentanza delle *civitates* «un'informazione del tutto soddisfacente»⁴.

La sottolineata disparità di vedute in ordine a tali aspetti e le rimarcate difficoltà poste dalle fonti giustificano allora l'opportunità di una loro rinnovata attenzione e rivisitazione che, da un lato, possa consentire all'interprete di vagliare con maggiore attenzione le diverse e contrastanti opinioni dottrinarie, scegliendo, con più consapevolezza di quanto si sia finora fatto, quella più fondata o, comunque, più verosimile e, se del caso, di prospettare nuove soluzioni e, dall'altro lato, pro-

¹ Su tali collettività organizzate di persone e, in particolare, sui concetti di '*universitas*' e '*corpus habere*' v. la recentissima, ponderosa, accurata ed acribica indagine del Groten, «*Corpus* und «*universitas*». *Römisches Körperschafts- und Gesellschaftsrecht: zwischen griechischer Philosophie und römischer Politik*, Tübingen 2015, *passim*.

² Sul quale v., oltre alla letteratura citata nelle note successive, É. Cuq, *Manuel des institutions juridiques des Romains*, Paris 1917, 119 e nt. 10; V. Chapot, v. «*Syndicus* - Σύνδικος», in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d'après les textes et les monuments* 4.2, Paris 1918, 1582 s.; E. Seidl, v. «Σύνδικος», in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft* 4A.2, Stuttgart 1932, 132 s.; E. Albertario, v. «*Sindaco*», in *Enciclopedia Italiana* 31, Roma 1936, 835 s.; A. Berger, v. «*Syndicus*», in *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1953, 727; G. Thür, v. «*Syndikos* (σύνδικος)», in *Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike* 11, Stuttgart-Weimar 2001, 1145 s.

³ M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, Milano 1990, 180.

⁴ M. Talamanca, *Elementi di diritto privato romano*, Milano 2013, [Seconda edizione aggiornata a cura di L. Capogrossi Colognesi e Giovanni Finazzi] 92.

prio nella misura in cui mira a gettare nuova luce sull'importanza di una carica tra le più peculiari dell'organizzazione amministrativa locale romana, possa condurre ad una visione più completa del complesso apparato burocratico dell'età imperiale e ad un quadro più compiuto della rappresentanza delle *civitates* in tale periodo.

Va però preliminarmente chiarito che, nella presente indagine, non verranno riprese nuovamente in considerazione le testimonianze recanti la menzione del *syndicus* dei primi due secoli dell'impero, e ciò dal momento che su di esse la dottrina più recente, seppure dopo un lungo percorso di revisione critica delle conclusioni alle quali si era giunti in tempi meno recenti, è pervenuta a risultati oggi ritenuti, se non proprio soddisfacenti, sicuramente accettabili.

Al contrario, mi sembra che lo stesso non possa affatto dirsi per le fonti di epoca tardoclassica, postclassica e giustiniana, che meritano quindi di essere riconsiderate in quanto tratteggiano l'evoluzione intermedia e finale della carica di *syndicus* all'interno di un contesto locale burocratico amministrativo-giudiziario per molti aspetti diverso da quello in cui si era precedentemente delineata tale figura.

Prima di passare all'esame di queste testimonianze appare però necessario passare in rassegna le diverse opinioni dottrinarie, vecchie e nuove, concernenti l'importante ruolo avuto dal *syndicus* nell'ambito delle *civitates* e dei *collegia* del II e III sec. d.C., senza la cui conoscenza verrebbe inficiata la stessa prosecuzione dell'indagine nei secoli successivi e fino a Giustiniano.

2. In realtà, le fonti giuridiche dei primi tre secoli del Principato che menzionano il *syndicus* sono soltanto tre frammenti giurisprudenziali di Gaio, Paolo ed Ulpiano, che, tuttavia, stante quanto precisato alla fine del paragrafo precedente, non verranno in questa sede esaminati approfonditamente nei loro diversi aspetti, bensì solamente richiamati quali testi di riferimento ai quali si è appoggiata la dottrina più risalente e quella più recente per sostenere le proprie diverse convinzioni⁵:

D. 3.4.1.1-2 (Gai. 3 *ad ed. prov.*): *Quibus autem permissum est corpus habere collegii societatis sive cuiusque alterius eorum nomine, proprium est ad exemplum rei publicae habere res communes, arcam communem et actorem sive syndicum, per quem tamquam in re publica, quod communiter agi fierique oporteat, agatur fiat. Quod si nemo eos defendat, quod eorum commune erit possideri et, si admoniti non excitentur ad sui defensionem, venire se iussurum proconsul ait. Et quidem non esse actorem vel syndicum tunc quoque intellegimus, cum is absit aut valetudine impediatur aut inhabilis sit ad agendum.*

D. 3.4.6.1 (Paul. 9 *ad ed.*): *Si decuriones decreverunt actionem per eum movendam quem duumviri elegerint, is videtur ab ordine electus et ideo experiri potest:*

⁵ Su questi tre testi e sulla dottrina ad essi relativa v., ampiamente e per tutti, Groten, «*Corpus*» cit., 34 ss., 43 s., 158 ss., 318 ss. e ntt. 22, 23 e 52 e 344 ss.

parvi enim refert, ipse ordo elegerit an is cui ordo negotium dedit. Sed si ita decreverint, ut quaecumque incidisset controversia, eius petendae negotium Titius haberet, ipso iure id decretum nullius momenti esse, quia non possit videri de ea re, quae adhuc in controversia non sit, decreto datam persecutionem. Sed hodie haec omnia per syndicos solent secundum locorum consuetudinem explicari.

D. 43.24.5.10 (Ulp. 70 ad ed.): *Idem [Labeo] ait et adversus procuratorem tutorem curatorem municipumve syndicum alieno nomine interdici posse.*

L'Albertario⁶, accogliendo, ampliando e precisando meglio una tesi precedentemente avanzata *incidenter tantum* dal Waltzing⁷, dal Mitteis⁸, dall'Eisele⁹ e dal Ramadier¹⁰ ed ancor prima dal von Savigny¹¹, ha ritenuto che, allorquando in alcuni di questi testi del Digesto si legge che le città (*civitates*), le corporazioni (*collegia*) e le *universitates* fossero rappresentate in giudizio da un «actor sive syndicus» o da un «actor vel syndicus», si devono riconoscere nel «sive syndicus» o «vel syndicus» di tali incisi delle aggiunte giustinianee¹², sicché, mentre nell'epoca classica la rappresentanza processuale delle città e, in generale, delle corporazioni era affidata ad *actores* designati volta per volta e, quindi, temporanei, solamente nell'epoca postclassica tale rappresentanza venne stabilmente attribuita a dei *syndici*.

Siffatta ricostruzione venne fatta propria dalla successiva dottrina e, in particolare, da Costa¹³, Lenel¹⁴, Siber¹⁵, Perozzi¹⁶, Schnorr von Carolsfeld¹⁷, Eliache-

⁶ 'Syndicus', in *BIDR.* 27, 1914, 87 ss.

⁷ *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident 2*, Louvain 1896, 468.

⁸ *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians. I. Grundbegriffe und Lehre von den Juristischen Personen*, Leipzig 1908, 388 nt. 41.

⁹ *Studien zur römischen Rechtsgeschichte*, Tübingen 1912, 102 nt. 88.

¹⁰ *La représentation judiciaire des cités d'après l'édit du préteur*, in *Études d'histoire juridique offertes à Paul Frédéric Girard par ses élèves 1*, Paris 1912, 264 nt. 2 e 265 nt. 7.

¹¹ *System des heutigen Römischen Rechts 2*, Berlin 1840, pp. 296 e 338 nt. «f» [= *Sistema del diritto romano attuale 2*, Torino 1888, (Traduzione di V. Scialoja) 299 e 337 nt. «f»].

¹² In tal senso v., seppure in riferimento solamente a D. 3.4.6.1, anche G. Beseler, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen 2*, Tübingen 1911, 98.

¹³ *Profilo storico del processo civile romano*, Roma 1918, 129 e nt. 3 e *Storia del diritto romano privato dalle origini alle compilazioni giustinianee*², Torino 1925, 575 s. e nt. 1.

¹⁴ *Besproche von E. Albertario*, „Syndicus“, *BIDR XXVII*, 87. 1914, in *ZSS.* 44, 1924, 550 e *Das «Edictum perpetuum». Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*³, Leipzig 1927, 101 nt. 2.

¹⁵ *Römisches Recht in Grundzügen für die Vorlesung. 2. Römisches Privatrecht*, Berlin 1928, 51 s. e nt. 12.

¹⁶ *Istituzioni di diritto romano*² 1, Roma 1928, 573 e nt. 3.

¹⁷ *Geschichte der juristischen Person. 1. «Universitas», «corpus», «collegium» im klassischen römischen Recht*, München 1933, 324 s.

vitch¹⁸, Arias Bonet¹⁹, Buckland²⁰ ed Arangio-Ruiz²¹, trovando sparuti ed acritici consensi anche in quella più recente²².

L'idea che l'*actor* fosse nominato di volta in volta per ogni singola questione e, al contrario, che il *syndicus* fosse un rappresentante stabile, ciò deducendosi dall'interpolazione giustiniana di alcuni testi giurisprudenziali classici mediante l'inserimento in essi del termine di matrice greca «*syndicus*», venne però criticata dall'Impallomeni²³, il quale, prendendo spunto da alcuni rilievi del Meyer²⁴, ha osservato che «nell'ambito della compilazione, la supposta introduzione di questa espressione avrebbe puramente carattere formale, non comportando essa per nulla il concetto di perpetuità dell'ufficio, perpetuità che rimane ancora eccezionale: il principio classico resta fermo ed invariato. Possiamo quindi concludere che in diritto giustiniano i due termini di *syndicus* e di *actor* si equivalgono perfettamente, e che comunque non sarebbe stata la figura del *syndicus* a mutare quella dell'*actor*, ma semmai quella classica dell'*actor* a mutare quella del *syndicus* greco».

Sulla scia di tale conclusione, il De Simone²⁵ ha poi puntualizzato che, anche a volere ammettere che il termine «*syndicus*» sia un termine nuovo, ciò non significa che ci si debba trovare in presenza di un istituto nuovo e, quindi, di un intervento compilatorio, sicché tale termine già in età classica potrebbe essersi affiancato a quello di «*actor*» come sinonimo di questo nel significato di rappresentanti stabili.

E, invero, che i giuristi classici non avrebbero concepito ed ammesso altra rappresentanza processuale che non fosse quella affidata ad *actores* nominati occasionalmente è sembrata tesi criticabile anche al De Robertis²⁶, il quale, sviluppando alcuni spunti del Glück²⁷, del Waltzing²⁸ e del Jouguet²⁹, da un lato

¹⁸ *La personnalité juridique en droit privé romain*, Paris 1942, 115 nt. 57.

¹⁹ «*Societas publicanorum*», in *AHDE*. 19, 1948-1949, 262.

²⁰ *A Manual of Roman Private Law*², Cambridge 1953, 407.

²¹ *Istituzioni di diritto romano*¹⁴, Napoli 1983, 71.

²² J. Iglesias, *Derecho romano*¹², Barcelona 1999, 103.

²³ V. «*Actor*», in *NNDI*. 1.1, Torino 1957, 274.

²⁴ *Griechische Texte aus Ägypten*, Berlin 1916, 191 e nt. 3.

²⁵ «*Actor sive syndicus*», in *Syntheleia Vincenzo Arangio-Ruiz* 2, Napoli 1964, 1063 e 1065 s.

²⁶ «*Syndicus*». *Sulla questione della rappresentanza processuale dei 'collegia' e dei 'municipia'*, in *SDHI*. 36, 1970, 306 ss., 317, 323, 326 ss. e 337; *Storia delle corporazioni e del regime associativo nel mondo romano* 2, Bari 1971, 337 e nt. 159, 491 ss., 514, 516, 518 ss. e 531; v. «*Syndicus*», in *NNDI*. 18, Torino 1971, 1008.

²⁷ *Commentario alle Pandette* 3, Milano 1888 [Traduzione di C. Ferrini], 159.

²⁸ *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains depuis les origines jusqu'à la chute de l'Empire d'Occident* 1, Louvain 1895, 418 s.

²⁹ *La vie municipale dans l'Égypte romaine*, Paris 1911, 453.

ha ricordato che la presenza di *syndici* quali rappresentanti processuali non temporanei delle *civitates* è ben documentata, dalle fonti letterarie ed epigrafiche e per la parte orientale dell'impero, fin dall'età di Adriano ed Antonino Pio e, dall'altro lato, ha puntualizzato che, tra le iniziative di Alessandro Severo, vi fu quella dell'istituzione di rappresentanti processuali permanenti presso tutte le corporazioni professionali di Roma. Con la conseguenza che, pur non potendosi affermare in alcun modo se questa misura fosse stata la prima del suo genere oppure se le corporazioni preesistenti avessero già dei propri rappresentanti processuali stabili, «va tenuto da conto, ad ogni modo, che la rappresentanza stabile delle *civitates* a mezzo di un *syndicus* o di un *defensor*, è da riportare ad età ancora più risalente, data la normale anticipazione che in genere presenta la evoluzione giuridica delle *civitates* e dei *municipia* rispetto a quella parallela dei *collegia*»³⁰. E, da qui, la conclusione che fin dall'età dei Severi esistessero rappresentanti processuali stabili presso le *civitates* ed i *collegia*.

La tesi che, nell'epoca classica, i *syndici* fossero rappresentanti processuali stabili delle *civitates* è stata poi accolta, con dovizia di argomentazioni, dal Mannino³¹ e, *incidenter tantum*, dallo Stolfi³², divenendo così dominante in dottrina, che è stata invero confortata anche da studi più recenti, come quello del Fournier³³, che, rivalutando un'assai risalente indagine del Lévy³⁴ sui *syndici* delle città dell'Asia Minore durante l'età degli Antonini, ha evidenziato come numerose epigrafi del II e degli inizi del III sec. d.C. attestino inequivocabilmente la presenza di *syndici* svolgenti funzioni di rappresentanti in giudizio stabili e non occasionali delle città greche, tanto in primo grado quanto in appello e davanti sia al tribunale del governatore e sia a quello dell'imperatore.

3. Dopo questa doverosa premessa, l'indagine può entrare nel vivo con l'esame di due testi giurisprudenziali della fine del III e degli inizi del IV sec. d.C., il primo dei quali è un frammento proveniente dal *liber singularis de muneribus civilibus* di Arcadio Carisio³⁵:

³⁰ V. «*Syndicus*» cit., 1008.

³¹ *Ricerche sul «defensor civitatis»*, Milano 1984, 57 ss. e nt. 109 e 61 ss. e nt. 121.

³² *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio. 2. Contesti e pensiero*, Milano 2001, 90 nt. 63.

³³ *Les «syndikoi», représentants juridiques des cités grecques sous le Haut-Empire romain*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz* 18, 2007, 13 ss.

³⁴ *Études sur la vie municipale de l'Asie Mineure sous les Antonins. Seconde série*, in *Revue des Études Grecques* 12, 1899, 274 ss.

³⁵ Su tale opera v. M. Balestri Fumagalli, *I «libri singulares» di Aurelio Arcadio Carisio*, in *Memorie dell'Istituto Lombardo - Accademia di Scienze e Lettere, Classe di Lettere, Scienze Morali e Storiche* 36.2, 1978, 72 ss.; E. Pólay, «*Aurelius Arcadius Charisius*», *der nachklassische Jurist der Digesten und die Hermogenian-Frage*, in *BIDR.* 89, 1986, 218 ss.; F. Grelle, *Le*

D. 50.4.18.13 (Arc. Char. lib. sing. de mun. civ.): *Defensores quoque, quos Graeci syndicos appellant, et qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur, laborem personalis muneris adgrediuntur.*

Al pari dei passi ricordati nel paragrafo precedente nei quali ricorre la menzione del «*syndicus*», anche questo è stato ritenuto interpolato dall'Albertario³⁶, il quale, dopo avere rimarcato che tale termine è estraneo alla lingua latina ma semplicemente trasferito in essa dalla lingua greca, ha affermato che l'equiparazione dei *defensores civitatis* romani ai *syndici* greci operata da Arcadio Carisio nella parte iniziale del testo (*Defensores quoque, quos Graeci syndicos appellant*) dimostrerebbe in maniera inequivocabile che il *syndicus* non poteva essere il rappresentante processuale 'classico' delle città e, in generale, delle corporazioni. Pertanto, l'inciso «*quos Graeci syndicos appellant*» sarebbe di sicura origine compilatoria, come del resto tutti quegli altri nei quali ad un termine od istituto romano si vuole aggiungere il corrispondente termine od istituto greco (ad es., D. 50.16.19 e 41.2.1 pr.): delucidazioni, queste, che sarebbero ben spiegabili se attribuite a compilatori greci (che, tra l'altro, si proponevano anche scopi didattici), ma assai meno giustificabili se affibbate ai giuristi classici. Arcadio Carisio avrebbe dunque discorso originariamente ed unicamente di «*defensores*», nel senso di «*actores*» nominati volta per volta, cioè, come si legge testo, «*ad certam causam agendam vel defendendam*»³⁷. Per giungere a tale conclusione occorre però superare l'ostacolo costituito dall'«*et*» che sembra fungere da spartiacque tra le due parti del frammento, ciò che viene realizzato ritenendo anche tale congiunzione interpolata sulla scorta della convinzione che, nell'epoca giustiniana, esistevano tanto i *syndici* come rappresentanti processuali stabili delle *civitates* e, in generale, delle corporazioni, quanto procura-

*categorie dell'amministrazione tardoantica: «officia», «munera», «honores», in Società romana e impero tardoantico. 1. Istituzioni, ceti, economie, Roma-Bari 1986, 50 s.; Id., Arcadio Carisio, l'«officium» del prefetto del pretorio e i «munera civilia», in Index 15, 1987, 68 s.; M. FELICI, Riflessioni sui «munera civilia» di Arcadio Carisio, in Gli Statuti Municipali, Pavia 2006, 153 ss.; Id., Appunti sulla politica municipale nell'età di Costantino, in Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana 17.2, Roma 2010, 1089 ss. e ntt. 75-77 (ivi altra letteratura citata); D. V. Piacente, Aurelio Arcadio Carisio. Un giurista tardoantico, Bari 2012, 57 ss. In generale, sulla terminologia ed il concetto di «*munus publicum*» v., ampiamente e per tutti, F. Grelle, «*Munus publicum*». Terminologia e sistematiche, in Labeo 7, 1961, 308 ss.*

³⁶ 'Syndicus' cit., 88 ss.

³⁷ Di questa opinione sono anche il Waltzing, *Étude historique* 2 cit., 468 e nt. 6, l'Eliachevitch, *La personnalité juridique* cit., 115 e nt. 57, il Magie, *Roman Rule in «Asia Minor» to the end of the third century after Christ 2*, Princeton 1950, 1518 nt. 49, secondo cui «the syndikos is described in Digesta L 4, 18, 13 as chosen *ad certam causam agendam vel defendendam*» e, più recentemente, il FOURNIER, *Les «syndikoi»* cit., 11 s. e 17.

tori *ad certam causam*. Così, depurato dall'aggiunta compilatoria «*quos Graeci syndicos appellant, et*», il testo classico avrebbe affermato che «*Defensores quoque, qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur, laborem personalis muneris adgrediuntur*». E, da qui, la conclusione che «i *defensores* romani non sogliono nell'epoca giustiniana essere nominati *ad certam causam*: possono esserlo: ma solitamente sono rappresentanti stabili, e più precisamente, allora, sono detti *syndici*. Nel fr. 18 § 13 D. 50. 4 noi abbiamo la prova decisiva che, tutte le volte che i testi romani chiamano *syndicus* il *defensor*, l'*actor* di una *civitas* o, in genere, di una corporazione, ci troviamo innanzi ad una interpolazione sicura. Se non si ammette ciò, la dilucidazione contenuta nel fr. 18 § 13 cit. non avrebbe senso: anzi, sarebbe falsa»³⁸.

Ora, premesso che, di tale ricostruzione, incontestabile è la premessa dell'origine greca del termine «*syndicus*» e, invece, opinabile l'origine greca dell'istituto³⁹, in senso contrario all'idea che la frase «*quos Graeci syndicos appellant*» sia un'aggiunta compilatoria può però obiettarsi, in primo luogo, che basta semplicemente leggere il *liber singularis de muneribus civilibus* di Arcadio Carisio per rendersi conto della massiccia presenza di grecismi che connotano peculiarmente il linguaggio di tale giurista (D. 50.4.18.5: *curatores, quos σιτώνας et ἐλαιώνας appellant*; 7: *Irenarchae*; 10: *archeotae vel logographi ... vel xenoparochi ... vel limenarchae*; 11: *Camelasia*; 12: *nyctostrategi*; 17: *Mastigophori quoque, qui agonothetas in certaminibus comitantur*; 19: *Elemptoria et pratura*; 22: *agminales equi ... et angariae atque veredi*; 26: *decaprotiae et icosaprotiae ... decaproti et icosaproti*; 29: *neque ab angariis neque a veredo*)⁴⁰, con la conseguenza che, se si volessero espungere come aggiunte giustiniane tutti i lemmi grecizzanti o le espressioni che le contengono, non poche parti del lungo testo risulterebbero fortemente mutilate⁴¹.

In secondo luogo, è stato osservato⁴² che, ove si considerasse compilatoria la frase «*quos Graeci syndicos appellant, et*», nella ricostruzione del testo nei suoi termini originari «*Defensores quoque, qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur, laborem personalis muneris adgrediuntur*» tutta la spiega-

³⁸ 'Syndicus' cit., 90 s.

³⁹ Cfr. D. Liebs, *Juristen als Sekretäre der römischen Kaiser*, in ZSS. 100, 1983, 84 e nt. 143 e, più recentemente, S. Dmitriev, *City government in Hellenistic and Roman «Asia minor»*, Oxford 2005, 213 nt. 125.

⁴⁰ Sullo stile linguistico di Arcadio Carisio e, in particolare, del suo *liber singularis de muneribus civilibus* come possibile parametro della classicità o, al contrario, della postclassicità delle opere di tale giurista v. A. Dell'Oro, *Aurelio Arcadio Carisio nel Digesto e nel Codice*, in *Studi in onore di Emilio Betti* 2, Milano 1962, 336.

⁴¹ Così anche De Simone, «*Actor sive syndicus*» cit., 1064.

⁴² De Simone, «*Actor sive syndicus*» cit., 1064 s.

zione «*qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*» apparirebbe superflua, dal momento che Arcadio Carisio avrebbe potuto semplicemente dire «*Defensores quoque (civitatis) laborem personalis muneris adgrediuntur*» o, tutt'al più, «*Hi quoque (e non defensores) qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur, laborem personalis muneris adgrediuntur*». Il giurista, invece, volle allora dire che erano gravati da *munera personalia* non solo i *defensores*, *quos Graeci syndicos appellant*, ma anche quelli *qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*, sicché, in tale contesto, acquista significato la spiegazione «*quos Graeci syndicos appellant*»⁴³.

E, invero, in questo senso può sicuramente giovare, a mio avviso, il raffronto del nostro testo con il settimo paragrafo (*Irenarchae quoque, qui disciplinae publicae et corrigendis moribus praeficiuntur: sed et qui ad faciendas vias eligi solent ... item episcopi, qui praesunt pani et ceteris venalibus rebus, quae civitatum populis ad cotidianum victum usui sunt, personalibus muneribus funguntur*) e con il decimo paragrafo dello stesso D. 50.4.18 (*Hi quoque, qui custodes edium vel archeotae vel logographi vel tabularii vel xenoparochi ... vel limenarchae ... et qui faciendis vel reficiendis navibus, ubi usus exigit, praeponuntur, muneribus personalibus adstringuntur*). Come ben si vede, i tre paragrafi presentano la medesima struttura di periodo ed identici sono tanto i passaggi quanto la conclusione, per cui non c'è alcun motivo di sospettare che la frase «*quos Graeci syndicos appellant*» sia di fattura compilatoria e, quindi, si può ritenere certa la sua attribuzione ad Arcadio Carisio⁴⁴.

Ritenuto genuino D. 50.4.18.13, si avrebbe allora la prova che, in età diocleziana-costantiniana, esistessero sia i rappresentanti processuali stabili delle *civitates* (cioè, i «*Defensores quoque, quos Graeci syndicos appellant*») e sia quelli temporanei ed occasionali (cioè, «*qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*») e, «se tale era lo stato delle cose nel periodo tardo-classico, non c'è ragione di ritenere che sia stato del tutto differente in piena età classica. Anche a voler ammettere che il termine *syndicus* sia un termine nuovo, ciò non significa che ci si debba qui trovare di fronte ad un istituto nuovo. Il termine *syndicus* già in età classica potrebbe essersi affiancato ai termini *defensor* ed

⁴³ Sui termini latini e sugli istituti giuridici romani presi in prestito dal lessico e dal diritto greco e preceduti da espressioni quali appunto «*quos Graeci appellant*» e similari v. S. Sciortino, *C. 8.46.6: Brevi osservazioni in tema di «Abdicatio» ed «ΑΠΟΚΗΡΥΞΙΣ»*, in *Annali Palermo* 48, 2003, 343 ss. e nt. 25 (ivi ampia citazione di fonti) e R. Sornicola, *Volgarismo e bilinguismo nelle fonti giuridiche e nelle prassi legali in latino*, in *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento* 1, Napoli 2013, 504 s.

⁴⁴ Così, già in precedenza, anche De Simone, «*Actor sive syndicus*» cit., 1065, con riferimento però al raffronto di D. 50.4.18.13 con il solo D. 50.4.18.10. Cfr. Fournier, *Les «syndikoi»* cit., 12 nt. 21.

actor come sinonimo di questi nel significato di rappresentanti stabili»⁴⁵. Anche se nulla esclude che, in linea di principio, vi potesse essere una funzione stabile il cui esercizio fosse demandato, in casi determinati e particolari, ad altri, sicché, nel passo di Arcadio Carisio, i *defensores, quos Graeci syndicos appellant* ben potrebbero essere dei titolari stabili della funzione di *defensio civitatis* il cui esercizio, solo se *ad certam causam agendam vel defendendam*, avrebbe potuto essere affidato ad altri rappresentanti processuali temporanei⁴⁶.

L'idea che il testo in esame fosse genuino è stata poi accolta e sviluppata dal De Robertis⁴⁷, il quale ha puntualizzato che la specificazione operata da Arcadio Carisio affermando che i *defensores* fossero chiamati dai Greci «*syndicos*» non era affatto superflua, poiché la precisazione che il termine latino «*defensor*» corrispondesse al termine greco «*syndicus*» era giustificata dal fatto che il primo lemma aveva una tale varietà di significati da riuscire pressoché incomprensibile agli orientali grecolocquenti ai quali verosimilmente si rivolgeva il giurista, che, mediante l'abbinamento di due termini di più frequente accezione in Occidente ed in Oriente (come, rispettivamente, *defensor* e *syndicus*), in definitiva rendeva il suo discorso più facilmente intelligibile tanto ai suoi probabili lettori quanto agli occidentali latinolocquenti: tesi, questa, che sembrerebbe essere confermata dall'assenza del termine *syndicus* nelle iscrizioni dell'Occidente e delle voci *defensor* o *actor* in quelle dell'Oriente. E lo stesso De Robertis⁴⁸ ha inoltre ritenuto che Arcadio Carisio, più che distinguere i *difensores-syndici*, come rappresentanti stabili delle città, da «*qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*», come rappresentanti temporanei, marcasse una vera e propria contrapposizione tra queste due figure⁴⁹, sicché «la espressa particolarità dell'incarico conferito ai secondi depone in altri termini – dato il contesto e il contrasto in cui troviamo poste le due situazioni – per la generalità e la continuità delle mansioni affidate ai primi»⁵⁰.

⁴⁵ De Simone, «*Actor sive syndicus*» cit., 1065.

⁴⁶ Ipotesi, questa, avanzata dal De Simone, «*Actor sive syndicus*» cit., 1066 s. nt. 9.

⁴⁷ «*Syndicus*» cit., 322 s. e ntt. 102-104 e 108 e 333 nt. 170 e *Storia delle corporazioni* 2, cit., 513 s. e ntt. 102-104 e 108 e 527 nt. 170.

⁴⁸ «*Syndicus*» cit., 304 s. e ntt. 3 e 5 e 333 e *Storia delle corporazioni* 2, cit., 488 s. e ntt. 3 e 5 e 527.

⁴⁹ Resa evidente dal «*qui*» adoperato con riferimento assoluto e non relativo e dalla circostanza che la specificazione «*quos Graeci syndicos appellant*» era «più che sufficiente a distinguere i *defensores* processuali dalle altre figure di *defensores* note al diritto pubblico dell'epoca. D'altronde se i *defensores* non potevano essere dati nell'età di Arcadio Carisio che *ad certam causam*, che bisogno ci sarebbe stato di specificarlo?»: «*Syndicus*» cit., 333 nt. 169 e *Storia delle corporazioni* 2 cit., 527 nt. 169.

⁵⁰ «*Syndicus*» cit., 334 e *Storia delle corporazioni* 2 cit., 527.

Tali argomentazioni sono state poi riprese e condivise dal Mannino⁵¹, il quale, per un verso, ha giudicato genuino il testo e, quindi, niente affatto arbitraria l'equivalenza tra le espressioni «*defensores*» e «*syndicos*» che vi ricorrono dal momento che è verosimile immaginare che, nelle opere scritte dopo la *constitutio Antoniniana* e la conseguente estensione della cittadinanza romana a tutto l'impero, i giuristi avessero talvolta avvertito il bisogno di spiegare il significato e la valenza di alcuni importanti termini corrispondenti nella lingua latina ed in quella greca e, per altro verso, ha fatto propria l'idea che Arcadio Carisio contrapponesse i *defensores-syndici* a coloro i quali «*ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*».

Da quanto precede sembrano dunque trarsi quattro sicure conclusioni, e cioè: a) la genuinità dell'inciso «*quos Graeci syndicos appellant*»⁵²; b) l'equiparazione tra *defensores* e *syndici*⁵³; c) la contrapposizione tra i *defensores-syndici* e coloro i quali «*ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*»; d) la configurazione dei *defensores-syndici* come rappresentanti processuali⁵⁴, verosimilmente stabili⁵⁵, delle *civitates*.

Tuttavia, a me sembra che, mentre le prime due deduzioni siano effettivamente incontrovertibili, lo stesso non possa dirsi per la terza e la quarta, che non appaiono meritevoli di essere accolte e condivise per una serie di motivi di ordine formale e sostanziale.

Quel che, in primo luogo, non convince è la pretesa contrapposizione, nel te-

⁵¹ *Ricerche cit.*, 64 s.

⁵² Di questa opinione sono, tra gli altri, A. Biscardi, *Rappresentanza sostanziale e processuale dei 'collegia' in diritto romano*, in *Iura* 31, 1980, 17 e, più recentemente, Fournier, *Les «syndikoi» cit.*, 11.

⁵³ In questo senso v., tra gli altri, P. Roussel - F. De Visscher, *Les inscriptions du temple de Dmeir*, in *Syria* 23, 1942, 185; J.-J. Aubert, *La gestion des «collegia»: aspects juridiques, économiques et sociaux*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz* 10, 1999, 56 nt. 25; R. M. Frakes, «*Contra Potentium Iniurias*»: *The «Defensor civitatis» and Late Roman Justice*, München 2001, 35 e nt. 68. Sul punto v. anche la ricostruzione del pensiero di Accursio operata dalla Natalini, *Appunti sui «collegia religionis causa» nella dottrina civilistica tra Glossa e Commento*, in *Studi confraternali: orientamenti, problemi, testimonianze*, Firenze 2009, 114 ss.

⁵⁴ Così, *ex multis*, Ramadier, *La représentation judiciaire cit.*, 264 s. e ntt. 1 e 7; M. San Nicolò, *Ägyptisches Vereinswesen zur Zeit der Ptolemäer und Römer* 2, München 1915, 133 e nt. 3; M. Balestri Fumagalli, *I «libri singulares» cit.*, 82; Pólay, «*Aurelius Arcadius Charisius*» cit., 224 nt. 71; F. Pergami, *Sulla istituzione del «defensor civitatis»*, in *SDHI*. 61, 1995, 415 s.; N. Andriolo, «*Syndikoi*», in *Dialogues d'histoire ancienne* 28.2, 2002, 16 e nt. 28; Felici, *Riflessioni cit.*, 167 e 168 nt. 82; Fournier, *Les «syndikoi» cit.*, 17; Piacente, *Aurelio Arcadio Carisio cit.*, 86; M. De Simone, *P. Col. VII, 175. Aspetti giuridici di un verbale d'udienza*, in *Annali Palermo* 56, 2013, 52.

⁵⁵ Così anche M. J. Castillo Pascual, *Espacio en orden: El modelo gromático-romano de ordenación del territorio*, Logroño 2011, 239 e nt. 108.

sto, tra i *defensores-syndici* e «*qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*», dal momento che le due categorie di soggetti sono sintatticamente legate dalla congiunzione «*et*», che, lungi dal volere indicare una posizione antitetica nella quale esse si troverebbero, sta invece ad indicare che entrambe fossero poste dal giurista su di un piano di non opposizione l'una rispetto all'altra.

In secondo luogo, ma in stretta correlazione con quanto ora rilevato, se è incontestabile che Arcadio Carisio, menzionando coloro i quali «*ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*», facesse riferimento a dei rappresentanti processuali, non è affatto sicuro che ciò avvenisse anche laddove discorreva di «*Defensores quoque, quos Graeci syndicos appellant*». A ciò mi induce, infatti, l'utilizzo del verbo «*defendere*», che ricorre due volte nel medesimo testo, la prima volta in relazione ai *syndici* e la seconda volta a chi «*ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*». Ora, il significato di tale verbo non può essere uguale in ambedue i casi, giacché in quest'ultima frase viene richiamata, in generale, l'attività tecnica del rappresentante processuale che si trova nella posizione di *actor* (*ad certam causam agendam*), cioè di attore, oppure (*vel*) di *defensor* (*ad certam causam defendendam*), mentre nessuna specificazione di ordine processuale viene operata da Arcadio Carisio per i «*defensores*» di cui alla prima parte del testo, che, perciò, non possono essere ritenuti anch'essi dei rappresentati processuali. Si vuol dire, in altri termini, che la diversità di significato che connota l'utilizzo del verbo «*defendere*» da parte del giurista sottintende un'assoluta differenza delle funzioni esercitate dai *defensores-syndici* rispetto ai compiti processuali spettanti a coloro i quali «*ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*» che si traduce in una netta distinzione tra le due figure.

Pertanto, a differenza di quel che si ritiene comunemente in dottrina, Arcadio Carisio non operava affatto una distinzione tra *defensores-syndici*, come rappresentanti processuali stabili delle *civitates*, e «*qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*»⁵⁶, come rappresentanti temporanei, bensì tra rappresen-

⁵⁶ Sul significato da attribuire al verbo «*eliguntur*», che ricorre nella chiusa di tale frase, v. Fournier, *Les «syndikoi»* cit., 20, secondo cui «on peut s'interroger, en revanche, sur le sens pris par le verbe *eliguntur* dans la définition d'Arcadius Charisius et douter que l'expression ait encore désigné, à la fin du III^e siècle, une véritable élection populaire. Il semble, en effet, qu'à cette époque la nomination d'un citoyen à toute fonction publique – liturgie aussi bien que magistrature théoriquement élective – se faisait sur désignation du Conseil». In proposito, può rilevarsi che il verbo «*eligere*» sembra essere usato da Arcadio Carisio talora, come anche nel testo in esame, con il generico significato di 'scegliere' (D. 50.4.18.7: ... *sed et qui ad faciendas vias eligi solent* ...) e talvolta con quello più tecnico di 'nominare' (D. 1.11.1 pr: ... *nam cum apud veteres dictatoribus ad tempus summa potestas crederetur et magistris equitum sibi eligerent* ...) e di 'eleggere' (D. 50.4.18.9: *Sed et curatores, qui ad colligendos civitatum publicos redditus eligi solent, personali munere subiunguntur*).

tanti delle città aventi compiti e funzioni non processuali e rappresentanti processuali veri e propri. Ed anzi il fatto che il giurista specificasse che la scelta dei secondi venisse fatta caso per caso lascia immaginare che, al contrario, quella dei primi avvenisse una volta per tutte e, quindi, che essi fossero dei rappresentanti delle *civitates* stabili e non occasionali.

Infine, in favore della ricostruzione da me proposta sembra possa militare anche una considerazione di ordine logico-sostanziale che si riconnette alla circostanza che l'attività svolta da ambedue le categorie di soggetti fosse ricompresa, secondo Arcadio Carisio, tra i *munera personalia* (*laborem personalis muneris adgrediuntur*)⁵⁷. Ora, laddove si ritenga che il giurista discorresse esclusivamente di rappresentanti processuali, non si capirebbe perché mai avesse sentito il bisogno di menzionare tanto quelli stabili (cioè, i *defensores-syndici*) quanto quelli occasionali (cioè, *qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*), dal momento che, in entrambi i casi, si aveva comunque un *munus personale*. Si vuol dire, in pratica, che la qualifica di *munus personale* ricorreva sol perché si svolgesse un'attività di rappresentanza processuale e, quindi, a prescindere dal fatto che essa avesse luogo stabilmente od occasionalmente. Al contrario, il richiamo al *munus personale* per entrambe le categorie di soggetti aveva significato nel caso in cui i *defensores-syndici* svolgessero delle funzioni del tutto diverse da quelle di rappresentanza processuale di coloro i quali *ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur*.

Se, come credo, i *defensores-syndici* non erano dei rappresentanti processuali, bisogna però chiedersi a quali compiti fossero allora preposti nell'ambito della *defensio* della città e, in merito, non sembra esservi altra alternativa che immaginare lo svolgimento di funzioni giudiziarie oppure, *lato sensu*, amministrative.

A mio avviso, la prima soluzione⁵⁸ appare esclusa dal fatto che lo stesso

Sull'elettività, la nomina (e relative modalità), il ceto di provenienza e la carriera dei *syndici*, sulla possibilità che essi fossero soggetti estranei ai quadri dirigenziali dell'ente rappresentato, sulla configurabilità del loro rapporto con quest'ultimo nei termini tecnici del *mandatum*, sulla coercibilità della carica, sulla collegialità dell'esercizio delle funzioni ad essa inerenti e sulla scelta dei *syndici* fra le persone più abili nell'arte oratoria ed esperte di diritto v. Glück, *Commentario* 3 cit., 161 ss.; De Robertis, 'Syndicus' cit., 314 ss. e 320 s.; Id., *Storia delle corporazioni* 2 cit., 501 ss. e 509 s.; Fournier, *Les «syndikoi»* cit., 19 ss.

⁵⁷ Secondo il Fournier, *Les «syndikoi»* cit., 18, «la *syndikia* est un *munus personale*, qui ne sollicite de son titulaire qu'habileté et énergie, par opposition au *munus patrimonii* qui exige une contribution financière. La personne choisie comme *syndikos* n'est donc pas juridiquement tenue de pourvoir elle-même aux frais de sa mission».

⁵⁸ Propugnata dal Bethmann-Hollweg, *Der Civilprozess des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung. Der römische Civilprozess* 2, Bonn 1865, 425 e nt. 85 e decisamente avversata dal Pergami, *Sulla istituzione* cit., 416, dal Frakes, «*Contra Potentium Iniurias*» cit., 36 s. e dal Fournier, *Les «syndikoi»* cit., 20.

Arcadio Carisio, nel paragrafo successivo (cioè, il quattordicesimo) a quello in esame, si occupava esclusivamente della *necessitas iudicandi*, affermandone esplicitamente, al pari di quanto detto aveva nel paragrafo precedente, la qualifica di *munus personale*: «*Iudicandi quoque necessitas inter munera personalia habetur*». Se, quindi, può ragionevolmente escludersi che egli discorresse dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali anche in D. 50.4.18.13, si deve ritenere che i *defensores-syndici* in esso menzionati avessero compiti esclusivamente amministrativi.

E, in proposito, va doverosamente ricordato come una parte della dottrina, antica e recente, non ha affatto escluso, seppure acriticamente, questa possibilità.

Così, il Liebenam⁵⁹ ha dimostrato l'esistenza di *syndici* quali rappresentanti delle città affidatari di altri incarichi oltre a quelli giudiziari già con Adriano ed Antonino Pio. Lo Schnorr von Carolsfeld⁶⁰ ha qualificato il *syndicus* menzionato da Arcadio Carisio come un «*defensor municipum*». Il De Martino⁶¹ ha ritenuto che il *syndicus* tardoclassico fosse un rappresentante nominato «per trattare affari della città con il governatore della provincia o con l'imperatore». Il Mannino⁶² ha affermato che «non è affatto improbabile che i *defensores* di D. 50.4.18. 13 potessero anche avere funzioni stabili di natura extraprocessuale: un'ipotesi questa che consente, là dove si accolga, di definire la posizione nella quale si trovano, per converso, tali soggetti rispetto alla comunità, in conformità con quanto dice lo stesso Arcadio Carisio, come quella di un tipico *munus personale*». Il Fournier⁶³ ha sostenuto che il *syndicus* sarebbe stato un rappresentante straordinario scelto per difendere gli interessi della città davanti ad un'autorità esterna e che proprio «sa fonction de représentant extraordinaire auprès du pouvoir central apparentait davantage le *syndikos* à un ambassadeur». Il Rees⁶⁴ ed il Frakes⁶⁵ hanno supposto che il *defensor-syndicus* citato da Arcadio Carisio fosse addirittura il *defensor civitatis*.

Certo, l'idea che l'equazione «*Defensores quoque, quos Graeci syndicos appellant*» debba essere intesa nel senso che dietro il *defensor-syndicus* si celasse la

⁵⁹ *Städteverwaltung im römischen Kaiserreiche*, Leipzig 1900, 303.

⁶⁰ *Geschichte* 1 cit., 326 nt. 5.

⁶¹ *Storia della costituzione romana*² 4.2, Napoli 1975, 849.

⁶² *Ricerche* cit., 65.

⁶³ *Les «syndikoi»* cit., 20.

⁶⁴ *The «defensor civitatis» in Egypt*, in *The Journal of Juristic Papyrology* 6, 1952, 78 e nt. 35. Cfr. J. Lallemand, *L'administration civile de l'Égypte de l'avènement de Dioclétien à la création du diocèse (284-382). Contribution à l'étude des rapports entre l'Égypte et l'Empire à la fin du III^e et au IV^e siècle*, Bruxelles 1964, p. 116 e J. G. Keenan, *The Names «Flavius» and «Aurelius» as Status Designations in Later Roman Egypt*, in *ZPE*. 13, 1974, 291.

⁶⁵ *Late Roman Social Justice and the Origin of the «Defensor Civitatis»*, in *The Classical Journal* 89, 1994, 340 e nt. 18.

figura del *defensor civitatis* di epoca più tarda appare, se non proprio arbitraria⁶⁶, certamente azzardata. E, tuttavia, pur nell'incertezza determinata dal fatto che «in D. 50, 4, 18, 13 wird von defensor schlechthin gesprochen»⁶⁷, appare comunque verosimile immaginare la «preesistenza di soggetti adibiti a funzioni simili a quelle riconosciute dalla prima legislazione imperiale d'Oriente in tema di *defensores*, illuminandoci sul tipo di rapporto esistito tra i *syndici* (= σύνδικοι) e le comunità»⁶⁸.

In definitiva, si può allora ritenere che il *syndicus* menzionato da Arcadio Carisio fosse «una especie de funcionario nuevo»⁶⁹ avente «verwaltungsrechtlicher Charakter»⁷⁰ ed operante, ovviamente, nell'interesse della città.

4. Le conclusioni alle quali si è pervenuti devono ora essere vagliate alla luce di un passo di Ermogeniano, che la dottrina non di rado ha esaminato congiuntamente al testo di Arcadio Carisio:

D. 50.4.1.2 (Herm. 1 *epit.*): *Personalia civilia sunt munera defensio civitatis, id est ut syndicus fiat: legatio ad census accipiendum vel patrimonium: scribatus: καμηλασία: annonae ac similium cura: praediorumque publicorum: frumenti comparandi: aquae ductus: equorum circensium spectacula: publicae viae munitiones: arcae frumentariae: calefactiones thermarum: annonae divisio et quaecumque aliae curae istis sunt similes. Ex his enim, quae rettulimus, cetera etiam per leges cuiusque civitatis ex consuetudine longa intellegi potuerunt.*

All'inizio del frammento Ermogeniano precisa che, tra i *munera personalia civilia*⁷¹ di seguito elencati, vi fosse la «*defensio civitatis*», cioè l'essere «*syndicus*» (*defensio civitatis, id est ut syndicus fiat*).

⁶⁶ Così Pergami, *Sulla istituzione cit.*, 415 s. e nt. 20.

⁶⁷ Schnorr von Carolsfeld, *Geschichte 1 cit.*, 152 nt. 1.

⁶⁸ Mannino, *Ricerche cit.*, 66.

⁶⁹ J. L. Murga, *Una Constitución de Mayoriano en defensa del patrimonio artístico de Roma*, in *AHDE*. 50, 1980, 620.

⁷⁰ F. Oertel, *Studien zur ptolemäischen und kaiserlichen Verwaltung Ägyptens*, Leipzig 1917, 310 s.

⁷¹ Sul concetto e significato dell'espressione «*munera personalia*», che ricorre in tale frase, v. Fournier, *Les «syndikoi» cit.*, 17 s. In particolare, sull'aggettivo «*personalia*» v. O. Sacchi, «*Persona e diritto. Elementi per un'archeologia giuridica del concetto*», in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 17.2, Roma 2010, 1233 s. e nt. 115, secondo cui, in ordine al suo uso giuridico, permangono dubbi per la declinazione di tale termine appunto nella sua forma aggettivale di «*personalis*», che è frequentemente riscontrabile nelle fonti giuridiche romane almeno a partire dall'età dei Severi. Secondo il Bruschi, *Les «munera publica». L'état et la cité au début du Bas Empire*, in «*Sodalitas*». *Scritti in onore di Antonio Guarino* 3, Napoli 1984, 1321 s. nt. 57, «Hermogénien ne mentionne pas *lex mixta* comme catégorie intermédiaire de *munera* et à l'inverse d'Aradius Charisius ne retient que des critères positifs pour caractériser les *munera* personnels et patrimoniaux, c'est la raison pour laquelle il peut citer des *munera* personnels susceptibles d'avoir des conséquences sur le patrimoine».

Anche in questo caso l'Albertario⁷² ha ritenuto compilatoria la spiegazione «*id est ut syndicus fiat*», in quanto rivelata dall'inciso «*id est*» e dalla «strana inconcepibile mancanza del soggetto. *Id est ut syndicus fiat: chi?*».

Ma tale opinione, che, in verità, ha trovato una tiepida accoglienza in dottrina⁷³, può essere confutata ove si pensi che non dovettero essere necessariamente i compilatori giustinianeî a rendere intelligibile ai grecolocquenti il termine latino «*defensio*», potendosi invece immaginare che – come si è già precisato a proposito del medesimo problema per il passo di Arcadio Carisio – la specificazione operata da Ermogeniano con l'equazione «*defensio*»-«*syndicus*» fosse tutt'altro che ridondante, dal momento che la puntualizzazione che il termine latino «*defensio*» corrispondesse al termine greco «*syndicus*» era giustificata dal fatto che il primo lemma aveva una tale varietà di significati da riuscire sicuramente poco comprensibile agli orientali grecolocquenti, ai quali, mediante appunto la menzione del «*syndicus*», Ermogeniano, manifestando l'ansia di dare una spiegazione fors'anche a scopo didattico del termine «*defensio*»⁷⁴, cercava dunque di rendere più chiaro tale concetto.

Mentre, in ordine alla frase «*defensio civitatis, id est ut syndicus fiat*», pienamente condivisibile appare il rilievo del De Simone⁷⁵, secondo cui «anche se non troppo elegante per quanto riguarda la forma latina, questo è il modo più semplice di spiegare in che consista la *defensio civitatis*; cioè nel fare il *syndicus!*»⁷⁶.

Né, infine, minore significato assume, a mio avviso, la circostanza che la locuzione «*id est*» ricorra in altri tre testi Ermogeniano: D. 5.1.53 (*Vix certis ex causis adversus dominos servis consistere permissum est: id est si qui suppressas tabulas testamenti dicant, in quibus libertatem sibi relictam adseverant...*)⁷⁷, 33.6.10 (*Ex usu testatoris legatum aestimabitur, id est quot annorum vino*

⁷² 'Syndicus' cit., 91.

⁷³ Eliachevitch, *La personnalité juridique* cit., 115 nt. 57; D. Liebs, *Hermogenians «iuris epitomae». Zum Stand der römischen Jurisprudenz im Zeitalter Diokletians*, Göttingen 1964, 118 e nt. «e»; Id., *Der Schutz der Privatsphäre in einer Sklavenhaltergesellschaft*, in *BIDR.* 83, 1980, 184 nt. 197. Incerto e contraddittorio appare sul punto il De Robertis, 'Syndicus' cit., 323 nt. 106 e 326 e nt. 123 e *Storia delle corporazioni* 2 cit., 514 nt. 106 e 517 e nt. 123, il quale sembra oscillare tra l'idea che la frase «*id est ut syndicus fiat*» sia di fattura compilatoria e la convinzione che, al contrario, essa sia genuina.

⁷⁴ Cfr. De Simone, «*Actor sive syndicus*» cit., 1065.

⁷⁵ «*Actor sive syndicus*» cit., 1065 s. nt. 6.

⁷⁶ Assai meno convincente appare invece il rilievo dello stesso De Simone, «*Actor sive syndicus*» cit., 1066 nt. 6, secondo cui «l'origine adiettizia della espressione sembra piuttosto nel fatto che in D. 50.4.1.2 solo per la *defensio civitatis* è data la spiegazione, non per gli altri *munera*». Cfr. Dmitriev, *City government* cit., 213 nt. 125.

⁷⁷ Su questo testo v., ampiamente, E. Albertario, *L'«arbitrium boni viri» nell'onerato di un fedecommesso*, in *Studi dedicati alla memoria di Pier Paolo Zanzucchi dalla Facoltà di Giurisprudenza*,

pro vetere utebatur ...)⁷⁸ e 42.1.53.3 (*Contumaces non videntur, nisi qui, cum obaedire deberent, non obsequuntur, id est qui ad iurisdictionem eius, cui negant obsequi, pertinent*)⁷⁹. Ebbene, già dalla loro semplice lettura si può evin-

Milano 1927, 53 s.; A. Cenderelli, *Ricerche sul 'Codex Hermogenianus'*, Milano 1965, 222 s.; Id., *Intorno all'epoca della compilazione dei «libri iuris epitomarum» di Ermogeniano*, in *Labeo* 14, 1968, 198 ss.; Liebs, *Der Schutz* cit., 180 e nt. 172 e 183 s.; E. Höbenreich, «Annona». *Juristische Aspekte der stadtrömischen Lebensmittelversorgung im Prinzipat*, Graz 1997, 196 s. e nt. 169 e 202 s. E, limitatamente, P. Lotmar, *Marc Aurels Erlaß über die Freilassungsaufgabe*, in *ZSS*. 33, 1912, 310 e ntt. 1, 3-4 e 6 e 315 e nt. 1; S. Riccobono, «Stipulatio» ed «instrumentum» nel diritto giustiniano, in *ZSS*. 43, 1922, 327; H. Krüger, *Das Versäumnisverfahren um die «libertas fideicommissa»*, in *ZSS*. 48, 1928, 171 nt. 2; G. Beseler, *Romanistische Studien*, in *ZSS*. 54, 1934, 30; G. Otte, *Beziehungen zwischen den ältesten Summen und der Glosse*, in *ZSS*. 83, 1966, 378 e 381 e nt. 29; M. Jacota, *Les pactes de l'esclave en son nom propre*, in *RIDA*. 13, 1966, 223 e nt. 31; R. Bonini, *Le «Iuris epitomae» di Ermogeniano*, in *Labeo* 12, 1966, 114; P. Voci, *Storia della «patria potestas» da Augusto a Diocleziano*, in *Iura* 31, 1980, 89 e nt. 235; P. A. Brunt, *Evidence given under Torture in the Principate*, in *ZSS*. 97, 1980, 256 e nt. 3; O. Robinson, *Slaves and the Criminal Law*, in *ZSS*. 98, 1981, 241 e nt. 274; Liebs, *Juristen als Sekretäre* cit., 505 e nt. 150; L. De Giovanni, *Per uno studio delle 'Institutiones' di Marciano*, in *SDHI*. 49, 1983, 128 e nt. 117; F. Marino, *Il falso testamentario nel diritto romano*, in *ZSS*. 105, 1988, 661; M. Bretone, *Sesto Elio e le Dodici Tavole*, in *Labeo* 41, 1995, 74 nt. 35; S. Corcoran, *The Empire of the Tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government AD 284-324*, Oxford 1996, 107 s. e ntt. 111 e 114 e 110 e nt. 128; E. Doveve, *Sistema e ragioni culturali nei «libri iuris epitomarum» di Ermogeniano*, in *SDHI*. 63, 1997, 112 e nt. 26; Id., «De iure». *Studi sul titolo I delle epitomi di Ermogeniano*, Torino 2001, 62 e nt. 30; Id., «De iure». *L'esordio delle epitomi di Ermogeniano*², Napoli 2005, 37 s. e nt. 96 e 86 e nt. 33; P. Cañas Navarro, *Aspectos jurídicos del censo romano*, in *Revista de Derecho UNED* 4, 2009, 121; M. Garishvili, *Characteristics of Ancient Rome Criminal Law Process*, in *Journal of Law* 1, 2012, 17.

⁷⁸ Su tale testo v. O. Lenel, «Palingenesia iuris civilis» 1, Lipsiae 1889, 273 e nt. 4; Liebs, *Hermogenianus «iuris epitomae»* cit., 125; S. Zazzera, *Brevi note sul legato di vino*, in *Labeo* 18, 1972, 352; P. Pescani, *Il piano del Digesto e la sua attuazione*, in *BIDR*. 77, 1974, 380 s.; P. Capone, *Valore ed uso giurisprudenziale di «absurdus/e»*, in *SDHI*. 63, 1997, 231 nt. 134.

⁷⁹ Su questo testo v. F. von Velsen, *Das «edictum provinciale» des «Gaius»*, in *ZSS*. 21, 1900, 94 e nt. 1; L. Aru, *Il processo civile contumaciale. Studio di diritto romano*, Roma 1934, 140 nt. 141; A. Fernández Barreiro, *La previa información del adversario en el proceso privado romano*, Pamplona 1969, 247; J. L. Murga, *Tres leyes de Honorio sobre el modo de vestir los romanos*, in *SDHI*. 39, 1973, 141 e nt. 38; M. Sargenti, *Costantino e la condizione del liberto ingrato nelle costituzioni tardoimperiali*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 8, Napoli 1990, 187 e nt. 12; L. Fanizza, *L'assenza dell'accusato nei processi di età imperiale*, Roma 1992, 37; J. L. Murga, *Trajes bárbaros prohibidos por Honorio como situación predelictiva*, in *BIDR*. 98-99, 1995-1996, 164 e nt. 60; G. De Bonfils, «Honores» e «munera» per gli ebrei di età severiana, in *Labeo* 44, 1998, 200 nt. 17; A. Bellodi Ansaloni, *Ricerche sulla contumacia nelle «cognitiones extra ordinem»* 1, Milano 1998, 68 e 109 e nt. 131; Ead., *Riflessioni sulla condotta processuale di Gesù davanti a Pilato*, in *Studi per Giovanni Nicosia* 1, Milano 2007, 476 s. e nt. 71; E. Pendón Meléndez, *Sobre la contumacia*, in *Revista General de Derecho Romano* 16, 2011, 4; F. J. Andrés Santos, *El principio de audiencia y el contradictorio en la historia del Derecho europeo*, in *Principios jurídicos. Antecedentes históricos de los Principios Generales del Derecho Español y de la Unión Europea*, Madrid 2013, 135.

cere come in nessuno di tali frammenti l'«*id est*» possa essere tacciato di essere un'aggiunta giustiniana, dovendosi invece ritenere che il giurista si servisse di questo inciso a scopi chiarificatori e, a riprova di ciò, non è invero senza significato che l'*Index interpolationum*⁸⁰ non rechi alcuna menzione di autori che hanno sospettato, per ciascuno di questi tre frammenti, l'intervento adiettivo compilatorio appunto nei termini della locuzione «*id est*»⁸¹.

Acclarata la genuinità di D. 50.4.1.2, va però sottolineato che la dottrina, sia quella più risalente⁸² e sia quella più recente⁸³, ha ritenuto che, al pari di D. 50.4.18.13, anche nel testo ora in esame Ermogeniano individuasse nel «*syndicus*» un rappresentante processuale della *civitas*.

A me sembra invece che, come per il precedente passo di Arcadio Carisio, pure per il frammento di Ermogeniano ciò non possa dirsi per due ordini di motivi.

Infatti, se si presta attenzione al testo di Ermogeniano nella sua interezza, e non solo – come in verità è stato fatto fino ad oggi dalla dottrina che qui si intende criticare – in relazione alla sua frase iniziale contenente la menzione del «*syndicus*», ci si accorgerà facilmente che il giurista, subito dopo la «*defensio civitatis*», enumera, tra gli altri diversi casi di *munera personalia civilia*, tutta una serie di compiti e funzioni aventi carattere esclusivamente amministrativo: l'ambasceria per ricevere dei canoni od un patrimonio (*legatio ad census accipiendum vel patrimonium*)⁸⁴, l'ufficio di scrivano (*scribatus*)⁸⁵, la cura ed il mantenimento dei cammelli (καμηλασία)⁸⁶, la cura dell'annona e di altre

⁸⁰ 1, Weimar 1929, p. 69; «*Supplementum*» 1, Weimar 1929, 87; 2, Weimar 1931, 284; 3, Weimar 1935, 231.

⁸¹ In riferimento a D. 5.1.53, il Beseler, *Romanistische Studien*, in ZSS. 50, 1930, 19 ed *Unklassische Wörter*, in ZSS. 57, 1937, 2, ha ritenuto interpolati i termini «*Vix*» ed «*adseverant*», mentre, in maniera assolutamente contraddittoria ed incomprensibile, il Liebs, *Hermogenians «iuris epitomae»* cit., 19, 43 e 117, in prima battuta sembra giudicare interpolata l'intera frase «*id est si qui suppressas tabulas testamenti dicant, in quibus libertatem sibi relictam adseverant*», considerandola invece, e per ben due volte, genuina nel prosieguo della trattazione.

⁸² Così, *ex multis*, Ramadier, *La représentation judiciaire* cit., 264 s. e nt. 7 e Eliachevitch, *La personnalité juridique* cit., 115 e nt. 57.

⁸³ In questo senso v., tra gli altri, Pergami, *Sulla istituzione* cit., 415 s. e nt. 21 e De Simone, *P. Col. VII*, 175, cit., 52.

⁸⁴ C. Drecoll, *Die Liturgien im römischen Kaiserreich des 3. und 4. Jh. n. Chr.*, Stuttgart 1997, 259.

⁸⁵ Drecoll, *Die Liturgien* cit., 259.

⁸⁶ M. San Nicolò, *Ägyptisches Vereinswesen zur Zeit der Ptolemäer und Römer* 1, München 1913, 114 s. e nt. 3; Pólay, «*Aurelius Arcadius Charisius*» cit., 224 nt. 71 e 226 e nt. 72; C. Drecoll, *Die Liturgien* cit., 255 e nt. 801; Felici, *Riflessioni* cit., 168 nt. 78 (ivi altra letteratura citata); Piacente, *Aurelio Arcadio Carisio* cit., 65 e nt. 26.

attività simili (*annonae ac similium cura*)⁸⁷, la cura dei fondi pubblici (*praediorumque publicorum*)⁸⁸, la cura dell'acquisto del frumento (*frumenti comparandi*)⁸⁹, la cura degli acquedotti (*aquae ductus*)⁹⁰, gli spettacoli dei cavalli circensi (*equorum circensium spectacula*)⁹¹, il mantenimento delle strade pubbliche (*publicae viae munitiones*)⁹², le riserve di grano (*arcae frumentariae*)⁹³, il riscaldamento delle terme (*calefactiones thermarum*)⁹⁴ e la distribuzione dell'annona (*annonae divisio*)⁹⁵.

Come ben si vede, nel testo di Ermogeniano non c'è alcuna traccia di fun-

⁸⁷ Eliachevitch, *La personnalité juridique* cit., 137 e nt. 121; J. Michel, *Gratuité en droit romain*, Bruxelles 1962, 496 s.; A. Pollera, «Annonam adtemptare et vexare vel maxime dardanarii solent». D. 47.11.6: note sulla repressione dei crimini annonari, in *Index* 19, 1991, 418 nt. 1; Drecoll, *Die Liturgien* cit., 246 e nt. 754; B. N. Danylak, «Tiberius Claudius Dinippus» and the Food Shortages in Corinth, in *Tyndale Bulletin* 59.2, 2008, 240 e nt. 52; Piacente, *Aurelio Arcadio Carisio* cit., 65 e nt. 27.

⁸⁸ Eliachevitch, *La personnalité juridique* cit., 137 e nt. 121 e 139 e nt. 139; V. Bandini, *Appunti sulle corporazioni romane*, Milano 1937, 138 e nt. 8; Drecoll, *Die Liturgien* cit., 259.

⁸⁹ Eliachevitch, *La personnalité juridique* cit., 137 e nt. 121; B. Santalucia, *I «libri opinionum» di Ulpiano* 2, Milano 1971, 122 s. e nt. 101; Danylak, «Tiberius Claudius Dinippus», cit., 240 e nt. 52; M. Silvestrini, *L'epigrafe in onore dell'augustale Lucio Gellio Primigenio*, in *Le Quotidien municipal dans l'Occident romain*, Clermont-Ferrand 2008, 355 e nt. 26; Piacente, *Aurelio Arcadio Carisio* cit., 65 e nt. 28.

⁹⁰ Eliachevitch, *La personnalité juridique* cit., 137 e nt. 121; Michel, *Gratuité* cit., 496 s.; O. Robinson, *The water supply of Rome*, in *SDHI*. 46, 1980, 74 e nt. 187; Drecoll, *Die Liturgien* cit., 258; Piacente, *Aurelio Arcadio Carisio* cit., 65 e nt. 29, che discorre di «condotte idriche».

⁹¹ Michel, *Gratuité* cit., 496 s.; Drecoll, *Die Liturgien* cit., 245 e nt. 749; R. Soraci, *Il curialato nella legislazione di Onorio*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 13, Napoli 2001, 565 s. e nt. 121.

⁹² Michel, *Gratuité* cit., 496 s.; R. Duncan-Jones, *The economy of the Roman Empire. Quantitative studies*², Cambridge 1982, 310 e nt. 2; Drecoll, *Die Liturgien* cit., 259; A. M. Rodríguez González, *La manutenzione delle strade di Roma. Un procedimento specifico nella Tavola di «Heraclaea»*, in *Gli Statuti Municipali*, Pavia 2006, 399 e nt. 7 (ivi ampia letteratura citata); Piacente, *Aurelio Arcadio Carisio* cit., 65 e nt. 30; F. Vallocchia, *Fulloniche e uso delle strade urbane: sul concetto di «incommodum publicum» (a proposito di D. 43.10.1)*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato* 6, 2013, 22 nt. 38.

⁹³ Drecoll, *Die Liturgien* cit., 250 e nt. 773; Danylak, «Tiberius Claudius Dinippus» cit., 240 e nt. 52; Silvestrini, *L'epigrafe* cit., 355 e nt. 26.

⁹⁴ Michel, *Gratuité* cit., 27 e nt. 9; Duncan-Jones, *The economy*² cit., 310 e nt. 2; O. Robinson, *Baths. An aspect of Roman local government law*, in «*Sodalitas*». *Scritti in onore di Antonio Guarino* 3, Napoli 1984, 1071 e nt. 67; Drecoll, *Die Liturgien* cit., 259 e nt. 818; Felici, *Riflessioni* cit., 163 s. e nt. 66.

⁹⁵ Oertel, *Studien* cit., 222; Michel, *Gratuité* cit., 496 s.; Balestri Fumagalli, *I «libri singulares»* cit., 85 e nt. 88; Soraci, *Il curialato* cit., 581 e nt. 196; Danylak, «Tiberius Claudius Dinippus» cit., 240 e nt. 52.

zioni giudiziarie e, in particolare, di compiti di rappresentanza processuale della città, sicché deve ritenersi gioco-forza che anche la «*defensio civitatis*» si estrinsecasse nello svolgimento di una non meglio specificata attività amministrativa nell'interesse della città. Né, in senso contrario, può sostenersi che nulla esclude che, nel contesto della descrizione dei compiti svolti all'interno della *civitas*, Ermogeniano prima discorresse della rappresentanza processuale e poi delle funzioni amministrative, giacché questa soluzione appare contraddetta dalla circostanza che il giurista, dopo avere elencato i svariati compiti amministrativi svolti all'interno della *civitas*, chiude questa parte del testo affermando che erano parimenti *munera personalia civilia* anche tutte le altre cure simili a quelle appunto in precedenza enumerate (*et quaecumque aliae curae istis sunt similes*)⁹⁶. E, invero, laddove qualifica come «*curae similes*» tutte le altre che si potevano aggiungere a quelle subito prima passate in dettagliata rassegna e lasciando inoltre aperto un ulteriore spazio per l'inserimento di altre cure «*per leges cuiusque civitatis ex consuetudine longa*» (*Ex his enim, quae rettulimus, cetera etiam per leges cuiusque civitatis ex consuetudine longa intellegi potuerunt*)⁹⁷, Ermogeniano lascia intendere che anche la «*defensio civitatis*» fosse una «*cura*»⁹⁸, cioè una funzione solamente amministrativa.

In secondo luogo, ma in stretta correlazione con quanto ora rilevato, non è poi senza significato il fatto che il verbo «*defendere*» ed il sostantivo da esso derivato «*defensor*» vengano adoperati da Ermogeniano talvolta per indicare

⁹⁶ Eliachevitch, *La personnalité juridique* cit., 137 e nt. 121.

⁹⁷ Sul significato di tale frase e, in particolare, sul rilievo attribuito da Ermogeniano alle «*leges civitatis*» ed alla «*consuetudo longa*» in essa menzionate, v. H. Rudolph, *Stadt und Staat im römischen Italien. Untersuchungen über die Entwicklung des Munizipalwesens in der republikanischen Zeit*, Leipzig 1935, 116; G. Segrè, *L'editto di Caracalla relativo alla concessione della cittadinanza romana e il papiro di Giessen 40, 1*, in Id., *Scritti giuridici* 2, Roma 1938, p. 129 nt. 1; J. Michel, *Gratuité* cit., 497 s.; J. Colin, *Les villes libres de l'Orient gréco-romain et l'envoi au supplice par acclamations populaires*, Bruxelles 1965, 43 e nt. 2 e 70 e nt. 3; F. Guizzi, *La giustizia criminale nell'Oriente greco-romano*, in *Labeo* 13, 1967, 112; Bruschi, *Les «munera publica»*, cit., 1320 e nt. 57; W. Simshäuser, *La jurisdiction municipale à la lumière de la «lex Imitana»*, in *RHDFE.* 67, 1989, 643 e nt. 119; T. Spagnuolo Vigorita, *Cittadini e sudditi tra II e III secolo, in Storia di Roma. 3.1. Crisi e trasformazioni*, Torino 1993, 29 e nt. 135; Dovere, «*De iure*». *L'esordio* cit., 164; Id., *Appunti sulle «leges» d'età epiclassica*, in *AG.* 205, 2005, 267 s. e nt. 16; K. Jaschke, «*Munera publica*». *Funzione e carattere dei «curatores» nelle città romane sulla base delle fonti epigrafiche*, in *Gli Statuti Municipali*, Pavia 2006, 187 e nt. 27; A. Staffhorst, *Vorsatztat und Vergleichsverhalten - Gedanken zu «Scaev.» D. 50, 9, 6*, in *ZSS.* 123, 2006, 319 e nt. 23.

⁹⁸ In generale, sul senso ed il valore di «*cura*» nel passo di Ermogeniano v. A. Palma, *Le 'curae' pubbliche. Studi sulle strutture amministrative romane*, Napoli 1980, 27 s.

l'attività processuale vera e propria⁹⁹ e talaltra con i generici ed atecnici signi-

⁹⁹ D. 19.1.49 pr. (*Qui per collusionem imaginarium colonum circumveniendi emptoris causa subposuit, ex empto tenetur nec defenditur, si, quo facilius excogitata fraus occultetur, colonum et quinquennii pensiones in fidem suam recipiat*); 21.2.74.2 (*Mota quaestione interim non ad pretium restituendum, sed ad rem defendendam venditor conveniri potest*); 44.4.16 (*Si debitor a furioso delegatus creditori eius solvat, quem compotem mentis existimabat, et ita cum eo agatur: exceptione doli in id, quod in rem furiosi processit, defenditur*); 46.8.6 (*Tutore suspecto postulato defensor si velit respondere, cautionem ratam rem dominum habiturum cavere compellendus est*). Sul primo testo v., ampiamente, R. Panero, «*Collusio cum imaginario colono a venditore facta*», in *BIDR.* 84, 1981, 59 ss. ed A. Metro, «*Imaginarium colonum subponere*»: simulazione o «*dolus in contrahendo*»? , in *Scritti in onore di Angelo Falzea IV*, Milano 1991, 285 ss. E, limitatamente, E. Rabel, *Nachgeformte Rechtsgeschäfte. Mit Beiträgen zu den Lehren von der Injurezession und vom Pfandrecht (Schluß)*, in *ZSS.* 28, 1907, 376 e nt. 1; B. Kübler, *Griechische Tatbestände in den Werken der kassuistischen Literatur (Schluß)*, in *ZSS.* 29, 1908, 200 e nt. 2; H. Krüger - M. Kaser, «*Fraus*», in *ZSS.* 63, 1943, 171; P. Stein, *Fault in the Formation of Contract in Roman Law and Scots Law*, Edinburgh 1958, 38; Liebs, *Hermogenians «iuris epitomae»* cit., 81 s.; M. Kaser, *Unlautere Warenanpreisungen beim römischen Kauf, in Festschrift Heinrich Demelius zum 80. Geburtstag. Erlebtes Recht in Geschichte und Gegenwart*, Wien 1973, 135; P. W. de Neeve, «*Remissio mercedis*», in *ZSS.* 100, 1983, 305 s. e nt. 30; J. Köhn, *Die Kolonen in der Rechtsbestimmungen*, in K.-P. Johne - J. Köhn - V. Weber, *Die Kolonen in Italien und den westlichen Provinzen des römischen Reiches. Eine Untersuchung der literarischen, juristischen und epigraphischen Quellen vom 2. Jahrhundert v. u. Z. bis zu den Severern*, Berlin 1983, 185 s.; G. Franciosi, *Un'ipotesi sull'origine della clientela*, in *Labeo* 32, 1986, 268 e nt. 29; F. Cuenca Boy, «*Emptio suae rei*»: los casos de D. 19, 1, 29 y D. 17, 1, 22, 3, in *BIDR.* 91, 1988, 687 e nt. 35. Sul secondo testo v., ampiamente, A. Völkl, *Der Verkauf der fremden Sache im Westgotenrecht. Ein Beitrag zum Verhältnis von Vulgarismus und germanischen Recht*, in *ZSS.* 110, 1993, 457 ss. e nt. 100; U. Vincenti, *Gli effetti della «denuntiatio litis» nel processo di rivendica tardoirimperiale*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 9, Napoli 1993, 367 ss., secondo cui «nonostante che il verbo *convenire* faccia pensare alla proposizione di una domanda vera e propria, da parte del compratore contro il venditore, ciò è senz'altro da escludere, non solo perché, nel paragrafo 1, la richiesta di risarcimento è concepita come proponibile solo una volta esaurito il giudizio di rivendica, ma in quanto si afferma esplicitamente che l'intervento del venditore nella causa è mirato *non ad pretium restituendum, sed ad rem defendendam*» (p. 368); W. Ernst, *Rechtsmängelhaftung*, Tübingen 1995, 67 ss. e ntt. 302, 74, 79 e 80 e nt. 345. E, limitatamente, F. Haymann, *Textkritische Studien zum römischen Obligationenrecht. 2. «Periculum est emptoris»*, in *ZSS.* 41, 1920, 153 s. e nt. 1; P. F. Girard, *Mélanges de droit romain. 2. Droit privé et procédure*, Paris 1923, 279 nt. 7, secondo cui «puisqu'Hermogénien vise par les mots *ad rem defendendam* le système où le vendeur est obligé de défendre l'acheteur, c'est-à-dire le système de l'*auctoritas*, il devait, nous semble-t-il, désigner l'obligation qui n'existe pas encore au moment où la *quaestio est mota* et qui pourra naître plus tard si la défense efficace n'est pas fournie»; G. Beseler, *Romanistische Studien*, in *ZSS.* 46, 1926, 96, che ha ritenuto interpolata la frase «*non ad pretium restituendum, sed ad rem defendendam*»; Liebs, *Hermogenians «iuris epitomae»* cit., 91 e nt. 292; P. Meylan, *La stipulation «habere licere»*, in *TR.* 38, 1970, 99, che si sofferma sur «l'obligation de *defendere* du vendeur». Sul terzo testo v., ampiamente, F. Sturm, *Zum Schutz des «delegans furiosus»*, in *Festschrift Max Kaser zum 70. Geburtstag*, München 1976, 150 ss. e L. Zandrino, *La «delegatio» nel diritto romano. Profili semantici ed elementi di fattispecie*, Napoli 2010, 17 e nt. 24, 65 e nt. 146 e 206 s. e nt. 212 e *La «delegatio» nel diritto romano. Effetti giuridici e profili di invalidità*, Napoli 2014, 145 ss.

ficati di ‘vendicare’¹⁰⁰ e di ‘essere impedito, giustificato’¹⁰¹, con la conseguenza

E, limitatamente, H. Dernburg, *Geschichte und Theorie der Kompensation nach römischem und neuerem Rechte mit besonderer Rücksicht auf die preussische und französische Gesetzgebung*², Heidelberg 1868, 224 s.; E. Huschke, *Weitere Beiträge zur Pandektenkritik*, in *ZSS.* 9, 1888, 364; Lenel, «*Palingenesia*» 1 cit., 275 e nt. 3; Beseler, *Unklassische Wörter* cit., 14; W. Endemann, *Der Begriff der «Delegatio» im Klassischen Römischen Recht*, Marburg 1959, 26 e 53 s.; Liebs, *Hermogenians «iuris epitomae»* cit., 60 s.; P. Cosentino, *Osservazioni in tema di «mandatum» e di «delegatio»*, in *BIDR.* 69, 1966, 306 e nt. 30; G. Sacconi, *Ricerche sulla delegazione in diritto romano*, Milano 1971, 14 s.; D. Liebs, ‘*Variae lectiones*’ (Zwei Juristenschriften), in *Studi in onore di Edoardo Volterra* 5, Milano 1971, 84 e nt. 127; A. Wacke, *Die Zahlung mit fremdem Geld*, in *BIDR.* 79, 1976, 63 e nt. 59; J. A. C. Thomas, *Sale Actions and other Actions*, in *RIDA.* 26, 1979, 423 e nt. 26; F. Marino, *D. 41.4.2.16 di Paolo: un caso di «ius singulare»*, in *Index* 27, 1999, 393 nt. 22; P. Cerami, *Eccezione di dolo generale in materia di persone e famiglia*, in *Annali Palermo* 50, 2005, 74 s.; F. Sturm, «*Suum recipere*», in *Festschrift für Rolf Knütel zum 70. Geburtstag*, Heidelberg 2009, 1213; S. Randazzo, «*Furor*» e lucidi intevalli. *Riflessioni sul regime giuridico della demenza*, in *Iura* 62, 2014, 181 e nt. 36. Sul quarto ed ultimo testo v. E. Levy, *Zur Lehre von der «Muciana cautio» im klassischen römischen Recht*, in *ZSS.* 24, 1903, 130; R. De Ruggiero, «*Satisfatio*» e «*pignatio*» nelle stipulazioni pretorie, in *Studi giuridici in onore di Carlo Fadda pel XXV anno del suo insegnamento* 2, Napoli 1906, 107 nt. 2; B. Frese, «*Defensio*», «*solutio*», «*expromissio*» des unberufenen Dritten, in *Studi in onore di Pietro Bonfante* 4, Milano 1930, 443 e nt. 203; Liebs, *Hermogenians «iuris epitomae»* cit., p. 60; W. Rozwadowski, *Studi sul trasferimento dei crediti in diritto romano*, in *BIDR.* 76, 1973, 113 e nt. 69.

¹⁰⁰ D. 34.9.20 (*Ei, qui mortem uxoris non defendit, ut indigno dos aufertur*). Il Pringsheim, «*Bonum et aequum*», in *ZSS.* 52, 1932, 113, interpreta giustamente il verbo «*defendere*» come «*rächen*», appunto ‘vendicare’. E, in maniera non dissimile, il Simon, *Die Melete des Eustathios Rhomaios über die Befugnis der Witwe zur Mordanklage*, in *ZSS.* 104, 1987, 586, traduce la frase «*Ei, qui mortem uxoris non defendit*» come «*Ein Ehemann, welcher den Tod seiner Frau ungesühnt läßt*». Sul testo v., inoltre, B. M.^a Reimundo, *La sistematización de la indignidad para suceder según el derecho romano clásico* 1, Oviedo 1983, 77 e nt. 178, 93, 160 s. e 185 s. e, più limitatamente, E. Nardi, *I casi di indegnità nel diritto successorio romano*, Milano 1937, 17 e nt. 3, 189 e nt. 1 e 359; Liebs, *Hermogenians «iuris epitomae»* cit., 55 s.; Pescani, *Il piano del Digesto* cit., 380; A. Torrent, «*Suppositio partus-Crimen falsi*», in *AHDE.* 52, 1982, 231.

¹⁰¹ D. 42.1.53.2 (*Poenam contumacis non patitur, quem adversa valetudo vel maioris causae occupatio defendit*). Sul testo v., ampiamente e per tutti, A. Bellodi Ansaloni, *Ricerche sulla contumacia* 1 cit., 32, 66 ss., 157 s. e 171 ss. e, limitatamente, P. Frezza, *Le garanzie delle obbligazioni. Corso di diritto romano. 1. Le garanzie personali*, Padova 1962, 344 e nt. 1; M. Kaser, *Zur juristischen Terminologie der Römer*, in *Studi in onore di Biondo Biondi* 1, Milano 1965, 109 e nt. 53; D. Simon, «*Summatim cognoscere*». *Zwölf Exegesen*, in *ZSS.* 83, 1966, 196 e nt. 186; E. Heck, «*Occupatio*», in *ZSS.* 84, 1967, 355; A. J. Arnaud, *Réflexions sur l’occupation*, in *RHDFE.* 46, 1968, p. 186 e nt. 12; A. Fernández Barreiro, *La previa información* cit., 247; G. Provera, *Il principio del contraddittorio nel processo civile romano*, Torino 1970, 184 s.; F. Lanfranchi, *Prime considerazioni sull’impugnativa di paternità in diritto romano classico*, in *Studi in onore di Edoardo Volterra* 4, Milano 1971, 129 e nt. 59; G. Cervenca, *Studi sulla «cura minorum»*. 1. «*Cura minorum*» e «*Restitutio in integrum*», in *BIDR.* 75, 1972, 285 s. e nt. 132; Id., *Il processo privato romano. Le fonti*, Bologna 1983, 185 s. e ntt. 34-35; H. Siems, *Bemerkungen zu «sumnis» und «morbus soticus»*. *Zum Problem des Fortwirkens römischen Rechts im frühen Mittelalter*, in

che, oltre ai *defensores* operanti come rappresentanti processuali, «es gibt noch eine ganze Reihe anderer *defensores*, die ebenfalls schweren Bedenken unterliegen»¹⁰².

Mi pare dunque che l'esclusa univocità di significato del verbo «*defendere*» utilizzato da Ermogeniano e, soprattutto, il dimostrato carattere esclusivamente amministrativo dei non altrimenti specificati compiti ricollegantisi alla «*defensio civitatis*» di cui discorreva il giurista inducano a ritenere che, in conformità alle conclusioni alle quali si è giunti a conclusione dell'esame del precedente passo di Arcadio Carisio, anche Ermogeniano configurasse il *syndicus* come un funzionario locale della *civitas* svolgente delle funzioni amministrative nell'interesse della città¹⁰³, sicché l'unico dubbio che residua è se, come ritengono alcuni¹⁰⁴ e come sembra potersi desumere dall'espressione «*defensio civitatis*»¹⁰⁵, il *syndicus* menzionato da Ermogeniano fosse il *defensor civitatis* vero e proprio oppure, come mi sembra più verosimile ed al pari del *syndicus* menzionato da Arcadio Carisio, un preesistente funzionario preposto a funzioni simili a quelle che vennero in seguito riconosciute appunto al *defensor civitatis* dalla prima legislazione imperiale d'Oriente.

5. Le conclusioni alle quali si è pervenuti in seguito all'esame dei due frammenti di Arcadio Carisio ed Ermogeniano non devono però essere interpretate nel senso che i *syndici* si fossero trasformati, da rappresentanti processuali delle corporazioni, dei *collegia* e dei *municipia* quali erano sicuramente nell'età classica (come inequivocabilmente ci è attestato dai più sopra ricordati D. 3.4.1.1-2, 3.4.6.1 e 43.24.5.10), in funzionari amministrativi operanti in età tardoclassica nell'interesse ed a tutela delle *civitates* (come sembra doversi evincere appunto da D. 50.4.18.13 e 50.4.1.2), ma devono essere intese, più semplicemente, come indice del fatto che il *syndicus* menzionato nelle fonti giuridiche romane non fosse necessariamente e sempre un soggetto al quale era attribuita la rappresentanza processuale delle *universitates*.

Si vuol dire, in altri termini, che il ruolo avuto dai *syndici* nell'ambito del diritto pubblico romano fu tutt'altro che secondario e, soprattutto, che le funzio-

ZSS. 103, 1986, 435 e nt. 115; Fanizza, *L'assenza dell'accusato* cit., 37; De Bonfils, «*Honores*» cit., 200 nt. 17; Pendón Meléndez, *Sobre la contumacia* cit., 5; F. J. Andrés Santos, «*Audiatur et altera pars*»: el principio de audiencia en el derecho romano y en el derecho común europeo, in *Principios generales del derecho. Antecedentes históricos y horizonte actual*, Madrid 2014, 456.

¹⁰² Frese, «*Defensio*» cit., 443.

¹⁰³ Così, in precedenza, anche Oertel, *Studien* cit., 310 s., ma senza alcuna motivazione.

¹⁰⁴ Rees, *The «defensor civitatis»* cit., 78 e nt. 34; Frakes, *Late Roman Social Justice* cit., 340 e nt. 18.

¹⁰⁵ *Contra*, decisamente, Pergami, *Sulla istituzione* cit., 415 s. e nt. 21.

ni da essi concretamente esercitate furono le più varie ed eterogenee, ciò che, si badi bene, non deve fare pensare che la carica di *syndicus* cumulasse tanto le funzioni di rappresentanza processuale quanto quelle di tipo amministrativo od altre ancora, ma, al contrario, che vi fossero *syndici* ai quali erano affidati solamente compiti processuali, *syndici* ai quali erano attribuite esclusivamente funzioni amministrative e *syndici* ai quali venivano assegnati unicamente altri tipi di incombenze e, tra queste, come subito si dirà, persino quelle giudiziarie.

E, invero, come bene è stato messo in luce dal Mannino¹⁰⁶ sulla scia di alcune pregnanti osservazioni del Rees¹⁰⁷, numerose testimonianze papirologiche relative alla *pars Orientis* dell'impero e, in particolare, all'Egitto individuano alcuni soggetti, definiti ora come *defensor* ora come *σύνδικος* ed ora come *ἔκδικος*, svolgenti, tra la fine del III e la prima metà del IV sec. d.C., delle attività che sembrano confermare tanto le conclusioni che si sono tratte dall'esame dei due testi di Arcadio Carisio ed Ermogeniano, quanto si è testé affermato in ordine all'esistenza, in età tardoclassica, di *syndici* svolgenti funzioni non solo amministrative, ma anche giudiziarie.

Così, non entrando nel merito dell'ancor oggi discusso e sostanzialmente irrisolto problema dell'esatta differenza funzionale tra le due cariche di *σύνδικος* e *ἔκδικος*¹⁰⁸ e volgendo la nostra attenzione esclusivamente al primo ufficio,

¹⁰⁶ *Ricerche* cit., 14 ss.

¹⁰⁷ *The «defensor civitatis»* cit., 73 ss.

¹⁰⁸ E, invero, in ordine a tale quesito diverse e contrastanti sono le soluzioni che sono state prospettate in dottrina, tra le quali possono essere qui segnalate, senza pretesa di esaustività, le seguenti. Il Ramadier, *La représentation judiciaire* cit., 265 s., ha sostenuto la tesi che, nell'età classica, tanto i *syndici* quanto gli *ecdici* sarebbero stati rappresentanti processuali delle *civitates*, i primi in maniera permanente ed i secondi *ad unam rem agendam*. Il Rees, *The «defensor civitatis»* cit., 78 ss., ha inizialmente affrontato la problematica degli eventuali rapporti tra le funzioni svolte dall'*ecdicus* e dal *syndicus* nei documenti anteriori al IV sec. a.C., constatando che il secondo termine venne certamente usato nell'impero per individuare il rappresentante legale di un *municipium* e così pure di un ente o di un individuo impegnati in un processo, cioè un avvocato pubblico o privato. In particolare, tali *syndici* sembrerebbero essere stati anche titolari di *munera* di non poco rilievo, in quanto adibiti, al di fuori di un processo, alla rappresentanza di una comunità presso l'imperatore, i funzionari imperiali ed il governatore oppure del senato e delle assemblee popolari oppure di un cittadino in contrasto con un altro soggetto. Invece, l'*ecdicus* avrebbe svolto funzioni di rappresentanza legale di privati e non di enti, venendo a far parte dell'organizzazione amministrativa romana già nel 332 d.C. (rimanendo aperta la possibilità che tale carica risalisse all'età diocleziana) e, in Egitto ed anteriormente al 368 d.C., egli avrebbe avuto il compito specifico di difendere gli interessi del popolo minuto, sicché, dopo tale data, con l'appellativo di *ecdicus* si finì per indicare il *defensor civitatis*. E, da qui, il paragone tra queste più risalenti cariche di *syndicus* ed *ecdicus* con le medesime cariche di tali soggetti della prima metà del IV sec. d.C., nella quale egli vede l'elemento di congiunzione di un continuo sviluppo che apprenderà poi alla figura del *defensor civitatis* delineato in seguito dalla legislazione impe-

viene in primo luogo in considerazione P. Oxy. 2407, risalente al tardo III sec. d.C., che menziona una pubblica riunione, alla quale partecipano alcuni ex titolari dell'ufficio di ὑπομνηματογράφος, alcuni funzionari non meglio identificati, i membri della prima tribù e, infine, un σύνδικος di nome Menelao al suo ultimo giorno di carica. Ora, quest'ultimo sembra svolgere, da un lato, un'attività di collegamento di tipo amministrativo a prevalente carattere certificante tra il *praefectus Aegypti* e la comunità dei cittadini e, dall'altro lato, dei compiti in materia fiscale e burocratica, in quanto autorizzato a predisporre l'elenco degli ἄρχοντες da assegnare alle varie tribù, riferendo sull'esito di tale operazione allo stesso prefetto. E lo stesso σύνδικος partecipa inoltre all'organizzazione amministrativa della città anche attraverso la sistemazione della com-

riale. Il De Martino, *Storia della costituzione romana*² V, Napoli 1975, p. 501 s., ha immaginato che l'*eddicus* avesse inizialmente il compito di difendere gli interessi della città e corrispondesse quindi al *defensor civitatis*, ufficio, questo, diverso però dal *defensor civitatis* introdotto in seguito dalla legislazione imperiale, e che tale *eddicus* fosse diverso da quello del IV sec. d.C., che sarebbe stato investito di una giurisdizione civile per le liti minori, questo sì, al pari del *syndicus* operante nello stesso periodo di tempo, l'immediato precedente del *defensor civitatis* vero e proprio. Il Mannino, *Ricerche* cit., 37 ss., 42 ss., 46 ss., 51 ss., 60 ss., 64 ss. e 67 s., ha ritenuto che, dai documenti della prassi egiziana del IV sec. d.C. e dalle fonti giurisprudenziali romane, sembra evincersi, in primo luogo, un chiaro legame tra le funzioni (amministrative e giudiziarie) svolte dai *syndici* e dagli *eddici* e quelle dei *defensores* della prima legislazione imperiale, in secondo luogo la configurazione dell'*eddicus* come titolare di un ufficio monocratico e del *syndicus* come organo collegiale e, in terzo luogo, il rapporto con la comunità come un legame stabile, personale e di tipo rappresentativo-amministrativo per il *syndicus* e come un legame tendenzialmente di tipo magistratuale per l'*eddicus*. Il Fournier, *Les «syndikoi»* cit., 25 ss., ha affermato che, nelle città greche di epoca ellenistica, l'*eddicus* ed il *syndicus* avrebbero svolto la funzione di rappresentanti straordinari delle *civitates* davanti ad un'autorità arbitrale esterna ad esse e, nei primi tre secoli dell'impero, il primo avrebbe mantenuto i vecchi compiti ed il secondo sarebbe stato assimilato ad un magistrato stabile ed annuale dotato di competenze più ampie, sicché la sua attività avrebbe prefigurato quella del più tardo *defensor civitatis*. Più in generale, sul *syndicus* e l'*eddicus* ed i rapporti tra queste due cariche v., tra gli altri ed ampiamente, V. Chapot, *La province romaine proconsulaire d'Asie depuis ses origines jusqu'à la fin du Haut-Empire*, Paris 1904, 270 ss.; L. Wenger, *Die Stellvertretung im Rechte der Papyri*, Leipzig 1906, 146 ss.; A. K. Bowman, *The Town Councils of Roman Egypt*, Toronto 1971, 46 ss.; R. M. Frakes, «*Contra Potentium Iniurias*» cit., 17 ss. e 22 ss.; Dmitriev, *City government* cit., 213 ss.; Fournier, *Les «syndikoi»* cit., 7 ss. Più limitatamente, L. Mitteis, *Neue Urkunden*, in *ZSS.* 30, 1909, 401; D. Magie, *Roman Rule in «Asia Minor» to the end of the third century after Christ* 1, Princeton 1950, 648 s.; J. G. Keenan, *The Names «Flavius» and «Aurelius» and Status Designations in the Later Roman Egypt*, in *ZPE.* 11, 1973, 60. Sul *syndicus* nel diritto greco v., per tutti, L. Rubinstein, *Litigation and Cooperation. Supporting Speakers in the Courts of Classical Athens*, Stuttgart 2000, 49 ss. e Fournier, *Les «syndikoi»* cit., 9 ss. E non è senza significato, infine, che il σύνδικος sia attestato addirittura da una *defixio* di Selinunte del VI-V sec. a.C., con la funzione di «defensor, advocatus, vel potius auctor et testis»: V. Arangio-Ruiz - A. Olivieri, «*Inscriptiones graecae Siciliae et infimae Italiae ad ius pertinentes*», Milano 1925, 163.

posizione delle tribù e la distribuzione delle liturgie¹⁰⁹.

Dalla fattispecie ora descritta si evince dunque incontestabilmente che, alla fine del III sec. d.C., operavano in Egitto dei soggetti, qualificati come σύνδικοι, adibiti a funzioni di tipo amministrativo¹¹⁰, ciò che appare confermato da un altro papiro del 326 d.C.

Infatti, in P. Strassb. 296 si accenna ad un buleuta di Ermopoli, *Aurelius Didimus*, che, subito un rapimento di schiavo ed un furto con scasso, aveva deciso di portare la questione all'attenzione dei σύνδικοι operanti in città, affinché trasmettessero la denuncia al governatore della provincia, *Valerius Victorianus*. E il verso dello stesso documento attesta che ciò avvenne sicuramente, dal momento che riporta la minuta di una richiesta dei σύνδικοι inviata al *praeses*, mentre le ll. 17-18 non lasciano alcun dubbio sull'effettiva consegna di tale richiesta ad Antinoe e nelle mani dell'*officialis* Teofilo e, quindi, sulla natura dell'attività posta in essere dai due σύνδικοι ai quali si era rivolto Aurelio Didimo¹¹¹.

Appare allora chiaro che tali σύνδικοι, al pari del σύνδικος di P. Oxy. 2407, costituivano «un ufficio intermedio, posto tra il *civis* e le magistrature romane alle quali ci si rivolge, nella fattispecie ricordata da PStrassb. 296, per ottenere giustizia»¹¹² e che la funzione svolta dai σύνδικοι invocati da *Aurelius Didimus* fosse appunto quella di «un ufficio preposto alla trasmissione degli atti di denuncia dei *cives* al *praeses* oppure allo svolgimento di un'attività di tutela del cittadino»¹¹³.

I due papiri ora ricordati, significativamente risalenti allo stesso periodo di tempo al quale rimontano gli scritti di Arcadio Carisio ed Ermogeniano, appaiono quindi di estrema importanza per la presente ricerca, dal momento che, per un verso, confermano l'interpretazione dei due passi di questi giuristi, proposta nel paragrafo precedente, come testi comprovanti l'esistenza di σύνδικοι svolgenti funzioni esclusivamente amministrative e, per altro verso, permettono di conoscere quali fossero i contenuti di tali compiti, per nulla esplicitati dai due giuristi e ricompresi da Ermogeniano, senza alcuna specificazione, nell'espressione «*defensio civitatis*».

La prassi egiziana ci rende però noto che, oltre a σύνδικοι svolgenti delle attività solamente amministrative, vi erano altri σύνδικοι aventi competenze

¹⁰⁹ Sulla ricostruzione di tale vicenda v., per tutti, Bowman, *The Town Councils* cit., 34 nt. 45 e, più recentemente, Mannino, *Ricerche* cit., 38 s.

¹¹⁰ Così, giustamente, Mannino, *Ricerche* cit., 40.

¹¹¹ Sulla ricostruzione di tale vicenda v., per tutti, Mannino, *Ricerche* cit., 42 e B. Kramer, *P. Strassb. Inv. 1265 + P. Strassb. 296 «recto»: Eingabe wegen «άνδραποδοτισμός» (= «plagium») und «σύλησις» (= «furtum»)*, in *ZPE*. 69, 1987, 143 ss.

¹¹² Mannino, *Ricerche* cit., 42.

¹¹³ Mannino, *Ricerche* cit., 43.

giudiziarie ed è questo il caso del P. Col. VII.175, che contiene il verbale di un processo svoltosi il 17 maggio del 339 d.C. di fronte al *σύνδικος* dell'Arsinoite, promosso da due sorelle (*Taesis* ed *Herais*, rappresentate da *Neilos*, marito della seconda, e difese dall'avvocato *Theodoros*) del villaggio di *Karanis* contro gli eredi di *Atisios* (difesi dall'avvocato *Alexandros*) ed avente ad oggetto la titolarità di alcuni fondi ed il pagamento delle imposte ad essi relative.

In realtà, tale papiro ha suscitato interesse principalmente per il fatto che le ll. 41-44 della terza colonna recano il testo greco di una costituzione di Costantino sulla *longissimi temporis praescriptio*, il che ha distratto l'attenzione dalla controversia ricordata nel documento e, per quel che qui più ci interessa, dall'attività svolta dal *σύνδικος* in esso menzionato.

Assai di recente, però, l'intero svolgimento di tale causa è stato ricostruito, in maniera assai accurata e con esiti pienamente condivisibili, dalla Bianchi¹¹⁴ ed ancor più dalla De Simone¹¹⁵, le quali, passando in rassegna con grande acribia la dottrina¹¹⁶ che ha avuto modo di occuparsi del papiro e della fattispecie giudiziaria da esso riferita, hanno chiarito non pochi dubbi ancora esistenti in ordine ai diversi aspetti e momenti di questa complessa vicenda processuale, quali gli eventi che avevano preceduto la causa, il ruolo della parte attrice e della parte convenuta, la natura e la ragione dell'azione esperita, le varie fasi del procedimento, la *calumnia actoris*, la posizione del fisco, il contenuto della sentenza e la *recitatio* e la natura dell'ora ricordata *constitutio* di Costantino.

Tra questi numerosi profili processuali, particolare attenzione è stata prestata al ruolo avuto, in tale controversia, dal *σύνδικος*, in ordine al quale non vi è alcun dubbio che egli, lungi dal potere essere identificato come *defensor civitatis*¹¹⁷, venne delegato dal *praefectus Aegypti* Flavio Filagro (al quale si erano rivolte le ricorrenti) a trattare e decidere la causa¹¹⁸.

E, invero, inequivocabili prove dell'esplicazione di una vera e propria attività giudiziaria da parte di tale *σύνδικος* sono l'esistenza di un ufficio munito di una certa organizzazione della quale facevano parte anche dei cancellieri od

¹¹⁴ Sulla «*praescriptio*» costantiniana. P. Col. VII 175: ricostruzione di una vicenda processuale, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 17.2, Roma 2010, 707 ss.

¹¹⁵ P. Col. VII, 175 cit., 27 ss.

¹¹⁶ V., in particolare, Bianchi, *Sulla «praescriptio»* cit., 713 ss., 719 ss., 722 ss. e 730 ss.

¹¹⁷ Come invece è stato ritenuto da alcuni autori che si sono occupati del papiro in esame, tra i quali, principalmente, B. Kramer - D. Hagedorn, *Zum Verhandlungsprotokoll P. Columbia VII 175*, in *ZPE*. 45, 1982, 240 s. e, più recentemente, Bianchi, *Sulla «praescriptio»* cit., 716 e nt. 10 (ivi altra letteratura della medesima opinione). *Contra*, decisamente, Pergami, *Sulla istituzione* cit., 414 e ntt. 11 e 13 (ivi altra letteratura criticata) e 416 s.

¹¹⁸ In questo senso v. anche Mannino, *Ricerche* cit., 44 s. e ntt. 73-75 (ivi ampia letteratura citata) e M. De Simone, *P. Col. VII, 175* cit., 39, 41, 46 e 51 s.

ausiliari giudiziari (tali *Elias* e *Sambas*) definiti «δημοσίοι συνδίκου», la menzione dell'atto di delega del prefetto d'Egitto, le richieste di chiarimenti rivolte agli avvocati delle due parti, l'istruzione della causa, la conduzione del dibattimento, l'interrogatorio del testimone *Germanos* in qualità di rappresentante dei contadini del villaggio e l'emanazione della sentenza (peraltro subito appellata dall'avvocato *Theodoros*).

In conclusione, dalle tre testimonianze ora ricordate e dalla lista di σύνδικοι attestati nei papiri egiziani dalla metà del III sec. d.C. fino all'età bizantina approntata dal Kramer¹¹⁹ si evince dunque che, nella *pars Orientis* dell'impero, vi erano σύνδικοι gravati di *munera* consistenti nella realizzazione di una tutela dei *cives*, σύνδικοι titolari di funzioni cittadine amministrative, burocratiche e certificanti e, infine, σύνδικοι investiti della funzione di giudici.

6. L'esistenza, tra la fine del III e la prima metà del IV sec. d.C., di *syndici* titolari di svariate funzioni cittadine amministrative e giudiziarie, non deve però fare ritenere che, a partire da tale periodo, fosse scomparso il loro originario compito, svolto ampiamente in età classica, di rappresentanti processuali delle corporazioni e delle *civitates*, giacché in senso contrario depongono, in maniera inequivocabile, due costituzioni imperiali emanate agli inizi ed alla fine del V sec. d.C., la prima delle quali è

CTh. 16.2.42 (Imp. Honorius et Theodosius AA. *Monaxio praefecto praetorio*): *Quia inter cetera Alexandrinae legationis inutilia hoc etiam decretis scriptum est, ut reverentissimus episcopus de Alexandrina civitate aliquas ... non exire, quod quidem terrore eorum, qui parabalani nuncupantur, legationi insertum est, placet nostrae clementiae, ut nihil commune clerici cum publicis actibus vel ad curiam pertinentibus habeant. 1. Praeterea eos, qui parabalani vocantur non plus quam quingentos esse praecipimus, ita ut non divites et qui hunc locum redimant, sed pauperes a corporatis pro rata Alexandrini populi praebeantur, eorum nominibus viro spectabili praefecto Augustali videlicet intimatis et per eum ad vestram magnitudinem referendis. 2. Quibus neque ad quodlibet publicum spectaculum neque ad curiae locum neque ad iudicium adcedendi licentiam permittimus, nisi forte singuli ob causas proprias et necessitates iudicem adierint, aliquem lite pulsantes vel ab alio ipsi pulsati vel in communi totius corporis causa syndico ordinato, sub ea definitione, ut, si quis eorum haec violaverit, et brevibus parabalani eximatur et competenti supplicio subiugetur nec umquam ad eandem sollicitudinem revertatur. 3. Loco autem mortuorum viro spectabili praefecto Augustali subrogandi dedimus potestatem sub ea condicione, quae superius designatur.*

¹¹⁹ *Liste der «Syndikoi», «Ekdikoi» und «Defensores» in den Papyri Ägyptens*, in *Miscellanea papyrologica in occasione del bicentenario dell'edizione della «Charta Borgiana»*, Firenze 1990, 305 ss.

La *constitutio*¹²⁰, emanata nel 416 d.C. da Onorio e Teodosio II, indirizzata al prefetto del pretorio Monassio e riprodotta in maniera assai più sintetica in C. 1.3.17¹²¹, dettava una minuta regolamentazione concernente la corporazione dei *parabalani* di Alessandria d'Egitto.

Nel *principium*, in cui si fa menzione dell'*occasio legis*¹²², gli imperatori ricordano come fossero ad essi pervenute, per il tramite del concilio municipale di Alessandria, delle proteste inerenti ad alcuni misfatti compiuti dai *parabalani* di questa città¹²³ e finalizzate a chiedere all'autorità imperiale che il vescovo di Alessandria non si allontanasse dall'urbe, dal momento che la sua presenza sarebbe stata indispensabile per mantenere tranquilli appunto i *parabalani*: gli imperatori, però, non accolsero tale richiesta (*Quia inter cetera ... insertum est*)¹²⁴.

¹²⁰ Sulla quale v., oltre alla letteratura citata nelle note seguenti, Eliachevitch, *La personnalité juridique* cit., 270 nt. 5; J. Gaudemet, *La première mesure législative de Valentinien III*, in *Iura* 20, 1969, 145 s. e nt. 63; G. L. Falchi, *Legislazione e politica ecclesiastica nell'impero romano dal 380 d.C. al Codice Teodosiano*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 6, Perugia 1986, 191, 205 e 211; E. Dovere, «*Ius principale e catholica lex*» (Secolo V)², Napoli 1999, 173 e nt. 108.

¹²¹ *Placet nostrae clementiae, ut nihil commune clerici cum publicis actibus vel ad curiam pertinentibus, cuius corpori non sunt adnexi habeant. 1. Praeterea eis, qui parabalani vocantur, neque ad quodlibet publicum spectaculum neque ad curiae locum neque ad iudicium accedendi licentiam permittimus, nisi forte singuli ob causas proprias et necessitates iudicem adierint aliquem lite pulsantes vel ab alio ipsi pulsati vel in communi totius corporis causa syndico ordinato: sub ea definitione, ut, si quis eorum haec violaverit et brevibus parabalani eximatur et competenti supplicio subiugetur nec umquam ad eandem sollicitudinem revertatur.* Come ben si vede, in questo testo manca quasi del tutto il *principium* della costituzione presente nel Codice Teodosiano (cioè, la parte «*Quia inter cetera Alexandrinae legationis inutilia hoc etiam decretis scribuntur est, ut reverentissimus episcopus de Alexandrina civitate aliquas non exire, quod quidem terrore eorum, qui parabalani nuncupantur, legationi insertum est*»), venendo così eliminato dai compilatori giustiniani ogni accenno ai motivi occasionali e contingenti che avevano determinato la statuizione imperiale. Sul punto v. L. Chiazzese, *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustiniane*, in *Annali Palermo* 16, 1931, 200 s. e nt. 1 e G. L. Falchi, *La tradizione giustiniana del materiale teodosiano (CTh. XVI)*, in *SDHI.* 57, 1991, 94 e 96. E, ugualmente, non sono presenti, pressoché per intero, il primo paragrafo (cioè, la parte «*non plus quam quingentos esse praecipimus, ita ut non divites et qui hunc locum redimant, sed pauperes a corporatis pro rata Alexandrini populi praebeantur, eorum nominibus viro spectabili praefecto Augustali videlicet intimatis et per eum ad vestram magnitudinem referendis*») e, del tutto, il terzo ed ultimo paragrafo.

¹²² Sul significato della sua ricorrenza nel testo in esame v. Falchi, *La tradizione giustiniana* cit., 72.

¹²³ Sul punto v. P. Brown, *Power and Persuasion in the Late Antiquity. Towards a Christian Empire*, Madison 1992, 102 e nt. 171.

¹²⁴ La fattispecie è ricostruita in tali termini dal De Giovanni, *Chiesa e Stato nel codice Teodosiano. Saggio sul libro XVI*, Napoli 1980, 154 e nt. 3 ed *Il libro XVI del codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa-Stato*, Napoli 1985, p. 142 e nt. 3, che ade-

I *parabalani* erano dei chierici, di grado inferiore e facenti parte di una confraternita, che svolgevano il compito di infermieri accudenti gli ammalati e, in particolare, i lebbrosi¹²⁵ e che, ad Alessandria, erano divenuti, insieme ai monaci, i più accesi sostenitori di Cirillo¹²⁶, vescovo della città dal 412 d.C., sicché, scoppiata una forte rivalità tra quest'ultimo ed il *praefectus Aegypti* Oreste¹²⁷, si schierarono apertamente in favore del loro vescovo ed iniziarono così a partecipare alle riunioni del concilio municipale alessandrino, finendo però per comportarsi in maniera talmente prepotente, prevaricatrice e, addirittura, violenta¹²⁸

risce, in tal modo, all'opinione del Godefroy, secondo cui nel testo del *principium* non vi sarebbe alcuna lacuna, ritenuta invece esistente dal Mommsen. Quanto poi al verbo «*nuncupare*», che compare nella frase «*qui parabalani nuncupantur*», v. P. Bianchi, *Una tradizione testuale indipendente dalla «Lex Romana Visigothorum» e la ricostruzione di Cuiacio*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 15, Napoli 2005, 389 e nt. 108, secondo cui esso è impiegato in ben diciassette costituzioni del Codice Teodosiano, tra le quali quella ora in esame, non con il significato di 'pronunciare solennemente', bensì con quello di 'chiamare' o 'menzionare con un nome'.

¹²⁵ Di questa opinione è la dottrina dominante: E. Stein, *Geschichte des spätromischen Reiches. I. Vom römischen zum byzantinischen Staate (284-476 n. Chr.)*, Wien 1928, 419 s. e nt. 1 [= *Histoire du Bas-Empire. I. De l'État Romain à l'État Byzantin (284-476)*, Paris-Bruges 1959, (Édition française par J.-R. Palanque) 277]; De Giovanni, *Chiesa e Stato* cit., 154; Id., *Il libro XVI* cit., 142; J. Rougé, *Aspects de la pauvreté et des remèdes aux IV^e-V^e siècles*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 8, Napoli 1990, 246 s.; R. Teja, *La 'tragedia' de Efeso (431): herejía y poder en la antigüedad tardía*, Santander 1995, 25. Isolata è invece rimasta l'opinione del Philipsborn, *La compagnie d'ambulanciers «parabalani» d'Alexandrie*, in *Byzantion* 20, 1950, 186 ss., secondo cui i *parabalani* non sarebbero stati dei chierici infermieri, bensì dei membri di una corporazione professionale laica avente il compito di ricercare i malati, soprattutto lebbrosi e storpi, e di trasportarli nei lebbrosari. Ma, in senso contrario, appare decisivo il rilievo che la costituzione in esame, proprio nel *principium*, li qualifichi espressamente come «*clerici*». Cfr. W. Schubart, «*Parabalani*», in *Journal of Egyptian Archaeology* 40, 1954, 97 ss.; N. Russell, *Cyril of Alexandria*, London-New York 2000, 6 e 206 nt. 21; S. E. Bond, *Criers, Impresarios, and Sextons: Disreputable Occupations in the Roma World*, Chapel Hill 2011, 181 e nt. 416; Ead., *Mortuary Workers, the Church, and the Funeral Trade in Late Antiquity*, in *Journal of Late Antiquity* 6.1, 2013, 136 e nt. 5.

¹²⁶ Sui rapporti collusivi tra i *parabalani* e Cirillo v., ampiamente, J. Rougé, *Les débuts de l'épiscopat de Cyrille d'Alexandrie et le Code Théodosien*, in «*AAEEANAPINA*». *Hellénisme, judaïsme et christianisme à Alexandrie. Mélanges offerts au Professeur Claude Mondésert*, Paris 1987, 344 ss.

¹²⁷ Sul contrasto tra Cirillo ed Oreste v. L. Duchesne, *Histoire ancienne de l'Eglise*⁵ 3, Paris 1911, 298 ss.; O. Seeck, *Geschichte des Untergangs der antiken Welt* VI, Stuttgart 1920, 75 ss.; Stein, *Geschichte* I cit., 418 ss. [= *Histoire* I cit., 276 s.]; R. Teja, *La 'tragedia' de Efeso* cit., 23 ss.

¹²⁸ Infatti, circa cinquecento monaci, usciti dai loro conventi, tesero un agguato ad Oreste e lo ferirono ed i *parabalani* dovettero essere molto attivi sia nella strage dei giudei compita dai cristiani più fanatici e sia nell'omicidio della filosofa pagana Ipazia, che era amica di Oreste e che ad Alessandria dirigeva una scuola neoplatonica: Philipsborn, *La compagnie d'ambulanciers* cit., 186; De Giovanni, *Chiesa e Stato* cit., 154 s.; Id., *Il libro XVI* cit., 142; M. Dzielska, *Hipatia de Aleiandria*, Madrid 2004, [Traduzione di J. L. López Muñoz], 108 s. e 150 nt. 272; C. Humfress,

da indurre appunto la *legatio* alessandrina a richiedere l'intervento dell'autorità imperiale, che non tardò ad adottare, nei confronti dei *parabalani*, dei provvedimenti assai severi, tra i quali, in primo luogo, quello ricordato alla fine del *principium*, cioè il divieto di impegnarsi negli affari pubblici e di competenza del concilio municipale: «*placet nostrae clementiae, ut nihil commune clerici cum publicis actibus vel ad curiam pertinentibus habeant*». Frase, questa, che, per quanto riferita in particolare ai *parabalani*, che vengono appunto esortati ad occuparsi unicamente del loro ministero ed a non ingerirsi quindi in altri ambiti ad esso estranei, «acquista un valore più generale e sembra voler sancire la distinzione tra le funzioni del chierico, che sono eminentemente religiose e pastorali, e quelle di coloro impegnati nel governo della città, che sono politiche e amministrative»¹²⁹. E ciò, perché gli imperatori erano ben consapevoli che la funzione specifica che l'ordinamento giuridico romano attribuiva al clero, cioè quella di dare una testimonianza concreta dei valori evangelici, potesse essere talora causa di equivoci e, persino, di ostacolo ad una corretta interpretazione delle leggi dello Stato, che, se per un verso, concedeva privilegi alla Chiesa e ne rispettava l'autonomia, per altro verso, non era disponibile a rinunciare all'esercizio delle sue prerogative a tutela del bene comune e dei diritti dei singoli, venendo così ad essere collocato dalla legislazione imperiale in una posizione quasi di difesa da indebite ingerenze ecclesiastiche¹³⁰.

Sempre al fine di evitare scontri e tumulti e, insieme, allo scopo di ridimensionare l'importanza assunta dai *parabalani* ad Alessandria, gli imperatori, nel primo paragrafo, dettarono poi (*Praeterea*) tutta una serie di altre disposizioni limitative del loro ruolo, quali la fissazione di un tetto massimo di cinquecento unità (*eos, qui parabalani vocantur non plus quam quingentos esse praeci-*

Poverty and Roman law, in Poverty in the Roman World, Cambridge 2009, 194. Cfr., in relazione all'uccisione di Ipazia, R. Klein, *Die Ermordung der Philosophin «Hypatia». Zum Kampf um die politische Macht in Alexandria*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 11, Napoli 1996, 521 e nt. 39 e S. Van Hoecke, «*Hypatia*» van Alexandrië, een receptiegeschiedenis, Gent 2013, 88.

¹²⁹ De Giovanni, *Chiesa e Stato* cit., 155 ed *Il libro XVI* cit., 143, il quale prosegue affermando che, «dando rilevanza giuridica a questo principio, la cancelleria di Teodosio pone in rilievo un punto già chiaro nella legislazione sui chierici dei precedenti imperatori da me esaminata: il chierico ha innanzitutto il compito di propagare la fede e di esserne testimone con l'onestà della propria vita; è questa la sua funzione peculiare, con la quale egli serve pure lo Stato e il bene comune, perché, come dice Costanzo in CTh. 16.2.16, l'impero è sostenuto più dalla religione che dai *munera* e dai sevizi materiali».

¹³⁰ In questo senso v. i condivisibili rilevi del De Giovanni, *Ortodossia, eresia, funzione dei chierici. Aspetti e problemi della legislazione religiosa fra Teodosio I e Teodosio II*, in *Index* 12, 1983-1984, 397 s. e 402 [ora in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 6, Perugia 1986, 68 s. e 74].

pimus), la selezione non tra i ricchi ma fra i poveri provenienti dai *corporati* (scelti, quindi, tra gli artigiani, i commercianti, gli schiavi affrancati ed il popolo minuto) della città di Alessandria (*ita ut non divites et qui hunc locum redimant, sed pauperes a corporatis pro rata Alexandrini populi praebeantur*)¹³¹ e, ancora, la sottoposizione della nomina all'approvazione del prefetto Augustale e del prefetto del pretorio (*eorum nominibus viro spectabili praefecto Augustali videlicet intimatis et per eum ad vestram magnitudinem referendis*)¹³², il primo dei quali, come si legge nel terzo ed ultimo paragrafo, avrebbe avuto anche il compito di rimpiazzare i membri deceduti «*sub ea condicione, quae superius designatur*» (*Loco autem mortuorum viro spectabili praefecto Augustali subrogandi dedimus potestatem sub ea condicione, quae superius designatur*)¹³³.

Infine, nel secondo paragrafo, gli imperatori vietarono ai *parabalani* di frequentare pubblici spettacoli, accedere alla cura municipale e ricorrere alle corti di giustizia (*Quibus neque ad quodlibet publicum spectaculum neque ad curiae locum neque ad iudicium adcedendi licentiam permittimus*)¹³⁴, che potevano essere adite solo individualmente ed unicamente per difendere un interesse personale o come rappresentanti della loro corporazione (*nisi forte singuli ob causas proprias et necessitates iudicem adierint, aliquem lite pulsantes vel ab alio ipsi pulsati vel in communi totius corporis causa syndico ordinato*), e stabilirono che chiunque avesse violato qualcuna di tali disposizioni sarebbe stato radiato dai registri dei *parabalani* e colpito con una pena appropriata e, inoltre, non avrebbe potuto esercitare nuovamente la propria professione (*sub ea definitione, ut, si quis eorum haec violaverit, et brevibus parabalani eximatur et competenti supplicio subiugetur nec umquam ad eandem sollicitudinem revertatur*)¹³⁵.

¹³¹ Sul significato della distinzione tra i «*divites*» ed i «*pauperes*», presente in tale frase, v. D. Grodzynski, *Pauvres et indigents, vils et plebeiens. Un étude terminologique sur le vocabulaire des petites gens dans le Code Théodosien*, in *SDHI*. 53, 1987, 171 s. Sull'importanza della menzione del «*populus Alexandrinus*» al singolare, che compare in questa frase (*Alexandrini populi*), v. C. Busacca, «*Populi Romani vel universitatis esse creduntur*»? in *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento* 1, Napoli 2013, 191 s. e nt. 70.

¹³² Sul punto v. Russell, *Cyril* cit., 9 e 208 nt. 46 e J. Harries, *Law and Empire in the Late Antiquity*, Cambridge 2004, 52 e nt. 76.

¹³³ Su tali provvedimenti v. Philipsborn, *La compagnie d'ambulanciers* cit., 186; De Giovanni, *Chiesa e Stato* cit., 155; Id., *Il libro XVI* cit., 143.

¹³⁴ Su tali provvedimenti v. A. Palmer, *A Tale of Two Synods. The Archimandrite Barsumas at Ephesus in 449 and at Chalcedon in 451*, in *Journal of Eastern Christian Studies* 66, 2014, 47 s. e nt. 31.

¹³⁵ Su tali provvedimenti v. Philipsborn, *La compagnie d'ambulanciers* cit., 186; De Giovanni, *Chiesa e Stato* cit., 155 s.; Id., *Il libro XVI* cit., 143. Sui termini «*definitio*» e «*sollicitudo*», che ricorrono nella frase finale del paragrafo (*sub ea definitione ... ad eandem sollicitudinem rever-*

La menzione del «*syndicus*» (*syndico ordinato*) in tale paragrafo appare dunque importante per la presente indagine, perché testimonia che, nei primi decenni del V sec. d.C., oltre a *syndici* titolari di funzioni cittadine amministrative e giudiziarie, ve ne fossero altri che continuavano a svolgere, come nei primi tre secoli dell'impero, i loro originari compiti di rappresentanti processuali delle corporazioni.

E, invero, che il contesto di questa parte della costituzione nella quale viene menzionato il «*syndicus*» fosse giudiziario è reso evidente dalle espressioni «*ad iudicium*», «*ob causas proprias*», «*iudicem adierint*», «*lite*» e «*causa*». E, a dispetto di chi ha immaginato che tale «*syndicus*» fosse un «Vertreter eines Klosters in einer konkreten Rechtssache»¹³⁶ oppure un «Vertreter einer beruflichen Vereinigung weltlicher Krankentransporteur»¹³⁷, parimenti inequivocabile è il suo ruolo di soggetto operante come rappresentante processuale dell'«intera» corporazione dei *parabalani* e per una causa ad essi «comune» (*in communi totius corporis causa syndico ordinato*) e, in tale qualità, contrapposto invece al *parabalanus* che intendesse agire in giudizio (*iudicem adierint*) *uti singulus (singuli)*, «*ob causas proprias et necessitates*» ed in qualità di attore o convenuto (*aliquem lite pulsantes vel ab alio ipsi pulsati*). E, stante il termine «*causa*» al singolare che ricorre in riferimento al «*syndico ordinato*» (*causa syndico ordinato*), ugualmente incontestabile è la circostanza che il «*syndicus*» ricordato dalla *constitutio* non fosse un rappresentante generale, stabile e permanente della corporazione dei *parabalani*¹³⁸, bensì speciale, occasionale, temporaneo e da questa nominato, appunto di volta in volta, *ad certam causam*¹³⁹.

Di *syndici* agenti come rappresentanti processuali di *universitates* si fa inoltre menzione in una lunga costituzione dell'imperatore Anastasio, emanata nel 492 d.C. ed indirizzata al *magister militum praesentalium* Giovanni¹⁴⁰:

C. 12.35.18.2-2a (Imp. Anastasius Zeno A. *Iohanni magistro militum praesentalium*): *Ut autem omnifariam tam publicae commoditati quam fortissimis*

tatur), v., rispettivamente, B. Albanese, «*Definitio periculosa*». *Un singolare caso di «duplex interpretatio»*, in *Studi in onore di Gioacchino Scaduto* 3, Padova 1970, 338 e L. De Salvo, «*Nolo munera ista*» (*Aug.*, «*Serm.*» 355, 3): *eredità e donazioni in Agostino*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 9, Napoli 1993, 313 nt. 49.

¹³⁶ Schnorr von Carolsfeld, *Geschichte* 1 cit., 321 nt. 3.

¹³⁷ A. Philipsborn, *Der Begriff der Juristischen Person im römischen Recht*, in *ZSS.* 71, 1954, 63 nt. 119.

¹³⁸ Di questa opinione è il Waltzing, *Étude historique* 2 cit., 468 e nt. 5.

¹³⁹ In questo senso v. anche E. Albertario, «*Syndicus*», in *Id.*, *Studi di diritto romano* 1, Milano 1933, 128 nt. 1; De Robertis, «*Syndicus*» cit., 307 nt. 15 e 320 e nt. 89; *Id.*, *Storia delle corporazioni* 2 cit., 491 s. nt. 15 e 509 s. e nt. 89; Mannino, *Ricerche* cit., 56 nt. 104.

¹⁴⁰ Sul quale v. E. Stein, *Histoire du Bas-Empire. 2. De la disparition de l'empire d'Occident à la mort de Justinien (476-565)*, Paris-Bruges 1949, [Publié par J.-R. Palanque] 83 e nt. 1.

prospiciatur militibus, sportularum nihilo minus exactionem merito censuimus moderandam. Et iubemus nec ipsis ad responsum nec adiutoribus eorum pro criminalibus seu civilibus causis, etsi ex publicis causis descendere vel ad publicam causam pertinere dicantur, licere aliquid plus quam unum solidum a singulis vel nolentibus vel spontanea voluntate offerentibus suscipere militibus, ita ut, si universitas numeri seu principiorum monenda sit, duplicata quantitate tantummodo sportulas accipiant: in his etenim causis nec plures quam duos primates, quorum nomina semel ac primum gestis intervenientibus fuerint publicata, patimur conveniri, syndico videlicet, prout consuetudo deposcit legibusque cautum est, ordinando. Hoc quoque adiecto, ut pro omnibus quibuslibet expensis ingressus in iudicio duciano faciendi unum tantum solidum nihilque amplius milites vel syndici litigantes dependere compellantur ...

I numerosi paragrafi nei quali è divisa tale *constitutio*¹⁴¹, stabilente in generale che i reparti dei *milites praesentales per Orientem* non fossero soggetti alla giurisdizione del *magister per Orientem* bensì a quella dei *magistri militum praesentalium* e dei *duces* (rispettivamente d'appello e di primo grado)¹⁴², sono

¹⁴¹ Sulla quale v., oltre alla letteratura citata nelle note seguenti, F. De Martino, *La giurisdizione nel diritto romano*, Padova 1937, 140 e nt. 5; A. Cenderelli, *Il «remedium» menzionato in Cons. 5, 6 e gli effetti della «pluris petitio» in danno di minori*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso 2*, Torino 1968, 390 e nt. 7; C. Capizzi, *L'imperatore Anastasio I (491-518). Studio sulla sua vita, la sua opera e la sua personalità*, Roma 1969, 142 s.; P. E. Pieler, v. «Gerichtsbarkheit», in *Reallexicon für Antike und Christentum IX*, Stuttgart 1978, 456; B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, 386 e nt. 201; M. Kaser - K. Hackl, *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1996, 558 e nt. 44; W. Litewski, *Zwischenbescheide im römischen Prozeß*, in *RIDA*. 44, 1997, 161 e nt. 29, 164 e nt. 51, 169 s. e ntt. 75 e 77-78, 174 s. e ntt. 102 e 106, 179 e nt. 125, 196 s. e ntt. 193 e 195 e 248 s. e ntt. 416 e 421; F. Arcaria, *Sul potere normativo del prefetto del pretorio*, in *SDHI*. 63, 1997, 337 e nt. 169; E. Franciosi, *Riforme istituzionali e funzioni giurisdizionali nelle Novelle di Giustiniano. Studi su Nov. 13 e Nov. 80*, Milano 1998, 37 nt. 41; A. D. Lee, *War in Late Antiquity. A Social History*, Oxford 2007, 62 s.; S. Barbati, *Sugli elenchi degli organi giudiziari in età giustiniana*, in *Jus* 57, 2010, 50 e nt. 39; Id., *Giudici delegati e giudici locali nel diritto giustiniano*, in *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, Pavia 2011, 502 e ntt. 98-99.

¹⁴² A. Padoa Schioppa, *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio 1*, Milano 1967, 38 nt. 87; De Martino, *Storia*² V cit., 491; R. Soraci, *Rapporti fra potere civile e potere militare nella legislazione processuale tardoantica*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana 11*, Napoli 1996, 240 s. e nt. 92 (ivi ampia letteratura citata); A. S. Scarcella, *La legislazione di Leone I*, Milano 1997, 349 ss. *Contra* F. Gorla, *La giustizia nell'impero romano d'Oriente: organizzazione giudiziaria*, in *La giustizia nell'Alto Medioevo (Secoli V-VIII)*, Spoleto 1995, 286 e nt. 89, secondo cui Anastasio avrebbe sancito che fossero il *magister militum praesentalium*, il *magister per Orientem* ed i *duces* ad essi sottoposti i giudici dei propri soldati. Cfr. T. Mommsen, *Das römische Militärwesen seit Diocletian*, in *Hermes* 24, 1889, 265 e nt. 2 e R. Grosse, *Römische Militärgeschichte von «Gallienus» bis zum Beginn der byzantinischen Themenverfassung*, New York 1975, 161 e nt. 4. Più in generale sui rapporti tra la giurisdizione dei *magistri militum* e dei *duces* v. F. C. von Savigny, *Geschichte des Römischen Rechts in Mittelalter 1*, Heidelberg 1815, 74 ss.

stati oggetto di una recente ed approfondita analisi da parte dell'Agudo Ruiz, che, in due diversi articoli¹⁴³, ha messo in luce i diversi ed importanti aspetti del complesso provvedimento di Anastasio, del quale viene qui in considerazione solamente quella parte nella quale si fa menzione del «*syndicus*».

L'imperatore dettò una disciplina favorevole ai soldati che erano tenuti a pagare le *sportulae* nei processi celebrati davanti ai tribunali militari (*Ut autem ... censuimus moderandam*)¹⁴⁴, limitandole, sia per i giudizi civili e sia per quelli penali, ad 1 solido nel caso di cause riguardanti i singoli *milites* (*Et iubemus ... suscipere militibus*) ed a 2 solidi nel caso di controversie concernenti l'«*universitas numeri seu principiorum*» (*ita ut, si universitas numeri ... sportulas accipiant*)¹⁴⁵, per le quali si sarebbe dovuto procedere alla nomina di un *syndicus* (*in his etenim causis ... syndico ... ordinando*). Nel caso poi di processi svolgentisi davanti al tribunale del *dux* (*in iudicio duciano*)¹⁴⁶, le somme dovute per la loro apertura sarebbero state pari ad 1 solido, sia per i *milites* (nelle cause singole) e sia per i *syndici* (nelle cause dell'*universitas*) (*Hoc quoque adiecto ... milites vel syndici litigantes dependere compellantur*)¹⁴⁷.

La doppia menzione del «*syndicus*» (*syndico ordinando* e *syndici litigantes*)

¹⁴³ *Nota sobre la jurisdicción militar en C. J. 12. 35. 18*, in *Revista General de Derecho Romano* 12, 2009, 8 ss. (ampia letteratura citata nella nt. 18) e *Las costas procesales en la legislación de Anastasio*, in *Revista General de Derecho Romano* 14, 2010, 1 ss. (ampia letteratura citata nella nt. 2).

¹⁴⁴ Sulle *sportulae* processuali regolate dalla costituzione v. G. Chioyenda, *La condanna nelle spese giudiziali*², Roma 1935, 9 e nt. 2 e 11 e nt. 4; J. Karayannopoulos, *Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates*, München 1958, 174 e nt. 54; H. C. Teitler, «*Notarii*» and «*Exceptores*». *An Inquiry into Role and Significance of Shorthand Writers in the Imperial and Ecclesiastical Bureaucracy of the Roman Empire (from the Early Principate to c. 450 A.D.)*, Amsterdam 1985, 79; Agudo Ruiz, *Nota cit.*, 10 s.; Id., *Las costas procesales cit.*, 2 s.

¹⁴⁵ Sul significato dell'espressione «*universitas numeri seu principiorum*» v., ampiamente, Schnorr von Carolsfeld, *Geschichte* 1 cit., 81, secondo cui «'Numerus' bedeutet eine Abteilung von Soldaten, universitas numeri kann nun die Gesamtheit der zur Abteilung gehörenden Soldaten bezeichnen oder die Abteilung als solche. Wie dies hier zu erklären ist, kann erst später dargelegt werden. Für uns ist in diesem Zusammenhang zunächst nur die Tatsache von Wichtigkeit, daß auch an dieser Stelle 'universitas' nicht in einem Sinne gebraucht ist, der juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts bezeichnet. Denn durch den beigetzten Genitiv numeri erscheint universitas auch hier nicht in dieser allgemeinen Bedeutung; verwendet ist das Wort an unserer Stelle allerdings in einem Sinne, der eine Ganzheit oder jedenfalls etwas Konkretes, nicht eine bestimmte Art von juristischem Einheitsbegriff. Das gleiche gilt auch von der universitas principiorum».

¹⁴⁶ Su tale espressione, che ricorre una seconda volta nella parte finale (nel testo non riportata) del paragrafo 2a della costituzione (*qui ducianum observant iudicium*), v. R. Maggiore, v. «*Giurisdizione penale militare*», in *ED*. 19, Milano 1970, 405 e nt. 3 e V. Giuffrè, *Lecture e ricerche sulla 'res militaris'* 2, Napoli 1996, 333 e nt. 148.

¹⁴⁷ Sulle motivazioni che stavano alla base della diversa regolamentazione di questi tre casi v. Agudo Ruiz, *Nota cit.*, 10 s. e *Las costas procesales cit.*, 2 s.

nella costituzione di Anastasio testimonia allora che, al pari di quanto più sopra evidenziato a proposito della *constitutio* di Onorio e Teodosio II degli inizi del V sec. d.C., anche alla fine di tale secolo vi fossero dei *syndici* che continuavano a svolgere, come nel Principato, i loro originari compiti di rappresentanti processuali delle *universitates*. Ciò che, in effetti, appare indubitabile sulla scorta del sicuro contesto giudiziario nel quale viene ricordato il *syndicus*, inequivocabilmente evidenziato sia dal ripetuto riferimento alle *sportulae* processuali (*sportularum ... exactionem ... sportulas accipiant ... expensis*), sia dalle espressioni «*pro criminalibus seu civilibus causis*» ed «*ingressus in iudicio duciano*»¹⁴⁸ e sia, soprattutto, dalla frase «*in his etenim causis ... syndico ... ordinando*» e dalla qualifica dei «*syndici*» come soggetti «*litigantes*».

E sono proprio alcune di queste espressioni che consentono di mettere in luce alcuni aspetti della rappresentanza processuale del *syndicus* fino ad oggi del tutto trascurati dalla dottrina che avuto modo di occuparsi del ruolo e delle funzioni di tale importante ufficio.

In primo luogo, può infatti evidenziarsi che, a differenza di tutte le testimonianze giuridiche di epoca classica (D. 3.4.1.1-2; 3.4.6.1; 43.24.5.10) e postclassica (CTh. 16.2.42.2) prima esaminate che discorrono di una rappresentanza dei *syndici* solamente per i processi civili, nella costituzione di Anastasio la loro attività è invece comprensiva anche di quelli criminali: «*pro criminalibus seu civilibus causis ... in his etenim causis ... syndico ... ordinando*».

In secondo luogo, va poi evidenziato come uno degli obblighi imposti ad *syndicus* fosse quello di pagare personalmente le spese del giudizio nel quale fungevano da rappresentanti dell'*universitas numeri seu principiorum*, che, quindi, non gravavano in prima battuta sull'ente rappresentato (al quale si sarebbe successivamente rivolto il *syndicus*, forte del mandato ricevuto, per il loro rimborso)¹⁴⁹,

¹⁴⁸ Su tale espressione v. M. Pavese, «*Ante litis ingressum*», in *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*. I. Saggi, Santarcangelo di Romagna 2015, 227, il quale sottolinea come, nell'ambito della progressiva formalizzazione dei procedimenti cognitori alla quale si assiste tra Principato e Dominato, è dato osservare il rilievo attribuito, anche sotto il profilo terminologico, al momento iniziale della causa, variamente indicato nelle fonti con le locuzioni «*exordium*», «*primordium*», «*principium*», «*initium*» e «*ingressus litis*» e, come nel nostro caso, «*ingressus in iudicio*», correlate alla proposizione dell'atto introduttivo del giudizio nelle sue varie configurazioni.

¹⁴⁹ In proposito il De Robertis, «*Syndicus*» cit., 316 nt. 68 e *Storia delle corporazioni* 2 cit., 504 nt. 68, chiarisce opportunamente che «il trascinare o no un comune o un collegio in una lite costituiva infatti sempre un atto importante un impegno economico, che poteva anche essere rilevante, oltre che per le conseguenze di una eventuale soccombenza, per la incidenza delle spese di giudizio, in quest'epoca tutt'altro che irrilevanti. E a riguardo va rilevato ancora come nell'ultima età le difese potessero assumere anche tali proporzioni da dar luogo a giudizi autonomi per l'accertamento o il pagamento».

ciò che, invero, sembra doversi desumere dalla frase «*pro omnibus quibuslibet expensis ingressus in iudicio duciano faciendi unum tantum solidum nihilque amplius milites vel syndici litigantes dependere compellantur*», nella quale si afferma che ad essere tenuti a pagare (*dependere compellantur*) le «*expensae*» erano immediatamente i «*milites*» (cioè, i soldati nelle cause singole) ed i «*syndici*» (nelle cause dell'*universitas*).

Infine, particolare attenzione deve essere prestata alla frase «*in his etenim causis ... syndico videlicet, prout consuetudo deposcit legibusque cautum est, ordinando*», che appare importante, per un verso, perché riafferma il principio che le *universitates* potessero stare in giudizio unicamente per mezzo di *syndici* (*syndico ordinando*): necessità, questa, che, come ben traspare dall'avverbio «*videlicet*», sembra in effetti essere 'evidente' e 'naturale'. E, per altro verso, ma in stretta correlazione concettuale e sintattica a tale avverbio (*videlicet, prout*), dal momento che specifica come siffatta necessità trovasse il suo fondamento normativo nella «*consuetudo*» (*consuetudo deposcit*) e nelle «*leges*» (*legibusque cautum est*)¹⁵⁰, sicché, a mio avviso, mentre con la menzione della prima fonte Anastasio faceva riferimento alla «*locorum consuetudo*» di cui discorreva Paolo nel più sopra esaminato D. 3.4.6.1 ed in espresso riferimento appunto ai *syndici* (*Sed hodie haec omnia per syndicos solent secundum locorum consuetudinem explicari*), con il richiamo alle *leges* egli alludeva alle costituzioni imperiali di epoca postclassica e, tra queste, la già esaminata CTh. 16.2.42.2 di Onorio e Teodosio II, con la quale il collegamento sembra provato dall'utilizzo, da parte di entrambe le *constitutiones*, del verbo «*ordinare*» per indicare la nomina del *syndicus*, e cioè «*syndico ordinato*» in CTh. 16.2.42.2 e «*syndico ordinando*» in C. 12.35.18.2.

7. I *syndici* sono infine menzionati in una lunga costituzione di Giustiniano emanata nel 539 d.C. e diretta a Giovanni di Cappadocia, prefetto del pretorio d'Oriente¹⁵¹:

Nov. 80.2 (Imperator Iustinianus Augustus *Iohanni gloriosissimo praefecto sacro praetorio iterum, ex consule ordinario et patricio*): *Quodsi qui coloni ad dominos pertineant atque iis supplicaturi ad hanc regiam urbem advenerint, efficiat ut domini citius negotia propter quae advenerunt dirimant, eosque ubi ius suum obtinuerint statim dimittat. Sin vero advenerint forte litigaturi cum dominis et adversus eos causas agant, si quidem multi sunt, plerosque eorum confestim in*

¹⁵⁰ Sul significato della frase «*prout consuetudo deposcit legibusque cautum est*» v. M. Kaser, «*Mores maiorum*» und *Gewohnheitsrecht*, in ZSS. 59, 1939, 77 e B. Schmiedel, «*Consuetudo*» im *klassischen und nachklassischen römischen Recht*, Graz-Köln 1966, 80.

¹⁵¹ La Rodríguez López, *Urbanismo y Derecho en el Imperio de Justiniano (527-565 d.C.)*, Madrid 2012, 100, ritiene erroneamente che si tratta di «una constitución dirigida al Cuestor».

provinciam dimittat duobus aut tribus relictis, qui ad syndicorum modum litem exerceant. Pariterque ipse immineat ei qui litem examinat atque efficiat ut quam celerrime causas decidad, ne per longius temporis spatium detineantur, praesertim coloni, quorum et in hac urbe praesentia superflua sit et otium ab agricultura damnum tam ipsis quam dominis afferat.

La novella¹⁵², che dispone l'istituzione del *quaesitor*, cioè di un questore urbano avente funzioni diverse rispetto al *quaesitor sacrii palatii*¹⁵³, è stata oggetto di ampia ed accurata analisi da parte dell'Arias Ramos¹⁵⁴, della Franciosi¹⁵⁵, della Ortuño Pérez¹⁵⁶ e della Rodríguez López¹⁵⁷, che, da un lato, hanno evidenziato le motivazioni che stavano alla base della creazione della nuova carica e gli scopi che tramite essa l'imperatore intendeva raggiungere¹⁵⁸ e, dall'altro lato,

¹⁵² Sulla quale v., oltre alla letteratura citata nelle note seguenti, J. E. Spruit, *L'influence de Théodora sur la législation de Justinien*, in *RIDA*. 24, 1977, 390 s. e nt. 7 e H. Jones, «Justiniani Novellae» ou l'autoportrait d'un législateur, in *RIDA*. 35, 1988, 167 e nt. 81, 169 e nt. 90 e 172 e nt. 107.

¹⁵³ Sulla diversità dei due funzionari e dei loro compiti v. J. B. Bury, *The Imperial Administrative System in the Ninth Century*, New York 1911, 73 s. e R. Guiland, *Études sur l'histoire administrative de l'Empire byzantin. Le questeur: ὁ κοιαίστωρ*, «*quaesitor*», in *Byzantion* 41, 1971, 78.

¹⁵⁴ *Un curioso cargo de la burocracia bizantina: el «quaesitor»*, in *Revista de Estudios Políticos* 62, 1952, 116 ss.

¹⁵⁵ *Riforme istituzionali cit.*, 103 ss.

¹⁵⁶ *Las reformas procesales adoptadas por Justiniano, como medidas de control de la migración*, in *Estudios jurídicos «in memoriam» del Profesor Alfredo Calonge 2*, Salamanca 2002, 753 ss.

¹⁵⁷ *Políticas migratorias en Constantinopla (s. IV- s. VI d.C.)*, in *RIDA*. 54, 2007, 450 ss. e «*Status corporum*». *Migración y trabajo en la Constantinopla del siglo VI*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 19, Roma 2013, 193 ss.

¹⁵⁸ Sui precedenti storici e la data di istituzione del *quaesitor*, sulla sua nomina ed i requisiti personali e professionali richiesti, sull'organizzazione del suo *officium*, sulle sue funzioni di polizia, amministrative e giudiziarie (civili e penali) e sulla sua sopravvivenza nell'età bizantina v., inoltre, K. E. Zachariä von Lingenthal, *Geschichte des griechisch-römischen Rechts*³, Berlin 1892, 367 ss.; L. Bréhier, *Les institutions de l'empire byzantin*, Paris 1949, 158; Stein, *Histoire* 2 cit., 455 s. e nt. 1; J. B. Bury, *History of the Later Roman Empire from the death of Theodosius» I to the death of Justinian 2*, New York 1958, 337 e ntt. 1-2; A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire 284-602. A Social Economic and Administrative Survey* 1, Oxford 1964, 280, 2, Oxford 1964, 692 e 3, Oxford 1964, 55 nt. 26 e 214 nt. 11; U. Zilletti, *Studi sul processo civile giustiniano*, Milano 1965, 106 nt. 105; A. Vogt, *Basile I^{er} empereur de Byzance (867-886) et la civilisation byzantine à la fin du IX^e siècle*, New York 1972, 145 ss.; Pieler, v. «*Gerichtsbarkeit*» cit., 422 s.; R. Bonini, *Ricerche sulla legislazione giustiniana dell'anno 535. «Nov. Iustiniani» 8: venalità delle cariche e riforme dell'amministrazione periferica*², Bologna 1980, 16 nt. 4; J. Caimi, «*Ioannis Lydi de magistratibus*» III 70. *Note esegetiche e spunti in tema di fiscalità e legislazione protobizantina*, in *Rivista di studi bizantini e slavi* 1, 1981, 351 ss.; Id., *Burocrazia e diritto nel «De magistratibus» di Giovanni Lido*, Milano 1984, 237 s. e nt. 118 e 240; G. Lanata, *Legislazione e natura nelle Novelle giustiniane*, Napoli 1984, 138; G. Purpura, v.

hanno bene messo in luce le finalità generali della novella. E, cioè, sotto il profilo dell'ordine pubblico, l'individuazione e la conseguente adozione di rimedi per raggiungere la pulizia demografica della capitale e darle un ordinato sistema di vita sociale con la sistemazione dei vari strati della sua popolazione¹⁵⁹, risolvendo i problemi del controllo dei flussi migratori (a carattere temporaneo o permanente e compresi i religiosi)¹⁶⁰ ed impedendo il fenomeno dell'urbanesimo selvaggio¹⁶¹, e, sotto l'aspetto economico (in particolare quello agrario), la lotta

«Polizia (*Diritto romano*)», in *ED.* 34, 1985, 109 ss.; P. Garbarino, *Contributo allo studio del senato in età giustiniana*, Napoli 1992, 29 nt. 52; Gorla, *La giustizia* cit., 263 s. e nt. 10 e 316; Id., *Aspetti della giustizia penale nell'età giustiniana alla luce degli «Anecdota» di Procopio*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 11, Napoli 1996, 570 nt. 27 e 574 e nt. 42; S. Puliatti, «*Officium iudicis*» e certezza del diritto in età giustiniana, in *Legislazione, cultura giuridica, prassi dell'impero d'Oriente in età giustiniana tra passato e futuro. Atti del Convegno di Modena, 21-22 maggio 1998*, Milano 2000, 107 ss.; C. Masi Doria, «*Quaesitor urnam movet*». Un'immagine della procedura «per quaestionem» in «*Verg. Aen.*» 6.432, in Ead., «*Quaesitor urnam movet*» e altri studi sul diritto penale romano con due «*Anecdota*»², Napoli 2007, 5 s. e nt. 5; F. Gorla, *Le Novelle giustiniane e l'«Eisagoge»*, in «*Novellae constitutiones*». L'ultima legislazione di Giustiniano tra Oriente e Occidente da Triboniano e Savigny. *Atti del Convegno Internazionale di Teramo, 30-31 ottobre 2009*, Napoli 2011, 82 e nt. 24; S. Puliatti, *Le riforme costituzionali dal tardo impero all'età bizantina*, in *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, Pavia 2011, 31 e 46 e nt. 108; Id., *L'organizzazione della giustizia dal V al IX secolo*, in *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici*, Pavia 2011, 415 s. e 429 s.

¹⁵⁹ Si trattava, in particolare, di diseredati di ogni sesso, età, origine e condizione; contadini; immigrati; malati; disabili; schiavi fuggitivi; persone senza tetto e senza lavoro; vecchi; indigenti; mendicanti; vagabondi: E. Patlagean, *Sur la limitation de la fécondité dans la haute époque byzantine*, in *Annales. Economies, Sociétés, Civilisations* 6, 1969, 1361 e nt. 5; Ead., *Povertà ed emarginazione a Bisanzio (IV - VII secolo)*, Roma-Bari 1986, [Traduzione di G. Barone] 49, 124, 302 nt. 86 e 312 nt. 209; G. Lanata, *Figure dell'altro nella legislazione giustiniana*, in Ead., *Società e diritto nel mondo tardo antico. Sei saggi sulle Novelle giustiniane*, Torino 1994, 60 s.; L. Cracco Ruggini, *Spazi urbani clientelari e caritativi*, in *La Rome impériale. Démographie et logistique. Actes de la table ronde (Rome, 25 mars 1994)*, Roma 1997, 187 s.; V. Neri, *I marginali nell'Occidente tardoantico. Poveri, 'infames' e criminali nella nascente società cristiana*, Bari 1998, 81 e nt. 128; M. Casella, «*Ἡ εἰς τοὺς πτωχοὺς ἐπιχορία*» («*Lib., Or.*» XLVI, 21). *Rapporto tra legislazione imperiale e decreti municipali*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 15, Napoli 2005, 164 s. e nt. 89; C. Corbo, «*Paupertas*». *La legislazione tardoantica*, Napoli 2006, 200 s. nt. 71; Ead., *In tema di «mendicitas»: due testimonianze* («*CTh.*» 14, 18, 1; «*Nov. Iust.*» 80,4-5), in *KOINΩΝΙΑ* 34, 2010, 104 ss. [ora in *Dipendenza ed emarginazione nel mondo antico e moderno. Atti del XXXIII Convegno Internazionale G.I.R.E.A. dedicati alla memoria di Francesco Salerno*, Roma 2012, 472 ss.].

¹⁶⁰ Sul punto v. anche S. Puliatti, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustino I a Giustino II. 2. Problemi di diritto privato e di legislazione e politica religiosa*, Milano 1991, 148 nt. 114.

¹⁶¹ Sul punto v. B. Biondi, *Città tentacolari*, in *Jus* 3, 1952, 422 s., secondo cui «verso la metà del VI sec. Bisanzio con il suo milione di abitanti doveva apparire veramente una città tentaco-

contro il crescente e massiccio fenomeno dell'abbandono della terra¹⁶² e la ricerca di soluzioni soddisfacenti volte ad evitare il depauperamento delle risorse.

Nel secondo paragrafo¹⁶³, che qui più ci interessa dal momento che menziona i «*syndici*», l'imperatore ordina al *quaesitor* di aiutare i *coloni* che si erano recati a Costantinopoli a dirimere nel più breve tempo possibile le controversie per le quali erano stati delegati dai loro *domini* (*Quodsi qui coloni ... dirimant*)¹⁶⁴,

lare, del tipo delle moderne metropoli. La nuova Roma ... era diventata una metropoli fastosa ed opulenta, in cui affluiva gente da ogni parte e per svariati scopi non sempre leciti, attirata dalla ricchezza e magnificenza della città, la quale era un immenso emporio, in cui fiorivano i traffici di ogni genere ... Abbagliati da tanta ricchezza, i provinciali erano attratti verso la capitale, come le farfalline dalla luce. Giustiniano lamenta tale fenomeno e non si nasconde i pericoli di esso. Nella Nov. 80 ... viene creata una magistratura apposita, un nuovo *cingulum*, un Alto Commissariato diremmo noi, il *quaesitor* (*quaesitor* secondo l'Authenticum) ... La nuova magistratura ha appunto la funzione di arginare l'urbanesimo ... la convivenza sociale, a misura che diventa sempre più progredita, impone svariate limitazioni ed ogni nuova legge importa strappo di un lembo di libertà individuale; allora non erano nate quelle Dichiarazioni o Carte costituzionali, a cui è abituata la nostra mentalità, che pongono limiti precisi alla onnipotenza legislativa: a quel tempo l'unica barriera, insuperabile non per volontà racchiusa in una carta ma per un principio superiore ed intimamente sentito, era costituita dalla legge di Cristo e dei *canones* della Chiesa, che il legislatore ripetutamente si propone di seguire con piena ed assoluta fedeltà; orbene, tra questi precetti l'antico legislatore non trovava alcun limite circa la libertà di risiedere in un posto anziché in un altro, molto più quando erano in giuoco ragioni morali e di salvezza dei sudditi».

¹⁶² In proposito v. M. Bianchini, *La lunga fortuna di una «lex» di Graziano*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana* 5, Perugia 1983, 297, secondo cui «Giustiniano intende con rigore e severità punire chiunque indebitamente si sottragga alla propria condizione e al proprio lavoro soprattutto nelle campagne ma provvedendo, al contempo, a rimuovere – almeno in parte – talune cause del fenomeno (limiti agli abusi dei funzionari, abbreviazione dei tempi per lo svolgimento di processi, interventi a favore di alcune categorie come i contadini). A questo scopo vengono affidati al nuovo funzionario adeguati poteri e precise istruzioni che consentano appunto di restituire ai rispettivi *domini* e alle loro terre le braccia perdute, conservando quanto più possibile immutata la distribuzione della forza-lavoro impiegata in agricoltura nelle varie province dell'impero, per i suoi evidenti, stretti collegamenti con un regolare, consistente gettito di tributo fondiario». Sulla desertificazione delle campagne, l'abbandono dell'agricoltura e la fuga verso la città di Costantinopoli v. anche M. Kaplan, *Les hommes et la terre à Byzance du VI^e au XI^e siècle. Propriété et exploitation du sol*, Paris 1992, 377 s. e nt. 20 e Neri, *I marginali* cit., 205, il quale ritiene che il proliferare della prostituzione a Costantinopoli fosse certamente un aspetto dell'imponente e disordinato inurbamento verso la capitale orientale ben descritto da Giustiniano appunto nella novella in esame.

¹⁶³ Sul quale v. Biondi, *Città tentacolari* cit., 424; Arias Ramos, *Un curioso cargo* cit., 122 s.; De Robertis, 'Syndicus' cit., 315 e ntt. 59-60 e 320 e nt. 90; Id., *Storia delle corporazioni* 2 cit., 502 s. e ntt. 59-60 e 510 e nt. 90; Franciosi, *Riforme istituzionali* cit., 121 s.; Ortuño Pérez, *Las reformas procesales* cit., 756 ss.; Rodríguez López, *Políticas migratorias* cit., 453 s.

¹⁶⁴ Su questa parte del testo v. K. E. Zachariä von Lingenthal, *Zur Geschichte des römischen Grundeigentums*, in *ZSS.* 9, 1888, 280 e nt. 6 e 283 e, più recentemente, A. J. B. Sirks, *Reconsidering the Roman Colonate*, in *ZSS.* 110, 1993, 365 e nt. 122. Secondo l'Arias Ramos, *Un curioso*

ottenendo il riconoscimento dei loro diritti (*eosque ... statim dimittat*)¹⁶⁵, affinché potessero ritornare alle loro terre ed evitare così di trascurare l'agricoltura e di arrecare danno a sé stessi ed ai loro proprietari (*Pariterque ipse immineat ... dominis afferat*).

E, in questo contesto giudiziario condizionato dal pressante invito dell'autorità imperiale al *quaesitor* di fare in modo che fossero sollecitamente risolte le controversie nelle quali erano implicati i *coloni* affinché non vi fosse una «protrazione ingiustificata dei processi dipendenti da inerzia *agendi*»¹⁶⁶ e l'economia agraria non subisse danni dall'assenza temporanea di manodopera¹⁶⁷, Giustiniano specifica che tale direttiva di politica economico-giudiziaria valeva anche laddove i *coloni* agissero contro i padroni (*Sin vero ... adversus eos causas agent*), nel qual caso, ove i *coloni* litiganti fossero una moltitudine (*si quidem multi sunt*), il *quaesitor* avrebbe dovuto rimandarli immediatamente in provincia (*plerosque eorum confestim in provinciam dimittat*), ad eccezione di due o tre di loro (*duobus aut tribus relictis*), «*qui ad syndicorum modum litem exerçant*».

La parte centrale del paragrafo appare dunque importante perché ci rende noto che, laddove i *coloni* che intentassero delle cause contro i loro proprietari fossero molti, si rendeva necessario nominare, al loro interno, due o tre rappresentanti che facessero valere le ragioni di tutti, alla maniera dei *syndici*.

Appare allora evidente che, facendo riferimento al caso nel quale i *coloni* fossero «*multi*», la novella faceva sì riferimento ad una collettività concreta, appunto i *coloni* che agissero in giudizio (*litem exerçant*)¹⁶⁸ congiuntamente, ma non ad un ente, quale un *corpus* od una *universitas*, sicché si comprende bene perché, a differenza di quest'ultima ipotesi necessitante l'*ordinatio* di uno o più *syndici*, nella fattispecie dei *coloni* fosse invece indispensabile la nomina di due

cargo cit., 122, «el contingente de litigantes que aflúa a Constantinopla debió de ser de importancia. Entre ellos se encontrarían frecuentemente los *agricolae*, es decir, los cultivadores. En la oposición de los *agricolae* a los *possessores* (dueños en acepción muy general en las fuentes del Bajo Imperio), la constitución de Justiniano parece querer abarcar las diferentes situaciones jurídicas en las que podían estar ligados unos a otros – arrendamiento, enfiteusis, precario, colonato – y es indudable que, dada esta diversidad, las cuestiones entre ellos serían frecuentes. Porque incluso los *coloni* – *adscripticii*, *tributarii*, *inquilini*, *originarii*, *centiti*, *centibus adscripti* y *centibus obnoxii*, que con todas estas denominaciones aparecen designados en las fuentes – sujetos a la tierra, no obstante su condición jurídica cercana a la de los esclavos, podían ser partes en pleitos, como expresamente reconocen numerosas disposiciones imperiales».

¹⁶⁵ Sul significato della frase «*ius suum obtinuerint*» v. F. Sitzia, «*Δίκαιο*» – «*Ius*» nelle *Novelle giustiniane*, in *Il diritto giustiniano fra tradizione classica e innovazione*, Torino 2003, 22 s.

¹⁶⁶ Puliatti, *L'organizzazione della giustizia* cit., 411.

¹⁶⁷ Sul punto v. S. Puliatti, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustino I a Giustino II. I. Problemi di diritto pubblico*, Milano 1984, 173 e nt. 21.

¹⁶⁸ Il Purpura, v. «*Polizia*» cit., p. 110, intende tale inciso come «prosecuzione delle liti».

o tre di loro con il compito di rappresentare processualmente l'intera moltitudine, a difesa della quale essi avrebbero dovuto però operare «*ad syndicorum modum*», cioè alla stregua dei *syndici*.

E, a riprova di ciò, può essere richiamata, a mio avviso, la costituzione di Anastasio del 492 d.C. prima esaminata, nel cui secondo paragrafo, a proposito delle *sportulae* che i soldati erano tenuti a pagare nei processi celebrati davanti ai tribunali militari ed in specifico riferimento a controversie concernenti l'«*universitas numeri seu principiorum*», per le quali si sarebbe dovuto procedere alla nomina di un *syndicus*, l'imperatore chiariva che «*nec plures quam duos primates, quorum nomina semel ac primum gestis intervenientibus fuerint publicata, patimur conveniri*». Infatti, in questo caso, il *syndicus* era il rappresentante processuale dell'«*universitas numeri seu principiorum*» ed i «*primates*», nel numero non superiore a due (*nec plures quam duos*), erano invece le persone nel cui nome si agiva, cioè i rappresentanti sostanziali dell'*universitas*, ciò che è reso evidente dal fatto che i loro «*nomina*» dovevano essere inseriti (*fuerint publicata*), una sola volta e da principio (*semel ac primum*), «*gestis intervenientibus*».

Nella fattispecie oggetto della novella giustiniana, la costituzione di un ristretto gruppo di rappresentanti processuali di una pluralità di *coloni* avente il compito di seguire lo svolgimento di tutti giudizi da questi instaurati contro i *domini* non configura, ovviamente, una rappresentanza stabile e permanente. E, tuttavia, non può passare sotto silenzio la circostanza che, stanti la natura e, soprattutto, la portata numerica assai rilevante della comunità, sia pure non organizzata, dei *coloni*, non è soltanto la scelta del rappresentante processuale entro la cerchia dei soggetti che ne fanno parte ad essere «improntata agli stessi criteri che presiedono alla nomina dei rappresentanti processuali delle comunità organizzate»¹⁶⁹, cioè dei *syndici*, ma è lo stesso *modus operandi* processuale di questi ultimi (*ad syndicorum modum*) che viene ad essere richiamato come modello operativo valevole anche per i due o tre rappresentanti dei *coloni* investiti di mandato *ad certum negotium* (*litem exerceant*), sicché, in definitiva, il *syndicus* menzionato nella novella «non viene in considerazione che per definire le attribuzioni di chi – ma siamo in questo caso fuori dalla sfera delle *universitates* – si fosse trovato a rappresentare in giudizio una comunità 'non organizzata'»¹⁷⁰.

¹⁶⁹ Franciosi, *Riforme istituzionali* cit., p. 122.

¹⁷⁰ De Robertis, «*Syndicus*» cit., 315 e *Storia delle corporazioni* 2 cit., 502 s. La condivisibile affermazione di tale autore è fraintesa dalla Franciosi, *Riforme istituzionali* cit., 123 nt. 23, secondo cui il De Robertis «utilizza Nov. 80.2 quale testimonianza che nella legislazione novellare, fuori della sfera delle *universitates*, il *syndicus* rappresenta in giudizio comunità non organizzate, in particolare quale prova delle attribuzioni di rappresentanza nella persona dei delegati di un complesso di *coloni*».

8. Tirando le fila del discorso condotto nelle pagine precedenti in ordine al ruolo e dalle funzioni del *syndicus*, può evidenziarsi che le fonti di epoca tardoclassica sembrano configurare tale carica, all'interno di un contesto burocratico amministrativo-giudiziario per molti aspetti diverso da quello dei primi tre secoli dell'impero, in modo completamente divergente rispetto ai caratteri che avevano connotato tale *officium* in epoca classica.

Infatti, mentre da tre frammenti di Gaio (D. 3.4.1.1-2), Paolo (D. 3.4.6.1) ed Ulpiano (D. 43.24.5.10) si evince con sicurezza che i *syndici* fossero dei rappresentanti processuali stabili delle *civitates*, da due testi di Arcadio Carisio (D. 50.4.18.13) ed Ermogeniano (D. 50.4.1.2), che, secondo la dottrina dominante, proverebbero la continuità di esercizio (verosimilmente, come in passato, non occasionale) delle funzioni di rappresentanza processuale delle città da parte dei *syndici* anche a cavallo tra il III ed il IV sec. d.C., sembrerebbe invece ricavarci che ai *syndici* fossero attribuiti dei compiti esclusivamente amministrativi nell'ambito della *defensio* delle *civitates*, che, sebbene per nulla esplicitati dai due giuristi, ci sono noti attraverso alcuni papiri egiziani. Così, P. Oxy. 2407 (risalente al tardo III sec. d.C.) comprova l'esistenza di *σύνδικοι* svolgenti non solo un'attività di collegamento di tipo amministrativo a prevalente carattere certificante tra il *praefectus Aegypti* e la comunità dei cittadini, ma anche dei compiti in materia fiscale e burocratica, partecipando inoltre all'organizzazione amministrativa della città attraverso la sistemazione della composizione delle tribù e la distribuzione delle liturgie. E, ancora, P. Strassb. 296 (del 326 d.C.) attesta che i *σύνδικοι* costituivano un ufficio intermedio preposto allo svolgimento di un'attività di tutela del cittadino e, in particolare, alla trasmissione degli atti di denuncia dei *cives* al *praeses*, fungendo quindi da tramite tra il *civis* e le magistrature romane alle quali quest'ultimo si rivolgeva per ottenere giustizia.

Il *syndicus* sarebbe stato allora un funzionario locale della *civitas* svolgente delle funzioni amministrative nell'interesse della città, nel quale non può però ravvisarsi il *defensor civitatis* di epoca più tarda, dovendosi invece pensare ad un organo preesistente preposto a funzioni simili a quelle che vennero in seguito riconosciute appunto al *defensor civitatis* dalla prima legislazione imperiale d'Oriente.

Tali conclusioni non devono però essere interpretate nel senso che i *syndici* si fossero trasformati, da rappresentanti processuali delle corporazioni, dei *collegia* e dei *municipia* quali erano certamente nell'età classica, in funzionari amministrativi operanti in età tardoclassica nell'interesse ed a tutela delle *civitates*, ma devono essere intese, più semplicemente, come indice del fatto che il *syndicus* menzionato nelle fonti giuridiche romane non fosse necessariamente e sempre, come si ritiene comunemente in dottrina, un soggetto al quale era attribuita la rappresentanza processuale delle *universitates*.

Si vuol dire, in altri termini, che il ruolo avuto dai *syndici* nell'ambito del diritto pubblico romano fu tutt'altro che secondario e, soprattutto, che le funzioni da essi concretamente esercitate furono le più varie ed eterogenee. Ciò che, si badi bene, non deve fare pensare che la carica di *syndicus* cumulasse tanto le funzioni di rappresentanza processuale quanto quelle di tipo amministrativo od altre ancora, ma, al contrario, che vi fossero *syndici* ai quali erano affidati solamente compiti processuali, *syndici* ai quali erano attribuite esclusivamente funzioni amministrative e *syndici* ai quali venivano assegnati unicamente altri tipi di incombenze e, tra queste, persino quelle giudiziarie. E, invero, è ancora la prassi egiziana a renderci noto che, oltre a *σύνδικοι* svolgenti delle attività solamente amministrative, vi fossero altri *σύνδικοι* aventi competenze unicamente giudiziarie ed è questo il caso del P. Col. VII.175 (del 339 d.C.), nel quale il *σύνδικοι* opera come organo delegato dal *praefectus Aegypti* a trattare e decidere una causa avente ad oggetto la titolarità di alcuni fondi ed il pagamento delle tasse ad essi relative.

L'esistenza, nella *pars Orientis* dell'impero e tra la fine del III e la prima metà del IV sec. d.C., di *σύνδικοι* gravati di *munera* consistenti nella realizzazione di una tutela dei *cives*, di *σύνδικοι* titolari di funzioni cittadine amministrative, burocratiche e certificanti e di *σύνδικοι* investiti della funzione di giudici, non deve però fare ritenere che, a partire da tale periodo, fosse scomparso il loro originario compito, svolto ampiamente in età classica, di rappresentanti processuali delle corporazioni e delle *civitates*, giacché in senso contrario depongono, in maniera inequivocabile, due costituzioni imperiali emanate agli inizi ed alla fine del V sec. d.C.

Si tratta di CTh. 16.2.42.2 [= C. 1.3.17.1] di Onorio e Teodosio II (del 416 d.C.) e C. 12.35.18.2-2a di Anastasio (del 492 d.C.), le quali appaiono importanti non solo perché attestano che, in questo periodo, la rappresentanza processuale del *syndicus* non fosse più generale, stabile e permanente, come nei primi tre secoli dell'impero, bensì speciale, occasionale e temporanea, ma anche perché segnalano alcuni aspetti della rappresentanza processuale del *syndicus* fino ad oggi del tutto trascurati dalla dottrina che avuto modo di occuparsi del ruolo e delle funzioni di tale *officium*, quali l'estensione della sua rappresentanza processuale anche ai processi penali e l'obbligo imposto ad *syndicus* di pagare personalmente le spese del giudizio nel quale fungeva da rappresentante.

Infine, significativo appare il secondo paragrafo della Novella 80 di Giustiniano (del 539 d.C.), nel quale l'imperatore, riferendosi al caso concreto di molti *coloni* che intentassero delle cause contro i loro proprietari, specificava che si rendeva necessario nominare, al loro interno, due o tre rappresentanti che facessero valere le ragioni di tutti, alla stregua dei *syndici*, il cui *modus operandi* processuale viene quindi ad essere richiamato come modello operativo valevole

anche per i rappresentanti dei *coloni* investiti di mandato *ad certum negotium*, cioè per definire le attribuzioni di chi si fosse trovato a rappresentare in giudizio una collettività non organizzata.

Francesco Arcaria
Università di Catania
farcaria@lex.unict.it

Savignys Rechtsdenken im Spiegel deutscher und italienischer Romantik

I. Verbindungslinien zwischen dem Rechtsdenken Friedrich Carl von Savignys und zeitgenössischen Ideen der Romantik werden seit Savignys Lebzeiten hergestellt. Dabei lässt sich beobachten, dass Savignys Rechtsdenken sowohl außerhalb der juristischen Fachdisziplin¹ als auch außerhalb des deutschen Sprachraums² sehr viel unbefangener der deutschen Romantik zugeordnet wird als innerhalb der deutschsprachigen Rechtswissenschaft.³ Hier war die Bestimmung des Verhältnisses zwischen Savignys Rechtsdenken und der zeitgenössischen Romantik von Anfang an spannungsgeladen. Zunächst wurde der Begriff «Romantik» zur pauschalen Diskreditierung Savignys oder der von ihm begründeten Historischen Rechtsschule verwendet, später auf dem Zenit seines Nachruhms begann man dagegen, Savigny soweit nur möglich von Einflüssen der Romantik freizusprechen.⁴

In dem zuerst genannten abwertenden Sinne attestierte Mitte des 19. Jahr-

¹ Vgl. nur in der Literaturwissenschaft H. Fröschle, *Goethes Verhältnis zur Romantik*, Würzburg 2002, 108: «Als bedeutendster romantischer Rechtsgelehrter gilt der 1779 geborene Friedrich Carl von Savigny.» Ebenso auch schon der Historiker H. v. Treitschke, *Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert. Zweiter Teil*, Leipzig 1912⁷, 62 und gegen Ende des 20. Jahrhunderts der Historiker H. - J. Schoeps, *Deutsche Geistesgeschichte. Die Formung der politischen Ideen im 19. Jahrhundert*, Mainz 1979, 47.

² G. Fassò, *Storia della filosofia del diritto. III. Ottocento e Novecento, edizione aggiornata a cura di Carla Faralli*, Roma 2001, 48 allgemein über Savignys Rechtsdenken: «Tipica espressione del romanticismo nel campo giuridico [...]» Ferner auch schon G. Solari, *Filosofia del diritto privato. II. Storicismo e diritto privato*, Torino 1941, 119 ff., insbesondere 156 f. Ganz ähnlich in der polnischen rechtsgeschichtlichen Literatur etwa A. Sylwestrzak, *Historia doktryny politycznych i prawnych od XVIII do XX stulecia*, Gdańsk 1992, 32 ff.

³ Eine unterschiedliche Akzentuierung der Frage nach Savignys Verhältnis zur Romantik sieht auch B. Dölemeyer, *Gunda Brentano (1780-1863) und Friedrich Carl von Savigny (1779-1861). Romantik und Recht*, in B. Heidenreich (Hrsg.), *Geist und Macht: Die Brentanos*, Wiesbaden 2000, 159-179 (160) bei Juristen, speziell Rechtshistorikern, auf der einen Seite und Vertretern der allgemeinen Geistesgeschichte auf der anderen.

⁴ Vgl. nur P. Caroni, *Savigny und die Kodifikation. Versuch einer Neudeutung des ‚Berufes‘*, in ZSS GA 86, 1969, 97-176 (100 f.): «Nach alledem ist es [...] heute nicht übertrieben, von einer Aversion vieler moderner Rechtshistoriker gegen den ‚Beruf‘ zu sprechen. [...] Je mehr [...] die Volksgeistlehre als Ausfluß der Romantik verstanden wurde, desto mehr wendete sich die fachjuristische Betrachtung den späteren Werken Savignys zu. Sie allein bewiesen dem Juristen die klassische Größe ihres Verfassers, während der ‚Beruf‘ vor allem dem Laien die romantischen Seiten [...] vor Augen führte.» Vgl. auch unten Fn. 19.

hundreds der junge Rechtsgelehrte Rudolf von Jhering der von Savigny im Jahre 1814 begründeten Historischen Rechtsschule, dass deren Rechtsquellenlehre Ausdruck der «Romantik», nämlich «romantischer Conservativismus» und als solcher ein «unglückliches Produkt der Gelehrtenstube»⁵ sei. Mit dieser Kritik an der Rechtsquellenlehre der Historischen Rechtsschule stand Jhering gegen Mitte des 19. Jahrhunderts längst nicht mehr allein.⁶ Anders als in Italien war die Romantik in Deutschland um 1850 als prägende Kulturepoche auf dem Gebiet von Literatur und Kunst, Philosophie, Politik und Recht schon wieder Vergangenheit, verdrängt durch den aufkommenden neuen Geist des Realismus und Empirismus in Literatur⁷, Politik und Recht⁸, durch die neue empirisch-induktive Methodik, die in den Naturwissenschaften Einzug hielt und auch in den Rechtswissenschaften in den 1850er Jahren zum Wandel des Wissenschaftsparadigmas führte.⁹

Hinzu kommt ein Weiteres: Zeichnen sich schlagwortartige pejorative Fremdzuschreibungen schon generell nicht durch eine besondere Trennschärfe aus, so gilt das für die Verwendung des Wortes «Romantik» im deutschsprachigen Raum nach 1850 in ganz besonderem Maße, zumal dann, wenn es – wie bei Jherings vorzitiertem Kritik in seinem Nachruf auf den 1861 gestorbenen Savi-

⁵ So R. Jhering, *Friedrich Karl von Savigny*, in *Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts* 5, 1861, 354-376 (368) in seinem Nachruf auf Savigny. Auch schon vorher hatte Jhering kritisch von der «Romantik unserer heutigen historischen Ansicht» gesprochen (R. Jhering, *Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung. Erster Theil*, Leipzig 1852, § 15, 219). Später wird er – regelmäßig unter Verwendung des Attributs «romantisch» – noch deutlicher: «[...] ich behaupte, dass die historische Schule eben so gut die romantische genannt werden könnte. Es ist eine wahrhaft romantische, d.h. auf einer falschen Idealisierung vergangener Zustände beruhende Idee, dass das Recht sich schmerzlos, mühelos, thatenlos bilde, wie die Pflanze des Feldes; die rauhe Wirklichkeit lehrt uns das Gegentheil [...]. [...] so setze ich der Savigny'schen [sc. Theorie] [...] die meinige, ihr diametral entgegengesetzte gegenüber [...]» [R.v. Jhering, *Der Kampf um's Recht* [1872]. Herausgegeben und mit einem Anhang versehen von Hermann Klenner, Freiburg/Berlin 1992, 17 f.].

⁶ P. Caroni, *Savignys ‚Beruf‘ und die heutige Krise der Kodifikation*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis* 39, 1971, 451-476 (458).

⁷ C. Stockinger, *Das 19. Jahrhundert. Zeitalter des Realismus*, Berlin 2010.

⁸ J. Rückert, *Autonomie des Rechts in rechtshistorischer Perspektive*, Hannover 1988, 57 mit Fn. 195.

⁹ Vgl. C.-E. Mecke, *Objektivität in Recht und Rechtswissenschaft bei G.F. Puchta und R.v. Jhering*, in *ARSP* 94, 2008, 147-168 (160-164) zu diesem in der deutschsprachigen Rechtswissenschaft in den 1850er Jahren zu konstatierenden Wandel des Wissenschaftsparadigmas, durch den die methodisch grundsätzlich erneuerten Naturwissenschaften die noch in der Zeit des Deutschen Idealismus die die Wissenschaften beherrschende Philosophie als Leitwissenschaft («Wissenschaft aller Wissenschaften») ablösten.

gny – mit dem Vorwurf einer falschen «politischen Haltung»¹⁰, nämlich eines politischen Quietismus Savignys im Hinblick auf das Recht der Gegenwart verbunden wurde.¹¹ Wie sehr sich das Schlagwort «Romantik» in der deutschsprachigen Rechtswissenschaft gegen Mitte des 19. Jahrhunderts immer mehr zu einer negativen Folie wandelte¹², die mehr über die Ansicht des Kritikers als über die Denkweise des Kritisierten aussagte, zeigt nicht zuletzt das Beispiel des Romantik-Kritikers Jhering selbst. Auch ihm wurde gut dreißig Jahre nach seinem Nachruf auf Savigny bei seinem eigenen Tod im Jahre 1892 noch posthum attestiert, einst ein «Romantiker» gewesen zu sein und damit eine «weit gefährlichere Auffassung» als der «logische Puchta» vertreten zu haben.¹³

Schon angesichts dieser bis weit in das 20. Jahrhundert nachwirkenden pejorativen Belegung des Ausdrucks «Romantik» ist es kaum verwunderlich, dass im 20. Jahrhundert der Frage nach den tatsächlichen Einflüssen der Romantik um 1800 auf Savigny kaum je mit der notwendigen Tiefenschärfe nachgegangen wurde.¹⁴ Urteile wurden gleichwohl getroffen, auch als die «Roman-

¹⁰ Jhering, *Savigny* cit. 368.

¹¹ Vgl. nur Jhering, *Kampf* cit. 16 f.: «[...] und wir müssen daher [...] die von Savigny aufgebrachte und so rasch zur allgemeinen Geltung gelangte Parallele zwischen dem Recht auf der einen, und der Sprache und Kunst auf der andern Seite entschieden zurückweisen. Als theoretische Ansicht falsch, aber ungefährlich, enthält sie als politische Maxime eine der verhängnisvollsten Irrlehren, die sich denken lassen, denn sie vertröstet den Menschen auf einem Gebiete, wo er handeln soll, [...] darauf, dass die Dinge sich von selber machen, dass er am besten thue, die Hände in den Schooss zu legen und vertrauensvoll abzuwarten, was aus dem Urquell des Rechts: der nationalen Rechtsüberzeugung nach und nach an's Tageslicht trete.»

¹² Vgl. nur H. Heine, *Die Romantische Schule*, Hamburg 1836; A. Ruge/T. Eschenmeyer, *Der Protestantismus und die Romantik. Zur Verständigung über die Zeit und ihre Gegensätze. Ein Manifest*, in *Hallische Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst* 1839, Sp. 1953 ff., 2113 ff.; 2401 ff.; 1840, Sp. 417 ff.

¹³ So H. Ofner, *Rudolf v. Jhering*, in *Gerichtshalle. Organ für Rechtspflege und Volkswirtschaft*, 36. Jg., Nr. 3 vom 26. September 1892, 327 f. in seinem Nachruf auf Jhering: «Im Beginn seines Wirkens ist er Romantiker [...]. Sein romantischer Sinn in dieser Zeit zeigt sich in seiner Unterscheidung zwischen niederer und höherer Jurisprudenz [...]. Eine weit gefährlichere Auffassung als die logische Puchta's, welche durch ihre scharfe Klarheit zu nüchternem Selbstdenken auffordert.» An dieser aus heutiger Sicht eigentümlichen Charakterisierung des jungen Jhering war der späte Jhering sicherlich nicht ganz unschuldig. Hat er sich doch selbst im Rückblick als einen zunächst unbedingten Anhänger Savignys und Puchtas dargestellt, um später seine Bekehrung umso «theatralisch[er] für die Nachwelt in Szene» zu setzen (Mecke, *Objektivität* cit. 166).

¹⁴ Eine Ausnahme aus jüngster Zeit bilden die auf einer Auswertung von Savignys Briefwechseln beruhenden wichtigen vier Beiträge aus den Jahren 2011 bis 2014 von J. Otto, *Auf den Spuren von Friedrich Carl von Savigny (1779-1861). Der junge Savigny 1779-1804*, in *ZSS RA* 128, 2011, 442-463; ders., *Auf den Spuren von Friedrich Carl von Savigny (1779-1861). Auf dem Weg nach Berlin: 1804 bis 1810*, in *ZSS RA* 129, 2012, 604-635; ders., *Vier Tage in Jena. Savignys erster Aufenthalt in der Gelehrtenrepublik und Romantikerhochburg während seiner sächsischen*

«tik» als Kampfbegriff in der rechtswissenschaftlichen Auseinandersetzung ausgedient hatte. Von nun an wurde Savigny allerdings überwiegend – etwa unter Hinweis auf seine «Lebensdaten und Charakterzüge»¹⁵ – vom Vorwurf der Romantik freigesprochen. Hier war Ernst Landsberg beispielgebend,¹⁶ als er 1890 in der «Allgemeinen Deutschen Biographie», der zentralen deutschen Nationalbiographie,¹⁷ apodiktisch feststellte:

«Nicht Romantiker, sondern Classiker ist S.[avigny] nach Bildung, Gesinnung, Empfindung, Schreibart und Denkart. So sehr Classiker, daß man kaum seiner gedenken kann, ohne ihn, wie vielfach geschehen, mit Goethe zu vergleichen. [...] wie Goethe hinausragt über Nation und Zeit, und, ein Gut der ganzen Menschheit, sich den alten Classikern anreihet: so ist S.[avigny] eine Zierde nicht bloß der deutschen, sondern aller Jurisprudenz, der Classiker unserer bürgerlichen Rechtsgelehrsamkeit in unmittelbarem Anschlusse an die Classiker der römischen Civilistik.»¹⁸

Es mag dahingestellt bleiben, worüber dieser gegen Ende des 19. Jahrhunderts gezogene Vergleich mehr Aufschluss gibt: über Savigny und Goethe oder über Landsberg und seine Zeit im ausgehenden 19. Jahrhundert, in der Goethe und – übrigens keinesfalls beschränkt auf Juristenkreise – auch Savigny fast schon zu Säulenheiligen des deutschen Bildungsbürgertums geworden waren.¹⁹ Bezeichnenderweise hatte Landsberg im vorgenannten Zitat nicht aus-

Studienreise (1799-1800), in F. Sturm/P. Thomas/J. Otto/H. Mori (Hrsg.), *Liber Amicorum Guido Tsuno*, Frankfurt am Main 2013, 419-481; ders., *Goethe, Savigny und die Anfänge der Romantik sowie deren Verwerfung. Bestandsaufnahme zur Frage einer romantischen Rechtswissenschaft, in Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri. L'Età moderna e contemporanea. Giuristi e istituzioni tra Europa e America, a cura di Paola Maffei e Gian Maria Varanini*, Firenze 2014, 89-110.

¹⁵ F. Wieacker, *Wandlungen im Bilde der historischen Rechtsschule*, Karlsruhe 1967, 4.

¹⁶ Vgl. zur Bedeutung von Landsberg für die folgende Savigny-Interpretation T. Schuler, *Jacob Grimm und Savigny. Studien über Gemeinsamkeit und Abstand*, in *ZSS GA* 68, 1963, 197-305 (251).

¹⁷ Die zwischen 1875 und 1912 erschienene *Allgemeine Deutsche Biographie* wurde in Deutschland zum zentralen Nachschlagewerk für Personen, die vor 1900 verstorben sind.

¹⁸ E. Landsberg, *Savigny, Friedrich Karl v. S.*, in *ADB* 1890, 425-452 (450 f.).

¹⁹ Vgl. schon oben Fn. 4. Ungeachtet seiner Kritik an Savignys Rechtsquellenlehre ist es wiederum R. Jhering, *Savigny* cit. gewesen, der in seinem Nachruf auf Savigny, den zum Zeitpunkt seines Todes in der öffentlichen Wahrnehmung bereits seit einem «Decennium [...] großen Verstorbenen» (aaO, S. 355), erstmals den später von Landsberg aufgenommenen Vergleich Savignys mit Goethe öffentlich zog: «Für die Geschichte der Jurisprudenz wiegt dieser Name [sc. Savignys] nicht leichter, als der Goethe's für die der deutschen Poesie und Literatur, und das Schicksal hat, möchte man meinen, in dem Einen den andern copiren wollen, so genau hat es den Parallelismus in ihren beiderseitigen Schicksalen innegehalten [...]» (aaO, S. 356) Seit Landsberg ist dieser Vergleich immer wieder herangezogen worden (Caroni, *„Beruf“* cit. 453 Fn. 11 m.w.N.). Bis heute

gehend vom Werk, sondern auf einer biographischen Ebene schlagwortartig verallgemeinernd zu begründen versucht, warum Savigny ebenso wie Goethe kein Romantiker gewesen sei. Die Schwäche seiner Begründung hat Landsberg offensichtlich selbst gespürt, wenn er bekräftigend versicherte, dass die «Verwandtschaft der beiden [...] aber noch tiefer, bis in die Elemente der Charaktere [...]»²⁰ reiche.

Zwanzig Jahre später hat Landsberg in seiner 1910 erschienenen *Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft* sein Pauschalurteil von 1890 zumindest teilweise korrigiert. So kommt er nun zu folgender «Beurteilung seines [sc. Savignys] Gesamtverhältnisses zur Romantik»:

«Ich habe die Nähe dieses Verhältnisses früher unterschätzt und bin seither eines besseren belehrt worden durch Savignys Jugendbriefe sowohl, die damals noch nicht veröffentlicht waren, wie durch eingehendere Beschäftigung mit der ganzen Literatur und Kultur des beginnenden 19. Jahrhunderts.»²¹

Aufschlussreich ist auch der zweite Grund, den Landsberg neben der zwischenzeitlich erweiterten Quellenbasis als Grund für seine Neubeurteilung anführt:

«Dazu kommt, daß wir in den letzten Jahrzehnten ja auch dieser Romantik wieder nähergetreten sind und darüber Darstellungen neuer Schriftsteller erhalten haben [...]»²²

In der Tat bestand und besteht auch heute noch ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Beurteilung der Frage des Verhältnisses zwischen Savigny und der Romantik auf der einen Seite und dem jeweils herrschenden Bild von der Romantik auf der anderen.²³ Die allgemeine «Diskreditierung der Romantik», die im deutschsprachigen Raum spätestens einsetzte nach der Veröffentli-

sieht Otto, *Goethe* cit. 110 eine «groß[e] [...] Versuchung unter den Juristen, den größten [sc. Vertreter] ihrer Zunft in der literarischen Einordnung zu den Klassikern im Kreise Goethes» in Abgrenzung «zu den Romantikern zu stellen.» Auf einem anderen Blatt stehe zwar, dass «Savigny innerhalb der Rechtswissenschaft ein Klassiker» war (aaO). Aber diese innerjuristische Wertung trägt in der Tat nichts Wesentliches bei zu einer Bestimmung von Savignys Stellung in der geistes- und literargeschichtlichen Epoche der Romantik.

²⁰ Landsberg, *Savigny* cit. 451.

²¹ E. Landsberg, *Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft. Dritte Abteilung. Zweiter Halbband, Text*, München/Berlin 1910, 245.

²² Landsberg, *Geschichte* cit. 245. Landsberg nimmt hier offensichtlich Bezug auf die zehn Jahre zuvor erschienenen Werke der Schriftstellerin Ricarda Huch (*Blütezeit der Romantik*, 1899; *Ausbreitung und Verfall der Romantik*, 1902) sowie auf R. Haym, *Die romantische Schule. Ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Geistes*, Berlin 1870.

²³ Otto, *Goethe* cit. 109 f.

chung der Eckermann-Gespräche im Jahre 1836 mit dem berühmt-berüchtigten Goethe-Wort von der *gesunden* Klassik und der *kranken* Romantik,²⁴ hat in Deutschland aber kaum dazu beigetragen, das Verhältnis zwischen Romantik und Savignys Person und Werk vorurteilsfrei zu ergründen.²⁵

Im neuen Lichte von Savignys Jugendbriefen stellte daher bereits Landsberg 1910 fest, dass es doch noch «einer näheren Analyse bedürfen [wird], woher denn im einzelnen wohl jene romantischen Elemente stammen, aus welcher der vielen Quellen, die zusammenrieselnd, aber durchaus nicht immer zusammenstimmend den vielfach unklaren Strom der Romantik gebildet haben, Savigny hauptsächlich geschöpft haben mag.»²⁶ «Unklar» und schwer zu fassen ist der «Strom der Romantik» mit Sicherheit. Vermutlich verlieh Landsberg mit seinen Worten aber auch eigenen Zweifeln an der von ihm einst suggerierten Auffassung Ausdruck, dass sich der in Kunst und Literatur seit Beginn des 19. Jahrhunderts verwendete Gegensatz «Romantik» versus «Klassik» auch auf dem Gebiet des Rechts wiederfinde mit Goethe und Savigny als angeblich kongenialen stilbildenden Vertretern der «Klassik» auf ihrem jeweiligen Gebiet.

In der Tat verdunkelt der Vergleich einer «Klassik» auf den Gebieten der Kunst und des Rechts mehr, als er erhellt, steht hier die «Klassik» doch im einen Fall für einen durch die bildende Kunst der griechischen Antike inspirierten Kunststil in Literatur und bildender Kunst des 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts,²⁷ während das auf das Gebiet des Rechts beschränkte neuzeitlich-humanistische Ideal der sogenannten klassischen Jurisprudenz eine bestimmte Periode der Rechtsliteratur des römischen Altertums in Abgrenzung zur «nachklassische[n] Dekadenz» späterer Zeiten römischer Rechtskultur im Altertum bezeichnete.²⁸ Vor allem aber ist der scheinbar kategorische Gegen-

²⁴ Vgl. dazu nur E. Jenisch, «Das Klassische nenne ich das Gesunde und das Romantische das Kranke». *Goethes Kritik der Romantik*, in *Goethe-Jahrbuch* 19, 1957, 50-79 (51).

²⁵ Otto, *Goethe* cit. 109 f., der mit Blick auf das in Deutschland teilweise bis heute verzerrte Bild der Romantik folgerichtig fordert, zunächst «die Leistungen und Impulse der Epoche der Romantik neu zu bewerten und sie von den Vorurteilen zu befreien, die in der nachfolgenden Zeit durch Missbrauch oder Umdeutungen geschehen sind» bis hin zu einer seit dem 20. Jahrhundert gelegentlich behaupteten direkten Verbindungslinie «von der Romantik zum Nationalsozialismus Adolf Hitlers».

²⁶ Landsberg, *Geschichte* cit. 211.

²⁷ E. Behler, *Kritische Gedanken zum Begriff der europäischen Romantik*, in E. Behler (Hrsg.), *Die europäische Romantik*, Frankfurt am Main 1972, 7-43 (12 f.).

²⁸ Vgl. F. Wieacker, *Über das Klassische in der römischen Jurisprudenz* (1950), wieder abgedruckt in ders., *Vom römischen Recht. Zehn Versuche*, Stuttgart 1961², 161-186 (161-167, 186) zur verwickelten Wort- und Begriffsgeschichte des Klassischen in der römischen Jurisprudenz und auch kritisch zum «einmal eingebürgerten und der Diskussion entzogenen Sprachgebrauch» in der Romanistik, in der das Wort «klassisch» nicht zuletzt auch durch Savigny erstmals häufi-

satz «Klassik» versus «Romantik», der einst sowohl in Deutschland als auch in Italien²⁹ die literatur- und kunsttheoretische Diskussion beherrschte, schon auf dem Gebiet der Kunst immer eine bewusst vereinfachende Konstruktion gewesen – durchaus legitim zur Bestimmung des jeweils eigenen Standorts von Zeitgenossen in Abgrenzung zu anderen,³⁰ nützlich als Epochenbezeichnung der Nachgeborenen, aber untauglich zum wirklichen Verständnis der geistigen Konstellation, in der sich ein schöpferischer Geist und sein im Werden befindliches Werk jeweils befanden.³¹ Schon von daher wird man mit der begrifflichen Antinomie «Klassik» versus «Romantik» Savignys Denken³² nicht näherkommen.³³

II. Von seinen Lebensdaten her gehörte der 1779 geborene Friedrich Carl von Savigny, der zum wohl wichtigsten Vertreter deutschsprachiger Rechtswissenschaft im 19. Jahrhundert wurde, zu der zwischen 1770 und 1800 geborenen Generation von Vertretern der Romantik in Deutschland.³⁴

Die Anfänge der deutschen Frühromantik reichen bis in die letzten Jahre des 18. Jahrhunderts zurück und fanden in der zwischen 1798 und 1800 erscheinenden

ger Verwendung fand, aber erst mit der Interpolationenkritik gegen Ende des 19. Jahrhunderts zum zentralen Ausdruck für ein bestimmtes romanistisches Werturteil im Hinblick auf die aus dem römischen Altertum überlieferte Rechtsliteratur wurde. In einem Brief vom 9. März 1807 an Savigny äußerte sich übrigens schon Jacob Grimm, abgedruckt in: *Briefe der Brüder Grimm an Savigny. Aus dem Savignyschen Nachlaß herausgegeben in Verbindung mit Ingeborg Schnack von Wilhelm Schoof*, Berlin 1953, Nr. 13, 28-31 (29) kritisch dazu, dass «wir jetzt das wenig erklärende Wort classisch gebrauchen» für die römische «Jurisprudenz, wie sie zur Zeit des Edicts in höchster Vollkommenheit erblühte [...]»

²⁹ Vgl. nur Behler, *Gedanken* cit. 10 zur «Konfrontation von Klassik und Romantik als Aufstand gegen das ancien régime, als Risorgimento gegen den Konservatismus, als Revolution gegen die alte Ordnung».

³⁰ Vgl. Behler, *Gedanken* cit. 10, 8f., 22 f., 36.

³¹ Dazu jetzt grundlegend D. Henrich, *Werke im Werden. Über die Genesis philosophischer Einsichten*, München 2011. Daran anknüpfend mit Blick auf die Genese von Savignys Programmschrift der Historischen Rechtsschule *Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* (1814) die Rezension von S. Meder, *Dieter Henrich, Werke im Werden [...]*, in *Seminarios complutenses de derecho romano. Revista internacional de derecho romano y tradición romántica* XXV, 2012, 457-461.

³² Vgl. dazu nur die Nachweise bei Caroni, *Savigny* cit. 101 Fn. 13, ferner Schuler, *Grimm* cit. 251-253 und J. Rückert, *Heidelberg 1804 oder: die erfolgreiche Modernisierung der Jurisprudenz durch Thibaut, Savigny, Heise, Martin, Zachariä u.a.* (1987), wieder abgedruckt in ders., *Savigny-Studien*, Frankfurt am Main 2011, 235-269 (266 m.w.N.).

³³ So zu Recht D. Nörr, *Geist und Buchstabe: ein Goethe-Zitat bei Savigny*, in *ZSS RA* 100, 1983, 20-45 (44); zweifelnd Schuler, *Grimm* cit. 253.

³⁴ Zu Unrecht anders Wieacker, *Wandlungen* cit. 4. Vgl. dagegen C. Heselhaus, *Die romantische Gruppe in Deutschland*, in E. Behler, *Die europäische Romantik*, Frankfurt am Main 1972, 44-162 (44).

den Zeitschrift *Athenaeum* ihr erstes Publikationsorgan.³⁵ Als sich knapp zwanzig Jahre später im Jahre 1816 mit der Mailänder Zeitschrift *Il Conciliatore* auch in Italien ein Publikationsorgan der Romantik etablierte, das heftige Diskussionen auslöste,³⁶ die in Deutschland von Goethe in seinem zwischen 1817 und 1820 geschriebenen Aufsatz «Klassiker und Romantiker in Italien sich gegenseitig bekämpfend»³⁷ kommentiert wurden, hatte in Deutschland schon die Phase der Spätromantik eingesetzt. Aber nicht nur dadurch unterscheidet sich die deutsche Romantik von den meisten nationalen Strömungen der Romantik in Europa³⁸, darunter auch der italienischen. Die italienische Romantik weist im Vergleich zur deutschen neben Gemeinsamkeiten³⁹ auch große inhaltliche Unterschiede auf, da die politischen und kulturellen Vorzeichen in Italien andere waren als in Deutschland. Das betrifft nicht nur den Bereich der Kultur. So war die italienische Romantik im Unterschied zur deutschen von Anfang an politisch auf den nationalen Befreiungskampf (Risorgimento) ausgerichtet⁴⁰ und nicht wie vor allem die deutsche Frühromantik auf den Einzelnen und die Ausbildung seiner Persönlichkeit in der Gemeinschaft.

Es war aber nicht nur die italienische Romantik selbst, die sich von der deutschen unterschied, sondern auch das Bild, das man sich in Italien von der deutschen Romantik machte. Dieses Bild wurde zunächst maßgeblich geprägt durch das auch «la bible des Romantiques» genannte Werk *De l'Allemagne* (1813)

³⁵ G. Heinrich, *Das ‚Athenäum‘ als Programmzeitschrift der deutschen Frühromantik*, in G. Heinrich (Hrsg.), *Athenäum. Eine Zeitschrift von August Wilhelm Schlegel und Friedrich Schlegel. Auswahl*, Leipzig 1984, 385-454 (386, 447 f.). Otto, *Vier Tage* cit. 471 bezeichnet das *Athenaeum* als das «Kampfblatt der Romantiker».

³⁶ Behler, *Gedanken* cit. 28 f.

³⁷ J.W. v. Goethe, *Klassiker und Romantiker in Italien, sich gegenseitig bekämpfend*, in Goethe, *Ueber Kunst und Alterthum. Zweyten Bandes zweytes Heft*, Stuttgart 1820, 101-117 (101 f.): «*Romantico!* den Italiänern ein seltsames Wort, in Neapel und dem glücklichen Campanien noch unbekannt, in Rom unter deutschen Künstlern allenfalls üblich, macht in der Lombardie, besonders in Mayland, seit einiger Zeit großes Aufsehen. Das Publicum theilt sich in zwey Partheien, sie stehen schlagfertig gegen einander [...]. Da [...] wir über die ersten Schwankungen des Gegensatzes längst hinaus sind und beyde Theile sich schon zu verständigen anfangen; so können wir mit Beruhigung zusehen, wenn das Feuer, das wir entzündet, nun über den Alpen zu lodern anfängt.» 1825 erschien Goethes Beitrag auch in italienischer Sprache in der Zeitschrift *Antologia*.

³⁸ Man spricht daher auch von einer «europäischen Romantik». Vgl. dazu nur G.Hoffmeister, *Deutsche und europäische Romantik*, Stuttgart 1990²; Behler, *Gedanken* cit. 7-43.

³⁹ Schon der Begriff der Romantik ist im deutschsprachigen Bereich nicht weniger komplex als in Italien und umfasst auch direkt gegenläufige Tendenzen [Behler, *Gedanken* cit. 34].

⁴⁰ Behler, *Gedanken* cit. 26, 29 f.; I.M. Battafarano, *Zwischen August Wilhelm Schlegel und Francesco De Sanctis. Deutsch-italienische Interkulturalität am Beispiel des Begriffspaares Romantik/Romanticismo*, in ders., *Identität und Alterität. Acht Vorträge zur deutschen und italienischen Literatur*, Trento 1991, 73-94 (77, 81, 84 f.).

von Mme de Staël, die 1816 mit zwei Aufsätzen in der *Biblioteca Italiana* auch zum Auslöser der italienischen Debatte um die Romantik wurde.⁴¹ Nach dem von Mme de Staël gezeichneten Bild, das von der Romantiker-Zeitschrift *Il Conciliatore* aufgenommen wurde, erschienen alle großen zeitgenössischen deutschen Dichter als Vertreter der Romantik.⁴² Aus dieser bis heute häufig «unscharf[en]»⁴³ Sicht auf die deutsche Romantik liegt es nahe, auch einen großen deutschen Rechtsgelehrten dieser Zeit⁴⁴ als Teil der Romantik aufzufassen, zumal Savigny tatsächlich in vielfältiger Weise persönlich mit herausragenden Vertretern der literarischen Romantik in Deutschland verbunden war. Aus Sicht der deutschen Romantik muss hingegen unterschieden werden zwischen den verschiedenen geographischen Orten und zeitlichen Phasen der Romantik, die allein in politischer Hinsicht vom Kosmopolitismus der Jenaer Frühromantik bis zu den christlich-patriotischen Vorstellungen der Berliner politischen Romantik in der Restaurationszeit reichen.⁴⁵

Ursprünglich hervorgegangen ist die deutsche Romantik aus Kreisen junger Intellektueller und Künstler, die kurz vor 1800 zuerst in Jena, später auch in anderen Universitätsstädten frei von ständischen Schranken ein neues Kunst- und Lebensideal diskutierten und in Wohn- und Lebensgemeinschaften auch praktizierten. Gegenüber dem seelenlosen Vernunftglauben des Rationalismus, gegenüber den strengen Formregeln klassizistischer Kunst, aber auch gegenüber den Zwängen gesellschaftlicher Konvention entdeckten die Vertreter der Romantik zunächst die nicht allein durch Vernunft erfassbare Individualität jedes einzelnen Menschen, nach 1800 aber auch zunehmend die Besonderheit der nationalen Kultur und Kulturgeschichte, kurz die «Individualität» des ganzen Volks.

Noch während seines Studiums, das er von 1795 bis 1799 in Marburg absol-

⁴¹ Behler, *Gedanken* cit. 10, 28.

⁴² Hoffmeister, *Romantik* cit. 80 f., 103-106; I.M. Battafarano, *Romantik/Romanticismo* cit. 77, 79-81, 88, 90-93; E.d. Angelis, *Giacomo Leopardi oder: Gibt es eine italienische Romantik?*, in *Aurora* 53 (1993), S. 47-54 (47); O. Müller, «wenn das Feuer, das wir entzündet, nun über den Alpen zu lodern anfängt». *Weimar und die Weimarer Autoren im italienischen Romantikerstreit*, in E. Costadura/I. Daum/O. Müller, *Frankreich oder Italien? Konkurrierende Paradigmen des Kulturaustausches in Weimar und Jena um 1800*, Heidelberg 2008, 155-168 (156-159, 161).

⁴³ Angelis, *Leopardi* cit. 48.

⁴⁴ Zum Zeitpunkt des Ausbruchs der italienischen Romantik-Debatte war Savigny allerdings noch weitgehend unbekannt in Italien. Die Rezeption seines bis dahin vorliegenden Werks beginnt dort erst um 1830 [Caroni, *„Beruf“*, 451-453 sowie jüngst eingehend zu den italienischen Übersetzungen im 19. Jahrhundert und der Rezeption von Savignys Werk in Italien die drei Beiträge von L. Moscati, A. Mazzacane/C. Vano sowie C. Bertani, in J. Rückert/T. Duve (Hrsg.), *Savigny international?*, Frankfurt am Main 2015, 203-249].

⁴⁵ Behler, *Gedanken* cit. 34.

vierte, kam Savigny mit Gedanken und gleichaltrigen Vertretern der Romantik in unmittelbare geistige und persönliche Berührung. Durch seine im 20. Jahrhundert publizierten Briefwechsel weiß man, dass der junge Savigny keineswegs erst seit seiner Heirat mit Kunigunde (Gunda) Brentano, einer Schwester von Clemens Brentano, «Anschluss an die Kreise der Romantiker» fand⁴⁶ und bald auch für den Zusammenhalt des sich im Jahre 1804 um Brentano bildenden Kreises der Heidelberger Romantik eine wichtige Rolle spielte.⁴⁷ Vielmehr verband Savigny nicht nur mit Clemens Brentano, später auch Achim von Arnim und den Brüdern Grimm, sondern bereits vor der Jahrhundertwende auch mit den Cousins «Friedrich und Leonhard Creuzer, ersterer ‚der Romantiker unter den Philologen‘», eine tiefe und lebenslang anhaltende Freundschaft.⁴⁸ Savignys Briefe aus dieser Zeit enthalten Schlüsselworte⁴⁹ und Kernsätze⁵⁰ der Frühromantik, die sowohl von der intensiven Lektüre theoretischer und poetischer Schriften von Vertretern der deutschen Romantik zeugen als auch von persönlichen Beziehungen zu deren Schöpfern.

Die Frage aber, ob die Romantik auch Savignys späteres Rechtsdenken geprägt hat, ist damit noch nicht beantwortet. Zumindest gegen eine pauschale Zuordnung von Savignys Rechtsdenken zur deutschen Romantik spricht nach heute ganz überwiegender Ansicht⁵¹ der von Savigny lebenslang verfolgte Gedanke des Nachweises eines Systems im geschichtlich entstandenen Recht. Savigny hat damit in Deutschland die bis dahin herrschende Philosophie des Natur- und Vernunftrechts abgelöst durch eine – im Unterschied zu Gustav Hugo – als Wissenschaft verstandene Jurisprudenz des geltenden Rechts. Auch Savignys

⁴⁶ So aber H. Hattenhauer, *Einleitung*, in ders., *Thibaut und Savigny. Ihre programmatischen Schriften*, München 1973, 9-58 (26).

⁴⁷ Otto, *Spuren II* cit. 612.

⁴⁸ A. Stoll, *Der junge Savigny. Kinderjahre, Marburger und Landshuter Zeit Friedrich Karl von Savignys. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte der Romantik. Mit 217 Briefen aus den Jahren 1792-1810 und 34 Abbildungen*, Berlin 1927, VII. Vgl. zum Ganzen nur D. Nörr, *Savignys philosophische Lehrjahre. Ein Versuch*, Frankfurt am Main 1994, 15-34.

⁴⁹ Vgl. nur «Liebe und Freundschaft», «Symphilosophie», «Geselligkeit» als «Kennworte einer ganzen philosophischen Theorie» [J. Rückert, *Idealismus, Jurisprudenz und Politik bei Friedrich Carl von Savigny*, Ebelsbach 1984, 194-200 (196)].

⁵⁰ Otto, *Spuren I* cit. 447.

⁵¹ So auch Otto, *Spuren II* cit. 610: «Savigny war kein Romantiker, er konnte es nach eigener Einschätzung auch nicht sein.» «Die Frage nach der Bedeutung der Romantik in der Jurisprudenz wird sicherlich vergeblich gestellt [...]. Bei der Untersuchung juristischer Probleme ist die Frage nach dem romantischen Anteil geradezu absurd.» Aber zu prüfen bleibe, ob «die Strukturen oder die Denkansätze, die aus der Romantik hervorgegangen sind,» sich in Savignys Schriften nachweisen ließen (aaO, 610 Fn. 37). In diesem Sinn lässt sich nach Rückert, *Heidelberg* cit. 267 bei Savigny durchaus auch «‘Romantik‘ in seiner Jurisprudenz finden.»

berühmtes Plädoyer *gegen* die im Jahre 1814 von Thibaut geforderte gemeindeutsche Zivilrechtskodifikation und *für* die historisch-systematische Weiterentwicklung des in Deutschland damals geltenden römischen Privatrechts lässt sich kaum als Ausdruck romantischer Geisteshaltung bezeichnen. Sollte doch nach Savigny diese Entwicklung maßgeblich getragen sein durch die Rechtswissenschaft, also durch ein folgerichtiges Denken innerhalb des Systems des Rechts, das im Unterschied zum Geist der Romantik⁵² keine gedanklichen Widersprüche dulden kann.⁵³

Andererseits ist auffällig, dass den «Anfangspunkt» seines Denkens, um ein Wort Savignys⁵⁴ zu verwenden, regelmäßig das Besondere und Individuelle in der Lebenswirklichkeit bildet und nicht das Allgemeine und Abstrakte in der menschlichen Vernunft.⁵⁵ Das betrifft zunächst vor allem seine Sicht auf den Menschen, dem er ganz im Sinne der Romantiker⁵⁶ eine unverfügbare «Individualität» beimisst,⁵⁷ und zwar unter Einschluss der Frauen,⁵⁸ was in aller Konse-

⁵² Vgl. insoweit nur K. Moriya, *Savignys Gedanke im Recht des Besitzes*, Frankfurt am Main, 2003, 146 am Beispiel Friedrich Schlegels zur grundsätzlichen «Abneigung gegen jegliches systematisches Denken» in der Romantik.

⁵³ Vgl. Mecke, *Begriff* cit., 608 mit Fn. 3036 m.w.N. zum Postulat der Widerspruchsfreiheit, das für das Systemdenken der Historischen Rechtsschule sowie mit Blick auf die Gleichbehandlung und Rechtssicherheit für Rechtswissenschaft überhaupt eine *conditio sine qua non* darstellt. Hier liegt eine unübersteigbare Grenze nicht nur zum Denken der Romantik, sondern auch zur spekulativen Philosophie des Deutschen Idealismus.

⁵⁴ F.C. v. Savigny, *Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, Heidelberg 1814, 30.

⁵⁵ S. Meder, *Urteilen. Elemente von Kants reflektierender Urteilskraft in Savignys Lehre von der juristischen Entscheidungs- und Regelfindung*, Frankfurt am Main 1999, 51-79; ders., *Mißverstehen und Verstehen*, Tübingen 2004, 100 f. m.w.N.

⁵⁶ P. Kluckhohn, *Persönlichkeit und Gemeinschaft. Studien zur Staatsauffassung der deutschen Romantik*, Halle/Saale 1925 (= *Vierteljahresschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. Buchreihe*, 5. Band), 2f. Vgl. auch Otto, *Spuren I* cit. 452 zur Frühromantik: «Angestrebt wurde höchste Individualität im Rahmen inniger Verbundenheit, die Romantiker nannten es ‚Geselligkeit‘.» Eben dies, die vollkommene Ausbildung der Persönlichkeit durch die auf «Freundschaft und Liebe» beruhende Gemeinschaft, sucht auch der junge Savigny (Rückert, *Idealismus* cit. 252 f. m.w.N.).

⁵⁷ Vgl. als besonders frühes Zeugnis des jungen Savigny zum Begriff der Individualität dessen Brief vom 21. Juni 1799 an Friedrich Kreuzer, abgedruckt in Stoll, *Savigny* cit. Nr. 23, S. 92 f. (92): «Ich glaube, daß sich Ihr Streit mit Fr.[iedrich] Schlegel am besten so ausgleichen läßt, daß man seine ‚Individualität‘ nicht, wie gewöhnlich für ‚das subjective und abweichende [sc. Parteiliche]‘ nimmt, sondern darunter die eigentliche Autonomie, d.h. die Bestimmung aus dem Innersten des eigenen Wesens versteht, die insofern das Heiligste genannt zu werden verdient, weil nur in ihr [sc. in dieser Individualität] dieses [sc. das Innerste des eigenen Wesens] anzutreffen ist.»

⁵⁸ S.Meder, *Familienrecht. Von der Antike bis zur Gegenwart*, Köln/Weimar/Wien 2013, 148 f. m.w.N.

quenz erstmals durch die Frühromantiker programmatisch vertreten und – teilweise – auch praktisch gelebt wurde.⁵⁹ Savignys grundlegende Auffassungen über die Entstehung und Anwendung des Rechts zeugen ebenfalls von einem Denken, das im Gegensatz zum neuzeitlichen Rationalismus das Besondere und Individuelle zum «Anfangspunkt» nimmt und erst von dort zum Allgemeineren aufsteigt – nicht umgekehrt. Hier könnte eine tieferliegende Verbindungslinie von Savignys juristischem Werk zum Geist der deutschen Romantik liegen. Dies soll im Folgenden am Beispiel von Savignys Lehren zur Rechtsentstehung (III.) und zur Rechtsanwendung (IV.) skizziert werden, bevor auf wichtige Grenzen der Verbindungslinie zwischen der Romantik und Savignys Rechtsdenken (V.) einzugehen ist.

III. In seiner im Jahre 1814 erstmals publizierten Lehre von der Entstehung des Rechts aus dem Volk setzt Savigny dem rationalistischen Vernunftrechtsdenken des 18. Jahrhunderts die Auffassung entgegen, dass «jedes Volk» in allen seinen kulturellen Hervorbringungen «und [...] auch besonders in seinem bürgerlichen Recht, eine [...] durch seine ganze Vorzeit begründete Individualität habe, daß mithin die Erfindung eines gemeinsamen Rechts für alle Völker eben so nichtig sey, wie die einer allgemeinen Sprache, durch welche die wirklichen, lebenden Sprachen ersetzt werden sollten.»⁶⁰ Auf die Volkspoesie bezogen hatte bereits im Jahre 1807 der zum Kreis der Romantiker zählende Publizist Joseph Görres die Lebensalter und «Naturkraft im einzelnen Menschen und im ganzen Volke» verglichen und die aus der Vergangenheit überlieferten Zeugnisse ursprüngli-

⁵⁹ Hoffmeister, *Romantik* cit. S. 184. Friedrich Schlegel spricht in seinem für die Romantik programmatischen Aufsatz *Über die Philosophie. An Dorothea*, wieder abgedruckt in Heinrich, *Athenäum* cit. 176-200 «erstmalig die völlige Gleichberechtigung der Frauen an, denen auch am Philosophieren und Dichten Anteil gewahrt werden» müsse [Otto, *Spuren I* cit. 450 Fn. 34; ders., *Vier Tage* cit. 443, zurückhaltender gegenüber dem Maß der von F. Schlegel eingeräumten Gleichberechtigung der Frauen Moriya, *Savignys Gedanke* cit., 147 f., 155]. In – damals – unerhörter Radikalität räumte Schlegel damit den Frauen aktive Teilhabe an dem ein, was bisher wie selbstverständlich den Männern vorbehalten war, nämlich an der Entfaltung des Kerns geistiger und künstlerischer Individualität, kurz am Recht auf eigene geistig-schöpferische Persönlichkeit. Savigny kannte Schlegels Aufsatz bereits, als er im Ende Juli 1799 zum ersten Mal nach Jena kam und dort auch auf den im Haus der Brüder Schlegel versammelten Kreis der Frühromantiker stieß. Kurz zuvor hatte Savigny in einem Brief vom 1. Juli 1799 an Leonhard und Friedrich Creuzer, abgedruckt in Stoll, *Savigny* cit., Nr. 24, 96-98 (97) insoweit ganz im Sinne der Frühromantiker beklagt, «wie oft die Weiblichkeit durch Gemeinheit und Alltäglichkeit – das Resultat unserer Bürgerlichkeit und Häuslichkeit – entstellt werde.»

⁶⁰ F.C. v. Savigny, *Recension. N.Th. v. Gönnern, über Gesetzgebung und Rechtswissenschaft in unserer Zeit [...]* (1815), in *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* 1, 1815, 373-423 (396).

cher Volkspoesie als unverwechselbare «Körper des Volksgeistes» bezeichnet.⁶¹ Sie seien «aus dem Volke selbst hervorgewachsen», bevor erst später im gereiften Volksgeist die «Reflection und das Nachdenken» der Dichter und Philosophen eingesetzt habe.⁶² In eben diesem Sinne vergleicht auch Savigny 1814 die «eigenthümlichen», das heißt die sich durch ihre jeweilige Besonderheit und Unvergleichbarkeit auszeichnenden kulturellen Eigenschaften «der Völker, wodurch sie selbst erst zu Individuen werden» und mit diesen Individuen auch die zeitliche Abfolge von Lebensaltern teilen.⁶³ Das bedeutet nach Savigny für das Recht: «Das Recht wächst also mit dem Volke fort, bildet sich aus diesem, und stirbt endlich ab»⁶⁴, womit Savigny den im Laufe der Zeit zunehmenden Verlust der Volksindividualität meinte. Vor Savignys Formulierung der Volksgeistlehre sieht Görres bereits 1807 in der Volksüberlieferung von Liedern und Sagen den jeweils individuellen «im Volke verborgene[n] lyrische[n] Geist»⁶⁵ wirken. Bezogen auf das Recht schreibt entsprechend Savigny in seiner viel zitierten Passage aus der Programmschrift *Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* im Jahre 1814, dass «das Recht wie die Sprache im Bewußtseyn des Volkes lebt» und «durch innere, stillwirkende Kräfte, nicht durch die Willkühr eines Gesetzgebers» oder Philosophen erzeugt werde.⁶⁶

Auf diese und ähnliche Parallelen zwischen Savignys Rechtsentstehungslehre und der seit ungefähr 1805 einsetzenden Heidelberger Hochromantik ist schon häufig hingewiesen worden, ebenso allerdings auch auf gemeinsame Wurzeln der Romantik und der Historischen Rechtsschule im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. Hier ist insbesondere Johann Gottfried Herder zu nennen mit seinen Analogien zwischen Individuum und Volk und zwischen Recht und

⁶¹ J.Görres, *Die teutschen Volksbücher. Nähere Würdigung der schönen Historien-, Wetter- und Arzneybüchlein, welche theils innerer Werth, theils Zufall, Jahrhunderte hindurch bis auf unsere Zeit erhalten hat*, Heidelberg 1807, 2, 20. Dazu Otto, *Spuren II* cit. 612 f. Fn. 46 f.

⁶² Görres, *Volksbücher* cit. 20 f.

⁶³ Savigny, *Beruf* cit. 8.

⁶⁴ Savigny, *Beruf* cit. 11.

⁶⁵ Görres, *Volksbücher* cit. 15.

⁶⁶ Savigny, *Beruf* cit. 9, 14. Die unmittelbare Vergleichbarkeit zwischen der Entwicklung von Sprache, Recht, Volksliedern und Sagen betrifft aus Savignys Sicht vor allem die sogenannten Jugendzeiten einer Rechtsordnung, also die Zeiten, bevor geschulte Juristen auftreten und das Recht wissenschaftlich betreuen und fortbilden. Zwar wollte Savigny das Recht auch in fortgeschrittenen Rechtszuständen nicht der «Willkühr eines Gesetzgebers» oder Philosophen überlassen. In dem Moment aber, wo das Recht aufgrund von Verschriftlichung und inhaltlicher Komplexität durch zunehmende begriffliche Ausdifferenzierung intellektuell-kognitive Fähigkeiten geschulter Juristen erfordert (vgl. unten Fn. 126), besteht auch nach Savigny ein grundlegender Unterschied zwischen der Entwicklung des Rechts auf der einen Seite und derjenigen der Volkslieder und Sagen auf der anderen. Gemeinsam soll beiden aber die Abwesenheit von «Willkühr» sein.

Sprache als Ausdruck der kulturellen Individualität eines Volks.⁶⁷ Ferner sind zu nennen Herders Gegenüberstellungen von Natur- und Kunstpoesie sowie geschichtlicher Entwicklung und geschichtsloser Gesetzmäßigkeit.⁶⁸ Aus Savignys Briefen wissen wir, dass er die Schriften des 1803 gestorbenen Herder sehr geschätzt und gerade in den entscheidenden Jahren vor der Formulierung des Programms der Historischen Rechtsschule nach eigenem Bekunden «viel gelesen»⁶⁹ hat. Die Gleichgestimmtheit beider, die sich aus einer grundsätzlichen Skepsis gegenüber dem Rationalismus der ausgehenden Aufklärungszeit speiste, reicht unmittelbar bis auf das Gebiet des Rechts. Beispielsweise nahm Herder die für Savignys Rechtsquellenlehre grundlegende kritische Haltung gegenüber einer Verabsolutierung des Gesetzes als Rechtsquelle vorweg, wenn er bereits 1769 feststellte: «Geschriebnes Gesetz ist ein Schatten, lebende Sitte und Gewohnheit ist ein Körper» gegenüber dem bloßen «Schatten» des Gesetzes.⁷⁰

Man findet aber in Savignys Rechtsentstehungslehre auch Gedanken, die erst um die Jahrhundertwende durch Vertreter der deutschen Romantik entwickelt wurden. Entsprechende Hinweise gibt es sogar aus dem Kreis der Romantiker selbst. So sieht der mit Savigny befreundete Schriftsteller Achim von Arnim 1814 nach der Lektüre von Savignys *Berufs*-Schrift in dessen Bestimmung des Verhältnisses zwischen Volk und Juristen eine auf das Gebiet des Rechts übertragene Wiederauflage seines eigenen «Streit[s]» mit den Brüdern Jacob und Wilhelm Grimm «über Natur und Kunstpoesie» auf dem Gebiet der Volksdichtung.⁷¹ Zudem hat man in Savignys Nachlass vor 35 Jahren unter Manuskripten und Exzerpten zu Fragen der Rechtsentstehung die eigenhändige Abschrift einer Passage aus Friedrich Hölderlins lyrischem Briefroman *Hyperion* gefunden.⁷² Seitdem gibt diese Passage der Savigny-Forschung Anlass zur Erörte-

⁶⁷ T. Würtenberger, *Johann Gottfried Herder und die Rechtsgeschichte*, in *JZ* 1957, 137-141 (137 f.) sowie eingehend zu Verbindungslinien zwischen Herder, der Romantik und Savigny Otto, *Vier Tage* cit. 445-458.

⁶⁸ Würtenberger, *Herder* cit. 140.

⁶⁹ Vgl. Savignys Brief vom 14. Juli 1807 an Friedrich Creuzer, abgedruckt in Stoll, *Savigny* cit. Nr. 148, S. 303-305 (304): «Ich habe in der letzten Zeit viel in Herders Schriften gelesen, und mich sehr daran erfreut.»

⁷⁰ J.G. Herder, *Gedanken bei Lesung Montesquieus* [Nantes 1769], in *Journal meiner Reise im Jahr 1769. Pädagogische Schriften. Herausgegeben von Rainer Wisbert unter Mitarbeit von Klaus Pradel*, Frankfurt am Main 1997, 204-208 (205).

⁷¹ Vgl. Achim von Arnims Brief vom 29. Oktober 1814 an Savigny nach dessen Zusendung der Programmschrift *Vom Berufsunsrer Zeit* (1814), wieder abgedruckt bei H. Härtl, *Arnims Briefe an Savigny 1803-1831. Mit weiteren Quellen als Anhang. Herausgegeben und kommentiert von Heinz Härtl*, Weimar 1982, S. Nr. 90, 107-110 (109 f.).

⁷² H. Kiefner, *Ideal wird, was Natur war*, in *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 9, 1980, 515-522; Rückert, *Idealismus* cit. 141 m.w.N.

zung der Frage, ob Savigny aus dem poetisch verschlüsselten Text Hölderlins maßgebliche Anregungen bezogen haben könnte für seine Auffassung, dass das Recht in höher entwickelten Rechtszuständen «dem Bewußtsey[n] der Juristen anheim[fällt], von welchem das Volk nunmehr in dieser Function repräsentirt wird.»⁷³ Diese möglichen Verbindungslinien können hier nur angedeutet werden, sie böten Stoff für eine eigene Abhandlung.

Wo Gemeinsamkeiten sind, sollte man aber auch bestehende Unterschiede nicht ausblenden. Einige Unterschiede im Hinblick auf Savignys Rechtsentstehungslehre sollen im Folgenden kurz skizziert werden. Zwar findet sich bei Savigny ebenso wie in der deutschen Romantik nach 1800⁷⁴ die Vorstellung von der «Genialität» eines ganzen *Volkes* und nicht nur des Individuums. Im Gegensatz zu den Vertretern der deutschen Romantik suchte Savigny diese Genialität aber weder im Genie des «großen politischen Führer[s]» eines Volkes⁷⁵ noch überhaupt im deutschen Volk, sondern vielmehr im Rechtssinn des römischen Volks.⁷⁶ Während ferner Vertreter der Romantik wie Savignys Freund und früherer Schüler Jacob Grimm den «tierischen Urzustand» preisen, «seine Göttlichkeit und sein Wunder»⁷⁷, und spätere Zeiten geradezu in Umkehrung des Fortschrittsglaubens der Aufklärung als einen Abstieg, eine Verfallsgeschichte begreifen,⁷⁸ wägt Savigny im Hinblick auf die Rechtsgeschichte ab:

«Bey jugendlichen Völkern findet sich zwar die bestimmteste Anschauung ihres Rechts, aber den Gesetzbüchern fehlt es an Sprache und logischer Kunst, und das Beste können sie meist nicht sagen [...]»⁷⁹

Die «Jugendzeit der Völker» verlegt Savigny auch erst in die spätere Zeit «jenes ersten urkundlichen Zustandes des bürgerlichen Rechts»⁸⁰. Allen von der

⁷³ Savigny, *Beruf* cit. 12. Nach Kiefner, *Ideal* cit. 520 besteht im Zusammenhang mit Savignys Gedanken der Volksrepräsentation eine deutliche «Parallele» zwischen Hölderlins «sich aus dem Leben der Menschen in den Geist flüchtenden, zum Ideal der Wenigen werdenden Schönheit» und Savignys «dem Bewußtsein der Juristen anheimfallenden Recht».

⁷⁴ Schuler, *Grimm* cit. 270.

⁷⁵ H. Reiss, *Politisches Denken in der deutschen Romantik*, Bern/München 1966, 12 f.

⁷⁶ Savigny, *Beruf* cit. 33: «[...] wir sind genöthigt, das juristische Genie, wodurch die Trefflichkeit des Römischen Rechts bestimmt worden ist, [...] der [sc. römischen] Nation überhaupt zuzuschreiben.»

⁷⁷ Jacob Grimm in seinem Brief vom 29. Oktober 1814 an Savigny, abgedruckt in W. Schoof/I. Schnack, *Briefe* cit. Nr. 71, 171-182 (173).

⁷⁸ Nach Schuler, *Grimm* cit. 221-223 hat Jacob Grimm den «Anfang der Geschichte» vor aller urkundlichen Erwähnung als den Höhepunkt betrachtet.

⁷⁹ Savigny, *Beruf* cit. 25 f.

⁸⁰ Savigny, *Beruf* cit. 9.

Sehnsucht der Romantik getragenen Spekulationen über einen durch Quellen nicht belegbaren Anfang der Geschichte eines Volks erteilt er eine klare Absage: «Wie diese [...] Völker [...] zu Individuen werden, [...] ist auf geschichtlichem Wege nicht zu beantworten.»⁸¹ Ignoramus! «Wir können diese Ansicht[en] unberührt lassen, und uns auf die Thatsache[n]», also auf die überlieferten Quellen «beschränken».⁸² Selbst die Vorstellung, dass ein Volk im Laufe seiner Geschichte zunehmend seine Individualität, seine «Volkseigenthümlichkeit» verliere, weckt bei ihm keinesfalls eine romantische Sehnsucht nach Wiederherstellung vergangener Zustände. Kühl stellt Savigny vielmehr fest:

«Daß damit zugleich der eigenthümliche Vorzug [*sc.* der Individualität] verloren geht, welchen das Recht in frühen Zeiten hat [...], ist unverkennbar. Zu diesem vergangenen Zustande zurück zu kehren, würde [aber] ein fruchtloser und thörichter Rath seyn [...].»⁸³

Lediglich gegen ein kollektives Vergessen der ursprünglichen Individualität des Volkes plädiert Savigny. Allein «der geschichtliche Sinn» könne vor der «Selbsttäuschung» und «Einseitigkeit der Gegenwart bewahren»⁸⁴, dass das Recht, das «keinen Augenblick eines absoluten Stillstandes»⁸⁵ kennt und zu «unbestimmter Allgemeinheit» drängt, ein «Ausspruch der Vernunft» sei.⁸⁶

IV. Wenn man von Savignys Rechtsentstehungs- zu seiner Rechtsanwendungslehre übergeht, so findet man, wenn auch in anderer Form, abermals ein Primat des Individuellen vor dem Allgemeinen. Dieses Primat liegt auch der in seinem Hauptwerk *System des heutigen Römischen Rechts* ausgearbeiteten juristischen Hermeneutik zugrunde. In ihr offenbart Savigny ein damals vollkommen neues Verständnis des Prozesses juristischer Auslegung, dessen Tragweite nicht einmal durch seine unmittelbaren Nachfolger, sondern erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Zusammenhang mit den Diskussionen um den Verstehensprozess in der allgemeinen Hermeneutik vollständig erkannt wurde.⁸⁷ Savigny fasst nämlich das Verhältnis von Rechtsregel und Rechtsfall nicht mehr

⁸¹ Savigny, *Beruf* cit. 8.

⁸² Savigny, *Beruf* cit. 9.

⁸³ Savigny, *Beruf* cit. 116.

⁸⁴ Savigny, *Beruf* cit. 115, 117.

⁸⁵ Savigny, *Beruf* cit. 11.

⁸⁶ Savigny, *Beruf* cit. 115 f.

⁸⁷ Dazu C.-E. Mecke, «Regeln werden nur den Schwachköpfen dienen, um sie des eigenen Denkens zu überheben» – Puchtas und Savignys Hermeneutik im Vergleich, in S. Meder/G. Carlizzi/C.-E. Mecke/C. Sorge (Hrsg.), *Juristische Hermeneutik zwischen Vergangenheit und Zukunft*, Baden-Baden/Bern 2013, 37-58 (39 f.).

in dem Sinne auf, dass die Rechtsregel das im Vorhinein inhaltlich feststehende Allgemeine sei, unter das immer von «oben» nach «unten» gehend die unterschiedlichen Einzelfälle zu subsumieren sind. Auszugehen sei im Prozess der Auslegung vielmehr umgekehrt vom Besonderen, vom Einzelnen. Erst aus der «lebendigsten Anschauung»⁸⁸ des individuellen Rechtsfalles in der ganzheitlich aufzufassenden Lebenswirklichkeit, letzteres übrigens auch ein zentraler Gedanke der Romantik, lasse sich das in der Rechtsregel ausgedrückte Allgemeine zumindest annähernd bestimmen. Auf diese von der Lebenswirklichkeit ausgehende Bestimmung des Allgemeinen hat damit immer auch die Individualität des Auslegenden Einfluss. Der Prozess der Auslegung wird zu einem nicht auf die Vernunft reduzierbaren individuell-schöpferischen Prozess des jeweiligen Interpretieren.⁸⁹

Heute nennen wir das beständige gedankliche Hin- und Herwandern zwischen dem Besonderen und Allgemeinen den «hermeneutischen Zirkel»⁹⁰. Savigny bezeichnete die juristische «Methode» als «das ganze Geheimniß der Römischen Juristen»⁹¹, die es ihnen ermöglicht habe, in «jedem Grundsatz [...] zugleich einen Fall der Anwendung» zu sehen und umgekehrt «in jedem Rechtsfall zugleich die Regel, wodurch er bestimmt wird [...]»⁹² Die «Meisterschaft» ihrer Methode der Rechtsanwendung habe mithin darin bestanden, dass sie mit «Leichtigkeit [...] vom allgemeinen zum besondern und vom besondern zum allgemeinen übergehen [...]»⁹³

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass die Keimzelle für die neue Sichtweise Savignys vermutlich bereits in seiner Studienzeit und damit im geistigen Umfeld der Frühromantik kurz vor der Jahrhundertwende liegt, obwohl Savigny damals theoretische Fragen der Rechtsanwendung noch gar nicht beschäftigten. Im Juni 1799 hatte Savigny nämlich einem Brief an seinen Freund, den späteren Philologen und Mythenforscher Friedrich Creuzer, eine kleine theoretische Abhandlung beigelegt,⁹⁴ die im Kreis seiner gleich-

⁸⁸ Savigny, *Beruf* cit. 30.

⁸⁹ Vgl. zum Ganzen Meder, *Mißverstehen* cit. 127, 133-135 et passim.

⁹⁰ Zu diesem Problem in der neuzeitlichen Hermeneutik Meder, *Mißverstehen* cit. 193-218.

⁹¹ F. C. v. Savigny, *Einleitung zum Pfandrecht (1810)*, in F. C. v. Savigny, *Vorlesungen über juristische Methodologie 1802-1842. Herausgegeben und eingeleitet von Aldo Mazzacane*, Frankfurt am Main 2004, 247.

⁹² Savigny, *Beruf* cit. 30 f.

⁹³ Savigny, *Beruf* cit. 31.

⁹⁴ Vgl. Savignys Brief vom 21. Juni 1799 an Friedrich Creuzer und dessen Beilage, in Stoll, *Savigny* cit. 92-96, wo im Anschluss an den Brief Savignys «Aufsatz» abgedruckt ist, den er über Friedrich Creuzer dem Freundeskreis mit den Worten zukommen ließ: «Was nun meinen Aufsatz betrifft, so bitte ich Sie [*sc.* Fr. Creuzer], ihn nicht mit dem Magister [*sc.* Friedrichs Bruder Leon-

gestimmten Freunde der Romantik bald unter der Bezeichnung *Aufsatz über die Freundschaft* die Runde machte und diskutiert wurde.⁹⁵ Programmatisch hatte Savigny seiner Abhandlung ein der Zeitschrift *Athenaeum* entnommenes Zitat Friedrich Schlegels zu dem für die Frühromantik zentralen Begriff der Freundschaft vorangestellt. Schlegel war damals theoretischer Kopf der deutschen Frühromantik und auch Herausgeber der vom jungen Savigny geliebten⁹⁶ Zeitschrift *Athenaeum*⁹⁷. Freundschaft und Liebe waren nach Ansicht der Frühromantiker Voraussetzung für eine umfassend verstandene und nicht auf die Vernunft beschränkte «*Bildung des ganzen Menschen im höchsten Sinn*»⁹⁸.

Savigny setzte sich auf dieser Grundlage⁹⁹ in seinem *Aufsatz über die Freundschaft* kritisch mit Immanuel Kants Philosophie der aus der Vernunft abgeleiteten Pflicht auseinander. Alles Besondere, Individuelle des jeweiligen Menschen sei – so kritisiert der junge Savigny – «Kants System durchaus fremd [...], Freundschaft und Liebe, wohin gehört sie nach ihm? offenbar unter das bloß pathologische [...]»¹⁰⁰ Allerdings glaubte auch Savigny damals noch, dass das in Kants Pflichtenlehre fehlende Interesse für alles Besondere im Menschen und in der Lebenswirklichkeit ein Merkmal von Philosophie und damit von Wissenschaft im Allgemeinen sei. Daher sah Savigny zu dieser Zeit noch «zwey Classen von Menschen» sich gegenüberstehen, nämlich die für das gedanklich Notwendige und Allgemeine zuständigen «Philosophen» auf der einen Seite und die für die jeweils konkrete Lebenswirklichkeit zuständigen «Dichter» auf der anderen.¹⁰¹

Diese Sichtweise, die das Besondere, etwa auf dem Gebiet der Moral die nach Savigny vom einzelnen Menschen abhängige «Innigkeit und Wärme, durch die allein die Handlung ganz aus uns hervorgehend werden kann»¹⁰², zum

hard Kreuzer] zugleich zu lesen und zu beantworten; das wird uns zu größerer Mannichfaltigkeit, also zu mehrerer Ideenstriction führen» (aaO, S. 92). «Ich suche [...] diese Blätter meinen Freunden [zu] übergebe[n]. Möchten sie auch nur als Veranlassung zur Entwicklung und Mitteilung einer unendlichen Reihe guter Gedanken dienen, ihr Einfluß selbst auf Gesinnung und Handlung würde unendlich sein» (aaO, S. 96).

⁹⁵ D. Nörr, *Savignys philosophische Lehrjahre*, in F. Ebel/A. Randelzhofer, *Rechtsentwicklungen in Berlin*, Berlin/New York 1988, 1-21 (3). Vgl. auch Stoll, *Savigny* cit. 96 mit Fn. 1.

⁹⁶ Otto, *Vier Tage* cit. 436.

⁹⁷ Vgl. zum *Athenaeum* oben Fn. 35.

⁹⁸ So Friedrich Kreuzer in einem Brief vom 27. April 1800 an Unbekannt, abgedruckt in: H. Kiefner, *Friedrich Carl von Savigny*, in C. Jamme/O. Pöggeler (Hrsg.), «*Frankfurt aber ist der Nabel dieser Erde*». *Das Schicksal einer Generation der Goethezeit*, Stuttgart 1983, 227-242 (227).

⁹⁹ Vgl. Rückert, *Heidelberg* cit. 243.

¹⁰⁰ Savigny, *Aufsatz über die Freundschaft* cit. 95.

¹⁰¹ Savigny, *Aufsatz über die Freundschaft* cit. 93.

¹⁰² Savigny, *Aufsatz über die Freundschaft* cit. 95.

untauglichen Gegenstand einer Wissenschaft, mithin auch der Jurisprudenz erklärte, hat Savigny in den folgenden Jahren überwunden. Inzwischen hatte er nämlich begonnen, sich intensiv mit dem römischen Recht des Altertums zu beschäftigen.¹⁰³ Vermutlich infolge dieser eingehenden Beschäftigung mit dem römischen Recht bezeichnet er 1811 in einer Pandektenvorlesung die römischen Juristen des Altertums plötzlich ebenfalls als große «Dichter», die zwar «nicht Compendien über Ästhetik geschrieben» hätten,¹⁰⁴ aber wie die Ästhetik auch in ihrer Wissenschaft immer erst vom Besonderen ausgegangen seien.¹⁰⁵ Savigny hat mit diesem Brückenschlag von der Ästhetik zur Rechtswissenschaft einen Schritt unternommen, den Kant niemals gegangen ist. Zwar hat auch Kant in seiner sogenannten dritten Kritik, der *Kritik der Urteilskraft*, das Besondere und Individuelle als Ausgangspunkt menschlichen Urteilsvermögens anerkannt.¹⁰⁶ Aber Kant hat diesen Ausgangspunkt bis zum Schluss auf das Gebiet der Ästhetik, die Beurteilung des Schönen, beschränkt gesehen und die Wissenschaft von der Moral und dem Recht kategorisch davon ausgenommen.¹⁰⁷ Savigny hingegen sieht spätestens 1814 in seiner *Berufs*-Schrift in der «leben-

¹⁰³ Die erste eingehendere Beschäftigung des Studenten Savigny mit dem römischen Recht als Studienfach lässt sich ziemlich genau auf den Sommer 1798 datieren, wo Savigny überhaupt erst begann, sich für sein eigenes Studienfach näher zu interessieren. So berichtet er im Winter 1798/99, dass er «seit vorigem Sommer das Römische Recht (das ich außerordentlich liebe) nach [sc. Carl Christoph] Hofacker ziemlich gründlich repetirt und auch einzelne Materien studirt» habe [Stoll, *Savigny* cit. Nr. 9, S. 69-71 (70)]. Eine umfassende selbständige Beschäftigung Savignys mit dem römischen Recht wird man aber erst für die Zeit deutlich nach seiner einjährigen Studienreise (1799/1800) sowie nach seiner Promotion im Strafrecht am 31. Oktober 1800 annehmen können. Im Winter 1800/1801 hält Savigny in Berlin seine erste Vorlesung zum Strafrecht, und selbst am 1. April 1801 berichtet er noch, er sitze «stets schreibend an der Fortsetzung meiner Dissertation» zum Strafrecht [Stoll, *Savigny* cit. Nr. 58, S. 203 f. (203)]. Allerdings hat seine Vorlesung im Sommer 1801 bereits das römische Recht zum Gegenstand und nicht mehr – wie von ihm zuvor noch öffentlich angezeigt – das Strafrecht [vgl. auch Rückert, *Idealismus* cit. 65-69 m.w.N.]. Erst jetzt macht er sich einen «weiten Plan zu einem ausführlichen Quellenstudium des Römischen Rechts» und fasst «zugleich den Vorsatz [...], alles System im Einzelnen und im Ganzen aus dem Studium der Quellen resultiren zu lassen» [so Savigny in seinem Brief vom 20. Mai 1801 an Gottlieb Hufeland, abgedruckt in *Der Briefwechsel zwischen Friedrich Carl von Savigny und Stephan August Winkelmann (1800-1804) mit Dokumenten und Briefen aus dem Freundeskreis gesammelt, herausgegeben und kommentiert von Ingeborg Schnack*, Marburg 1984, Nr. 108, 199]. Erstes Ergebnis dieser tiefgehenden eigenen Studien zum römischen Recht sollte die im Mai 1803 fertiggestellte wegweisende Monographie *Das Recht des Besitzes* werden.

¹⁰⁴ F. C. v. Savigny, *Einleitung zu den Pandekten* (1811), in ders., *Vorlesungen über juristische Methodologie 1802-1842. Herausgegeben und eingeleitet von Aldo Mazzacane*, Frankfurt am Main 1993, 174-181 (176).

¹⁰⁵ Meder, *Urteilen* cit. 68 m.w.N.

¹⁰⁶ Meder, *Mißverstehen* cit. 99, 102 f.

¹⁰⁷ Meder, *Urteilen* cit. 78 Fn. 106.

digsten Anschauung» des besonderen Rechtsfalls auch den – wie sich Savigny ausdrückt – «Anfangspunkt der Wissenschaft» vom Recht.¹⁰⁸ Beglaubigt werde diese Einsicht durch die «Methode der Römischen Juristen»¹⁰⁹ aus der Zeit des klassischen römischen Rechts im Altertum, deren universale Vorbildfunktion auch für die neuzeitliche Rechtspraxis Savigny nicht müde wird zu betonen¹¹⁰ und die nur durch Beschäftigung mit den römischen Quellentexten am konkreten Fall zu erlernen sei, nicht hingegen durch allgemein-abstrakte Grundsätze und naturrechtliche Konstruktionen.¹¹¹ Nach dem Vorhergehenden spricht viel dafür, dass den ersten Schritt auf dem Weg zu der Einsicht in das Primat des Besonderen und Konkreten gegenüber dem Allgemeinen und abstrakt Unbestimmten der jugendliche Savigny aber – noch ganz unabhängig vom Recht – unter dem direkten Einfluss der deutschen Frühromantik getan hat.

V. Die vorstehenden Ausführungen zur Kategorie des Individuellen und Besonderen in Savignys Rechtsdenken blieben aber unvollständig, wenn nicht über Savignys Rechtsentstehungs- und Rechtsanwendungslehren hinaus zumindest kurz auch noch dessen grundlegende Auffassungen über die Inhalte des Privatrechts zur Sprache kämen. Der Kern des Privatrechts, das Privatvermögensrecht, hat nach Savigny die Beziehung einer «Person zu einer fremden Person» zum Gegenstand und zwar im Sinne der jedem Menschen zukommenden «abstrakten Persönlichkeit», wie Savigny sich ausdrückt.¹¹² Im Privatvermögensrecht ist also gerade zu abstrahieren vom «Individuellen» und «Besonderen» des jeweiligen Menschen, allen Menschen kommt dieselbe privatrechtliche Freiheit zu, ob der Einzelne diese Freiheit auf sittliche oder vernünftige Weise nutzt oder nicht, ist keine Frage des Rechts und schon gar nicht eine Angelegenheit des Staats. Unmissverständlich stellt Savigny klar: «Das Recht dient der Sittlichkeit, aber nicht indem es ihr Gebot vollzieht, sondern indem es die freye Entfaltung ihrer,

¹⁰⁸ Savigny, *Beruf* cit. 30.

¹⁰⁹ Savigny, *Beruf* cit. 30.

¹¹⁰ Vgl. nur Savigny, *Beruf* cit. dazu, «[...] wie wichtig das Römische Recht als Muster juristischer Methode sey [...]» (39), während hingegen in rein inhaltlicher Hinsicht das für spätere Zeiten und Völker «übrig bleibende materielle des Römischen Rechtes, was man so für seine wahre Vortrefflichkeit ausgiebt, [...] so allgemeiner Natur [ist], daß es meist schon durch gesunden Verstand ohne alle juristische Bildung gefunden werden könnte, und um einen so leichten Gewinn» es sich nicht lohnte, «Gesetze und Juristen von zweytausend Jahren her zu unsrer Hülfe zu bemühen» (27 f.).

¹¹¹ C. Baldus, *Gesetzesbindung, Auslegung und Analogie: Grundlagen und Bedeutung des 19. Jahrhunderts*, in K. Riesenhuber (Hrsg.), *Europäische Methodenlehre. Handbuch für Ausbildung und Praxis*, Berlin/München/Boston 2015, 22-52 (39).

¹¹² F. C. v. Savigny, *System des römischen Rechts. Band 1*, Berlin 1840, § 53, 340.

jedem einzelnen Willen inwohnenden, Kraft sichert», so dass jede Privatrechtsordnung «im einzelnen Fall [auch] die Möglichkeit unsittlicher Ausübung eines [...] Rechts» des Einzelnen zulassen muss.¹¹³ Wohlfahrtsstaatlichen oder feudalistischen Beschränkungen dieser privatrechtlichen Freiheit des Einzelnen erteilen Savigny und die ihm folgenden Vertreter der Historischen Rechtsschule eine klare Absage.¹¹⁴ Zumindest im Ergebnis führen sie damit in diesem Punkt Kants Bestimmung des Verhältnisses zwischen Rechts- und Tugendpflichten weiter ungeachtet der Tatsache, dass Savigny die von Kant gegebenen vernunfttheoretischen Begründungen seit seinen Jugendtagen abgelehnt hat.

Das an dieser Stelle hervorzuheben ist wichtig, weil Savignys Privatrechtsdenken weit entfernt ist von den am feudalen Ständestaat orientierten Vorstellungen, die vor allem die politische Spätromantik in Deutschland prägten. Das politische Denken von Vertretern der deutschen Romantik wie zum Beispiel Adam Müller oder Franz Xaver Baader glorifizierte mit einer geradezu naiven Gläubigkeit den Ständestaat nach mittelalterlichem Vorbild.¹¹⁵ Bei Eichendorff verschmelzen 1833 «König und Volk zu einem untrennbaren nationalen Ganzen», verbunden in «wechselseitiger Liebe und Treue», ein Ganzes, das nicht durch den «todte[n] Begriff des abstrakten Königs» repräsentiert wird, sondern vielmehr sinnlich konkret personifiziert durch den jeweils «lebendige[n] individuellen König, der nicht dieser oder jener seyn kann, sondern eben unser König».¹¹⁶ «Liebe» sollte im «poetischen Staat»¹¹⁷ Despotie verhindern: «Der poetische Staat ist der wahrhafte, vollkommene Staat», da hier jeder «aus Liebe zu dem schönen, großen Individuo», dem König, «seine Ansprüche beschränken und die nötigen Aufopferungen machen» werde, schrieb schon Novalis

¹¹³ Savigny, *System* cit. § 52, 332.

¹¹⁴ Vgl. nur C. - E. Mecke, *Begriff und System des Rechts bei Georg Friedrich Puchta*, Göttingen 2009, 511 mit Fn. 2563.

¹¹⁵ Kluckhohn, *Persönlichkeit* cit. 91-100.

¹¹⁶ J. v. Eichendorff, *Ueber (die) Garantien (in Deutschland)*, in *Sämtliche Werke des Freiherrn Joseph von Eichendorff. Historisch-kritische Ausgabe. Band XI/1. Historische und politische Schriften. Text. Herausgegeben von Antonie Magen*, Tübingen 2007, 197-215 (214). Vgl. dagegen S. Meder, *Doppelte Körper im Recht. Traditionen des Pluralismus zwischen staatlicher Einheit und transnationaler Vielheit*, Tübingen 2015, 21, 171-173 zu Savigny, der in der bis auf die klassische römische Jurisprudenz zurückverfolgbaren Tradition politischen Denkens von «zwei Körpern des Königs» steht (aaO, 36-40, 46 f.). Der Lehre von den zwei Körpern bzw. dem doppelten Körper im Recht liegt die kategoriale Unterscheidung zwischen der vergänglichen natürlichen und einer transzendenten, symbolischen Person des Souveräns zugrunde – eine Unterscheidung, deren Aufhebung in der politischen Praxis in letzter Konsequenz bis hin zum Totalitarismus führt (aaO, 145, 325).

¹¹⁷ Novalis, *Blütenstaub*, in ders., *Briefe und Werke. Dritter Band. Die Fragmente*, Berlin 1943, 84.

im *Athenaeum*¹¹⁸ ganz im Sinne von späteren Vertretern der Romantik.¹¹⁹ «Ein wahrhaftes Königspaar ist für den ganzen Menschen, was eine Konstitution für den bloßen Verstand ist. [...] Der König ist das gediegene Lebensprinzip des Staats; ganz dasselbe, was die Sonne im Planetensystem ist.»¹²⁰ Entsprechend polemisierte auch Adam Müller zur selben Zeit, als Savigny «eine Entwicklung der Verfassung» unter bestimmten Bedingungen als «besonders förderlich» bezeichnete,¹²¹ gegen die «Constitutions-Künstelei unsrer Tage» als einem «immer unglückliche[n] Versuch, ein Surrogat der Ständebeziehungen des Mittelalters zu finden.»¹²² Es war die – so Savigny wörtlich – «hohle Seite»¹²³ einer wirklichkeitsfremden Verweigerung der Moderne, die Savigny meinte, wenn er die Invektive zurückwies, die zum Beispiel Adam Müller gegen das römische Recht im Allgemeinen¹²⁴, gegen die Lehre vom «unbedingten absoluten privaten Eigentum» im Besonderen und auch gegen «die lasterhafte Tendenz der Teilung der Arbeit» richtete,¹²⁵ letztere war immerhin Ausgangspunkt von Savignys Lehre zum Juristenrecht.¹²⁶

¹¹⁸ Novalis, *Blütenstaub* cit. 84.

¹¹⁹ Kluckhohn, *Persönlichkeit* cit. 93.

¹²⁰ Novalis, *Glauben und Liebe oder Der König und die Königin*, in ders., *Briefe und Werke. Dritter Band. Die Fragmente*, Berlin 1943, 91-112 (96 f.).

¹²¹ F. C. v. Savigny, *Stimmen für und wider neue Gesetzbücher*, in *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* 3, 1817, 1-52 (46). Später geht Savigny noch einen Schritt weiter und «importiert [...] den Begriff ‚Verfassung‘ aus dem öffentlichen Recht in das Privatrecht» (Meder, *Körper* cit. 14, 169).

¹²² A. H. Müller, *Die Elemente der Staatskunst. Erster Theil*, Berlin 1809, 268.

¹²³ So Savigny wörtlich über Adam Müller in seinem Brief vom 26. Dezember 1809 an Jacob Grimm, abgedruckt in Stoll, *Savigny* cit., Nr. 204, 398-401 (401). Vgl. zu Savignys ablehnender Haltung gegenüber Müller auch Rückert, *Idealismus* cit. 202, 205.

¹²⁴ Adam Müller wollte im Gegensatz zu Savigny zurück zum altständischen Mittelalter und verurteilte das rezipierte römische Recht [K. Mannheim, *Konservatismus. Ein Beitrag zur Soziologie des Wissens. Herausgegeben von D. Kettler, V. Meja und N. Stehr*, Frankfurt am Main 1984, 218f.; R. Aris, *Die Staatslehre Adam Müllers in ihrem Verhältnis zur deutschen Romantik*, Tübingen 1929, 38-40], während Savigny warnt: «Aber es giebt auf der anderen Seite eine blinde Ueberschätzung der Vergangenheit, welche fast noch gefährlicher ist, als jener eitle Dünkel, indem sie die Kräfte der Gegenwart völlig lähmt: und auch dagegen muß der geschichtliche Sinn schützen, wenn er in der That geübt und nicht bloß im Munde geführt wird.» [F. C. v. Savigny, *Über den Zweck dieser Zeitschrift*, in *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* 1, 1815, 1-17 (10).

¹²⁵ A. Müller, *Teilung der Arbeit* (1812), in ders., *Ausgewählte Abhandlungen. Mit einem Bildnis, einem Lebensabriß und bisher unveröffentlichten Briefen und Berichten Adam Müller herausgegeben von Jakob Baxa*, Jena 1921, Nr. 9, 46f. (47); Aris, *Staatslehre* cit. 38 f.

¹²⁶ Vgl. nur Savigny, *Beruf* cit. 12 zur «Entwicklung des Rechts. Bey steigender Cultur nämlich sondern sich alle Thätigkeiten des Volkes immer mehr, und was sonft gemeinschaftlich betrieben wurde, fällt jetzt einzelnen Ständen anheim. Als ein solcher abgesonderter Stand erscheinen nunmehr auch die Juristen.»

Die freiheitsvernichtenden, autoritätsgläubigen und nicht nur die Gegenwart, sondern auch die geschichtliche Entwicklung verleugnenden Tendenzen, die in der politischen Spätromantik in Deutschland ihren Höhepunkt fanden, scheinen zu derselben Zeit von Vertretern der vorwiegend liberal und national ausgerichteten italienischen Romantik kaum wahrgenommen worden zu sein, zumindest wurden sie nicht diskutiert. Vielmehr formulierte im Jahre 1819 Silvio Pellico im *Il Conciliatore*, dem 1816 gegründeten Organ der damals noch jungen Mailänder Romantik: «Per dire un liberale si dice romantico»¹²⁷, im Geist des Risorgimento wird hier «Romantico» mit «patriota» gleichgesetzt. Immerhin kritisierte der bekannte Theoretiker des italienischen Risorgimento, Giuseppe Mazzini, der neben der Französischen Revolution auch die deutsche Romantik als Ausdruck einer kulturhistorischen Wende in der europäischen Geistesgeschichte auffasste, die zentrale Stellung, die viele Vertreter der deutschen Romantik dem Mittelalter zuschrieben und die der italienischen Romantik fremd war.¹²⁸

In dieser Kritik an der übertriebenen Idealisierung des Mittelalters hätte ihm übrigens Savigny mit Sicherheit beigepflichtet. Zwar stimmte Savigny mit führenden Vertretern der deutschen Romantik wie August Wilhelm Schlegel überein in deren Kritik am «Hochmuth der sogenannten Aufklärer» gegenüber dem angeblich kulturell und zivilisatorisch finsternen Mittelalter. So hat Savigny in seinem Brief vom 13. April 1810 an den befreundeten Pfarrer Johann Heinrich Christian Bang¹²⁹, in dem er diesem seinen Ruf an die neu gegründete Universität in Berlin und zugleich fast beiläufig auch sein wissenschaftliches Arbeitsprogramm für die folgenden vier Lebensjahrzehnte mitteilte,¹³⁰ ausdrücklich seine

¹²⁷ Behler, *Gedanken* cit. 29.

¹²⁸ Battafarano, *Romantik/Romanticismo* cit. 87.

¹²⁹ Der in Theologie promovierte und später mit einem Ehrendoktor der Philologie versehene Pfarrer Johann Heinrich Christian Bang (1774-1851), der auch mit Jacob und Wilhelm Grimm befreundet war, aber vor allem Savigny zu einem seiner engsten Freunde zählen konnte, ist nicht zu verwechseln mit seinem fast namensgleichen Vater, den Pfarrer Johann Christian Bang (1736-1803). Zu ihm war früher der junge Savigny als Student um 1795/96 «in einem seiner ersten Marburger Semester eine Zeitlang allwöchentlich nach Goßfelden herausgepilgert, um seinen [Bangs] griechischen Unterricht zu genießen [...]» (Stoll, *Savigny* cit. 37-39).

¹³⁰ Vgl. Savignys Brief vom 13. April 1810 an Johann Heinrich Christian Bang, abgedruckt in Stoll, *Savigny* cit. Nr. 215, 415 f. Savigny spricht dort bereits von den drei miteinander verbundenen «Projecte[n]», «zwey große» und «ein drittes, kleineres», die ihn tatsächlich sein gesamtes wissenschaftliches Arbeitsleben hinein begleiten sollten, nämlich seine sechsbändige *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter* (1815-1831), sein achtbändiges Werk zum *System des heutigen Römischen Rechts* (1840-1849) einschließlich dessen zweibändiger Fortsetzung *Das Obligationenrecht als Theil des heutigen Römischen Rechts* (1851-1853) sowie als «drittes, kleineres» Projekt eine 1810 wohl nicht dem Inhalt (vgl. Stoll, *Savigny* cit. 38), aber der «Form nach noch

Absicht erklärt, dass er sich in der von ihm geplanten «ausführliche[n] Literaturgeschichte des R.[ömischen] R.[echt]s [...] besonders [...] dem verkannten 12t. u.[nd] 13t. Jahrhundert» widmen wolle und diese Jahrhunderte des Hochmittelalters «wieder zu Ehren zu bringen gedenke.»¹³¹ Im Unterschied zu führenden Vertretern der Romantik war Savigny aber weit davon entfernt, von dem einen Extrem der Dämonisierung des Mittelalters in der Aufklärungszeit in das andere Extrem einer unbedingten Idealisierung des deutschen Mittelalters zu verfallen, so wie es August Wilhelm Schlegel, einst theoretischer Kopf der deutschen Frühromantik, im Jahre 1812 an der Schwelle der Entwicklung zur patriotisch-christlich verengten Spätromantik in Deutschland programmatisch forderte:

«Lernen wir nur erst das Mittelalter recht kennen, dringen wir ein in den Geist der Weisheit, Gerechtigkeit und Biederkeit, der sein Wirken bezeichnet. Es ist aber nicht genug, dessen Geschichte aus todtten Urkunden diplomatisch genau zu beschreiben. Jene riesenhaften Schatten, die uns wie durch ein Nebel erscheinen, müssen wieder feste Umrisse bekommen, dem Bild der Vorzeit muß seine eigenthümliche Seele wieder eingehaucht werden. Und dieß ist sehr schwierig zu leisten, weil wir meistens nur aus lateinischen Quellen schöpfen können. Nicht als ob die gleichzeitigen Geschichtsschreiber ohne Verdienst wäre, aber es ist unglaublich, wie sehr durch das Werkzeug einer todtten und gelehrten Sprache ihre Erzählungen farb- und charakterlos geworden sind.»¹³²

Der darin zum Ausdruck kommende Gegensatz zu Savignys Auffassungen ist offensichtlich. Erstens ging es Savigny nicht spezifisch um das deutsche Mittelalter, sondern um die sich von Italien aus entfaltende europäische Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter, die zur «Bildung des neueren Europa» geführt habe und «aus verschiedenen Grundtheilen» bestehe.¹³³ Zweitens betrachtete er das Mittelalter auch nicht als die ursprüngliche «Vorzeit», sondern

ganz unausgebildet[e]» Publikation über den «Geist der Gesetzgebung» (aaO, 416). Ausgerechnet dieses «kleinere» Projekt sollte Savigny, ohne dass er das im Frühjahr 1810 hätten ahnen können, 1814 anlässlich von Thibauts Kodifikationsschrift mit seiner Programmschrift *Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* als erstes verwirklichen und damit die Grundlagen für die Historische Rechtsschule legen. Vgl. zum Ganzen H. Akamatsu, *Einleitung*, in Friedrich Carl von Savigny, *Politik und Neuere Legislationen. Materialien zum «Geist der Gesetzgebung»*. Aus dem Nachlaß herausgegeben von Hidetake Akamatsu und Joachim Rückert, Frankfurt am Main 2000, XVII-LXIX (XXXII f.).

¹³¹ So Savigny in seinem Brief vom 13. April 1810 an J. H. C. Bang, in Stoll, *Savigny* cit. Nr. 215, 415 f. (415).

¹³² A. W. Schlegel, *Aus einer noch ungedruckten historischen Untersuchung über das Lied der Nibelungen*, in F. Schlegel (Hrsg.), *Deutsches Museum. Erster Band*, Wien 1812, 9-36 (34).

¹³³ F. C. v. Savigny, *Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter. Band 1*, Heidelberg 1834², S. XV.

nur als einen – allerdings wichtigen – Durchgangspunkt in der kontinuierlichen Entwicklung des römischen Rechts vom Altertum bis zur Gegenwart. Das Mittelalter war nach Savigny nur ein Abschnitt im geschichtlichen Kontinuum, so wie das römische Altertum zwar eine geistig «schaffende Zeit» gewesen sei heute «für uns [...] wichtig und anziehend», aber nicht als Maßstab oder wiederherzustellendes Ideal der Vergangenheit, sondern lediglich deswegen, «weil die Erkenntniß unsres eignen Zustandes nur aus diesem Boden erwachsen kann.»¹³⁴ Von daher lag Savigny drittens auch Schlegels idealisierend voreingenommene Herangehensweise fern, die die überlieferten Quellen als tote Urkunden relativierte durch subjektiv-pauschale Idealisierungen von «Weisheit, Gerechtigkeit und Biederkeit» als Ausdruck der dem deutschen Mittelalter angeblich «eigenthümliche[n] Seele». Savignys erstmals bei Abfassung seiner berühmten Erstlingsschrift *Das Recht des Besitzes* (1803) praktizierte Herangehensweise an den Stoff beruhte vielmehr maßgeblich auf der – bis dahin ganz unüblichen – akribischen Beschaffung und Auswertung von Quellen,¹³⁵ und zwar in erster Linie von «lateinischen Quellen», die Schlegel so verpöht waren. Das zu damaliger Zeit noch alles andere als selbstverständliche «eigne, vollständige Quellenstudium» anstelle der Lektüre von Sekundärliteratur, die Savigny «im höchsten Grad zuwider» war, hatte dieser schon als Student als «nicht nur sicherste[n], sondern auch [...] leichteste[n] und angenehmste[n] Weg zur Befriedigung in unserm Fach»¹³⁶ für sich entdeckt und an die nachfolgenden Generationen von Rechtswissenschaftlern weitergegeben.¹³⁷

VI. Schon die vorstehend skizzierten Überlegungen dürften erkennen lassen: Die Frage nach der «Romantik in der Jurisprudenz» Savignys führt «zu den allgemeinsten schwierigen Grundlagenfragen der Jurisprudenz und praktischen

¹³⁴ Savigny, *Geschichte* cit. XV.

¹³⁵ Vgl. Savignys Brief vom 13. April 1810 an Johann Heinrich Christian Bang, abgedruckt in Stoll, *Savigny* cit., Nr. 215, 415 f. (415), wo Savigny Bang von den «sehr reiche[n] Materialien» berichtet, die er für seine «Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter» schon gesammelt habe und «die auch für die allgemeine[n] Literatoren neu und merkwürdig» seien. Vgl. auch oben Fn. 103 a.E.

¹³⁶ So Savigny in seinem Brief vom 10. Februar 1799 an seinen Jugendfreund Constantin von Neurath, abgedruckt in Stoll, *Savigny* cit. 71 f.

¹³⁷ Die Frage hingegen, ob und inwieweit der von Savigny in der Pandektistik des 19. Jahrhunderts begründete Umgang mit den Quellen, insbesondere die Versuche einer Harmonisierung «disparater Quellenaussagen», die schwanken zwischen dem Bemühen um Quellentreue und «einer Art Autosuggestion» [so für Savigny F. J. Hölzl, *Friedrich Carl von Savignys Lehre von der Stellvertretung. Ein Blick in seine juristische Werkstatt*, Göttingen 2002, 295], auch den quellenmethodischen Maßstäben heutiger Romanistik gerecht wird, steht auf einem ganz anderen Blatt.

Philosophie.»¹³⁸ Diese lassen sich im vorliegenden Rahmen auch nicht annähernd klären. Im Gegenteil zeigt eine genauere Beschäftigung mit diesen Fragen, dass eine entsprechende «Analyse» von Savignys Werk, die Landsberg nach Revision seiner ursprünglichen Auffassung bereits im Jahre 1910 angemahnt hatte, ungeachtet wichtiger Ansätze in jüngerer Zeit von der rechtswissenschaftlichen Forschung bis heute nicht geleistet wurde. Dieses Forschungsdesiderat wird innerhalb der deutschen Literaturwissenschaft heute offenbar klarer gesehen als in der Rechtswissenschaft.¹³⁹ Aber nur interdisziplinär ausgerichtete Forschung¹⁴⁰ wird auf diesem Gebiet einen nennenswerten Fortschritt verzeichnen können.

Insofern lässt sich zusammenfassend auch nur ein sehr vorläufiges Ergebnis vorstehender Überlegungen in Thesen formulieren.

1. Die im 20. Jahrhundert häufiger gestellte Frage, ob Savignys Rechtsdenken Ausdruck der «Klassik» oder der «Romantik» sei, ist schon falsch gestellt. «Die» Romantik gibt es ebensowenig wie «die» Klassik. Das gilt sowohl für die deutsche als auch für die europäische Romantik. Auch lässt sich von der literarischen «Klassik» in der Dichtkunst keine innere Verbindung zur heute sogenannten Klassik der römischen Jurisprudenz des Altertums ziehen.

2. Eine Untersuchung möglicher innerer Verbindungen zwischen Savignys Rechtsdenken und Ideen der Romantik muss auch tiefer liegende Denkstrukturen in den Blick nehmen. Dazu bedarf es eines ganzheitlichen Blicks sowohl auf Savignys Rechtsdenken als auch auf die Werke der Vertreter der literarischen Romantik, mit denen Savigny im geistigen Austausch stand.

3. Das für Savignys Denken charakteristische Primat des Besonderen und Konkreten vor dem Allgemeinen lässt sich bis in Savignys Jugendjahre im geistigen Umfeld der deutschen Frühromantik vor 1800 zurückverfolgen. Von diesem «Anfangspunkt» seines Denkens zeugen auf je unterschiedliche Weise seine Lehren von der Rechtentstehung und Rechtsanwendung.

4. Durch Savignys Zurückführung des Rechts und der Sprache auf das als Kulturgemeinschaft verstandene Volk lassen sich Gemeinsamkeiten mit Vorstel-

¹³⁸ Das konstatierte bereits Rückert, *Heidelberg* cit. 263.

¹³⁹ So zu Recht Otto, *Goethe* cit. 110 mit Bezugnahme auf die literaturwissenschaftliche Monographie von Fröschle, *Romantik* cit. 108, der im Jahre 2002 feststellte: «In diesem schwierigen Bereich existiert fast keine Spezialforschung.»

¹⁴⁰ Einen Anfang in dieser Richtung machen die Tagungsbände von R.Brinkmann (Hrsg.), *Romantik in Deutschland. Ein interdisziplinäres Symposium*, Stuttgart 1978 sowie J.Schröder, *Theorie der Interpretation vom Humanismus bis zur Romantik – Rechtswissenschaft, Philosophie, Theologie. Beiträge zu einem interdisziplinären Symposium in Tübingen, 29. September bis 1. Oktober 1999*, Stuttgart 2001.

lungen von Vertretern der deutschen Romantik nach 1800 feststellen. Teilweise weisen diese Gemeinsamkeiten allerdings zurück auf ältere ideengeschichtliche Quellen, die noch nicht der Romantik zuzurechnen sind.

5. Vollkommen unvereinbar mit Savignys Privatrechtsverständnis ist die schon zu ihrer Zeit anachronistische politische Spätromantik, die insbesondere nach 1815 das Bild der Romantik in Deutschland lange Zeit geprägt hat. Nur teilweise stimmt Savigny überein mit dem Anliegen der deutschen Romantik zu einer Rehabilitierung des Mittelalters. Die vor allem in der deutschen Spätromantik verbreitete Idealisierung des deutschen Mittelalters lag Savigny ebenso fern wie die politischen Vorstellungen von Romantikern zur Wiederherstellung des mittelalterlichen Ständestaats.

Stephan Meder
Christoph-Eric Mecke
Universität Hannover
meder@rg.uni-hannover.de
mecke@jura.uni-hannover.de

Aspetti dell'ultimo Pani

La bella raccolta di *Scritti di storia per Mario Pani* presentata al grande studioso e appassionato Maestro dell'Università di Bari nel 2011, al termine del suo insegnamento ufficiale, poteva sembrare il traguardo di un'esemplare carriera accademica e scientifica. L'omaggio di allievi, colleghi, amici accompagnò invece l'inizio di una nuova fase del cinquantennale percorso storiografico di Mario Pani. Al 2011 risalgono, infatti, i due significativi progetti che caratterizzano i (purtroppo) pochi anni che gli furono ancora concessi.

1. Il primo è la fondazione della rivista «Politica Antica»: «Rivista di prassi e cultura politica nel mondo greco e romano», chiariva il sottotitolo. Più specificamente, la prospettiva storiografica della coraggiosa iniziativa di Mario Pani è illustrata dai contributi che egli fornì – da buon direttore – a ciascuno dei quattro volumi apparsi dal 2011 al 2014 (nel V volume, del 2015, il suo nome compare ormai come «fondatore» della rivista, passata intanto da Carocci editore a Edipuglia): *Sul rapporto cittadino/politica a Roma fra repubblica e principato* (2011); *Il principe e l'esercizio giurisprudenziale* (2012); *Echi in Livio conservato del discorso di Tiberio Gracco contro Gaio Ottavio?* (2013); *Lecture plurali del Panegirico di Plinio a Traiano* (2014). Già i titoli dei quattro articoli inverano, infatti, il proposito enunciato da Mario Pani nella *Presentazione* del I volume, tanto limpida quanto concisa, «di creare uno strumento in più, specifico qui per la prima volta a proposito del mondo antico, per ricerche, documentazione e riflessioni che contribuisca a recuperare, con le categorie di tempo e di spazio, la totalità della politica in antico e la percezione che la informava». Se la «totalità della politica» e, anche più significativa, la «percezione che la informava» erano idee sulle quali egli meditava da tempo (come mostrano le sue acute riflessioni nella *Prefazione* al volume *Storia romana e storia moderna*, nato da un incontro barese del 2003), una 'recensione' dei quattro articoli darebbe evidenza al processo di maturazione di quelle idee, nel corso degli anni, ed offrirebbe l'interpretazione autentica (per così dire) della concezione storica e storiografica, della riflessione metodologica e politologica, che aveva ispirato la fondazione di «Politica Antica» e ne alimentava lo svolgimento.

2. Il secondo dei due progetti avviati da Mario Pani nel 2011 era annunciato dalla sua recensione, nella rivista *Athenaeum* di quell'anno, della *Conversazione sulla storia* di Emilio Gabba, a cura di Umberto Laffi (il successo del volume è stato ampliato dalla traduzione spagnola di Nicolás Cruz, pubblicata a

Santiago del Cile nel 2015). Più che una recensione, quella di Pani era in realtà un'ampia, analitica discussione, ben compendiata dal titolo *Emilio Gabba e la comprensione storica vissuta. Un viaggio fra generazioni*. Alla caratteristica propensione di Mario Pani (specialmente dell'«ultimo Pani») per l'efficacia dei titoli faceva, in certo modo, *pendant* l'icasticità delle conclusioni: «E la nostra generazione, in questi tempi, Umberto? Aspettati un'intervista». Come era da attendersi, perché Pani meditava a fondo tutto quel che scriveva, le parole che chiudevano la recensione non rimasero senza seguito. E il seguito fu la proposta di «avviare un'inchiesta, in cui raccontiamo della nostra generazione» (così, appunto, in una 'circolare' inviata ai colleghi più o meno coetanei). «Per un bilancio di generazioni» era il titolo del «progetto concordato al 3 ottobre 2013» (allegato ad una successiva comunicazione), nel quale la proposta era precisata ed articolata in un decalogo di domande relative alla formazione culturale e scientifica di ciascun collega, alla sua adesione a teorie e/o metodologie della storia, alla realtà passata, presente e (prevedibilmente) futura dell'istituzione universitaria, alle prospettive degli studi storici in genere, di quelli di storia antica in particolare.

La proposta si è risolta in un libro piccolo di mole, ma non di importanza, apparso postumo nel maggio 2015: *Conversazioni sulla storia antica. Testimoni per un bilancio di generazioni nell'Università italiana*. Il *Leitmotiv* dell'iniziativa («bilancio di generazioni») è illustrato efficacemente da Marcella Chelotti, Marina Silvestrini, Elisabetta Todisco nella *Premessa*: «Si trattava per Mario Pani [...] di incontrarsi e confrontarsi con coloro con cui sentiva di condividere il patrimonio di conoscenze, di esperienze, di affetti della *passata* generazione, su debiti e lasciti, *doni ed eredità* della *sua* generazione alla generazione *successiva* [...]: un *viaggio tra generazioni*, appunto, sostenuto dall'idea che la *comprensione storica* sia sempre *vissuta*». Undici colleghi – fra i quali due romanisti (Luigi Capogrossi Colognesi e Luigi Labruna) e un archeologo (Mario Torelli), per quel che può significare in questo caso la distinzione disciplinare – si sono associati a Mario Pani, per costruire un mosaico della recente storiografia antichistica italiana, aggiornato dalle considerazioni conclusive del più giovane (di un decennio) Andrea Giardina. Il mosaico è costituito di tessere autobiografiche molto diverse – inevitabilmente – per estensione, impostazione e coinvolgimento dei rispettivi autori (con i cinque già ricordati, Salvatore Alessandrì, Gino Bandelli, Lorenzo Braccesi, Guido Clemente, Paolo Desideri, Umberto Laffi, Gianfranco Maddoli). L'equilibrato bilancio del volume, fornito nel volume stesso dal contributo conclusivo di Giardina, è arricchito dalle sue riflessioni sugli attuali problemi dell'Università; sulle denunce, le nostalgie e le aspirazioni di chi ha risposto ai vari punti del questionario; sulle caratteristiche degli studi antichistici del passato, del presente e (comunque) del futuro, nella

prospettiva non di astratti, atemporali giudizi di valore, ma delle rispettive, concrete condizioni storiche.

Quanto al contributo di Mario Pani, esso costituisce ormai il suo fondamentale apporto autobiografico alla biografia intellettuale che qualcuno degli allievi vorrà prima o poi dedicare al Maestro. In particolare, nessuno meglio dello stesso Pani poteva illustrare la bipolarità della sua formazione scientifica, alla scuola di Ettore Lepore prima, di Luigi Moretti poi, e il significato decisivo che essa ha avuto nella costruzione della sua complessa personalità di studioso, nell'articolazione del suo lavoro storiografico: «[...] mentre, giocando fra le teorie che mi hanno affascinato, ammicco a Lepore (che però tritava ben bene i testi antichi!), non dimentico Moretti. Prima il documento e l'esegesi del documento, dopo i baccheggiami – ripeteva alle nostre brave amiche [Marcella Chelotti, Rosanna Gaeta, Vincenza Morizio, Marina Silvestrini] quando organizzammo il lavoro [coordinato, con Mario Pani, da Francesco Grelle] delle Epigrafi canosine [...]. La teoria può dare suggerimenti su cosa cercare, quale domanda porsi, ma la metodologia prima del lavoro per me resta quella empirica sperimentale: è la fonte antica che deve dare le risposte e suggerire altre domande».

3. Se le due iniziative avviate nel 2011 – «Politica Antica» e *Conversazioni sulla storia antica* – si proiettavano in vario modo nel futuro, a Mario Pani non sfuggiva che «il futuro ha un cuore antico»: assioma non meno vero per la storiografia che per la storia. I progetti messi coraggiosamente in cantiere per gli anni a venire (quanti che fossero) affondavano, infatti, le loro radici nell'imponente operosità testimoniata dall'elenco delle *Pubblicazioni di Mario Pani (fino al luglio 2011)*, che apre la citata raccolta di scritti in suo onore. Nel 2013, quando usciva il III volume di «Politica Antica» e veniva spedito il questionario da cui sarebbe scaturita due anni dopo la silloge di *Conversazioni sulla storia antica*, «i trent'anni della collana “Documenti e Studi”, nata nel 1983 come espressione della Sezione storica del Dipartimento di Scienze dell'Antichità, che da ora si allarga a Dipartimento dell'Antichità e del Tardoantico» offrivano a Mario Pani opportuna occasione di un «bilancio» (a premessa del volume 54 della collana) della serie di volumi editi fino ad allora, al ritmo di quasi due volumi all'anno! Ma anche più del numero dei volumi (salito già a 61 con le *Conversazioni sulla storia antica*) è significativa la loro polivalenza storiografica, nelle più diverse direzioni (della storia politica, amministrativa e costituzionale, della storia locale e dell'epigrafia, della storiografia), e l'importanza degli autori o collaboratori, interni ed esterni al Dipartimento, italiani e stranieri. Affidando a Marcella Chelotti e a Marina Silvestrini la gestione della fortunata serie (all'interno della collana) «Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane», Mario Pani chiudeva il bilancio trentennale con l'auspicio di una

«apertura al futuro, che dobbiamo conservare pur in tempi difficili per i nostri studi». (È appena il caso di aggiungere che Pani non era tale da accontentarsi di premesse o di bilanci; anche in questa occasione, non mancava alla seconda parte del volume – dedicata a «Politica e società» – un suo pertinente contributo: *La percezione della contio nella Roma tardorepubblicana*).

4. Nello stesso anno 2013, anche il volumetto *Augusto e il Principato* era a suo modo un bilancio degli innumerevoli scritti di Mario Pani (solo in parte elencati nei *Riferimenti bibliografici* in calce al libro) sui vari aspetti della infinita problematica storica e storiografica, politica e ideologica, direttamente o indirettamente connessa con la vita e l'opera del primo imperatore romano. E non è, forse, casuale che l'intervento di Mario Pani anticipasse di un anno la prevedibile profluvie di manifestazioni e di pubblicazioni sollecitate nel 2014 dal bimillenario della morte di Augusto. Il carattere introduttivo del libro, nel senso della collana del Mulino in cui esso si colloca («Introduzioni», appunto), ne rende anche più essenziale e trasparente la trama, caratterizzata dal 'dialogo' del lavoro di ricostruzione storica con la riflessione teorica – degli antichi e dei moderni – sullo Stato: «A beneficio del lettore rivelo che questo volumetto, nella sua autonoma elaborazione, colloquia tuttavia con due interlocutori essenziali, che rispecchiano due diversi nodi storiografici: gli studiosi dell'età moderna, storici delle istituzioni, filosofi della politica, giuristi, sul tema della formazione dello Stato; gli studiosi del mondo romano antico, sul tema del rapporto fra repubblica e Principato» (*Fra antico e moderno* è il pertinente titolo dell'*Introduzione*, della quale si è ricordato l'efficace *incipit*).

Se la consuetudine di Mario Pani con la riflessione moderna sullo Stato era ben nota soprattutto dal più intenso e problematico dei suoi libri, *Il costituzionalismo di Roma antica* (2010), in *Augusto e il Principato* essa rivela la sua preminente funzionalità metodologica ad un percorso storico-costituzionale che si conclude, circolarmente, nell'*Epilogo* (*Una evoluzione delle forme di Stato*): «In questo studio si è voluto contribuire a rispondere ad una domanda, attorno alla quale spesso giriamo, senza entrarvi: che cos'è il Principato? Possiamo sicuramente dire come esso si forma». Alla genesi «statuale» del Principato, infatti, è principalmente dedicata la solida argomentazione dei tre capitoli, come è evidente già dai loro titoli: *La crisi della repubblica e i prodromi di nuove forme di Stato*; *La novità statutale del Principato*; *Fondamenti di una politica per il nuovo Stato*. Non sorprende, dunque, la conclusione: «In tale ottica il Principato a Roma rappresenta una evoluzione significativa nella storia delle forme di Stato». Ma la lettura dei tre capitoli dimostra, se mai ce ne fosse bisogno, che la prospettiva politologica cara all'ultimo Pani coesiste con la continuità del suo lavoro di storico: di storico fedele alla tradizione ricevuta dai Maestri e trasmessa agli allievi.

5. Dal 2011 alla morte (periodo brevissimo, che pur sembra lungo per la straordinaria operosità di Mario Pani in quei pochi anni), innovativi progetti editoriali aperti alla più ampia collaborazione con i colleghi – in una caratteristica dimensione comunitaria del lavoro storiografico – procedono di pari passo, si è visto, con il recupero degli aspetti più significativi del proprio passato di studioso e di organizzatore. Ma anche, si può aggiungere, del suo passato esistenziale. Mi riferisco soprattutto alla *Piccola storia di Peppino P. Medagliani del Novecento*, che Mario Pani pubblicò nel 2012. L'appassionato profilo biografico del padre, Giuseppe, è anche – in parte direttamente, più spesso indirettamente – un intenso profilo autobiografico dell'autore, che completa e arricchisce sul piano umano il profilo autobiografico di carattere scientifico pubblicato in *Conversazioni sulla storia antica*. Sono pagine che ad altri potranno sembrare «stravaganti». A me, la lettura della *Piccola storia di Peppino P.* non ha fatto solo scoprire una parte della vita di Mario Pani (a Caserta e a Cosenza) che ignoravo del tutto, e comprendere meglio la successiva dimensione barese della sua esistenza. Mi ha fatto entrare nella sua famiglia, nel suo mondo di affetti e di idee, di riflessioni sulla vita e sulla storia, sulla propria vita nella storia. Perché, con le parole di Mario Pani che aprono questo singolare profilo della biografia paterna e di significativi aspetti del Novecento, «ogni uomo fa parte con la sua vita della storia e in ognuno si concentra in qualche modo la storia dei propri tempi».

Leandro Polverini
leandro.polverini@uniroma3.it

In Memoriam. Berthold Kupisch (3.1.1932 – 30.12.2015)

1. Am vorletzten Tag des Jahres ist Berthold Kupisch, kurz vor der Vollendung seines 84. Lebensjahrs, in Heidelberg verstorben. Eine heimtückische Krankheit hat seine letzten Lebensjahre bestimmt, hat ihn zwischen Lebenshoffnung und Todesahnung gefangen gehalten. Kaum hat er über seine Krankheit sprechen wollen. Ablenkung suchte und fand er in der wissenschaftlichen Arbeit: in der Vorbereitung von Quellentexten für das Übersetzungsprojekt oder in Aufsätzen, die in den letzten Jahren häufig von der Übersetzungsarbeit angeregt waren. Mit ihm verliert die deutsche Romanistik einen inspirierenden Querdenker und einen liebenswürdigen Kollegen.

2. Seine Kinder- und Jugendjahre waren vom Krieg geprägt. 1932 in Gelsenkirchen geboren, besuchte er zunächst die Volksschule in seiner Heimatstadt, ehe seine Klasse für einige Jahre nach Bayern evakuiert wurde. Die Kinder sollten der im Ruhrgebiet, der Kohlekammer und eines der wichtigsten Industriegebiete des Reichs, stets wachsenden Gefahr des Bombenkriegs entgehen. So absolvierte er, für ein Arbeiterkind üblich, acht Jahre Volksschule. Trotz der bescheidenen Verhältnisse förderten die Eltern die Ausbildung ihrer beiden Söhne nach Kräften. Beide erhielten Musikunterricht und konnten nach Abschluss der Volksschule auf das Gymnasium wechseln. Kupischs älterer Bruder, Herbert, studierte später Mathematik, wurde in Heidelberg zum Dr. rer. nat. promoviert und lehrte zuletzt als Professor für Mathematik an der Freien Universität Berlin. Berthold Kupisch bestand, nach Ende der Volksschulzeit, die Eignungsprüfung für das Gymnasium, und konnte ab dem Herbst 1946 das Humboldtgynasium in Essen besuchen. Ostern 1953 legte er die Abiturprüfung ab. Anschließend arbeitete er für ein halbes Jahr als Werkstudent in einem Industriebetrieb, womit sich, wie er in seinem Lebenslauf berichtet¹, die Aufnahme in das evangelische Studienwerk Villigst verbindet. Dann begann er zunächst in Heidelberg Rechtswissenschaft zu studieren. 1955 wechselte er für zwei Semester nach Berlin, kehrte aber 1956 zurück nach Heidelberg und legte dort 1958 die Erste juristische Staatsprüfung ab. Aus dieser zweiten Heidelberger Zeit rühren erste Kontakte zu Wolfgang Kunkel und Ernst Levy her, an deren Seminaren er wiederholt teilnahm. Nach Ablegung der Staatsprüfung wird er wissenschaft-

¹ Dieser Lebenslauf ist Teil der an der Universität Münster geführten Personalakte; er wurde von Kupisch (im Mai 1970) angefertigt, als er sich auf die nach dem Weggang Dieter Nörrs frei gewordene Professur für Römisches und Bürgerliches Recht bewarb.

liche Hilfskraft am Institut für geschichtliche Rechtswissenschaft und beginnt noch 1958 mit der Ableistung des Referendariats. Beides unterbricht Kupisch für einen einjährigen Studienaufenthalt in Paris, den er mit einem Stipendium der französischen Regierung finanzieren kann. In Paris studiert er mittelalterliche und neuzeitliche Rechtsgeschichte und politische Wissenschaften am Institut des Sciences Politiques („Sciences Po“). In diese Zeit fällt auch die Wahl eines Promotionsthemas, angeregt von Hubert Niederländer. Die Dissertation wird 1964 approbiert und erscheint 1965 im Druck („*Die Versionsklage. Ihre Entwicklung von der gemeinrechtlichen Theorie des 17. Jahrhunderts bis zum österreichischen Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch*“). Schon im Herbst 1963 legte Kupisch auch die Zweite juristische Staatsprüfung ab.

Kurz darauf und noch vor Abschluss des Promotionsverfahrens werden die Weichen für eine wissenschaftliche Laufbahn gestellt: Kupisch wird wissenschaftlicher Assistent bei Gerardo Broggin. Mit ihm, dem nur wenige Jahre älteren Mentor, verbindet Kupisch eine lebenslange Freundschaft. Am 18. Juni 1969, kurze Zeit nachdem Broggin nach Mailand wechselte, wird Kupisch von der Heidelberger Fakultät die Lehrbefugnis für Römisches Recht und Bürgerliches Recht verliehen. Grundlage seiner Habilitation ist die 1974 erschienene Arbeit über „In integrum restitutio und vindicatio utilis bei Eigentumsübertragungen im klassischen römischen Recht“. Das Zweitgutachten erstellte Hubert Niederländer, der die Arbeit, wie Kupisch im Vorwort betont, auch mitbetreut hatte. Im Wintersemester 1969/70 vertritt der junge Universitätsdozent den noch nicht nachbesetzten Lehrstuhl seines Lehrers in Heidelberg, auf den später (1971) Karlheinz Misera berufen werden sollte. Das Sommersemester 1970 sieht Kupisch als Vertreter des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht von Hans Brox in Münster; Brox war für die Zeit seiner Tätigkeit als Bundesverfassungsrichter beurlaubt worden. Gleichzeitig mit ihm vertritt Karl-Heinz Ziegler den Lehrstuhl für Römisches und Bürgerliches Recht, der nach dem Weggang von Dieter Nörr nach München vakant geworden ist. Die Fakultät erprobt die beiden jungen Wissenschaftler als Nachfolger für Nörr und entscheidet sich dann, in der Sitzung der Berufungskommission vom 15. Juli 1970, für Berthold Kupisch. Die Verhandlungen verlaufen rasch; schon zum Wintersemester 1970/71 wird Kupisch zum ordentlichen Professor ernannt. Zwei Rufe, einer nach Passau (1978) und einer nach Frankfurt, als Nachfolger von Hermann Coing (1981), erreichen Kupisch, doch beide Rufe schlägt er aus und bleibt seiner Münsteraner Fakultät treu. Das liegt wohl an dem ruhigen Arbeitsklima und den freundschaftlichen Verbindungen zu vielen seiner Kollegen, etwa zu Jürgen Welp, Helmut Kollhoser und Bernhard Großfeld. Bei den Verhandlungen zur Abwehr des Rufs nach Passau schrieb Jürgen Welp, damals Dekan der Fakultät, an den Rektor, dass „der Fachbereich größten Wert auf den Verbleib von Prof. Kupisch in Münster“

lege². Das war keine leere Formel; in Münster hat Kupisch privat wie beruflich sein zweites Zuhause gefunden.

Sein Herz aber gehörte Heidelberg. Und so kam es nicht überraschend, dass Kupisch am 1.10.2003, wenige Jahre nach seiner Emeritierung, nach Heidelberg umzog. Dort war, im Haus eines Freundes, in der Bergstraße 40, eine schöne Wohnung frei geworden, in der Kupisch – so war es immer schon geplant – seinen Lebensabend verbringen wollte. Das neue Heim bezog er aber nicht alleine, sondern gemeinsam mit seiner langjährigen Freundin, und so fand mit dem Umzug nach Heidelberg auch sein Leben als Junggeselle ein Ende. Zu dem inzwischen personell ganz veränderten Institut für geschichtliche Rechtswissenschaft suchte und fand Kupisch rasch Zugang, sodass er für seine wissenschaftliche Arbeit wieder auf eine große Bibliothek zurückgreifen konnte.

3. Als Wissenschaftler, und zwar als Romanist wie als Zivlist, hat Berthold Kupisch eine reiche Ernte eingefahren. Zwar mag die Liste von Publikationen bei manchem Kollegen länger sein, bei Kupisch aber ist jedes Buch und jeder Aufsatz ein wohldurchdachtes, ausgefeiltes Unikat. Kupisch liebte den Widerspruch, die neue Idee, den produktiven Dissens. Niemals stand er auf der Seite einer 'herrschenden Meinung', oft entwickelte er eine neue Lösung auf alte Fragen. Während seine Dissertation noch eine, wenn auch in der Sache wichtige und bis heute verlässliche, dogmenhistorische Fingerübung war, so läuft er mit seiner Habilitationsschrift gegen eine damals verfestigte Ansicht an, die *in integrum restitutio* desjenigen, der aufgrund eines nichtigen Rechtsgeschäfts sein Eigentum übertragen hat, sei regelmäßig vom Prätor, also durch hoheitliche Anordnung, bewerkstelligt worden. Kupisch zeigt mit großer Plausibilität, dass in allen diesen Fällen, sei es wegen Minderjährigkeit des Verfügenden, sei es wegen *dolus* oder *metus* des Erwerbers, auch eine judizielle Restitution in Betracht kam. Seine These fand rasch Zustimmung und konnte auch auf Dauer, wie Max Kaser vorausgesagt hatte³, «allgemeine Anerkennung gewinnen»⁴. Aus seiner späteren romanistischen Arbeit ist der Aufsatz über «Römische Sachmängelhaftung» hervorzuheben⁵, in der Kupisch sich vor allem dagegen wandte, wie Éva Jakab die von den kurulischen Ädilen gewährten Gewährleistungsklagen mit den von eben diesen geforderten Garantiestipulationen vereinbaren wollte. Kupisch verband beides zu einer neuen Erklärung, die die längeren Gewährlei-

² Brief vom 24.2.1978; Personalakte Kupisch an der Univ. Münster.

³ Etwa von M. Kaser, *Zur in integrum restitutio, besonders wegen metus und dolus*, in *SZ* 94, 1977, 101-102.

⁴ Vgl. M. Kaser, K. Hackl, *Das römische Zivilprozessrecht*, 2. Aufl., München 1996, 423 ff.

⁵ *Römische Sachmängelhaftung. Ein Beispiel für die „ökonomische Analyse des Rechts“?*, in *TR* 70, 2002, 21 ff.

stungsfristen (6 bzw. 12 Monate) an eine vom Verkäufer gegebene Zusicherung knüpfte, während bei einem ohne solche Zusicherung abgeschlossenen Kauf dem Käufer nur 2 bzw. 6 Monate (vgl. D. 21,1,28) zur Verfügung stünden, um die *actio quanti minoris* oder *redhibitoria* zu erheben. Jakab, die Kupischs Deutung ihrerseits energisch widersprach, meinte verwundert, dass diese Deutung «bis jetzt von niemandem» vertreten worden sei⁶. Das klingt nach Skepsis, aber Kupisch war nicht der Wissenschaftler, der ausgetretenen Pfaden folgte. Er griff zur Feder, wenn er einen neuen Blick gewonnen, eine neue Interpretation entwickelt hatte. Schon die *laudatio* des Dekans im Berufungsverfahren in Münster hält ihm zugute, dass er ein «scharfsinniger und zugleich eigenwilliger Rechtshistoriker» sei⁷. Besser kann man das auch jetzt, da sein Werk abgeschlossen ist, nicht ausdrücken.

Seine Eigenwilligkeit und sein Ideenreichtum machen sich auch in seinen Schriften zum modernen Recht bemerkbar. Zu erwähnen sind etwa sein dezidiertes Eintreten für die sog. ‘Erfolgstheorie’ im Deliktsrecht⁸ und, vor allem, seine Deutung des § 812, die die Tatbestandselemente von Leistungs- und Nichtleistungsbereicherung harmonisiert und das Merkmal, auf wessen ‘Kosten’ eine rechtsgrundlose Leistung erfolgte, in Fällen mobilisiert, in denen über Konditionen im Mehrpersonenverhältnis zu entscheiden ist⁹. Mit Genugtuung konnte Kupisch erfahren, dass Manfred Lieb, im Münchener Kommentar¹⁰, seinen Thesen in vielen Punkten folgte.

In den letzten drei Jahrzehnten widmete sich Kupisch mit großem Engagement der Übersetzung des *Corpus Iuris Civilis* ins Deutsche. Gemeinsam mit Okko Behrends, Rolf Knütel und Hans-Hermann Seiler gehört er, im Februar 1985, zu den Begründern dieses Jahrhundertprojekts. Bis zu seinem Tod war er als Herausgeber tätig, übersetzte zuletzt das 37. Buch der Digesten und redigierte einzelne Titel aus den Büchern 35-40. Von den Mitherausgebern wurde

⁶ É. Jakab, *Cavere und Haftung für Sachmängel. Zehn Argumente gegen Berthold Kupisch*, in dies./W. Ernst (Hg.), *Kaufen nach Römischem Recht. Antikes Erbe in den europäischen Kaufrechtsordnungen*, 2008, 123.

⁷ *Laudatio* von Prof. Dr. Walter Stree (Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Münsteraner Fakultät) vom 15.7.1970; Personalakte Berthold Kupisch, Universität Münster.

⁸ B. Kupisch, W. Krüger (Hg.), *Deliktsrecht*, München 1983; die Vorstellung vom „Handlungsunrecht“ beschränkten die Autoren auf das fahrlässige „Unterlassungsdelikt“.

⁹ Aus den zahlreichen Publikationen sind vor allem zu erwähnen: *Gesetzespositivismus im Bereicherungsrecht. Zur Leistungskondition im Drei-Personen-Verhältnis*, Berlin 1978; *Einheitliche Voraussetzungen des Bereicherungsanspruchs – ein Mißgriff des Gesetzgebers?*, in *Festgabe v. Lübtow*, 1980, 501 ff.; *Rechtspositivismus im Bereicherungsrecht*, in: *JZ* 1997, 213 ff.

¹⁰ M. Lieb, in *Münchener Kommentar zum BGB*, von der 2. Aufl. (1986) bis zur 4. Aufl. (2004).

sein ausgeprägter Sinn für dogmatische Zusammenhänge ebenso geschätzt wie die stilistische Eleganz seiner Übersetzungsvorschläge. Sein Engagement bei der ARISTEC (Associazione Internazionale per la Ricerca Storico-Giuridica e Comparatistica) steht beispielhaft für die zahlreichen Kontakte zu in- und ausländischen Kollegen. Gemeinsam mit Mario Talamanca, Letizia Vacca, Bruno Schmidlin und anderen Kollegen gehörte er in den frühen 90er-Jahren zu den Gründungsmitgliedern der ARISTEC, und in den folgenden Jahren hat er zahlreiche Symposien mit seinen Vorträgen bereichert.

4. Wer Berthold Kupisch nur flüchtig kannte, konnte ihn für einen Einzelgänger halten: Dafür sprachen nicht nur sein Junggesellentum und seine wissenschaftliche Neigung zum Widerspruch, sondern auch die Distanz, die er zu jenen Kollegen wahrte, mit denen er nur auf beruflicher Ebene verkehrte. Mit dem Angebot des «Du» war er im Kollegenkreis sehr sparsam umgegangen. Wer ihn aber etwas besser kannte, wer ihn bei privaten Ereignissen oder sonst in entspannter Runde begleitete, der lernte einen jovialen Gesprächspartner und liebenswürdigen Gesellschafter kennen. Sein trockener Humor und seine charmante Art haben viele heitere Runden begleitet, und unvergesslich sind mir manche seiner hier witzigen, dort tiefsinnigen, immer aber treffenden Bemerkungen. In den Münsteraner Jahren, da ich ihn als sein Lehrstuhlnachfolger kennen lernte, ist er mir zum väterlichen Freund geworden, zum kritischen Gesprächspartner und zum unaufdringlichen Ratgeber. Sehr bedauert habe ich deshalb seinen Umzug nach Heidelberg, 2003. Viel zu selten haben wir uns seither getroffen und ausgetauscht. Nun ist ein Wiedersehen, in dieser Welt, nicht mehr möglich.

Seinen Freunden wird er als Freund in Erinnerung bleiben. Die ihn kannten, werden ihm ein ehrenvolles Andenken bewahren. Allen Kollegen aber, auch den nächsten Generationen, hat er ein wichtiges Vermächtnis hinterlassen: Nicht behaglicher Konsens sondern unruhiger Zweifel bringt unsere Wissenschaft voran.

Martin Schermaier
Universität Bonn
schermaier@jura.uni-bonn.de

*La lezione di un maestro. In ricordo di Aldo Mazzacane**

Non è per nulla facile per me ricordare Aldo Mazzacane, e in particolare poi qui, nella sua Federico II, e non è facile per due ragioni. Innanzitutto per un senso di inadeguatezza nei confronti del maestro, ma anche per la responsabilità che questo impegno comporta sia nei confronti di chi è stato suo allievo e sia di Cristina Vano che, pur avendo condiviso una parte importante della sua vita con Lui e avendo sviluppato da molto prima di me e in maniera molto più partecipata di me il suo progetto scientifico, spero stasera possa ritrovarsi nelle mie parole.

Io non ho studiato a Napoli. Nell'ateneo federiciano sono arrivato molto dopo. Dopo aver scoperto a Pavia la storia del diritto grazie alle lezioni di Maria Carla Zorzoli, essermi laureato con Giampaolo Massetto e qualche anno dopo aver avuto la possibilità di 'riprendere' gli studi storico giuridici a Roma con Vincenzo Piano Mortari.

Quindi un percorso accidentato, il mio, al termine del quale ho incontrato Mazzacane per caso, grazie ad una tesi di laurea su Giovanni Battista De Luca e all'intuizione di Piano Mortari che pensò di affidarmi a Lui proprio in ragione di quella tesi.

Da quel momento quell'incontro non ha cessato di accompagnarmi.

Non è mia intenzione, ovviamente, illustrare il mio percorso scientifico e accademico. Questi brevi riferimenti personali servono solo a dare un piccolo segno, da un lato, della mia difficoltà oggi, dall'altro possono fornire però anche alcune indicazioni sul modo in cui Aldo Mazzacane pensava i rapporti accademici e i rapporti con gli studiosi più giovani. Mazzacane era troppo colto, curioso, ironico e autoironico per non manifestare insofferenza verso i toni eccessivamente formali di una certa accademia o per credere fino in fondo in un'idea tradizionale di scuola, intesa cioè, come comunità coesa di allievi fedeli che si muovono lungo una linea intellettuale fissata dal maestro e che si definisce sin dall'assegnazione della tesi di laurea e poi nella selezione di temi di studio da imporre ai discepoli.

Non era necessario quindi laurearsi con Mazzacane per divenire suo allievo o per entrare nella sua rete, così come non era neppure necessario essere uno storico del diritto o lavorare in un'università italiana.

* Relazione svolta a Napoli il 25 maggio 2016, in occasione dell'incontro *Storie del diritto e altri racconti di Aldo Mazzacane*. È stata conservata la forma orale.

La molteplicità degli interessi, la cultura sconfinata e vorrei aggiungere una generosità non comune hanno permesso la creazione, nel tempo, di un tessuto di rapporti, amicizie, affetti indifferente alle origini accademiche, alle barriere disciplinari e alle distanze geografiche. Allo stesso tempo non pochi giovani e a volte meno giovani studiosi, affascinati da un approccio in cui si mescolavano ironia e rigore metodologico, signorilità napoletana e forza progettuale, sono stati spinti a cercare in lui un punto di riferimento e a lasciare che nelle pagine dei loro scritti si avvertisse una traccia della sua lezione.

Noi sappiamo però che al transfert si accompagna obbligatoriamente il controtransfert e così anche Mazzacane era pronto lasciarsi attraversare dagli spunti intellettuali che provenivano dai suoi allievi e dai suoi interlocutori più giovani. Permeabile, poroso come la Napoli raccontata da Walter Benjamin era in grado di assorbire le loro suggestioni e di ripensarle all'interno di una griglia teorica e una struttura culturale estremamente salde¹.

Nascoste dal suo *understatement* e dissimulate dalla leggerezza delle sue sintesi, vi erano letture vastissime e l'esercizio di un lavoro quotidiano di critica e di revisione feroce, quasi autopunitivo a volte, nei confronti dei suoi stessi lavori. Mazzacane era un uomo mite, ma la forza stringente del suo ragionamento e il rigore formale delle sue pagine in cui sembrava che ogni parola non potesse essere che quella e in quella precisa collocazione lasciavano intravedere una tensione profonda.

Più ci si avvicinava al mondo di Mazzacane più ci si rendeva conto di non conoscerlo, qualcosa continuava a sfuggire dell'uomo e dello studioso e solo chi gli era più vicino aveva imparato che quel suo classico *e va bene* con cui terminava la lettura di un articolo che gli era stato sottoposto o chiudeva una conversazione, nel primo caso, era un gentile invito a introdurre modifiche sostanziali o a ripensare completamente il lavoro, nel secondo indicava appunto al suo ignaro interlocutore che era giunto il momento di accomiarsi.

Se era facile quindi entrare nell'orbita di Mazzacane, più complicato, spesso faticoso, ma certamente molto gratificante diveniva rimanervi e scoprire che i temi che ciascuno di noi aveva scelto liberamente, anche quelli più esotici e apparentemente lontani dai suoi interessi, anche quelli dei suoi ultimi allievi o di chi si era avvicinato a lui tramite Cristina Vano, rientravano all'interno di un percorso intellettuale di cui Lui aveva individuato gli snodi fondamentali sin dagli anni giovanili e di cui vedeva con chiarezza gli sviluppi.

Per capire la lezione di Mazzacane e la forza progettuale della sua proposta metodologica bisogna ritornare quindi indietro nel tempo, nella Roma violenta

¹ W. Benjamin, A. Lacjs, *Neapel*, in *Frankfurter Zeitung*, 19.08.1925, trad. it. in *Immagini di Città*, Torino 2007, 3-13.

degli anni settanta. Tutto sembrava possibile in quella stagione ribelle, anche che la storia del diritto, una disciplina ancora incerta nella definizione di un suo metodo storico così come nella costruzione di un suo oggetto giuridico potesse trovare sotto la spinta del movimento operaio e di un mutato quadro politico un nuovo statuto fuori dall'imperante idealismo crociano o dall'erudizione fine a sé stessa.

Mazzacane giunse a Roma nella seconda metà degli anni sessanta seguendo il trasferimento di Bruno Paradisi dall'ateneo federiciano alla Sapienza e qui divenne assistente ordinario nel 1970. Del suo maestro riprese il suggerimento ad approfondire lo studio della storia del diritto moderno, allora ancora poco coltivato e a svilupparne la dimensione europea anche attraverso la promozione di iniziative culturali, scambi internazionali e soggiorni all'estero. Da allora l'uropeità, l'internazionalizzazione si direbbe oggi, è stata la cifra del suo personale percorso di studi e del suo insegnamento. Lui stesso rivendicava con orgoglio di essere stato il primo borsista straniero del Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte. Ma della lezione di Paradisi riprese anche l'attenzione alle questioni metodologiche. La prospettiva però non era più quella dello storicismo idealistico nel quale si era sviluppata la riflessione del suo maestro².

Le trasformazioni sociali ed economiche che attraversavano la società italiana come quella di altri paesi europei imponevano un rinnovamento delle discipline storico giuridiche e un riesame delle loro metodologie. Mazzacane e insieme a Lui un piccolo gruppo selezionato di storici del diritto cominciò a mettere in discussione il tradizionale approccio dogmatico istituzionale e l'idea di verità che esso implicava³. Il sapere giuridico non poteva più continuare ad essere rappresentato come un sapere neutrale e valutativo in grado di tradurre in leggi e concetti giuridici valori generali. Giuristi e storici non potevano, in altri termini, non sottoporre ad una critica serrata un sapere la cui legittimità si fondava sulla distanza che lo separava dal mondo della politica e degli scontri socio-economici e sulla capacità di costruirsi e rappresentarsi come un sistema unico, chiuso e autoreferenziale, in grado di trovare in sé la ragione immanente della propria verità.

Nei loro scritti dimensione sociale e dimensione giuridica cominciarono a sovrapporsi, si ridusse la distanza tra fatto e diritto, si spezzò l'identità necessaria tra testualità giuridica e ordinamento dell'esperienza, anzi la giuridicità

² I saggi metodologici di Bruno Paradisi sono raccolti in Id., *Apologia della storia giuridica*, Bologna 1972.

³ A. Mazzacane, *Problemi e correnti di storia del diritto*, in *Studi Storici* 3, 1976, 5-24; Id., *Tendenze attuali della storiografia giuridica italiana sull'età moderna e contemporanea*, in *Scienza e Politica* 6, 1992, 3-26.

del testo non apparve più come «una forma a priori dell'esperienza», un dato oggettivo e naturale, ma il frutto dell'attività di uno storico che ha accettato la frantumazione del proprio oggetto in una molteplicità di discorsi e pratiche testuali diverse⁴. Mazzacane denunciò più volte e con forza i pericoli impliciti in una ricostruzione storica in cui il presupposto e il punto d'arrivo della ricerca si identificasse con un principio di ordine e di unità e non con una ricerca della differenza e della molteplicità, e sottolineò con altrettanta forza, riprendendo un'espressione di Böckenförde i rischi metodologici di una «storia giuridica del diritto» di una storiografia rivolta alla costruzione di un diritto statale retrospettivo o per dirlo con le sue parole di «una storiografia giuridica ridotta alla elaborazione dogmatica condotta sui materiali del passato, pertanto incapace di definire la propria specificità rispetto alle altre discipline giuridiche e incapace perfino di riflettere efficacemente sugli schemi interpretativi da essa impiegati»⁵.

Nel 1971 quindi, nelle sue mani, una biografia intellettuale su un giurista che fino a quel momento non aveva riscosso particolari attenzioni dalla storiografia diveniva la chiave per accedere al rapporto tra scienza e ideologia, al rapporto cioè tra le pratiche scientifiche e gli apparati ideologici che ne costituivano il fondamento⁶. Allo stesso tempo la storia dei tentativi di ridefinire, nel corso del XVI secolo, l'oggetto e i metodi del sapere giuridico attraverso una nuova organizzazione sistematica, permetteva di scoprire il ruolo strategico della nozione stessa di sistema sia nel processo di costruzione e autorappresentazione della scienza giuridica sia all'interno del percorso di formazione e legittimazione dello stato moderno.

In entrambi i casi si trattava di un percorso che, da un lato, conduceva all'Ottocento, dall'altro, non poteva essere compreso (anche nei suoi sviluppi successivi) se non partendo dall'Ottocento. A partire dalla seconda metà dell'Ottocento infatti, sulla scorta della lezione di Savigny, il sistema, indipendentemente dalla sua connotazione legislativa o dottrinale, non solo venne identificato con un principio costitutivo del diritto cui non si può prescindere pena la perdita di scientificità e verità dello stesso discorso giuridico, ma venne identificato anche come un modello interpretivo in grado di selezionare i diversi materiali normativi che avrebbe dovuto coordinare e di costruire la realtà che era chiamato a descrivere⁷.

⁴ P. Costa, *Saperi, discipline disciplinamento: verso una 'nuova' storia della cultura giuridica?*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata* 2, 1989, 1002.

⁵ A. Mazzacane, *Savigny e la storiografia giuridica tra storia e sistema*, Napoli 1976, 41.

⁶ A. Mazzacane, *Scienza, logica e ideologia nella giurisprudenza tedesca del 16. secolo*, Milano 1971.

⁷ A. Mazzacane, *Methode und System in der deutschen Jurisprudenz des 16. Jahrhundert*, in Jan Schröder (Hg.), *Entwicklung der Methodenlehre in Rechtswissenschaft und Philosophie vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Beiträge zu einem interdisziplinären Symposium in Tübingen, 18.-20. April 1996*, Stuttgart 1998, 127-136.

La sistematica giuridica diveniva, secondo Mazzacane, «lo strumento più efficace, per chi mirasse ad un immediato intervento sulla prassi ed insieme all'elaborazione di una più vasta filosofia giuridica, destinata a generali scopi pedagogici e formativi»⁸.

Lavorare sul sistema significava così affrontare il nodo fondamentale del rapporto tra costruzione dogmatica del diritto positivo e narrazione storiografica ed interrogarsi sul ruolo costituzionale del giurista.

Permetteva di fissare le coordinate politiche e ideologiche nelle quali aveva preso forma l'immaginario giuridico della modernità e si era definita la matrice originaria di tutti i racconti mitologici sulla storia del diritto europeo. Le conseguenze sono state estremamente importanti. Sul piano metodologico veniva impietosamente resa evidente l'artificialità di quell'immaginario e i limiti di una storia del diritto come storia letteraria del diritto o storia della scienza giuridica. Sul piano storiografico diveniva invece possibile aprire nuovi campi di indagine, prima preclusi dalla separazione netta che l'affermazione del modello pandettistico aveva imposto tra scienza e prassi, università e foro. Ciò gli ha permesso di riscoprire altri generi letterari, le allegazioni, i carteggi, le cause celebri, altri luoghi di formazione, le scuole private, altri protagonisti, De Luca prima e poi Mittermaier, Gianturco e quel mondo variegato dell'avvocheria meridionale che lo specialismo disciplinare e i mutamenti di paradigma avvenuti in Italia negli ultimi due decenni dell'Ottocento avevano condannato all'oblio. O ancora ha reso possibile, in anni recenti, seguire gli sviluppi della crisi dello stato liberale e della sua cultura giuridica nell'Italia del Novecento, avviando un percorso teorico sul concetto stesso di diritto e sul suo spazio discorsivo.

Cosa rimane dunque, alla fine, della lezione di Mazzacane ?

Mazzacane con il suo immancabile sigaro tra i denti lavorava, in una drammatica solitudine, come se il tempo fosse sempre dalla sua parte. Alla fine non è stato così ed è mancato il tempo per chiudere l'ultimo lavoro, quel libro così atteso, così voluto sul rapporto tra diritto, arte e letteratura. Paradossalmente quindi proprio lui che al sistema e al metodo ha dedicato gran parte dei suoi studi non ha lasciato ricognizioni storiografiche generali. Chi lo conosceva, tuttavia, sa che questo è un paradosso solo apparente. Mazzacane non amava le monografie come genere letterario, come non amava i manuali. Entrambi non erano congeniali al suo carattere e con difficoltà avrebbero potuto resistere all'assalto della sua costante autocritica. Rimangono, tuttavia, centinaia e centinaia di pagine, oltre a manoscritti, appunti, progetti, in cui assieme alle ricostruzioni definitive si trovano spunti geniali, digressioni raffinate e informatissime indicazioni bibliografiche.

⁸ A. Mazzacane, *Savigny e la storiografia giuridica tra storia e sistema* cit., 12.

Io voglio immaginare quelle pagine come un patrimonio comune, in cui ciascuno di noi in base alle sue passioni e curiosità intellettuali può trovare una traccia per nuove o rinnovate ricerche e avere ancora una volta la testimonianza della sua generosità e della sua umanità.

Luigi Nuzzo
Università del Salento
luigi.nuzzo@unisalento.it

Recensioni e Segnalazioni

Cesare Letta, Simonetta Segenni (cur.), *Roma e le sue province. Dalla prima guerra punica a Diocleziano*, Carocci editore, Roma 2015, pp. 319, 16 Mapas, ISBN 9788843074235.

«At the same time, the Romans came to regard the arts of government as their special skill and boasted of this both at home and abroad. When provincials took up this refrain, they did so most often by congratulating Rome for having unified the world. The end of the first century AD thus witnessed a gradual convergence in rhetoric about Rome and her provinces and about citizens and subjects, producing varied descriptions of the empire as a single community, united by the city of Rome, its emperor, and the common interests of its people». Nadie, siquiera mínimamente conocedor de la Historia de Roma, discute que lo que se recoge en estas bien conocidas palabras (Ando 2000, 6) – casi anticipadas en el célebre y premonitorio oráculo virgiliano (Verg. *Aen.* 851-853) – constituye uno de los grandes méritos de Roma: la capacidad de – implicando a sus propios habitantes y administrando de modo singular la *Vrbs* y el *orbis* – gestionar un territorio marcadamente heterogéneo en lo físico, lo económico y lo cultural – así lo definía, en época de Augusto, y en una afirmación de valor universal, Estrabón (Str. 5.1.10) – y hacerlo, además, a través de un expediente, el provincial, configurado como una «realta grandiosa, multiforme e complessa» generadora de un «affascinante e variegato mondo» como C. Letta – uno de los editores del útil volumen que aquí se valora – lo define (pp. 13 y 14) en la clarísima introducción de *Roma e le sue province*. Este libro, de celebrada publicación, nos parece – por su tema pero, sobre todo, por el modo cómo aquél es resuelto – merece convertirse en un *vademecum* de referencia para la introducción de cualquier estudioso – no sólo estudiante – en las generalidades de la administración provincial romana – magistralmente sintetizadas en un primer gran bloque del volumen (pp. 19-79) – pero, también, en los rasgos concretos que caracterizaron la *cura* y la *disciplina* (Cic. *ad Att.* 6. 1.15) con la que habitualmente, Roma trató la enorme diversidad de los territorios mediterráneos cuyas peculiaridades se detallan, con una capacidad de síntesis totalmente sorprendente y meritoria, en la segunda parte, y central, del trabajo (pp. 87-182 para las provincias occidentales y pp. 183-283 para las orientales).

En la introducción y prefacio de este volumen, C. Letta afirma hasta qué punto – pese a la notable proliferación de bibliografía sobre el sistema provincial y, en particular, a la presencia de enfoques sectoriales en las grandes colecciones de actualización histórica (por ejemplo Temporini 1975, 294-1060) – hacía falta en la Historia Antigua de nuestro tiempo una «sintesi aggiornata e tendencialmente completa sulle province» (p. 13). Evidentemente, tenemos a nuestro alcance textos que vienen a cumplir esa función con carácter global (notablemente Bechert 1999, de parecida estructura pero enfoque más arqueológico) pero la mayoría han quedado desfasados una vez que, además, la cuestión de la administración provincial – con el concurso de los descubrimientos epigráficos y de los nuevos enfoque prosopográficos, lentos pero siempre sugerentes – se ha ido modificando constantemente (prueba de ello puede ser el caso de la Tarracense, cuya percepción administrativa tanto ha cambiado en apenas diez años: Ozcáriz 2013). Ese constante cambio de nuestro conocimiento sobre la cuestión ha hecho aun

más necesario, si cabe, un volumen como éste de «Carocci editore» que tiene, entre otras virtudes – además de la de su oportunidad –, la de, en apenas trescientas páginas, ofrecer una completísima síntesis de la capacidad que, al menos desde el Principado, Roma tuvo de unir, crear afinidad y establecer un servicio cooperativo entre comunidades bien diversas a partir del ejercicio de la *amicitia*, la *iunctio* y la *affinitas* como bases fundamentales del ejercicio del poder (Suet. *Aug.* 48) en un mundo que ya entonces era plural y que Roma – precisamente por ello – supo unificar y globalizar a partir de «*un potere mondiale*» (Crawford 1990, 96). Para culminar esa síntesis, los editores, el propio C. Letta y S. Segenni, han reunido a un completo, solvente, equilibrado y – a juzgar por la homogeneidad del resultado – también disciplinado elenco de autores – vinculados a las Universidades de Pisa (F. Battistoni, D. Campanile, A. dalla Rosa, M. Facella, S. Gozzoli, A. Raggi, E. Rosamilia y G. Salmeri), Bari (M. Chelotti) y Milán, entre los que se incluye también U. Laffi (pp. 36-47) – al que han ido encomendando el estudio detallado tanto en lo organizativo – «*Parte prima. Le province e la loro amministrazione*» (pp. 19-86) – como en lo epicórico y en la casuística local – «*Parte seconda. Profilo e storia delle singole province*» (pp. 87-275) – de las provincias romanas y de sus unidades y personal de administración.

En la primera parte – en los dos primeros capítulos – se abordan cuestiones fundamentales respecto del asunto del volumen y, algunas, todavía sometidas a discusión pero, pese a ello, de todas se aportan visiones muy claras y de conjunto sobre las mismas: la evolución del término *prouincia*, la cuestión de la *formula prouinciae* y de la *lex prouinciae* (pp. 19-23, a cargo de A. dalla Rosa), el asunto de las relaciones entre la labor del gobernador y la acción política, de control, del Senado sobre los complejos vericuetos de la política territorial (pp. 25-30, a cargo de S. Segenni) o el tema de la conexión entre legislación y política provincial tanto a nivel de los procesos *de maiestate* y *de repetundis* (pp. 28-30, a cargo también de S. Segenni) como de las *sortitiones* y adjudicaciones excepcionales (pp. 30-31) tan habituales en la República tardía. La segunda parte de ese primer bloque realiza, además, un repaso a dos condicionantes esenciales en la configuración del aparato provincial, el propio carácter iterativo del sistema – contraponiendo el modelo provincial republicano (pp. 23-32, por S. Segenni) a sus reformas augústeas (p. 33) y al revolucionario y sagaz esquema de *noua officia* impuesto por aquéllas (pp. 33-62, por A. dalla Rosa) e incidiendo en el progresivo perfeccionamiento del sistema – y la pluralidad de soluciones del mismo haciendo, además los autores un sensacional esfuerzo de síntesis por abordar no sólo el sistema administrativo de las provincias del Senado (pp. 33-36) y de las del *Princeps* (pp. 36-48, a cargo de U. Laffi, como antes se dijo) sino, también, contemplando realidades especiales como la prefectura de Egipto (pp. 48-49, a cargo de S. Segenni) o la relación con los reinos clientes (pp. 60-62, a cargo de M. Facella e A. Raggi) que habría sido perfectamente comprensible que hubieran sido dejadas al margen. Ese primer y fundamental bloque del trabajo – ciertamente útil como introducción administrativa e histórica al sistema provincial – se cierra con dos capítulos, de A. Raggi y A. dalla Rosa y de C. Letta respectivamente, sobre la fiscalidad en los territorios provinciales (pp. 63-74) y sobre el ejército (pp. 75-80) al que sigue un sabroso excursus – que acaso habría encajado mejor como introducción cultural al fenómeno provincial – de S. Gozzoli sobre la dimensión cultural del fenómeno provincial y

su conexión con el tan manido asunto de la denominada «Romanización» (pp. 81-83).

Esta parte, con ser sintética – como no puede ser de otro modo – y extraordinariamente útil constituye tan sólo un preámbulo del punto donde, a nuestro juicio, *Roma e le sue province* alcanza sus mejores cotas de utilidad, el segundo bloque del libro en que, siempre con un esquema de trabajo común, se presentan las peculiaridades de todos los territorios provinciales presentados, además, al menos para las provincias occidentales, desde una óptica cronológica de su configuración constitucional. Como, por ejemplo, puede verse en el soberbio capítulo que M. Chelotti dedica a las Hispanias – una síntesis completísima y excelentemente puesta al día pese a hacerse en menos de diez páginas (pp. 101-109), méritos ambos aplicables al resto de entradas – y dado que las cuestiones físicas y humanas – el paisaje y el paisanaje – no fueron ajenas a la propia mirada de Roma a los territorios que iba administrando, los autores que se responsabilizan de los veinticuatro capítulos territoriales del trabajo (pp. 87-274) aplican al estudio de cada provincia siempre el mismo esquema: análisis de aspectos geográficos, descripción de los elementos culturales previos al contacto con Roma – con atención especial a las realidades locales, especialmente en las provincias orientales (pp. 199-205 para Lycia et Pamphylia, a cargo de D. Campanile, por ejemplo) –, retrato del proceso histórico del propio sistema provincial – y en este punto nos parece que la síntesis es extraordinariamente útil, especialmente para las provincias de más tardía configuración como *Britannia* (pp. 129-134, a cargo de A. Raggi) o las *Germaniae* (pp. 135-140, a cargo de A. dalla Rosa) – y caracterización del empleo de la ciudad como elemento de articulación territorial y vehículo de integración y evolución atendiendo también a las peculiaridades constitucionales de cada provincia. Cada capítulo, además, se cierra con una muy bien escogida bibliografía que hace de cada uno de ellos una introducción básica pero fiable y rigurosa a las peculiaridades normativas de cada una de las provincias del Imperio. La capacidad de síntesis de los autores es tan extraordinaria y la composición de los capítulos tan clara que en algunos de ellos el lector se queda con ganas de más documentación tal es la acribia con la que se tratan las distintas cuestiones y el grado de actualización con que todas ellas están abordadas. Sin embargo, dado el esfuerzo de síntesis que caracteriza el trabajo y dado también el indiscutible mérito de la bibliografía general final (pp. 305-317) – excelente corolario de la que se incluye por capítulos – y, en fin, la vocación de actualización del libro, acaso habría sido deseable que éste contase con dos instrumentos que lo habrían hecho aun más útil: unos índices analíticos en los que poder encontrar, rápidamente, información prosopográfica e institucional que es la que, por otra parte, se maneja constantemente en el trabajo y, en ese sentido, también un glosario que, además, habría sido especialmente útil para el estudiante universitario que, auguramos, será un gran usuario de este sencillo pero extraordinariamente útil trabajo que aborda el reto de condensar en unas pocas páginas *omnes prouincias populi Romani* (RG 26.1) y que lo hace condensando las escasas noticias de las fuentes literarias y las abundantes, pero fragmentarias, de las epigráficas, verdadero motor – como siempre se ha señalado (Romanelli 1959, 663) – de la investigación sobre administración provincial.

Elio Aristίδes, en su célebre *Elogio de Roma*, recordó que la elaboración de una *oikoumene* había constituido uno de los grandes méritos del mundo romano (Ael. Aristid. 26.102) y que ésta había sido capaz de generar unidad en la diversidad. Ambos elemen-

tos se tienen extraordinariamente en cuenta en el libro que aquí se reseña que incide por igual en el esquema global y en la propia ideología política de la praxis administrativa provincial al modo romano pero, con gran detenimiento, caracteriza las soluciones que Roma supo implantar en cada territorio para gestionarlo de manera adecuada. La cuestión del gobierno provincial, que tanto ha interesado a la Historia de Roma, cuenta, pues, ahora con un nuevo instrumento de trabajo desde el que entender mejor esos muy diversos sistemas con los que Roma controló individuos, ciudades y sociedades pues esa fue la esencia misma del sistema de administración provincial (Richardson 1994, 565). A partir de ahora, está claro que cualquier aproximación a la política de gentes desarrollada por Roma deberá pasar por este opúsculo, casi de bolsillo, por cuya publicación estamos de enhorabuena.

Bibliografía

- C. Ando, *Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire*, Berkeley-Los Angeles-Londres 2000.
- T. Bechert, *Die Provinzen des Römischen Reiches: Einführung und Überblick*, Mainz 1999.
- M. Crawford, *Origini e sviluppi del sistema provinciale romano*, in A. Momigliano y A. Schiavone (cur.), *Storia di Roma. Volume secondo. L'impero mediterraneo. I. La repubblica imperiale*, Roma 1990, 91-121.
- P. Ozcáriz, *La administración de la provincial Hispania Citerior durante el Alto Imperio: organización territorial, cargos administrativos y fiscalidad*, Barcelona 2013.
- J. Richardson, *The administration of the Empire*, in *The Cambridge Ancient History. Second Edition. IX. The Last Age of the Roman Republic, 146-43 BC*, Cambridge 1994, 564-598.
- P. Romanelli, *Storia delle province romane dell'Africa*, Roma 1959.
- H. Temporini (hgs.), *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Band II. 3. Politische Geschichte*, Berlín 1975.

Javier Andreu Pintado
Universidad de Navarra

Aa.Vv., *Civitas, Iura, Arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (secc. III-VIII). Atti del Seminario internazionale Cagliari 5-6 ottobre 2012*, a cura di Fabio Botta e Luca Loschiavo, Edizioni Grifo, Lecce 2015, pp. 304, ISBN 9788869940132.

1. Il cospicuo volume è una recentissima pubblicazione (ottobre 2015) delle Edizioni Grifo di Lecce per il Dipartimento di Giurisprudenza di Cagliari. Consta di ben 291 pagine fitte che contengono 11 contributi di studiosi di diversi settori disciplinari e di varie aree culturali oltre alla *Presentazione* dei curatori; è impreziosito dall'indice delle fonti che occupa le pp. 293-302. Il sottotitolo indica le varie angolazioni della ricerca apripista di una nuova storia. Specifica che si tratta degli atti del Seminario internazionale in Cagliari del 5-6 ottobre 2012. Ma è ben di più.

2. La problematica della formazione dell'identità europea è antica e ricorrente. Mommsen ebbe a dire che se i popoli mitteleuropei e scandinavi non si fossero in qualche modo omogeneizzati con quelli mediterranei «la nostra civiltà difficilmente si sarebbe trovata in rapporto più stretto con la cultura greco-romana di quanto lo sia con quella indiana e assira».

Benché la storia non si possa costringere in partizioni temporali definite e in schemi unificanti, il periodo preso in considerazione e le coordinate tracciate per rappresentarlo come l'«alba dell'Europa» mi sembrano fra i più convincenti e proficui.

Il momento finale non poteva essere che l'VIII secolo, perché è il punto di svolta in cui, pur riconoscendosi tutti abitanti della stessa parte della terra, avveniva la presa di coscienza della diversità tra le comunità continentali centrali e peninsulari settentrionali rispetto a quelle mediterranee impregnate dalla civiltà propriamente romana a sua volta debitrice di quella ellenistica; si realizzavano fattualmente in Europa le premesse per le costruzioni – a dirla con Henri Lefebvre – dello stato feudale-militare a cui succedette lo stato-nazione, ossia avvenne la concezione di forme statuali diverse dalla *polis*, dalla *civitas*, dalla *respublica* nazionale ed universale e pure dall'*imperium*: avvenne quel che Giovanni Sartori chiama la 'genesì dello stato' tout court. Mentre Roma imperiale era improntata dall'idea di universalità, le nuove forme di aggregazione politiche si conformavano sull'idea della nazionalità.

Si verificarono cioè i fenomeni da cui, tutto sommato, è ancora connotato il nostro Vecchio Continente. E il fenomeno che ci interessa, ossia delle osmosi e delle separatezze rispetto alla società romana a seguito delle migrazioni, poteva dirsi concluso.

L'inizio del processo i nostri Autori, costituiti in un Gruppo di studio, lo anticipano – ritengo a buona ragione – a quel 'secolo d'angoscia' che fu il III, il quale iniziava con la costituzione caracalliana sulla estensione della cittadinanza e si concluse con la riorganizzazione diocleziana dell'amministrazione dell'impero. Fu anche il secolo in cui dopo una pausa seguita alle campagne di Marco Aurelio nei confronti dei marcomanni e dei quadi, ricominciarono infiltrazioni e tentativi di penetrazioni in gruppi di *exterae gentes*. E il tema di fondo di tutte le ricerche che passeremo in rassegna è proprio quello

delle reciproche influenze, dapprima esogene poi endogene, che subirono le forme di gestione del potere statale e pure certe regolamentazioni del *ius privatorum* a causa di quegli spostamenti di popolazioni che convenzionalmente ancora chiamiamo 'invasioni barbariche', ma che si sostanziavano in migrazioni di masse le quali, se contrastate, ricorrevano pure alla violenza brutta: forme di gestione e regolamentazioni, talune introitate, adattandole, dagli ordinamenti di quelle *gentes*, altre tipiche delle stesse ma adottate poi pure da comunità di *cives* romani, che si sovrapposero a quelle tradizionali, e furono alla base delle successive conformazioni di stato e diritto nell'Occidente.

Ovviamente dipende dai punti di vista. Francesco De Martino chiudeva la sua monumentale ricostruzione delle 'costituzioni romane' con la caduta della parte occidentale dell'impero avvertendo che «come tutte le divisioni cronologiche» anche la sua aveva «qualcosa di soggettivo e di convenzionale, ma rispetto alle altre che possono essere scelte è forse la più giustificabile». Aggiungeva però che i fatti economico-sociali del periodo di transizione che prelude alla monarchia di Diocleziano e di Costantino costituivano «la premessa...per le istituzioni come esse si stabilizzano in quest'epoca»; e in un capitolo aggiunto nella seconda edizione del quinto volume affrontava la problematica della più tarda «condizione dei barbari nell'impero», tentando – sono sempre parole del Maestro napoletano – di darne «una descrizione...organica e non legata soltanto all'ordinamento militare» che avrebbe indotto a rappresentare quel tratto di storia come caratterizzato da disordine. Ossia – diceva Francesco Calasso – come «la notte fosca della civiltà».

Rischio, questo, evitato dagli scritti di cui stiamo per discorrere, i quali privilegiano la prospettiva dell'evoluzione lenta nel segno della continuità, dello smembramento ma anche della conservazione.

Naturalmente non mancano altri importanti contributi scientifici sulla conformazione del profilo identitario dell'Europa quale siamo soliti rappresentarcelo, di cui certo non secondario è il diritto. Alcuni sono individuali. Spesso sono stati dapprima espressi da più menti specializzate e discussi in convegni, poi pubblicati anch'essi in volumi collettanei.

Circa la struttura portante dell'ente sovrano 'Stato', vale a dire come sia accaduto, come «si giustifichi» che tale struttura, pur tanto rivisitata nel tempo, sia diventata «nostra», dovrei scomodare riflessioni che risalgono quanto meno a Spengler e Weber. Non posso. Mi limito a ricordare, fra le più recenti, gli studi per Jean-Philippe Benet su *Rome et l'État moderne Européen* nella collezione dell'École Française de Rome (2007).

Circa il 'quanto' e 'quale' diritto romano sia diventato il «nostro diritto», dovrei partire almeno da Mitteis, Riccobono senior etc. Do soltanto notizia che, a riguardo delle «influenze e dipendenze interculturali nell'antichità» è nelle librerie un'altra silloge intitolata *Il diritto romano e le culture straniere* a cura di Francesca Lamberti, Peter Gröschler e F. Milazzo edita dalla stessa casa editrice Grifo; e che è in corso di stampa, per la ESI di Napoli, una ulteriore raccolta organica curata da Pierangelo Buongiorno, Raffaele D'Alessio e Natale Rampazzo, intitolata *Diritti antichi, percorsi e confronti. I. Area mediterranea. I. Oriente*, la quale incrocia quella qui oggetto di presentazione, e quasi ne costituisce un supporto per l'epoca precedente cioè l'età della *res publica* e del primo *principatus*. Attiene ai 'flussi normativi' nell'antichità romana tra popoli di

culture diverse con riferimento però soltanto alle aree che in qualche modo gravitavano sul Mediterraneo.

Non dico di più. Del resto, la letteratura specifica è abbondantemente citata negli scritti che enumererò fra breve.

Rispetto a tutte le sillogi, quella di cui sto parlando presenta, però, profili di non appariscente ma sostanziale diversità, che tenterò di evidenziare.

3. Le pagine introduttive di Fabio Botta e Luca Loschiavo (pp. 5-14) danno conto delle premesse da cui è partita l'iniziativa del Gruppo e, quanto al traguardo raggiunto, dicono con eccessivo understatement che si tratta soltanto di un «punto di partenza». Che voglio intendere come augurale ma fondata aspettativa da parte loro, a cui mi associo, di ulteriori contributi non solo dei ricercatori già impegnati, ma di tanti altri studiosi: dicono infatti che la «tradizione di studi già ampia non impedisce di scorgere altri e limitrofi ambiti di ricerca», e «angoli prospettici nuovi».

L'osservazione mi ha fatto ricordare tre indicazioni di grandi storici che, concatenate tra loro, mi vengono sempre in mente. Marc Bloch nella prefazione a *Les caractères originaux de l'histoire rurale française* nel 1930 osservava che nello sviluppo di settori di ogni disciplina vi sono momenti nei quali occorre un «sommario giro d'orizzonte» che gli esploratori devono concedersi prima di «addentrarsi nella boscaglia». George Eliot annotava che l'inizio di ogni conoscenza deve essere la ricognizione della «nostra ignoranza». Moses Finley diceva che per superare l'ignoranza bisogna porsi le «domande giuste» e scavare, scavare ed ancora scavare per «estrarre dai depositi della storia quanto occorre per le nostre conoscenze». A questa notazione ho sempre collegato una metafora usata da Thibaut nella polemica con Savigny: i tedeschi sarebbero stati infinitamente ricchi perché hanno tesori nel loro sottosuolo, purché fossero riusciti a superare l'«incresciosa difficoltà» di estrarli. Ora sappiamo bene che i tedeschi, con le tecniche giuste, sono stati poi in grado di estrarli.

Ebbene, Botta e Loschiavo, sulla base dei loro studi che negli ultimi tempi si sono concentrati sul tardoantico e i suoi sviluppi, hanno individuato i contorni precisi della attuale «nostra ignoranza» e quindi le direzioni in cui «scavare» nei «depositi della storia». Ed hanno posto le «domande giuste». I singoli ricercatori si sono addentrati «nella boscaglia» e con i loro contributi hanno cominciato il sistematico disboscamento individuando anche gli sbocchi a cui i percorsi possono pervenire.

Quanto al primo punto, Botta e Loschiavo denunciano che le nostre indagini sono state troppo spesso condizionate da «una sedimentata attitudine al politically correct»: l'esercito romano considerato, secondo visuali non neutre, come una «micidiale macchina bellica» collegata alla politica, oppure come un «veicolo di diffusione della civiltà greco-romana».

Tra le domande giuste ricordo, come prima, il quesito se l'elemento militare avesse anche una «dimensione civile», e quale sia stata la sua incidenza giacché sta in fatto che modelli e tecniche dell'organizzazione sociale in Occidente rivelano, «ben distinguibili», una «matrice culturale romana».

Si tratta di uno snodo tematico particolarmente pregnante, ma difficile da dipanare. Ai Colleghi prefatori non sfugge che modelli di vita, tecniche d'amministrazione e talu-

ne regolamentazioni giusprivatistiche erano spesso già «frutto dell'attenta osservazione dell'«altro»».

Mi permetto qualche chiosa ad adiuvandum.

Circa la dimensione civile, innanzi tutto osservo che, pur se è vero che il professionismo e la lunga ferma modellavano nelle legioni una sorta di identità collettiva bellicosa, gli *homines militares* conservavano in grado maggiore di quel che saremmo portati a ritenere la loro mentalità di individui privati. Ovviamente ciascuno a suo modo. È vero che le fonti letterarie ed iconografiche, più o meno ideologicizzate, continuavano a rappresentare una immagine del *miles* pronto a battersi contro chi gli veniva indicato come nemico, e qualche pamphlet antimilitarista nonché talune *leges divalium imperatorum* come un prepotente ignavo frequentatore di bordelli. Tuttavia altrettante fonti fidefacenti ci mostrano una realtà ben diversa.

Quell'élan non esisteva da tempo, e l'ideologia della «fine eroica» cercata in battaglia non nutriva più scontri fanatici. Si sa che lo stato di belligeranza provoca, sì, una mutazione generalizzata della coscienza della morte perché la spiega: il combattente s'immola per la patria, i propri familiari e beni o la propria civiltà, però soltanto se avverte che alle spalle ha una società che lo meriti. E non era questa la condizione in cui generalmente si trovavano a svolgere il loro servizio gli eserciti imperiali nelle età considerate. Oltre tutto, non per tutti Roma era la loro patria.

D'altra parte, la preminenza del 'privato' non determinava neppure la deboscia, né le mascalzionate che si attribuivano ai soldati. Il militare già dal principato ed ancora nell'epoca tarda ci appare piuttosto come un benpensante che esercita un mestiere opportunisticamente appreso o esercitato perché costretto, il quale faceva al meglio il suo dovere per conseguire al congedo una liquidazione di fine rapporto che gli permettesse il ritorno ad una vita privata agiata nel paese di origine o di stanza. Si creava una famiglia ed un gruzzolo per l'avvenire. Chi non ricorda il contenuto del testamento di Antonio Silvano? I lasciti al figlio ed alla «madre di mio figlio», che non può chiamare *uxor*; lo schiavo amministratore del patrimonio, etc. Che dire, poi, dell'episodio valorizzato nel saggio della Collega Maria Virginia Sanna del militare che sposa la donna da lui liberata dai nemici? In epitaffi e monumenti troviamo espressioni in cui il *miles* si augurava che le proprie ossa riposassero in pace perché era vissuto «senza far male ad alcuno» (sic!), e veniva raffigurato insieme a familiari. V'è chi ha parlato addirittura di «un solido conformismo morale e sociale», quasi «una rivincita dei valori».

Riflettere poi sul dato che, se gli ordinamenti socio-giuridici 'barbari' furono influenzati dal *ius Romanorum*, questo a sua volta aveva già subito e continuerà a subire intrusioni e torsioni da parte di usi e forme giuridiche delle genti con cui venivano a contatto non solo le comunità periferiche provinciali, le «città di frontiera», non soltanto i *mercatores* e *negotiatores*, ma pure gli *homines militares*. Del resto, Botta e Loschiavo sottolineano anch'essi che le fasi più o meno durature in cui la violenza del confronto veniva sospesa «lasciavano il campo all'incontro dei diversi». I contatti con le *exterae gentes* si realizzavano il più delle volte in quell'«intervallo» fisico, una sorta di 'zona cuscinetto' o 'di nessuno', tra territori su cui si manifestavano diverse sovranità, ch'era il *limes*. Quando erano intessuti dai soldati si trattava di commerci poveri per procurarsi magari qualche *servus* quale famiglia, una *focaia* o una concubina. Poca cosa. Certo.

Ma bisognava adattarsi, or l'uno or l'altro, ai mezzi di scambio altrui, alle diverse forme ed ai regimi che regolavano il negozio. Nei momenti di cessazione del corpo a corpo bellico, si verificavano poi perfino affratellamenti tra quegli uomini in armi, contrapposti come nemici ma consapevoli di avere, sia gli uni che gli altri, incumbente la morte. E avvenivano esperienze nuove, contaminazioni reciproche, sincretismi culturali. Gli esempi sono tanti: l'uso di brache a mo' dei cavalieri delle steppe, diffusosi nei centri urbani e osteggiato da *divales constitutiones*, il vezzo anch'esso represso di fasciare la testa dei neonati per allungarla verso l'alto, la diffusione della *donatio ante nuptias* come 'dono del mattino', il germanico 'Morgengabe'. E potrei continuare.

Ultima chiosa. Il travaso delle esperienze avvenuto da tanti in siffatto groviglio di relazioni fu un fattore non secondario della così detta volgarizzazione del *ius privatorum Romanorum*. Dette luogo ad una sorta di meticcio giuridico.

Le principali questioni che i presentatori del volume *de quo* ribadiscono per il prosieguo delle indagini, perché si tratta di «nodi tematici i quali, nonostante gli sforzi degli studiosi..., permangono tuttavia aperti, e vanno anzi complicandosi», riguardano: (I) per l'appunto il «vecchio concetto di 'diritto volgare' per riscontrare se «quel singolare 'composto'» non abbia anch'esso una qualche 'matrice militare'; (II) l'origine remota delle *leges barbarorum*, nonché il loro «passaggio dalla tradizione verbale alla redazione scritta (per di più in lingua latina)». Una problematica, questa, assai impegnativa perché implica che ci si chiarisca in qual modo venissero superate le barriere linguistiche, e soprattutto come venissero trasposti i modelli ed i lessici precettivi. (III) La nozione di *ius militare*, la cui natura in gran parte consuetudinaria «complica enormemente le cose». Indicazione che mi ha fatto sentire in difetto: la terminologia più ricorrente e comprensiva mi è sembrata «*res militaris*» e l'ho adottata senza esplicitare la motivazione. *Ius militare* mi è apparso riferirsi correntemente soltanto o soprattutto alle disposizioni (su legami familiari, peculio, testamento etc.) riguardanti il militare nei rapporti privati. (IV) Infine i prefatori pongono la tematica dell'«influenza dei modelli militari romani ... per quanto riguarda le strutture organizzative adottate dai cristiani durante i primi secoli». Argomento anch'esso un po' trascurato a quanto mi risulta, ed invece interessante se si tiene presente che già nel lontano 1905 von Harnack dimostrò che la conversione alla Novella del Vangelo avvenne proprio a partire dall'elemento militare.

4. Passo alla rassegna *per indices* dei singoli contributi, che nel volume sono disposti in ordine alfabetico per autore, ma alcuni dei quali raggrupperò per affinità delle tematiche. Tutti precisano, per ciascun ambito, lo status quaestionis, poi prospettano considerazioni critiche originali quand'anche non veri e propri punti d'approdo fermi per lo studioso.

Esemplari mi sembrano le «riflessioni sui rapporti tra *res militaris* ed esperienza giuridica in età...giustiniana» di Paolo Garbarino (pp. 79-90). Esse centrano uno dei nuclei tematici indicato nell'intitolazione del volume con l'endiadi *iura ed arma*.

Il secondo nucleo indicato dal terzo lemma '*civitas*' (non ancillare ed anzi collocato come primo) viene sviluppato soprattutto dagli altri contributi. Nel contesto, il vocabolo polisenso credo si debba interpretare nell'accezione di *civilitas*, che a sua volta allude a due fenomeni: la dimensione anche 'civile' ('pagana' avrebbero detto i romani) dei

militari; le culture diverse dei *cives Romani* e dei migranti che si incontrano, scontrano, influenzano, integrano.

Garbarino denuncia la 'sottovalutazione' della influenza della concezione militarista «sulla normativa imperiale nel suo complesso e sulla stessa formazione e concezione del diritto»: invece il «fattore *arma*» fu «determinante nella...elaborazione del concetto...del potere imperiale e quindi del diritto che è concreta emanazione di quel potere». La valenza di *iura* e *arma* quali pilastri della gestione dell'impero fu in qualche guisa teorizzata nel VI secolo dal despota di Costantinopoli, che però non intendeva esporre un «programma di governo» (come riteneva l'Archi), perché l'abbinamento *iura/arma* «nel linguaggio giustiniano ...ha una sua declinazione giuridica in senso stretto».

Chiaro a tutti, e quindi non mi ci soffermo, quanto la «declinazione giuridica» teorizzata nel *Corpus iuris* abbia influito sul farsi per secoli delle concezioni del rapporto stato/diritto in Occidente: persino costituzioni moderne repubblicane democratiche a regime parlamentare riservano al vertice dello stato, da una parte, l'autorizzazione della presentazione alle camere dei disegni di legge governativi, la promulgazione delle leggi e l'emanazione dei decreti aventi valore di legge e dei regolamenti, l'indizione di referendum popolari; dall'altra, gli attribuiscono il comando delle forze armate.

Donde la piena afferenza dello studio di Garbarino all'«alba dell'Europa».

Maria Virginia Sanna esamina la problematica de *I «capti ab hostibus»* (pp. 281-291). Si sofferma sui pochi passi da cui emerge il diverso status dei prigionieri di guerra al rientro in patria a seconda che fossero stati *commercio redempti* o *virtute militum liberati*. Nell'ottica della dimensione civile (verrebbe fatto di dire: umana) dei *milites*, importante il rilievo opportunamente dato al caso – al quale ho fatto già cenno – in cui una *captiva* era stata sottratta ai nemici dai soldati (forse *limitanei*) e, senza osservare la *servitus definiti quinquenni*, venne sposata dalla persona che era riuscita a liberarla.

Iolanda Ruggiero (pp. 259-279) tratta di *Alcuni regolamenti militari romani «de poenis militum»*. Si badi che quei regolamenti, ritenuti come uno dei fattori della capacità bellica dei romani, hanno attirato nei secoli lo scaltrito Machiavelli, perfino 'Che' Guevara, e ancora generazioni di intellettuali e politici insospettabili d'essere 'militaristi'; purtroppo hanno pure condizionato talvolta corti marziali. Carlo Pisacane affermava che i romani «furono, sono e saranno a noi e ai posteri modello di militare disciplina» («una specie di primato in bocca a un socialista» annotava Nello Rosselli). Arangio-Ruiz, studiando la *desertio*, riferì che durante la prima guerra mondiale un passo di Modestino era stato il «punto di partenza» per interpretare «l'uscir dalle file in presenza del nemico» come passaggio al nemico, con le drammatiche conseguenze che raccontano Mario Silvestri nel saggio *Isonzo 1917* e Francesco Rosi nel film *Uomini contro*.

La Ruggiero si sofferma poi sulla fruizione del nucleo anti giustiniano di principi, detto *Leges militares ex Rufo*, che nel tardo ambiente bizantino fu trasposto in lingua greca con la denominazione di «*Nómoi stratiotikói*». E fra le righe lascia trasparire anche lei la continuità del ricorso a quell'opera sino a noi e pure in ambienti che non avremmo ipotizzato: infatti elegantemente, solo citandola più volte, la studiosa sottolinea che dell'antico trattatello tiene ampiamente conto sinanche l'opera di un ufficiale statunitense, il Colonel C. E. Brand, *Roman Military Law* pubblicata dalla University of Texas nel 1968 con prefazione del Major General Charles Decker, giudice dell'U. S. Army.

Il bel saggio di Pierfrancesco Porena *La posizione dell'elemento militare nell'Impero romano e i 'regni romano-barbarici'* (pp. 221-257) rintraccia il percorso con cui, già nella seconda metà del VI secolo un po' dovunque in Occidente, alle morfologie greco-romane è stato sovrapposto il modello con cui le avevano recepite le organizzazioni para-statali barbariche. Una caratteristica comune consistette nel fatto che le comunità barbare, nel farsi società politiche, si ispirarono alle «inusitate prospettive di promozione economico-sociale» riservate all'elemento militare nel tardoantico. Ed avvenne che le nuove élites non romane di proprietari terrieri, appropriatesi del monopolio della forza armata, si autopromossero e lo esercitarono, nei gruppi etnicamente omogenei, come base anche di potere decisionale e gestionale del gruppo, così sviluppando un nuovo modello di comunità che caratterizzerà il primo medioevo ed oltre, in cui la nobiltà verrà connessa con il dovere della difesa armata, e viceversa.

Un ulteriore gruppo di ricerche comprende quella di Maria José Bravo Bosch (pp. 15-42) che ricostruisce l'incidenza delle truppe romane presenti nella penisola iberica, gli stati sociali ed il grado in cui quelle presenze furono per dir così accettate dagli autoctoni, e quindi i limiti (anche territoriali) in cui taluni ordinamenti locali ne furono influenzati.

Un aspetto particolare della legislazione dell'«Hispania Visigoda», concernente la renitenza alla leva e il *confugere ad hostes*, è dipanato poi da Esperanza Osaba Garcia (alle pp. 159-191).

Analisi analoga è condotta da Stefan Esders per quanto attiene alla Bavaria (pp. 43-78) con riguardo alle ricezioni di esperienze giuridiche dei romani in tema di *crimina militum* che si colgono nella tarda *Lex Baiuvariorum*.

Stefano Gasparri si interessa «del caso dei Longobardi» (pp. 91-102). Sbarazzatosi delle diatribe dal sottofondo 'ideologico', annose e mai stanche, quale l'esistenza di un 'Germanentum' unitario inteso come blocco etnico-biologico dotato di tradizioni antichissime e opposto alla romanità, l'a. perviene, tra l'altro, alla individuazione di due vicende che si coniugano. L'unione di nuove genti al nucleo originario arrivato con Alboino trasformò profondamente quel nucleo: l'archeologia ha evidenziato che dai poveri cimiteri pannonicici si pervenne ai ricchi sepolcreti friulani organizzati per gruppi familiari raccolti intorno alle tombe dei fondatori della propria generazione. I valori che esprimeva tale modello d'aggregazione 'familiare' coinvolsero rapidamente pure la popolazione locale, la cui cultura era altrettanto fluida.

Quella nebulosa storica che è costituita dai «*laeti*» è toccata a Valerio Marotta. L'a. vi dedica una vera e propria monografia, per esigenze editoriali limitata a quaranta pagine (pp. 117-157) ma versando una serie di dati ed osservazioni in 126 lunghe note fitte. E sfata la taccia di «leggenda storiografica» del Barbero. Tra i *laeti* ed i *coloni* v'era una sostanziale differenza: i primi non erano contadini dipendenti da un *dominus*, ma erano riconosciuti come possessori autonomi dalle autorità imperiali. Il regime dei loro stanziamenti corroborò «la tendenza...a radicare in diritti reali gli obblighi personali».

Fenomeno che – mi permetto di postillare – fu forse determinante per la scarsa elaborazione medievale del fenomeno delle *obligationes* con la conseguenza che quando l'economia in età moderna si evolse i codificatori ottocenteschi dovettero fare ricorso diretto e quasi esclusivo, per saltum, al *ius Romanum* del *Corpus iuris*, e ne trassero tra

altri l'*exemplum* per inserire fra le '*causae obligationum*' in posizione preminente «l'*autorité seule de la loi*» secondo la dizione dell'art. 1370 del Codice Napoleone.

Un problema degli ordinamenti giuridici tardoantico e del primo medioevo, perpetuatosi e ingarbugliatosi sino a noi, determinato dalla presenza di «nations étrangères dans l'Empire» ma non integrate, è quello del rispetto dell'altrui diritto o dell'applicazione del diritto *ratione loci*. Ne trattano Soazick Kerneis (pp. 103-106) che rintraccia le «origines de la personnalité des lois», e Jean-Pierre POLY (pp. 193-219) che si sofferma specialmente sulle pratiche dei franchi che vivevano secondo la *lex Salica*.

Il primo rileva che, salva l'emarginazione giuridica dei *dediticii*, i barbari finirono con l'avere a che fare spesso anche con *corpora publica*. Tra l'altro, circa le difficoltà della coesistenza di cittadini/sudditi e stranieri, riferisce una fonte (CIL XIII, 11340 = *Aegyptus* 1911, 1481-52) che ad altri sarebbe apparsa marginale ma da lui rivisitata e sottoposta a stringente esegesi già in un saggio per la *RH.* del 2005. Bilingue, con ideogrammi, segni magici, la croce di Sant'Andrea ben conosciuta dagli antichi celti, riguarda un singolare giudizio nella zona della Gallia romana dove intorno al 360 d. C. s'era insediato un gruppo di irlandesi, gli *Atacotti*, che servivano nell'armata romana come ausiliari.

Il Poly, con riferimento all'applicazione del diritto *ratione personae* o *ratione loci*, tratta anche della pratica della così detta *professio iuris*.

5. Ciò riferito ed osservato, se mi è consentita l'indicazione di una lacuna, ritengo che in un successivo 'giro' di ricerche evidenzierei la scarsa (per non dire nulla) incisività della cultura romana nella *Britannia* ad eccezione dell'Inghilterra nella parte occidentale e forse del Galles. Lo annotava già Mommsen nell'ultimo volume della *Storia di Roma antica*. Quanto alla romanizzazione, «erano ivi come... piante esotiche linguaggio e costumi venuti d'Italia». Il grande storico pose poi il problema se infine fu la Brettagna che abbandonò Roma o Roma che abbandonò la Brettagna. Optando per quest'ultima ipotesi, sottolineava che i britanni furono lasciati soli nella difesa dai sassoni che pure avevano invocato ripetutamente all'imperatore Onorio.

Orbene, c'è da chiedersi, nei limiti che le tracce storiche ci permettano considerazioni al riguardo, se siffatte vicende di ripulsa da parte britannica e finale disinteresse da parte romana non abbiano costituito fattori non secondari della diversità dei diritti anglosassoni rispetto alla tradizione romanistica, e della diffidenza del Regno Unito verso il continente che – se mi è permesso un volo pindarico – ancora in qualche modo si manifesta con la conservazione della moneta nazionale e la ricorrente tentazione della 'Brexit' dall'UE. E c'è da esaminare se quelle vicende siano attribuibili, certo non come causa esclusiva o preminente, pure alla tipologia della presenza delle truppe romane in quell'isola (che gli inglesi si ostinano a considerare essa 'il continente' mentre l'Europa continentale sarebbe una mera appendice dell'Asia). Una storia tutta diversa da quella di altri paesi, come ad esempio (un esempio paradigmatico, però) la Romania.

Quest'ultima dalla tradizione romana, oltre al nome stesso, ha sviluppato la lingua romanza e una cultura materiale, giuridica ed artistica che ha avuto per secoli l'impronta di Roma. Eppure la *Dacia* romana ebbe una vita breve almeno secondo le percezioni temporali dell'antichità, diciamo dall'epoca traianea al III secolo (271?); il territorio

si sviluppava al centro del continente lontano dalla capitale, tant'è che forse Adriano avrebbe avuto l'intenzione di abbandonare quella *provincia*. Per di più le comunità locali hanno subito nei secoli infiltrazioni, invasioni e dominazioni come quelle da parte dei goti e della Sublime Porta. Sta in fatto, però, che vi erano stati creati *municipia* e *coloniae*. Soprattutto, nella nostra ottica, le infrastrutture militari non apparivano come ostili e divisive rispetto alle comunità domestiche, ma presidi apprestati per la loro difesa verso l'esterno.

In Britannia, invece, elemento caratterizzante della presenza militare romana furono la costruzione del *vallum Hadriani* (poi di quello Antonino) a mo' del *fossatum Africae* in Numidia e della base della *III legio Augusta* a Lambesi, e la dislocazione a partire da Domiziano/Traiano ed ancora sotto Settimio Severo di fortezze legionarie, che erano o almeno apparivano come manifestazione di diffidenza (frutto soltanto di pregiudizio?) divisiva quindi rispetto alle popolazioni circostanti.

Certamente il criterio 'post hoc, propter hoc' non è probante per la ricostruzione storica. Ma la diversità delle condizioni pur qualcosa vorrà dire.

6. Per finire, due considerazioni extravagantes ed una valutazione complessiva.

L'esposizione pur sommaria degli argomenti oggetto dei singoli contributi, taluni settoriali altri accentrati su aspetti 'piccoli', minuti, di una 'grande' vicenda storica potrebbe dare l'impressione di frammentazione e miopia del complessivo discorso. Non è così. «Chi studia il diritto romano...studia in realtà l'universalità di una civiltà e gode di una formazione che gli permette di allargare il proprio sguardo sulle cose del mondo, gli fornisce un punto di vista da cui parlare del *piccolo* e del *grande* che si dispiega nell'attualità». Non lo dico io. L'ha scritto uno dei più apprezzati filosofi contemporanei del diritto, Biagio de Giovanni. Quella formazione io la considero come l'acquisizione di una sorta di 'settimo senso'. Il punto di vista che può e quindi deve dispiegarsi nell'attualità lo intendo come un non tanto criptico onere che de Giovanni addossa ai giusromanisti, ossia di esprimersi sul se ed in quale verso i risultati delle loro ricerche abbiano ancora attualità.

È con tali chiavi che vanno letti ed apprezzati i contributi degli studiosi citati. Il metodo di individuare il 'piccolo' per comprendere appieno il 'grande' nei loro intrecci e sviluppi reciproci è nel nostro DNA e gli studiosi l'hanno applicato nell'elaborazione dei vari saggi. Infatti, questi, come tasselli di un mosaico, costruiscono lo scenario epocale dell'«alba dell'Europa».

Quanto alle riflessioni ulteriori a farsi suggerite dal de Giovanni, ebbene, senza ansie di improponibili attualizzazioni, il quadro ridisegnato dai nostri autori richiama immediatamente alla mente, oggi, una problematica ricorrente anche nel nostro presente, a cui quel quadro può fornire ulteriori spunti di riflessione basati sulla concretezza di una esperienza materialmente vissuta benché lontana, ovviamente con l'inserzione delle opportune variabili determinate dalle diversità di tempi e luoghi, natura e climi, economie e ideologie, concezioni dell'uomo ed esperienze sociali: la *historia magistra vitae* ci insegna innanzi tutto che come la vita le situazioni s'evolvono. Dico: la problematica della possibile coesistenza delle differenze culturali e sociali, oppure della necessaria loro integrazione; che si declina nel se il processo possa prescindere dall'adesione delle

collettività, con quali forme di reciproca conoscenza e in quali sedi debba essere regolato, etc. Non si tratta di accostamento troppo ardito, storiograficamente scorretto, se facciamo nostra la celebre affermazione di Benedetto Croce che «ogni vera storia è storia contemporanea».

Certo, per approfondire questo aspetto, dobbiamo fare nostre anche le metodiche d'indagine degli studiosi di geopolitica e di geodiritto; dovremmo slargare la interdisciplinarietà, cooptando sociologi, comportamentisti e politologi esperti anche dell'antichità.

Riepilogando...Le ricerche del Gruppo di lavoro hanno visitato, nell'età successiva a quella in cui i *principes* avevano governato il mondo, tutti i così detti 'spazi geografici' del composito orbe romano: quelli 'fisici' (luoghi materiali); quelli 'sociali' (definiti artificialmente dalla stabilizzazione di relazioni intese a soddisfare interessi convergenti); quelli 'mentali' (slegati da realtà fattuali ma egualmente concreti perché tali se li rappresenta la percezione collettiva). Li hanno riesaminati dall'angolo visuale dell'incidenza dell'elemento militare, mai però considerandolo esaustivo; e liberi dalla persistente fuorviante influenza delle concezioni napoleoniche e clausewitziane che ancora ci ronzano nelle orecchie.

Insomma, gli autori della silloge ci hanno apprestato un materiale ben rifinito ed ordinato su cui lavorare, superando la tentazione di riproporre stereotipi generici «paesaggi» statici per settori geografici, e mere comparazioni: l'insieme dei momenti messi a fuoco con approcci trasversali delineano i tramiti molteplici ed i percorsi tortuosi del farsi delle strutture sociali, delle organizzazioni militari e delle istituzioni giuridiche della prima Europa. In poche parole: delle radici dei *mores continentales* (mi si perdoni l'aggettivo latineggiante, non mio).

Hanno compiuto quel che Jacques Le Goff diceva essere il lavoro proprio dello storico, «lo sforzo per arrivare ad una spiegazione». Non gli si poteva chiedere di più.

Vincenzo Giuffrè
Università di Napoli 'Federico II'

Francesco Lucrezi, 613. Appunti di diritto ebraico I, G. Giappichelli, Torino 2015, pp. VIII+103, ISBN 9788892100954.

Francesco Lucrezi, Il furto di terra e di animali in diritto ebraico romano. Studi sulla "Collatio" VII, G. Giappichelli, Torino 2015, pp. VI+86, ISBN 9788892100978.

Giungono nel 2015 al VII volume gli *Studi sulla 'Collatio'* di Francesco Lucrezi, con un raccolta di saggi dedicata (e intitolata) al tema del *Furto di terra e di animali in diritto ebraico e mosaico*; e nello stesso anno si accompagnano a una nuova serie – ancora rivolta all'antico diritto ebraico ma destinata a raccogliere i lavori non inclusi in quella dedicata alla *Collatio* – della quale il primo volume è intitolato *613*: il numero delle *mitzvòt* contate dalla tradizione rabbinica, come può intuirsi dal sottotitolo espresso in *Appunti di diritto ebraico*. Non si avverte la necessità di un'introduzione a quest'opera, pur essendo la prima di una nuova serie, non solo perché le brevi linee in premessa riconducono il progetto editoriale al solco segnato dalle raccolte di *Studi sulla 'Collatio'*, ma soprattutto perché il primo capitolo ne assorbe brillantemente il ruolo, anche se non si esaurisce in ciò.

In queste pagine Lucrezi delinea il progresso degli studi sui diritti antichi, e in particolare su quelli dell'Oriente mediterraneo. In esse si coglie però anche l'evoluzione del suo pensiero: un esempio eloquente è segnato dalla critica espressa contro la nozione unitaria di «un presunto 'diritto semitico', o di un'antica famiglia di diritti cd. semi-ti[ci]». Una categoria oggi rifiutata dall'a., ma pure utilizzata dallo stesso negli *Studi sulla 'Collatio'*, almeno nei termini che si vedranno più avanti¹. E non solo: riprende nell'opera nozioni colà accennate, e le sottopone a una nuova analisi; così lo studio del rapporto della cd. *halachah* (i.e., le parti percettive della *Torah*, cui si contrappone la *haggadah*, vale a dire la trattazione, anche estranea al *Pentateuco*, avente funzione narrativa), con la cd. *Mishnah* (i.e., la sua redazione scritta curata, secondo la tradizione, tra il II e il III sec., e più in particolare al suo commento sviluppatosi nelle Accademie rabbiniche tra i secoli IV e VI); il rapporto tra la *Scrittura* e la sua interpretazione, soprattutto quella talmudica²; il concetto di '*siepe intorno alla Legge*', inteso come quel tipo di prescrizioni funzionali al rafforzamento dell'osservanza di altri precetti, sul quale Lucrezi insiste in *613*³, ma le cui applicazioni, sia pure per implicito, hanno spesso interessato la

¹ Quanto all'uso della categoria del cd. 'antisemitismo' cfr., ad es., le considerazioni spese da Lucrezi nel VII volume degli *Studi sulla 'Collatio'* a p. 72 e quelle espresse in *613* a pp. 15 ss., e in part. p. 19.

² Vd., così, anche F. Lucrezi, *L'uccisione dello schiavo in diritto ebraico e romano*, Torino 2001, 33 ss., Id., *La violenza sessuale in diritto ebraico e romano*, Torino 2004, 35 ss., e soprattutto 68 ss.; Id., *La successione intestata in diritto ebraico e romano*, Torino, 2005, 1 ss. Un piccolo, ma pure significativo segno dell'evoluzione delle riflessioni su questi argomenti si intravede anche nella differente traslitterazione di questi termini che passa da *halachà*, *haggadà* (2001) a *haggadah*, *haggadah* (2015).

³ Ad esso viene intitolato un paragrafo sia nel secondo saggio, «*Legge e limite*», sia nel terzo, «*Regulae iuris*» dedicato a R. Yaron.

lettura degli *Studi sulla 'Collatio'*. Quasi a completamento di una trattazione generale che muove da riflessioni introduttive sui diritti del Mediterraneo antico, Lucrezi esamina le fonti e i principi esegetici sviluppatasi nell'esperienza giuridica israelitica, e giunge a temi più specifici negli ultimi due saggi, raccolti rispettivamente nel capitolo IV «*L'inizio della vita*» (dedicato alle riflessioni sulla tutela della vita, non solo quella umana, e dell'embrione dalla prospettiva del pensiero informato alla *halachah*) e nel V, «*Lo straniero*» (in cui l'a. tratta della nozione, polisemica, di 'straniero' e del trattamento a questi riservato dalla *Torah*, nonché dall'interpretazione sviluppatasi sul dovere di ospitalità).

Si tratta davvero di un bel libro, 613, con cui l'a. intende inaugurare la nuova serie. Se ne apprezza l'utilità soprattutto nel nuovo contesto scientifico che si sta delineando da quando la comunità dei romanisti – anche sulla scorta degli studi di Lucrezi – è ritornata a interrogarsi sul tema dei diritti antichi (avversato, in un passato non troppo lontano, con un certo, giustificato timore); da quando la ricerca su questo tema non viene più dilaniata dai dilemmi sull'allocaltonia o autoctonia dei tratti identitari dei popoli dell'antichità che, non senza rigurgiti anche in anni recenti, avevano segnato il dibattito con gli studiosi della cd. *antike Rechtsgeschichte*.

Un'apertura ai diritti antichi diversi da quelli di Roma – anche da parte di importanti e apprezzati romanisti, come Lucrezi, già impegnato sul tema da molti anni – che non spaventa più i cultori di diritto romano in un clima più sereno e meno impressionato dalle suggestioni che, ora in un senso ora in un altro, derivano dagli studi di etnologia, antropologia, genetica, filologia, archeologia, storia delle religioni e così da tutte le altre scienze che si imbattono sul tema, perché forse meno incuriosito dalla ricerca su pretese caratteristiche originarie dei popoli antichi dietro le migrazioni, le interferenze, le contaminazioni e i prestiti culturali, e forse più consapevole che la sintesi di tutti questi fattori, non di rado in misura imponderabile, o confusa con elementi di cui non si abbia alcuna traccia storica, ha incessantemente costruito e rielaborato la loro identità.

Lucrezi, da romanista, ha il grande merito di aver incoraggiato con successo questo tipo di approccio allo studio dei diritti antichi, anche se con peculiare riferimento alla storia dell'antica Legge di Israele. Risale al 2001 la sua prima raccolta di ricerche comparativistiche (aprendo la serie di *Studi sulla 'Collatio'*) tra diritto ebraico e diritto dei Romani sotto il titolo «*L'uccisione dello schiavo in diritto ebraico e romano*», G. Giappichelli Editore, Torino, pp. VIII+136. Dalle prime battute l'a. ripercorre l'interesse alla comparazione diacronica tra i diritti antichi e il rapporto con questo degli studi di diritto romano; e, dopo qualche riflessione sull'interesse delle fonti romane agli ordinamenti delle *peregrinae gentes*, illustra brevemente il testo, la *Collatio*, cui viene dedicata la *Serie*, le vicende del suo ritrovamento da parte di Pithou, la sua struttura. Sullo sfondo restano le questioni più ardue: l'identità del Collezionatore, la datazione dell'opera, le sue funzioni, il luogo della sua redazione. Questi sono, infatti, gli interrogativi intorno ai quali si muove tutta la *Serie*, sempre latenti dietro ogni trattazione, ma che riemergono, qui e là, introducendo diverse ipotesi e suggestioni. Può dirsi che la *Collatio* abbia costituito un vero e proprio testo di diritto comparato, l'unico dell'antichità?: «in realtà, l'opera non ci offre alcun commento, alcuna considerazione riguardo al rapporto tra le parole di Mosè e quelle dei giuristi e degli imperatori romani, le quali sono semplicemente poste vicino, le une prima delle altre, in un 'collage' del tutto 'neutro' e 'asettico'»

(con l'unica, eventuale eccezione delle poche righe di prefazione al settimo titolo, *de furibus et poena eorum*, contenenti una sorta di breve esortazione ai giureconsulti, affinché apprendano quanto statuito dal profeta...)» (p. 31).

Il 'trattatello', insieme con il *liber Syro-Romanus*, e soprattutto il rinvenimento del cd. *Codice di Hammurabi* avrebbero giustificato «la montante curiosità verso una favolosa 'infanzia' dei diritti mediterranei» (p. 15). In queste pagine Lucrezi conduce un'analisi sintetica, efficace e molto accattivante sulla storiografia che si è sviluppata nel corso del Novecento sui diritti antichi, il cui interesse non era alieno dal dibattito sulle razze, e nel corso del quale acquista, pertanto, un significato particolare lo studio dell'antica Legge d'Israele dagli anni della costituzione del nuovo Stato ebraico all'indomani della Shoah. L'affermazione dell'identità nazionale di Israele avrebbe ridato nuova linfa alle sue antiche leggi che, trascendendo l'antichità molto più di quanto non sia accaduto per il diritto romano, ha conservato la sua vitalità e la sua permanente vigenza nelle comunità ebraiche nei secoli della diaspora, fino ai nostri giorni. Ovvio in questa *humus* culturale che «le Università israeliane [abbiano] raccolto e formato generazioni di studiosi, che, in stretto contatto con i colleghi europei e americani, si sono distinti, in speciale modo, per una spiccata sensibilità comparativistica (tanto 'verticale' quanto 'orizzontale'), promuovendo un'intensa attività di ricerca sulle nuove frontiere del diritto e sui rapporti tra diversi sistemi giuridici (e proponendo il diritto ebraico non solo come oggetto di studio e di confronto, ma anche come stimolante esempio di crocevia culturale e laboratorio teorico)» (p. 24).

Come nel primo volume della nuova serie di *Appunti sul diritto ebraico*, già nel primo volume degli *Studi sulla 'Collatio'* le riflessioni di carattere generale preludono alla trattazione di un tema che specificamente, come un esempio, dà conto della premessa. E quasi fosse un discorso aperto, gli altri sei volumi che nel corso degli ultimi quindici anni Lucrezi ha pubblicato per la *Serie* riproducono esempi alternativi su temi specifici che, dove non confermano le riflessioni, le conducono invece a una rinnovata maturazione e un approfondimento problematico. Il primo volume è dedicato al tema dell'uccisione dello schiavo osservato dalla prospettiva della *Collatio*. Dal titolo del secondo capitolo, «*La saevitia dominorum nella Collatio*», ci si attenderebbe che le premesse espone nelle trentasei pagine del capitolo di apertura, sotto il titolo *Lex Dei e comparazione giuridica*, fossero ancillari alla trattazione dell'argomento. Ma subito si ha l'impressione che sia vero l'esatto contrario: è l'argomento della *saevitia dominorum* ad accedere alla trattazione generale. E infatti Lucrezi ritorna all'analisi della *Collatio* e approfondisce i temi dell'identità dell'autore, della datazione dell'opera e della sua destinazione. Si tratta di problemi noti alla storiografia, e ben lontani da una soluzione definitiva.

Lucrezi aderisce in questo volume all'ipotesi che riconosce nel Collezionatore un ebreo (piuttosto che un cristiano⁴) datando, con molta prudenza, la redazione dell'opera tra il 390 e forse il 438 (p. 125 s.) soprattutto in ragione della riproduzione di CTh. 9.7.6 in

⁴Nel I volume, p. 120, Lucrezi raccogliendo l'ipotesi di Volterra sull'identità ebraica del Collezionatore giudica «l'ipotesi di un autore di fede cristiana ... molto fragile in considerazione della totale assenza di qualsiasi riferimento ai Vangeli o ad altri testi neotestamentari».

Coll. 5.3. Nel corso della *Serie* Lucrezi diventa più preciso: giunge a ipotizzare che l'autore della *Collatio* sarebbe stato probabilmente uno studioso (forse un rabbino, un precettore, o forse ancora – come ipotizza più immaginificamente nel III volume, p. 85 – uno studente apprezzato nella cerchia familiare, sicuramente non un giurista) in grado di riprodurre i brani biblici a memoria (ciò che giustificerebbe alcune imprecisioni), ma che aveva a disposizione i testi giurisprudenziali e delle costituzioni che citava (quindi più accuratamente).

In ogni modo, già nel primo volume a Lucrezi «semberebbe evidente un'intenzione di documentare una forma di omogeneità dei due ordinamenti» (p. 44), quello ebraico e quello romano. Lo dimostra la trattazione del tema della soppressione dello schiavo: un atto lecito, per il diritto di Roma, se operato dal padrone (anche se represso dalla legislazione imperiale, se ingiustificato); illecito, se compiuto da un estraneo, e punito dalla legislazione criminale e/o sanzionato da quella civile a fini risarcitori.

La medesima condotta era senz'altro illecita per la *Legge mosaica* in Ex. 21.20-21; ne dà conto il Collezionatore, ma la versione latina del passo riprodotta in Coll. 3.1.1, ricorrendo al termine *servus*, trascura, peraltro, anche le differenze di status tra il servo gentile e quello ebreo, ai quali venivano riservati trattamenti giuridici assai diversi. Su tali profonde differenze si sofferma invece Lucrezi che, quindi, ritorna al suo interrogativo di fondo: la natura e le funzioni della *Collatio*. Con l'esame di Coll. 3.1.1 evidenzia che lo scopo dell'autore non fosse «quello di illustrare una somiglianza, ma anche, in qualche modo, di crearla» (p. 118), a beneficio di lettori correligionari, in funzione apologetica della Legge di Mosè.

Continua l'indagine in questo stesso senso nel II volume degli *Studi sulla 'Collatio'*, *La violenza sessuale in diritto ebraico e romano*, G. Giappichelli, Torino 2004, pp. VIII+146. L'ordine della trattazione è però invertito da Lucrezi rispetto al titolo: l'analisi dell'esperienza romana precede quella condotta sui testi biblici, la quale, ancora una volta, viene anticipata da considerazioni di più ampio respiro sul diritto ebraico antico che, qui, l'a. riconduce «nel quadro delle varie esperienze normative elaborate dalle diverse civiltà dell'antico Vicino Oriente, alle quali risulta apparentato, per alcuni aspetti, anche per la considerazione, sul piano del diritto, dell'atto identificato, e condannato, dal costume e dalle legislazioni moderne, come 'violenza sessuale'» (p. 35; vd., pure, pp. 50 ss.). Su questo punto insiste Lucrezi nel II volume considerando l'antica Legge di Israele come «parte della grande famiglia delle tradizioni giuridiche dell'antico Vicino Oriente» (p. 37). Una posizione, questa, se non proprio parzialmente rivisitata nella sua portata più generale, quantomeno precisata nel I volume, 613, della nuova serie di *Appunti di diritto ebraico* (pp. 7). Gran parte del volume (centoventi pagine sulle centoquarantasei che lo compongono, vale a dire una misura superiore all'80%) viene dedicata all'esame di testi biblici attraverso i quali Lucrezi confronta la diversa disciplina in argomento tra l'esperienza israelitica e quella romana. Solo l'ultimo capitolo, il IV, viene riservato ai titoli 4 e 5 della *Collatio*, ai quali il lettore viene introdotto dalla considerazione che «alcuni dei passi di *halachà* dianzi esaminati si ritrovano, tradotti in latino, nella singolare operetta tardo-romana, di autore ignoto, conosciuta, principalmente, con il titolo di *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*» (pp. 121 ss.). Ma ancora una volta essi offrono lo spunto a Lucrezi per ritornare sulle questioni di fondo: data, luogo di redazione, identità dell'autore, funzione dell'opera. Lo studio di questi titoli, infatti, induce Lucrezi (che esclude la natura insitica dei riferimenti a CTh. 9.7.6

e 1.4.3) a confermare il termine *post quem* proposto nel I volume, spingendosi a collocare la redazione a Roma nel V secolo: il pregio della traduzione in latino dei brani biblici, l'opportunità delle scelte linguistiche, talora, anche più accorte della *Vulgata* di San Girolamo, farebbero pensare a un testo più recente di quest'ultima, ma collocato nel medesimo filone letterario.

Sono le *halachah* ad aprire il III volume degli *Studi sulla 'Collatio'*, intitolato a *La successione intestata in diritto ebraico e romano*, G. Giappichelli, Torino 2005, pp. VI+92, anche se non mancano nel volume (spec. pp. 54 ss.) riflessioni intorno alla problematica testamentaria. Stavolta, però, l'interesse di Lucrezi viene mosso direttamente da quelle prescrizioni rilevanti per il tema che si è proposto: la successione ereditaria disciplinata dalla *Scrittura* e dalla sua interpretazione. Segue l'esame dei brani della *Collatio*, anticipato da una breve traccia dell'opera attraverso la riproposizione degli interrogativi intorno ai quali si sviluppa la serie di questi *Studi*. Quindi Lucrezi affronta la comparazione. Seguono infine considerazioni di carattere più generale sul rapporto tra gli ordinamenti e la loro relazione con questo tema della *Collatio*, della quale lo studioso conferma la datazione, restringendo lo spazio temporale in un'età ricompresa tra il 438 e il 476. Si tratta di un percorso logico inverso, ma nella sostanza analogo a quello solitamente affrontato da Lucrezi. Il rovesciamento di prospettiva è forse suggerito anche dall'importanza che assegna al tema la *Collatio* per quasi un quinto della sua intera estensione. Il titolo *de legitima successione*, inoltre, non si limita come gli altri ad esaminare il precetto mosaico (la *halachah* introdotta dalla formula «*Moses dicit*», «*Moses dixit*»), ma anche l'episodio che ne ha costituito l'occasione (la *haggadah*). Il confronto muove, in *Coll.* 16.1.1-8 da una traduzione, abbreviata e imprecisa, di un brano tratto da *Num.* 27.1-11 in cui si narra della richiesta delle figlie di Tselofchàd, benignamente accolta dal Cielo interrogato da Mosè, di ereditare le sostanze del padre, morto nel deserto «*solo per il suo peccato*», senza avere avuto figli maschi. Lucrezi avverte immediatamente che se dal brano si ricava l'impressione che le figlie siano poste «allo stesso livello dei maschi» e, in assenza di questi, che gli eredi siano «raggruppati in un'unica categoria – quella del *proximus eorum de tribu eius*» (p. 28) – l'ordine della successione dettato dalla *Torah* è invece molto più complesso: di là dalle implicite e preminenti attese successorie del padre, contempla infatti 1) figli maschi, 2) figlie, 3) fratelli, 4) fratello del padre, 5) parente carnale più stretto al defunto. L'approssimazione dell'autore della *Collatio* sarebbe intenzionalmente rivolta ad avvicinare il sistema successorio mosaico a quello romano, giungendo ad es. a suggerire un'affinità delle aspettative successorie dell'*adgnatus proximus* con quella del *proximus de tribu eius*, forzatamente indotta dall'erronea traduzione del termine *mishpahah* con *tribus*, anziché con *familia*. Ciò induce Lucrezi a interrogarsi sul senso di tale operazione: analizza quindi il contesto sociale e culturale in cui l'opera fu prodotta, in ragione di come il popolo ebraico si collocasse nel mondo romano, tra le garanzie di una giurisdizione separata (*privilegium fori*) e l'influenza o l'imposizione di schemi normativi dalla giurisdizione imperiale; tra l'attaccamento dei figli di Israele alla propria Legge e la politica di favore alle conversioni alla fede cristiana. In queste tensioni Lucrezi spiega l'intenzione 'assimilante' dell'autore della *Collatio* in grado di manipolare con una certa dimestichezza la *Scrittura*, e pure dimostrando una notevole confidenza con i semitismi che vi sono con-

tenuti: quasi per riappacificare i due mondi. Ciò, che porta a Lucrezi un nuovo indizio per la datazione dell'opera e il luogo della sua redazione: questo, negli ambienti della diaspora occidentale; quella dopo il 426 (anno in cui furono emanate due importanti costituzioni in materia successiva: CTh. 16.7.7 = C. 1.7.4 e CTh. 16.8.28 = C. 1.5.13 volte a proteggere gli ebrei convertiti al cristianesimo dal rischio di diseredazione), se non anche dopo il 438.

È analogo lo schema espositivo adottato da Lucrezi per il IV volume della serie degli *Studi sulla 'Collatio': Magia, stregoneria e divinazione in diritto ebraico e romano*, G. Giappichelli, Torino 2007, pp. VI+95. Alcune brevi note sul rapporto tra religione (ovviamente osservata soprattutto dalla prospettiva privilegiata della Rivelazione mosaica) e soprannaturale introducono al tema. Lucrezi si occupa, quindi, del divieto – espresso da undici *mitzvòt* delle 613 codificate da Maimonide – di coltivare pratiche magiche o divinatorie, nella *Scrittura* e nell'esperienza di Roma pagana e cristiana. Solo al VII capitolo, passa a trattare della *Collatio*. E ancora una volta ne ripercorre, in estrema sintesi, la struttura. Anche stavolta la trattazione del tema conferma l'obiettivo del 'trattatello' di svolgere una comparazione 'assimilante'. Un tentativo, quello del suo autore, sicuramente maldestro e approssimativo, compiuto sulla base di *Deut.* 18.9-14 e un estratto del *de officio proconsulis* di Ulpiano, in cui il giurista severiano accenna alla storia della repressione delle pratiche divinatorie di *mathematici*, *Chaldaei*, *Arioli* ecc., nel corso del Principato. La comparazione viene chiusa con la costituzione diocleziana del 302 (o 297?) contro i *malefici* e i *Manichaei*, della quale apprendiamo notizia appunto attraverso *Coll.* 15.3. Manca nell'opera qualsiasi rinvio alla legislazione cristiana in materia. E questo punto giustifica la ripresa da parte di Lucrezi dell'interrogativo che costituisce un vero Leitmotiv della *Serie*: la scarsità di cenni alla legislazione cristiana porterebbe a negare «una redazione della *Collatio* in età cristiana (inducendo, pertanto, ad ammettere il carattere insitico della legge del 390 riportata nel quinto titolo)» (p. 72). Ma Lucrezi sente di poter difendere la sua datazione e dedica a questo scopo l'VIII e ultimo capitolo. Osserva infatti che la traduzione del brano del Deuteronomio, lungi dall'essere fedele all'originale, più che libera è decisamente manipolata. Una libertà molto più marcata di quella con cui l'autore della *Collatio* si è mosso negli altri quindici *tituli*, e apparentemente orientata a estenderne il senso nel modo più ampio possibile per coprire qualsiasi pratica esoterica. La versione sembra riecheggiare, con buona approssimazione, non solo quella dei *Septuaginta*, ma anche la *Vulgata*. Lucrezi lo ricava soprattutto dalle parole «*qui lustret filium tuum aut filiam tuam*», che ricordano l'analoga espressione girolomina, opportunamente chiosata però nella *Vulgata* con la specificazione «*ducens per ingem*» in cui si raccoglie il senso della frase, altrimenti incomprensibile. Ciò, che farebbe pensare che l'autore della *Collatio* non abbia consultato una traduzione più antica di quella di San Girolamo (come la *Vetus Latina*) e che, nel confrontarsi con la *Vulgata*, lo abbia fatto frettolosamente.

Lucrezi evidenzia poi come in *Coll.* 15.1.3 ricorra un riferimento ai Caldei assolutamente sconosciuto al brano biblico sia secondo la versione dei *Settanta* sia nella *Vulgata*, ma riscontrabile nel brano ulpiano riportato dal Collezionatore per il confronto. Ciò deriverebbe da un'ispirazione esegetica estensiva, conforme allo spirito ebraico, portata però all'estremo, fino a tradursi in una vera e propria 'interpolazione' del testo biblico, finalizzata a realizzare, ancora una volta, una «illusionistica assimilazione tra *mitzvòt* bibliche e diritto romano» (p. 85). Di qui Lucrezi conferma il profilo dell'autore

della *Collatio* e l'ipotesi di una sua composizione successiva alla redazione del *Codex Theodosianus*, non solo espressamente menzionato in *Coll.* 5.3, ma al quale sembra ispirata anche la denominazione del titolo XV, *de maleficis et mathematicis et Manchaeis*, assimilabile alla rubrica di CTh. 9.16.

Il V volume degli *Studi sulla 'Collatio'* intitolato «*L'asservimento abusivo in diritto ebraico e romano*», G. Giappichelli, Torino 2010, pp. 58, riproduce uno schema sostanzialmente analogo: dopo aver sinteticamente ripercorso la vicenda di Giuseppe e i suoi fratelli nel primo capitolo, Lucrezi introduce al secondo il tema della *Collatio*, del suo rinvenimento, della struttura dell'opera per soffermarsi poi sul suo XIV titolo. Stavolta, però, muove dall'esame delle testimonianze riprodotte dalla *Collatio* per l'esperienza romana: una tratta dal titolo V delle *Pauli Sententiae*, un'altra dal libro IX del *de officio proconsulis*; il tema è la repressione del *plagium*, la competenza e la sua disciplina secondo la *lex Fabia* con la descrizione di quattro distinte fattispecie criminose (*celare, vincere, vendere, emere*) consumate in danno di un uomo libero, o di un servo alieno. *Coll.* 14.3.6 correda il riferimento alla *lex Fabia* con l'avvertimento che *ex novellis constitutionibus* era comminata la *capitalis sententia* anche se «*Paulus relatis supra speciebus crucis et metalli huiusmodi reis inrogaverit poenam*». Lucrezi si sofferma su questa precisazione, sul senso di *poena capitalis*, sull'autore di questo avvertimento apparentemente riferibile a Ulpiano al cui frammento viene attribuito dalla *Collatio*, ma probabilmente proveniente dal Collezionatore. Lo studioso napoletano ritiene verosimile che tali *novellae constitutiones* siano una di Diocleziano, risalente al 287 (C. 9.20.7), e una di Costantino del 315 (CTh. 9.18.1 = C. 9.20.16; *Brev.* 9.14.1).

Quindi Lucrezi passa ad affrontare la trattazione della legge mosaica riferita dalla *Collatio*, come di consueto, prima dell'esperienza romana. Si tratta di un brano verosimilmente tratto dal Deuteronomio e dall'Esodo «in una versione abbreviata e sunteggiata (senza il riferimento al trattamento dello schiavo del rapito, né l'invito, catartico e purificatore, a 'estirpare il male' dalla comunità attraverso l'eliminazione del colpevole) tanto da dare l'idea di una sorta di sintesi di entrambi i brani» (pp. 33 ss.). Nella versione latina spicca immediatamente l'uso del verbo «*plagio*» che dimostra fin da subito anche qui l'intenzione assimilante tra il comando biblico e la disciplina romana, trascurando sia che il *plagium* avrebbe riguardato tanto un libero quanto uno schiavo altrui mentre il precetto ebraico contemplava solo l'abuso consumato in danno di un libero, sia che l'illecito represso dall'ordinamento romano prescindeva dalla combinazione tra rapimento e vendita della vittima che avrebbe integrato la fattispecie condannata dalla *Torah*, contemplando piuttosto una delle quattro fattispecie sopra menzionate.

Il quinto capitolo, intitolato al «*modello Lasswell*» ritorna sugli interrogativi di fondo: l'identità dell'autore, il carattere dell'opera, il luogo e la datazione della sua redazione. Alla sua funzione e al suo pubblico è dedicato il sesto e ultimo capitolo. Lucrezi conferma le ipotesi già espresse nei precedenti volumi, invitando però (qui forse, anche più che altrove), alla prudenza.

L'elasticità e la libertà con cui l'autore della *Collatio* riporta in latino i brani biblici, certamente eterodosse per un ebreo osservante, inducono Lucrezi ad affrontare l'ipotesi che il Collezionatore si sia avvalso di una traduzione latina già esistente, che viene però convincentemente esclusa proprio in ragione del carattere manipolativo della versione la-

tina, funzionale alla ‘comparazione assimilante’ tra la Legge mosaica e il diritto romano. Un’ipotesi, invece, che in questo volume Lucrezi considera meritevole di considerazione è che il Collezionatore fosse un ebreo convertito al cristianesimo «che abbia voluto portare ‘in dote’ ai nuovi confratelli un’inedita versione ‘romanizzata’ della Torah, per favorire la propria accoglienza nella nuova famiglia» (p. 55 s.). Ipotesi, questa, suggestiva, ma che deve continuare a confrontarsi con la scarsa menzione di provvedimenti di imperatori cristiani, e soprattutto con l’assoluta carenza di citazioni del *Nuovo Testamento*.

Il sesto volumetto della serie di *Studi sulla ‘Collatio’* si occupa de «*Il procurato incendio in diritto ebraico e romano*», G. Giappichelli, Torino 2012, pp. VI+85. Muove da un brano dell’*Esodo* (22.5) che prescrive l’obbligo del risarcimento a carico di chi avesse procurato un incendio in danno delle messi altrui. Il brano viene ripreso dalla *Collatio* della quale, in estrema sintesi, Lucrezi ripercorre la struttura e traccia la storia del ritrovamento. Segue una catena di brani tratti dal quinto libro delle *Pauli Sententiae*, da Paolo e da Ulpiano che trattando della sanzione per il procurato incendio oscillano «tra due distinti tipi di riparazione: uno di valenza criminale, applicabile in ragione dell’attitudine del gesto a provocare la morte di una o più persone, e quindi rientrare nella vasta e articolata tipologia della repressione delle varie forme di omicidio; un altro di natura chiaramente privatistica, volto non già a reprimere sul piano fisico il responsabile, ma ad assicurare un giusto ristoro al danneggiato che dovrà essere risarcito del danno patito» (p. 23). L’argomento offre l’occasione a Lucrezi per ripercorrere in sintesi, e in modo schematico, le conclusioni cui era giunto nei precedenti volumi della *Serie* intorno ai soliti interrogativi sull’identità dell’autore, la datazione, ecc.

Segue una lunga digressione sul valore dei Dieci Comandamenti e delle cd. Leggi ‘noachidi’ nella tradizione giuridica ebraica interrogandosi sull’ipotesi che l’autore della *Collatio* si sia ispirato all’ordine della cd. II Tavola per i primi nove *tituli* forse nel tentativo (poi abbandonato) di proporre una comparazione tra diritto romano e Dieci Comandamenti nell’ordine della tradizione ebraica.

L’ultimo volume della *Serie*, apparso nel 2015 – quello da cui ha preso avvio questa recensione – dopo una breve riflessione sulla nozione di furto, nella sua accezione più vasta (che viene accostata all’adulterio), e dopo una breve analisi della struttura della *Collatio*, muove dal tema degli *abactores* cui viene dedicato l’undicesimo titolo. Sull’analisi dei brani tratti dalle *Pauli Sententiae* e dal *de officio proconsulis* di Ulpiano che vi sono raccolti Lucrezi si sofferma diffusamente e difende la sequenza indicata dal Collezionatore (che fa precedere l’illustrazione dell’ipotesi aggravata relativa agli *atroces abactores* in *Coll.* 11.2 rispetto a quella dei meri *abactores* in *Coll.* 11.3.1); e ciò, contro la scelta degli editori di invertire i paragrafi 2 e 3 dell’undicesimo titolo della *Collatio*, per la palingenesi del XVIII titolo del V libro delle *Pauli Sententiae*. La consueta fedeltà dell’autore della *Collatio* ai testi giuridici dell’esperienza romana, forse spiegabile in ragione del fatto che potesse consultarli nel momento in cui stesse redigendo l’opera, renderebbe infatti inverosimile l’inversione.

Ritorna quindi al brano mosaico evidenziando che esso costituisce una sintesi di due brani dell’*Esodo*: *Ex.* 21.37 ed *Ex.* 22.2, fondendo «con un disinvolto ‘collage’ del testo mosaico, due differenti disposizioni, una relativa al furto di animali, l’altra al furto in generale» (p. 32). Lucrezi analizza gli elementi delle fattispecie incriminate e nel IV capitolo

passa ad affrontare il tema dell'abusiva rimozione dei *termini*, che occupa il XIII titolo della *Collatio*, dove sono raccolti un brano del *Deut.* 19.14, uno delle *Pauli Sententiae* e uno del *de officio proconsulis* ulpiano. Lucrezi (p. 48) nota «confrontando la traduzione della *Collatio* col testo biblico... il suo carattere libero e sintetico, che riduce sensibilmente il significato del precetto biblico, pur senza stravolgerne il senso (confermando l'impressione che, più di una vera e propria traduzione, si tratta in realtà di una libera riscrittura del testo, probabilmente fatta a memoria, almeno in alcuni punti)». Manca nel testo riprodotto dalla *Collatio* ogni riferimento all'eredità che ricorre con insistenza nell'originale biblico, sostituito, come nella versione della *Vulgata*, con il riferimento alla *possessio*.

Un'analisi a parte viene riservata da Lucrezi alla denominazione del *titulus* «*de termino amoto*» che non sembra trovare precedenti, ma che sarebbe stata adottata solo dai *Digesta* giustinianei (D. 47.21): prima di essi, si rintraccia qualcosa di simile solo nella rubrica della *Lex Romana Wisigothorum: de terminis transgressis et evulsis*. Ciò integra un importante indizio – già suffragato da 'molteplici altri elementi' (dice Lucrezi, p. 51) per la datazione della *Collatio* che andrebbe posticipata rispetto alla compilazione giustiniana. In questo volume Lucrezi ipotizza così «che l'opera sia stata realizzata dopo Giustiniano (...forse due secoli e mezzo dopo)», collocando la sua realizzazione non più alla metà del V sec., ma addirittura alla fine dell'VIII sec. Mi sembra, questo, un importante revirement, per nulla enfatizzato nel testo, tuttavia.

I capitoli seguenti sono tutti dedicati all'analisi della struttura della *Collatio*, il suo legame con lo schema delle Tavole di Mosè, e sul tentativo comparativistico compiuto dal Collezionatore nei due *tituli* presi in esame da questo volume di Lucrezi, che ritorna sulle questioni di fondo: l'identità dell'autore (forse un ebreo convertito), il luogo della redazione (assolutamente incerto, abbandonando, Lucrezi, l'ipotesi di una stesura in Occidente), la datazione (forse poco prima dell'anno 800).

Lucrezi si sofferma quindi sulle vicende del testo nel corso dei secoli, collocandone l'interesse nella più ampia prospettiva di studi sui diritti dell'antichità.

Ogni capitolo viene corredato qui, come nel III e nel IV volume della *Serie*, da una bibliografia essenziale.

Come s'è accennato, sia il volume 613 della nuova *Serie di appunti di diritto ebraico* sia il VII volume della *Serie di studi sulla 'Collatio'* si collocano al vertice di un percorso di ricerca che può dirsi tutt'altro che compiuto, ma senza dubbio articolatissimo e molto, molto avvincente. Le conclusioni a cui è giunto Lucrezi nel corso dei volumi non sono mai scontate, e per quanto ipotetiche e spesso rivisitate e corrette nel corso degli anni, sono ferme e definitive in punto di metodo: di là dal contenuto dell'indagine, pure esso sempre molto apprezzabile, credo infatti che la lezione più importante che giunge al lettore da questi volumi riguardi il modo di svolgere un'analisi scientifica, attenta e sempre ancorata al dato filologico, eppure sempre rappresentata in modo accattivante e a tratti finanche leggero. Una lettura che – immagino – troverà gradevole anche chi non coltivi abitualmente studi di diritti antichi.

Questo è un grande merito che raramente appartiene alle trattazioni scientifiche.

Raffaele D'Alessio
Università del Salento
raffaele.dalessio@unisalento.it

Francesco Arcaria, «Quod ipsi Gallo inter gravissima crimina ab Augusto obicitur». Augusto e la repressione del dissenso per mezzo del senato agli inizi del Principato, Satura editrice, Napoli 2013, pp. VIII-151, ISBN 9788876071294.

Per la sua più recente monografia, sulla giurisdizione senatoria in campo criminale, Francesco Arcaria¹ ha ben scelto come titolo un brano tratto dal *De grammaticis et rhetoribus* di Svetonio, riferito a Cornelio Gallo², personaggio emblematico della transizione dalla Repubblica al Principato nella storia romana, perché in qualche misura archetipico del perseguitato politico dal nuovo potere di Augusto e sul quale l'a. già si è concentrato in molteplici studi, che ne hanno illuminato vicende e rilievi giuridici da diverse angolazioni³. Potere augusteo stabilizzatosi infine di seguito alle lunghe guerre civili, che apporta innovazioni fondamentali per una svolta di tipo assolutistico, ma non verso una monarchia di fatto. Sul punto si ricordi quanto sosteneva il compianto Mario Pani, a proposito della nuova *forma rei publicae*, ispirata in fondo da Cicerone: «una forma non prevista, peraltro, come modello dalle categorie del pensiero politico classico. Essa si basa, più ancora che sui poteri, comunque di fatto assoluti, del principe, o sul monopolio della sua rappresentazione simbolica (comunque difficilmente da dualità di ordinamento), su uno strutturalmente nuovo rapporto fra cittadino e autorità pubblica riconosciuta...»⁴. Di recente, tra gli altri, anche Orazio Licandro è incline ad intravedere la matrice della fondazione del principato nel pensiero teorico ciceroniano, in maniera particolarmente persuasiva pure nella sua assoluta contrarietà alla visuale del 'colpo di Stato, in effetti dalla storiografia finora piuttosto abusata, ed alla configurazione irrealistica di una «rivoluzione» augustea⁵. D'altronde, anche l'integrazione rinnovata delle *Res gestae* al cap. 34.1, su cui ha molto insistito di recente Felice Costabile⁶, depone per una simile

¹ Al libro qui recensito l'a. giunge da ricerche monografiche ampie in materia, racchiuse in volumi ben noti agli specialisti: si vd. l'importante 'opera prima', innanzitutto, F. Arcaria, «*Senatus censuit*». *Attività giudiziaria ed attività normativa del senato in età imperiale*, Milano 1992, nonché la successiva monografia, ormai di riferimento imprescindibile, Id., *Diritto e processo penale in età augustea. Le origini della «cognitio» criminale senatoria*, Torino 2009.

² Suet. *Gramm.* 16.1-2: *Q. Caecilius Epirota, Tusculi natus, libertus Attici equitis Romani, ad quem sunt Ciceronis epistulae, cum filiam patroni nuptam M. Agrippae doceret, suspectus in ea et ob hoc remotus, ad Cornelium Gallum se contulit vixitque una familiarissime, quod ipsi Gallo inter gravissima crimina ab Augusto obicitur. Post deinde damnationem mortemque Galli scholam aperuit...*

³ F. Arcaria, *I crimini ed il processo di Cornelio Gallo*, in *QCSAM*, 3, 2004, 109 ss.; Id., *Crimini, processo e morte di Cornelio Gallo*, in *AUPA*, 7, 2005-2006, 379 ss.; Id., *In tema d'origine della giurisdizione penale senatoria*, in L. Labruna (dir.) e M.P. Baccari, C. Cascione (a c. di), *Tradizione romanistica e Costituzione II*, Napoli 2006, 1055 ss.; Id., *Sul 'dies a quo' della giurisdizione criminale senatoria*, in *Fides, humanitas, ius. Studii in onore di Luigi Labruna I*, Napoli 2007, 183 ss.

⁴ M. Pani, *Augusto e il Principato*, Bologna 2013, 187.

⁵ Più di recente si vd. in tal senso O. Licandro, *'Restitutio rei publicae' tra teoria e prassi politica. Augusto e l'eredità di Cicerone*, in *AUPA*, 58, 2015, 57-130.

⁶ Sulla nuova restituzione epigrafica di *RG*. 34.1 si vd. F. Costabile, *RG* 34.1: «[POT]JENS RE[RV]M OM[N]IVM» e l' *'Edictum de reddenda re publica'*, in *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani – FIRA*, I, a c. di G. Purpura, Torino 2012, 35-82 (in estr.); Id., *Caius Iulius Caesar. Dal dictator al princeps. Dal Divi filius al Cristo. Augusto e le maschere del potere*, Romae 2013, 95-140 (vers. ampl.).

proposta interpretativa. Infatti, di tale passo strategico nell'ideologia augustea viene ora superata la proposta di lettura mommseniana, prima dominante (*po[titus] re[ru]m om[n]ium*), dalla integrazione che si deve ad un rinvenimento ad opera di Paola Botteri di un nuovo frammento proveniente dalla città di Antiochia in Pisidia: *[po]tens o [po]tiens re[ru]m om[n]ium*⁷.

Ora si valuta nella storiografia romanistica attuale in maniera più rispettosa e conservativa delle fonti il principato di Augusto, come lo sbocco legittimo e non solo formalmente, ma pure sostanzialmente, in continuità con la repubblica, sebbene con l'inserimento di inedite forme d'intervento di rilievo giuridico. Questo è il caso della lotta alla dissidenza politica, indagato per quanto concerne Cornelio Gallo da Arcaria nel libro qui recensito, che offre in merito un ottimo apparato non solo di fonti, ma anche di bibliografia⁸.

In materia di repressione penale, un approfondimento qual è quello a cui s'è accinto Arcaria appariva necessario, dato che il profilo della giurisdizione in campo criminale pur da mirati studi recenti sembra essere stato trattato in maniera non del tutto soddisfacente sul piano storico-giuridico romanistico⁹. La problematica della persecuzione e repressione dei dissidenti sul piano ideologico, peraltro, evoca un fenomeno studiato nella storiografia contemporanea soprattutto in relazione ai regimi dittatoriali del Novecento¹⁰, e che s'intreccia con l'aspetto dell'attività di privati delatori, nonché con il profilo odioso della loro iniziativa processuale, incisivo in particolare misura economica e sociale per il meccanismo ulteriore della confisca subita dagli imputati condannati (anche *post mortem*, talora per inquietanti suicidi). L'iniziativa augustea, difatti, fin dagli inizi sfociata nella *lex Iulia de maiestate*, ebbe subito la finalità di reprimere attività diffamatorie e politicamente ostili a lui ed, in seguito, pure alla sua 'casata' (la '*domus Augusta*'), risultato molto interessante quest'ultimo degli studi romanistici negli ultimi anni, che ben pone in evidenza Arcaria (p. 54-56, nt. 116). Ma significativamente non venne mai estesa la tutela in base alla legislazione maiestatica, come voleva la linea politica di Augusto intesa a scalzare la *nobilitas* da ceto dominante della *res publica*, fino a proteggere anche gli *inlustres*¹¹.

⁷ Sintesi di vicende e proposte interpretative in Licandro, '*Restitutio rei publicae*' cit., 98-105.

⁸ Adde ora il contributo in materia più recente di P. Gagliardi, *Il caso di Cornelio Gallo: una sfida per la propaganda augustea*, in *Klio* 97, 2015, 625-647, con lett.

⁹ Si vd., p. es., A. Maiuri, *La giurisdizione criminale in Tacito. Aspetti letterari e implicazioni politiche*, Roma 2012, su cui cfr. A. Petrucci, *L'immagine della dinastia giulio-claudia nei processi penali descritti da Tacito. Spunti a margine di una recente monografia di A. Maiuri*, in *Mediterraneo Antico* 16, 2013, 843-850, il quale a ragione pone in evidenza come nella pur utile monografia di Maiuri la funzione giurisdizionale senatoria appaia connessa soltanto e costruita esclusivamente sulle figure dei singoli imperatori descritti in prevalenza dagli Annali di Tacito (come dimostra, aggiungerei, l'intitolazione stessa estremamente così personalizzata delle prime tre parti sostanziali del libro: I. La *dissimulatio* di Tiberio. II. L'*imbecillitas* di Claudio. III. La *saevitia* di Nerone).

¹⁰ Per un saggio recente, scrupolosamente documentato sulla base di archivi talvolta finora ignoti e mai visionati, si vd. M. Canali, *Le spie del regime*, Bologna 2004.

¹¹ Sul punto si vd., per tutti, C. Venturini, Rec. A. Bauman, '*Impietas in principem. A Study of Treason Against the Roman Emperor with Special Reference to the First Century A.D.*', in *Athenaeum* 55, 1997, 214-216 [= *Scritti di diritto penale romano* II, a c. di F. Procchi e C. Terreni, Padova 2015, 957-960].

L'indagine di Arcaria dunque s'incentra sull'opposizione politica ad Augusto, sin dai suoi inizi più ambigui ma configuranti un nuovo (non dottrinarmente ben classificabile) regime dal punto di vista 'costituzionale', che vede manifestarsi fenomenologie inedite nella storia precedente repubblicana, appunto come questa. Opposizione, dicevo, repressa dal senato mediante l'esercizio della sua (appena acquisita¹²) funzione giudiziaria come tribunale per reati, non soltanto politici, ma anche comuni, non a partire appena da Tiberio, bensì già dall'epoca augustea. Infatti, circa l'espansione della *cognitio senatus* oltre che esclusivamente in materia di *crimina* sia *maiestatis* che *repetundarum*, di contro alla pur ancora prevalente storiografia romanistica che la vedrebbe «estendersi solo a partire da Tiberio a crimini di ogni genere, quali l'adulterio, il lenocinio, la calunnia, il falso, la violenza, la rapina e l'omicidio» (p. 8-9), Arcaria dimostra che, alla luce del processo a Cornelio Gallo, «sembra invece potersi evincere che la competenza senatoria si estendesse già all'inizio del principato di Augusto non solo ai crimini aventi un fondamento politico, ma anche a reati di diversa natura» (p. 9). All'elencazione dei reati suddetta, anzi, potrebbe essere significativo che, almeno in età tiberiana, vada aggiunto il veneficio, capo d'imputazione di partenza verso Gneo Pisone padre, nel processo del 20 d.C. per la morte di Germanico¹³ avvenuta l'anno prima ad Antiochia.

Inoltre, l'altro risultato principale della bella ricerca di Arcaria, convincente e ben documentata sia detto subito, è l'innovativa anticipazione al processo appunto contro Cornelio Gallo, svoltosi nel 27-26 a.C., degli esordi della *cognitio senatus*, sulla base competente non solo di questa monografia, ma anche di precedenti libri di più ampia portata, nonché di studi preliminari più specifici sempre sul caso di Cornelio Gallo¹⁴.

L'articolazione dell'agile, ma non sintetico, volume presente, dopo una veloce «Premessa» (p. 1-3) ed una chiara precisazione su «Oggetto e scopi dell'indagine» (p. 3-9), nonché un doveroso profilo dedicato alla figura di «Gaio Cornelio Gallo» (p. 9-13), quattro cap. sulle accuse rivolte a Gallo: «Iniuria» (p. 13-56); «Maiestas» (p. 57-105); «Perduellio» (p. 106-119); «Peculatus e repetundae» (p. 119-132); non mancano in fine efficaci «Conclusioni» (p. 132-135); chiudono indici degli autori (p. 137-144) e delle fonti (p. 145-151).

In primo luogo, sul piano della necessaria disamina delle fonti, Arcaria sottopone ad una brillante esegesi il brano in Suet. *Gramm.* 16.1-2, dopo aver posto in evidenza l'importanza della personalità del poeta elegiaco e primo prefetto d'Egitto, Cornelio Gallo, che si suiciderà nel 27-26 a.C. L'a. mette in luce che per Gallo, secondo il racconto di Svetonio, sarebbe stata innanzitutto fatale, per la susseguente ostilità che gli

¹² L'a. (p. 2 nt. 3), in sintesi, ben ricorda come sia stata ragionevolmente 'smontata' da tempo la tesi dei precedenti repubblicani, mentre egli ha da tempo sostenuto il fondamento della delega imperiale.

¹³ Su di ciò mi sia consentito rinviare alla mia ricerca *Pisone e i suoi complici. Ricerche sulla «cognitio senatus»*, Napoli 2009, spec. sul punto, di non trascurabile importanza nella vicenda non solo processuale, del *veneficium* e dell'accusa di avvelenamento, 4, 12, 24, 33, 66-67, 83-84, 95, 101 e 116-117; ultimamente, in generale sull'argomento cfr. A. Manni, *Il senatus consultum de Cnaeo Pisone patre come fonte di cognizione del diritto di Roma antica*, in G.D. Merola e A. Franciosi (a c. di), *Manentibus titulis. Studi di epigrafia e papirologia giuridica*, Napoli 2016, 39-72.

¹⁴ Ricordati *supra*, ntt. 1 e 3.

manifestò Augusto, la copertura offerta a Cecilio Epirota, insegnante della (prima) moglie del futuro potentissimo genero di Augusto, Marco Vipsanio Agrippa, e sospettato di aver intrecciato una relazione clandestina con quest'ultima: «E fu proprio l'aver protetto Cecilio Epirota che indusse Augusto ad annoverare tale comportamento fra i *'gravissima crimina'* commessi da Cornelio Gallo» (p. 15). Peraltro con Agrippa «si consolidava così una rivalità che probabilmente risaliva già alla battaglia di Azio, nella quale, se da un lato Agrippa si era fatto apprezzare come comandante dell'intera flotta romana, dall'altro era stato proprio Gallo a determinare l'esito positivo nella ... qualità di *praefectus fabrum*» (p. 17).

L'altra fonte di tradizione manoscritta d'importanza cruciale, poi, nell'analisi critica di Arcaria, oltre quello per così dire «track title» in Suet. *Gramm.* 16.1-2¹⁵, risulta essere un ulteriore passo di Svetonio¹⁶, il quale, in un noto spaccato su carattere ed opere di Augusto, delinea alcuni tratti di Cornelio Gallo, che aiutano a comprendere i reciproci rapporti tra quest'ultimo e il principe sul piano dei sentimenti di amicizia. Si tratta del brano in Suet. *Aug.* 66, che introduce l'enigmatica problematica della *renuntiatio amicitiae* imperiale 'propedeutica' ad accuse di rilevanza penale, con particolare riferimento nel caso in esame a quella di *iniuria*¹⁷. Al centro v'è una contrapposizione tra amici rivelatisi irrisconoscanti traditori e amici grati e fedeli, ravvisata a ragione dall'a. (p. 33) in «un confronto per antitesi, impostato sul tema dell'ingratitude, tra Salvidieno Rufo e Cornelio Gallo da un lato ... ed Agrippa e Mecenate dall'altro». Più in particolare, il racconto di Svetonio concernente Augusto (p. 35) «prosegue rimarcando come, di tutti i suoi amici, fossero stati colpiti – evidentemente perché mac-

¹⁵ Pare appena il caso di segnalare altresì l'esame da parte di Arcaria (p. 21-31) di due passi di Ovidio, che confortano le sue deduzioni in ordine all'essere Gallo invisato ad Augusto, ma non per illeciti penali. Si tratta di Ovid. *Am.* 3.9.63-64: *tu quoque, si falsum est temerati crimen amici, sanguinis atque animae prodige, Galle tuae* e di Ovid. *Trist.* 2.445-446: *Non fuit opprobrio celebrasse Lycorida Gallo, sed linguam nimio non tenuisse mero.*

¹⁶ Suet. *Aug.* 66: *Amicitias neque facile admisit et constantissime retinuit, non tantum virtutes ac merita cuiusque digne prosecutus, sed vitia quoque et delicta, dum taxat modica, perpessus. Neque enim temere ex omni numero in amicitia eius afflicti reperientur, praeter Salvidienum Rufum, quem ad consulatum usque, et Cornelium Gallum, quem ad praefecturam Aegypti, ex infima utrumque fortuna provexerat. Quorum alterum res novas molientem damnandum senatui tradidit, alteri ob ingratum et malivolum animum domo et provinciis suis interdixit. Sed Gallo quoque et accusatorum denuntiationibus et senatus consultis ad necem compulso, laudavit quidem pietatem tantopere pro se indignantium, ceterum et inlacrimavit et vicem suam conquestus est, «quod sibi soli non liceret amicis, quatenus vellet, irasci». Reliqui potentia atque opibus ad finem vitae sui quisque ordinis principes floruerunt, quanquam et offensis intervenientibus. Desideravit enim nonnumquam, ne de pluribus referam, et M. Agrippae patientiam et Maecenatis taciturnitatem, cum ille ex levi frigoris suspicionem et quod Marcellus sibi antefereatur, Mytilenas se relictis omnibus contulisset, hic secretum de comperta Murenae coniuratione uxori Terentiae prodidisset. Exegit et ipse in vicem ab amicis benivolentiam mutuum, tam a defunctis quam a vivis. Nam quamvis minime appeteret hereditates, ut qui numquam ex ignoti testamento capere quicquam sustinuerit, amicorum tamen suprema iudicia morosissime pensitavit, neque dolore dissimulato, si parcius aut citra honorem verborum, neque gaudio, si grate pieque quis se prosecutus fuisset. Legata vel partes hereditatum a quibuscumque parentibus relicta sibi aut statim liberis eorum concedere aut, si pupillari aetate essent, die virilis togae vel nuptiarum cum incremento restituere consueverat.*

¹⁷ L'a. accoglie dichiaratamente la proposta interpretativa in tal senso, vale a dire che le fattispecie di diffamazione di tale tipologia rientrassero allora non in capi d'imputazione per *maiestas*, bensì per *iniuria*, di L. Solidoro Maruotti, *Profili storici del delitto politico*, Napoli 2002, 25.

chiatisi di colpe non leggere – solamente Salvidieno Rufo e, appunto, Cornelio Gallo, innalzati dalla più umile condizione rispettivamente al consolato ed alla prefettura d’Egitto». Quindi, Svetonio si concentra su Gallo, afferma l’a. (p. 42-43), mettendo in evidenza «la mancata riconoscenza di Gallo nei confronti di chi lo aveva così tanto beneficiato» ed «individua nell’ingratitude di Cornelio Gallo il tradimento dell’*amicitia Caesaris*, riconducendo perciò la rottura di tale *amicitia* ad un comportamento di Gallo che, nell’ottica di Svetonio, si muove esclusivamente in ambito morale. La malevolenza sembra invece essere caricata di significato ulteriore ... In altri termini, Svetonio rimproverava a Cornelio Gallo non soltanto di essere accecato dalla tracotanza, dall’alterigia e dall’arroganza, ma anche di avere dato luogo a comportamenti penalmente rilevanti che di questo suo modo di essere erano espressione, e cioè l’insolenza, l’insulto, l’oltraggio, il dilleggio, la contumelia». Che fosse stata oltrepassata la linea d’ombra che separa la colpa morale dall’ostile diffamazione dell’imperatore, peraltro sembra confermato da un analogo racconto di Cassio Dione¹⁸, il quale riferisce specificamente¹⁹ che vennero mosse a Gallo in senato accuse di *maiestas* per la sua condotta in Egitto.

A questo punto, particolare attenzione Arcaria dedica all’obelisco vaticano di Cornelio Gallo²⁰ e, in modo ancor più mirato, alla stele trilingue di File²¹. L’a. nel confrontare le due testimonianze pone in rilievo significativamente che nella stele di File egli non si dipinge più come un esecutore degli ordini e delle direttive impostegli dal suo superiore, bensì come il titolare di una carica della quale, oltre a sottacersi la dipendenza genetica dall’imperatore, si sottolinea enfaticamente non solo, e non tanto, la novità e l’anomalia nel contesto provinciale romano, ma soprattutto il suo rivestirla per ‘*primus*’. Il documento egiziano, d’importanza notevole, viene esaminato a fondo, con osservazioni conclusive sostanzialmente coincidenti con quelle di un recente saggio di Costabile²², ai fini d’individuare qual era il *crimen maiestatis* commesso in Egitto da Gallo. L’a. s’interroga e risolve la questione lucidamente (p. 81-84): «deve però riconoscersi che i comportamenti e l’atteggiamento ora evidenziati di Gallo – e cioè, il carattere troppo personale ed il tono di vanagloria che connotano la celebrazione delle proprie imprese, l’agire *iniussu imperatoris*, l’omesso riferimento alla qualifica di *imperator* ad Ottaviano e l’accuratezza nell’evitare di attribuire a quest’ultimo la sua nomina a prefetto d’Egitto – non erano in realtà sussumibili con certezza in una ben precisa fattispecie criminosa, sicché possono essere sottoscritte le affermazioni del Costabile, il quale, dopo aver convincentemente confutato le più recenti tesi dottrinarie che vorrebbero ricono-

¹⁸ Dio Ca. 53.23.1-6 (su cui: pp. 45-59).

¹⁹ Dio Ca. 53.23.5-6.

²⁰ CIL. 6.882.

²¹ CIL. 3.14147⁵ = ILS. 8995: della stele, tra gli altri, tiene conto, nel descrivere (pur senza alcun vero approfondimento giuridico) la contrapposizione alla quale Cornelio Gallo arrivò nei riguardi di Augusto, W. Eck, *Augusto e il suo tempo* (1998), trad. it. Bologna 2000, 52-53.

²² Si vd. F. Costabile, *Le «Res Gestae» di «C. Cornelius Gallus» nella trilingue di «Philae»*. *Nuove letture e interpretazioni*, in *MEP*. 4.6, 2001, 297-326 [= *Enigmi delle civiltà antiche dal Mediterraneo al Nilo II*, Reggio Calabria 2008, 501-514].

scere nella stele di File il *crimen maiestatis*, ha concluso che queste analisi colgono sì la dimensione politica del processo penale che Gallo avrebbe di lì a poco subito a Roma, ma non valgono tuttavia a darne il titolo giuridico dell'incriminazione formale ... In altri termini, il *crimen maiestatis* commesso da Gallo non era riconducibile al 'contenuto' della stele, bensì alla sua 'forma'. Quindi: «Le statue raffiguranti sé stesso ..., l'obelisco vaticano e la stele di File, lungi dal potere essere visti come episodi a sé stanti e l'uno slegato dall'altro, non sono altro allora che i tasselli di una precisa visione o, meglio, di una fin troppo scoperta strategia propagandistica di Gallo che individuava nel 'monumento' la massima espressione 'visiva' del messaggio politico di cui egli era portatore in Egitto e che voleva fosse percepito, come tale, non solo dalle popolazioni locali, ma anche dal potere centrale» (p. 91). Potere centrale che dall'azione culturale ad ampio raggio di Gallo si sentiva minacciato (fino al punto di incriminarlo grazie all'indeterminata elasticità dell'accusa di *maiestas*), come proverebbe altresì il Papyrus Qasr Ibrîm²³ I.2-5, contenente tre epigrammi scritti da Gallo, ancora una volta dal taglio auto celebrativo e dal tono ben poco rispettoso della supremazia di Augusto, nonché la singolare notizia della *carta Cornelia*, confezionata su direzione di Gallo per la prima volta con un particolare tipo di papiro, che ci dà Isid. *Orig.* 6.10.5 [= Suet. *Rel.* 132, ed. Reifferscheid]. Inoltre, sembrerebbe attestare che a carico di Gallo sia stata mossa pure l'accusa di *perduellio* il brano di Serv. *Comm. in Verg. Buc.* 10.1 ed un frammento papiraceo in P. Oxy. 2820; completerebbero poi il quadro dei reati contestati a Gallo il *peculatus* e le *repetundae* di cui vi sarebbe testimonianza in Amm. Marc. 17.4.5.

Le generali conclusioni, infine, tratte da Arcaria vanno nel persuasivo senso della rivalutazione dell'elemento giurisdizionale senatorio nell'analisi critica globale delle vicende rotanti attorno all'affermazione del regime del principato. Il senato, quindi, non come organo che interviene a giochi già fatti, ma funzionante pienamente come corte per molteplici crimini, sia comuni che politici. Nell'ambito di questi ultimi addirittura si riscontra un uso da parte del principe, ad iniziare da Augusto, che strumentalizza la giurisdizione del senato stessa per reprimere il dissenso politico, colpire l'opposizione e garantirsi crescente stabilità, conferendo paradossalmente tale azione giudiziaria al ceto dei senatori, da cui proviene la gran parte dei perseguiti. Il caso di Cornelio Gallo lo dimostra appieno e sono lieto di aver avuto la ventura di essermi tempo fa avvicinato per tematica e conclusioni a quanto qui con acume dimostrato da Arcaria, sebbene in riferimento al principato di Tiberio²⁴, con un tipo di ricerche che appunto dall'esame di una vicenda specifica conduceva a tali orizzonti storiografici più di ampio respiro. Spero, come auspicio finale, che l'insieme di saggi con un simile taglio possano tutti, vista la nuova stagione di studi che sta vivendo il primo principato come oggetto d'indagini, illuminare uno squarcio che vede lo slittamento 'costituzionale' in nome della stabilizzazione politica, da una repubblica ad un regime con qualcosa di decisamente diverso sul piano della dialettica con l'opposizione: la sua cancellazione per vie pur legittime. In un'ottica complessiva però 'duale', come già sostenuto da Mommsen notoriamente, ma

²³ Edd. Anderson – Parsons – Nisbet, in *JRS.* 69, 1979, 125 ss.

²⁴ Mercogliano, *Pisone e i suoi complici cit., passim.*

con una egemonia del principe nei confronti della *nobilitas* senatoria, che si va perdendo come cetto organizzato, in forme ambigue, ma ancora repubblicane non soltanto in veste esteriore. Il contributo di Arcaria sembra demolire gli ultimi appesantimenti ideologici in materia di principato augusteo, connotati dalla visuale storiografica fuorviante della monarchia di fatto, per indurre ad un giudizio piú documentato e meno ideologicamente schierato sulla natura della giurisdizione senatoria e con importanti risvolti, come per la *maiestas*, circa proposte interpretative ancora ricche di fascino romanistico.

Felice Mercogliano
Università di Camerino
felice.mercogliano@unicam.it

Luigi Capogrossi Colognesi, *La costruzione del diritto privato romano*, Coll. Itinerari, Il Mulino, Bologna 2016, pp. 1-256, ISBN 9788815260734.

1. *La costruzione del diritto privato romano* è la più recente ‘fatica’ di Capogrossi Colognesi. Si tratta di uno snello volume che – come ci informa lo stesso autore nella «Presentazione» – «si riallaccia idealmente all’impresa iniziata con un altro» (p. 12) suo lavoro, pubblicato sempre per i tipi de «Il Mulino», la *Storia di Roma tra diritto e potere* (Bologna 2009), in cui l’autore aveva delineato efficacemente il processo formativo dell’ordinamento politico e istituzionale di Roma. In quest’opera, invece, l’a. si occupa del ‘diritto privato’ dei Romani, in una prospettiva senz’altro diversa dai manuali ‘tradizionali’, in cui il cd. metodo ‘sistematico’ risulta imperante a discapito di quello ‘storico’.

2. Entriamo subito *in medias res*. Il libro si compone di VII capitoli, più una presentazione (pp. 9-22) e delle conclusioni (pp. 231-239). Non mancano la bibliografia (pp. 241-248) e l’indice dei nomi (che l’a. definisce «Indice delle cose notevoli»: pp. 249-256).

Nel primo capitolo, intitolato «*Gli inizi di una lunga strada*» (pp. 23-57), viene posta in primo luogo l’attenzione sull’importanza dell’organizzazione familiare, in particolare della *familia proprio iure*, che egli ritiene risalente, al pari delle strutture gentilizie, sin dalle origini di Roma, se non addirittura precedente. Viene sottolineato inoltre come alla base dell’unità familiare (oltre che dei gruppi agnatizi) vi fosse la «logica agnatzia», cioè la parentela patrilineare, e come la sua ‘temporaneità’ avesse permesso a tale organismo di essere compatibile con l’affermazione sovrana della città.

L’a. poi prende in considerazione il matrimonio e la *manus* (pp. 29-36). A suo avviso, la netta distinzione tra *manus* e matrimonio operata dai giuristi «doveva rappresentare il punto d’arrivo d’un processo, il cui inizio sarebbe stato appunto rappresentato dall’inscindibile e necessario rapporto tra matrimonio arcaico e *manus*» (p. 33). Per l’a., infatti, la *confarreatio* e la *coemptio* erano costitutive, nello stesso tempo, del matrimonio e della *manus*; mentre l’*usus* – che egli ritiene trovasse applicazione originariamente nel caso che tali due atti risultassero viziati, e solo in seguito venisse esteso al caso in cui vi fosse convivenza matrimoniale senza che fossero intervenuti preliminarmente tali due atti solenni – rappresentava un «meccanismo di adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto» (p. 34), che ribadiva l’originaria inscindibilità fra matrimonio e *manus*, nonostante fosse possibile identificare, nella situazione materiale di convivenza maritale, un matrimonio («certo, incompleto e solo di ‘fatto’, ma comunque matrimonio»: p. 35), che avrebbe portato a generare figli legittimi *in potestate patris*, anche se nati nel primo anno.

Non mancano riferimenti alla successione intestata – riguardo alla quale l’a. giustamente sottolinea come l’*adgnatus proximus* non fosse considerato erede (pp. 37, 39) – e, soprattutto, testamentaria – dove è posta in risalto l’affinità tra *adrogatio* e *testamentum calatis comitiis*, entrambi riguardanti *patres familiarum* che non avessero discendenti *in potestate* ed entrambi (anche quindi, ad avviso dell’a., il *testamentum calatis comitiis*: p. 40) relativi a persone che fossero *sui iuris* –, ritenuta funzionale «alle esigenze di

conservazione delle stirpi familiari in un quadro caratterizzato dagli alti tassi di mortalità» (p. 38), alla *patria potestas*, considerato come un «diritto indisponibile» (ad eccezione del caso di scambio matrimoniale, a seguito del quale la *patria potestas* si estingueva: p. 40), e alla condizione della donna, che, se da un lato poteva accedere all'eredità come i figli maschi, dall'altro rimaneva per tutta la vita sottoposta alla tutela del proprio *adgnatus proximus*. Quest'ultimo, evidenzia l'autore, sarebbe stato anche il futuro titolare del patrimonio della donna – dato che, almeno per i tempi più antichi, questa non poteva fare testamento –, cosa che lo avrebbe di certo indotto ad una parsimoniosa amministrazione. Sul punto, però, nutro qualche dubbio, o, quanto meno, occorre fare una precisazione: a prescindere dalla possibilità che la donna avesse la *testamenti factio* attiva già in tempi remoti¹ (non è escluso anche anteriori alle XII Tavole)², ella infatti avrebbe ben potuto sposarsi (come normalmente accadeva), con la conseguenza che il suo patrimonio sarebbe passato al futuro marito (o al *pater familias* di lui) e non quindi all'*adgnatus proximus*. Questi avrebbe potuto eventualmente rifiutarsi di dare il suo consenso alla *coemptio* (e forse anche alla *confarreatio*)³, ma non credo avrebbe potuto fare nulla per evitare l'*usus*.

Vi sono, inoltre, considerazioni sulle *res, Mancipi* (in particolare sulla *domus* e sull'*heredium* familiare, che egli ritiene essere stati inizialmente intrasmissibili per atti *inter vivos*, come dimostrerebbe, tra l'altro, la stessa parola *heredium* «direttamente collegata alla terminologia riferita alla successione ereditaria»: p. 44; v. anche p. 45 nt. 25) e *nec Mancipi*, che l'a. vede entrambe già prima delle XII Tavole come «sottoposte alla proprietà privata, fondata su due sistemi di circolazione di tale diritto» (p. 44), e sul loro modo di trasferimento (a cui dedica due paragrafi: pp. 46-57) – o comunque di acquisizione (mi riferisco all'*usus*: pp. 56-57) –. Su quest'ultimo punto, l'a. ci regala alcune profonde riflessioni sulla *mancipatio* e sulla sua trasformazione in *imaginaria venditio* (pp. 46-53, tema sul quale l'a. tornerà nell'ultimo capitolo: pp. 220-230). In particolare, egli sembrerebbe maggiormente propenso a considerare l'impiego della *mancipatio* per realizzare vari effetti giuridici – lontani dalla funzione originaria di trasmissione della proprietà di *res Mancipi* – scollegato dalla nascita della moneta coniatata (ritenendola quindi precedente a questa), che avrebbe portato ad una sostituzione della pesatura con il conteggio numerario. A suo avviso, dunque, «l'evoluzione verso la forma meramente simbolica del pagamento sarebbe piuttosto il frutto di un'utilizzazione in forma astratta della *mancipatio* nelle sue nuove applicazioni intervenute sia prima sia con le XII Tavole: dalla *coemptio*, alla *mancipatio familiae*» (p. 51). E non può che condividersi

¹ In tal caso, sarebbe stata verosimilmente necessaria la *coemptio testamenti faciendi gratia* – per spezzare il legame con la famiglia –, riguardo alla quale l'*adgnatus proximus* tutore avrebbe potuto comunque non dare il suo assenso. Su tale requisito, v. Gai I.115a.

² Abbiamo infatti alcune testimonianze, di cui però si dubita l'attendibilità, di testamenti muliebri di epoca predecemvirale: quello di Acca Larenzia, di Gaia Taracia e di Flora (su tali testimonianze v., tra i più recenti, L. Monaco, *Hereditas e mulieres. Riflessioni in tema di capacità successoria della donna in Roma antica*, Jovene 2000, 137 ss.). L'a., però, non è di tale avviso. Egli infatti sembra essere addirittura del parere che la donna, ancora all'epoca del riconoscimento dell'usufrutto, cioè tra la fine del III e l'inizio del II sec. a.C., non avesse ancora la possibilità di fare testamento (pp. 114-115). Sul punto, però, v. *infra*, nt. 6.

³ Né mi sembra verosimile che, nei fatti, l'*adgnatus proximus* negasse ad oltranza il consenso alle nozze della donna. Se così fosse, vi sarebbero stati ben pochi matrimoni tra le *mulieres sui iuris*, soprattutto se facoltose.

tale supposizione, in considerazione soprattutto del fatto che le prime monete coniate romane risalgono, al più presto, al 338 a.C.⁴

Nel secondo capitolo, «*Le XII Tavole tra arcaismo e modernità*» (pp. 60-91), l'a. focalizza l'attenzione sul diritto dell'età decemvirale, soffermandosi sulle innovazioni. La trattazione muove dall'istituto del *trinoctium*, sottolineandone le motivazioni che hanno indotto alla relativa escogitazione pontificale (avvenuta ad avviso dell'a. forse anche prima dell'età decemvirale), dando luogo ad una nuova forma matrimoniale (*sine manu*), avente come unico fondamento la persistente volontà dei coniugi, e che «segnò il primo fondamentale passo nel processo d'emancipazione della condizione femminile all'interno del sistema giuridico romano» (p. 62). Seguono riflessioni sulla dote e sull'evoluzione della tutela *mulierum* (con cenni anche a quella *impuberum*), a partire dall'introduzione della tutela testamentaria che «iniziava a modificare la logica che aveva presieduto all'arcaica forma della *tutela legitima*», non essendo costituita «in funzione di un interesse personale del tutore alla conservazione del patrimonio della donna, giacché egli non aveva più aspettative ereditarie nei riguardi di quest'ultima» (p. 69). L'a., inoltre, sottolinea come le XII Tavole avessero fortemente inciso sul potere del *pater familias*, da un lato relativamente alla 'indisponibilità' della *patria potestas*, con la disposizione relativa alla sua perdita dopo tre vendite (di cui l'a. pone in dubbio la natura di sanzione per un abuso, considerandola con maggiore plausibilità sin dalle origini un'escogitazione per liberare il figlio dalla *patria potestas* del padre naturale, o per renderlo *sui iuris* o figlio adottivo di un nuovo *pater*); dall'altro riguardo alla sua libertà testamentaria, con l'introduzione di *mancipatio familiae* e relative *nuncupationes* (che avrebbero aperto la strada, attraverso l'interpretazione pontificale, al *testamentum per aes et libram*, che – mediante la *institutio heredis* come requisito essenziale per la validità dell'atto – avrebbe consentito al *pater familias* di nominare erede chi volesse, anche in presenza di *sui heredes*, purché ritualmente diseredati).

Capogrossi Colognesi si sofferma altresì su talune disposizioni delle XII Tavole, da cui risulterebbe evidente come i Romani dell'epoca fossero piccoli proprietari terrieri (pp. 79-86): in particolare, quelle relative alle *actiones aquae pluviae arcendae, de pauperie, de pastu pecoris, de arborum furtim caesarum*; la normativa concernente le servitù prediali. Riguardo a quest'ultime, l'a. ipotizza che ad opera dell'*interpretatio pontificum* (avvenuta «nell'età delle XII Tavole, o poco dopo»: p. 84)⁵, si sarebbe svi-

⁴ In tal senso v., tra gli altri, con informazioni sull'origine della moneta a Roma, L. Clerici. *Economia e finanza dei Romani 1. Dalle origini alla fine delle guerre sannitiche*, Bologna 1943, 231 ss.; H. Mattingly *The First Age of Roman Coinage*, in *JRS*. 35, 1945, 65 ss.; F. De Martino *Storia economica di Roma antica 1*, Firenze 1979, 45 ss.; F. Serrao, *Diritto privato economia e società nella storia di Roma 1. Dalla società gentilizia alle origini dell'economia schiavistica*, Napoli 2006, 111 ss., 134 s. Dalle parole utilizzate dall'a. sembrerebbe invece che per lui l'*aes grave* risalga al periodo tra il 451 e il 430 a.C. (v. p. 47 e nt. 32), momento però in cui circolava sì il bronzo come unità di valori e mezzo di scambio, quindi moneta, ma ancora a peso, ben lontano dall'effettiva coniazione delle monete romano-campane.

⁵ Mi chiedo però, a voler ammettere un'escogitazione successiva alle XII Tavole, come fosse possibile costituire una servitù, che risulta, stando alle fonti (v., ad es., D. 8.3.8, Gai. 7 *ad ed. prov.*), senz'altro già esistente (e lo stesso a. sembra ritenerla di tale età, o anche precedente: p. 119) all'epoca della legislazione decemvirale (con una *in iure cessio*?).

luppata una particolare applicazione della *mancipatio*, che portava ad acquisire «una proprietà affatto particolare, giacché era vincolata a un peculiare tipo d'utilizzazione del suo oggetto» (p. 85). A parere dell'a., però, non bisogna pensare ad «un mondo di piccoli proprietari fondiari, ciascuno isolato nel proprio spazio, quasi un *rex in regno suo*» (p. 89); nella sua visuale, infatti, già prima della fondazione di Terracina, e quindi della prima certa testimonianza di centuriazione del territorio (l'ultimo paragrafo, pp. 87-91, è destinato ad alcune riflessioni sulla terra e sull'organizzazione del territorio, con particolare riguardo proprio alla *limitatio*), l'ordinamento avrebbe «iniziato a disciplinare un insieme di rapporti giuridici privati orientando l'intreccio tra i vari diritti dei singoli in funzione della costruzione di un ordinato paesaggio agrario» (p. 87).

Nel terzo capitolo, «*L'avvio delle grandi trasformazioni*» (pp. 93-129), Capogrossi Colognesi offre un quadro del processo innovativo delle forme giuridiche avvenuto tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C., periodo in cui la spinta espansionistica romana aveva portato profondi mutamenti non solo all'economia e alla società, ma anche appunto al diritto. Innanzi tutto, vengono presi sommariamente in considerazione i vari vincoli obbligatori volontariamente costituiti, in parte già esistenti ancor prima delle XII Tavole, analizzandone gli sviluppi successivi. È il caso, in particolare del *nexum* (figura che sarà analizzata anche nel capitolo successivo: pp. 138-139), della *mancipatio fidei iuratae causa*, del *mutuum* (la cui gratuità, a suo avviso, troverebbe il suo fondamento nella «sua origine dalle immediate esigenze di un'economia di sussistenza», legata «ai bisogni e ai valori di una società agraria ... caratterizzata da quella solidarietà che escludeva ogni guadagno dell'uno a danno dell'altro consociato»: p. 96), del *precarium* (che l'a. fa risalire alle origini cittadine, riferendolo alle concessioni di terre effettuate dai clan gentilizi ai clienti: p. 95; v. anche p. 105 nt. 11), del *depositum*, del *commodatum* (la cui forma più antica sarebbe stata tutelata, secondo l'a., con una mera *rei vindictio*, prima che intervenisse la tutela pretoriale: p. 96 nt. 2), della *sponsio* (riguardo alla quale viene accettata la tesi che la vede all'origine come assunzione di responsabilità per il fatto del terzo, e di cui si afferma che solo «faticosamente l'obbligo e la responsabilità per l'inadempimento si fusero nello stesso individuo»: p. 97 nt. 3; v. anche p. 235) e della *stipulatio* (quest'ultima, sottolinea l'a., aveva svolto, almeno sino al II sec. a.C., «un ruolo essenziale nella costruzione dei vari rapporti giuridicamente rilevanti e direttamente significativi rispetto alla vita economica e sociale dei Romani»: p. 97), della *promissio iurata liberti* e dei *nomina trascripticia* (figura più tarda, che l'a. ipotizza essere stata introdotta non prima del II sec. a.C.). Le figure in esame, evidenzia opportunamente Capogrossi Colognesi, avrebbero avuto tutte un aspetto singolare in comune: la loro efficacia unilaterale insieme alla loro gratuità (p. 99). Solo nella tarda repubblica si sarebbe riconosciuta la possibilità, attraverso i contratti consensuali, di costituire obblighi di effettuare prestazioni reciproche a carico di più contraenti; già molto tempo prima però era possibile dare giuridicità a rapporti bilaterali e di scambio attraverso l'utilizzo della *stipulatio*, con il ricorso eventualmente a più *stipulationes* intrecciate tra loro (p. 99).

Di seguito, l'a. ci informa sull'importanza delle *leges Liciniae Sextiae* (in particolare sulla *lex agrorum*), che avevano consacrato la riorganizzazione del territorio romano in due opposte categorie, *ager publicus* e *ager privatus*. Sarebbero in tal modo venute meno quelle situazioni preciviche e indeterminate sotto il profilo della titolarità giuri-

dica, quali i possessi gentilizi: infatti, da allora, ogni immobile che non fosse *res divini iuris*, poteva essere o pubblico (di pertinenza della *civitas*) o privato (di pertinenza dei privati). Sarebbe stato proprio in relazione alla fruizione materiale dei fondi pubblici, avuti in concessione dalla *civitas*, che il pretore, «probabilmente a partire dalla metà del III secolo a.C.» (p. 104), avrebbe dato vita alla tutela interdittale. Tale tutela, finì per costituire «il modello per riconoscere una nuova realtà degna ugualmente di protezione», «cioè una situazione di godimento materiale di un bene e anzitutto di un immobile, coesistente con la proprietà privata sul medesimo oggetto, ma da essa distinta» (p. 104): il possesso di tipo privatistico. Sul punto, l'a. ci fornisce una panoramica di come i giuristi avessero inquadrato e circoscritto il possesso tutelato: innanzi tutto, attraverso la considerazione della *voluntas* (cioè occorre, per beneficiare della tutela interdittale, l'esistenza dell'*animus possidendi*); in secondo luogo, isolando l'insieme dei casi in cui la *possessio* fosse fondata su un titolo di legittimità (quella che poi sarà denominata *iusta causa possessionis*). Non appena si prese consapevolezza della diversità tra *possessio* fondata su una *iusta causa* e *possessio iniusta*, non trovò più applicazione, secondo l'a., l'antico istituto dell'*usus*, che si fondava semplicemente sul dato di fatto della prolungata signoria sulla cosa, sostituito dalla forma più moderna dell'*usucapio*, che si fondava appunto sulla presenza di una *iusta causa*, a cui venne aggiunta la buona fede del possessore. L'individuazione del possesso contribuì inoltre a chiarire meglio, *per differentiam*, la natura del *dominium*, «come diritto indipendente dal fatto, facendo compiere un grande passo avanti nel processo di smaterializzazione di tale figura» (pp. 108-109). E fu proprio a seguito della maggiore comprensione della natura del diritto di proprietà da parte della giurisprudenza romana (anche grazie alle innovazioni pretorili a tutela della proprietà), che si impose, secondo l'a., una nuova e più precisa terminologia per designare il diritto di proprietà: *dominium* (una parola che era priva di uno specifico significato tecnico giuridico, ma che compare per la prima volta ad indicare il diritto di proprietà in un passo di Alfeno, così come riportato nell'epitome paolina: D. 8.3.30, Paul. 4 *epit. Alf. dig.* [v. p. 110]).

Che dalla fine del III sec. a.C. vi sia stata «una straordinaria stagione d'innovazioni nel campo della vita giuridica» ci viene testimoniato anche dal riconoscimento di una nuova serie di diritti, gli *iura in re aliena*. L'a., in particolare, analizza dapprima l'*usufrutto* (pp. 112-116), individuandone i motivi che portarono alla sua introduzione (assicurare alla vedova una adeguata sicurezza economica, senza far uscire il patrimonio familiare all'esterno del legittimo lignaggio: in quanto i figli non erano suoi agnati e i suoi beni sarebbero andati alla famiglia d'origine, essendo inoltre la donna – ad avviso dell'a.⁶ – a quell'epoca ancora esclusa dalla possibilità di fare testamento), per poi

⁶ Nutro forti dubbi sul fatto che ancora all'epoca dell'introduzione dell'*usufrutto* (tra la fine del III e l'inizio del II secolo a.C.) alla donna non fosse ancora riconosciuta la possibilità di fare testamento (dubbi che, invero, sembrerebbe avere anche l'a., nel ritenere comunque 'possibile' che la *tutela testamenti causa* fosse antecedente all'introduzione dell'*usufrutto*: p. 115 nt. 21). Anche a non voler prestar fede alle testimonianze di testamenti muliebri di epoca antichissima, come quello di Acca Larenzia (sul punto, v. *supra*, nt. 2), abbiamo infatti la notizia di un testamento risalente al 186 a.C. o agli anni immediatamente precedenti (si tratta di quello di Ispala Fecennia a favore di Ebuzio: v. Liv. 39.9.7), che induce a pensare – dato che dalla fonte non

passare alle servitù prediali (pp. 116-123). Riguardo a queste ultime, viene evidenziato innanzi tutto come fosse avvenuta una trasformazione dall'antica e originaria configurazione degli *iura aquarum et itinerum* in termini di proprietà (come si dedurrebbe dal fatto che esse continuarono ad essere considerate come *res Mancipi*, a differenza dell'usufrutto) a quella di *iura in re aliena*. Tale processo di smaterializzazione sarebbe avvenuto successivamente all'introduzione delle servitù urbane (verso la metà del II sec. a.C.), le quali non potevano che sorgere come meri diritti, non essendo possibile applicare alle interferenze tra edifici urbani lo schema proprietario (si pensi, ad es., al diritto di impedire al vicino di sopraelevare): infatti, «non si 'possedeva' un luogo, uno spazio», ma «v'era solo l'elemento immateriale di un vantaggio proprio e di un danno o di una tolleranza imposti al vicino» (p. 121). Ciò portò, come conseguenza, che anche le servitù più antiche fossero inquadrare non più nei termini di *meum esse*, ma di *ius mihi esse*. L'a., inoltre, ci fornisce un'interessante spiegazione dell'emanazione della *lex Scribonia* (pp. 126-128), apparentemente poco comprensibile: egli ipotizza, infatti, che tale provvedimento sarebbe stato inteso a «canalizzare le antiche prassi, che continuavano a usare lo schema proprietario invece delle servitù d'acquedotto o di passaggio, entro la nuova categoria del *ius in re aliena*»; e si intervenne con *lex*, dato che i giuristi difficilmente avrebbero potuto escludere l'usucapione di quelle servitù la cui *quasi possessio* era tutelata mediante gli interdetti *de itinere* e *de aqua* (v. 127). Per lui dunque la *lex*, emanata probabilmente nel 149 a.C., faceva verosimilmente riferimento proprio ai *iura itinerum et aquarum* annoverati tra le *res Mancipi*, mentre per le altre servitù la loro inusucapibilità sarebbe derivata dal loro essere (già sorte come) *res incorporales*.

Nel IV capitolo, «*L'impalcatura giuridica di una società schiavista*» (pp. 131-162), vengono presi anzitutto in considerazione gli atti illeciti (con meri cenni al *furtum* e all'*iniuria*, oltre che all'istituto della *noxae deditio*), con particolare riguardo alla *lex Aquilia* (pp. 134-135), che l'a. ritiene giustamente emanata, sotto forma di plebiscito, nel corso del III sec. a.C. Con tale legge, evidenzia Capogrossi Colognesi, «per la prima volta il frammentato sistema di risarcimenti e di condanne da atti illeciti disegnato nel diritto arcaico e ribadito nelle XII Tavole lasciava il campo a una chiara enucleazione di alcuni tipi di condotta illegittima da parte dei privati, da cui veniva fatto derivare un dovere di risarcimento del danno arrecato in capo al suo autore» (pp. 134-135). Sul punto, occorre muovere un rilievo su quanto l'a. sostiene a proposito del primo e del terzo capitolo: egli infatti, dopo aver indicato come nel primo *caput* venisse punita l'uccisione di uno schiavo o di animali «appartenenti probabilmente alla categoria delle *res Mancipi*», ci informa che il III *caput* era relativo al «danneggiamento di questi stessi beni» (p. 135). Ora, riguardo al I *caput*, mi sembra non possa dubitarsi che in esso fossero considerati anche quei *quadrupedes* che non costituivano *res Mancipi*, come le pecore e le capre, sicuramente rientranti nella locuzione '*quadrupes vel pecus*'⁷. Riguardo invece

trapela alcun carattere di novità – che anche in età più risalente la donna avesse la *testamenti factio* attiva. Sullo *ius testandi* della donna, v., per tutti, L. Pepe, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Milano 1984, 52 ss.

⁷ D. 9.2.2.2 (Gai. 7 ad ed. prov.).

al III *caput*, sembrerebbe che l'a. riprenda l'ipotesi restrittiva che limita il terzo *caput* al ferimento degli schiavi e dei *pecudes* – che vede in Daube⁸ il suo principale assertore –; ma tale ipotesi, tuttavia, si scontra con alcuni elementi, tra cui il riferimento alle *ceterae res* (a meno che non si voglia forzatamente intendere *res* nel senso di caso), e soprattutto alle azioni punite – *urere, frangere, rumpere* –, che mal si adattano al ferimento di schiavi o animali: si potrebbe anzi ipotizzare che il terzo *caput* avesse fatto riferimento proprio alla distruzione di cose, per poi essere successivamente esteso al ferimento di schiavi e animali⁹.

Di seguito, l'a. pone l'attenzione sull'esistenza di varie forme di dipendenza arcaiche, diverse dalla schiavitù (pp. 136-140): quella del *liber in mancipio*, del *noxae deditus*, del *nexus* (con un mero cenno all'*addictus*, mentre manca alcun riferimento all'*auctoratus* e al *redemptus*). Si trattava, sottolinea l'a., di situazioni che «erano già in una fase di dissoluzione sotto il peso delle grandi trasformazioni intervenute nell'economia romana, a partire dalla fine del IV secolo a.C.» (p. 139), quando sarebbe stata emanata, nel 326 a.C., la *lex Poetelia Papiria de nexis* «che vietava l'asservimento personale dei debitori» (p. 139), venendo così incontro alle esigenze militari, che richiedevano quanti più armati possibile. E fu proprio a seguito delle guerre intraprese e vinte dai Romani che venne ad accrescersi una gran massa di lavoro servile, proseguita per tutto il II secolo a.C., ma che era già avviata nel secolo precedente, come attesterebbe la *lex Manlia de vicesima manumissione* del 357 a.C.

L'a. poi analizza due termini utilizzati per indicare il proprietario: *dominus* ed *erus* (pp. 141-145). Il primo, che egli ritiene non più antico del III secolo a.C. (il termine *dominium* appare invece solo in un testo giuridico del I secolo a.C.), era utilizzato, ancora all'età di Ennio, non solo per designare il proprietario di un bene, avendo un'accezione più ampia: collegato alla *domus*, infatti, indicava il 'signore del banchetto', l'ospite (e quindi anche il padrone di casa) (p. 141). Il termine *erus*, invece, sarebbe più antico, usato per indicare in origine il proprietario, o quantomeno il proprietario degli esseri animati. Tale maggiore antichità sarebbe dimostrata non solo dalla *lex Aquilia*, in cui compare appunto il termine *erus*, ma soprattutto dalle commedie di Plauto e Terenzio. L'a., infatti, ci informa come, nel passaggio da Plauto a Terenzio, assistiamo ad un aumento dell'uso di *dominus*, a discapito di quello di *erus*, il quale dopo Terenzio non verrà più utilizzato, se non nel linguaggio poetico. Non solo, ma sempre dalle commedie di Plauto e Terenzio, l'a. ci mostra come i termini fossero diversi a seconda di chi li utilizzasse, se libero o schiavo. In Plauto, infatti, gli uomini liberi utilizzano *erus* per il proprietario degli schiavi, e *dominus*, più genericamente, per il proprietario di tutte le cose (compresi gli schiavi); gli schiavi invece utilizzano, per designare il proprietario degli schiavi, solo il termine *erus*, mentre impiegano *dominus* per riferirsi al proprietario di altre cose. In Terenzio, *erus* risulta praticamente scomparso dal linguaggio degli uomini liberi (che in

⁸ D. Daube, *On the Third Chapter of the 'lex Aquilia'*, in *LQR*. 52, 1936, ora in *Collected Studies in Roman Law* 1, Frankfurt am Main 1991, 3 ss.

⁹ In tal senso v., tra gli altri, M.F. Cursi, *Danno e responsabilità extracontrattuale nella storia del diritto privato*, Napoli 2010, 35 ss., spec. 38 s.

7 casi su 9 utilizzano il termine *dominus* per designare il proprietario di schiavi), mentre continua ad essere utilizzato dagli schiavi (per ben 52 volte). L'a. ci fa notare che fu il punto di vista dei padroni quello che prevalse: in Catone, Varrone e Columella (che trattano copiosamente di schiavi), infatti, *erus* non è più utilizzato. Ad avviso dell'a., questo fenomeno evidenzerebbe «un'esigenza non solo linguistica di far rientrare pienamente e compiutamente il rapporto schiavo-padrone all'interno del campo semantico della proprietà» (p. 143); mentre la resistenza, nel linguaggio dei servi, dell'uso di *erus* sarebbe «il segno di una resistenza al processo di definitiva reificazione – e conseguente disumanizzazione – del rapporto di schiavitù» (p. 143).

Capogrossi Colognesi si sofferma (pp. 145-149) altresì sulla peculiarità dello schiavo rispetto alle altre *res*, essendo un qualcosa di più e di diverso rispetto ad un semplice *instrumentum vocale*. Non solo infatti lo schiavo, al pari dei membri liberi *in potestate*, poteva far acquisire beni e diritti al padrone, ma il pretore riconobbe, in una certa misura, efficacia vincolante nei confronti del *dominus* agli atti da lui effettuati, attraverso diverse azioni: le c.d. *actiones adiecticiae qualitatis*. Ciò comportò che «a partire dell'età delle grandi trasformazioni, verso il II secolo a.C., crebbe un insieme di processi socioeconomici che sfruttarono in misura straordinaria la gamma delle potenzialità economiche offerte dalla schiavitù» (p. 147). L'a. evidenzia come vi fossero però notevoli differenze tra gli schiavi, a seconda che fossero rurali o urbani. Questi ultimi, in particolare, erano acquistati a prezzi spesso molto alti e stavano a stretto contatto con il padrone, godendo quindi di una condizione privilegiata: si trattava di schiavi di alta qualità con particolari competenze, come gli artisti, letterati, retori, pedagoghi (che venivano spesso utilizzati nelle grandi casate romane), artigiani e specialisti in vari campi, come in quello medico, commerciale o bancario. L'a., inoltre, pone l'attenzione sul *peculium*, che sovente il padrone affidava allo schiavo, stimolandone l'intraprendenza economica, e che fungeva, seppure non in termini strettamente giuridici, anche da strumento per poter riscattare la sua libertà. Tale peculiare posizione dello schiavo risulterebbe ancora più evidente dalla possibilità di trovarsi in rapporti contrattuali con il proprio *dominus*, come nel caso del *servus quasi colonus*, che, se sul piano dello stretto diritto era un non senso, risulta tuttavia un fenomeno largamente diffuso nella prassi.

Di seguito, Capogrossi Colognesi prende in esame la *manumissio* e gli effetti di quest'ultima (pp. 149-155). In particolare, è posta l'attenzione sull'acquisto della cittadinanza romana da parte dello schiavo liberato. Secondo l'a., avendo lo schiavo perso la sua originaria cittadinanza, e non disponendo i Romani di tale statuto di pertinenza di un altro ordinamento sovrano, la logica conseguenza fu che, nel sancire la libertà di uno schiavo, non si poté far altro che concedere la propria cittadinanza (anche se temperata e limitata dal rapporto di *patronatus*). Si riconosceva così un potere intimamente legato alla sovranità della città a ciascun *pater familias*. Ciò nonostante, risulta di particolare interesse che «non si registri alcun serio tentativo di arrestare il potente meccanismo di mobilità sociale rappresentato dalle manomissioni degli schiavi» (p. 153). Per l'a., infatti, proprio grazie a tale processo di integrazione e mobilità sociale, e al superamento dell'esclusivismo proprio della città antica, che Roma riuscì a prosperare così a lungo.

Lo studioso passa a considerare i rimedi introdotti per limitare la piena libertà testamentaria, attestatasi almeno a partire dalle XII Tavole, con particolare riguardo alla

querela inofficiosi testamenti, che ovviava all'assoluta mancanza di garanzia (a parte la necessità di *exheredatio*) dei stretti familiari del *pater* rispetto alla successione nel patrimonio avito. Secondo l'a., il relativo ritardo nell'introduzione di tale rimedio (verso la fine della repubblica) sarebbe dovuto al fatto che i primi casi di scandalose applicazione della libertà testamentaria si ebbero solo a seguito del rilassamento dei costumi avvenuto alla fine dell'età repubblicana. Cenni anche alla sostituzione pupillare, che costituiva «un modo di assicurare comunque la perpetuazione di quei *sacra* familiari, così importanti nella religione domestica dei Romani» (p. 158).

Il capitolo si chiude con una breve analisi delle principali innovazioni, avvenute tra il III e il I sec. a.C. grazie all'intervento del pretore con l'attività parallela dei giuristi, riguardanti le obbligazioni, che erano più direttamente legate «al mondo dei traffici e delle transazioni economiche finanziarie» (p. 159): il *foenus nauticum* e, soprattutto, i contratti consensuali (che saranno esaminati più compiutamente nell'ultimo capitolo). Capogrossi Colognesi evidenzia come questi ultimi, pur essendo stati introdotti dal pretore, entrarono comunque a far parte dello *ius civile* (oltre a essere considerati di *ius gentium*), e come il loro carattere sinallagmatico (ad eccezione del mandato) costituissero una novità rispetto ai più antichi tipi di contratto (dove l'obbligo sorgeva solo a carico di una delle parti). Sono presenti, inoltre, cenni sulla *negotiorum gestio*, sull'*actio adversus nautas caupones stabularios*, sull'*actio effusis vel deiectis* e su quella *de posito*. Viene sottolineata infine l'importanza fondamentale, per l'inquadramento di tali figure progressivamente introdotte e tutelate nell'editto, del lavoro interpretativo dei giuristi, così come «esso fu fondamentale in quegli sviluppi dell'originaria e più circoscritta portata della *lex Aquilia*» (p. 162).

Nel quinto capitolo, «*Il processo e il diritto romano*» (pp. 164-194), sono analizzati, in particolar modo, il processo e, a completamento di quanto affrontato alla fine del capitolo precedente, le innovazioni pretorili, non solo in ambito processuale. Dopo aver analizzato i caratteri fondamentali delle *legis actiones* (pp. 164-168), Capogrossi Colognesi ci fornisce (pp. 168-173, 177-178; v. anche pp. 163-164) un quadro delle modalità e delle motivazioni dell'introduzione di nuove regole e nuove forme di tutela da parte dei magistrati, sottolineandone il ruolo fondamentale del pretore peregrino, oltre che di quello urbano (e del loro editto, indispensabile per far conoscere *ex ante* i vari criteri da loro seguiti), e l'importanza della loro stretta collaborazione con la scienza giuridica. Peculiare è la sua ipotesi, secondo la quale sarebbe esistito, sin dall'età arcaica, un sistema parallelo, rispetto allo *ius civile* e alle *legis actiones*, costituito da regole elementari, di carattere consuetudinario, e da forme di tutela da parte dei magistrati romani («chiamiamolo pure un altro tipo di processo»: p. 169), finalizzate a disciplinare e tutelare forme di commercio internazionale.

Prima di passare all'analisi del processo *per formulas*, l'a. si sofferma brevemente sugli interdetti e sulla conseguente duplice stipulazione, in caso di loro inottemperanza, con la quale il richiedente e il convenuto promettevano di pagare all'altro una somma di denaro nel caso in cui la pretesa di quest'ultimo risultasse fondata. Ad avviso dell'a., il fatto che la legittimità dell'interdetto dipendesse dalla verifica di quale dei due obblighi fosse divenuto effettivo portò il pretore ad introdurre un nuovo strumento d'accertamento giudiziario: l'*agere in rem per sponsionem*. Per Capogrossi Colognesi, infatti, un indizio sulla receniorità di quest'ultima applicazione sarebbe rinvenibile nella circostanza

che la *stipulatio* era imposta solo a carico del convenuto. Tale aspetto, che andava a rompere quella simmetria che aveva caratterizzato la *legis actio sacramento in rem*, e che aveva come conseguenza principale la modifica dell'onere della prova, ponendosi a carico solo dell'attore, non poteva che costituire, secondo lo studioso, un'innovazione rispetto alla bilateralità che ancora si conservava nell'*agere per sponsionem* relativo agli interdetti. Seguono cenni sulla *cautio damni infecti*, sulla *missio in possessionem* e sull'*in integrum restitutio*.

Successivamente troviamo, più nel dettaglio, l'analisi del processo formulare (pp. 177-188). Innanzi tutto, Capogrossi Colognesi evidenzia l'importanza della *lex Aebutia* (pp. 178-179, 182) che, nella seconda metà del II sec. a.C., «rese possibile estendere il nuovo processo anche alla tutela dei diritti propri del *ius civile*», segnando quindi «un passaggio-chiave, giacché essa contribuì a dare al nuovo processo un'efficacia analoga a quella propria dell'antica procedura per *legis actiones*, rendendo possibile quindi un'effettiva concorrenza tra le due forme» (p. 178), tanto da portare a rendere obsolete le più antiche *legis actiones*, fino alla loro formale abolizione (tranne alcune eccezioni) con la *lex Iulia iudiciorum privatorum*. L'a. analizza poi brevemente i vari elementi della formula (*demonstratio*, *intentio*, *adiudicatio*, *condemnatio*, *exceptio* e *praescriptio pro reo*; manca stranamente alcun riferimento a quella *pro actore*) e le varie forme di *iudicia* (*legitima*, *imperio continentia*, *arbitraria* e *bonae fidei*; *actiones ficticiae*, *in ius* e *in factum*). Un rilievo va fatto riguardo alla distinzione tra *iudicia legitima* e *imperio continentia* prospettata dall'a.: egli sostiene che i *iudicia legitima* erano quelli «il cui oggetto era un diritto riconosciuto come tale dal *ius civile*», mentre quelli *imperio continentia* riguardavano questioni che erano «oggetto di un processo fondato sull'*imperium* magistratuale» (p. 181). Tale distinzione, tuttavia, contrasta con quanto ci riferisce Gaio¹⁰, secondo cui i *iudicia legitima* erano quelli che si svolgevano a Roma (o entro un miglio), tra cittadini romani, e con giudice unico e cittadino romano. Lo stesso giurista¹¹ ci informa che un *iudicium* poteva derivare da legge ed essere *imperio continens* (se non aveva i tre requisiti) o, di converso, derivare dall'editto del pretore ed essere *legitimum* (in presenza dei tre requisiti). Si potrebbe ipotizzare tuttavia – e forse l'a. è di tale avviso – che Gaio ci riferisca una distinzione così come appariva dopo la *lex Iulia iudiciaria*, e ricalcante una precedente distinzione tra *iudicia legitima* e *arbitria honoraria* – come sembrerebbe evincersi da un passo di Cicerone¹² –, che potrebbe essersi basata proprio sul fatto che la questione riguardasse una pretesa riconosciuta dallo *ius civile* oppure dal pretore.

Riguardo al processo esecutivo, Capogrossi Colognesi sostiene che il *bonorum emptor*, fino al decorso dell'usucapione, «sarà tutelato contro pretese di terzi mediante *actiones* pretorie: l'*actio Rutiliana* e l'*actio Serviana*, con formula *ficticia*» (p. 188). Tale affermazione, tuttavia, può trarre in inganno il lettore, il quale difficilmente comprenderà che tali azioni servivano al *bonorum emptor* in particolar modo per riscuotere i debiti del fallito¹³.

Nell'ultimo paragrafo del capitolo (pp. 188-194), l'a. pone anzitutto alcuni interro-

¹⁰ Gai 4.104.

¹¹ Gai 4.109.

¹² Cic. *pro Rosc. Com.* 5.15: ... *perinde ac si in hanc formulam omnia iudicia legitima, omnia arbitria honoraria, omnia officia domestica conclusa et comprehensa sint, perinde dicemus.*

¹³ Gai 4.35.

gativi e riflessioni in ordine all'età ancora dominata dalla rigidità del processo *per legis actiones*. In particolare, egli ipotizza che «talora, nel corso del lungo arco di tempo che va dal IV al II secolo a.C., la prassi legale abbia anticipato soluzioni, seppure parziali e in forma empirica, solo in seguito destinate a trovare una risposta adeguata, con le grandi innovazioni introdotte dalla scienza e dalla pratica giuridica di età tardorepubblicana» (p. 189). A suo giudizio, quindi, risulterebbe verosimile che, di fronte all'insorgere di particolari esigenze economico-sociali, i giuristi avessero sperimentato «forme innovative d'applicazione degli strumenti giuridici arcaici già presenti nell'ordinamento» (p. 189), essendo altrimenti impensabile «tutta la serie di relazioni che iniziò a disegnarsi nel Mediterraneo, almeno a partire dal III secolo» (p. 191). Di seguito, l'a. prende in esame alcune innovazioni giuridiche, di particolare importanza, che si ebbero nel corso del III-II sec. a.C.: l'*actio tutelae*; l'*actio rei uxoriae*; il *pignus, datum e conventum*; l'*in bonis habere* (qui solo accennato, essendo analizzato successivamente, nel capitolo seguente: pp. 208-211); la *bonorum possessio*. Su quest'ultimo istituto ci saremmo aspettati un maggiore approfondimento, soprattutto in considerazione della rilevanza riconosciuta ad un altro tipo di parentela rispetto a quella agnaticia: la *cognatio*.

Nell'ultimo capitolo, «*La compiuta architettura giuridica nell'età repubblicana*» (pp. 195-230), forse il più complesso, Capogrossi Colognesi, dopo aver ribadito il ruolo fondamentale avuto dal pretore (con il nuovo processo formulare) e dalla giurisprudenza laica nel completamento e perfezionamento del sistema dei rapporti giuridici, si sofferma ad analizzare i contratti consensuali, sottolineando che la loro «emersione e la piena configurazione nel sistema del *ius civile* ... non fu rapidissima» (p. 197). Riguardo al mandato (pp. 197-198), egli ritiene che il fondamento della gratuità sia da ravvisare nella sua origine all'interno delle relazioni aristocratiche, come strumento di reciproci favori, basato sull'*amicitia*. Pone l'accento inoltre sul suo carattere 'imperfettamente bilaterale' e le sue utilizzazioni particolari, prendendo in considerazione il *mandatum pecuniae credendae*. Sulla società, l'a. sembra dell'avviso che quella *omnium bonorum* fosse poco praticata, mentre quella *unius negotiationis* (che reputa essere stata utilizzata soprattutto per le grandi transazioni e imprese commerciali) e quella generale (impiegata a suo parere prevalentemente da artigiani e microimprenditori, dato che essa presupporrebbe una limitata sfera d'attività economica dei soci) fossero quelle prevalenti nel mondo degli affari. Per l'a., inoltre, nella struttura dell'istituto sarebbe possibile ravvisare alcuni limiti dello sviluppo commerciale ed economico di Roma (quanto meno secondo la visione moderna): non troviamo, infatti, sia la scissione del capitale d'impresa con quello personale, sia la rilevanza esterna della società. Né secondo l'a. risulterebbe soddisfacente l'opinione¹⁴ secondo cui, attraverso la delega allo schiavo comune, si sarebbe conseguito il risultato della spersonalizzazione dei patrimoni commerciali. Capogrossi Colognesi evidenzia però come in alcuni casi particolari – *societas vectigalium* e *publicanorum* –, in cui vi erano peculiari esigenze 'imprenditoriali', i Romani non ebbero comunque difficoltà ad elaborare un regime peculiare, più 'moderno', riconoscendo la rilevanza esterna.

¹⁴ A. Di Porto, *Impresa collettiva e schiavo «manager» in Roma antica (II sec. a.C. - II sec. d.C.)*, Milano 1984, diff.

Di seguito, vi sono alcune riflessioni sulla locazione (pp. 201-202), le cui origini, secondo lo studioso, sarebbero da ricondurre in tempi remoti, caratterizzati da forme più elementari. Per quanto riguarda la riconduzione ad uno schema unico di una tipologia di rapporti molto diversificata, l'a. ritiene che, mentre la differenza tra *locatio rei* e *operarum* non doveva essere stata rilevante per i Romani, dato che il carattere schiavistico della loro società portava a considerare l'opera secondo una concezione materialistica, meno comprensibile risulta la riconduzione della *locatio operis* («una delle chiavi di volta dell'intero sistema imprenditoriale e, in particolare, di tutto l'impianto sempre più rilevante delle opere pubbliche e degli appalti»: p. 202), in cui l'oggetto non consisteva in un lavoro prestato, ma in un risultato realizzato con esso.

Maggiore attenzione è dedicata alla compravendita (pp. 203-208). In particolare l'a., dopo aver individuato le origini del negozio nel commercio internazionale e nella giurisdizione del pretore peregrino, si sofferma sull'obbligo del venditore. Egli fa giustamente notare come suscitò perplessità il fatto che il venditore fosse obbligato a trasferire materialmente la cosa venduta al compratore, ma non la proprietà (e ciò era particolarmente rilevante per le *res Mancipi*, riguardo alle quali il venditore era tenuto ad effettuare la mera *traditio*). E se tale regola era giustificabile per il commerciante straniero, per il quale era irrilevante che il suo acquisto fosse retto dallo *ius civile*, dato che le merci da lui acquistate erano destinate ad essere esportate in altri mercati, non è di facile comprensione il motivo per cui, una volta esteso il negozio ai rapporti tra Romani, non si fosse modificata la disciplina, inserendo l'obbligo di trasferire la proprietà e non il semplice possesso. Certo, col tempo l'acquirente avrebbe comunque acquisito la cosa per usucapione, ma – sottolinea Capogrossi Colognesi – «questo macchinoso sistema di circolazione della proprietà, a fronte del pagamento di un prezzo concordato, ... pare un *unicum* in ambito Mediterraneo» (p. 205). L'a. ci informa, tuttavia, che nella prassi, in fase di perfezionamento del contratto, doveva avvenire sovente («forse anche nella maggior parte dei casi»: p. 207) che le parti effettuassero comunque la *mancipatio* di *res Mancipi*, oltre alla possibilità di obbligare il venditore tramite l'uso della *stipulatio*. Ed è proprio sull'utilizzo di tale negozio che l'a. si sofferma (pp. 207-208), evidenziandone la diffusione, fino a tutta l'età imperiale, per molteplici finalità, anche in relazione agli stessi contratti consensuali, come nel caso della *stipulatio habere licere* e della *stipulatio duplae*, relative appunto alla compravendita.

L'a. ci fornisce altresì (pp. 208-211) una plausibile spiegazione del motivo per cui i giuristi e il pretore non modificarono la disciplina dell'*emptio venditio*: il deperimento dell'importanza delle *res Mancipi* e del loro mezzo di trasferimento, dovuto anche alla stessa disciplina dell'*emptio venditio*. Secondo Capogrossi Colognesi, infatti, sarebbe stato proprio l'obbligo del venditore di trasferire la mera *possessio* a suscitare l'intervento del pretore destinato a sostanziersi in un nuovo tipo di proprietà¹⁵ (v. anche p. 206), l'*in bonis habere*¹⁶, che finì con il ridimensionare l'utilizzo della *mancipatio*.

¹⁵ Si tratta di una tesi già avanzata da V. Arangio-Ruiz, *La compravendita in diritto romano* 1, Napoli 1956, rist. 1987, 178 (cfr. Id., *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1960¹², rist. 1984, 186 s.), e prima di lui da M. Bussman, *L'obligation de délivrance du vendeur*, Lausanne 1933, 121 s.

¹⁶ Regime che si estese anche ad altre ipotesi, come la *traditio* di *res Mancipi* per cause diverse dalla compravendita e l'acquisto in buona fede a *non domino*.

Seguono (pp. 211-216) alcune acute riflessioni sul contrasto esistente tra il regime dell'*emptio venditio* e quello degli *iura in re aliena*. Come ci fa notare l'a., infatti, questi non potevano essere né oggetto di *traditio*, né posseduti o usucapiti, con la conseguenza che la *fictio* su cui si basava l'*actio Publiciana* non avrebbe comunque potuto applicarsi; ciò nonostante, dalle fonti (un cui elenco si trova a p. 213 nt. 25) risulterebbe che esse fossero comunque oggetto di compravendita. A parere di Capogrossi Colognesi, furono gli stessi giuristi (l'a. rigetta quindi le tesi interpolazionistiche) che avrebbero ovviato a tale contrasto, mediante il riconoscimento dell'obbligo per l'alienante di lasciare l'acquirente nel pacifico godimento di fatto della servitù¹⁷, dando vita così ad un nuovo modo di costituzione dei *iura in re aliena*, la '*traditio vel patientia*'. Per l'a., su tale escogitazione dovette influire il regime proprio dell'usufrutto e delle servitù prediali nelle terre provinciali e nei *fundi stipendiarii vel tributarii*, la cui costituzione era fondata sulle *pactiones vel stipulationes*, che, pur essendo inadeguate a costituire civilmente diritti reali, ricevevano comunque la tutela giurisdizionale del pretore (e dei magistrati provinciali).

Nell'ultimo paragrafo viene ripresa – in una prospettiva diversa rispetto a quella affrontata nel I capitolo (pp. 46-53) – la questione della *mancipatio* come *imaginaria venditio* (pp. 220-230). L'a. sul punto, riprendendo una tesi dell'Arangio-Ruiz¹⁸, è giustamente critico nei confronti della *communis opinio* secondo cui la *mancipatio* – sulla base del riferimento gaiano di essa come *imaginaria venditio*¹⁹ – avrebbe perso, con la coniazione delle monete (che avrebbero reso simbolico il rituale della pesatura), la sua originaria funzione di vendita, limitandosi a costituire un mero mezzo traslativo della proprietà (e di altri diritti reali). Capogrossi Colognesi fa notare infatti come questa visione contrasterebbe sia con l'esistenza dell'*actio auctoritatis*, che presuppone l'effettivo pagamento del prezzo, sia con alcune testimonianze pervenute²⁰, in cui è menzionata la *mancipatio* accompagnata dal pagamento del prezzo *in pecunia numerata*, senza alcun riferimento ad un precedente contratto consensuale. Ciò dimostrerebbe, dunque, come la *mancipatio*, pur essendo diventato un negozio utilizzabile per cause diverse dalla compravendita²¹, non avesse perso tuttavia la possibilità di essere impiegata come compravendita reale, a prescindere da una preventiva *emptio venditio*. Quest'ultima pertanto non venne a costituire, secondo l'a., un qualcosa di alternativo alla compravendita reale, ristabilendo il collegamento tra circolazione del bene e pagamento del prezzo, ma ne avrebbe solo ampliato la sfera d'applicazione, non solo permettendo anche agli stranieri di utilizzare i meccanismi di circolazione della proprietà romana, ma soprattutto sganciando «il momento della circolazione da quello del pagamento in contanti, spostando sia il conferimento del possesso, sia il pagamento del prezzo, sul piano temporale in un momento successivo all'atto che aveva fatto sorgere gli obblighi reciproci» (p. 230).

¹⁷ Obbligo che Giavoleno, dopo aver riportato il pensiero di Labeone sul punto, esplicitamente assimila a quello di trasferire il possesso: «*pro traditione possessionis*» (D. 8.1.20, Iav. 5 *ex post. Lab.*).

¹⁸ Arangio-Ruiz, *La compravendita* cit. 168 ss., spec. 178 ss.

¹⁹ Gai 1.113,119.

²⁰ V. Plin. *nat. hist.* 9.117, FIRA III, nn. 87-90.

²¹ Ed è con riferimento a queste che Gaio verosimilmente utilizza l'espressione *imaginaria venditio*.

Seguono, infine, le conclusioni («*Conclusioni. Il diritto romano come costruzione in divenire*»: pp. 231-239), in cui l'a. tira le fila del discorso, mettendo in evidenza, tra l'altro, quanto di «soggettivo, opinabile, talora arbitrario» (p. 237) sia intervenuto nel processo formativo del diritto romano, così come accade per ogni sistema giuridico.

3. In chiusura alcune osservazioni finali sul volume. Se qualcuno crede di trovarsi di fronte a un manuale tradizionale, si sbaglia, e molto. Innanzi tutto, il lavoro non presenta quel carattere sistematico che accomuna la gran parte dei manuali nell'esposizione del diritto romano; né, tantomeno, può ritenersi adottato pedissequamente il cd. metodo storico. In secondo luogo, non vi è quell'analisi completa dei fenomeni giuridici, i quali sono spesso solo accennati (alcuni invece sono analizzati in maniera profonda e critica); in più, la trattazione risulta limitata temporalmente, dato che si ferma al periodo repubblicano (periodo in cui – come fa notare l'a. [pp. 12-13] – «l'edificio fondante» del diritto privato romano era già stato costruito), salvo alcuni accenni relativi all'evoluzione degli istituti avvenuta nel principato. Certo non è neppure una monografia, dato il carattere piuttosto divulgativo del volume.

Si tratta invero di un testo peculiare, che affronta in maniera del tutto diversa la trattazione del diritto romano, permeandola di una forte storicità e criticità, e rivolta non tanto a far conoscere i singoli istituti romani, ma a mostrare quali fossero le strutture portanti dell'ordinamento giuridico romano, sia nella loro genesi che nel loro modificarsi nel corso del tempo. Ed è soprattutto su questo 'divenire' del diritto romano che Capogrossi Colognesi focalizza la sua attenzione, mostrandoci le dinamiche sottese all'introduzione di nuove regole che di volta in volta si andavano ad inserire nell'ambito del 'sistema' del diritto romano. Tale, d'altronde, era l'intento dell'a., come si evince dallo stesso titolo, *La 'costruzione' del diritto romano* (gli apici sono miei), e dalle pagine della Presentazione. E devo dire che questo scopo l'a. l'ha raggiunto appieno.

Lucio Parenti
Università di Teramo
lparenti@unite.it

P.J. du Plessis, J. Cairns (Hrg.), *Reassessing Legal Humanism and its Claims. Petere Fontes?*, Edinburgh University Press 2016, pp. VII-380, ISBN: 978-14744-088-68.

Die Wahrnehmung der rechtswissenschaftlichen europäischen «Epochengeschichte» ist stark von den großen Zügen einer – sich teilweise überlappenden – «Vierteilung»-geprägt, die Wieacker wirkmächtig entwickelt hatte. Grob und vereinfacht dargestellt: Vom 12. bis zum 16. Jahrhundert entwickelt sich eine Rechtswissenschaft, die sich über ganz Europa verteilt; das 17. und 18. Jahrhundert ist beherrscht vom Gedanken des Naturrechts; das 19. Jahrhundert von der historischen Schule und dem Positivismus. Die Krise des 20. Jahrhunderts, die Wieacker aus dem Blickwinkel seines eigenen Erfahrungshorizontes betrachten und bewerten konnte, sieht er eng verbunden mit dem Zusammenbruch des Positivismus.

Der genuine Wert solch «großer Erzählungen» liegt insbesondere darin, Korridore zu liefern, in denen Ausdifferenzierung bis hin zur Widerlegung erst möglich ist; sie bieten auch demjenigen Halt, der ihre Unzulänglichkeit nachzuweisen sucht und nachweist. Kurz: Das «Ende der großen Erzählung» (Lyotard) setzt eine solche voraus. Häufig wird der Rede über ein solches Ende auch bewusst oder unbewusst die Konstruktion einer neuen Erzählung folgen, die wiederum Raum gibt für neue Ausdifferenzierung oder gar Widerlegung.

Die «große Erzählung» des Humanismus zeichnet – aller auch bislang vorhandener Differenzierungen zum Trotz – eine weithin homogene Bewegung, die sich von der formalen Betrachtung der römischen Rechtstexte, wie sie dem *mos italicus* zugeschrieben wird, abwendet und einem historisch orientierten Bildungsideal huldigt. Nicht die (wie auch immer geartete) «praktische Relevanz» der Rechtstexte und ihre Anwendung auf gegenwärtige Rechtsfälle stünden danach im Fokus der humanistischen Juristen, sondern die Rekonstruktion ihres historischen Zusammenhangs. Mit dieser an sich neutralen Einschätzung ist nicht selten das Verdikt verbunden, der Humanismus habe durch diese Historisierung schon frühzeitig die intellektuellen Grundlagen gelegt, mit welchen das römische Recht als geschichtliche – und damit vergangene – Erscheinung im praktischen Rechtsleben an den Rand gedrängt wurde und wird.

Der vorliegende Band will diese «große Erzählung» teilweise in Frage stellen, jedenfalls ganz wesentlich ausdifferenzieren. Mit diesem Ziel fügt er sich in eine Reihe früherer Projekte, mit welchen die Herausgeber die Unzulänglichkeit einheitlicher Erzählmuster offenlegten – sei es in Hinblick auf das Bild der vermeintlich kontextlosen «Dogmatik» des römischen Rechts (*Beyond Dogmatics: Law and Society in the Roman World*, 2007), sei es in Hinblick auf das verbreitete Bild der Einheitlichkeit des *ius commune* (*The Creation of the Ius Commune: From Casus to Regula*, 2010). Gemeinsam ist diesen und dem vorliegenden Band die Überzeugung, dass die jeweiligen Texte nicht isoliert, sondern nur «within the context of the political, intellectual and social conditions of [their] period» verstanden werden können (vgl. Cairns, *Introduction*, S. 6). Man mag – auch in Hinblick auf andere Publikationen – insoweit bereits von einer «Edinburgh School» sprechen; nicht etwa, weil dort die Urhebererschaft einer entsprechend

kontextorientierten Methodik beansprucht werden kann (oder gar ein solcher Anspruch erhoben würde), wohl aber, weil in jüngerer Zeit an kaum einem anderen Ort die Kontextorientierung der rechtshistorischen Wissenschaft mit solcher Konsequenz und Intensität eingefordert und auch umgesetzt wird. Einem solchen methodischen Ausgangspunkt ist nicht zu unterstellen, dass er den genuin rechtlichen Charakter der Texte zugunsten einer sozio-historischen Betrachtung vernachlässige (vgl. aber jüngst kritisch Babusiaux, *The Future of Legal History: Roman Law*, *AJLH* 56 (2016), 6-11, S. 8 f.); vielmehr ist gerade die sozio-historische Kontextualisierung der Texte wesentlich, um die genuin rechtliche Argumentationsweise der zu analysierenden Texte nicht unter dem Blickwinkel moderner normativer Diskursmuster (miss-) zu verstehen. Der Antagonismus von Recht und Geschichte ist dort nicht angebracht, wo das Recht Gegenstand einer historischen Analyse ist.

Das Buch gliedert sich in vier Abschnitte. Ein erster Abschnitt (*Defining Legal Humanism*) offenbart unterschiedliche Ansätze (und damit zugleich die Schwierigkeiten), den Begriff des Humanismus mit einer einheitlichen, greifbaren Definition zu unterlegen. Alain Wijffels wählt hierfür, gleichsam als Demonstrationsobjekt, Alberico Gentili und insbesondere sein Werk *de armis Romanis*. Gerade auch im Gegensatz zu dem strenger rechtlich orientierten *de iure belli* kann Wijffels dabei die praktischen politischen Zwecke aufzeigen, die Gentili durch die Heranziehung historischer Beispiele verfolgt. Damit fügt sich Gentili jedenfalls nicht zu der genannten «Definition» des Humanismus als einer Richtung, die Geschichte allein der Geschichtlichkeit wegen betrachtet; er sei, wie Wijffels schreibt, eine «transitional figure» (S. 39). Das Bild des Humanisten als eines philologisch präzisen Wissenschaftlers wird von Douglas Osler pointiert und engagiert in Frage gestellt. Seine luziden Untersuchungen geben hier (und auch an anderer Stelle) einen aufschlussreichen Einblick in die Arbeitsweise der humanistischen *editores*; obgleich zu bedenken bleibt, dass Pionierarbeiten trotz mancher Unausgewogenheit ein hoher Verdienst zukommen kann.

Im zweiten Teil (*A Break with the Past/Contemporary Critiques*) wird die These herausgefordert, der Humanismus habe explizit mit der mittelalterlichen Jurisprudenz gebrochen. Dieses verbreitete, pauschale Bild eines radikalen Bruchs wird – mit jeweils unterschiedlicher Intensität – in den Einzeluntersuchungen von Guido Rossi, Xavier Prévost sowie Susan Longfield Karr anhand einzelner Beispiele zurückgewiesen. Dabei beschränken sich die Beispiele nicht auf zivilrechtliche Institute; in ihrer beachtenswerten Darstellung zeigt Longfield Karr – unter Heranziehung der Arbeiten von Ulrich Zasius – insbesondere auch die Bedeutung des *ius gentium* für das humanistische Denken. Hier zeigt sich freilich auch ein wesentlicher Bruch zwischen der mittelalterlichen Jurisprudenz und dem humanistischen Ansatz, welcher in seinen Diskussionen zu D. 1.1.1 pr. (Ulp. 1 *inst.*) «gut» und «gerecht» nicht, wie etwa Accursius, als alternative, sondern als kumulative Kriterien des Rechts auffasst – ein ganzheitlicher Ansatz, der insbesondere auch an Cicero erinnert.

Der dritte Teil (*Legal Humanism: A Pan-European Methodology?*) widmet sich der Arbeitsweise und den Biographien einzelner humanistischer Juristen. Arias Piñel wird von Wim Decock abgehandelt, Hugo Grotius von Martine J. van Ittersum, Joannes Leunclavius von Bernhard Stolte, Barnabas Brissonius von Eva Jákab, Nicolas Bohier von Jasmin Hepburn und Gabriel Harvey von David Ibbetson. Das dabei entwickelte

Kaleidoskop ist – schon aufgrund der unterschiedlichen Fragestellungen der einzelnen Beiträge – nicht auf einen Nenner zu bringen, sondern zeugt von der Vielgestaltigkeit humanistischer Methodik einerseits und der Methodik ihrer gegenwärtigen (Er-)Forschung andererseits. Offenbar werden freilich einzelne Gesichtspunkte, die zwar nicht in Richtung einer einheitlichen humanistischen «Methodik» deuten, wohl aber als – in unterschiedlicher Intensität vorhandene – Charakterzüge der Arbeitsweise und Arbeiten humanistischer Juristen angesehen werden können. Erstens: Ausnahmslos alle der genannten Juristen waren als Praktiker tätig. Dies ist gerade deshalb der Betonung wert, als man den Humanismus, wie bereits bemerkt, typischerweise mit einer Abwendung von der Praxis verbindet. Daneben wird – insofern wenig überraschend – zweitens deutlich, dass auch die Schriften regelmäßig praktische Ziele verfolgten. Dieses Ziel praktischer Wirkung konnte freilich mit dem gerade den Humanisten eigenen Wunsch nach einer historisch präzisen Einordnung der Quellen in Konflikt geraten; Decocks Analyse der Arbeiten Piñels zur *laesio enormis* dient als Beispiel. Obgleich Piñel im Grundsatz an einer historisch korrekten Betrachtung von C. 4.44.2 gelegen ist, ist seine Interpretation doch stark geprägt von dem Blickwinkel des Christentums. Eine weitere – vierte – Beobachtung betrifft die Arbeitsweise der Humanisten: die Vorstellung des umfassend belesenen Grotius, der seine Quellen in jedem Einzelfall prüfte, muss nach van Ittersums tiefgreifender Untersuchung korrigiert werden: Fußnotenapparate werden offenkundig aus den Arbeiten anderer kopiert, insbesondere auch aus Enzyklopädien; teilweise werden sie von Grotius erst zu einem späteren Zeitpunkt in seine Werke eingefügt. Das Urteil über diese Arbeitsweise ist freilich mit Blick auf die Möglichkeiten des – neudeutsch – «Knowledge Management» des 15. bis 17. Jahrhunderts zu treffen: Die République des Lettres (Bayle) lebt nicht nur von (verhältnismäßig teuren) gedruckten Büchern, sondern insbesondere auch von zusammenfassenden Berichten, Briefen, Enzyklopädien, Wörterbüchern und Florilegien. So wurden nicht nur die begrenzten finanziellen Mittel geschont, die nicht zur Anschaffung aller erforderlichen Werke in Originalform genühten, sondern auch Wissen in komprimierter Form organisiert und vermittelt. Die Verfügbarkeit der originalen Werke war beschränkt, und nicht jede Quelle konnte im Einzelnen überprüft werden. Dass sie dennoch durch den Autor als Referenz angegeben wurde, suggeriert sicherlich eine Belesenheit, die tatsächlich nicht immer vorhanden war (und sein konnte); sie half freilich auch, das «Knowledge Management» weiter voranzutreiben, unbeschadet der durch die fehlende Überprüfung bedingten erhöhten Fehleranfälligkeit.

Ein Verständnis der Arbeitsmethode der Humanisten (und damit verbunden ein Verständnis der Referenzen in ihren Texten) setzt folglich ein Verständnis ihrer Wissensorganisation – kurz: eine Kenntnis ihrer Bibliotheken, ihrer brieflichen Kommunikation, ganz allgemein ihrer Quellen voraus. Der alleinige Blick auf die verfassten Texte genügt nicht, um den wissenschaftshistorischen Hintergrund zu verstehen, vor welchem ihre Verfasser argumentierten. Dies ist kein die Untersuchung des Humanismus spezifisch betreffendes methodisches Problem; vielmehr wird es allgemein gerade dann relevant, wenn die Entwicklung rechtlicher Institute nachgezeichnet werden soll. Aufgrund fehlenden Quellenmaterials, sicherlich aber auch aus arbeitstechnischer Pragmatik, wird der insoweit notwendige Schritt einer Betrachtung der konkreten Wissensorganisation

des jeweiligen zu analysierenden Autors (oder allgemein der Zeit des Autors) häufig, wenn nicht regelmäßig, nicht unternommen. Die beiden im vierten Teil des Bandes (Legal Humanism and the Book Trade) zusammengefassten Beiträge sind insoweit schon aus allgemeiner methodischer Sicht verdienstvoll. Ian Maclean's Beitrag gibt allgemein Einblick in den Buchhandel des 17. und 18. Jahrhunderts; speziell untersucht er Rolle und Schicksal des *Thesaurus iuris romani* des in Deutschland geborenen, später in Utrecht lehrenden Everard Otto, sowie des *Novus thesaurus juris civilis et canonici* Gerard Meermans. In diesen «Sammelbänden» wurden bekannte, teilweise aber auch weniger gut zugängliche Werke antiker, auch byzantinischer Autoren gemeinsam herausgegeben und damit einem breiteren Publikum zugänglich gemacht. Von Nutzen ist insbesondere der *Appendix*, in welchem die Werke wiedergegeben sind, welche in den *Thesaurus Juris Romani* (1725-1726, 1735), den *Novus Thesaurus Juris Civilis et Canonici* (1751-1753) sowie das *Supplementum Novi Thesauri* (1780) Eingang gefunden hatten. Karen Baston gibt in ihrem Beitrag – der insbesondere auch allgemein den Gebrauch von *Law Books* in den Low Countries sowie in England und Schottland umfasst – einen Einblick in den Bestand der Bibliothek von Charles Areskine of Alva, Lord Tinwald. Areskine war eine der führenden Figuren der juristischen Szene Schottlands im 18. Jahrhundert, und zwar sowohl im akademischen wie auch im praktischen Bereich; als erster Regius Professor of the Law of Nature and Nations wirkte er an der University of Edinburgh und beendete seine spätere praktische Karriere als Lord Justice Clerk. Seine Zeit fällt bereits an die Grenze zwischen Humanismus und Aufklärung, und einer spezifischen Schule – wie sie die eingangs genannte Wieacker'sche Kategorisierung nahelegt – lässt er sich nicht zuordnen. Wohl aber erkennt man an dem Bestand seiner Bibliothek das tiefe Interesse des Praktikers an klassischen und frühen humanistischen Autoren. Insbesondere hielt er unterschiedliche Versionen des *Corpus Iuris Civilis* in seinem Besitz, wie etwa auch Torellis Edition der littera Florentina, Haloanders Ausgabe des *Corpus Iuris Civilis* sowie Fabrot's Basilikon libri LX.

Der sorgfältig edierte, inhaltlich vielfältige und in der Sache höchst verdienstvolle Band zeigt: Das Bild des Humanismus als einer stärker an der Geschichtlichkeit denn an der Praxis interessierten Bewegung, die sich in erster Linie präziser historischer Analyse zuwandte, bedarf der Differenzierung. Gerade die in dem Band versammelten Biographien einzelner prominenter Vertreter des Humanismus offenbaren die enge Verbindung, die diese zur Praxis hatten; ganz abgesehen von den Einzelfragen, die sie nicht allein als *art pour l'art* behandelten, sondern mit Blick auf praktische Ziele. Indem die Humanisten die Geschichtlichkeit des Rechts in den Mittelpunkt rücken, rücken sie nicht zugleich von der Welt ab, in welcher sie leben und welche sie durch ihre Werke zu gestalten beabsichtigen. Diese Verbindung von Gegenwart und Geschichtlichkeit, welche die Geschichte nicht als Selbstzweck sieht, läuft methodisch – wie auch heute noch – Gefahr, die historische Analyse durch praktische Bedürfnisse zu formen. Darüber hinaus zeigt der Band deutlich, dass die philologische Arbeitsweise mancher Humanisten sicherlich nicht den Kriterien standhält, die eine moderne Wissenschaft aufstellt. Dessen unbeschadet bleibt ihr Verdienst, gerade auch in den Fragestellungen, die sie aufwarfen, Pioniere gewesen zu sein – obgleich sie, auch dies zeigt der Band, mit ihrer Vergangenheit nicht radikal brachen.

Die Beiträge des Bandes seien anbei aufgeführt:

Introduction (John W Cairns)

Teil 1: *Defining Legal Humanism*

1. *Antiqui et Recentiores: Alberico Gentili – Beyond Mos Italicus and Legal Humanism* (Alain Wijffels)
2. *Humanist Philology and the Text of Justinian's Digest* (Douglas J Osler)
Teil 2: *A Break With the Past/Contemporary Critiques*
3. *Deconstructing Iurisdictio: The Adventures of a Legal Category in the Hands of the Humanist Jurists* (Guido Rossi)
4. *Reassessing the Influence of Medieval Jurisprudence on Jacques Cujas' (1522–1590) Method* (Xavier Prévost)
5. *Redefining Ius to Restore Justice: The Centrality of Ius Gentium in Humanist Jurisprudence* (Susan Longfield Karr)
Teil 3: *Legal Humanism - A Pan-European Methodology;*
6. *Elegant Scholastic Humanism? Arias Piñel's (1515–1563) Critical Revision of Laesio Enormis* (Wim Decock)
7. *The Working Methods of Hugo Grotius: Which Sources Did He Use and How Did He Use Them in His Early Writings on Natural Law Theory?* (Martine J van Ittersum)
8. *Joannes Leunclavius (1541-1594), Civilian and Byzantinist?* (Bernard Stolte)
9. *Brissonius in Context: De formulis et solennibus populi Romani verbis* (Éva Jakab)
10. *A Lawyer and His Sources: Nicolas Bohier and Legal Practice in Sixteenth-Century France* (Jasmin Hepburn)
11. *Humanism and Law in Elizabethan England: The Annotations of Gabriel Harvey* (David Ibbetson)
Teil 4: *Legal Humanism and the Book Trade;*
12. *The Thesauruses of Otto and Meerman as Publishing Enterprises: Legal Humanism in its Last Phase, 1725-1780* (Ian Maclean)
13. *Humanist Books and Lawyers' Libraries in Early Eighteenth-Century Scotland: Charles Areskine of Alva's Library* (Karen G Baston)
Postscript (Paul J du Plessis)

Benedikt Forschner
Universität Erlangen-Nürnberg
benedikt.forschner@fau.de

Luigi Garofalo, *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Nuovi saggi*, Giappichelli Editore, Torino 2015, pp. 247, ISBN 9788892101401.

L'esperienza giuridica romana ha consegnato alla storia un'eredità importante, fatta di istituti, principi, concetti considerati fondamentali per la formazione del giurista moderno. Si deve ai giuristi romani la elaborazione del diritto come scienza: essi furono i primi ad applicare un metodo scientifico allo studio del diritto attraverso l'adozione di procedimenti logici dimostrabili. I tredici secoli di storia ininterrotta in cui si articola e sviluppa l'esperienza romana costituiscono uno scenario di importanza cruciale per comprendere le evoluzioni del diritto in connessione ai mutamenti politici, sociali, economici e religiosi. La centralità del diritto romano e l'influenza che esso ancora oggi esercita sono al centro degli otto saggi di cui si compone l'opera di Luigi Garofalo.

Nel primo saggio «*Principi e ordinamento romano: una riflessione sulle orme di Fritz Schultz*»¹ (pp. 1-14), l'autore riconsidera criticamente l'analisi dei principi che, a detta dello studioso tedesco, avrebbero caratterizzato il diritto romano, sottolineando alcuni dei punti deboli dell'elencazione di Schulz. In particolare, Garofalo sostiene che difficilmente possa parlarsi di semplicità del diritto romano, ritenendo piuttosto che tale presunta semplicità non sia altro che il mirabile risultato del lavoro dei *prudentes*, in grado di ridurre ad una unità armonica un diritto complesso, basato su fonti eterogenee. Criticata è anche la considerazione dell'*Isolierung* come principio fondante e caratterizzante il diritto romano. Lo studioso tedesco indicava con questa espressione l'attitudine dei giuristi romani a creare una netta linea di demarcazione tra diritto e non diritto, permettendo così di concepire l'ordinamento come un sistema autonomo, all'interno del quale si potesse ulteriormente distinguere tra diritto umano e diritto sacro, tra diritto pubblico e diritto privato. La tesi di Schulz è però decisamente criticata da Garofalo, il quale, per confutarla, sottolinea come sia sufficiente il solo richiamo alla figura emblematica dell'*homo sacer*, che, racchiudendo in sé aspetti del diritto umano e del diritto divino, pone in crisi la ricostruzione dello studioso tedesco.

Il senso in cui l'a. intende le affermazioni in esame è ulteriormente chiarito nel secondo saggio «*Homo liber e Homo sacer: due archetipi dell'appartenenza*»² (pp. 15-38). L'autore avvia la propria riflessione partendo dal concetto di libertà, elaborato dalla filosofa tedesca Hannah Arendt: l'uomo libero è colui che si confronta con gli altri uomini e che agisce concretamente nella realtà politica. La libertà è appartenenza ad una comunità. Ed è in questo modo che gli antichi greci e romani intendevano tale concetto, fornendo agli uomini liberi una comunità organizzata per confrontarsi e agire. Dopo un *excursus* etimologico sul sostantivo *libertas*, l'autore procede con l'analisi delle figure di *homo liber* e *homo sacer*. L'*homo liber* era a Roma l'uomo appartenente alla comunità organizzata, la cui uccisione determinava la morte del colpevole per mano dei fa-

¹ Già in *Principios Generales del Derecho. Antecedentes históricos y horizonte actual*, coordinador F. Reinoso Barbero, Madrid 2014, 99 ss.

² Già in *Studi in onore di Remo Martini*, a c. di C. Russo Ruggeri, III, Milano, 2010, 17 ss.

miliari della vittima. L'*homo sacer* era, al contrario, colui che, oltraggiando la divinità, aveva determinato la rottura della *pax deorum*. Ciò comportava il passaggio del soggetto dalla comunità, cui era legato in qualità di *homo liber*, alla divinità, cui apparteneva come *homo sacer*. Ancora oggi, prosegue l'autore, l'aggettivo sacro, quando utilizzato nell'ambito giuridico, risente dell'influsso del mondo romano, laddove *sacer* non indicava l'uomo inviolabile, ma l'uomo che rientrava nella disponibilità degli dei. Proprio per tale motivo, «per superare questa atavica insufficienza semantica dell'aggettivo in questione ... nelle norme in cui un uomo appare qualificato come sacro si aggiunge che egli è anche inviolabile» (p. 29).

«L'*humanitas* tra diritto romano e totalitarismo hitleriano»³ (pp. 39-66) è l'oggetto della riflessione del terzo saggio, suddivisibile in due parti. Una prima parte è dedicata all'analisi della nozione di *humanitas* presso i romani: sconosciuta ai greci, che non avevano neppure un termine analogo nella propria lingua, l'*humanitas* affonda le sue radici nella cultura romana, che elaborò l'idea dell'uomo come essere più elevato conosciuto, che si forma e sviluppa nella *societas*. In via di approssimazione, l'*humanitas* può essere considerata come un sostantivo polivalente, che predica non solo il rispetto di ciascun singolo nei confronti dell'altro, ma che abbraccia al tempo stesso valori e principi etici, pedagogici e sociali. L'autore esclude qualsiasi possibilità di ricollegare il concetto di *humanitas* romana a quello dei moderni diritti umani: è del tutto anacronistico tentare un simile collegamento con una società, come quella romana, basata su radicate distinzioni di classi e di censo. Essa è da considerare, al contrario, come una nozione che fin da subito ha svolto una funzione propulsiva nello sviluppo dei singoli istituti in cui si articolava il diritto romano, allo scopo di contemperare gli opposti interessi in gioco. La seconda parte del saggio è dedicata alla nozione e alla funzione che il concetto di *humanitas* ha svolto nella produzione giuridica di matrice hitleriana. Il pensiero nazionalsocialista criticava fortemente il diritto romano, accusato di essere inquinato dalle influenze provenienti dall'oriente giudaico: ponendo al centro della propria indagine il singolo e non la collettività, aveva relegato in secondo piano ciò che davvero è importante, ossia il popolo, il gruppo, dal quale il singolo deve solo ricevere autorizzazioni. Il regime nazionalsocialista, prosegue Garofalo, aveva cercato di influenzare ogni aspetto della formazione della popolazione eliminando qualsiasi contatto con la antica tradizione umanistica e reinterpretando strumentalmente, in chiave razzistica, ciò che residuava.

Ad un rimedio processuale di grande importanza nell'esperienza romana e che esercita notevoli influssi sugli ordinamenti moderni è dedicato il quarto saggio, «Sull'eccezione di dolo generale»⁴ (pp. 67-115). L'*exceptio doli generalis* permetteva al pretore, nel processo formulare, di correggere i risultati iniqui cui avrebbe condotto l'applicazione delle rigide regole del *ius civile*, nell'ipotesi in cui l'attore agisse in giudizio per chiedere l'adempimento di un negozio, concluso, in realtà, a causa di un suo comportamento doloso: il convenuto (*deceptus*), per essere assolto, doveva dimostrare gli artifizii e i

³ Già in *Teoria e storia del diritto privato* (www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com), VIII, 2015.

⁴ Già in Aa.Vv., *Questioni vecchie e nuove in tema di responsabilità*, a c. di L. Garofalo, Napoli 2011, I ss. Coautrice del saggio è Silvia Viaro.

raggiri posti in essere dall'attore (*deceptor*) al momento della conclusione del contratto o in un momento successivo. Dopo una panoramica generale sull'istituto in questione, l'autore, nel prosieguo del saggio, evidenzia le vicende che hanno caratterizzato la storia dell'*exceptio doli generalis*, prendendo in considerazione il diritto comune, l'esperienza francese e tedesca nell'Ottocento e il ruolo dell'istituto nel moderno ordinamento italiano. In particolare, in Italia solo negli anni '80 del secolo scorso l'eccezione di dolo generale avrebbe avuto un vero riconoscimento applicativo. La dottrina e la giurisprudenza civilistica, infatti, hanno iniziato a interpretare in maniera più ampia il principio di buona fede oggettiva, da intendersi sia come canone che arricchisce il contenuto del contratto, sia come parametro per valutare *ex post* il comportamento tenuto dalle parti. In questo modo è stato possibile considerare, come manifestazione del principio di buona fede oggettiva, l'eccezione di dolo generale. Per riconoscere un ambito di applicabilità generale all'istituto in parola, la dottrina ha tentato di individuare un appiglio normativo diverso dal canone della buona fede oggettiva, che informa di sé solo i rapporti obbligatori. In particolare degno di nota è l'ipotesi di ricollegare l'istituto all'art. 2 della Costituzione: poiché il canone di solidarietà, sancito a livello costituzionale, informa di sé l'intero ordinamento giuridico, sarebbe concepibile un utilizzo dell'eccezione di dolo generale al di là del campo privatistico, così da renderne possibile il suo impiego anche nell'ambito del diritto amministrativo. L'*exceptio doli generalis* potrebbe divenire, in tal modo, un utile strumento nel disciplinare i rapporti tra privato e pubblica amministrazione «ben oltre i limitati casi in cui è l'art. 11, l. 7 agosto 1990, n. 241, a dare rilievo ... ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili» (p. 114). Nel sottolineare come la giurisprudenza del Tar e del Consiglio di Stato si sia però dimostrata ancora poco incline a percorrere tale orientamento, Garofalo pone in evidenza, tuttavia, che gli sforzi della dottrina in materia testimonino la presenza di un istituto vivo, ancora in grado di prestarsi a degli interessanti utilizzi.

Ricollegandosi ancora all'odierno ordinamento italiano, l'autore dedica il quinto contributo a «*L'arbitraggio sul prezzo*»⁵ (pp. 117-136). Noto all'esperienza romana, anche se mai al centro di una elaborazione organica, l'arbitraggio sul prezzo è oggi disciplinato dall'art. 1473 c.c., che consente alle parti di una compravendita di rimettere la determinazione del prezzo ad un terzo. La norma in questione nulla dice, però, riguardo ai criteri cui deve ispirarsi il terzo nello svolgimento del suo incarico, né indica i rimedi a disposizione delle parti nel caso in cui la sua determinazione sia inaccettabile; tale vuoto normativo è colmato dal richiamo all'art. 1349 c.c. sull'arbitraggio in generale.

Nel sesto contributo l'autore avvia, attraverso la figura dello studioso Giovanni Pugliese, una lunga riflessione sul rapporto tra diritto romano e scienza del diritto e sullo stato degli studi romanistici. «*Diritto romano e scienza del diritto*»⁶ (pp. 137-199), riprende il titolo di un saggio di Pugliese pubblicato nel 1941, nel quale il giurista aveva

⁵ Già in Aa.Vv., «*Vir bonus*». *Un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica. Incontro di studio* (Trani, 28-29 ottobre 2011). Atti (a c. di A. Lovato), Bari 2013, 209 ss.

⁶ Già in Aa.Vv., *Diritto romano, tradizione romanistica e formazione del diritto europeo. Giornate di studio in ricordo di G. Pugliese* (a c. di L. Vacca), Padova 2008, 263 ss.

sottolineato l'importanza dello studio del diritto del passato, in generale, e del diritto romano, in particolare, per la scienza giuridica, al fine di comprendere in maniera complessiva il fenomeno giuridico. Il diritto è un fenomeno unitario, caratterizzato da costanti, che si ripetono nel tempo e nello spazio: il diritto romano consente, nella sua ultramillenaria storia, di comprendere l'evoluzione del diritto, in relazione ai cambiamenti politici e sociali, permettendo ai romanisti di individuare dei principi e dei concetti universali, utili alla scienza del diritto. Nei paragrafi successivi, Garofalo procede poi ad una panoramica sui molteplici indirizzi di ricerca che nel corso degli ultimi decenni sono fioriti in seno alla scienza romanistica e degli influssi che su tali indirizzi ha esercitato l'opera di Pugliese, evidenziando anche le voci critiche che si sono sollevate contro alcuni di essi, come nel caso dell'orientamento storico-comparatistico e di quello neo-attualizzante.

Un punto di vista particolare sul diritto romano emerge nel penultimo saggio dell'opera, «*Roma e i suoi giuristi nel pensiero di Nicolás Gómez Dávila*»⁷ (pp. 201-231). Le prime pagine di tale contributo sono dedicate a dare una visione generale del pensiero dello studioso colombiano, considerato uno dei massimi esponenti del criticismo moderno. Oggetto della critica tagliente di Gómez Dávila sono soprattutto la democrazia e i suoi ideali, che a detta del filosofo non permettono di individuare ciò che è davvero reale. Nelle pagine successive del saggio, Garofalo analizza la posizione dello studioso colombiano rispetto al diritto, per il quale «il giuridico è la regola di condotta che nasce dall'accordo; la giustizia è l'osservanza di siffatta regola; lo Stato è la regola di diritto che assicura tale osservanza» (p. 209). Il periodo storico maggiormente ammirato da Gómez Dávila in relazione al diritto è il feudalesimo, unica periodo storico che ha alla base della sua società, organizzata gerarchicamente, un contratto sociale. Da un giudizio negativo sono invece investiti i giuristi romani, soprattutto quelli dell'età del principato: di essi viene criticata l'elaborazione dell'idea del *princeps legibus solutus*, del concetto di assolutismo e la teorizzazione del diritto naturale.

L'autore a chiusura dell'opera riflette sulla figura del giurista e sulla sua funzione nell'ultimo saggio, «*Tradizione e misura umana del diritto: considerazioni sulla figura del giurista a partire da Giuseppe Grosso*»⁸ (pp. 233-247), partendo dalle considerazioni che, a tale riguardo, aveva sviluppato proprio il giurista piemontese. Per quest'ultimo la funzione del giurista è duplice: una creativa, attraverso la partecipazione alla creazione delle disposizioni di rango superiore, e una ermeneutica, per una corretta interpretazione delle norme. Mentre l'opera interpretativa del giurista è libera, la collaborazione alla stesura dei testi normativi è rimessa alla decisione di organi governativi. Tuttavia il legislatore è propenso a non servirsi dell'apporto del giurista e a rimettere la scrittura delle norme ad un complesso apparato burocratico, che può essere paragonato, secondo Grosso, a quello in cui era assorbito il giurista romano nel basso impero. Avvertito già da Grosso, il problema della smisurata produzione normativa è un problema che si è

⁷ Già in *Revistas@iustel.com* – *Revista General de Derecho Romano*, XXIV, 2015.

⁸ Relazione presentata nell'ambito del «*Secondo seminario di studi di codificazione municipale*», Sassari, 14 dicembre 2013.

accentuato negli anni recenti, rileva Garofalo, il quale auspica la nascita di un dialogo costruttivo tra dottrina e giurisprudenza, che possa far riemergere dal suo isolamento il giurista, affinché assuma un ruolo centrale nel dibattito sui temi fondamentali per la collettività.

L'opera di Garofalo si presenta come una raccolta di saggi eterogenei: si parte dai primi contributi, interamente rivolti ad un'esposizione di alcuni aspetti propri del diritto dei *prudentes*; si procede con quelli dedicati alla descrizione e all'analisi degli sviluppi attuali della scienza romanistica e degli strumenti normativi moderni, così come influenzati dall'opera dei giuristi romani; si giunge alle considerazioni finali, dedicate alla riflessione su singole figure di studiosi dell'età contemporanea, un filosofo ed un giurista. Saggi, dunque, dal contenuto vario e tuttavia legati insieme dai rinvii che l'autore opera costantemente al diritto romano.

Da una considerazione di insieme, il lavoro di Garofalo fornisce una serie di spunti di riflessione su processi e mutamenti che ancora condizionano il nostro presente. Particolarmente interessanti sono i riferimenti ad alcuni filosofi posti in essere dall'autore in una serie di contributi: Hannah Arendt nel secondo saggio; Heidegger e Sartre nel terzo; la voce discordante, rispetto alla tesi sostenuta dall'autore, di Gómez Dávila. Stimolante il saggio dedicato alla rilettura del diritto romano da parte dell'ideologia nazionalsocialista, con il richiamo alla controversa posizione, rispetto al diritto romano, dell'antropologo tedesco Hans F. K. Günther e la riflessione dedicata all'opera intellettuale di Giovanni Pugliese, che testimonia la sussistenza di molteplici tendenze di cui è protagonista la scienza romanistica.

Gaetana Balestra
Università del Salento

Taco Terpstra, *Trading Communities in the Roman World: A Micro-Economic and Institutional Perspective*, Brill, Leiden-Boston 2013, pp. V-244, ISBN 9789004238602.

Publicato nella serie *Columbia Studies in the Classical Tradition*, lo studio di Taco Terpstra tratta del commercio privato di età imperiale.

L'a. si propone di costruire un modello economico di tipo (micro)teorico¹, capace di spiegare i meccanismi dei quali si servono gli 'agenti economici' per operare in un mercato considerato imperfetto, sotto l'aspetto sia della circolazione delle informazioni sia dell'applicazione del diritto e dell'esecuzione dei contratti.

L'analisi microeconomica e quella neo-istituzionale² costituiscono, dunque, oltre che una premessa di metodo, gli strumenti metodologici che giustificano l'impianto stesso del lavoro. L'indagine si snoda, infatti, su tre livelli microeconomici che Terpstra associa, rispettivamente, a tre luoghi distinti: Pozzuoli, Ostia e l'Italia romana, la provincia d'Asia.

Il primo livello (*intra-community trade*) è quello della *colonia Iulia Augusta Puteoli* e delle relazioni 'intercittadine' (capitolo 1). Il secondo (*inter-community trade*) prende in esame da un lato, le relazioni economiche che legano, all'interno della colonia, i commercianti provinciali a quelli puteolani (capitolo 2), e, dall'altro, le relazioni tra i commercianti stranieri operanti ad Ostia (capitoli 3 e 4). Infine, il terzo livello (capitolo 5) analizza i commerci oltremarini dei Romani stabilmente operanti in Asia.

L'a. combina l'approccio microeconomico con quello storico-comparativo, collo-

¹ Si v. A. Greif, *Historical and Comparative Institutional Analysis*, in *The American Economic Review* 88.2, 1998, 80-84, spec. 81.

² Applicata agli studi di storia economica, anche delle economie dell'antichità, la teoria neo-istituzionale si basa, com'è noto, sulle conclusioni di D. North, *Institution, Institutional Change and Economic Performance*, 1990, trad. it. 1994, 23 che individua la funzione delle istituzioni formali – intese come regole formali, come vincoli che regolano le relazioni sociali – nella determinazione degli incentivi posti alla base dello scambio politico, sociale od economico. In linea con le teorie northiane si è sviluppato un filone di ricerca che muove dall'assunto che le istituzioni politiche, insieme a quelle economiche, concorrono a formare la struttura che determina le caratteristiche di ogni *performance* economica, con riguardo alla quantità e modalità della produzione, all'allocazione delle risorse ed all'indice di stabilità del sistema produttivo.

All'approccio metodologico northiano va attribuita una nutrita serie di limiti, ben messi in luce da J. Maucourant, *Rationalité économique ou comportements socio-économiques?*, in J. Andreau, J. France, S. Pitta (a c. di), *Mentalités et choix économiques des Romains*, Bordeaux 2004, 227-240 e da J. Andreau J. Maucourant J., *À propos de la rationalité économique dans l'antiquité gréco-romaine. Une interprétation de la thèse de D. Rathbone* (1991), in *Topoi Orient-Occident* 9.1, Lyon 1999, 47-102. Al lavoro di North può, tuttavia, riconoscersi il merito di aver consentito agli studi di storia economica antica di coniugare, da un lato, l'esame delle strutture economiche a quello delle relative *performance* e, dall'altro, quello di valutare le loro reciproche interazioni nel corso del tempo – gli storici delle economie antiche attribuiscono nelle ricerche più recenti una posizione di grande centralità. Si v. E. Lo Cascio, *The Role of the State in the Roman Economy*, in P.F. Bang, M. Ikeguchi, H. G. Ziche, (eds.), *Ancient Economies, Modern Methodologies. Archeology, Comparative History, Models and Institutions*, Bari 2006, 215-234, spec. 223. Cf. B.W. Frier, D. Kehoe, *Law and Economic Institution*, in I. Morris, R.P. Saller, W. Scheidel (eds.), *The Cambridge Economic History of the Graeco-Roman World*, Cambridge 2007, 113 ss.

candosi in una linea di ricerca che segue le recenti proposte metodologiche di Peter Bang e Walter Scheidel³. Dunque, nel corso dello studio, Terpstra rimanda – per profili di somiglianza e contrasto – alle relazioni commerciali medievali della Firenze del XII e XIII secolo (p. 56 ss.) e della Tunisia dell’XI secolo (p. 99 ss.), nell’analogha prospettiva in cui Bang rinvia a quelle dell’impero Mughal nell’India del XVI secolo.

A differenza della metodologia comparativa, di cui si avvale il lavoro di Bang⁴, l’a. esclude però dal suo campo di indagine gli aspetti macroeconomici, che permettevano al *Roman Bazaar* di svincolarsi dall’irrisolta dicotomia tra gli orientamenti ‘primitivisti’ e quelli ‘modernisti’.

Le considerazioni che seguono si limiteranno ad alcuni soltanto degli aspetti giuridici che, tra i tanti possibili, l’a. sceglie di isolare tra le variabili rilevanti nell’ambito del modello di riferimento.

Come l’a. sottolinea (p. 21), non dovrebbe sorprendere il fatto che le parti negoziali i cui nomi ricorrono più volte nei documenti dell’Archivio dei *Sulpicii*, si ripetano in modo regolare, lasciando presumere – aggiunge – una certa omogeneità delle relazioni economiche e del gruppo di agenti a cui esse fanno capo.

Da ciò egli ricava due osservazioni. La prima, pienamente condivisibile, riguarda il peso che assumono credibilità e correttezza nel costante ripetersi di operazioni economiche tra le medesime parti⁵, quando esse operano, come i *Sulpicii*, nel piccolo centro puteolano, in cui legami amicali e clientelari giocano un ruolo di primo piano nella trama dei rapporti negoziali documentati dall’archivio⁶. La seconda, che ritengo meno condivisibile, riguarda, invece, il tenore informale e non rivestito di forme giuridiche che, ad avviso dell’a., avrebbero dovuto avere le relazioni economiche che legano agenti appartenenti ad una stessa comunità socio economica (p. 48). Essi, in qualità di operatori, vincolati da relazioni e giochi ripetuti, avrebbero potuto condurre affari senza le formalità che l’a. associa al diritto («*instead of explicitly basing transactions on personal rapport and reputation, economic actors employed the language of formal contractual law ... If businessman commonly relied on the relatively intricate rules of the legal system, they had to acquire a working knowlwdge of those rules*» p. 29).

Tali ultime considerazioni hanno una doppia origine. Esse derivano, da un lato, dalle relazioni attribuite dall’a. a diritto, forma giuridica e formalismo e dall’idea che essi abbiano un legame tanto stretto da sovrapporsi o confondersi l’uno con l’altro. Dall’altro lato, esse affondano radici nell’applicazione della metodologia scelta, che induce l’a. ad

³ Si v. l’introduzione di I. Morris, R.P. Saller, W. Scheidel (eds.), *The Cambridge Economic History* cit. 1 ss. e la recensione di P.F. Bang, in *JRS*. 99, 2009, 194-206, spec. 195-199. Cf. Id. *Imperial Bazaar: Towards a Comparative Understanding of Markets in Roman Empire*, in P.F. Bang, M. Ikeguchi, H. G. Ziche (eds.), *Ancient Economies* cit., 51-88.

⁴ P. F. Bang, *The Roman Bazaar. A Comparative Study of Trade and Markets in a Tributary Empire*, Cambridge 2008.

⁵ Si v. le conclusioni analoghe di A. Greif, *Institutions and the Path to the Modern Economy: Lessons from Medieval Trade*, Cambridge 2006.

⁶ Cf. K. Verboven, *The Economy of Friends: Economic Aspects of Amicitia and Patronage in the Late Republic*, Bruxelles 2002.

una conclusione generale: il diritto romano si rivelerebbe un'istituzione che funziona, nel modello di riferimento, come variabile di carattere esogeno. Inoltre, la regolarità con cui comportamenti tipizzati, stereotipati e caratterizzati da un alto grado di formalismo si ripeterebbero nel tempo rappresenterebbe conferma di un fenomeno di *path-dependence*, di 'dipendenza dal percorso' di comportamenti assunti in passato dagli agenti economici e capaci di incidere su quelli essi terranno in futuro. La convinzione che la *path-dependence* sia un elemento astrattamente associabile all'ordinamento giuridico romano in quanto tale, e non a singoli aspetti di quell'esperienza, non convince del tutto. Del resto essa matura dalle conclusioni, a cui l'a. si affida, talvolta, in maniera forse troppo fiduciosa, della Meyer⁷ (p. 31 ss., spec. 34-35).

Allo scopo di mettere in luce le modalità e l'intensità con cui i fattori culturali incidono sulle *performance* di tipo economico, la letteratura giuseconomica insiste, da ormai più di una decade, sulla rilevanza assunta dalla *path-dependence* nello sviluppo dei sistemi giuridici⁸. L'entusiasmo con cui l'analisi di tipo economico è, soprattutto di recente, accolta nello studio delle economie antiche suggerisce, tuttavia, di considerare con più cautela il funzionamento delle relazioni e delle forze di mercato nell'ambito società antiche.

Il lavoro di Moses Finley⁹ suggeriva di considerare, come è ben noto, le relazioni economiche '*embedded*' in un ordito di relazioni di natura sociale e, pertanto, fino a quando il neo-istituzionalismo non ha dato vigore alle norme sociali rispetto alle scelte economiche degli agenti, si è per lo più data per esclusa la possibilità che l'analisi economica potesse essere ragionevolmente applicata allo studio delle economie antiche. Per alcuni decenni le teorie di Finley, insieme alle premesse di Karl Polanyi¹⁰, hanno costituito un parametro ritenuto tanto affidabile quanto non sostituibile nella comprensione delle dinamiche economiche e nella loro descrizione. La revisione a cui gli assunti finleyani sono stati sottoposti in seguito, ad esempio da Kevin Greene¹¹, ne ha ridimensionato il rigore, svelando altre possibili prospettive metodologiche in cui l'uso di modelli economici potesse rivelarsi valido nella comprensione dei meccanismi che hanno governato le economie nell'antichità.

Rispetto a questi temi ed alla posizione da assumere tra l'ortodossia finleyana e la sua revisione, il volume ha l'innegabile pregio di saper far uso di modelli economici

⁷ E. Meyer, *Legitimacy and the Law in the Roman World*, Cambridge 2004.

⁸ Si vedano, a titolo solo esemplificativo, i contributi di M.J. Roe, *Chaos and Evolution in Law and Economics*, in *Harvard Law Review* 109, 1996, 641-668 e di O.A. Hathaway, *Path Dependency in the Law*, in *Iowa Law Review* 86, 2001, 601-661.

⁹ *The Ancient Economy*², London 1985.

¹⁰ *The Economy as Instituted Process*, in K. Polanyi, C.M. Arensberg, H.D. Pearson, *Trade and Market in the Early Empires. Economies in History and Theory*, New York 1957, 243-269. Si v. A. Schiavone, A. Giardina, *Caratteri e morfologie. Premessa*, in Aa. Vv., *Storia di Roma*, Torino 1999, 708 e cf. F.M. d'Ippolito, *Francesco De Martino, Emilio Sereni vs. Max Weber. Appunti per una discussione*, in A. Palma (a c. di), *Scritti in onore di G. Melillo* 1, Napoli 2009, 277-283.

¹¹ K. Greene, *Technological innovation and economic progress in ancient world: M.I. Finley reconsidered*, in *Economic History Review* 53, 2000, 29-59 e Id., *Archeological Data and Economic Interpretation*, in P.F. Bang, M. Ikeguchi, H. G. Ziche, (eds.), *Ancient Economies* cit., 109-110.

nel rispetto sia della disomogeneità dei dati a disposizione sia della ricca molteplicità di variabili di cui tener conto¹². Taco Terpstra riesce, con equilibrio e cauta attenzione ai dati ed alla differenza tipologica delle fonti primarie da cui essi derivano, a non sopravvalutare le potenzialità offerte dagli strumenti analitici di tipo economico.

Barbara Abatino
Università di Amsterdam/Napoli

¹² C.M. Cipolla, *Introduzione alla storia economica*, Bologna 1988, 29 s.

Yan Thomas, *Il valore delle cose*, cur. Michele Spanò, con un saggio di Giorgio Agamben. Quodlibet, Macerata 2015, pp. 98, ISBN 9788874627097.

La traduzione italiana, a cura di Michele Spanò, dell'importante contributo di Yan Thomas – originariamente pubblicato nei prestigiosi *Annales*¹ – è accompagnata da un saggio introduttivo di Giorgio Agamben (*Tra il diritto e la vita*) e da una post-fazione dello stesso curatore dell'edizione (*Le parole e le cose (del diritto)*).

Agamben dispone il lettore alla prospettiva epistemologica di Thomas. Attraverso il ricordo del suo confronto personale con lo storico francese, l'autore di *Homo sacer* disegna la figura di uno studioso dedito a costruire l'immagine di un diritto estremamente funzionalista, «strumento di denaturazione del mondo² con la ... capacità virtualmente illimitata di produrre realtà che, pur non coincidendo con quelle naturali, operano performativamente su di esse trasformandole profondamente³.

Invero lo scritto di Thomas, forte proprio di questa visione disincantata, che toglie al diritto la pretesa di mostrarsi quale strumento antropologico di 'definizione, creazione' della realtà, pone all'attenzione del lettore un originale spunto di lettura della dinamica classificatoria del diritto, «messa in forma astratta delle nostre società»⁴, che delinea il suo campo d'azione regolativa tramite l'atto dell'esclusione: un diritto che non fissa le sue regole d'azione, ma che definisce tutto ciò che esclude il suo intervento, tracciando i limiti esterni a sé stesso e lasciando all'interprete il compito di dedurre da tali confini il suo contenuto.

Thomas prende le mosse da questa premessa per una veloce ricostruzione storica delle modalità di definizione della *res*, inteso quale concetto funzionale alla soddisfazione di interessi materiali, tanto da risultare sinonimo di *merx*. A ritroso lungo tutta l'esperienza giuridica romana lo studioso francese rinviene così il continuo ripetersi di strutture regolamentative che, anziché cogliere l'esatta definizione della categoria in esame, si preoccupano di indicare i processi di determinazione di tutto ciò che – pur 'naturalmente' *res* – non lo è per la funzione a cui il diritto lo chiama in causa nella rappresentazione teorica della realtà. Attraverso la definizione dei modi di costituzione di tutto ciò che è *extra commercium*, l'ordinamento giuridico trova il modo di definire i confini della sua azione teleologicamente legata alla composizione degli interessi materiali dell'*homo oeconomicus*. I riscontri sono molteplici: dalla connessione tra il campo delle *res publicae* e delle *res sacrae* all'individuazione di strette associazioni tra il sacrilegio e il peculato, tanto da strutturare uno stato di simbiosi funzionale al regime comune delle *res extra commercium*; dalla dimostrazione della intrinseca macchinosità, e perciò artificiosità, delle classificazioni aliene al percorso di definizione escludente, come quelle delle Istituzioni gaiane, alla originale teoria sulla genesi e differenziazione delle categorie di

¹ *La valeur des choses. Le droit romain hors la religion*, in *Annales, Histoire, Sciences sociales*, 57^{ème} année, 6, 2002, 1431-1462.

² Y. Thomas, O. Cayla, *Du droit de ne pas naître. À propos de l'affaire Perruche*, Paris, Gallimard, 2002.

³ [Agamben, in] Yan Thomas, *Il valore delle cose*, Macerata 2015, 13.

⁴ *Ibid.*, 25.

res nullius e *res nullius in bonis*. Thomas cerca di dimostrare che la costruzione delle categorie di pubblico, sacro e divino non è constatazione dell'ontologia delle cose né rivelazione di un ordine trascendente, ma mera sistemazione astratta, funzionale alla creazione delle strutture regolamentative del diritto: «non era la natura stessa delle cose a parlare: era un magistrato che definiva i limiti e i servizi di quei luoghi perpetuamente inalienabili»⁵. Tutto ciò viene dimostrato anche per il tramite della descrizione dei rapidi circuiti entro i quali una stessa *res sacra* poteva diventare commerciabile, laddove solo si decidesse di darle una funzione diversa, al di là della rivelazione di una sua particolare natura, immanente o trascendente. Nei confronti delle *res* il giurista «si interroga non già sul regime corrente delle cose, che gli fornisce la materia prima del suo mestiere, ma sulla loro costituzione giuridica, vera e propria costruzione politica della merce»⁶, disegnando confini, tracciando le linee di entrata e di uscita dal perimetro che rende la *res* oggetto utile alla costruzione dei rapporti giuridici, ossia *merx*. Il fatto che si usi la parola *res* anche per le cose *extra commercium* non rivela uno sforzo del diritto romano a delineare l'essere ontologico della *res*: tale categoria non rappresenta invero tutto ciò che è realtà extracorporea, ma solo ciò che ha un valore o, per meglio dire, tutto ciò che è affare. Anche ciò che è indisponibile è *res* ma solo perché prende parte a un processo che le dà un valore e che pertanto la qualifica: «tutto sta nel sapere in che modo, in queste procedure, si realizzi praticamente la differenza tra il valore di ciò che si appropria e si scambia e il valore di ciò che si istituisce come perpetuamente indisponibile»⁷.

Da qui la parte finale del saggio che, a partire dalla accertata sinonimità, perlomeno in età storica, tra *res* e *pecunia*, imbastisce uno sforzo ricostruttivo che, a metà tra la ricostruzione della storia del diritto e quella della teoria del pensiero giuridico, tenta di rinvenire la genesi della categoria concettuale della *res*, ossia del valore, non nella realtà sostanziale ma nel processo. In piena assonanza con il teorema di partenza, il diritto e i suoi schemi definitivi non prendono le mosse dalla realtà, ma dal momento in cui questa diviene astrazione, schema teorico, l'unico capace di essere dominato dall'uomo e per questo l'unico ad essere necessitante di regolamentazione. Non è più l'*emptio-venditio* a dare vita alla teoria del valore ma l'*actio venditi*: la *res* è tale perché è *res de qua agitur* e solo perciò la si qualifica, solo per questo le si dà un valore. Anche qui l'assonanza semiologica tra concetti diversi, in questo caso tra *res-lis-causa* ritorna e diviene *locus* asseverativo-cardine della tesi dello studioso francese, nel tentativo di riconoscere il diritto come strumento di astrazione che guarda al dogma come dispositivo concettuale. Tutto ciò non ha però la pretesa di 'ingabbiare' la realtà, ma di essere funzionale alla composizione degli interessi umani teleologicamente legati al grado di soddisfazione che le parti della realtà extracorporea riescono a dare a questi ultimi; in poche parole a definire il *valore delle cose*.

Spanò con la sua postfazione coglie lo spirito sotteso all'opera che «contro un'immagine inveterata, che costringe il diritto romano al ruolo di grande macchina di trascri-

⁵ *Ibid.*, 42.

⁶ *Ibid.*, 56.

⁷ *Ibid.*, 58.

zione istituzionale di un'antropologia naturalmente ed inderogabilmente proprietaria [...] lumeggia i tratti di un diritto in cui a dominare il paesaggio sono quelle operazioni linguistiche capaci di mettere in forma il sociale»⁸, ricostruendo una realtà del diritto non funzionale ma 'finzionale', tesa alla proceduralizzazione. Consapevole però dei pericoli di una lettura estremizzante della teoria di Thomas, capace di abbattere i pilastri che rendono il diritto scienza, lasciandolo in balia della retorica e dei suoi artifici, Spanò si richiama in ultimo allo spirito polemico di uno scritto che nasce come reazione agli estremi tentativi antropologizzanti di un diritto dimentico delle operazioni metagiuridiche che hanno reso possibili l'utilizzo degli stessi dogmi.

La comprensione di quest'opera necessita di una preliminare comprensione del suo ruolo nel percorso scientifico di Thomas. Tale saggio non va interpretato come la ricerca di una chiave epistemologica unica, capace da sola di organizzare i principi primi dei sistemi ordinamentali. Una siffatta lettura non renderebbe giustizia alla figura dello studioso francese, funzionalista fino all'estremo, da sempre in lotta contro le teorie antropogenetiche e dogmatizzanti. Il contesto in cui nasce tale lavoro spinge piuttosto a pensare che ci si trovi di fronte al primo passo della costruzione di una teoria scientifica ancora al suo stato embrionale, dove l'idea o, per meglio dire, l'ipotesi suggerita dagli studi, viene messa alla prova dei fatti, tentando così di vagliare la propria solidità quale base di un sistema equilibrato e completo. Tale analisi deve necessariamente passare per un tentativo di radicalizzazione, onde esaminare i limiti della teoria, sottoponendola ai possibili tentativi di falsificabilità, piuttosto che a quelli di verificabilità. Solo lo sforzo estremizzante garantisce alla costruzione artificiale di mettere in luce i punti di *defeasibility* della propria teoria. Questo lavoro rappresenta appieno la fenomenologia del percorso sperimentale qui descritto; anzi lo esalta, assumendo un contenuto meta-sistemico proprio quando insegna che la definizione è completa solo quando se ne comprendono i limiti esterni.

Una diversa interpretazione non onorerebbe questo lavoro, restituendoci invero l'ennesimo tentativo di costruzione di un 'ghost roman law' che, seppur affascinante per il grande pubblico, pagherebbe dazio all'onestà intellettuale dello studioso. Tanti infatti ancora i punti da affrontare, come per esempio la messa a sistema delle *res nullius in bonis*, categoria annunciata come uno dei perni della trattazione ma di fatto solo elencata e non giustificata dalla nuova chiave di lettura proposta; del tutto insufficiente, anzi mancante, la catena dei riferimenti alle fonti, come assente è un vero confronto con la dottrina. La stessa organizzazione del lavoro suggerisce quindi di pensare a tale saggio quale *step* iniziale della costruzione di una teoria scientifica: una provocazione, una suggestione, una traccia di un lavoro certamente rivoluzionario che purtroppo la scomparsa dell'originale studioso non ci permetterà di conoscere ma che rimane un'importante momento di riflessione per la storia del diritto.

Aniello Atorino
Università del Salento

⁸ *Ibid.*, 88.

Vincenzo Giuffrè, *Divagazioni intorno al diritto romano*, Jovene editore, Napoli 2014, pp. XX-583, ISBN 978-88-243-2336-9.

1. La collana *Antiqua* è – notoriamente – benemerita per riproporre, con periodicità costante, alcuni scritti di romanisti illustri, che, pur se cronologicamente distanti, presentano aspetti di attualità, con riguardo a tematiche ripresentatesi come recenti.

Pertanto, duplice è l'impegno della direzione – e della redazione¹ – diretto a: a) vivificare il ricordo di scritti di eminenti studiosi; b) facilitare il dialogo con le nuove generazioni di studiosi, indotti a confrontarsi con i testi di Maestri, riproposti editorialmente, come attuali.

Capita, poi, come nel caso di specie² – non si tratta, però, di un esempio isolato – che accanto a testi già editi, vengano pubblicati alcuni inediti, accrescendo così il merito della collana; in questa ottica sono quanto mai preziose le note di lettura, che spesso corredano in calce i volumi pubblicati, allorché docenti già affermati si propongono di tornare sui testi di Maestri del passato.

Il volume *Divagazioni intorno al diritto romano*, il numero centoquattro della collana, si inserisce in questo «spirito», raccogliendo testi di Vincenzo Giuffrè, sia risalenti nel tempo, sia più vicini, sia inediti.

Decisamente rilevante (una guida alla lettura condensata in una pagina e mezzo) è, poi, la nota di lettura *in apicibus*, giacché in essa l'autore sottolinea che gli scritti contenuti nella raccolta:

«[...] erano tratti dalla rubrica 'Tagliacarte' (un insieme di segnalazioni bibliografiche firmate, con talune notazioni personali qua e là) e della rubrica 'cronache' (resoconti di avvenimenti scientifici ed altri di qualche interesse per i giusromanisti – quelli sociali o politici li si denominava fra noi in gergo giornalistico 'per finire'), nonché dai 'Redazionali' non firmati ma ben riconducibili agli estensori (quelli qui riprodotti, alla mia responsabilità) che inauguravano ogni annata.

Alcuni li raccolgo in questo *volumetto* (il corsivo è nostro). Ho soltanto inserito qualche presentazione di taluni *Opuscola* editi dal Centro Arangio-Ruiz quando ne fui direttore; un paio di scritti altrui utili alla bisogna; qualche inedito. Non sono stati modificati (salvo, per taluni, il titolo) né aggiornati nella bibliografia.

Gli scritti sono inseriti in sei sezioni».

Va detto che il Giuffrè ammette di aver subito in qualche guisa l'«imprinting» da

¹ Nel caso di specie la cura del testo è stata affidata alle dottoresse Paola Santini e Fabiana Tuccillo, come si legge nel retro del frontespizio del volume.

² Questi gli inediti presenti nel volume, sulla base di quanto scritto dall'autore nelle «Concordanze» in calce al volume: *Seneca versus UE*, 5 s.; *Giurista europeo: memoria ed esperienza per un diritto senza padroni*, 153 ss.; *Regulae e metodi della 'scientia iuris'*, 385 ss.; *Libera giurisprudenza e autonomia dei privati*, 421; *Rerum facere aliquem*, 473 ss. In verità, è da ritenersi molto apprezzabile tale indice conclusivo, che costituisce una tecnica di impaginazione alquanto appagante, giacché separa l'intitolazione dei vari capitoli, contenuta nell'indice generale, dall'indicazione successiva del luogo e della data precedente di pubblicazione dell'opera. In tale maniera, si consente di ripercorrere l'itinerario cronologico degli scritti e la localizzazione della pubblicazione degli stessi.

una frase del poeta irlandese William Butler Yeats, «*Perfection of life, or of work*», tradotta dalla Levi Montalcini, nel titolo di un Suo libro, come «*[I]mperfection of life and of work*», in cui l'eminente scienziata confessava, pure ella, di essere attratta viepiù dall'imperfezione nell'eseguire il compito che ci è stato assegnato o che ci siamo scelti, giacché meglio consustanziale alla natura umana.

Dunque, il Giuffrè, anticipato dalla Levi Montalcini, aveva desistito dal proposito di scrivere un libro sulla scorta dell'aforisma di Yeats, epperò egli ne racconta la vicenda all'apice del presente volume, quasi a preconizzare il lettore (un addetto ai lavori, presumibilmente).

2. È di comune dominio che un libro possa essere letto da vari angoli di vista, in un'ottica prismatica, per esempio quella dell'autore e quella del lettore (quasi pirandelianamente); tuttavia, il recensore deve sforzarsi di far emergere il pensiero dell'autore e di descriverlo ad altri. Nel caso di specie siffatta operazione sarebbe sconsigliabile: troppo lunghi, vasti e complessi i ragionamenti diluiti in circa cinquantacinque (dico 55) capitoli o saggi o paragrafi, che dir si voglia, giacché a noi sembra che il testo sfugga ad una classificazione tradizionale. Infatti, esso non può essere catalogato in un genere specifico, una raccolta di saggi o una raccolta di scritti; al suo interno si mescolano editoriali, seminari, saggi, sinossi di monografie, lezioni di dottorato *et similia*, tagliacarte, cronache, nel senso precisato dall'autore in apertura.

Epperò un *fil rouge* c'è e, come dire, 'si vede': è il Diritto romano, il sapere scientifico, il mestiere dello storico. Non ci sono le risposte ai quesiti sollevati: il Giuffrè ha anche troppo spesso insistito con studenti ed allievi sulla nozione di relativismo storico, di storicità *'tout court'* dei concetti e degli istituti, per determinarsi a proporre alcune, ma una presa di coscienza sì, quella sempre, ineluttabile, anche se storicamente relativa; in altre sedi si cercheranno le soluzioni.

3. Vediamo i riscontri a queste affermazioni, altrimenti apodittiche. La sezione introduttiva (pp. 3-56) è denominata *'Storiograficamente corretto, storiograficamente scorretto'*. Vi sono inclusi una serie di contributi, che hanno come comune denominatore accadimenti della vita contemporanea, filtrati attraverso il diritto romano; cioè, a noi sembra che il Giuffrè voglia filtrare il diritto romano attraverso accadimenti ed interpretazioni proprie del diritto, quando non della cronaca odierna, ed all'inverso voglia rileggere accadimenti contemporanei attraverso la sensibilità degli storici del diritto romano³.

³ Ne sono esempi la riproposizione delle radici celtiche del diritto dei popoli della cd. Padania; il giudizio storico sull'imperatore Settimio Severo, un Imperatore di sangue negro, nativo di Lepis Magna; l'uso, in sede giornalistica, del *rigor* senecano per confutare, nientemeno, l'operato dell'UE; il parallelo tra i buchi di bilancio ed i buchi lasciati nelle fonti latine da quel severo critico degli eccessi interpolazionistici che fu Giorgio La Pira; addirittura, l'aver millantato il rinvenimento dei manoscritti liviani, da parte di illustri esponenti della carta stampata senza aver minimamente compulsato gli addetti ai lavori, aprendo così la strada ad un polverone (una gazzarra), che aveva trascorso i confini dello scoop giornalistico, finendo per coinvolgere anche l'allora ministro Casati; l'impiego del diritto romano nelle selezioni concorsuali, per delucidare le basi romanistiche

In questo senso colpisce il saggio *Legalità, terzietà, presunzione di innocenza a Roma antica* (29-44), in cui l'autore si interroga sulla possibilità, sovente riproposta, di applicare al bistrattato diritto penale romano categorie giuridiche moderne, come quelle della riserva di legge e del principio di legalità, dell'appellabilità delle sentenze, della presunzione di innocenza (*recte* di non colpevolezza), della terzietà del giudice; interrogativi che portano il Maestro nucerte ad offrire ben altra risposta rispetto alle tesi correnti, più in linea con i meccanismi sociali del mondo romano, per il quale le garanzie del cittadino erano affidate al fatto che, almeno in astratto, il *quivis de populo* sarebbe stato difeso dai protettori della plebe ed il membro di potenti famiglie patrizie avrebbe fatto ricorso al comizio, quando non alla *provocatio ad populum*, ché anzi, alla moderna storiografia, sembra che l'istituto fosse stato voluto essenzialmente dalla *nobilitas* per parare eventuali colpi mancini di magistrati esponenti di gruppi di potere avversi.

Ancora, diverso era l'*habitus* del cittadino romano, per cui a monte vi era l'idea che egli sa già, a prescindere dal dettato legislativo, quel che è lecito e quel che è vietato dal vivere insieme, sicché se devia dall'equilibrio di vita che la *respublica* si attende da lui, ne segue la condanna, anche in assenza di una norma chiara e preventiva.

Infine (pp. 45-56, «*Ius*» e «*Bellum*»), l'impiego distorto della ciceroniana nozione di *bellum iustum*, delle sue evoluzioni e distorsioni passando per Agostino d'Ipbona, per i vari Graziano e Tomaso e Grozio e Vattel, fino ad Hans Kelsen ed al «doppio» di Cicerone, in età moderna, Carl Schmitt⁴.

Allora, come si vede, la contaminazione tra diritto moderno, *recte* tra dinamiche delle moderne società ed il diritto antico, *recte* i meccanismi di legiferazione di vita delle antiche civiltà (ricordiamo il richiamo al diritto celtico) è un'operazione storiograficamente corretta o scorretta?

A noi sembra che così si possa leggere la prima sezione del volume.

del nostro codice; il ricorso, da parte della Cassazione, al diritto romano per dirimere controversie ancora sul finire del secolo scorso; le critiche alle aride formule giuridiche, rivolte da uno storico a tutto tondo, Jacques Le Goff; il parallelo tra De Martino e Mommsen; il ruolo del *iuris peritus* nella ricostruzione delle trame dell'ordinamento pubblico romano: «Quel che si propone di verificare è se possa dirsi che la produzione di diritto pubblico dell'età post-adrianea, tutta o parte, di tal e di tal altro giurista, magari a riguardo soltanto della normazione di determinati *princeps*, e così via articolando le ipotesi, non avesse per avventura di mira in ultima analisi l'efficienza di un ordinamento e di una amministrazione per dare certezza ai meccanismi della vita sociale, al fine di venire incontro alle angosce di una popolazione [...]».

⁴ Infine un'idea che pervade l'intero libro, l'aforisma del tanto deprecato (o osannato) Carl von Clausewitz, secondo cui la guerra non è altro che la continuazione con altri mezzi della politica, cui accede il corollario guariniano, molto caro al Giuffrè, secondo cui pure il diritto è la continuazione in altre forme della politica. Di qui la connessione, leit motiv di tante pagine del libro, tra dimensione politica ed il binomio costituzione statale, organizzazione militare. Procedendo su questo filone, che parte da Cicerone e passa per Kelsen e Carl Schmitt, l'autore riprende le recenti – afferenti alla prima decade del terzo millennio – implicazioni di guerra preventiva, utilizzate per giustificare, in nome della tutela dei diritti umani, l'intervento armato. Si è parlato di una guerra globale che involge la lotta al terrorismo, con l'impiego di un concetto che ha connotati asimmetrici ed è potenzialmente interminabile, che sfugge alla tradizionale contrapposizione tra amico e nemico e porta ad una radicalizzazione artificiosa e polemica di identità. Tale realtà abbisogna ancora di nuove indagini, ma pur sempre da Cicerone si è partiti.

4. Nella sezione seconda (pp. 59-161) l'autore si occupa di *'Metodi inespliciti'*. L'espressione sottintende la scelta e l'analisi del metodo scientifico adottato da romanisti del passato, ma, nel contempo, la necessità di vedere in questi studiosi la capacità di superare le relative temperie culturali e di inaugurare un proprio personale stile di ricerca destinato a gettare dei ponti alle generazioni future.

Secondo una descrizione consueta, un interesse del tutto pandettistico aveva pervaso tutti gli studi di diritto penale, e non solo, del Ferrini e, certamente, il Maestro pavese era figlio del suo tempo, a cavallo tra il diciannovesimo ed il ventesimo secolo. Pertanto, non poteva – occorre anche considerare la Sua morte prematura – non subire le suggestioni e le influenze del metodo allora in voga⁵.

Tuttavia, il Ferrini, forse a cagione dell'influenza su di lui avuta da un Maestro del diritto come il Pernice, ebbe l'acume di andare oltre, non solo coltivando l'esegesi delle fonti contestualizzate, ma – superando persino le teoriche del di lui Maestro – ritenendo che, compiuta l'esegesi, non ci si potesse accontentare di accumulare rovine, cioè di «scosta[re] da ogni squarcio di scritto antico le alterazioni, le superfetazioni che s'erano venute accumulando nel tempo», ma occorresse scorgere l'architettura primitiva ripristinando o almeno tentando di ripristinare le antiche elaborazioni⁶.

Legati a filo doppio sono i due saggi sul Solazzi, *La severa lezione di Solazzi e Solazzi tra filologia ed affidabilità della fonte*, in cui l'autore celebra l'esecuzione, magistrale appunto, dell'intenzione di depurare le fonti da quanto vi è di insidioso, sia per l'effetto delle manipolazioni dei compilatori, sia per ciò che nelle fonti vi è stato inserito in virtù della fiducia che fosse espressione della migliore *iurisprudencia* dei secoli precedenti, laddove si trattava di semplici aggiunte a fini pratici di utenti ed elaboratori, non sempre affidanti. In ciò, particolarmente longevi, appaiono all'autore, i risultati della ricerca delle glosse alle *Istituzioni* di Gaio.

Una rilettura, quella operata dal Giuffrè, dell'apporto del Maestro romanista – paragonato addirittura a Jacques de Cujas⁷ –, rivolta non solo alla conoscenza ed elaborazione del diritto antico, ma anche del diritto moderno, stante la sicura influenza dei risultati delle

⁵ Come è noto, quel movimento non gode, presso la koinè dei romanisti, di buona fortuna; giacché lo si descrive come appiattito sulla sola trattazione 'filosofica', ossia teorico-sistematica, del materiale giuridico fornito dalla storia, in cui l'esegesi veniva trascurata nelle esposizioni e magari relegata solo in scarse note. Lo stesso dicasi per la struttura della società nei suoi momenti economico, sociali, degli status di cittadini e sudditi, dell'esercizio dei poteri statuali e delle autonomie locali, che venivano considerate dal pandettismo una mera cornice.

⁶ Per completezza, ci preme precisare che alcune delle considerazioni sul 'Ferrini penalista' erano state già anticipate dall'autore in *Alle radici della procedura penale romana*, in *Labeo* 50, 2004, 314-321, ove si offriva un'ampia recensione del volume a più mani di P. Cerami, G. Di Chiara, M. Miceli, *Profili processualistici dell'esperienza giuridica europea. Dall'esperienza romana all'esperienza moderna*, Giappichelli ed., Torino 2003. Nel corso della recensione, il Giuffrè aveva modo di parlare anche del *Completo trattato teorico e pratico di diritto penale secondo il Codice unico del Regno d'Italia*, scritto con la collaborazione di "avvocati e professori" ed edito dal dott. Leonardo Vallardi, in Milano nell'anno 1888. Come è noto, la trattazione si apriva con una 'parte generale', in cui anche l'esperienza romana antica veniva esposta in un volume a sé, affidato, appunto, al Ferrini. Il Giuffrè, sempre fautore della comparazione diacronica, si interrogava sull'impatto dello scritto sugli studi penalisti.

⁷ P. 92.

ricerche dello studioso sui romanisti che parteciparono alla redazione del codice del 1942.

Mercé l'ottica selezionata, possiamo accomunare i saggi successivi, *La funzione intermediatrice della teoria generale* (pp. 115-118), *Il limite temporale del diritto dei romani* (pp. 119), *Studio storico e studio comparato* (pp. 121-131), *La inesausta ricerca* (pp. 133-152), *L'officium' del «civis»* (pp. 145-152), *Giurista europeo. Memoria ed esperienza per un 'diritto senza padroni'* (pp. 153-161). In tali scritti emerge con forza, il metodo della comparazione diacronica tra i diritti vigenti e l'esperienza giuridica romana, al fine di intravedere le ragioni profonde sia del riprodursi in veste moderna di certe situazioni, già rivelate dall'esperienza antica, sia dell'abbandono di certe altre soluzioni.

Per ciò che concerne quest'ultimo aspetto, l'autore si mostra particolarmente affezionato al saggio, *Studio storico e studio comparato*, in cui oltre a sottolineare che la comparazione diacronica e quella sincronica si assomigliano tra loro a causa dell'identità dei metodi di indagine⁸, conclude che se la ricerca appura che certi dogmi accolti dai diritti moderni, in realtà antichi non sono, oppure non hanno più ragione di essere oggi, allora dovrebbe determinarsi «l'abbandono di quei dogmi da parte della scienza moderna, per essere venuto meno il peso della tradizione che, sia pure inconsciamente, tiene soggiogati i giuristi»⁹.

Pertanto, conclude l'autore, la moderna *scientia iuris* ha innanzi a sé un compito arduo, per assolvere il quale può assumere a modello la *iurisprudencia* romana, da cui ha mutuato terminologie e schemi logici: «Non si tratta, com'è evidente, di un recupero di istituti e teorie. Anzi è mia convinzione che taluni istituti e talune teorie, ripresi e conservati sol perché 'dai natali antichi' costituiscono scorie e dogmi che non hanno più ragione di persistere. Si tratta di riallacciarci tutti insieme ad una tradizione comune che permetterà (forse) il superamento delle moderne 'tirannie' e 'confusioni'».

5. La terza sezione è intitolata '*Il nuovo del giuridico*' e costituisce la parte quantitativamente più corposa del volume (pp. 165-344). In essa sono contenuti alcuni dei temi fatti oggetto di recente studio ovvero di riproposizione, anche con finalità didattiche, dal Giuffrè.

Innanzitutto, lo studioso napoletano ripropone i risultati di una sua indagine giovanile a proposito della ben nota asserzione liviana – *plebeii gentes non habent* –. Secondo questa impostazione la diversità dell'assetto familiare plebeo, rispetto a quello dei quiriti fu essenzialmente determinata dalla tipologia delle attività economiche che erano praticate dai membri plebei. Infatti, non risulta che nell'ambito delle famiglie plebee sussistessero aggregati parentali vasti, proprio per la natura dei mestieri esercitati, che li rendeva *proletarii* nel senso di non *adsidui*, cioè 'poveri' in quanto non proprietari di terre.

Ma, ed ecco il 'nuovo del giuridico' che si impone, quando, sotto la spinta della civiltà commerciale ed imperialistica, pure gli antichi quiriti furono attratti dal mondo degli scambi, e quando in agricoltura si ebbe la 'rivoluzione' del lavoro schiavistico

⁸ «Da un punto di vista più generale, si può aggiungere che l'innegabile intima connessione di scopo e di metodo delle due discipline giuridiche, storica e comparata, porta inevitabilmente alla loro combinazione» (p. 129).

⁹ P. 141.

sviluppato, l'assetto gentilizio si va obliterando, residuandone solo un aspetto formale d'aristocrazia o di influenza politica clientelare.

Proprio queste pagine (165-169) fanno da battistrada a tutta la complessa serie di lavori attinenti ad *'I beni dei plebei'*, *'Il bisogno del mio'*, *'Mercato del denaro e 'condictio certae pecuniae'*, *'Il diritto comune del credito'*. In essi si delinea l'economia romana, come metro di indagine delle strutture di atti negoziali relevantissimi, dalle *res nec mancipi* alla *traditio*, dal mutuo informale alla *'condictio certae creditae pecuniae'*.

Si analizza – quanto alle *res nec mancipi* – proprio il fondamento e l'epoca della classificazione, e si ricusa la tesi che vuole che l'inclusione delle *res* nell'una o nell'altra categoria dipendesse dallo strumento negoziale per trasferire il *meum* tramite la *mancipatio* o la *traditio*.

L'autore, sia chiaro, non respinge il doppio binario del regime giuridico delle *res mancipi/nec mancipi*, epperò lo ambienta, nella differente velocità, per così dire, nello 'iato' tra la dinamica della vita socio economica ed i fatti di normazione; proprio perciò le *res nec mancipi* furono lasciate al fatto del possesso, che, appunto, tende ad affermarsi allorché l'ordinamento giuridico si astiene dal regolamentare l' 'appartenenza di un bene'¹⁰.

Quanto ai saggi sul mercato del danaro (pp. 211-226) e sul diritto comune del credito (pp. 227-251), oltre ad essere ambientati in una dettagliata descrizione dell'economia e della società romana tra l'VIII ed il II secolo a.C., affrontano alcuni dei problemi più spinosi dello *'ius Romanum'*, come il profilarsi delle prime transazioni monetarie, l'ambito di applicazione del mutuo informale e la sua 'giustiziabilità', l'apertura dello *ius commercii* ai *peregrini*, la concessione della *fictio civitatis* nell'ambito della procedura per *legis actiones*, la decodificazione di Gai 4.17,19,20 ed in particolare dell'inciso *valde quaeritur*, a proposito dell'impiego della *condicio certae creditae pecuniae* – quando, invece si sarebbero potute esperire l'*actio sacramenti in personam* o agire per *iudicis postulationem* –, 'last but not least' la datazione della enigmatica *lex Silia* e, soprattutto, il tema della cd. astrattezza della *condictio*.

Si tratta dei temi centrali della produzione del Maestro napoletano, sui quali, oltre alla messe di scritti¹¹, non possiamo non ricordare qui le lunghissime ore spese nella didattica ed in sede di esami dal professore. Pensiamo, pertanto, di poterci auto sollevare dal compito di descrivere le opinioni dell'autore, giacché si tratta di tesi per lo più acquisite – nel bene e nel male, sia chiaro, figurarsi lo stesso Giuffrè, ne ha sempre posto in chiaro la discutibilità degli esiti – dalla romanistica.

Il settore del diritto di famiglia è tra quelli che nell'odierno diritto civile ha maggior-

¹⁰ Del tutto evidente, almeno per chi scrive, il richiamo al *'quantum'* di autonomia riconosciuto ai privati.

¹¹ Citiamo almeno, le due monografie, *'Necessitas probandi' tecniche processuali e orientamenti teorici*, Napoli 1984, e *La 'datio mutui'. Prospettive romane e moderne*, Napoli 1989. Ci premuriamo però di ricordare, a conforto di quanto detto sull'impegno didattico profuso, che nel volume, *Il bisogno del diritto* cit., 53 ss., sono inseriti i due saggi, *Prestiti e Mercato e crediti di danaro*, rispettivamente costituenti parte del volume *Studi sul debito, tra esperienza romana e ordinamenti moderni*², Napoli 2001, ed il testo della relazione tenuta all'*Incontro caprese di storia dell'economia antica*, nel 2000, su *Credito e moneta nel mondo romano* (i cui atti sono stati editi nel 2003). Posso testimoniare, in proposito, mercé la mia milizia nella I cattedra di Istituzioni di diritto romano nell'Ateneo federiciano, che gli studenti quelle nozioni, pure con le debite eccezioni, le metabolizzavano ed anzi sovente problematicizzavano. Accadeva, poi, che anche noi 'allievi' solessimo intrattenerci con il professore, lungo via Mezzocannone, per discutere con lui, delle Sue 'ricette', in cui si concretavano le «diagnosi differenziali» condotte.

mente risentito di novelle legislative e di intervenuti mutamenti anche giudiziali; così, e sulla scorta degli art. 29, 30 e 31 della nostra Costituzione, si ebbero le modifiche introdotte dalla legge 1975 n. 151; da ultimo, importanti modifiche sono state fatte oggetto della l. 219/2012 e del d.lgs. 154/2013. Proprio in conseguenza di queste modifiche, una recente dottrina¹² ha parlato di diritto all'amore nell'ambiente familiare, come nuova incerta *figura iuris*, una sorta di pretesa sentimentale giuridicamente rilevante.

Nell'ambito di questa, che non esiteremo a definire palingenesi del diritto di famiglia, si può collocare anche lo studio dell'autore *Matrimonio 'sine manu' e patrimonio familiare*, che è una ridenominazione, a nostro avviso più riuscita, dell'antico saggio, *Vicende del divieto di «donatio inter virum et uxorem»*, edito¹³ nel 1972. Accadde, infatti, che la Consulta, con la sentenza 29 giugno 1973, n. 91, dichiarasse l'illegittimità dell'art. 781 c.c., sul divieto di donazione tra coniugi e che relatore di quella pronuncia fosse proprio un romanista, Eduardo Volterra.

Al di là di questa pronuncia – connessa certo alle censure sollevate dal giudice *a quo* – il Giuffrè ripercorre le fonti romanistiche (D. 24.1.1-3, Sch. 1 ad Bas. 30.1.1, D. 23.4.27, nonché i frammenti che si riferiscono alla *lex Iulia et Papia* ed ancora il fr. 32 dei *Vaticana Fragmenta*) per evidenziare come già presso i romani il fondamento e l'origine del divieto fossero nebulosi.

Anche il saggio «*Commerci a distanza e garanzie personali*» ha una matrice didattica¹⁴, in esso è contenuta una interpretazione accurata del chirografo rinvenuto in TPSulp. 48, nonché di Gai 3.115, 3.116. Il Giuffrè respinge l'interpretazione, pur autorevolissima, avanzata dal di lui Maestro Guarino, secondo cui Servio Sulpicio Rufo si sarebbe indotto a negare la validità del mandato di credito con la precisa intenzione di contrastare pratiche strozzinesche da parte di soggetti, una sorta di antichi imprenditori occulti, che volevano utilizzare 'uomini di paglia' e che, pertanto, trovavano assai comodo ricorrere al *mandatum pecuniae fenerandae*¹⁵.

A giudizio dell'autore, invece, l'opinione ostativa di Servio si basava sul correlato

¹² P. Spaziani, *Sulla configurabilità e sui limiti di un diritto soggettivo all'amore nell'attuale ordinamento. L'amore come oggetto di un diritto soggetto tutelato nell'ambito del rapporto tra genitori e figli minori alla luce della recente riforma della filiazione*, in *Nel diritto*, ottobre 2014, 9, 1633 ss. Naturalmente, non è questa la sede per discutere della complessa materia e, tuttavia, non si rinuncia ad una osservazione seppur *in limine*. Tale nuova *figura iuris* si colloca davvero nel novero dei diritti soggettivi – eventualmente quelli cd. di terza generazione – o non deve piuttosto rifluire nell'ambito dell'aspettativa di diritto o addirittura potrebbe consentire la reviviscenza della morta figura dell'interesse legittimo di diritto privato. Solo una provocazione? Chissà. Anche la romanistica sta procedendo ad una rivisitazione del cd. diritto di famiglia, che ha portato alcuni studiosi a mettere in forse arresti ritenuti consolidati dalla dottrina. F. Lamberti, *La famiglia romana ed i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino 2014, 12 ss.

¹³ In *Atti dell'Accademia di scienze morali e politiche della Società nazionale di scienze, lettere e arti in Napoli* 83, 1972, 1-20. La maggiore suadanza del titolo contenuto nel volume recensito deriva, forse, dalla prudenza dell'allora trentaduenne autore.

¹⁴ Sotto il titolo, *Una forma duttile di garanzia personale*, il testo era contenuto nel volume *Il bisogno del diritto* cit., 129 ss.

¹⁵ Deve però precisarsi che tali risultati erano già stati conseguiti dallo studioso nucerte in un cristallino lavoro contenuto, a quanto ne sappiamo, immutato nelle due edizioni degli *Studi sul debito*², Napoli 1999, 151 ss., *Autonomia e limiti nell'obbligarsi*, contenuto nel capitolo VI della raccolta.

iudicium bonae fidei strumentale al mandato. In base ad esso, il *iudex* non avrebbe mancato di valutare la correttezza dell'operato dell'attore, cioè avrebbe valutato se costui avesse fatto tutto il possibile per escutere prima il debitore principale. Solo in tal caso avrebbe condannato il convenuto mandante/garante. In sostanza, il mandato finiva per assurgere a causa di garanzia, per di più sconvolgendo certi canoni consolidati in materia di solidarietà, dando luogo ad una sorta di *pactum* di far credito praticabile senza l'ausilio di *iuris periti*.

Non poteva mancare, nella descrizione del 'Nuovo del giuridico', l'intervento in materia di '*res militaris*', settore del diritto che con 'costante devozione' l'autore scandaglia¹⁶. Nei due saggi, *Gli «Homines militares» nell'ottica dei moderni*¹⁷ e *La vita del militare «extra castra»*, vengono evidenziate le diversificazioni socio economiche – una sorta di *ius singulare* – cui lo *status* di militare dava diritto; infatti, a partire dal primo secolo avanti Cristo, ai *militēs* vengono applicati *propria atque singolaria iura*, che non attengono soltanto alle imposizioni disciplinari, ma che investono il campo pratico della loro esistenza.

Ne conseguì che i *militēs* si configurarono, all'interno del corpo sociale, come raggruppamenti con moduli di vita avanzati e diversificati che giocoforza contribuirono a creare normative adeguate – ecco il nuovo del giuridico – alle necessità di codesti gruppi. Accadde poi, a detta dell'autore, che l'ordinamento fosse rivolto a riassorbire le norme di *ius singulare*, generalizzandole non appena la società si mostrasse conforme (gli esempi necessariamente ridotti rispetto a quelli proposti dall'eminente studioso sono il *peculium castrense* rispetto al *peculium quasi castrense*; le agevolazioni in materia di accettazione dell'*hereditas damnosa*, che portarono al *beneficium inventarii*; l'estensione ai militari del *beneficium competentiae*; le deroghe al principio *ignorantia legis non excusat* ed al principio *nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest*, ecc.).

Conclude la sezione un saggio concernente il rapporto tra il potere centrale e le 'autonomie locali', *coloniae* e *municipia*, riguardato traverso la politica normativa di Ottaviano Augusto e di Adriano¹⁸.

6 - La quarta sezione (pp. 347-492) è intitolata '*Giuristi legislatori e giudici*' e, dunque, scandaglia i rapporti tra i poteri dello Stato e la funzione del 'sapere giuridico' esercitato nelle accademie.

Il primo saggio concerne il *Diritto tra scoperta e creazione* (pp. 347-364), ma descrive, altresì, i rapporti tra giuristi e giudici nella storia della giustizia civile. Il saggio

¹⁶ Da ultimo cfr. V. Giuffrè, '*Homines militare e status rei publicae*'. *Torsioni di una costituzione*, Napoli (2013). In materia è d'uopo un rinvio almeno a Id., *Letture e ricerche sulla «res militaris»* I, Napoli 1996.

¹⁷ Si tratta della relazione in lingua spagnola dal titolo *Para o Estudio do Direito dos Militares Romanos*, tenuta a Brasilia, il 13 agosto 1981, nell'ambito del II Seminario Ital-Brasileiro de Direito Romano.

¹⁸ Per un approfondimento della 'politica estera' di Adriano, si rinvia a *Les discours d'Hadrien à l'armée d'Afrique. Exercitatio*, cur. Y. Le Bohec, Paris 2003, in cui, mercé il confronto con i contributi dei vari studiosi recensiti, emergono talune delle linee della politica di governo del successore di Traiano. In proposito, ci sia consentito un rimando alla nostra recensione G. Zarro, *L'enigmatico Adriano di Lambesi*, in *Labeo* 50, 2004, 355-366.

così come è concepito è, probabilmente, troppo complesso per poter essere sunteggiato in una recensione, costretta in poche righe; tuttavia, il rapporto tra giuristi e giudice è preso in esame anche in altri lavori, cioè *Decisioni giudiziarie, diritto e dottrina* (pp. 443-461), *Autonomia e responsabilità del magistrato* (pp. 463-471), «*Reum facere aliquid*»¹⁹ (pp. 473-492) consentendo così una ‘lettura congiunta’.

A giudizio dell’autore i percorsi normativi sono, oggi, condizionati dall’invadenza del legislatore, una «ipostatizzata figura di Demiurgo»: dopo la Costituente, la categoria dei giuristi italiani non ha saputo avere rilevanza sul processo normativo, «perché non ha costituito un gruppo di pressione omogeneo», diversamente invece è accaduto per la giurisprudenza, intesa alla moderna, come precipitato dell’insieme delle soluzioni dei Tribunali.

Tuttavia, il Giuffrè dichiara di vedere «in prospettiva dieci cento giuristi, continentali ed insulari, che si affaticheranno sui casi nuovi e le cui escogitazioni corali scaturenti da una libera dialettica, convergono, si impongono nella pratica. I giuristi cui alludo non saranno soltanto giudici – cui pure spetterà l’ultima parola, quando le tensioni così definite attraverseranno tensioni e sfoceranno in momenti patologici – saranno innanzi tutto gli elaboratori, nei loro studi di consulenti e negli uffici delle imprese e negli enti pubblici, delle relazioni di vita; saranno gli alti funzionari preposti a qualche ‘authority’ cui sono assegnati il monitoraggio e la moderazione di determinati fenomeni diffusi [...]. Molto meno, temo, saranno i giuristi d’Università, gli elaboratori della cultura giuridica».

Nel secondo saggio, lo studioso analizza lo scollamento tra dottrina e giurisprudenza o «se si vuole [del]la funzione ‘ancillare’ della prima rispetto alla seconda»; tale analisi è condotta ‘in controluce’, con riferimento al diritto romano, massimamente al diritto processuale. Lo scollamento appare il prodotto del passaggio dalla *iuris prudentia* (= *scientia iuris*) alla *iurisprudencia*²⁰, intesa come dottrina dei Tribunali.

Infatti, se il processo romano era vissuto attraverso la collaborazione tra gli esperti del diritto che suggeriscono soluzioni che poi il pretore farà proprie nell’editto ed il giudice nella *sententia*, l’emersione della *legum doctrina*, come, forse, direbbe altro eminente studioso²¹, cancella il ruolo del giurista dietro l’anonimato della soluzione legislativa.

Nel saggio *Autonomia e responsabilità del magistrato*, il Giuffrè, dopo una breve, ma convinta descrizione dell’*officium* del magistrato, si pone alcuni problemi attenenti alla responsabilità professionale del giudice (il testo è una conferenza pronunciata il 9 maggio

¹⁹ Si tratta della conversazione, tenuta il 24 febbraio 2012, presso l’Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Giurisprudenza, Scuola di dottorato in Diritto sovranazionale e diritto interno; come detto, costituisce uno degli inediti del volume.

²⁰ Il Giuffrè precisa che la «dottrina espressa dal giudice di mestiere è pur sempre ‘diversa’ da quella scaturita da autonome sollecitazioni alla ricerca ed alla elaborazione di chi non è condizionato da incombenze pratiche» (p. 448).

²¹ F. Gallo, *Celso e Kelsen. Per la rifondazione della scienza giuridica*, rist., Torino 2011. Adde, Id., *La definizione celsina del diritto nel sistema giustinianeo e la successiva rimozione dalla scienza giuridica: conseguenze persistenti in concezioni e dottrine del presente*, in *Teoria e storia del diritto privato*, www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com, 3, 2010, 1 ss. Cfr. soprattutto il volume *Consuetudine e nuovi contratti*, Torino 2012, 3 ss., in cui l’eminente studioso oltre a delineare la nozione di artificialità del diritto, conduce un’analisi rigorosa delle aspettative dei cultori di altre discipline giuridiche, rispetto alla romanistica.

1985, *sic!*) e sulla libertà di coscienza che, talvolta, questi è tenuto ‘a sorpassare’ in occasione del suo alto ministero. Dinanzi a siffatti problemi il Giuffrè, da romanista, proponeva un ricorso al «*non liquet*», di cui pure annota alcuni esempi nella prassi romana.

Non possiamo, in questa sede, accennare alle complesse tematiche, ma ci limitiamo a rilevare che con la legge n. 18/2015, nell’ottica di adeguare l’ordinamento italiano alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea, si è dato luogo alla modifica in più punti della l. n. 117/1988, mantenendo, tuttavia, inalterato il principio della responsabilità indiretta dei magistrati.

Chiude questo gruppo di saggi la lezione di dottorato «*Reum facere aliquem*», in cui l’autore affronta alcune tematiche estremamente ostiche: assicura davvero la ponderatezza il principio costituzionale della obbligatorietà dell’azione penale, o questo principio si risolve in un «artificio» consolatorio? Esistono nel sistema possibili meccanismi che limitano iniziative giudiziarie inconsulte o asservite ad interessi estranei alla Giustizia? E così via elencando²².

Attengono invece al rapporto tra giuristi, giudici e legislatore, ma con riguardo esclusivo all’esperienza romana, i saggi *Iurisprudens: politiker ‘de pur Sang’*, «*Regulae*» e *metodi della «scientia iuris»*, *La «scientia» delle «divales constitutiones»*.

L’operazione preliminare condotta dal Giuffrè è quella di individuare il significato del lemma *politicus*²³ nella letteratura romana. In tal senso, ancora una volta, è Cicerone – super-testimone delle vicende del mondo romano tra il declinare della Repubblica e gli albori, cruenti, del principato – ad offrirci la nozione di politica, sia come di attività pratica di governo della comunità (*gestio rei publicae*), sia come attività teoretica tesa al medesimo fine (*quaerere, explicare, scribere de rationibus rerum civilium*). Accanto a questa definizione, l’autore riporta la concezione plutarchea del politico, tratta a sua volta dal verso omerico (*Il.* 9.443) “sa dire parole e portare a termine fatti”, che apre i *Politikà paranghèlmata* (798 B, 1). Quindi, postulatane una qualche convergenza nei concetti di empiria ed epistemologia²⁴, l’autore intraprende una ponderosa ricerca sul se i giureconsulti romani abbiano, con la loro attività epistemologica o con il loro impegno nella ‘*gubernatio rei publicae*’, assolto a questa nozione di ‘*homo politicus*’.

Come dicevamo, l’indagine ha uno spettro cronologico amplissimo: parte da Tiberio Coruncanio ed arriva fino all’età traianea esclusa. Nel corso di essa, ogni fonte, tecnica o atecnica, è presa in esame dall’autore, che ricostruisce gli ambienti familiari, le contese politiche, le trattazioni concernenti il funzionamento della Repubblica dei vari *auditores Servi*, dei maestri Quinto Mucio, Labeone, di Aquilio Gallo, di Nerva padre, di Capitone, nonché di Pegaso e Giavoleno.

²² Imprescindibile su questi temi la lettura seppur rivolta ad un particolare contesto, quale quello della città di Napoli o della regione Campania è il lavoro di un altro eminente romanista napoletano, Labruna, *Politica e magistratura a Napoli*, Napoli 2011.

²³ «Celio scrisse a Cicerone “*tui libri politici omnibus vigenti*” (ad fam. 8.1.4) L’aggettivo *politicus* è d’uso rarissimo (e non ha nella lingua latina il correlato sostantivo. Abbiamo, dunque, un primo referente affidante per tracciare un profilo non anacronistico, quando non del tutto arbitrario, dell’ ‘uomo politico’» (p. 366).

²⁴ Convergenza di massima, ché l’autore è avvertito delle distanze, cronologiche e concettuali, che separano i due testimoni (p. 369)

Al termine di essa, la definizione dei giuristi come «Politiker de pur Sang» è meglio inquadrata storicamente, giacché poco o punto ha a che vedere con la contemporanea idea di politico (p. 370).

Di poi (pp. 385-402), l'autore prende a considerare portata e funzione delle *regulae iuris*²⁵. Anche in questa circostanza²⁶ l'indagine è particolarmente accurata: genesi e funzione delle «*regulae*», rapporti con le «*definitiones*», analisi di alcune delle stesse, i destinatari delle *regulae*, con riguardo ai differenti periodi storici, letteratura correlata, sono oggetto di pagine dettagliate.

In particolare, l'autore vuole soffermare la sua attenzione sui libri 50.16 («*De verborum significatione*») e 50.17 («*De diversis regulis iuris antiqui*») del Digesto; soprattutto a riguardo dell'intitolazione di D. 50.17, cioè sul significato dell'aggettivo *antiquum* del *ius*, che le *regulae* avrebbero rappresentato, con una ricerca che rimonta addirittura al Cuiacio.

In proposito, la tesi – in verità, assai suggestiva – conclusiva esposta nel testo è che la commissione giustiniana relegò in una sorta di appendice teorico/pratica *regulae* e *definitiones*, ritenendole espressioni affini e privandole, perciò, esplicitamente della funzione normativa, che, forse, avevano avuto nei secoli IV e V.

Affascinante, per chi scrive, è il tema trattato in *La «Scientia» delle «divales constitutiones»*, afferente all'enigma della compilazione del Digesto. L'autore appare sposare la teoria dei cd. Predigesti – che, come si sa, ha avuto grande rilevanza soprattutto in Germania (mercé Hoffman, Ehrenzweig, Petera), ma che, anche in Italia, annovera illustri fautori (Arangio-Ruiz, Albertario, Guarino) – ricusando così le opinioni che appaiono maggioritarie (Bluhme, Krüger, Honoré, nonché i più recenti Mantovani, Pugsley)²⁷.

Il Giuffrè si ripromette di non lasciare intentata, per così dire, la strada di approfondire i legami tra il programma teodosiano, e cioè le conseguenze del fallimento del progetto avanzato da Teodosio II, e la codificazione di *iura* giustiniane. L'ipotesi avanzata dallo studioso nucerte è che i Predigesti non siano nati nelle scuole, viceversa furono avvocati, patrocinatori in genere, notai, ma anche funzionari e giudici a fare raccogliere materiali omogenei, al fine di servirsene nell'attività quotidiana.

²⁵ Come è noto, il 19 settembre 2014, si è tenuto il Congresso sulla 68ème session de la Société Internationale pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité Fernand De Visscher, concernente proprio il tema *Regulae iuris. Racines factuelles et jurisprudentielles, retombées pratiques*.

²⁶ Si tratta della Relazione introduttiva, tenuta il 9 maggio 2014, in Napoli, su *Fondamenti storici, analisi teorica, operatività pratica delle regulae iuris nella dimensione del diritto europeo* nell'ambito del Progetto Faro (finanziamento per l'avvio di ricerche originali) coordinato dalla professoressa Carla Masi Doria.

²⁷ Si rinvia almeno a F. Bluhme, *Die Ordnung der Fragmente in den Pandectentiteln. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Pandecten*, in *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* 4, 1820, 257 ss., ristampato in *Labeo* 6, 1960, 235, 368; A. Guarino, *La compilazione dei 'Digesta Justiniani'*, in *Studi Scherillo* II, Milano 1972, 717 ss.; A.M. Honoré, *Labeo's 'posteriora' and the Digest commission*, in *Daube Noster. Essay in Legal History for David Daube*, Edinburgh-London 1974, 160 ss.; A. Cenderelli, *Digesto e Predigesti. Riflessioni e ipotesi di ricerca*, Milano 1983. Premesso che il lavoro del Giuffrè è il testo policopiato di una conferenza tenuta a Madrid nel 1985, per la letteratura successiva si rimanda almeno a D. Mantovani, *Digesto e masse Bluhmiane*, Milano 1987, 64 ss.; W. Kaiser, *Digestentstehung und Didestenüberlieferung. Zu neuer Forschungen über die Bluhme'schen Massen und der Neuausgabe des codex Florentinus*, in *ZSS*, 10, 1991, 338 ss.; D. Pugsley, *Justinian's Digest and The Compilers*, Exeter 1999. Su questo lavoro si confronti la recensione di L. Parenti, *Nuove ricerche sull'«enigma» della compilazione dei «Digesta»*, in *Labeo* 42, 1996, 537 ss.

Come possibili esempi di Predigesti, l'autore ricorda l'*Epitome Gai*, il *Liber Syro-Romanus iuris*, ancora i *Fragmenta Vaticana*: «Poca cosa? Certo ma non bisogna dimenticare la funzione falcidiante, rispetto alle raccolte precedenti, avuta dalla sopravvenuta compilazione ufficiale dei *iura* ad opera di Giustiniano».

Il titolo del saggio *Libera giurisprudenza e autonomia dei privati* suggerisce che la natura e la portata della nozione di autonomia dei privati è connessa al ruolo dei *iuris periti/consulti* cui è lecito *condere iura*; e, infatti, anche essi sono tecnicamente dei privati.

Il testo, un brogliaccio usato per una lezione, esercitazione tenuta presso l'Università degli Studi di Napoli «Federico II», ripropone l'opinione²⁸ secondo cui, a Roma, i privati ebbero più spazio nel costruire i loro diritti reali, nei limiti in cui ne potevano essere escogitati di nuovi ed obiettivamente utili, piuttosto che nell'inventare vincoli personali giuridicamente validi e tutelabili.

Infatti, l'uso di atti formali per la costruzione dei *iura in re aliena* (*in iure cessio*, *legatum per vindicationem*) avrebbe permesso un controllo da parte dei giuristi, cui inevitabilmente le parti si sarebbero dovute rivolgere per gli adattamenti agli schemi negoziali ed alle formule, idonei a far conseguire il risultato di conferire ad altri una nuova signoria parziaria su cose che rimanevano proprie: «senza l'aiuto di un *iuris consultus* nessuno avrebbe saputo adattare un formulario della *in iure cessio* per la costruzione del diritto di via al fine di costruire invece una servitù di non sopraelevazione (*altius non tollendi*); nessuno avrebbe saputo concepire le parole di un *legatum* idonee a concepire non l'*usufructus*, ma solo il *fructus* o l'*habitatio*. Per non dire della complicazione di inserire in una *mancipatio*, ad esempio, la *deductio servitutis*»²⁹.

Viceversa, le *conventiones* non dovevano subire il filtro dei depositari della *scientia iuris*: un mero *pactum* chiunque avrebbe potuto formularlo; e pur tuttavia anche quando (tra il III ed il II secolo a.C.) il sistema romano conobbe quegli atti leciti costituiti da volontà, causa e forma, ciò nonostante, il sistema appariva connotato da una diffidenza molto forte verso la creazione di rapporti di debito originali, atipici; la qual cosa, ad avviso della dottrina che stiamo considerando³⁰, andava collegata con la natura di dazione ad ostaggio che rivestiva l'obbligazione personale del *nexum* (non a caso riecheggiata nell'infinito passivo della formula della *stipulatio*), l'antenato più risalente della *obligatio* intesa come *iuris vinculum*; nonché nella presunta utilità sociale che i romani attribuivano agli *iura in re aliena*, che nella loro mentalità assolvevano alla funzione di evitare la perdita del dominio consentendo, però, di trarre dal fondo peculiari vantaggi senza dismetterne la proprietà.

A nostro avviso³¹, si deve notare che nel testo delle XII tavole, e negli altri testi, pur

²⁸ V. Giuffrè, *L'emersione dei 'iura in re aliena' ed il dogma del numero chiuso*, Napoli 1992, 60 ss.

²⁹ V. Giuffrè, *Autonomia e limiti nell'obbligarsi*, in *Studi sul debito. Tra esperienza romana ed ordinamenti moderni*, Napoli 1997, 144.

³⁰ V. Giuffrè, *Il diritto dei privati nell'esperienza romana. I principali gangli*⁴, Napoli 2006, rist. 2010, 175. Adde, Id., *L'autonomia dei privati. Prospettive e prospettazioni futuribili*, Napoli 2013, 25 ss.

³¹ G. Zarro, *Formalismo e consensualismo. Una lettura agli antipodi dell'esperienza romana*, in *SCDR*, 27, 2014, 351 ss., ora, con modifiche, anche in *IURA & Legal system. Rivista giuridica DSG.*, 2015, consultabile on-line in www.rivistagiuridica.unisa.it/.

ampiamente riprodotti dalla dottrina, il lemma *pactum* assume il significato di accordo, di convenzione bilaterale, dismissiva di diritti, giustificando la tesi che il partecipiale *conventa* sia stato piuttosto il frutto di una aggiunta giustiniana, anziché la maturazione di una sorta di carta del consensualismo, che risulta, invece, piuttosto connesso al concetto di *contractus*, allorché su di esso maturano le istanze progressiste volte al riconoscimento dell'atipicità – seppur legate alla *conventio* –, ma che non interferiscono mai con l'ambito di applicazione del *pactum*.

Non è possibile qui dar conto di tutte «gli assaggi» prospettati dal Giuffrè. Sviluppi interessanti sono ritraibili anche dalla costruzione dell'a. a proposito delle servitù industriali, che altra parte della dottrina (ad esempio Guarino³²) nega abbiano mai avuto cittadinanza nel diritto romano. Si trattava di assicurare la necessità/opportunità dell'esercizio di attività produttive sull'immobile altrui. A noi sembra che la costruzione dell'Autore sia documentata: si tratterebbe, come già per la superficie, di un'evoluzione di un rapporto relativo, che sarebbe stato, per necessità di tutela, adattato a costituire un diritto reale parziario. In proposito, si può dire che i giuristi romani non si espressero in sede astratta – non era loro costume – e neppure proponendo e discettando su *quaestiones* di 'scuola' – la casistica pervenutaci, su cui s'espressero, è troppo particolare e circostanziata per poterla considerare soltanto ipotizzata. Abbiamo, però, una catena di soluzioni di concrete fattispecie le quali, benché prive di esplicite *rationes decidendi*, non possono non essere ispirate da un unificante pensiero latente che circolava tra i giuristi – giuristi, come subito constateremo, di non poco rilievo.

Meritano una menzione i passaggi del saggio relativi ad una vicenda, quella del tardo antico, poco approfondita.

Innanzitutto, lo *ius publice respondendi* e la legge delle citazioni furono gli strumenti attraverso cui il *princeps* imbrigliò l'autonomia dei giuristi.

Il Giuffrè chiarisce bene siffatta politica accentratrice, allorché afferma che occorre rimarcare che l'apparente valorizzazione del lavoro giurisprudenziale riguardava quello di giuristi trapassati (una sorta di 'tribunale dei morti' fu detto icasticamente da Gustav Hugo), inevitabilmente svalutando e *contrario* quello dei contemporanei. Gli eventuali contributi innovativi di questi, i pareri circa la rilevanza *iure* dei nuovi negozi posti in essere dai privati non avrebbero potuto essere prodotti nei giudizi provenendo da studiosi privi di *auctoritas*. La *scientia iuris* veniva in tal modo ridotta inevitabilmente al silenzio.

Inappuntabili anche i rilievi compiuti sulla produzione normativa del dominato che prediligeva l'impiego dei *rescripta* e, dunque, presentava un contenuto concreto e particolare, casistico, anziché generale ed astratto. Quest'ultima forma di eteronomia si ebbe nella temperie culturale giustiniana.

Il Giuffrè conclude la sua disamina con una approfondita descrizione del prestito ad interessi marittimi, istituto su cui già si era già intrattenuto in passato. In questa sede,

³² A. Guarino, *Diritto privato romano*¹², Napoli 2001, 707, nt. 55.4.2, secondo cui sarebbe «dubbio ... se fossero concepite le servitù industriali ... La categoria che maggiormente si presta all'inclusione delle servitù industriali è quella delle *servitutes praetoriae* ... ma manca ogni indizio concreto a favore di questa ipotesi».

se ne apprezza la rilevanza dall'angolo prospettico dell'autonomia dei privati e salta agli occhi il rilievo, pure pacifico, che questo istituto fu praticato dai mercanti già nel III/II secolo a.C., ancora una volta *extra ordinem*, nell'ambito di quella *lex mercatoria* che tanta parte ebbe (ad esempio, ad avviso del Giuffrè – ma anche, più modestamente nostro – le *conventiones iuris gentium* sarebbero state praticate in questa maniera) nel fiorire dell'autonomia romana. Neppure casuale ci sembra che i giuristi, i primi che se ne interessarono, furono proprio Servio Sulpicio Rufo e Labeone, gli stessi che si occuparono di tante soluzioni progressiste dell'ordinamento romano.

Non risulta *lex publica* alcuna che avesse regolato i rapporti, né i pretori *urbani* e *peregrini* approntarono specifici criteri di esercizio della loro *iurisdictio* al riguardo, e neppure interventi del *princeps* introdussero una tutela giudiziaria particolare per il prestito marittimo. Il riconoscimento rimase affidato alle iniziative dei privati interessati alla elaborazione giurisprudenziale o, se proprio si vuole, al *ius moribus inductum* come fonte extra statutale. Forse è il saggio (*rectius* l'assaggio) che più di tutti testimonia della problematicità dell'autonomia privata a Roma.

7 -. Procediamo così a consultare la quinta sezione, 'Fra ricerca e didattica' (pp. 495-542). Essa è dominata, letteralmente dalla «ultima pagina» scritta dall'Arangio-Ruiz, destinata al collega ed amico Juan Iglesias; «una lettera manoscritta, incompleta stesa l'antivigilia e la vigilia della sua scomparsa, che la lungimiranza dei familiari permise a Labeo di pubblicare».

Arangio-Ruiz vide che l'Iglesias aveva rinunciato quasi del tutto alla produzione monografica, cercando piuttosto di cogliere in singoli studi ulteriori rapporti che legano il diritto con altri aspetti della società romana. Pertanto, quel Maestro rilevava la difficoltà di dedicarsi ad opere di sintesi ed ad indagini particolari.

Siffatto *Leitmotiv* ricorre anche nel breve stralcio *Il semplicismo delle formule*³³ e di volta in volta, allorché la sezione affronta la problematica della stesura di manuali di diritto romano.

Andiamo, però, con ordine. I due testi *Inquadramenti generali e insegnamento accademico e Lezioni frontali o seminari*, pur traverso le metaforiche esperienze del 'collega della prima cattedra di Storia del diritto romano' Spagnuolo Vigorita e delle esercitazioni organizzate dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Brescia nell'anno accademico 1992-1993, esprimono la netta predilezione del professore per l'insegnamento seminariale o per le esercitazioni. Sia da studente, sia da 'dottorando', ho sempre sperimentato questa tecnica costante del Giuffrè; ciò sia a riguardo delle 'parti speciali', che sempre corredevano la parte manualistica, sia a riguardo della cd. periodizzazione.

Fanno parte, invece, dell'opinione dell'autore circa la manualistica i testi *Ordinamenti didattici e adeguamento dei manuali*, *Diritto romano e nevrosi della scienza giuridica*, *Il 'pensare con la propria testa'*, *Il «ius privatum Romanorum» guardato da lontano*, *I sacrifici delle trattazioni di sintesi*.

«Ho prospettato l'origine antica (risalente niente meno all'aggregato sociale septi-

³³ Tagliacarte in *Labeo* 42, 1996, 292.

monziano) della situazione in cui ai protagonisti della vita giuridica venne riconosciuta *iure* una pretesa *erga omnes* a che qualsiasi altro non interferisse nell'esercizio di loro poteri e facoltà [...] Ho prospettato che anche perciò quelli che divennero *iura in re aliena* (e che tali sono conservati presso di noi: diritti reali parziali) originariamente erano forme di comproprietà finalizzata a determinati usi soltanto. Ho sottolineato per quali tramiti si pervenne a configurare l'*obligatio* come *vinculum iuris* e si mantennero distinti i trattamenti dei torti tra i privati, a seconda che si trattasse di inadempimento o di *delicta* (come è ancora presso di noi). Mi sono soffermato sulla costruzione dal III secolo a.C. al I secolo d.C. dell'atto *n e g o z i a l e* [la spaziatura è nostra] mediante il rilievo della sua funzione socio-economica (la *causa*) e l'attenzione rivolta al momento genetico ed alla esteriorizzazione della *voluntas* che non devono essere alterati da *dolus metus errores* eccetera [...]»³⁴.

Riporto il passaggio di un opuscolo molto caro al Maestro, per sottolineare alcune delle sue vedute relative alla didattica. Si badi è sulla base di queste vedute che l'autore opera garbate critiche o misurate lodi dei manuali recensiti, perché, sul piano della didattica, sembra opportuno non trascurare categorie come quella del negozio o dei rapporti assoluti e relativi, proprio esposte nelle loro matrici romanistiche o pandettistiche³⁵.

La contrazione dei programmi³⁶, connessa al ridotto spazio riservato dalle riforme degli ordinamenti universitari ha «costretto» ad abbandonare i classici manuali, su cui la più parte dei cultori della nostra disciplina si era formata; essi sono oggi riservati a laureandi e dottorandi, non più a matricole. Ciò ha comportato una proliferazione di nuovi manuali, oggi ancora in atto, un po' tutti costretti dalle maglie della legislazione.

Le lezioni di diritto romano I. Parte generale, Giappichelli ed., Torino 1997, pp. 197, del Mantello, sono recensite con attenzione; particolarmente accattivante è giudicata la tecnica di esposizione che induce alla mente «la tecnica orale delle lezioni di taluni di noi, nell'ambito delle quali, alla fine o all'inizio della successiva, si fa una sorta di 'riassunto della puntata' a fini di sintesi e chiarezza didattica».

Nella recensione *Il 'ius privatum romanorum' guardato da lontano*, l'oggetto delle misurate osservazioni del Giuffrè è *Diritto privato romano. Un profilo storico*, cur. A. Schiavone, Einaudi ed., Torino 2003, pp. VIII-511. Ivi, più che altrove gli angoli di os-

³⁴ V. Giuffrè, *De vita anteacta*, Napoli 2012, 29 ss. Il testo, *res extra commercium humani iuris* – avrebbe detto il Guarino e dice il Giuffrè – riecheggia il discorso di ringraziamento tenuto dall'autore nella cerimonia di premiazione per il conferimento del sesto Premio internazionale (biennio 2010-2011) intitolato al Maestro Ursicino Suarez.

³⁵ Ci ha molto colpito la frase del Guarino riportata in «*La funzione intermediatrice della teoria generale*» (p. 118 nt.12): «A scanso di equivoci, il GUARINO, *Toccate senza fuga* cit. 393, ha ribadito che, «se nella 'esposizione' ai giuristi (ed in particolare agli studenti di giurisprudenza) dei nostri tempi è ... altamente opportuno (beninteso usando ogni possibile cautela e dando schietto preavviso dell'artificio usato) 'tradurre' in linguaggio giuridico moderno, sia nel lessico generale sia nella così detta 'dogmatica' concettuale, la verità del diritto romano», viceversa «nella 'ricerca' giusromanistica bisogna resistere quanto più sia possibile alla tentazione di applicare al mondo giuridico romano concetti, categorie, linguaggi in uso nella dottrina giuridica moderna». La 'Lettura' collocata nella sezione 'Metodi inesplorati', *et pour cause*, ben avrebbe potuto essere inserita dall'autore anche nella Sezione cinque.

³⁶ Sono, per lo più affermazioni che si leggono nel redazionale di *Labeo* 47, 2001, 5 s., reintitolato, nella presente trattazione, *Ordinamenti didattici e adeguamento dei manuali*.

servazione del Giuffrè, quali abbiamo accennato in apertura, sono palesati. Si badi, angoli del tutto soggettivi, niente di più. In misura particolare si osserva che i discenti forse amerebbero conoscere il come ed il perché, e traverso quali contraddizioni e spinte razionalizzanti emergesse il processo civile che i romani non conobbero «naturalmente».

Ammirato, ma anche qua e là critico, è il giudizio sui *Nuovi profili istituzionali di diritto privato romano*, libreria Editrice Torre sas, Catania pp. XVI-558, del Nicosia, il quale nella sua produzione sembra arginare i perigli della denunciata inconciliabilità tra la produzione monografica e quella manualistica denunciata dall'Arangio-Ruiz nell'«ultima pagina» datata 31 gennaio 1964³⁷.

Tuttavia vorrei soffermarmi su un aspetto che mi permetterei di criticare della presentazione. Lo studioso nucerte prende in esame, 'et pour cause', la pretesa superiorità del diritto romano rispetto a tutti gli altri diritti antichi (greci, babilonese, egiziano, siriano, ebraico), laddove, invece, è stato scritto, il diritto romano sarebbe «in sostanza ...un insieme di prestiti culturali³⁸», al più «una specifica realizzazione di un più ampio diritto mediterraneo». Insomma, la tesi che ci invita a parlare di un «Gaio nero», laddove già si è parlato di una «black Athena».

Il Giuffrè è scettico: «Tuttavia, quanto ai diritti antichi è, in primo luogo, questione di scarsità di fonti (e non mi pare poco); in secondo luogo, si trascura la peculiarità, tutt'altro che accidentale o secondaria, che per quanto ci è dato sapere, soltanto nell'esperienza romana si riscontra il fenomeno della riflessione sul diritto da parte di una fascia professionale di esperti sempre rinnovantesi ma sempre coerente, la quale costituisce una libera *iuris scientia* che costituisce il vero lascito, quanto ad eticità professionale, e quanto a metodo ermeneutico e organizzativo, per il giurista moderno occidentale. Altro che meticcio giuridico³⁹».

In proposito, mi sembra non inopportuno dire che il Centro Studi sui Fondamenti del Diritto antico, auspici i professori Francesco Casavola, Maria Valeria del Tufo e Francesco Lucrezi si è riproposto, fin dalla sua costituzione, di esplorare gli scenari di mutamento, espansione, colonizzazione dei popoli tra i tre continenti Asia, Africa ed Europa. I primi risultati, sembrano aver convinto anche coloro che apparivano ai primordi incerti. D'altra parte, proprio il Giuffrè ha dimostrato come fare storia (anche del diritto), specie dell'antichità, ove non bastino le fonti manoscritte.

Abbiamo lasciato volutamente da ultimo l'articolo di Stefano Cianci, riadattato con il Titolo *Il pensare con la propria testa*. Si tratta di un testo fuori commercio⁴⁰. La de-

³⁷ Significativo è il titolo della presentazione, in imminente pubblicazione in *Index* 43, 2015, *I sacrifici delle trattazioni di sintesi*.

³⁸ V. Giuffrè, *Divagazioni intorno al diritto romano*, Napoli 2014, 539.

³⁹ Si confronti tuttavia la relazione di apertura al convegno *Vita/morte: le origini della civilizzazione antica*, di E. Cantarella, *La Grecia e l'Oriente*, in www.unisob.na.it/ateneo/c004/20141021_cantarella.pdf, edita presso il portale del Centro Studi sui fondamenti del diritto antico, che si ripropone proprio di ricostruire la plurisecolare vicenda di popoli che si confrontano, si mescolano, si combattono per rivendicare un'identità che paradossalmente si ritroverà fusa in un unico governo del mondo, proprio alla frontiera dell'identità romana.

⁴⁰ Il testo è preceduto da una breve presentazione del Giuffrè, che rievoca il ricordo che il centro studi Vincenzo Arangio-Ruiz aveva voluto tributare al Maestro, da poco scomparso. Certo è meritoria la pubblicazione da parte dello studioso napoletano di questa relazione, anche perché egli era tra i primi a consigliarci la

scrizione del manuale di Luigi Amirante è notevolissima; emerge l'impressionismo di uno storico che ha dato alle stampe, un manuale particolarissimo, possessivamente intitolato *Una storia giuridica di Roma* (la «mia storia» scriveva Amirante). Seppur nella trattazione sintetica del Cianci emergono, chiarissime, le linee di evoluzione e di involuzione della civiltà romana, colte magistralmente dall'Amirante. Amirante sapeva che, con la *constitutio Antoniniana*, sarebbe iniziata un'altra storia e che essa inevitabilmente avrebbe chiuso «la Sua storia». Scrive il Cianci, «Finisce così la *Storia* di Amirante, con la constatazione che la grande stagione adrianea, quella degli intellettuali e della corte, si era sempre più allontanata dai *cives*, in un potere che parlava solo a se stesso, nei presagi insistiti di un incerto futuro». Si legge tutto d'un fiato.

8 - Per ciò che concerne l'ultima sezione (pp. 543-576) '*Le riviste scientifiche specchio della ricerca*', occorre anticipare che essa affronta il tema delicato del rapporto tra le riforme dell'ordinamento universitario ed il ruolo Riviste scientifiche⁴¹. Sullo fondo la vicenda di *Labeo*.

Dinnanzi alla contrazione dell'importanza dello studio del diritto romano nelle aule Universitarie e del latino e della storia nelle scuole, si assiste ad una (benemerita, p. 547) gemmazione delle Riviste (ancora in atto), anche on-line. Ciò è stato anche l'effetto (Guarino, p. 552) delle riforme universitarie.

La Rivista *Labeo* dal canto suo, scrive l'autore, ha contribuito a che non si disperdessero i risultati raggiunti nella ricerca giusromanistica contro le incomprensioni o le insofferenze sia degli storici non giuristi, ma anche, ove è stato necessario, contro gli storici giuristi, e vieppiù tra i cultori del diritto moderno.

Tuttavia, è sembrato vano (p. 555) – scrive l'autore – restare nell'attesa del settimo cavalleria (p. 551) ovvero eccedere in donchisciottismi (p. 535). Un vessillo è stato ammainato (p. 558) (sospeso?[p. 560]), «*la paix vaut encore mieux que la verité*» (p. 575).

Gianluca Zarro

Università «Suor Orsola Benincasa» di Napoli

lettura delle pagine dell'Amirante. Un manuale di Storia, ma non un manuale classico, capace di penetrare nei gangli della storia come pochi altri.

⁴¹ La sezione VI comprende due redazionali della rivista *Labeo* – del 43, 1997, e del n. 50, 2004 – intitolate *L'ansia del 'nuovo' e del 'tecnico'* e *Don Chisciotte della Mancina, e Lo 'scendere in campo' delle riviste*; quattro Tagliacarte di *Labeo* – *Meno spazi didattici e più pubblicazioni*, *Gli eterni problemi delle riviste* (che ripropone un estratto delle *Speranze ed aspettative dello storico* [p. 15]), *Il diritto romano ed il Settimo Cavalleria*, *Quando ammainare il vessillo*; un testo inedito, cadenzato in tre parti, intitolato *Labeo o della mala sorte.- Appendice: Labeo, o dell'equipaggio suicida (di Antonio Guarino).- La paix vaut encore mieux que la verité*.

Pietro Siciliani, *Il carteggio familiare (1850-1914)* (a cura di Francesco Luceri, premessa di Giovanni Invitto, nota introduttiva di Giancarlo Vallone), Edizioni Grifo per il Centro di studi salentini, Lecce 2013, 2 voll., pp. CLXXXIV-952, ISBN 9788898175444.

Aa.Vv., *Pietro Siciliani e Cesira Pozzolini. Filosofia e Letteratura*, atti del convegno nazionale, Galatina 18-19 settembre 2014 (prefazione di Fulvio Tessitore, a cura di Francesco Luceri), Edizioni Grifo, per il Centro di studi salentini, Lecce 2015, pp. 336, ISBN 978869940057.

Chi si accosti a questi volumi – da un lato la maestosa edizione del carteggio corredata da una fitta annotazione, da un'introduzione che offre un quadro storico esaustivo sulla cultura del positivismo meridionale e sulla rinascita intellettuale del Salento a cavallo tra XIX e XX secolo, da un simpatico apparato fotografico e da complesse quanto necessarie tavole genealogiche, dall'altro lato gli atti del recente convegno galatinese che attraverso una folta messe di studi critici e biografici riescono a reinserire efficacemente le figure intellettuali di Siciliani e della consorte Cesira nelle correnti più vive della storia del pensiero scientifico e filosofico otto-novecentesche – rimpiange di non avere la capacità e le forze per riscrivere *I vecchi e i giovani*. E tuttavia il novello Pirandello che volesse cimentarsi con questi 'vecchi e giovani' galatinesi si troverebbe nell'immane difficoltà di governare per un verso conflitti generazionali che furono altrettanto intensi eppure sfumati da un'aura di rattenuta sobrietà e educato autocontrollo, per altro verso col problema che in questo caso, oltre allo scarto sociale e allo scontro politico nella compagine postunitaria, è presente, e direi preponderante, un dibattito filosofico e scientifico che proietta la vicenda sullo sfondo della mossa temperie modernista, nel quadro di quell'intensa dialettica fra naturalismo e antinaturalismo che connotò gli sviluppi della cultura europea tra la fine dell'Ottocento e il primo ventennio del Novecento.

Le carte che permettono di seguire e ricostruire questa vicenda umana e intellettuale giungono a noi attraverso il percorso naturale degli affetti familiari e in virtù di una *traditio lampadis* che è anche sintomo di una matura consapevolezza culturale. L'arciprete Rosario Siciliani, fratello maggiore del filosofo e destinatario di gran parte delle missive di Pietro e della cognata Cesira Pozzolini, al termine della sua vita, nel 1896, donò le epistole a suo nipote Vito Vallone, anch'egli medico e umanista, sindaco per lungo tempo di Galatina. Vito Vallone, a sua volta, prima della sua scomparsa nel 1943, affidò i documenti al nipote Aldo (1916-2002), che già si era distinto in qualità di poeta e per un giovanile ma sicuro talento di critico letterario che lo avrebbe condotto alla cattedra universitaria e a diventare uno dei punti di riferimento nella dantistica italiana. Aldo Vallone avviò proficuamente il lavoro di scavo nel materiale epistolare e ne fece riemergere rapporti e relazioni (Carducci, Puccinotti, Imbriani), collocando l'esperienza intellettuale e politica di Siciliani nel quadro più largo della cultura italiana postrisorgimentale: a lui si devono i primi studi biobibliografici coronati dal centenario della morte di Siciliani (1985) e dal convegno leccese del 24-28 febbraio 1987 (la cui cronaca ripre-

corre oggi Giovanni Invitto nel contributo introduttivo agli atti del convegno svoltosi nel 2014: *Atti*, pp. 19-26). L'incontro tra Giancarlo Vallone, figlio di Aldo, e l'infaticabile Francesco Luceri permette oggi a quel prezioso fondo documentale di raggiungere il traguardo editoriale, agevolando l'accesso a fonti importanti per la storia del pensiero, della scienza, della letteratura, della vita politica italiana alla fine del XIX secolo.

Chi era Pietro Siciliani? Prima di rispondere più distesamente – per quanto sarà possibile nello spazio di una recensione – attraverso la ricostruzione biografica minuziosa anteposta da Luceri all'edizione del carteggio, è opportuno dare il senso storico e politico di questi documenti attraverso le parole di Giancarlo Vallone: «Così queste stirpi toscane, come i Malenchini e i Pozzolini, o salentine, come i Siciliani e i Vallone, tutte di origine diversamente mercantile, emergono via via nelle professioni e nella cultura, giungono alla cattedra universitaria [...], mentre altri salgono al vertice del nuovo Stato [...], lungo un tornante che dalle posizioni del Risorgimento spinge i partiti a professare le ragioni sociali dell'unità politica. Forse è per questo palpabile senso di partecipazione e di progresso e per la particolarità della storia attestata, che queste lettere si sono conservate» (*Carteggio*, p. XIV).

Rampollo di un'agiata famiglia mercantile, che aveva sagacemente investito i proventi dei traffici commerciali in sicure rendite fondiari, Pietro Siciliani (nato Siciliano), dopo i primi studi a Galatina, fu convittore del seminario di Otranto tra il 1847 e il 1849. Insofferente della provincia, e forse di certi schematismi dogmatici impartiti dai docenti di teologia (sembra quasi un *topos* biografico che corre dalla *Vita* vichiana fino alle pagine che Benedetto Croce avrebbe dettato più tardi per la scomparsa del suo 'maestro' Antonio Labriola), Siciliani passò a Lecce presso il collegio dei Gesuiti. Gli anni leccesi sono fondamentali per i primi contatti che il giovane ebbe con il movimento liberale semiclandestino all'indomani dei moti del '48 (Luceri in *Carteggio*, p. XXIX). Dal 1856 Siciliani è a Napoli, allievo del collegio medico-cerusico guidato da un rettore di sicura fede borbonica, che provvide a espellere l'allievo Siciliani dopo un anno. Il giovane ottenne di trasferirsi in Toscana dove si addottorò a Pisa in Medicina e Chirurgia nel 1860, accostandosi alla figura dello iatrofilosofo Francesco Puccinotti, che ne promosse gli studi, lo indirizzò verso modelli di scrittura più asciutti ed eleganti, lo avviò ad un verace metodo di ricerca e insegnamento, quel metodo 'socratico' che Puccinotti nel 1860 esponeva nel suo *Addio all'Università di Pisa* (*Carteggio*, p. XXXIX).

L'anno dopo Siciliani si trasferì a Firenze per il perfezionamento e si fece conoscere pubblicando l'*Introduzione alla filosofia delle scienze naturali e storiche* e il *Metodo numerico e la statistica in medicina*, che gli valsero la nomina quale professore di filosofia nel liceo di Fermo (su queste opere si veda il contributo di Stefan Poggi in *Atti*, pp. 45-56). Intanto il Puccinotti, insieme ad Angelo Camillo De Meis, tornato alla guida del collegio medico-cerusico napoletano, a Capponi e Villari, raccomandava il giovane al ministro De Sanctis, affinché potesse proseguire gli studi a Torino con Jacob Molenschott, futuro maestro di Lombroso. Non potendosi ottenere la destinazione torinese, Siciliani fu nominato professore di filosofia al liceo fiorentino e accademico dei fisiocratici di Siena, e partecipò al decimo congresso degli scienziati italiani, svoltosi appunto a Siena il 14 settembre 1862.

I primi anni fiorentini sono particolarmente fervidi e dai titoli delle numerose pub-

blicazioni si evince il progressivo allargamento degli interessi culturali di Siciliani, che accanto ai temi filosofici e medici si mostra sempre più attento a problemi di carattere storico, socio-pedagogico, *lato sensu* politico. Con la frequentazione del salotto intellettuale dei Pozzolini e l'incontro con la futura moglie, l'educatrice Cesira. Cesira era stata allieva del pedagogista e letterato Pietro Thouar, accolto in casa Pozzolini-Malenchini proprio negli anni in cui quest'ultimo era in viso al governo granducale di Leopoldo II. Siciliani sposò Cesira nel luglio 1864 ed entrò in contatto con esponenti politici di spicco nell'Italia postunitaria, nonché con letterati celebri (e profondamente diversi tra loro) come Carducci, Tommaseo, Vannucci, il linguista e orientalista Angelo De Gubernatis (il carteggio di Siciliani con quest'ultimo, ora in *Atti*, pp. 153-201, a cura di Maria Cristina Cafisse, ricostruisce anche elementi della polemica De Gubernatis-Imbriani che avrebbe più tardi condotto Siciliani ad allontanarsi dalla direzione della «Rivista Bolognese», vedi *infra*). Proprio Carducci fu testimone al matrimonio di Pietro e Cesira e compose per l'occasione il sonetto *Scienza Amore e Forza* (poi in *Levia Gravia*): sia detto in tutta onestà una delle prove meno riuscite di Giosue, dove il giovane filosofo è un «caro garzon» proveniente «da i fin de l'itala contrada» dove «il ionio mar flagella», che giunse in Toscana e «scorgea l'ardua facella / Onde Vico fugò l'ombra inimica»; mentre Cesira è «la toska vergine pudica» che «raggia il fulgor di Beatrice antica».

Spinto dal sen. Vincenzo Malenchini, zio di Cesira, e dal desiderio di declinare la ricerca filosofica anche nel segno di un responsabile impegno civile, nel 1865 Siciliani si propose di avanzare la propria candidatura in Parlamento, cercando il sostegno dei concittadini di Galatina con un discorso sulle *Doti morali e programma politico del deputato politico italiano*. Il programma, accuratamente descritto da Luceri (*Carteggio*, p. XLVIII), è di ingenua vastità (riforma della finanza, dell'esercito, ricostruzione edilizia, irredentismo), ma vi spiccano due temi che torneranno a più riprese nel Siciliani: l'esigenza di uno stato laico («lo Stato non deve, non può favorire alcuna religione, ma tutte difenderle») e la ricerca di un punto d'equilibrio fra «il rosso e il moderato». Il discorso fu «applauditissimo», ma suscitò la riprovazione del clero galatinese e creò non poche noie al fratello canonico (che già di suo non nascondeva simpatie liberali, per quanto fosse lecito a un chierico nel Salento di secondo Ottocento). Il retaggio conservatore del vecchio patriziato agrario, sebbene trasmigrato almeno formalmente nelle file della sinistra postrisorgimentale, gli fu apertamente contrario, preferendogli figure più tradizionali e orientate alla ricerca di unanimità e appiattimento ideologico. La candidatura di Siciliani nel 1865 non fu presentata, e parimenti non lo fu due anni più tardi: in effetti per assistere all'emergere di una nuova classe dirigente, più genuinamente liberale, bisognerà attendere il 1882 con le esperienze politiche di Antonio e Vito Vallone, entrambi nipoti del filosofo, ed esponenti di quella borghesia in ascesa che, almeno in un primo tempo, avrebbe trovato proprio in Siciliani un punto di aggregazione.

Nel 1867 la trafila ministeriale promosse Siciliani all'insegnamento universitario presso l'ateneo bolognese: oltre che dal sen. Malenchini, l'istanza fu appoggiata da Mammiani e Tommaseo, ma significativamente anche da Carducci, che vedeva in Siciliani un positivista e auspicava che la sua chiamata a Bologna contribuisse a scardinare la tradizione filosofica spiritualista rappresentata da Francesco Bonatelli. Il Bonatelli, però, passato nel frattempo sulla cattedra di Padova, ebbe modo di apprezzare il moderatismo

del proprio successore felsineo Siciliani. Di particolare interesse un documento inedito portato in luce da Luceri: si tratta di una lettera al Siciliani della marchesa-filosofo Marianna Florenzi Waddington, del 28 settembre 1867, dalla quale emerge il patronato efficacemente esercitato dalla nobildonna ravennate presso il presidente del Consiglio Urbano Rattazzi, e l'incitamento della Florenzi Waddington affinché Siciliani si impegnasse da subito in una convincente prolusione e nella stesura di un'importante opera teoretica.

La vita accademica fu per Siciliani assai impegnativa: il salotto culturale animato insieme con la moglie Cesira nel palazzo dei conti Bianconcini di Bologna gli attirò le simpatie di un'eterogenea quanto autorevole schiera di docenti, intellettuali, letterati, uomini politici. Intanto, dopo varie collaborazioni, egli assumeva nel 1868 la condirezione della «Rivista Bolognese», alla quale imprimeva un carattere meno spiritualistico, e incline alle scienze e alla politica. Furono questi anche anni in cui l'eclettismo del Siciliani suscitò scontri polemici, a partire dai condirettori della «Rivista Bolognese», abbandonata dal filosofo già nel 1869, probabilmente a seguito della vicenda che coinvolse De Gubernatis in veste di traduttore goethiano e Vittorio Imbriani, e dei conseguenti dissapori con Francesco Fiorentino; fino alla polemica col pugliese Andrea Angiulli che rivendicava, in concorrenza con Siciliani, la paternità della pedagogia scientifica. Quella della «Rivista Bolognese» fu un'esperienza culturale particolarissima: essa seppe «far convergere nelle proprie annate, seppur per poco tempo, i tratti essenziali del dibattito culturale italiano: basti pensare alla polemica con la rivista milanese *Il Politecnico*, alle repliche spaventiane al positivismo di Pasquale Villari e a quelle di Tocco nei confronti dell'intero filone positivistico della cultura italiana, alle discussioni sulla storia della medicina di De Meis e di Salvatore Tommasi, al dibattito intorno agli studi filologici, al dibattito sull'istruzione cattolica e sui rapporti Stato-Chiesa. Ne deriva uno stile intellettuale rinnovato, che si ritaglia uno spazio proprio, ben distinto dal profilo culturale di altre riviste presenti nel panorama degli studi del tempo» (Emilia Scarcella in *Atti*, p. 61). Il carattere non-ortodosso del positivismo di Siciliani e la ricerca di una «scienza inclusiva» che rivendicasse un ruolo fondante all'interpretazione nel giuoco dialettico tra induzione e deduzione è al centro del contributo di Mario Signore (in *Atti*, pp. 27-33).

Gli anni settanta sono segnati dal cimento accademico di Siciliani per l'ordinariato: nel 1871 fu pubblicato il suo ampio volume *Sul rinnovamento della filosofia positiva in Italia*, opera germinata da un amplissimo lavoro sul pensiero di Vico al quale Siciliani attendeva fin dal 1867, e che nel 1869 aveva prospettato all'editore Gasparo Barbera, per il tramite di Carducci, col titolo provvisorio *Filosofia positiva secondo le dottrine storiche e politiche del Vico*. L'opera vichiana non giovò per la promozione del Siciliani, che pagò certamente lo scotto di una troppo tiepida adesione al pensiero positivista e un ancoraggio teorico ancora profondamente metafisico, vichiano e in qualche misura hegeliano. Per cinque anni Siciliani non si impegnò in nuove opere, ma approfondì temi psicologici e zoologici, e si ripresentò all'agone concorsuale con *La critica nella filosofia zoologica del XIX secolo*, opera che gli valse una risonanza internazionale e fu salutata da Owen, Darwin, Gegenbauer, Haeckel. Nel 1878 pubblicò la memoria *Prolegomeni alla moderna psicogenia*, e finalmente nel 1879 il Consiglio superiore di Pubblica istruzione conferì al Siciliani l'ordinariato senza concorso ai sensi dell'art. 69

della legge Casati. Il nome di Siciliani intanto, dopo la fama raggiunta in Francia e in Spagna, varcava i confini europei e si affermava in America latina. Ha ragione Luceri nel sottolineare come hegelismo e positivismo, spiritualismo ed evolucionismo furono nel pensiero di Siciliani, e di tanti che vissero quella temperie culturale, momenti differenti e non poli rigidamente antinomici nell'ambito di un progressivo sviluppo speculativo (*Carteggio*, p. LX: Luceri contrasta efficacemente la tesi dei 'due Siciliani', uno immerso in oscurità metafisiche e l'altro calato nell'empirismo positivista, e muove le sue osservazioni proprio dall'indagine sul vichismo di Siciliani e sull'interpretazione offerta da Siciliani della funzione della metafisica nel pensiero del filosofo napoletano, cfr. *Atti*, pp. 123-138: *Pietro Siciliani, filosofo della libertà*). Se l'esperienza di Labriola prima, e il rigore della critica crociana poi, fecero giustizia di quel mondo ancora vincolato da metafisiche nebbiose e da forme di spiritualismo oscurantista, non dobbiamo commettere l'errore di confondere lo sviluppo storico effettivamente determinatosi con l'unico percorso possibile di progresso e modernità, condannando ciò che in quelle esperienze era invece fervido interrogarsi; non dobbiamo cioè schiacciare le genuine inquietudini di quel pensiero sulla necessaria opera di svecchiamento che la nuova temperie idealista avrebbe esercitato (troppo schematiche ricostruzioni rischierebbero così di scontrarsi con dati di fatto inspiegabili come il costante interesse di Croce e dei suoi più accorti seguaci per l'opera di Vico). Proprio al Vico di Siciliani torna Giuseppe Cacciatore che, studiando il libro 'vichiano' *Sul rinnovamento della filosofia positiva in Italia*, osserva come in quella sede «la validità dell'indirizzo positivisticò non era confermata soltanto dai progressi delle scienze sperimentali, ma anche da una disposizione critica verso i grandi temi della metafisica e della filosofia speculativa» (*Atti*, p. 37). Vico costituì per Siciliani la chiave d'accesso a una terza via tra positivismo e idealismo, un primato determinato «dal convincimento che uno dei caratteri costitutivi del positivismo italiano dovesse rinvenirsi nella vichiana congiunzione di fatti e concetti» (*Atti*, pp. 39-40). Il tema meriterebbe una più estesa e autonoma trattazione, ma è opportuno almeno rilevare in questa sede come un punto di forza nell'esegesi vichiana del Siciliani risiede nell'aver cercato di tenere insieme l'opera del filosofo napoletano dal *De antiquissima* alla *Scienza nuova* accentuandone quindi la lettura in chiave metafisica. Com'è noto Croce e Fausto Nicolini fondarono una lettura di Vico attraverso stagioni successive (e in qualche misura dialettiche) del pensiero vichiano, una lettura impostasi fino a quando un cinquantennio di studi e di rinnovate edizioni critiche ha permesso di recuperare l'unità di fondo nella riflessione del filosofo (cfr. almeno G. Cacciatore, *Metaphysik, Poesie und Geschichte. Über die Philosophie von G. Vico*, Berlin, Akademie, 2002).

Nei medesimi anni maturano gli interessi sociologici del Siciliani, che nel 1879 pubblicò *Socialismo, darwinismo e sociologia moderna*, come pure la costante attenzione ai temi pedagogici, manifestata nel medesimo anno dalla relazione *La scienza dell'educazione nelle scuole italiane come antitesi alla pedagogia ortodossa*. Sono questi anche anni di frequentazioni con giovani dal luminoso avvenire che si legarono al Siciliani, incontrato dapprima nelle aule universitarie, e poi frequentato nell'ospitale salotto animato da Cesira Pozzolini; fra costoro spiccano i nomi di Leonida Bissolati, Filippo Turati e Arcangelo Ghisleri.

Gli anni ottanta segnarono un più intenso impegno del Siciliani nelle discipline educa-

tive, con l'assunzione della cattedra di Antropologia e Pedagogia al Magistero di Bologna, la presidenza delle Conferenze didattiche di Firenze (affidatagli da De Sanctis nel 1880), e soprattutto con l'accogliere fra i suoi studenti schiere di futuri pedagogisti e dirigenti scolastici anche dall'Italia meridionale. Del 1880 sono i *Massimi problemi della pedagogia moderna*, dove vengono recuperate alcune posizioni laiche che avevano contraddistinto il percorso intellettuale di Siciliani fin dagli anni sessanta e che provocarono opposizioni dai periodici clericali e imbarazzo al fratello arciprete, ma suscitarono anche il consenso del De Meis (sulla riflessione pedagogica del Siciliani offre un ragguaglio d'insieme Hervé Cavallera in *Atti* pp. 89-110, e con particolare riferimento al metodo della pedagogia sperimentale Salvatore Colazzo, *ivi*, pp. 111-122).

Da questa intensa attività nell'ambito della pedagogia e dell'affiancamento agli educatori nacque anche nel 1882 la candidatura di Siciliani al Parlamento, sostenuta dai maestri elementari italiani affiancati al partito liberale. Il programma di Siciliani è ancora una volta quello di un riformista moderato, ancorato al «reggimento democratico-costituzionale», ma desideroso di cambiamenti di ampio respiro «amministrativo, economico, sociale» (*Carteggio*, p. LXXIV). A Galatina furono i nipoti Antonio e Vito Vallone a promuovere la candidatura del Siciliani, quei nipoti che ne avrebbero poi raccolto l'eredità politica. Con uno scarto di un centinaio di voti, su un collegio di circa settecento votanti galatinesi, Siciliani risultò sconfitto da Nicola Bardoscia: si tratta esattamente della medesima dialettica politica presentata da Pirandello ne *I vecchi e i giovani*, con il tracollo – qui anticipato all'altezza del gabinetto Depretis – dello schieramento progressista filogovernativo. Un peso notevole nella sconfitta fu determinato dall'opposizione clericale alle troppo moderne teorie pedagogiche laiche del Siciliani: del resto la polemica tra la temperie positivista, ancorché moderata, e lo schieramento cattolico si era proprio in quegli anni fatta più violenta; e lo stesso Siciliani, che aveva visto sette suoi lavori finire all'Indice, si proponeva di raccogliere i suoi accesi interventi nel volume *Critici zoccolanti* (ma finì con l'abbandonare il progetto, sebbene caldeggiato da Carducci e accolto da un editore di richiamo come il Sommaruga).

Minato da una forma ereditaria di asma nervosa e forse indebolito dagli studi e dalla battaglia politica, Siciliani si spense cinquantatreenne il 28 dicembre 1885.

Con la scomparsa di Pietro Siciliani emerge la seconda personalità del carteggio, quella della moglie Cesira Pozzolini: educata in una famiglia progressista e di sicura fede risorgimentale, Cesira annotò minutamente nei tre diari del 1859, 1863 e 1864 i principali eventi che condussero alla fine del granducato e alla nascita dello stato nazionale. La valenza *familiare*, piuttosto che strettamente intima, e il precipuo carattere di questi diari quale modello di un «apprendistato alla virtù» sono messi in rilievo da Patrizia Guida, senza tralasciare il quadro storico che prospetta il salotto Pozzolini quale «laboratorio di dibattito sulle questioni politiche urgenti che riguardavano l'unità d'Italia» (in *Atti*, pp. 259-72). La vocazione alla testimonianza e il sentimento patriottico sono nei diari temperati da una scrittura sorvegliata: non a caso Cesira nel 1863 era stata docente di letteratura presso la Scuola normale femminile di Firenze, e proseguì il proprio impegno letterario modellando raccontini ad uso pedagogico nel filone che fu proprio del suo maestro Thouar. Tra i sodalizi intellettuali e umani più durevoli fu quello di Cesira con lo storico risorgimentale Atto Vannucci che, scomparso nel 1883, lasciò le

proprie carte a Cesira indicandola come esecutrice letteraria (sul legame tra Cesira e la memoria storica del Risorgimento torna Sandra Plastina in *Atti*, pp. 273-87).

Sulla famiglia Pozzolini nel quadro del Risorgimento toscano, dal carattere serio della liberale Gesualda, madre di Cesira, allo zio Malenchini, già impegnato nel triumvirato di transizione dai Lorena al regno di Sardegna; insieme con un efficace spaccato della vita quotidiana attraverso l'esame delle vicende che condussero Cesira al matrimonio con Pietro Siciliani (dopo il non compiuto fidanzamento col botanico Filippo Parlatore, anche per cautele economiche della famiglia Pozzolini) offre un quadro autentico, e venato dal consueto garbo elegante, Francesca Lamberti (in *Atti*, pp. 289-321).

Cesira fu soprattutto un'epistolografa instancabile, maestra di quello stile toscano piano e scorrevole, nutrito di cose e fatti, abbondante (o sia pure sovrabbondante) in quella che Carducci avrebbe additato come «pedanteria popolaresca» (*Carteggio*, p. XCI). Se fin dal 1879, grazie alla mediazione del Vannucci, la Pozzolini entrò in rapporto con Antonio Ranieri, esortandolo a scrivere quel «lavoro su Leopardi» che sarebbe poi diventato *Sette anni di sodalizio con Giacomo Leopardi*, agli inizi del nuovo secolo la vediamo attivissima socia della Dantesca di Firenze, in stretto contatto con la dirigenza ravennate che promuoveva le celebrazioni del maggio 1902.

Dopo la scomparsa del marito l'attività letteraria di Cesira riprese con grande intensità, e del 1904 sono le *Lettere da Parigi*, modello di epistolografia odeporica calata nel presente, attenta a quella vita moderna di cui la Pozzolini descrive e fa rivivere grandezze e miserie. E così, accanto agli splendori della *belle époque* ci sono i bimbi italiani che lavorano in condizioni di semischiavitù nelle fabbriche di vetro di Oullins (furono le proteste di Cesira a indurre il figlio, Vito Vittore, console italiano a Parigi, a denunciare lo sfruttamento minorile). Proprio il figlio di Pietro e Cesira, nato nel 1866, instaurò un rapporto di affettuosa e duratura complicità con Carducci, un rapporto che durò per tutta l'infanzia del giovane Vito, ma si prolungò negli anni dei suoi studi a Venezia presso la Scuola Superiore di Commercio, dalla quale poi passò a servizio del ministero Affari esteri con incarichi a Costantinopoli, in Egitto, in Brasile, fino a coronare la carriera come ministero plenipotenziario a Filadelfia.

Alla fine di questo percorso biografico è opportuno tornare a quella trasmissione intrafamiliare che ha permesso alle lettere di Pietro e Cesira di conservarsi dopo la morte dell'arciprete Rosario Siciliani nel 1896, passando nelle mani di Vito Vallone e, a partire dalla fine degli anni trenta del Novecento, in quelle di Aldo Vallone. Scrive Luceri: «E' proprio il pronipote Aldo, dunque, a reagire alla *damnatio memoriae* neoidealista che si era abbattuta sul nome del filosofo [...] Il letterato comprese [...] che l'epoca storica del neoidealismo stava per concludersi e che era necessario rivedere talune posizioni e letture chiaramente superficiali» (*Carteggio*, p. CXXIX).

Raffaele Ruggiero
 Université d'Aix - en - Provence
 raffaele.ruggiero@uniba.it

Emilio Minniti, *Lo stato d'eccezione*, Aracne, Ariccia (RM) 2015, pp. 113, ISBN 9788854882614.

Lo stato di eccezione, pur determinato con straordinaria efficacia e pregnanza da Carl Schmitt nella sua *Teologia politica* (1921), è in realtà un concetto presente della scienza giuridica e politica sin dall'antica Roma con la figura del *dictator*, ma, ancor di più, con la misura dello *iustitium* che era una sospensione della legge che dava forma a una sorta di 'non-luogo' in cui chi governava agiva in virtù di una forza di legge eccezionale in caso di concreto pericolo per la Repubblica, secondo quanto proclamato dal Senato¹. Lo stato di eccezione troverà poi varia evoluzione e diversa interpretazione nell'età moderna in autori come Bodin, Machiavelli, Hobbes e Rousseau fino al Novecento e ai giorni nostri come dimostra il recente caso francese dopo gli attentati terroristici.

Il pregevole lavoro di Emilio Minniti, pur nella sua brevità, nella prima parte, riprende l'evoluzione teorica (tralasciando, purtroppo, lo *iustitium*) e lo sviluppo storico dello 'stato di eccezione' con l'intento di evidenziare i diversi aspetti dell'impatto che una situazione di emergenza, o per usare l'espressione schmittiana, un «caso limite», può avere su un determinato ordinamento statale e democratico. L'autore sgombra il campo da eventuali equivoci e scopre subito le carte. Già nell'Introduzione chiarisce che «il tema dello stato di eccezione [...] si ripropone all'inizio del ventunesimo secolo in termini di una questione centrale per i sistemi democratici contemporanei. L'esplosione su larga scala di conflitti asimmetrici [...] se non prefigura i termini esatti di un vero e proprio «scontro di civiltà» pone, tuttavia, dei seri interrogativi sulla tenuta e sull'evoluzione dei principali sistemi giuridici democratici contemporanei» (p. 11).

Il primo capitolo del libro è dedicato al percorso storico dello stato di eccezione nel suo stretto legame con l'essenza autentica della sovranità e che rappresenta, come afferma l'autore, la terra di mezzo tra potere costituito e potere costituente. In questo contesto si inserisce anche la bella analisi sullo stato di eccezione nella Costituzione di Weimar che rappresenta uno dei modelli istituzionali del Novecento in cui la disciplina dello 'stato di crisi' trova la più compiuta espressione e applicazione. L'art. 48 della *Reichsverfassung* stabiliva infatti che il Presidente del Reich potesse ristabilire l'ordine e la sicurezza pubblica. Su quest'articolo della Costituzione è stato scritto molto, sia ai tempi della Costituzione della prima democrazia tedesca sia nel corso di tutto il Novecento. Tuttavia, bene fa l'autore a sottolineare come già Carl Schmitt aveva evidenziato che il secondo comma dell'articolo 48, pur sostenendo che il Presidente del Reich potesse sospendere i diritti fondamentali, limitava la sua azione solo ad un ristretto gruppo di articoli (114, 115, 117, 118, 123, 124 e 153), impedendo così un effettivo intervento in altri ambiti. Secondo Minniti, allora, «l'articolo 48 regola, o tenta di regolare, lo stato di eccezione come istituto giuridico e non deve essere interpretato

¹ Si veda G. Agamben, *Stato di eccezione*, Torino 2003, 55-67. Sullo *Iustitium* la letteratura è vasta, rimando in particolare a A. Nissen, *Das Iustitium. Eine Studie aus der roemischen Rechtsgeschichte*, Leipzig 1877; G. Quadri, *La forza di legge*, Milano 1979; A. Frascchetti, *Roma e il Principe*, Bari 1990.

come una disciplina del diritto di emergenza pubblica» (pp. 35-36). In realtà, come ha messo in luce di recente il costituzionalista tedesco Dieter Grimm, l'art. 48, che a lungo è stato considerato come la causa principale della fine della Costituzione di Weimar, in quanto la sua sistematica applicazione a partire dal 1930 finì per limitare fortemente l'attività parlamentare, «non rappresentava un'anomalia» in quanto elementi molto simili erano «rintracciabili in molte Costituzioni dell'epoca senza che abbiano condotto alle stesse conseguenze»².

Nel secondo capitolo il campo di indagine si sposta all'approccio istituzionalista di Santi Romano, il quale ha evidenziato la necessità del concetto di Costituzione materiale in relazione allo stato di eccezione nella sua stretta connessione con la necessità, intesa come fonte prima ed originaria di tutto quanto il diritto³. Nel noto saggio sui decreti-legge e lo stato d'assedio Santi Romano collegava lo stato d'eccezione alla condizione di necessità perché essa «può dar luogo a provvedimenti giuridici, anche quando questi siano contrari alla legge»⁴. Il giurista siciliano, prendendo in considerazione il decreto reale del 3 gennaio 1909 successivo al terremoto di Messina e Reggio Calabria, argomentava come «finora lo stato d'assedio, a prescindere dal caso di guerra, era stato sempre proclamato come una misura di polizia, tendente ad una energica e immediata tutela dell'ordine pubblico [...], non si era mai [...] pensato che esso potesse trovare la sua ragion d'essere in cause sostanzialmente diverse. [...] Non si ha più, in questa ipotesi, la lotta per la difesa del diritto, contro i ribelli [...] Sta in prima linea e avanti ad ogni altro bisogno la necessità di ripristinare i servizi pubblici»⁵. Santi Romano arriva così a legarlo allo stato di necessità che «[...] fa nascere il diritto soggettivo dello Stato di emanare le disposizioni in cui lo stato d'assedio si concreta». Come giustamente mette in risalto Minniti, la necessità, caratterizzandosi per un'intrinseca dirompenza ed una indeterminatezza delle norme che ne derivano rispetto, ad esempio, alla consuetudine, non ha bisogno di un periodo di tempo che ne consacrì la legittimità⁶. Per Santi Romano infatti, «ci sono norme che o non possono o non è opportuno che si scrivano; ce ne sono altre, che non possono determinarsi se non quando si verifica la evenienza cui debbono servire. In altri termini, il diritto scritto non può mai escludere il diritto non scritto»⁷.

² D. Grimm, *La Costituzione di Weimar vista nella prospettiva del Grundgesetz*, in F. Lanchester e F. Brancaccio (a c. di), *Weimar e il problema politico-costituzionale italiano*, Milano 2012, 36.

³ Santi Romano, *Sui decreti-legge e lo stato di assedio in occasione del terremoto di Messina e di Reggio Calabria*, Guido Zanobini (a c. di), *Scritti minori, vol. 1: Diritto Costituzionale*, Milano 1950, 287-310, in part. 298.

⁴ Romano, *Sui decreti-legge e lo stato di assedio in occasione del terremoto di Messina e di Reggio Calabria* cit., 300.

⁵ Romano, *Sui decreti-legge e lo stato di assedio in occasione del terremoto di Messina e di Reggio Calabria* cit., 288-289.

⁶ Si veda appunto Romano, *Sui decreti-legge e lo stato di assedio in occasione del terremoto di Messina e di Reggio Calabria* cit., 300: «[...] il diritto scritto non può mai escludere il diritto non scritto, e di questo specialmente quella parte che è data dalla necessità e che possiede in grado tanto più rilevante quell'innata vis, che da taluni si riconosce anche nella consuetudine. Perché essa rimanga nel campo del diritto positivo basta soltanto che si manifesti, come si è detto, nel senso di una forza che difende e protegge l'ordinamento viente e si traduca in comandi dello Stato».

⁷ Romano, *Sui decreti-legge e lo stato di assedio in occasione del terremoto di Messina e di Reggio Calabria* cit., 299-300.

Del resto, proprio come insegna Santi Romano, le norme emanate in condizioni straordinarie e che dunque hanno un carattere di eccezionalità, non possono certo considerarsi alla stregua della consuetudine. In questo senso i diritti dei cittadini inseriti in un determinato ordinamento non vengono modificati o ristretti nel momento in cui l'ordinamento viene modificato: allora «le restrizioni medesime [diritti dei cittadini] non possono considerarsi illegittime»⁸. Questo ci porta direttamente ad un altro aspetto affrontato dall'interessante libro di Minniti. Recentemente Bruce Ackermann ha proposto l'introduzione di una costituzione per l'emergenza a proposito del caso statunitense, in relazione all'enorme potere acquisito dal Presidente della Repubblica degli Stati Uniti. Il giurista americano si pone l'obiettivo di evidenziare gli eccessivi poteri presidenziali e così propone una loro limitazione, individuando tre ambiti in cui dovrebbero essere applicati provvedimenti per mitigare le forme di eccessivo potere acquisite dal governo. Da un punto di vista meramente politico, le costituzioni di emergenza richiedono ampie maggioranze, da un punto di vista economico, richiedono indennizzi per le numerose persone che vengono colpite dagli effetti dell'applicazione di misure emergenziali ed infine, dal punto di vista giuridico, si richiede «un rigoroso rispetto per la decenza fintanto che le tradizionali garanzie del diritto penale sono sospese»⁹. Minniti si pone su una posizione diversa in quanto riflette sugli esiti dell'impatto dello stato di eccezione nell'ordinamento costituzionale democratico, ribaltando così i termini della questione. In realtà, tuttavia, l'attualità recente ci ha dato un'altra applicazione dello stato di emergenza in Francia per i recenti attacchi terroristici che hanno colpito Parigi, come previsto dall'articolo 16 della Costituzione francese. Tuttavia, proprio il caso del terrorismo impone, secondo Ackermann, di articolare un quadro diverso per i poteri di emergenza concependolo «come un fondamentale strumento che consente che il pubblico venga rassicurato nel breve periodo senza apportare danni di lungo periodo ai valori costitutivi della libertà e dello stato di diritto [...]».

Nel terzo capitolo, infine, l'autore prende in considerazione alcuni ordinamenti costituzionali occidentali che si differenziano tra loro per una disciplina sullo stato di eccezione. Qui viene messo in evidenza come la mancanza di una previsione costituzionale degli stati di emergenza che caratterizza il sistema italiano, associato alla cronica fragilità della sua Costituzione materiale, vengono posti in relazione alle tensioni esistenti tra i diversi poteri dello stato.

Ubaldo Villani-Lubelli
Università del Salento
ubaldo.villanilubelli@unisalento.it

⁸ Romano, *Sui decreti-legge e lo stato di assedio in occasione del terremoto di Messina e di Reggio Calabria* cit., 294.

⁹ B. Ackerman, *La costituzione di emergenza. Come salvaguardare libertà e diritti civili di fronte al pericolo del terrorismo*, Roma 2005, 79

Aa.Vv. (a cura di Christian Baldus, Massimo Miglietta, Gianni Santucci, Emanuele Stolfi), *Dogmengeschichte und historische individualität der römischen Juristen. Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani. Atti del Seminario Internazionale (Montepulciano 14-17 giugno 2011)*, Quaderni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, 107, Università degli Studi di Trento, Trento 2012, pp. 734, ISBN 9788884434531.

Como se indica en su título, en el presente volumen se contienen las Actas del Seminario Internacional desarrollado durante los días 14 a 17 de junio de 2011 en la localidad de Montepulciano por iniciativa de las Cátedras romanísticas de las Universidades de Heidelberg, Trento y Siena, dedicado en esta ocasión al tema de la «Historia de los dogmas y la individualidad histórica de los juristas romanos». En el mismo se recogen una serie de contribuciones correspondientes tanto a estudiosos pertenecientes a las mencionadas Universidades, así como también a los de otras: Pavía, Complutense de Madrid, Salzburgo, Sevilla y Zúrich. Dichas contribuciones, relativas a aspectos reconstitutivos de la individualidad histórica de los juristas romanos, realizadas de manera y desde perspectivas diferentes, se concretan, según indican los coordinadores del tomo en su presentación, por una parte, en trabajos de más largo alcance, destinados a ofrecer panorámicas más o menos extensas sobre las posiciones de la historiografía, sobre los contextos metajurídicos donde se movían los juristas romanos, o sobre sus relaciones con otras fuentes de producción del derecho; y, por otra parte, en estudios sobre temas más especializados, dirigidos a analizar circunstanciadamente la reflexión jurisprudencial en torno a algunas figuras jurídicas, algunos perfiles de la personalidad intelectual de un determinado jurista, o, en su caso, los caracteres de una obra.

El artículo de Christian Baldus, titulado «*Il giurista 'in gabbia'?. Osservazioni minime sull'individualità dei giuristi quali paradigma vecchio e nuovo*» (pp. 7-21), que se encuadra en la primera de las ocho partes en que se estructura el libro, se presenta como una primera aproximación a lo tratado en el volumen.

El Catedrático de la Universidad de Heidelberg recurre en su escrito a una metáfora, una imagen en referencia al jurista romano, que, en palabras propias, señala que se nos presenta como «un animal 'enjaulado' en la 'jaula' del Digesto».

Según Baldus, resulta preciso profundizar en la que califica como «historia de la jaula» (un estudio del que destaca que hay una parte que clásicamente se llama «Historia de la ciencia romanística»), en denominación propia, «jaulología».

En una sucinta «introducción histórica a la 'jaulología jurídica'», el profesor alemán realiza un pequeño recorrido metafórico-crítico a través de la concepción que de los juristas romanos tenían o tienen, respectivamente, los 'pandectistas', los 'interpolacionistas', los «'civilistas', los historiadores, o los propios romanistas, indicando respecto a estos últimos que tratan de mediar entre interpolacionismo y nueva ingenuidad textual, entre actualización e historicismo, entre otras varias corrientes en la alternancia de las modas científicas. A su modo de ver, la exégesis es el método que evita a los juristas conclusiones apresuradas. El concepto que nos puede servir de guía es el de sistema interno y de *ius controversum*, debiendo tener siempre en cuenta que el Derecho se encuentra

en continua evolución, y que, por consiguiente, tiene necesidad de lecturas históricas, críticas, relativizadoras. En su opinión, se trata de problemas jurídicos encarnados en textos jurídicos, si bien, transmitidos por vía histórica.

Realizando una primera aproximación sociológica a la 'jaula' Baldus considera que la misma en el tiempo presente no supone un mal, o, en su caso, un mal necesario. Por ello realiza un elogio de la misma, al considerarla como «condición necesaria del ser jurista». En su opinión, la creación de la 'jaula' responde a necesidades sociales: «la sociedad tiene necesidad del jurista, y lo considera un 'animal doméstico'. Pero no olvida que éste tiene dientes». El jurista – señala atinadamente el profesor alemán – aplica (yo diría, más bien en los tiempos que corren, por lo menos en España, «debe aplicar») el derecho vigente con sensibilidad social, histórica y moral. Sirve a la sociedad de su tiempo. Su tarea no consiste en tomar todo efímero deseo que se expresa en tal sociedad. Aun existiendo un cierto espacio para el estilo personal, para las convicciones y predilecciones individuales, saber renunciar a las mismas es fundamental para el ejercicio de la justicia y de la Jurisprudencia, decayendo en caso contrario el impacto social de la ciencia jurídica, que es social por vocación. El que quiere ser escuchado como jurista debe «moverse en el interior de la jaula».

También la 'jaula' que se atribuye al pasado romano y justiniano era para los romanos de sus tiempos una 'jaula' social o sociológica, pero, sin embargo, según el profesor alemán, no lo es para nosotros. Según Baldus, en perspectiva histórica, la 'jaula' de los antiguos romanos es, por el contrario, una 'jaula' formal, textual, diacrónica, en la que se funden varios niveles histórico-textuales (clásico, postclásico y justineano).

Para el Catedrático de Heidelberg, el tiempo de reflexión sobre la utilidad o inutilidad del concepto de 'clásico', sobre lo que actualmente pueda ser una 'Textstufenforschung', está acabado. El Digesto consiste en su opinión en algo más que una simple 'celda', puesto que ocupa toda una parte del 'zoo' – con sus 'celdas particulares' –, separada y enfrente de la correspondiente a nuestros juristas actuales, la parte romana casi completa, donde encontramos 'celdas' singulares pertenecientes a determinados juristas romanos, construidas con los 'barrotes lingüísticos' de sus textos, ya fuesen aquellas grandes y pomposas, o pequeñas y alejadas. Unas 'jaulas' que, según Baldus, han permitido la construcción de toda la civilización jurídica medieval y moderna, y la 'autorrevelación' de que se diserta.

En opinión del profesor alemán, la 'jaula textual' del jurista romano, tiene un doble valor para la modernidad: histórico y jurídico-dogmático. La clásica 'jaula textual', en su valor para la dogmática moderna, representa un objeto autónomo o un fin lícito de investigación en cuya perspectiva la identificación de un perfil individual podría tener únicamente una función instrumental.

Recurriendo nuevamente a la metáfora, para Baldus, esos 'animales' que se encuentran en las 'jaulas' (los juristas romanos), se han 'auto-enjaulado', han construido y elegido, respectivamente, las 'prisiones' de su tiempo; ellos mismos son los que han construido los 'barrotes' originarios (las 'verjas conceptuales'), buscando y encontrando los materiales para 'amueblar' sus 'celdas', sus 'jaulas' del 'zoo', en las que moran de forma voluntaria. Dichos 'animales', según el catedrático alemán, rechazan comunicarse con quien no quiera estudiar bien su naturaleza, y aprecian al que se acerca «con calma y sin

ideas ya preconcebidas», con la finalidad de observarlos a través de los ‘barrotes’ de sus ‘celdas’ – ‘jaulas’ cuya construcción y distribución, en algunos casos, «ha sido remodelada (por los modernos autores), con resultados más o menos felices» –, que consisten en el reflejo de su ‘Welt’ (mundo).

El cotejo o comparación sobre en la que, en terminología propia, denomina Baldus como ‘jauloscopia’, considerada como método y como fin, es desde la que, según explica el profesor alemán, se planteó el Seminario celebrado en Montepulciano, de cuyos resultados se da cumplida cuenta en la obra ahora reseñada. Un Seminario en el que, como comenta el Catedrático alemán, se pretendió realizar, en la mayor medida de lo posible, un acercamiento a las ‘jaulas’ de los juristas antiguos, con la finalidad de estudiar las diferencias entre los ‘animales’ all’ ‘enjaulados’, a través de la ‘jaulología’, a la que considera como una ‘zoolología práctica’.

En opinión de Baldus, las ‘jaulas’ han salvado a los romanos y a los romanistas. Podemos estudiar a los ‘animales’ y sus ‘jaulas’ y reflejar sobre ‘verjas’ o ‘barrotes’ que quizá se nos presentan como insuperables aquellos conceptos o interpretaciones que se nos ocurran, y podemos hacerlo pasando a través del uso de métodos histórico-filológicos a objetos jurídicos – porque la ‘jaulología’ se armoniza perfectamente con esta situación a caballo entre varias esferas del saber –, pero, según el autor alemán, sólo quien vive en la ‘jaula’ como jurista consciente de esta condición – es decir, asumiendo que tiene una función precisa, que le distingue del jurista puro, así como del histórico o del filólogo puro –, podrá estudiar con ciertas garantías la ‘jaula’ del jurista romano.

Como ya se ha indicado, el contenido del libro se recoge en ocho partes.

Además de la primera, que tiene un carácter introductorio y de la que se acaba de dar noticia, y de la octava, en la que se recogen las conclusiones del Seminario, ambas redactadas por Christian Baldus, las seis restantes (II a VII, ambas inclusive) contienen otras aportaciones que el profesor alemán agrupa, a su vez, en los que considera como dos grandes bloques estructurales, que denomina, respectivamente, como *Prolegomena* y *Specimina*.

En el primero de los dos bloques señalados se comprenden las partes II a VI. La VII parte del libro se corresponde con el segundo de los dos bloques indicados.

Las partes II (titulada «¿Criterios para la comprensión de las individualidades en la escritura de los juristas?. Ejemplos republicanos», en la que se recoge el artículo de Alfonso Castro Sáenz, «Individualidad metodológica y dogmática: el ejemplo de Trebacio»), III (titulada «Disciplinarietà e interdisciplinarietà en la confrontación de saberes», que contiene las aportaciones «Theoriebildung in der Alten Geschichte und rechtsromanistische Methodendiskussionen» y «Das Brasilianische Recht und die europäische Romanistik», escritos por Sven Günther y Vivianne Gerales Ferreira, respectivamente) y IV (titulada «Encuadre general», en la que se incluyen las aportaciones de Johannes Michael Rainer – «Gli influssi della romanistica italiana sulla romanistica tedesca nel Novecento» – y de Gianni Santucci – «La scienza romanistica tedesca vista dall’Italia: il ‘dogma’ della fungibilità dei giuristi romani» –), tratan de una serie de aspectos considerados como preliminares del Seminario.

Dentro de los mismos, Alfonso Castro Sáenz se ocupa en su contribución (pp. 25-71) del tema de la individualidad del jurista Trebacio – al que este autor considera como «uno de los más grandes juristas del siglo I a.C.» y «en más de un sentido, el más repre-

sentativo del paso de la República al Principado» –, centrándose para ello «ante todo, en su caracterización de Trebacio, en lo que cada fuente aporta de él como singular, para extender, hasta su extremo, algunos hilos. Y perseguir, hasta donde se pueda –según indica– este trazado propósito de individualización».

Castro considera que esa individualización en el caso de Trebacio queda suficientemente acreditada, y así pretende demostrarlo en su estudio recurriendo, según indica, en primer lugar, a su individualización como hombre, para, a continuación, analizar lo que como individuo aportó a la ciencia desde la que califica como su irreductible individualidad (así como lo que recibe del ambiente que le rodea), y, finalmente, intentar determinar qué porcentaje, grado o vertiente puede extraerse de esa aportación individual como jurista y a partir de lo que sabemos que como individuo fue.

Tanto Sven Günther como Vivianne Geraldine Ferreira tratan en sus escritos de aproximaciones disciplinares a la materia.

Así, el primero (pp. 75-88), a partir de la constatación de que entre las ciencias de la Antigüedad el ámbito de la Historia jurídica romana se deja generalmente a los iusromanistas, es decir, a los historiadores del Derecho en sentido estricto, procede a analizar, en primer lugar, las relaciones entre el historicismo alemán y la ciencia histórico-jurídica en el siglo XIX, con especial atención a la figura de Mommsen, para, a continuación, en segundo lugar, referirse a la situación que se da en el siglo siguiente, en relación a la que destaca las diferencias existentes respecto al planteamiento anterior a consecuencia del paradigma metodológico y filosófico instaurado. Por último Günther se ocupa de examinar las perspectivas y las oportunidades que, en su opinión, pueden y deben implicar, por una parte, la investigación de la Antigüedad; y, por otra, la investigación histórico-jurídica, procediendo a destacar específicamente las ventajas que para dicha investigación histórico-jurídica derivan de la posibilidad de contextualizar la obra de los juristas romanos en su ámbito político, social, económico y cultural. Asimismo, Günther, pone de manifiesto en su trabajo que la investigación histórica, en sentido inverso, también está sujeta y extrae magníficas ayudas para satisfacer sus propios objetivos de conocimiento a partir de los análisis que los historiadores del Derecho romano ofrecen sobre el contexto jurídico, la administración de justicia y la actividad normativa en Roma.

Por su parte, Vivianne Geraldine Ferreira (pp. 89-116) se ocupa en su artículo de la ‘romanística europea’ en Brasil, con especial atención al iusromanista brasileño Teixeira de Freitas, de cuyo importante papel se hace eco, resaltando al respecto que, gracias al diálogo instaurado por aquél y bajo el influjo de la romanística alemana, en particular de Savigny, se contribuyó a «hacer renacer el Derecho romano en Brasil», creando en el ámbito del nuevo derecho brasileño «una nueva sistemática jurídica».

Los trabajos de Johannes Michael Rainer (pp. 119-132) y Gianni Santucci (pp. 133-158), incluidos en la IV parte del libro, titulada «*Encuadre general*», se encuentran referidos a la importante cuestión – pero, en ocasiones, subestimada y de difícil tratamiento – relativa a las recíprocas interinfluencias entre la romanística italiana y alemana. Desde la indiscutible consideración de que los estudios romanísticos se encuentran inevitablemente condicionados por la educación recibida en las propias Tradiciones nacionales particulares, entre las que resulta posible apreciar notables diferencias metodológicas

y de contenido, de los indicados trabajos de Rainer y Santucci se puede extraer como conclusión general que el respectivo intercambio mutuo de conocimientos entre la romanística italiana y la alemana, aún a pesar de las indicadas diferencias existentes entre las mismas, ha resultado y sigue resultando potencialmente beneficioso y muy satisfactorio para ambas.

En la V parte del libro, titulada «*Textos de la Jurisprudencia clásica. Cuestiones preliminares sobre la fungibilidad o individualidad de la escritura de los juristas*», se contienen las respectivas aportaciones de Valerio Marotta («*Origine e natura della moneta in un testo di Paolo D. 18.1.1 (33 ad edictum)*»), Andreas Nitsch («*Sprachliche Individualität der römischen Juristen*»), Javier Paricio («*Génesis histórica concreta del ius publice respondendi ex auctoritate principis: dos interpretaciones alternativas*»), Emanuele Stolfi («*Il contesto culturale*») y Giovanni Cossa («*I giuristi e la retorica*»). Esta parte trata la cuestión fundamental relativa a los textos de los juristas romanos, que son todo lo que de ellos disponemos. No obstante, aun siendo conscientes de esta circunstancia, también es cierto que esos textos no son uniformes y por ello resulta necesario recurrir a toda otra serie de factores que van más allá de la escritura individual –como, por ejemplo, el contexto económico-social, la lengua y la lingüística, la política, la cultura o la retórica– con la finalidad de poder tener un conocimiento lo más completo posible respecto de sus autores.

La contribución al Seminario de Valerio Marotta (pp. 161-205) se concreta, por ejemplo, en el estudio sobre la función y génesis de la moneda – y más en particular, de la moneda metálica – a través de un texto de Paulo (D. 18.1.1), que califica como aparentemente banal, pero que, en su opinión, esconde una maraña de problemas, y que se complica posteriormente por la presencia perceptible de algunas controvertidas doctrinas aristotélicas sobre la moneda. Según Marotta, del mencionado texto se deduce inicialmente que la moneda fue introducida prioritariamente como medida de valor (*publica ac perpetua aestimatio*) – es decir, para reconducir a igualdad las cosas objeto de cambio, propiamente porque la moneda es ante todo la medida que hace mensurables los cambios–, pero que para Paulo únicamente en cuanto se estableció la acuñación pública de una determinada materia (bronce, plata y oro), la indicada moneda asumió también la función de medio de cambio – aflorando entonces la neta distinción entre *merx* y *pretium*, es decir, entre mercancía y moneda –, que, sin embargo, es siempre respecto de la primeramente indicada una función derivada.

Marotta también destaca en su artículo algunos datos que considera como evidentes y que concreta en los siguientes términos: proculeyanos y sabinianos compartieron la idea de que la moneda fue establecida para cumplir la función de medida de valor (*publica ac perpetua aestimatio*), que para ambas *sectae* sería la originaria. En opinión del autor italiano, según los sabinianos todo ello resultaba suficiente para reconducir el cambio de cosa por cosa en el esquema de la *emptio venditio*; sin embargo, para los proculeyanos, por el contrario, la institución de la moneda acuñada, tomada en su consideración como medio de cambio (... *materia forma publica percussa*...) hacía imposible tal asimilación; y todo esto, según Marotta, no por razones que, en terminología actual, calificaríamos como de carácter o tipo económico o social, sino, más bien, por la «fuerza cogente (obligatoria) de mecanismos propios del derecho», que concreta en los

siguientes términos: «la no homogeneidad de las obligaciones respectivas del vendedor y del comprador, y, en consecuencia, la inidoneidad como instrumento de tutela de las acciones *venditi* y *empti*, cuando el objeto del cambio no fuese, por una parte, una *merx* y, por otra, el *pretium* fijado en *pecunia numerata...forma publica percussa*».

Andreas Nitsch se ocupa en su estudio (pp. 207-227) de la individualidad lingüística de los juristas romanos, preguntándose sobre el modo en que dicha individualidad lingüística, que considera como una realidad histórica incontestable, puede ser descrita y analizada.

Según señala en el resumen de su escrito, partiendo de la importante consideración de que, en su opinión, la individualidad lingüística considerada como hecho histórico no es distinguible con seguridad, o, por lo menos, no resulta posible describirla plenamente, así como que la misma resulta problemática como modelo eurístico, Nitsch considera que la descripción y el análisis del modo en el que una figura histórica de jurista utilizaba signos del lenguaje pueden ser detectados a través de análisis estilísticos, obteniéndose mediante los mismos innumerables semblanzas o perfiles estilísticos de variados *iuris consulti*, que, o bien de manera particular, o bien puestas en conjunto, permiten no sólo la descripción y el cotejo de los modos en que diversas figuras de juristas utilizan determinados signos del lenguaje, sino también el conocimiento de determinadas características de estilo respecto a diversos grupos de personas y a diversos tipos de texto.

Tras indicar un posible elenco de materiales utilizables para, en primer lugar, delimitar y, seguidamente, cotejar perfiles estilísticos de los juristas romanos (como, por ejemplo, ciertas palabras o ciertos sintagmas para exponer los hechos, para formular la cuestión jurídica, la decisión o la motivación; ciertas palabras o ciertos sintagmas para describir o definir relaciones jurídicas e instituciones jurídicas; ciertos modos de argumentación sobre la base de ciertas palabras o ciertos sintagmas; el hallazgo de perfiles estilísticos ligados a ciertos tipos de texto), señalando también diversas advertencias importantes a tomar en consideración al realizar el análisis de la individualidad lingüística (entre las que, por ejemplo, destaca que: los textos atribuidos a los juristas romanos no corresponden necesariamente a sus expresiones originales; la base cuantitativa de las investigaciones no es la misma para todos juristas; las informaciones bibliográficas de que disponemos, si acaso transmitidas, resultan escasas; y, finalmente, siempre se corre el peligro de entrar en un círculo vicioso en caso de recurrir a las técnicas y a los conocimientos de la crítica del texto), Nitsch concluye su estudio resaltando que la toma en consideración y el cotejo de diversos perfiles estilísticos sobre la base del empleo de ciertos signos del lenguaje –probablemente ligados a ciertos tipos de textos jurídicos– permiten o, al menos, ayudan al conocimiento de las relaciones dogmáticas, metódicas e históricas, así como, también y al mismo tiempo, que la investigación de la individualidad lingüística abre el camino a la individualidad dogmática, a la individualidad argumentativa y a la individualidad metódica de los mismos juristas romanos.

El texto que fue objeto de la intervención de Javier Paricio en el Seminario de Montepulciano (pp. 229-249) se encuentra referido al origen histórico concreto del *ius publice respondendi* y la conexión de éste con el ámbito político. A dicho texto el referido autor acompaña una *addenda* en la que expone la que considera como única «interpretación alternativa *real* y *concreta*» que considera que puede oponerse a la que califica como

su ‘sedimentada’ reconstrucción; una interpretación que, a su modo de ver, «además no debería contemplarse sólo como alternativa, sino también, al menos en una parte, como posible complementaria».

La hipótesis/conjetura que sobre el desarrollo originario de la concesión del *ius publice respondendi* plantea a la interpretación mayoritaria el Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, se sintetiza en los siguientes términos, según refiere el propio autor en su artículo: la concesión del *ius publice respondendi* (cualquiera que fuese su alcance) nada tuvo que ver con la pertenencia de los juristas al orden ecuestre o al senatorial, y de ningún modo pudo decantarse por la vuelta a una Jurisprudencia aristocrática, como de ordinario se suele decir, puesto que ello carece de sentido y no tiene apoyo en las fuentes; y si en la práctica sucedió así, mejor se explicaría por el azar que por una premeditada decisión del propio Augusto.

Según Javier Paricio, entre la concesión de Augusto y la de Tiberio tuvo que haber alguna diferencia; y dicha diferencia la concreta en la circunstancia de que la concesión por parte del primero de los emperadores citados debió de consistir en un reconocimiento ‘honorífico’ de ‘gran jurista’, que en la práctica suponía que las respuestas de esos juristas distinguidos tenían una mayor *auctoritas* y, por tanto, un peso y eficacia muy diferente a las de los demás. Con Tiberio se produciría la ‘institucionalización’ del *ius publice respondendi*.

Asimismo, para el autor que nos ocupa, tanto en la época de Augusto como en la de Tiberio la concesión del *ius publice respondendi* nada tenía que ver propiamente con la posición de los juristas.

En un momento posterior – diferente al del nacimiento del Principado y que coincide en el tiempo con la consolidación de las escuelas de juristas –, según el Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, el *ius publice respondendi* se convirtió en *beneficium*, y en cuanto tal debía ser solicitado. Precisamente entonces, cuando esas escuelas clásicas del derecho devienen centros de influencia y ‘de poder’, y los juristas que las comandan en el siglo I d.C. fueron personajes políticos de primer orden, resulta muy costoso imaginar que no hubiera alguna conexión entre ellas y la concesión del *ius publice respondendi*.

La interpretación alternativa a la reconstrucción anteriormente propuesta por Javier Paricio, que éste sugiere y acompaña como *adenda* en su artículo, parte de la toma en consideración de la hipótesis (contraria a la suya) que sostiene que el *ius publice respondendi* fue creado e institucionalizado por Augusto, mientras que Masurio Sabino habría sido el primer jurista en obtenerlo (de Tiberio).

En tal caso, si es que ello fuese así, según Paricio, se hace absolutamente necesario admitir que la introducción del *ius publice respondendi ex auctoritate Principis* se produjo en la última etapa de gobierno de Augusto y siempre después del año 3 d.C. A esta consideración añade que, de haber transcurrido así las cosas, el nacimiento del *ius publice respondendi* debería desligarse totalmente de la ‘crisis jurisprudencial’ que muchos apreciaban como existente en la República tardía y del proyecto codificador de César, así como de cualquier concepción general de Augusto de ‘poner un cierto orden’ en las respuestas jurisprudenciales. Nada tendría que ver, por tanto, con una medida de carácter general tendente a potenciar a la Jurisprudencia, sino que, más bien, habría sido

contemplada como un medio para potenciar a Capitón, al que el propio Augusto ofreció un consulado suffecto – aceptado por el jurista – que, a efectos políticos, lo colocara en un rango superior a Labeón, que sólo habría sido pretor. Dentro de este contexto explicativo sería cuando Augusto, posteriormente, habría creado y le habría otorgado el *ius publice respondendi* a Capitón, para que de algún modo se visualizara artificial y públicamente la existencia de otro gran jurista ‘parangonable’ al por aquél entonces único jurista de verdadero relieve, que era Marco Antistio Labeón, que mantenía una tensa relación con el emperador Augusto.

Siguiendo esta línea interpretativa, Capitón y Labeón habrían sido los dos primeros y únicos juristas distinguidos por Augusto. Que bajo Tiberio, lo hubieran sido Nerva *pater*, Próculo, Casio Longino, y antes de la muerte de este emperador Masurio Sabino, es discutido por Paricio, al entender que sería más probable que Tiberio otorgara el *ius publice respondendi* a Sabino poco después de la muerte de su maestro Capitón (año 22 d.C.) cuando éste todavía no había entrado – y, en su opinión, faltaba todavía mucho tiempo para que ello ocurriera – en el orden equestre; a la par debió de concederlo a Casio Longino y a Nerva *pater*, y ya posteriormente a Próculo.

Emanuele Stolfi trata en su aportación al Seminario (pp. 251-297) del contexto cultural.

Tras afirmar que las investigaciones sobre las características culturales de los juristas romanos no resultan novedosas desde hace tiempo (de las mismas ya se ocuparon humanistas como Cuyacio, la jurisprudencia alemana e italiana e historiografía del siglo XIX y romanistas del XX y XXI), destaca que, desde los estudios de Schulz y Ihering en la materia – padres de la idea de la *Isolierung* –, dicha investigación adquiere una nueva y significativa importancia, cobrando relevancia los estudios sobre la *scientia iuris* y su relación con otras *artes* de la Antigüedad – como es el caso de la Filosofía, pero también de la Retórica, la Gramática y la Medicina – en importantes corrientes – especialmente italianas – que se dedican al estudio del Derecho romano. En opinión de Stolfi, dicha investigación ha participado en otro cambio científico que ha despertado una historicidad más profunda en el trabajo de los romanistas con el fin de revalorizar la aportación de la Jurisprudencia estudiando a los singulares juristas romanos como ‘intelectuales’ y no ya como ‘personas fungibles’.

Para el romanista italiano resulta imposible realizar un estudio completo de estas corrientes historiográficas, motivo por el cual se centra en su trabajo en el análisis de un reducido conjunto de aspectos y fuentes determinadas sobre el mismo.

Según Stolfi la cuestión fundamental a la que habría que dar respuesta en relación con el tema del Simposio se concreta en las siguientes preguntas: ¿se puede llegar a una idea sobre la formación cultural de cada uno de los distintos juristas romanos?; ¿qué *artes* toman parte en dicha formación cultural?; ¿son dichas *artes* y su orientación interna en las escuelas las mismas o distintas en función de los distintos períodos y juristas?; ¿ayuda realmente la idea de formación cultural para reconstruir la individualidad histórica de los *iusprudentes* romanos?; ¿puede proporcionarnos dicha investigación alguna información valiosa sobre la actividad jurisdiccional, los significados y los métodos particulares de cada uno de los juristas?.

En opinión del autor italiano, las respuestas a tales preguntas no son sencillas, requieren investigaciones detalladas y una comparación meticulosa entre los juristas, sus

escritos y las épocas en que viven. Cualquier visión simplificada y genealogía mecánica del pensamiento –como, por ejemplo, «el jurista X escribe así porque leyó a Aristóteles» – resultan peligrosas y confusas. La Historia de la Jurisprudencia romana es un fenómeno complejo y no admite las «etiquetas» corrientes. Tanto los casos como las fuentes que son analizadas de forma ejemplificativa en su trabajo por Stolfi – relativas, respectivamente: a la definición labeoniana de *contractus* (o más probablemente, según matiza, de *contractum*) y la del verbo *contrahere* por Varrón; al fenómeno relativo a la constitución y contraposición durante más de un siglo de las *sectae* o *scholae* de casianos y proculeyanos; así como a la elaboración jurisprudencial realizada por Pomponio sobre la que Stolfi denomina como «síntesis política» del Imperio – reflejan a su modo de ver la importancia de las investigaciones que sugiere, así como también el cuidado con el que entiende que se deben tomar en consideración los resultados obtenidos con las mismas.

La V parte del libro se cierra con el artículo de Giovanni Cossa, relativo a los juristas y la retórica (pp. 299-363), en el que este autor se pregunta respecto a las posibles relaciones existentes entre la retórica y la Jurisprudencia clásica si se puede defender la identificación en las obras de los particulares juristas de específicas huellas técnicas argumentativas retóricas, y, en caso afirmativo, si resulta posible extraer de las mismas elementos que contribuyan a reconstruir las características del estilo individual y de la biografía científica de los propios juristas.

Según el profesor italiano, el examen de los textos no ofrece a dichas preguntas respuestas decisivas tales como para poder reconstruir las cuestionadas características del estilo individual y de la biografía cultural y científica de los juristas. Sin embargo, en su opinión, sí permite obtener resultados más estimulantes en cuanto a la cuestión relativa a si resulta posible percibir en las fuentes jurisprudenciales del Principado la presencia de enseñanzas retóricas.

En la primera parte de su exposición Cossa lleva a cabo una rápida revisión panorámica de los ochenta años transcurridos en relación a la que denomina como «toma de conciencia (en el ámbito de los estudios romanísticos) del papel que se deba atribuir a las doctrinas retóricas en la valoración de las obras y de la personalidad de los juristas», iniciada con la en su momento «revolucionaria» contribución de Stroux en el año 1926.

Cossa destaca en su trabajo que, con carácter general, el haber olvidado una serie de aspectos que ponen de manifiesto la unión entre la retórica (considerada como el arte de la argumentación, de la persuasión) y la Jurisprudencia, separando decididamente las dos categorías, ha alimentado el paradigma de la *Isolierung* y, como consecuencia no secundaria, ha impedido una mayor comprensión de las figuras de los juristas *uti singuli* en la complejidad y especificidad de las respectivas biografías intelectuales, favoreciendo la idea de su «fungibilidad». Desde un punto de vista más estrictamente técnico, según el autor italiano, los nexos de unión entre los dos sectores del saber resultan todavía más evidentes: ya sea bajo el perfil funcional, puesto que la finalidad principal de la interpretación jurídica es proporcionar las soluciones más verdaderas y correctas posibles; o bien, ya sea bajo el aspecto instrumental, en cuanto la retórica creó la que ha sido definida como «teoría de los centros de argumentación» para la rígida selección y valoración de los argumentos y, por consiguiente, de las pruebas en el desarrollo del juicio. A todo lo cual añade la consideración de que a la teoría retórica se debe toda la

doctrina de los *status causae*, que tiene una profunda unión con la realidad jurídica, pues las diversas problemáticas que de la misma surgen son prevalentemente adecuadas funcionalmente al desarrollo de los procesos penales.

En opinión de Cossa resulta oportuno encuadrar la relación entre técnica oratoria y práctica jurisprudencial en una perspectiva histórica, resultando a su entender evidente de la misma la interdependencia entre ambas, tanto para la época republicana como para la imperial, lo que supone rechazar su recíproco aislamiento. Un aislamiento que, en su opinión, resulta fracturado por los continuos canales de intercambio que se dan entre los exponentes de las dos disciplinas, debiendo ser probablemente amplias y no ocasionales, además de muy dinámicas, las influencias de un saber sobre el otro.

Por todo ello Cossa considera que buscar los presupuestos retóricos de un texto jurisprudencial o de una solución jurídica puede, por una parte, aumentar nuestra comprensión de los mismos; y, por otra, proporcionarnos algunas preciosas telas al mosaico que restituye la imagen de su autor.

Cossa también nos proporciona en su escrito el que considera como un ejemplo concreto «con el que intentar evidenciar la efectiva permeabilidad del ámbito técnico-jurídico a estímulos y soluciones provenientes de la oratoria forense, pero también los amplios matices con que este proceso se cumple»: el tema del recurso al *color* en algunos textos jurídicos romanos.

En la VI parte del libro, titulada «*Los juristas y el proceso*», con la que se concluye el primero de los dos grandes bloques (*Prolegomena*) en que se estructuró el Seminario, se recogen los artículos de Ulrike Babusiaux («*Celsus und Julian zum Edikt si certum petetur – Bemerkungen zu Prozess und ‘Aktionendenken’*») y Enrico Sciandrello («*Giuliano e l'applicazione del senatoconsulto Macedoniano*»). Ambos trabajos versan sobre cuestiones atinentes a aspectos relativos al procedimiento.

En su estudio Ulrike Babusiaux (pp. 367-431) procede a efectuar un cotejo entre el modo en que Celso y Juliano afrontan el tema de la *condictio*.

Según ésta autora el citado cotejo muestra, en primer lugar, de forma clara, cómo la fórmula y el aspecto procesal dominan la discusión, planteándose por los juristas señalados a partir de los mismos las cuestiones más meritorias de debate; y también, al mismo tiempo, además, se evidencia cómo queda un amplio espacio al jurista particular de que se trate, tanto para poner de manifiesto los aspectos que tenían para él mayor importancia, así como para construir estrategias argumentativas.

De esta forma, según Babusiaux, Juliano y Celso, no se diferencian solamente en el lenguaje, sino también en el modo concreto de argumentar, si bien compartiendo ambos las mismas estructuras dogmáticas de fondo; resultado éste que la autora alemana plantea en su estudio en contraste con la idea del denominado «*aktionenrechtlichen Denken*», típico de los juristas romanos.

La aportación al volumen de Enrico Sciandrello (pp. 433-482) se circunscribe en concreto a la investigación de un argumento específico que considera que puede servir como posible ejemplo para la comprensión de algunos aspectos problemáticos de fondo relativos al genérico tema del análisis de las relaciones que sobre el plano del derecho procesal mediaron entre el poder imperial, la actividad de los magistrados y el saber jurisprudencial en el arco temporal comprendido desde el final del siglo I a.C. al siglo

III d.C. considerado en su totalidad, optando para ello por estudiar en su trabajo la regulación y aplicación jurisprudencial del senadoconsulto Macedoniano.

Partiendo del hecho de que en la indicada época imperial, entre los diversos eventos que marcaron mayormente la actividad de los príncipes, magistrados y juristas, ocupan un papel primordial las vicisitudes que acompañaron a la cristalización del edicto pretorio en el período adrianeo, y suponiendo que dicha reforma adrianea se habría limitado a formalizar una praxis iniciada probablemente ya hacia finales del siglo I d.C., en virtud de la que era casi excluida la posibilidad de asistir a intervenciones integrativas del edicto por parte del pretor, Sciandrello estima como aspectos más interesantes a tomar en consideración a los fines de su estudio: por una parte, la terminación del *ius honorarium* y, por consiguiente, de la función creativa del pretor sobre el plano del reconocimiento de nuevos medios procesales, fenómeno éste al que se contraponen las exigencias de tutela que surgen de cuestiones no contempladas a nivel edictal; y, por otro, el creciente control por parte de la autoridad imperial sobre la producción del Derecho, formalizado respecto a las prerrogativas de los magistrados jurisdicentes con la mencionada reforma adrianea. Y en el centro de dichas dinámicas, el jurista, al que corresponde desarrollar la propia actividad científica dentro del respeto a las directivas imperiales y, al mismo tiempo, de las necesidades que el natural desarrollo de la sociedad paso a paso demandaba.

Seguidamente el autor italiano concentra su atención sobre la figura de Salvio Juliano, al que considera como testigo privilegiado de los cambios puestos de manifiesto, procediendo a analizar primero en su estudio el problema de las lagunas normativas del ordenamiento, para, a continuación, pasar a ocuparse más específicamente de las soluciones aportadas en base al método casuístico – que conocemos a través de los textos en que se conservan – por el jurista adrianeo respecto a la creación de un sistema de aplicación del senadoconsulto Macedoniano, que en opinión de Sciandrello ponen de manifiesto un planteamiento metódico que busca alcanzar la plenitud del mencionado ordenamiento mediante la colaboración entre los juristas, el pretor y el emperador.

La VII parte del libro, titulada «*Ejemplos de investigaciones corrientes (Sobre la Jurisprudencia clásica y la Historia de la romanística)*», que se corresponde con el segundo gran bloque en que se estructuró el Seminario desarrollado en Montepulciano, contiene, como ya se ha indicado en páginas anteriores, una serie de estudios realizados a partir del análisis de los textos sobre diversas cuestiones específicas que presentan una evidente relación con algunos de los aspectos expuestos en el primer bloque del referido Seminario de los que se ha dado cuenta *supra*. Dichos trabajos corresponden a siete jóvenes investigadores pertenecientes, respectivamente, a las Universidades de Siena, Trento y Heidelberg.

Sus títulos y autores son los siguientes: «*Il maestro delle Pauli Sententiae: storiografia romanistica e nuovi spunti ricostruttivi*», de Iolanda Ruggiero (pp. 485-531); «*Brevi note su alcune scelte individuali compiute dai giuristi del Principato in tema di bonorum venditio*», de Alessandro Cassarino (pp. 533-550); «*Il divortium bona gratia nell'elaborazione giurisprudenziale di II e III secolo*», de Francesca Nocentini (pp. 551-574); «*La Cancelleria giustiniana e l'infungibilità dei giuristi classici: l'esempio delle decisioni*», de Sabrina Di Maria (pp. 575-591); «*Storia dei dogmi e individualità*

dei giuristi nell'interpretazione della categoria delle res communes omnium», de Alvisé Schiavon (pp. 593-634); «*Arrae vel alio nomine*». *Un responso di Quinto Cervidio Scevola tra considerazione filológica e dogmatica-sistemática*», de Julia Gokel (pp. 635-661); y «Il problema della Storia dei giuristi romani nella romanística italiana tra Ottocento e Novecento», de Massimo Nardoza (pp. 663-721).

El volumen se cierra con una VIII parte dedicada a las «*Conclusiones*» extraídas de las aportaciones realizadas al Seminario por los investigadores que participaron en el mismo, que el propio Christian Baldus se encarga de sintetizar.

En un primer apartado el profesor alemán, tomando como referencia una observación inicial formulada al principio del Seminario por Emanuele Stolfi comentando las primeras intervenciones, destaca una tríada de aspectos: fungibilidad, historicidad y Textstufen. A estos añade un cuarto aspecto que, según señala, primero asoma y posteriormente se introduce instalándose sucesivamente en otros lugares del debate casi como idea-guía tras los tres anteriores: la *Isolierung*. En su opinión este último aspecto se presenta como la clave para tener una percepción más adecuada de los tres anteriores – fungibilidad, historicidad y Textstufen – a los fines de lo tratado en el Seminario.

A continuación Baldus procede a analizar individualmente cada uno de los tres elementos indicados con la finalidad, según dice, de dar cuenta de los límites, así como de los potenciales inexplorados del trabajo desarrollado en relación al tema objeto del Seminario, tras profundizar, discutir y desarrollar durante el transcurso del mismo algunas cuestiones como, por ejemplo: que el jurista romano no puede ser ni completamente fungible, ni completamente individual; que la investigación de la historicidad es fácil de postular y difícil de llevar a cabo; o que no podemos confiarnos a nada más que a los textos de que disponemos. Del completo y riguroso análisis realizado respecto de los tres enigmas fundamentales planteados (fungibilidad, historicidad y Textstufen), el profesor alemán concluye en base al resumen de las reflexiones efectuadas por los intervinientes en el encuentro celebrado en Montepulciano que dichos enigmas quedan sin resolver.

En cuanto a la fungibilidad, Baldus indica que no se llegó a un acuerdo sobre la medida, sobre los campos en los que se pudiese vislumbrar al menos una cercanía de contenido entre los textos de diferentes juristas. Respecto a los criterios, casi ninguna convergencia; ni siquiera sobre los instrumentos – ya fuesen propios de la romanística, o bien prestados por disciplinas contiguas – capaces de identificar momentos de fungibilidad o de individualidad. En su opinión, no es sólo la historia científica de la fungibilidad la que no ha sido todavía escrita; es la categoría misma que, si bien entendida, quizá no resulte tan equivocada como se suele pensar. También considera que la cuestión relativa a si para los justinianos fuesen fungibles las doctrinas antes que los juristas clásicos, se presenta como una cuestión todavía abierta a la discusión. Y por último se hace eco de la observación de que el mismo término de «individualidad» o «individualización» quizá no sea el más adecuado para la época estudiada.

Respecto a la historicidad, Baldus destaca la imposibilidad de identificar un estado de la discusión actual que pueda servir de guía en el trabajo concreto. A su entender la misma historicidad no sirve si es utilizada como un mantra; tampoco – señala – podemos confiarnos a particulares personas de la historia de la ciencia romanística para resolver los problemas modernos. Asimismo considera que la economía, la política y

la cultura, en todos sus aspectos, enriquecen nuestro conocimiento de un determinado jurista o grupos de juristas, y que son instrumentos utilísimos, pero también advierte que la mayor parte de las ocasiones no estamos en disposición de traducir lo descubierto sobre nuestro campo de trabajo más específico, que es el de la exégesis de cada texto, dado que las posibles conexiones entre el fenómeno normativo y los fenómenos circundantes son posibles, pero no encuentran una verificación segura en los textos. Añade además Baldus al respecto que consideraciones análogas valen para un modo de proceder típico de gran parte de la romanística moderna, relativo a la aproximación procesal, en la que, a su juicio, no se encuentra la clave general para escapar a los dogmatismos del presente, porque el uso de los instrumentos procesales requiere un análisis casuístico también con la finalidad de identificar momentos de más o menos desarrollada originalidad. Asimismo indica que una parte notable de la historización – que estima que todavía está por llevarse a cabo – resulta de las aproximaciones demasiado ligadas a tradiciones nacionales de la investigación romanística.

Por lo que se refiere al aspecto relativo a las Textstufen, y más en general a los textos, Baldus afirma que, en relación a los textos, es cierto que lo que acostumbramos a hacer es bastante intuitivo. En su opinión resulta, en cambio, puesta en cuestión toda guía metodológica en la materia, encontrándonos desde los acercamientos del Ochocientos hasta la Textstufenforschung de Wieacker en lo que califica como una especie de «nada metodológica». A todo ello añade la escasez de progresos de la lingüística, que, en su opinión, no nos han dejado un concepto seguro de «texto», y, más en concreto, por lo que a los juristas se refiere, de «texto jurídico», respecto del que considera que ofrecer una definición resultaría, como es obvio, fundamental, tanto para la fungibilidad y la historicidad, así como también para el modo de utilizar la lingüística.

Sobre el aislamiento (*Isolierung*), Baldus indica que sabemos todos lo que no es, lo que no debe ser, pero que, al mismo tiempo, somos conscientes de la existencia de un fenómeno que podríamos definir como tal si miramos a nuestra propia experiencia y constatamos que el jurista no lee un artículo del periódico sobre argumentos relativos al Derecho como, por ejemplo, lo leería quien no ha estudiado Derecho. Según el profesor alemán, la *Isolierung* en cuanto fenómeno comunicativo es innegable y del mismo no nos podemos liberar. No obstante, desgraciadamente nadie sabe en qué consiste en realidad el aislamiento de los juristas romanos, y esto es lo que debemos conocer para salir del impasse en que nos encontramos. Para Baldus falta una teoría moderna de la metodología y del contenido del aislamiento. En su opinión se trata de uno de los muchos puntos en que no debemos hacernos condicionar ni siquiera *ex negativo* por Schulz, que le ha dado un tratamiento esencial y, aunque no sigamos su forma de pensar, ello no nos exime de la necesidad de realizar una reconsideración del tema.

El segundo apartado de conclusiones se encuentra referido a la parte que Baldus denomina como «*specimina*», en la que, como ya se ha indicado, se contienen las aportaciones al Seminario de siete jóvenes investigadores que provienen de las Universidades de Heidelberg, Siena y Trento, que aparecen recogidas en la parte VII del volumen.

Las líneas directrices que señala el profesor alemán en relación a dichas aportaciones se concretan en las que a continuación se transcriben.

En primer lugar señala que la incidencia del factor «individualidad» no ha sido igual

y por ello no se han podido encontrar estructuras unívocas sobre la muestra analizada (compuesta no en atención del tema general del Seminario, sino en relación a los argumentos de las tesis planteadas). En opinión de Baldus la individualidad podría ser, por así decir, un fenómeno bastante individual y habría sido algo sorprendente descubrir en la primera aproximación una estructura clara; impresión ésta que, según dice, resulta confirmada por la magnífica contribución que, sobre Trebacio y Alfeno, presentó en el Seminario otro de sus organizadores, Massimo Miglietta, de la que el profesor italiano, por falta de tiempo y cumplimiento de obligaciones académicas, no pudo aportar en su correspondiente versión escrita para ser incluida en el volumen.

Para el profesor alemán, la investigación de la individualidad es inevitable si no queremos caer en los errores del pasado, pero que promete poco en términos de fácil recompensa intelectual, puesto que el problema de base reside en que nos encontramos frente a varios indicios de rasgos personales y a pocas fuentes que prueban, leídas de forma exegética, el impacto jurídico de tales rasgos.

Por lo que se refiere a la «historia de los dogmas», que Baldus considera como «la última revancha de los pandectistas», señala que lo que importa y nos compete como tarea a cada uno, aunque nos resulte difícil de aceptar, es la historización de los mismos dogmas – producidos, en cualquier caso, por los juristas de todos los tiempos-, su contextualización en el pasado y relativización del presente, combatiendo la estéril o peligrosa presunta autosuficiencia del presente, del derecho positivo, del dogma entendido como teoría general no anclada en la experiencia histórica, puesto que un derecho positivo a-histórico o, sin más, anti-histórico, puede – y ésta es una opinión que suscribo con pleno convencimiento – dañar a la sociedad. Justamente – indica el profesor alemán- tal presunta autosuficiencia es exactamente todo lo contrario de aquella autonomía relativa, dialéctica, histórica del derecho que hemos heredado de los romanos. El derecho es fruto de nuestro trabajo y obtiene su autonomía, su verdadera y propia *Isolierung*, su valor social propio de este trabajo, a su vez impensable sin el realizado por los juristas romanos. Según Baldus el mensaje a difundir en las Facultades de Derecho para salvar las conquistas de Occidente en la materia, para el *ethos* del operador moderno, es el siguiente: el derecho se encuentra históricamente condicionado, históricamente limitado e históricamente abierto. Y precisamente por ello, destaca el profesor alemán, nos interesan de igual forma los doctos y los dogmas romanos, solicitando por ello defender la individualidad y el *ethos* de la Ciencia jurídica.

De todo lo hasta aquí expuesto se puede deducir sin mayor dificultad el manifiesto interés de la obra reseñada. Tanto por la importancia de los temas rigurosamente tratados y científicamente debatidos, así como por las interesantes y sugerentes aportaciones de indudable calidad que en la misma se contienen su lectura resulta vivamente recomendable.

Cabe felicitar por ello a los organizadores del provechoso Seminario Internacional que ha dado lugar a la edición del presente volumen, mediante el que, con indudable acierto, se ponen en conocimiento de la comunidad científica las reflexiones críticas y los resultados obtenidos a través de las diferentes Sesiones en que se estructuró aquél. El lógico deseo formulado por los organizadores del Seminario y a la vez coordinadores

del volumen, que se concreta en la continuidad de futuras reuniones científicas del tipo y con contenidos similares a los que se recogen en el volumen ahora reseñado resulta totalmente compartido por quien esto escribe.

Ramón P. Rodríguez Montero
Universidade da Coruña
ramonp@udc.es

Guido D'Agostino, Ferrando d'Aragona duca di Calabria e Viceré di Valenza (ultimo mancato re aragonese di Napoli). Il racconto di una vita (1488-1550), ESI, Napoli 2015, pp. 212, ISBN 9788849530353.

L'ultimo aragonese

In un recente volume, che dobbiamo ai suoi noti interessi per la storia delle relazioni tra il Regno di Napoli e la Spagna in età aragonese e vicereale, Guido D'Agostino ci narra la vicenda di Ferrando d'Aragona, figlio di re Federico e di Isabella del Balzo, e già il titolo mostra una vita tesa tra due geografie, e le ragioni stesse di questa tensione: *Ferrando d'Aragona duca di Calabria e Viceré di Valenza (ultimo mancato re aragonese di Napoli)*. In verità, che il personaggio fosse di rilievo, è sempre stata opinione condivisa, né sono mancati, in Italia, alcuni saggi che lo riguardano, ed anche una voce nel *Dizionario Biografico degli Italiani* del 1981; solo però il largo dominio che ha D'Agostino della storiografia spagnola sul periodo consente ora di comprendere la complessità di questo ultimo Ferrando, che si pone, per la sua qualità di erede al trono aragonese di Napoli, al centro dell'intero scacchiere politico europeo e mediterraneo, tra Spagna, Francia e Napoli, subendo nella sua persona, e per la sua persona, i timori, le finzioni o le speranze della rinascita dell'autonomia del regno meridionale d'Italia, e subendoli con quel segno oscuro di mala sorte e di «varietà della fortuna», che traccia la vita di tutti o quasi i membri di quella Casa reale di Napoli, e che a lui guadagna una genitura del Gaurico¹, ma affrontando il suo destino, come gli altri congiunti, con costante dignità nella sfortuna, se si può considerare sfortuna, e forse lo si può, benché non sia tra le peggiori, l'aver perso il Regno di Napoli, per diventare, alla fine, Viceré di Valenza. Il tramestio che determina il passaggio del Regno meridionale a Viceregno è all'origine di questa biografia, ma in un certo senso lo è anche la fine del Principato orsiniano di Taranto: vuol attuire questa fine, dando un segno di continuità, il matrimonio (1487) tra Isabella del Balzo, pronipote del principe Orsini, e Federico d'Aragona che fin dai primi mesi del 1464, giovanissimo, è luogotenente, a Lecce e Taranto, della restaurazione aragonese nei domini orsiniani per poi rinnovare, per un breve periodo (1483-1487) il titolo di Principe di Taranto. Questo è il mondo di Ferrando giovane (nasce ad Andria, la terra per eccellenza dei del Balzo, il 15 o, secondo un cronista, 17 dicembre del 1488), un mondo che lo ha conosciuto, e ha visto in lui una propaggine orsiniana e, insieme, il re futuro, in un sincretismo ideologico, l'autonomismo orsiniano e il lealismo aragonese, che anima la fonte principe di tutto questo, per persone e cose: *Lo Balzino* di Rogeri de Pacienza, da Nardò, da usare nella edizione di M. Marti, nonostante la approssimazione del commento storico², ma che davvero riserva note-

¹ Lucae Gaurici, *Operum... tomus II*, Basileae 1575, 1622: lo fa nascere al 18 dicembre 1488.

² Sul punto A. Vallone, *Storia della letteratura meridionale*, Napoli 1996, 57-58.

voli sorprese³. Ed è in questo mondo che matura l'epistola a Ferrando, *Ad Ferdinandum ducem Calabriae*, del Galateo, che scrive per lui anche il *De educatione*⁴, ed è ben giusto, allora, lo spazio che D'Agostino riserva a questo umanista. Non è perciò un caso che il giovanissimo Ferrando, primogenito della coppia, alla fine del conflitto tra Francesi e Spagnoli per la conquista del Regno, sia assediato dal Gran Capitano proprio in Taranto, dove guida la difesa, ed ha una certa importanza, il noto fra Leonardo Prato⁵, che si dimostrerà uno dei pochissimi fedeli alla dinastia; qui siamo, come dice D'Agostino, «al caso Taranto», ch'è, in realtà, e non potrebbe essere diversamente, l'episodio della vita di Ferrando che ha lasciato maggior traccia nelle fonti italiane, e che, unitamente a quelle spagnole, e in particolare allo Zurita, sono esaminate imparzialmente, e ne emerge la condivisibilissima convinzione che il giovane principe, arresosi, forse il primo marzo del 1502, a Consalvo de Cordova, fu da lui ben presto inviato in Spagna, nonostante il contrario giuramento sull'ostia consacrata, e con definitiva denuncia della faziosità delle ricostruzioni di alcuni, e soprattutto del Cantalicio, che nella sua epopea poetica, la *Gonsalvia*, in modo forse più incisivo che nelle traduzioni successive, ipocritamente scrive «*egregius... puer urbe relicta/ sponte sua regem prudenter adivit iberum*»⁶. Qui davvero finisce il Regno. Inizia invece la vita di Spagna del principe Ferrando, quella indubbiamente meno nota in Italia, e che D'Agostino, sulla base di molte opere, e ad esempio quelle di Pardo Molero, García Carcel, Ciscar Pallarés, Marti Ferrando, ricostruisce minutamente, ma sempre nel pieno risalto e vivezza delle venature culturali e umanistiche di quello che è un autentico Principe della Rinascenza, e con una scansione di tempi molto netta, perché dettata da eventi notevoli sempre legati alla sua qualità di legittimo erede al trono di Napoli. Ed è esattamente questa qualità che definisce l'atteggiamento dei sovrani spagnoli, prima il Cattolico, poi Carlo V, in fondo per tutta la sua restante vita: rispetto formale per un principe di sangue e anche parente, e timore costante del suo alto nome e della sua tradizione in Italia e a Napoli. Così Ferrando vive

³ Ne indico una sola: il poeta (*Lo Balzino*, lib. V, vv. 361-368, Lecce 1977, 156) ci narra di un cuginetto appena più grande di Ferrando, allevato con lui, un «Don Francisco figliolo/de don Francisco figlio a re Ferrando/che de una tarentina el fice»: questo figlio, quasi certamente nato postumo, è identico al giovinetto noto al Ferraiolo, e non di rado confuso con altri; e, ad es. Rocco Pirri (dal quale dipende il Caputo), parla quasi certamente di costui, ma facendone, con errore, un figlio naturale di re Alfonso II (che nel suo testamento lo ignora) e, dicendo, senza indicazione di fonte, che fu padre di un altro Francesco vescovo di Cefalù (padre a sua volta, parrebbe, di una Isabella) e di un Giovanni vescovo di Mazara. Per il Volpicella il vescovo Francesco sarebbe tutt'uno col figlio naturale del principe Francesco.

⁴ G. Vallone, *Carlo V in Calabria e un epigramma sconosciuto di Pietro Gravina*, in *Ricerche letterarie e bibliologiche in onore di Renzo Frattarolo*, Roma 1986, 103-109: 108.

⁵ Ad es. N. Barone, *Notizie storiche raccolte dai registri Curiae della Cancelleria Aragonesa in Archivio Storico per le Province Napoletane* 15, 1890, 793. A fra Leonardo è attribuito un erroneo cognome già dal Giovinetto ("Alexo" per "da Lecce"), con persecuzioni fino al Tondi e, in parte, allo Speciale. Una ordinata informazione sull'assedio si legge in N. Speciale, *Storia militare di Taranto negli ultimi cinque secoli*, Bari 1930, 59-72. Naturalmente abbondano altri materiali, come la violenta lettera anonima, scritta da Taranto contro il papa Borgia, al 15 novembre 1501, che si legge in G. Soranzo, *Studi intorno a papa Alessandro VI*, Milano 1950, 70.

⁶ Cantalycii Episcopi Pinnensis atque Adriensis, *De bis recepta parthenope. Gonsalvia...*, Napoli 1506, c. 32v; introduce (c. [6v]) un carme al Cantalicio di Pietro Gravina.

i suoi primi dieci anni in Spagna nella condizione «di sorvegliato speciale, guardato a vista in maniera più o meno discreta; e...di ospite trattato con ogni riguardo», e in vari luoghi, al seguito, come pare, dei Reali spagnoli. Una situazione aggravata e resa angosciante, com'è facile immaginare, dallo stato della sua famiglia di sangue: unita, in un primo tempo, in Francia, a Tours, dov'è in esilio il padre Federico, e dopo la sua morte (9 novembre 1504) dispersa: la madre a Ferrara⁷, i fratelli e sorelle (Alfonso, Cesare, Giulia e Isabella⁸) via via altrove. E da Tours, appena prima di morire, Federico scrive al figlio prigioniero un'importante lettera, conservata dallo Zurita, e opportunamente riproposta, esortandolo, in modo classico, alla consolazione delle lettere, e sarà ascoltato, ma anche lasciandoci il ricordo dell'opinione generale su suo fratello, il re Alfonso II (avidità e avarizia) considerata forse concausa del disastro aragonese. Però quella di Alfonso II, è personalità davvero complessa, e non è forse un caso che di lui, unico re della sua casata, difetti una larga biografia. In ogni caso Ferrando, giovane, colto, di bell'aspetto, come tutti i discendenti di re Ferrante, e sul quale si accumulano prospettive di importanti matrimoni, tutte ovviamente lasciate cadere, è certo partecipe della vita di corte, al punto, secondo una voce riportata, da accendere una relazione, tra il 1506 e il 1512, con Germana de Foix, la nipote del re di Francia e nuova moglie (1505), giovane, dell'anziano re Cattolico, se non anche, ma è incertissimo, con Giovanna, figlia del Cattolico, e vedova recente di Filippo il Bello. In questo contesto sappiamo, ora con dovizia di particolari, raccolti, come in ogni parte del volume, con un vaglio metodico e produttivo di tutte le fonti disponibili, di un evento, maturato, parrebbe, nell'ottobre, quando Ferrando, al seguito del Cattolico per le operazioni militari in Navarra contro la Francia, è a Logroño, e qui incontra un Filippo Coppola, figlio del conte di Sarno, antico protagonista della seconda congiura dei baroni, fatto giustiziare da re Ferrante. Il Coppola è emissario di Luigi XII, agisce d'intesa con diversi, forse anche Isabella del Balzo, Alfonso d'Este, duca di Ferrara, un Federico del Tufo, e altri, ed è in accordi per organizzare la fuga di Ferrando in Francia; né ci vuol molto a valutare l'importanza di questa operazione, che, se riuscita, avrebbe legittimato in modo profondo un tentativo di riconquista francese dell'ormai Vicereame napoletano. Ferrando accetta di correre il rischio, ma l'impresa fallisce. La reazione del Cattolico è immediata, e motivata anche, come si sospetta, da rivalsa per i trascorsi – non sicuri – di Ferrando con la de Foix; in ogni caso, per lui «carcere duro, irrevocabile...avviato prima ad Atienza, quindi nel castello di

⁷ Per curoisità noto che invece a Mantova, nello stesso periodo, vive Eleonora Orsini del Balzo, figlia naturale dell'antico nemico, il Principe Gian Antonio: A.M. Lorenzoni, *Tra Francesi e Spagnoli. Le fortunate vicende di Eleonora Orsini del Balzo...*, in *Per Mantova una vita. Studi in memoria di Rita Castagna*, a c. di A.M. Lorenzoni, R. Navarrini, Mantova 1991, 113-144.

⁸ *Il Libro Rosso di Gallipoli* (a c. di A. Ingrosso, Galatina 2004) ci conserva alcune date di nascita di costoro: in Napoli a 8 aprile 1499, un maschio (dovrebbe trattarsi di Alfonso, 172-173); in Napoli a 25 maggio 1501, un maschio (dovrebbe essere Cesare, 173-174). Son date diverse da quelle proposte da N. Caputo, *Descendenza della Real casa d'Aragona nel Regno di Napoli*, [Napoli 1667] p. 63, che dà una diversa data di nascita anche di Ferrando. Secondo il Ferraiolo, *Cronaca*, ed. crit. di R. Coluccia, Firenze, Accademia della Crusca, 1987, 115, le due femmine nel 1497 avevano 7 anni (Isabella) ed 8 anni (Giulia). Di una ulteriore figlia, Caterina, di Federico e Isabella, parla solo, che io sappia, S. Mazzella, *Descrizione del Regno di Napoli*, Napoli 1601, 459-460.

Xativa, dove sarebbe rimasto per dieci, lunghi anni». E qui, nel castello di Xativa (o Jativa) presso Valenza (ch'è, come dice D'Agostino, la forma italiana di Valencia) possiamo immaginare la parte più amara della vita di Spagna; ne sappiamo, tuttavia, poco: «rapporti distesi» con gli ufficiali di sorveglianza, pressioni da ogni parte al Cattolico per la liberazione, ed anche un progetto di matrimonio, riportato dal Giovio, e a ragione ricordato, tra il prigioniero e Elvira, la figlia del Gran Capitano; un'ambizione certo unilaterale di Consalvo, verso il quale il Cattolico è ormai, e per di più, in diffidente rottura. Una fonte italiana è la raccolta manoscritta di lettere, dal 1504 al 1519, indirizzate ad Andrea da Passano, un nobile genovese, da molti ed anche da Ferrando e da Isabella, e utilizzate in parte da F. Carabellese in un saggio del 1899, ma oggi inaccessibili, come ci informa D'Agostino. Ignoriamo del da Passano quasi tutto⁹, e soprattutto ignoriamo le ragioni della sua grande e costante generosità verso la sventurata famiglia decaduta, e invece sarebbe importante saperlo per comprendere meglio una fonte ulteriore, un opuscolo a stampa a dir poco raro, senza dati editoriali, di appena 16 carte, col titolo (al verso della prima carta) DE LA VITA HA TENUTO EL SE/RENISSIMO ET ILLUSTRIS/SIMO SEGNOR DVCA DE/CALABRIA IN LO CA/STELLO DE/XATIVA/ e qui diverse notizie sul prigioniero del castello, affidate a un resoconto in spagnolo dal «triste castillo di Xativa» datato al 26 febbraio 1517, che «Ferdinandus de Heredia Aragonensis» («Hernando de Heredia»), «magister Aule» di Ferrando ed estensore delle scritto, invia quasi come epistola appunto al da Passano che ne finanzia la stampa dedicandola ad Isabella del Balzo¹⁰, e che si sostanzia, alla fine, nell'auspicio, ricco di citazioni bibliche e patristiche, della liberazione di Ferrando, come indicato nel testamento del Cattolico e per buona volontà di Carlo. Sono diversi i problemi da risolvere, e intanto l'identità di questo «Ferdinandus de Heredia», che non sembra da identificare col celebre letterato J. Fernandez de Heredia, effettivamente vicino a Ferrando, come indica D'Agostino, in epoche successive. Tuttavia importa anche il fatto in sé dell'edizione, quasi certamente stampata a Napoli, e probabilmente nello stesso 1517, o subito dopo, e importa per il suo scopo, piuttosto evidente, perché dichiarato dall'epigramma del Gravina, che esorta i lettori: possono sperare che il Duca «quandoque futurum in solio et populis reddere iura suis»¹¹. Non è mistero, e D'Agostino lo ricorda più volte, di una diffusa opinione a Napoli e nel Regno, favorevole alla restaurazione della Casa d'Aragona, e dubbi, ad esempio, erano circolati sul diritto della 'pazza' Giovanna e Carlo a succedere al Cattolico, alla sua morte, al 23 gennaio del 1516, e dell'intervento decisivo in loro favore, dei Colonna, dei d'Avalos, e certo dei Granai Castriota (diversi,

⁹ Alle scarse notizie dal Carabellese, aggiungo che una lettera del 31 luglio 1512 al da Passano del «messer Francisco Puczo» è ricordata da T. De Marinis, *La Biblioteca Napoletana dei Re d'Aragona*, I, Milano 1952, 192 nt. 53.

¹⁰ Queste notizie, con altre, e con la descrizione dell'opuscolo, sono in G. Vallone, *Carlo V in Calabria e un epigramma sconosciuto di Pietro Gravina*, 105-109. Un esemplare si conserva nella Biblioteca Apostolica Vaticana.

¹¹ Lo ripubblico integralmente nel mio scritto; qui aprofitto per segnalare su Pietro Gravina, tra molti materiali che conosco su di lui, un breve di commissione conservato nell'Archivio Segreto Vaticano (ASV), del 20 ottobre 1500, indirizzato «dilectis filiis Johanne Thomasio de Januario et Petro Gravine canonicis Ecclesie Neapolitanæ»: Arm. XL nr. 1, c. 228r.

anche per opzioni politiche, dai Castriota Scanderbeg)¹² in tutto organici alla vecchia regina Giovanna, sorella del Cattolico; e in seguito altri dubbi sorgeranno ancora. Umore, comunque, e non di più, perché intanto, anche con la morte del Cattolico e con l'avvento di Carlo V, Ferrando resta sempre nel castello. Negli anni successivi, tuttavia qualcosa avviene: tra il 1521 e il 1522 c'è la rivolta dei «Comuneros», antifiamminghi e antiborgognoni, e degli «Agermanados», e i capi, come narra D'Agostino, entrati nel castello, offriranno al Duca di Calabria di partecipare alla rivolta, prospettandogli forse anche un matrimonio con Giovanna, la madre di Carlo V, e da tempo anche lei in disgrazia, e forse anche il trono di Spagna. Ferrando però, consapevole di molte cose, si guarda bene dall'accettare. Carlo V gliene sarà grato, e nei primi giorni del febbraio 1523 incontrerà Ferrando, ormai libero; e da qui, il progetto di dargli in moglie proprio Germana de Foix, già moglie del Cattolico e, indubbiamente, sterile. Il matrimonio avverrà a Siviglia, nel 1526, e Carlo V ne sarà testimone. Il 26 aprile del 1526, a nozze ormai celebrate, interviene una dispensa pontificia che sana il vizio di parentela tra i due sposi¹³. È un matrimonio che dura un decennio, secondo la ritmica scansione, appunto per decenni, della vita di Ferrando, perché la de Foix morirà nel 1536; ma è anche un matrimonio che segna, infine, l'ascesa politica e il riscatto di Ferrando. Moglie e marito entreranno a Valenza il 28 novembre 1526, entrambi con la carica prestigiosa, e per nulla soltanto onorifica, di Viceré di Valenza; e in effetti il mecenatismo degli sposi e la brillante e apparentemente gaia vita della loro corte vicereale, con «eventi artistici musicali e letterari», concorre con le dure esigenze di repressione degli «Agermanados» superstiti, dei musulmani convertiti all'osservanza cattolica – i «moriscos» – e alla tutele delle coste dalle scorrerie barbaresche: tutte occasioni che consentono a Ferrando di mostrare la sua abilità, e la lealtà imperiale, che può spingersi fino al conflitto con casate feudali, come i Borgia di Spagna. Dunque una posizione di indubbio prestigio che gli consentirà di essere punto di riferimento della superstita famiglia, ridotta ormai soltanto alle due sorelle Giulia e Isabella, che lo raggiungeranno a Valenza¹⁴ dopo la morte, a Ferrara, della madre, nel maggio 1533; e già Croce, come nota D'Agostino, potrà individuare a Valenza i ritratti delle due donne, poi indicati anche da altri. La morte di Germana de Foix (10 ottobre 1536), mostra, nell'incertezza e nei timori sopravvenuti per Ferrando, la precarietà e la dipendenza della sua situazione, dati i saldissimi rapporti tra la defunta e Carlo V, che, alla fine, egli non poteva vantare. Tuttavia il rinnovo della carica di Viceré di Valenza (1537), introduce all'ultima stagione della biografia, con un segno di sicurezza che sembra riflettersi nelle attività stesse del Viceré; tra queste mi sembra di particolare rilevanza, la raccolta dei «fueros» (norme giuridiche di varia fonte) valenzani, che risalirebbe al 1547-1548. Già nel 1540 Ferrando ha sposato Mencía de Mendoza,

¹² G. Vallone, *Castriota Scanderbeg und Granai Castriota in Italien*, in Aa.Vv., *The living Scanderbeg. The Albanian Hero between Myth and History*, Hamburg, Verlag Dr. Kovač 2010, J. Matzinger und G. Vallone, 259-315; una edizione in italiano anche nei *Quaderni Stefaniani* 31, 2012, 25-79.

¹³ ASV, Arm. XLI nr. 51, cc. 152r-152v. Nella richiesta di dispensa, gli sposi, secondo una prassi usuale, avevano dichiarato di ignorare la loro parentela. La de Foix discendeva da Giovanni, fratello del Magnanimo.

¹⁴ Bisogna correggere alcune tra le notizie raccolte, meritoriamente, da P. Litta, *Famiglie celebri italiane: Paleologo*, Milano 1847, tav. III.

di vent'anni più giovane, anche lei naturalmente sterile, e per più tratti simile a Ferrando: «assai ricca, coltissima, appassionata collezionista e mecenate». Un matrimonio durato, anche questa volta, un decennio. Questo è forse il periodo più maturo e stimolante della vita del principe aragonese, che anima i capitoli forse più suggestivi del volume di D'Agostino, e nei quali vibrano ben direttamente le fibre culturali di quella stagione, alta certo anche per influsso personale di Ferrando «el varon doctissimo». La lotta tra «umanisti» e «scolastici», che percorre ogni disciplina, quella letteraria, quella filosofica, e certamente anche quella giuridica, vede Ferrando, e le sue mogli, protagonisti: ricordo, per invito al lettore, il sostegno ad autori come il Fernandez de Heredia e il Milán, la difesa dell'Olivar contro il rettore conservatore Celaya, i progetti stessi di riforma della univesità valenzana; tutto questo e altro ancora fa della corte vicereale un «centro di recezione-diffusione» della cultura della Rinascenza italiana. E sembra di grande interesse la vena erasmiana di queste personalità; e se né in Ferrando né nelle due donne, pare vibrante lo spiritualismo religioso di Erasmo, è ben evidente, invece, il suo aristocratismo culturale. Perciò, non a caso, questo bel libro di D'Agostino si chiude con un largo ricordo della biblioteca di Ferrando, da lui amatissima, ma solo reliquia dell'antica biblioteca dei re Aragonesi di Napoli: iniziata dal Magnanimo, poi frammentata e depredata da molti, ma che Ferrando tenta appassionatamente, e per molte ragioni di passione, di ricomporre. Un intento che oggi è possibile portare a compimento, grazie alla ricerca ed agli usi virtuali, ed è affidato, dopo le prove celebri di Tammaro de Marinis, a larga serie di studi spagnoli ed italiani, come D'Agostino ci fa sapere. Il Viceré e duca Ferrando, ultimo germoglio maschio legittimo della famiglia reale, muore in Valenza il 26 ottobre 1550, per i postumi di una caduta da cavallo, senza che in Italia, e a Napoli, a differenza di Spagna, se ne facesse gran caso.

Giancarlo Vallone
Università del Salento
giancarlo.vallone@unisalento.it

Libri pervenuti alla redazione

a cura di Annarosa Gallo

Franco Arato, *Parola di avvocato. L'eloquenza forense in Italia tra Cinque e Ottocento*, Futuro anteriore, Collana di Storia del Diritto, 1, G. Giappichelli Editore, Torino 2015, pp. X-278, ISBN 9788892100794.

In questa recente monografia, l'italianista Franco Arato si cimenta in un lavoro intimamente interdisciplinare che ha come obiettivo l'analisi dei rapporti tra la letteratura e l'eloquenza forense nell'Italia tra il Cinquecento e l'Ottocento. L'autore adotta innanzitutto un criterio geografico, dividendo i capitoli del libro in zone di maggiore espansione dell'oratoria forense e mostrando così come la sua alterna fortuna sia imprescindibile dalle variegate strutture socio-politiche dell'Italia pre-unitaria. Incuriosito dal peso dell'eloquenza degli avvocati in un paese notoriamente affabulatorio, Arato supera gli specialismi di settore e fa dialogare la cultura letteraria con quella forense, che trae per le proprie pratiche oratorie spunti e artifici retorici tipicamente utilizzati dai letterati. Tuttavia, lo scambio (come emerge dal lavoro del critico) non è esclusivamente univoco, bensì presenta tratti di biunivocità che possono essere ben riassunti dalla doppia figura di Goldoni, avvocato e commediografo. Seguendo la forma retorica delle arringhe e delle allegazioni, la preziosa monografia si muove sul versante della tradizione giuridica e dei caratteri linguistici propri di testi abbastanza noti, che provengono dalle diverse realtà giuridiche italiane: dal Veneto di Frangipane, Commendone e Badoaro al vernacolo della Venezia goldoniana, attraverso la Lombardia di Verri, di Marocco e di Romagnosi per culminare con il rilevantissimo giurista settecentesco De Luca e con la tarda eloquenza di Collini e Carmignani. «Nel suo *Serial Plaidéur* – conclude Arato in apertura al proprio lavoro – Vergès ha rivendicato il diritto/dovere dell'avvocato di combattere senza esclusione di colpi nell'ambiguo, eterno duello tra colpevolezza e innocenza, menzogna e verità: di là da ogni opportunità politica, o di semplice buon senso. Il Diavolo, secondo antica tradizione, ha i suoi avvocati. Di diavoli ma anche di molti poveri diavoli, c'è traccia nelle pagine che seguono». [R.G.G.]

Ulrike Babusiaux, *Wege zur Rechtsgeschichte: Römisches Erbrecht*, UTB, 4302, Böhlau Verlag, Köln – Weimar – Wien 2015, pp. 360, ISBN 9783825243029.

Il volume di Ulrike Babusiaux si presenta come un 'manuale' di taglio nuovo: da un lato per via della scelta di appuntare la trattazione solo sulla branca del diritto ereditario (e non sull'insieme dell'ordinamento privatistico) romano; dall'altro per la tematica, sinora rimasta abbastanza marginale a livello di trattazione manualistica; dall'altro ancora per l'impostazione, fondata essenzialmente su un commento testuale delle fonti pertinenti del *Corpus Iuris* e soprattutto delle *Institutiones* gaiane, fornite in originale e in traduzione. Dopo due capitoli introduttivi (dedicati alle fonti, alla periodizzazione e alle *partitiones* del *ius* privato, pp. 15-45), la trattazione si snoda, in modo sistematico, ma lasciando parlare i testi, sulle tematiche della successione intestata (pp. 47-81), della qualifica di erede e della capacità successoria (pp. 83-120), della tutela sul piano del *ius civile* e del *ius honorarium* (pp. 121-137), della successione testamentaria

(pp. 139-193), di quella contro il testamento e della *querela inofficiosi* (pp. 195-233), dei legati (pp. 235-293), dell'interpretazione della *voluntas* del testatore (pp. 295-321). Particolarmente interessante la struttura della trattazione, che per ogni istituto si ferma sulla disciplina di *ius civile*, sulle innovazioni apportate dal *ius honorarium* e sui susseguenti interventi di età imperiale (con particolare attenzione ai *senatusconsulta*). Oltre ad un'approfondita delucidazione dei singoli apporti testuali, i diversi profili affrontati sono illustrati anche attraverso tabelle esemplificative (*Übersichten*), di grande utilità. Il volume è corredato anche di una bibliografia essenziale, con sguardo al panorama internazionale, e di indici delle fonti, analitico, di luoghi e persone. Una divulgazione esauritiva e di impianto innovativo. Se ne auspica la diffusione e l'ampia adozione anche nei corsi di studio giuridici tedeschi (l'a., come noto, è incardinata a Zurigo), nonostante il ruolo poco incisivo rivestito attualmente dal diritto romano al loro interno. [F. Lamberti]

Andrea Balbo e Silvia Romani (a c. di), *Piemonte antico. L'antichità classica, le élites, la società fra Ottocento e Novecento*. Culture antiche – Studi e Testi, 27, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2014, pp. 244, ISBN 9788862745581.

Gisella Bassanelli Sommariva, Simona Tarozzi e Paola Biavaschi (a c. di), *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII. Volume II – Studi sulle fonti*. Collana Ravenna Capitale, 5, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna (RN) 2015, pp. X-198, ISBN 9788891615688.

Agnès Bérenger, *Le métier de gouverneur dans l'empire romain. De César à Dioclétien*, De l'archéologie à l'histoire, Éditions de Boccard, Paris 2014, pp. 535, ISBN 9782701803807.

Federica Bertoldi, *Formalismo e negozi formali. Radici romanistiche e profili storico-comparatistici*, STEM Mucchi Editore, Modena 2016, pp. 204, ISBN 9788870007022.

Audry Bertrand, *La religion publique des colonies dans l'Italie républicaine et impériale*, Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome, 356, École Françaises de Rome 2015, pp. IX-621, ISBN 9782728309832.

Daniela Bonanno, Peter Funke und Matthias Haake (hrsgs.), *Rechtliche Verfahren und religiöse Sanktionierung in der griechisch-römischen Antike. Procedimenti giuridici e sanzione religiosa nel mondo greco e romano*, Alte Geschichte, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2016, pp. 316, ISBN 9783515112987.

Chiara Buzzacchi, *'Lex rivi Hiberiensis': per un'indagine sul processo civile nelle province*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2013, pp. 126, ISBN 9788891300034.

Donatella Calabi, *Venezia e il ghetto. Cinquecento anni del «recinto degli ebrei»*, Nuova Cultura - Introduzioni, 508, Bollati Boringhieri, Torino 2016, pp. 192, ISBN 9788833927633.

Riccardo Cardilli, *Damnatio e oportere nell'obbligazione*, Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato, Quaderni, 7, Jovene Editore, Napoli 2016, p. 314, ISBN 9788824324052.

Roberto Cristofoli, Alessandro Galimberti, Francesca Rohr Vio, *Dalla repubblica al principato. Politica e potere in Roma antica*, Collana di Studi Superiori, 951, Carocci Editore, Roma 2014, pp. 303, ISBN 9788843073672.

Dalla repubblica al principato è il lodevole risultato di un lungo percorso di studi e di ricerche dei tre autori sulla tarda repubblica e l'alto impero. L'intento di Roberto Cristofoli, Alessandro Galimberti, Francesca Rohr Vio è di sottoporre all'attenzione della ricerca di storia romana due secoli che, secondo gli autori, sono troppo spesso non sufficientemente presi in considerazione dagli specialisti italiani negli ultimi quarant'anni.

La fase storica che va dal I secolo a. C. al I d. C. è centrale nella storia di Roma ed estremamente importante perché dai tumulti, dalle crisi e dalle guerre di questo periodo, i romani riuscirono a trarre risposte e risorse per un vero e proprio nuovo inizio modernizzando le proprie istituzioni. Roma non era più una città-Stato ma era diventata impero.

Il libro, concentrandosi sulla cronologia e sui problemi ed inoltre privilegiando la consequenzialità dei nuclei tematici, si propone di ripercorrere e analizzare un periodo estremamente complesso e per certi versi enigmatico che ha visto una profonda trasformazione dell'assetto politico-istituzionale romano.

La prima parte (*Storie e parabole del potere personale al tramonto dell'antica repubblica romana: anni 107-44 a. C.*, pp. 17-97) scritta da Roberto Cristofoli, docente di Storia romana all'Università di Perugia, prende in considerazione la fase tardo-repubblicana (dalle riforme militari di Mario all'autocrazia effimera di Cesare), in cui la crisi del quadro interno finì per essere accelerata da alcuni tentativi di soluzione. La seconda parte (*Verso una riorganizzazione dello Stato tra secondo triumvirato e nuovo assetto augusteo: anni 44 a.C.-14 d.C.*, pp. 99-182) a cura di Francesca Rohr Vio, docente di Storia romana all'Università Ca' Foscari di Venezia, offre la disamina della 'soluzione transitoria' del secondo triumvirato e dell'ascesa di Ottaviano (diventato *princeps* con il nome di Augusto) che segna la transizione ad una nuova fase istituzionale della storia di Roma. La terza e ultima parte (*La stabilizzazione del principato da Tiberio a Domiziano: anni 14-96 d.C.*, pp. 183-257), ad opera di Alessandro Galimberti, docente di Storia romana all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, descrive e analizza gli esiti delle riforme di Augusto che inaugurarono un impero totalmente rinnovato ma che, al contempo, manteneva il suo centro in Italia. In questa parte, grande attenzione viene data alle dinamiche politico-sociali in riferimento alle vicende dinastiche e alle novità introdotte nella costruzione dell'edificio imperiale.

Il filo rosso che lega le tre parti del volume è rappresentato dall'analisi del potere nelle sue forme e nei suoi molteplici aspetti: in altri termini, il legame tra esercizio del potere, da una parte, e profili e caratteri di uomini di potere, dall'altra. Questi ultimi, a loro volta, sono paradigmi dei possibili modi di incarnarlo. La ricerca così si concentra due aspetti, il primo è il potere in sé e le sue basi (sostegno militare, relazioni con l'aristocrazia e consenso del popolo), il secondo è la linea d'azione perseguita dai singoli al fine del raggiungimento del potere e della capacità di mantenerlo.

Da qui l'analisi di alcuni modelli di riferimento e dei modi di attuazione di precisi disegni, obiettivi e riforme. Tuttavia, come tengono a precisare gli autori nella *Premessa*, «se gli uomini di potere e il potere stesso vengono posti al centro della narrazione, non sarà

per tornare a un approccio – in voga soprattutto fra gli storici liberali dell'Ottocento – che interpreti i fatti come il prodotto di singole grandi personalità, le quali metterebbero in moto dinamiche altrimenti interdette ai contemporanei; al contrario, il proposito è proprio quello di indagare i protagonisti nella loro ascesa e nelle attività politiche e militari che la determinano, interpretando tale ascesa e tali attività come la trasposizione e l'effetto di precisi fenomeni e caratteri sociali e politici del contesto in cui vivono, e di cui le loro figure possono considerarsi espressioni, nonché una delle possibili sintesi.» Così, viene svelato l'intento che è quello di giungere, per loro tramite, all'interpretazione dell'epoca in cui si affermarono, nel convincimento della stretta connessione fra singolo e società.

Il lavoro, pur presupponendo un approccio scientificamente rigoroso, ha l'intento di proporsi ad un pubblico più vasto di quello degli specialisti, così si spiegano alcune scelte editoriali, che, ad una lettura veloce possono sembrare discutibili. Essendo il libro destinato anche a studenti e appassionati di storia antica, al fine di rendere più scorrevole la lettura, gli a. non danno mai per scontata la conoscenza di fenomeni e vicende storiche: la natura divulgativa è confermata dall'assenza di note. Vi sono, tuttavia, numerosi richiami ad autori antichi o studiosi moderni tra parentesi nel testo che in realtà finiscono per appesantire la lettura più di quanto possa farlo una nota a piè di pagina.

Per quanto riguarda le fonti, esse vengono inserite e richiamate quando sono indispensabili. Il lavoro è comunque corredato di un'ampia e articolata bibliografia finale e da un indice dei nomi.

Infine, è opportuno ricordare che, come specificato all'inizio di questa recensione, questo lavoro è frutto di una lunga collaborazione tra gli autori e di una lunga attività di ricerca che in realtà non è limitata al lavoro in esame, e che si avvale di un confronto costante con numerosi studiosi stranieri con i quali gli autori hanno dato vita ad un sito che non solo informa sulle attività di coloro che studiano l'arco temporale preso qui in considerazione ma che è un luogo di aggiornamento e di integrazione dell'attività scientifica, ove si possono rinvenire utili *excursus* a chi sia interessato ad approfondire alcuni dei temi trattati nel libro. [U. Villani-Lubelli]

Roberto Cristofoli, Alessandro Galimberti, Francesca Rohr Vio (a c. di), *Lo spazio del non-allineamento a Roma fra tarda repubblica e primo principato. Forme e figure dell'opposizione politica*, Centro ricerche e documentazione sull'antichità classica – Monografie, 36, L'Erma di Bretschneider, Roma 2014, pp. X-250, ISBN 9788891306579.

Pierre Cosme, *L'anno dei quattro imperatori*, trad. italiana a cura di Omar Coloru, prefazione di Giusto Traina. *Aspettando i barbari*, 1. 21 Editore, Palermo 2015, pp. 416, ISBN9788890961076.

La traduzione italiana del recente libro di Pierre Cosme (C.) sul *longus et unus annus* 68/69 d.C. tiene a battesimo la collana *Aspettando i barbari*, fondata e diretta da Giusto Traina per i tipi della neonata casa editrice '21' (un omaggio – ça va sans dire – alla nostra Carta costituzionale). Il libro di C. (strutturato in nove capitoli, cui si aggiungono appendici, apparato di note, bibliografia e indici), analizza capillarmente le fonti manoscritte di poco successive agli eventi (Flavio Giuseppe, Tacito, Svetonio), l'abbondante materiale epigrafico e i tipi iconografici e monetali del periodo, giungendo ad una indagine estremamente accurata delle dinamiche politiche del periodo di transizione dalla

morte di Nerone all'ascesa di Vespasiano. C. mette in particolar modo in risalto la centralità della *vehiculatio* di truppe, risorse e, soprattutto, informazioni nell'evolversi delle vicende del *Vierkaiserjahr*: l'impero romano come «mondo in circolazione», dunque. C. ha sempre ben presenti i profili giuridici, con particolare riguardo alla trasmissione del potere imperiale (anche se sarebbe stato utile l'uso dei contributi di D. Mantovani, in *CCG*. 16, 2005, 25 ss., e soprattutto in L. Capogrossi Colognesi, E. Tassi Scandone [a c. di], *La lex de imperio Vespasiani e la Roma dei Flavi*, Roma 2009, 125 ss.); C. mostra altresì una certa sensibilità per le realtà provinciali (forse lasciando un po' sullo sfondo l'oriente, che però non può essere trascurato, per la rivolta giudaica da un lato, la minaccia partica dall'altro), pervenendo alla in ogni caso condivisibile conclusione secondo cui le guerre civili del 69 d.C. avrebbero portato alla nascita di un rinnovato patto tra l'impero e le province, con una crescente partecipazione dei *cives* esterni alla *terra Italia* al potere imperiale e alle sue declinazioni (quasi un primo traguardo della politica di integrazione inaugurata da Claudio [ma ai tempi di costui ancora parzialmente osteggiata dai senatori italici]). La collana in cui il libro appare è alle prime uscite: nel 2015 è apparsa anche (a c. di Alice Borgna) la traduzione del libro di P. Maraval sui figli di Costantino (estremi segnalati *infra*). Si augura dunque a questa iniziativa editoriale una lunga e feconda vita, con l'auspicio di rendere afferrabile il non più immediatamente afferrabile [P. Buongiorno].

Sylvie Crogiez-Pétrequin et Pierre Jaillette (eds), *Société, économie, administration dans le Code Théodosien*, Histoire et civilisations, Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve d'Ascq 2012, pp. 558, ISBN 9782757403921.

Anne Daguët-Gagey, *Splendor aedilitatum. L'édilité à Rome (Ier s. avant J.-C. – IIIe s. après J.-C.)*, Collection de l'École Française de Rome, 498, EFR, Rome 2015, pp. VI-808, ISBN 9782728310579.

W. Dajczak, *The Nature of the Contract in Reasoning of Civilian Jurists*, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznan, Poznan 2012, pp. 192, ISBN 9788323224747; ISSN 0083-4262.

Pier Luigi Dall'Aglio, Carlotta Franceschelli, Laretta Maganzani (a c. di), *Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati (Veleia – Lugagnano Val d'Arda, 20-21 settembre 2013)*, Collana Ricerche Series Maior, 4, Ante Quem, Bologna 2014, pp. 496, ISBN 9788878490932.

Il denso volume a cura di Dall'Aglio, Franceschelli e Maganzani assolve al meritorio compito (così come il Convegno di cui raccoglie gli atti) di rinnovare un dibattito multidisciplinare su *Veleia*, a distanza di oltre quarant'anni dall'ultimo incontro dedicato al tema (il III Convegno della serie, svoltosi fra *Veleia*, Piacenza e Parma, risale infatti al 1967 e i relativi atti al 1969). Gli studi di Nicola Criniti e della sua *équipe* hanno in realtà aperto la via (attraverso lo 'scavo' sulla *Tabula alimentaria* e sulla storia degli studi, e i lavori disponibili sul sito <http://www.veleia.it>) a una riconsiderazione su vasta scala delle tematiche concernenti il territorio *de quo*. I tempi erano dunque maturi per un confronto fra più saperi specialistici, partendo dal presupposto (come pongono in risalto i curatori nell'*Introduzione*, pp. 19-26) che la vicenda di *Veleia* sia suscettibi-

le di «diversi approfondimenti, su temi riguardanti la diffusione del fenomeno urbano nel mondo romano e i rapporti tra città e popolamento rurale», come pure ovviamente sull'*institutio alimentaria* nella «sua stretta connessione con i sistemi di organizzazione fondiaria» e per i «problemi di natura giuridica, amministrativa, economico-sociale e storico-topografica» che ne scaturiscono. Il volume si suddivide in cinque sezioni. La prima, *Antichità veleiati* (pp. 29-66), accoglie contributi di F. Martelli ed E. Tossani sulle prime edizioni critiche dei *Monumenta* epigrafici di Veleia ed Eraclea, di M. Cavaliere sulla collezione di bronzi veleiati della Bibliothèque Nationale de France, di G. Menzella intorno a una pergamena datantesi al X secolo rinvenuta nell'Archivio Capitolare di Piacenza e recante il toponimo *Austa / Augusta*. La seconda, *Attualità della ricerca archeologica nel territorio veleiate* (pp. 67-144), contempla le nuove ricerche sul campo ad opera di archeologi ed epigrafisti: M. Miari, C. Tassinari, M. Faedi sulla *domus* ad atrio nel quartiere nord-orientale; A. Carini, M. Bissi, C. Boiardi su un nuovo rendering grafico del foro di Veleia; R. Conversi, C. Mezzadri relativamente alla necropoli in località Pallastrelli di Castell'Arquato; A. Carini sul sepolcreto di Chiavenna Rocchetta; E. Grossetti sulle *gentes* veleiati nella stele di *Valeria Nardis* della Val Tidone; P. Possidoni, V. Pettirossi, sulla schedatura elettronica delle epigrafi veleiati per la banca-dati EDR; ancora A. Carini, sulla produzione di laterizi nei *pagi* della parte occidentale dell'*ager Veleias*. La terza parte, fra le più corpose del volume, è dedicata alla *Tabula alimentaria* (pp. 145-262), con interventi di: P.L. Dall'Aglio, G. Marchetti, sull'importanza della *tabula* per la conoscenza della geo-morfologia del territorio; L. Maganzani sulla *obligatio praediorum* e sui profili tecnico-giuridici della stessa; E. Hermon sulla politica agraria e quella alimentare dell'imperatore Nerva; G. Petracco, G. Petracco Sicardi sulla struttura delle dichiarazioni nella *tabula alimentaria* e l'evoluzione della proprietà fondiaria e della toponomastica alla luce di essa; I. Di Cocco su ipotesi ricostruttive circa l'ubicazione dei *pagi*, con particolare riferimento al *pagus Ambitrebis* e a quelli *Bagiennus* e *Albensis*; M. P. Pavese in tema di incrementi fluviali (*vada* e *alluviones*) nella *tabula Veleias*; B. Le Teuff in materia di registri di censo, catasti e *professiones*; A. Roncaglia sulle istituzioni alimentari di età traianea; C. Corbo sui provvedimenti in favore dell'infanzia disagiata da Nerva sino alla tarda antichità. La seconda metà del volume è dedicata al *Confronto con le altre realtà territoriali*: la quarta parte del volume prende in considerazione *l'Italia* (pp. 263-401), la quinta *le province* (pp. 403-494). Fra i contributi della quarta parte, quelli di M. L. Marchi sulle dinamiche insediative in Daunia, di C. Calastri sul *limes* campano-sannita nella media valle del Volturno, di F. Tarlano sull'alta valle dell'Agri nella Basilicata meridionale, di S. Bourdin sui territori dei *Vestini Cismontani*, di L. Migliorati su Piceno meridionale e Sannio vestino, di P. Campagnoli ed E. Giorgi sulla ricostruzione del paesaggio di età romana nelle aree dell'Appennino centrale (con particolare riferimento a Nursia), di P. L. Dall'Aglio, E. Giorgi e M. Silani sulle valli di Misa e Cesano, di P. L. Dall'Aglio, C. Franceschelli, C. Tassinari sugli spazi pubblici e la vita politica del *municipium* romano di Ostra, di U. Moscatelli sulle campagne dell'hinterland maceratese fra tardoantico e medioevo, M. Destro su economia e popolamento nelle aree montane di Umbria e Marche. Fra quelli dell'ultima parte, E. Rodrigo, J. Pera, C. Carreras, N. Padrós, N. Romaní, J. Ros, J. Guitart, sulle città del Nord Est della *Hispania Citerior* (gli esempi di Can Tacó e Puig

Castellar), J. Burch, A. Varenna, J. Vivo sulla municipalizzazione romana dell'Indigezia (*Hispania Citerior*), F. Trément sullo sviluppo regionale del Massivo Centrale e sul 'modello' centro-periferia misurato sulla città di Arvernes, di J. M. Palet, A. Garcia, H. A. Orengo, S. Riera, Y. Miras e R. Julià sugli spazi montani pirenaici nell'antichità e infine P. Leveau sull'occupazione di spazi montani nelle città romane della Gallia narbonese orientale. Un volume importante, di stampo prevalentemente archeologico, dove tuttavia anche i profili storico-giuridici godono di attenzione e riconsiderazione rispetto al passato. Di grande interesse, anche per future ricerche in argomento. [F. Lamberti]

Antonella De Carlo, *Il ceto equestre di Campania, Apulia et Calabria, Lucania et Brutii dalla tarda Repubblica al IV secolo*, Collana Vetera, 19, Edizioni Quasar, Roma 2015, pp. 484, ISBN 9788871406855.

Gergely Deli, *Salus rei publicae als Entscheidungsgrundlage des römischen Privatrechts*, Neue Wege in der Rechtswissenschaft, Medium pro educatione Verlag, Budapest 2015, pp. 222, ISBN 9789631227734.

Aldo Dell'Oro, *La cattedra e la toga. Scritti romanistici*, a cura di Iole Fagnoli et alii. Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto – Sezione di Diritto Romano e Diritti dell'antichità. Università di Milano. Facoltà di Giurisprudenza, 53, Giuffrè Editore, Milano 2015, pp. XXVIII-532, ISBN 9788814204128.

A dieci anni dalla morte di Aldo Dell'Oro (1922-2005), la collana romanistica dell'Università Statale di Milano, si arricchisce della raccolta degli «scritti di diritto romano di carattere non monografico» dello studioso. Scritti che coprono un arco di tempo di quasi un sessantennio (1945-2002) e pressoché tutta la parabola di vita adulta di D.O., costituendo d'altro canto solo parte della sua ricca produzione scientifica. D.O. fu infatti ingegno multiforme, raffinato e fecondo indagatore anche di molti istituti del diritto civile e del processo penale minorile (quest'ultimo tema frutto della sua esperienza professionale in magistratura). Gli scritti romanistici, in numero di trentaquattro, sono ripubblicati in ordine cronologico, con la finalità di guidare il lettore nell'evoluzione del pensiero di D.O. (in tal senso cfr. la *Presentazione* di Iole Fagnoli, p. VII ss., scritto che – oltre a soffermarsi sulla personalità scientifica dello studioso – costituisce un vera e propria guida alla lettura dei suoi *Scritti*). Nondimeno (già ad una scorsa d'indice) vengono in rilievo, nitidi, i filoni d'indagine prediletti da D.O.: tra quelli 'pubblicistici' mette conto di ricordare i fondamenti giuridici e le definizioni del potere imperiale (cfr. i nrr. 3, 22, 23, 24, *subseciva* delle indagini sfociate nella monografia del 1968 *Il titolo della suprema carica nella letteratura giuridica romana*) e i rapporti di esso con il potere repubblicano, quest'ultimo aspetto indagato tramite i peculiari osservatori delle elezioni nel primo principato (nrr. 5, 7, 14) e del *ius publice respondendi* (nr. 18). Tra quelli 'privatistici', invece, gli studi in tema di diritto di famiglia (prevalentemente matrimonio, adozione, capacità del *filius familias*: nrr. 8, 12, 25, 28) e le importanti pagine sulla partizione delle *res* (nrr. 6, 31) e, in particolare, sulle *res communes omnium* (nr. 11), che tutt'oggi presentano rilevanti profili di originalità. Infine, un'ampia messe di contributi inerenti alla giurisprudenza (nrr. 9, 10, 15) e alla storia delle fonti, in particolar modo al consolidamento, alle tecniche compositive, al linguaggio del Digesto (nrr. 13, 19, 26, 32, 33). Un interesse, quello per la storia delle fonti, verosimilmente derivato dal magistero di Gaetano Scherillo (cui sono peraltro dedicati i

contributi nrr. 17 e 30). Magistero che avrebbe altresì influenzato gli interessi scientifici del più giovane – era nato nel 1937 – Aldo Cenderelli (penso in particolar modo al suggestivo *Digesto e predigesti*, Milano 1983), che di Scherillo fu assistente dopo la laurea con Giovanni Pugliese (cfr. in tal senso, diffusamente, C.A. Cannata, *Presentazione*, in A. Cenderelli, *Scritti romanistici*, Milano 2011, XVI s.). Non mancano, infine, contributi apparentemente (per contenuti o impianto) *extravagantes*, ma in realtà connessi taluni al magistero modenese di D.O. (come un saggio sullo stato della ricerca romanistica nella Polonia degli anni '60, frutto degli scambi scientifici fra Modena e Lublino, nr. 16; o, ancora, un ritratto degli 'anni modenesi' di Ferrini, nr. 21), talaltri a specifici interessi civilistici (come ad es. il già menzionato [nr. 31] studio sulla partizione gaiana del diritto e la sua validità odierna, non a caso assato sul costante confronto con il Codice civile del 1865 e del 1942). Completano il libro un florilegio (p. XIX ss.) di profili di D.O. (un ritratto di Claudio Luzzati; la relazione di chiamata a Milano nel 1983, a firma di Arnaldo Biscardi; un ricordo della figlia dello Studioso, Riccarda), l'elenco completo delle sue pubblicazioni (p. 485 ss.), gli indici (delle fonti e degli autori; p. 491 ss.), che in vario modo contribuiscono a rendere questo libro un utile strumento di lavoro, il grande merito del cui allestimento va a Iole Fargnoli. [P. Buongiorno]

Roberto De Ruggiero, Salvatore Riccobono, Filippo Vassalli, *Lezioni 1930-1932. Scuole di Diritto romano e Diritti Orientali*, a cura di Gábor Hamza. Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Roma «La Sapienza», 101. Jovene Editore, Napoli 2015, pp. IV-164, ISBN 9788824323901.

Iole Fargnoli, *Cibo e diritto in età romana. Antologia di fonti*, 2a ed., Giappichelli Editore, Torino 2015, pp. IV-100, ISBN 9788892100220.

Giuseppe Ferraro (a c. di), *Dalle trincee alle retrovie. I molti fronti della Grande Guerra*, Pubblicazione dell'Istituto calabrese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea – Università della Calabria, Arcavacata di Rende 2015, pp. 254, ISBN 9788894104509.

Giuseppe Ferraro, *Il prefetto e i briganti. La Calabria e l'unificazione italiana (1861-1865)*, Le Monnier Università, Mondadori Education, Milano 2016, pp. VII-228, ISBN 9788800747493.

Luca Fezzi, *Il corrotto. Un'inchiesta di Marco Tullio Cicerone*, Collana i Robinson / Letture, Editori Laterza, Bari 2016, pp. XVIII-238, ISBN 9788858122198.

Lorenzo Franchini, *La recezione nel «ius civile» dei “iudicia bonae fidei”*. *Questioni di metodo e di merito*, Collana «L'arte del diritto» (diretta da Luigi Garofalo) 27, Jovene Editore, Napoli 2015, pp. 157, ISBN 9788824323574.

Marina Frunzio, *Lavorare ai tempi di Vitruvio. Aspetti economici, giuridici e culturali in Roma antica*, Biblioteca di testi e studi – Studi giuridici, 907, Carocci editore, Roma 2014, pp. 101, ISBN 9788843070398.

Sara Galeotti, *Ricerche sulla nozione di damnum. I. Il danno nel diritto romano tra semantica e interpretazione*, Collana Centro di Eccellenza in Diritto Europeo «Giovanni Pugliese», 25, Jovene editore, Napoli 2015, pp. XIV-354, ISBN 9788824323475.

Sara Galeotti, *Ricerche sulla nozione di damnum. II. I criteri d'imputazione del danno tra lex e interpretatio prudentium*, Collana Centro di Eccellenza in Diritto Europeo «Giovanni Pugliese», 28, Jovene editore, Napoli 2016, pp. VI-338, ISBN 9788824324090.

Chi si avvicini a un tema affascinante e complesso quale quello del *damnum*, nelle sue connessioni con la disciplina e l'*interpretatio* scaturenti dalla *lex Aquilia*, mostra un ardimento non comune, sia per la densissima bibliografia connessa con l'argomento, che per la complessità delle questioni interpretative derivanti dalle fonti. Un'impresa lodevole, dunque, quella di Sara Galeotti, che – nonostante l'approccio venato da *understatement* dei due volumi in esame – appare tentare una ricostruzione complessiva dei più salienti aspetti e problemi intorno alla disciplina del *damnum iniuria datum* nell'esperienza romana. Il primo volume (dedicato precipuamente a profili semantici e sviluppi interpretativi del testo aquiliano) prende le mosse da una ricostruzione delle interferenze linguistiche fra *noxia* e *damnum* nel diritto decemvirale, per concludere verso l'assenza di una nozione generale di *damnum* per l'età preaquiliana (e la conseguente esistenza di una pluralità di *damna* tipici) e la preferenza verso un sistema di condanna a pena fissa (pp. 3-50). L'a. si ferma poi sulle teorie concernenti la datazione della *lex Aquilia*, reputando fondate quelle che ne riportano l'emanazione al III sec. a. C., in connessione altresì con la menzione della secessione plebea (quella del 287 a. C.) nella *Parafrasi* teofilina (e vagliando, all'interno delle tre date possibili, le diverse teorie sulla datazione, 'alta', 'media' e 'bassa') senza tuttavia schierarsi per una precisa ipotesi di datazione (pp. 51-95). Un corposo capitolo è dedicato alla logica normativa e alla ricostruzione testuale della *lex Aquilia* (pp. 97-177): fra i punti di rilievo, l'assenza del termine *quadrupes* nella formulazione originaria del primo *caput*; l'aderire dell'a. all'ipotesi maggioritaria che considera il termine '*iniuria*' del dettato aquiliano nella sua valenza 'oggettiva' (e se fondate sono la maggior parte delle argomentazioni in proposito, qualche perplessità residua quanto alla relazione che l'a. istituisce col *furtum nec manifestum* decemvirale - p. 131 - alla base del quale non può negarsi un elemento soggettivo); l'attribuzione all'evoluzione interpretativa del sintagma «*praeter hominem et pecudem occisos*» nel terzo *caput*. Fra le conclusioni parziali cui Galeotti perviene, «il carattere esclusivamente soppressivo / estintivo delle condotte qualificate come dannose dal tribuno Aquilio» e «l'individuazione di un criterio per la liquidazione del danno modellato sulla natura della *res* tutelata dalla norma, e non sull'interesse del *dominus*» (pp. 176-177). Negli ultimi due capitoli del primo volume, Galeotti si ferma sulla portata semantica dei termini *occidere* da un lato, *urere frangere* e *rumpere* dall'altro (pp. 181-286): stabilita l'originaria valenza di *occidere* (*iniuria*) nel senso di «comportamento che si concreti in un *facere* distruttivo, dunque invasivo della sfera dominicale altrui», in assenza di cause di giustificazione contemplate dall'ordinamento, l'a. esamina l'evolversi dell'interpretazione giurisprudenziale in argomento, quanto al danno non *corpore corpori illatum*, all'inclusione delle attività omissive nell'ambito applicativo del plebiscito aquilio, e così via elencando. Quanto alla triade *urere frangere rumpere*, l'a. parte da un'accezione restrittiva dei termini, concernenti nella sua visuale il solo danneggiamento distruttivo delle *ceterae res*, operato secondo le condotte tipiche, per fermarsi sui percorsi interpretativi dei giuristi che avrebbero esteso nel tempo la portata applicativa

dei tre termini. Le tematiche concernenti l'imputazione del *damnum* e l'emersione della nozione di *culpa* a partire dal testo aquiliano sono oggetto del secondo volume. Nel capitolo d'esordio l'a. tratta delle opinioni dottrinali concernenti la relazione fra *iniuria* e *culpa*, con particolare interesse al progressivo superamento del dualismo fra antiggiuridicità e *culpa* e alle ipotesi circa la relazione fra *culpa* contrattuale ed extracontrattuale (pp. 1-49). Nell'esaminare i dati testuali in materia, l'a. muove dall'ipotesi per cui «causazione e colpevolezza convivano nello strumentario diagnostico del giurista come elementi strettamente interrelati»: ne discende che «condizione ineliminabile posta dalla *lex Aquilia* perché un soggetto risponda del fatto lesivo è sì l'esistenza di un nesso di causalità sostanziale tra la condotta da questi tenuta e il *damnum*, ma la causazione di per sé non basta, perché il requisito dell'*iniuria* presuppone che la condotta succitata sia riprovevole» (p. 48). Dopo una attenta disamina della valenza del termine *iniuria* nelle fonti preaquiliane e in quelle letterarie fra III e I sec. a.C. (e sgomberato il campo dalle teorie che lo vorrebbero indicativo di un comportamento violento), l'a. trova conferma della tesi del significato ampio di *iniuria* come «torto», «ingiustizia», attività antiggiuridica (pp. 51-79). Se ben per tempo appaiono delinearci distinzioni quanto al danno realizzato *imprudens*, altrettanto interessante è l'enucleazione, in seno alla giurisprudenza, delle cause nelle quali esso può dirsi non inflitto *iniuria*: fra esse il *damnum* realizzato *defendendi causa*, quello operato per obbedire a un ordine, quello intervenuto nell'esercizio di un'attività lecita (pp. 81-143). Galeotti passa poi a illustrare, a lume delle fonti, il passaggio interpretativo dal *damnum iniuria datum* in senso oggettivo alla emersione dell'elemento soggettivo del *damnum culpa datum*, e in particolare dalla configurazione della *culpa* come imputabilità a quella come *neglegentia* (pp. 145-210). L'ultimo momento dell'analisi è dedicato infine alla responsabilità del *pater familias* per atti dannosi ad opera dei sottoposti (pp. 211-254). L'indagine ha il merito di fare il punto su alcuni aspetti della disciplina del danneggiamento *iniuria* intensamente dibattuti in dottrina, con puntuale disamina del panorama bibliografico e testuale e la formulazione altresì di soluzioni indipendenti, con adeguato risalto sia alle problematiche processuali che all'approccio giurisprudenziale oscillante fra casistica e sistematica. Un' «opera prima» (e «seconda») senz'altro riuscita. [F. Lamberti]

Luigi Garofalo, *Figure e tutele contrattuali fra diritto romano e contemporaneità giuridica*, Colección Ciencia y pensamiento jurídico, 20, Andavira editoria, Santiago de Compostela, pp. 319, ISBN 9788484088868.

Luigi Garofalo, *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Nuovi saggi*, Collana Il giurista europeo, 15, G. Giappichelli Editore, Torino 2015, pp. X-250, ISBN 9788892101401.

Luigi Garofalo (a c. di), *Res iudicata*, Vol. I-II, Collana l'arte del diritto, 28.1-28.2, Jovene editore, Napoli 2015, pp. XVI-1112, ISBN 9788824323994.

Luigi Garofalo (a c. di), *Tutele rimediabili in tema di rapporti obbligatori. Archetipi romani e modelli attuali*, Collana il giurista europeo, 14, G. Giappichelli Editore, Torino 2015, pp. VIII-360, ISBN 9788892100909.

Luigi Garofalo (a c. di), *Il corpo in Roma antica*, Collana ricerche giuridiche 1, Pacini editore, Ospedaletto-Pisa 2015, pp. 480, ISBN 9788863159882.

Alisdair G.G. Gibson (edited by), *Robert Graves and the Classical Tradition*, Classical Presences, Oxford University Press, Oxford 2015, pp. X-370, ISBN 9780198738053.

Il libro raccoglie i risultati di tre seminari (coordinati da Alisdair Gibson) tenuti presso la School of Classics dell'University of St Andrews, sotto il titolo unitario «Classics and Robert Graves: a relationship in literature, translation and adaptation». La linea di indirizzo entro cui sono orientati i sedici contributi che compongono il volume è dunque quella della verifica dell'aderenza 'filologica' di Graves alle fonti (già in passato per ampia parte messa in discussione dagli studiosi, che ne denunciavano la tendenza alla falsificazione): gli autori sottopongono con acume a verifica gli scritti di Graves su Claudio, quello su Belisario, le pagine sul mito greco. Il giudizio su Graves è prevalentemente critico. Basterà per tutti il titolo del contributo di Isobel Hurst, che è anche un po' un bilancio della singolare iniziativa di studio: *Freedom to invent: Grave's Iconoclastic Approach to Antiquity*. Non si tratta, in ogni caso, solo di un libro sulla fortuna dell'antico (da cui, peraltro, gli studiosi del principato di Claudio non potranno prescindere), ma anche (sia concesso il gioco di parole) sulla «fortuna della 'fortuna dell'antico'». Gli ultimi saggi affrontano infatti l'influsso degli scritti di Graves sul cinema, la radio e in generale i mezzi di comunicazione di massa, come pure sulla cultura ideologicamente orientata dell'Italia fascista (J. Perry, 'Con beffarda irriverenza'. *Graves's Augustus in Mussolini's Italy*, 255 ss.; saggio che in ogni caso trascura le importanti acquisizioni sul mito della romanità nell'Italia fascista [per tutti vd. A. Giardina, in *Il mito di Roma. Da Carlo Magno a Mussolini*, Roma-Bari 2000, cap. IV]). Nel complesso siamo dinanzi ad una amena lettura *extravagans*, che da un lato ci permette di valutare in modo compiuto l'affidabilità e l'impatto dell'opera di Graves, ma dall'altro impone agli *Altertumswissenschaftler* una riflessione matura sulle pericolose conseguenze di alcuni abbrivi (recenti e non, come mostra lo stile 'Graves') dell'alta divulgazione e degli studi sulla fortuna dell'antico. [P. Buongiorno]

Marco Giglio, *Lo stadio di Cuma*, Università degli Studi «L'Orientale», Officine Grafico-Editoriali d'Ateneo, Napoli 2015, pp. 237+tavole, ISBN 9788867191161.

Adalberto Giovannini, *Les institutions de la République romaine des origines à la mort d'Auguste*, Schweizerische Beiträge zur Altertumswissenschaft, 42, Schwabe AG Verlag, Basel 2015, pp. 248, ISBN 9783796534584.

Vincenzo Giuffrè, *Momenti della 'iuris scientia'. Per la coscienza del giurista moderno. "Scritti emigranti"*, Colección Premios Ursicino Álvarez, 5, Marcial Pons, Madrid 2015, pp. 9788416212972.

Carmen Gómez Buendía, *Exceptio utilis en el procedimiento formulario del derecho romano*, Editorial Dykinson, Madrid 2015, pp. 249, ISBN 9788490314142.

Andreas Groten, *Corpus und universitas. Römisches Körperschafts- und Gesellschaftsrecht: zwischen griechischer Philosophie und römischer Politik*, IusRom, 3, Mohr Siebeck, Tübingen 2015, pp. XV-477, ISBN 9783161533167.

Nella società romana esistevano una molteplicità di corporazioni di natura pubblica,

privata, politica, economica e religiosa. Il libro di Andreas Groten, storico del diritto all'Università di Colonia, è una trattazione sulle corporazioni nel diritto romano e si propone l'obiettivo di indagare la natura giuridica di esse ed analizzare le relazioni con i loro membri nell'ambito dello specifico contesto storico, economico e politico.

La giurisprudenza romana ha sviluppato in modo costante il diritto delle corporazioni pur in un contesto di continuo mutamento politico-economico ed anche culturale. Tale evoluzione si è sviluppata ben oltre l'età classica ed è stata fortemente influenzata anche da numerosi diversi settori extra-giuridici. In questo senso, afferma Groten, «il processo fu guidato dalla tradizione della politica e dalla prassi dell'amministrazione imperiale» (pag. 388).

Lo studio di Andreas Groten nasce dall'esigenza di una ricerca sistematica sulla natura giuridica delle corporazioni nel diritto romano, perché sebbene sia stata prodotta un'ampia letteratura non esiste una trattazione monografica sull'argomento. L'autore ha infatti il merito di studiare approfonditamente le fonti svolgendo un'indagine sui concetti con i quali la giurisprudenza romana ha affrontato la differenza tra unità e pluralità.

Groten ha presto spunto, dunque, da una domanda semplice, ma alla quale ancora nessuno aveva trovato una risposta esaustiva, ovvero quella della natura giuridica generale delle associazioni pubbliche e private. Il risultato è un lavoro scientifico impeccabile e chiunque in futuro vorrà trattare l'argomento dovrà confrontarsi con questo contributo del ricercatore tedesco.

Corpus und universitas è diviso in sette corposi capitoli. Nel primo (pp. 47-71) viene spiegato il concetto di *universitas* e qui interpretato in senso strettamente tecnico, infatti l'autore mostra l'uso tecnico, appunto, nelle fonti e il suo sviluppo storico nel diritto romano. Qui l'autore chiarisce anche il rapporto tra il termine *universitas* e il concetto di *corpus habere* (che verrà trattato sistematicamente nel secondo capitolo) utilizzando il testo di Gaio secondo cui l'*universitas* si riferirebbe alla denominazione delle collettività di persone. Il secondo capitolo (pp. 73-204) è dedicato ai componenti di una corporazione che vengono qui interpretati come un *corpus* unitario. Tale tesi, a volte messa in discussione dalla critica, trova conferma, secondo Groten, nel periodo tardo-repubblicano a Roma. Il corpo formato dai componenti di una determinata corporazione è, così, titolare di diritti e di obblighi della corporazione stessa. Sempre in questa parte del libro l'autore dimostra come questo concetto non ebbe più un fondamento ontologico conseguentemente alla critica della tradizione filosofica dello scetticismo (relativamente allo sviluppo successivo del fondamento ontologico si veda H. De Lubac, *Corpus Mysticum: l'Eucarestia e la chiesa nel Medioevo*, Milano 1982; E.H. Kantorowicz, *I due corpi del re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale*, Torino 1987; B. Accarino, *Rappresentanza*, Bologna 1999, spec. 24-35; G. Briguglia, *Il corpo vivente dello Stato. Una metafora politica*, Milano 2006). In questo senso, la formula *corpus habere* venne sostituita in epoca post-classica dal concetto di *ius corporis*. Nel terzo capitolo (pp. 205-314) vengono analizzate le leggi, le decisioni del Senato e gli atti legislativi imperiali che regolavano le corporazioni, in altri termini il contesto ordinativo e politico entro il quale le corporazioni agivano ed operavano. In questo senso si intravede già la concezione del 'corpo come stato' che verrà sistematizzata dalla filosofia politica in epoca successiva, prima nel Medioevo fino all'età moderna. Nel quarto capitolo (pp. 315-347)

si indaga lo sviluppo della forma-corporazione nel diritto privato romano all'interno della tensione tra concezione teoretica e condizioni politiche. Il quinto capitolo (pp. 349-356) tratta della regolamentazione del diritto delle corporazioni nella codificazione giustiniana e nel sesto capitolo (pp. 357-361) l'autore ricostruisce sulla base dei pochi indizi nel materiale epigrafico il principio antico di una comprensione sistematica del diritto delle corporazioni private in analogia alla collettività. Infine, nel capitolo conclusivo (pp. 363-369), Andreas Groten riassume cronologicamente lo sviluppo del diritto delle corporazioni nel diritto romano.

Il lavoro si propone di far vedere come la scienza giuridica romana, nel contesto di un costante cambiamento storico-spirituale, economico e politico abbia sempre sviluppato ulteriormente il diritto delle corporazioni. Tale processo andò oltre il periodo classico e fu condizionato anche da ambiti, discipline e impulsi extra giuridici (viene dedicato ampio spazio alla filosofia, in particolare all'influsso delle tradizioni stoica, peripatetica, epicurea e scettica).

Al contempo l'autore sottolinea come i concetti elaborati dai giuristi tramite la tradizione, la politica ed, in particolare, la prassi dell'amministrazione imperiale (che ebbe un chiaro ruolo di guida) vennero limitati nella loro applicazione ed anche trasformazione.

Il libro è corredato di una sintesi in italiano, di un'ampia bibliografia, di un accurato indice delle fonti e di un indice delle cose notevoli. [U. Villani-Lubelli]

Jean-Pierre Guilhembet et Yves Roman (eds.), *Le monde romain de 70 avant J.-C. à 73 après J.C.*, Ellipses Édition Marketing, Paris 2014, pp. 190, ISBN 9782340001336.

Francesca Lamberti, Peter Gröschler e Francesco Milazzo (a c. di), *Il diritto romano e le culture straniere, Influenze e dipendenze interculturali nell'antichità*, Iuridica historica. Collana dei Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto, 3, Edizioni Grifo, Lecce 2015, pp. 374, ISBN 9788898175970.

Thibaut Lanfranchi, *Les tribuns de la plèbe et la formation de la République romaine. 494-287 avant J.-C.*, Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome, 368, École française de Rome, Roma 2015, pp. XI-822, ISBN 9782728310913.

Orazio Licandro, *L'irruzione del legislatore romano-germanico. Legge, consuetudine e giuristi nella crisi dell'Occidente imperiale (V-VI sec. D.C.)*, Jovene Editore, Napoli 2015, pp. XV-145, ISBN 9788824323505.

L'agile volume rappresenta il momento conclusivo di una serie di indagini dell'A., volte la prima allo studio dei mutamenti istituzionali subito precedenti e successivi alla caduta dell'Impero romano (*L'Occidente senza imperatori*, Roma 2012), la seconda alla pubblicazione dell'*Edictum Theoderici (EDICTVM THEODERICI. Un misterioso caso librario del Cinquecento)*, Roma 2013). La ricerca in esame si appunta sul modo di affrontare la crisi successiva al 476 d.C. ad opera dei governanti e dei giuristi di corte nell'Occidente dei regni romano-barbarici. In riferimento a visigoti, burgundi e ostrogoti, Licandro appare convinto dell'influsso delle norme romane sulla legislazione barbarica (in particolare grazie alle testimonianze dei papiri 'ravennati' e del cap. 32 dell'*Edictum Theoderici*) (pp. 33-59). Anche le raccolte di consuetudini giocarono un ruolo

fondamentale in tale ambito (come appare mostrare l'Editto di Rotari, e come si ricava da numerose tracce rinvenibili nell'opera di Isidoro, fra cui part. *Etym.* 2.10.2) (pp. 61-89). La funzione dei *prudentes* nella conservazione dello scibile giuridico preesistente e nella sua applicazione è infine posta in risalto nell'ultimo segmento di indagine, con attenzione alla testimonianza proveniente dalle *Variae* cassiodoree e in particolare (ma non solo) all'attività dei *iuris periti* del regno di Teodorico (pp. 91-138). L'a. conclude, in modo assolutamente condivisibile, rilevando come nel tardo-antico i giuristi avessero «rimodellato il loro profilo come selezionatori del sapere giuridico», tornando tuttavia anche «a un antico ruolo di creazione normativa» (p. 143); nonostante la situazione di forte crisi «si ricominciava timidamente a ricreare un *humus* favorevole alla rinascita di un ceto giurisprudenziale», un «inatteso ritorno» che avrebbe successivamente fornito la base per la transizione dello scibile giuridico conservato alle epoche successive. [R. D'Alessio]

Pierre Maraval, *I figli di Costantino*, trad. italiana di Alice Borgna, prefazione di Giusto Traina. Aspettando i barbari, 2. 21 Editore, Palermo 2015, pp. 412, ISBN 9788899470036.

Carla Masi Doria, *Poteri magistrature processi nell'esperienza costituzionale romana*, prefazione di Luigi Labruna, Pubblicazioni del Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert, 3. Jovene Editore, Napoli 2015, pp. XX-204, ISBN 9788824323758.

Giovanna Daniela Merola e Amalia Franciosi (a c. di), *Manentibus titulis. Studi di epigrafia e papirologia giuridica*, Satura Editrice, Napoli 2016, pp. VII-125, ISBN 9788876071553.

Anne-Claire Michel, *La Cour sous l'empereur Claude. Les enjeux d'un lieu de pouvoir*, Histoire, Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2015, pp. 382, ISBN 9782753542020.

Un tema insidioso quello affrontato, molto bene, da A.-C. Michel.

Si tratta di un lavoro sviluppato sugli studi di dottorato che l'a. ha condotto sotto la direzione di J.-P. Guilhembet e di J.-P. Vallat. Lo introduce una bella prefazione di F. Hurllet, che giustamente loda la coerenza di metodo dell'opera, il ricco confronto con la storiografia rilevante in materia, la persuasività dei risultati. Giudizio, questo, autorevole e pienamente condivisibile.

L'a. si propone di delineare genesi, evoluzione e ruolo della corte imperiale nella sua dimensione spaziale, sociale, politica e culturale all'età di Claudio, durante la quale avrebbe già assunto una funzione rilevante nell'ambito della politica imperiale, anche, ma non solo, attraverso intrighi di 'Palazzo'.

La studiosa, movendo le sue riflessioni dall'analisi del lemma '*aula*' nel lessico seneciano (*de ira*, 2.33.2) riferito, per la prima volta nella letteratura – si era sotto il principato di Claudio – all'entourage di Caligola, supera così, fin dalle prime battute, l'opinione di J. Gagé, *Les classes sociales dans l'empire romain*, Paris 1964, 197 sull'inesistenza di un apparato, sociale e concettuale, assimilabile a una corte nell'esperienza di Roma almeno fino all'età severiana.

Dopo un'articolata introduzione, l'opera si suddivide in tre parti, ciascuna anticipata

da un breve preambolo: la prima è un'analisi della corte intesa come 'spazio topografico delle residenze imperiali'. Si sviluppa in due capitoli, il primo dei quali dedicato alle tracce della residenza imperiale sul Palatino, il secondo, invece, agli altri luoghi della corte. Segnatamente l'a. si concentra anzitutto sui luoghi del 'Palazzo' e sul ruolo da questi assunto nella progressiva 'costruzione' di una nuova identità del potere; e con essi, anche sugli *horti* e sulle proprietà della famiglia imperiale, anche fuori dall'Urbe (in particolare a Baia). Gli ultimi paragrafi sono dedicati invece all'analisi della corte in viaggio (segnatamente durante le due spedizioni in Britannia). Alla composizione della corte è riservata un'efficace tabella (la prima di quelle allegate in coda alla monografia) che dà conto del censimento dei membri della corte svolta nella prima parte del libro attraverso l'analisi dello status dei cortigiani e delle loro relazioni con il principe in carica e i suoi predecessori: una ricerca prosopografica senza ombra di dubbio assai pregevole.

La seconda parte è invece dedicata allo studio della corte intesa come 'milieu' sociale, del quale l'a. studia la struttura, la genesi e l'evoluzione durante gli anni del principato di Claudio. Si tratta di una struttura magmatica, gerarchizzata ma non istituzionalizzata, e ancora priva della stabilità di una nozione ufficiale e giuridica. Ciò, che ovviamente rende più ardua la ricostruzione dello storico.

La terza parte, suggestivamente intitolata «*La cour, lieu de pouvoir et de symbole du pouvoir*», e articolata in due capitoli, si concentra sul supporto politico che la corte ha offerto al principe nel suo concreto funzionamento e nella rappresentazione collettiva. Si traduce così, come uno 'strumento di governo' che avrebbe garantito il controllo del dissenso, le relazioni con l'aristocrazia senatoria, la stabilità dell'azione politica del principe.

Seguono, infine, le conclusioni. Qui l'a. ricapitola i risultati della sua ricerca ribadendo che l'instaurazione del Principato avrebbe determinato una rottura netta delle funzioni dei luoghi esaminati rispetto all'età tardo-repubblicana: «*Les lieux auliques s'affirment d'emblée comme des espaces singuliers – bien différents des domus et des villas aristocratiques – ; les contemporains peuvent voir, à travers la pierre, la puissance du pouvoir impérial*» (p. 285).

Numerosi gli spunti di riflessione, articolato il contatto con le fonti di diversa natura (delle quali l'a. opportunamente dichiara anche i limiti) e serrato il confronto con la storiografia nelle ricche note che, nonostante il numero, non appesantiscono affatto la lettura; l'accompagnano anzi, anche attraverso informazioni di colore, alcune delle quali (ad es. quelle rese intorno alle vicende di Palazzo Farnese a p. 29, nt. 4), pure potrebbero prestare il fianco a qualche rilievo critico, che resta, però, del tutto marginale.

Il valore, indubbiamente rilevante, dello studio lascia auspicare che l'a. sviluppi presto gli aspetti già puntualmente còlti in coda alle conclusioni, che possono ancora meritare approfondimento. Alla luce di queste premesse, possiamo infatti aspettarci ancora tanto da ulteriori studi della Michel in argomento. [R. D'Alessio]

Francesco Milazzo (a c. di), *I tribunali dell'Impero. Relazioni del convegno internazionale di diritto romano (Copanello, 7-10 giugno 2006)*, Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali, 21, Giuffrè Editore, Milano 2015, pp. VII- 254, ISBN 9788814190551.

Maria Stefania Montecalvo, *Cicerone in Cassio Dione. Elementi biografici e fortuna dell'opera*. Satura – Testi e studi di cultura antica, 13. Pensa Multimedia, Lecce 2014, pp. 452, ISBN 9788867602629.

Maria Federica Petracchia, *Indices e delatores nell'antica Roma. Occultiore indicio proditus; in occultas delatus insidias*, Quaderni di Erga-Logoi, 3, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Milano 2014, pp. 126, ISBN 9788879167017.

Antonio Pistellato, *Stirpem nobilitavit honor. La memoria dei Senzi Saturnini tra retorica e storiografia*, Supplemento Lexis, 2, Adolf M. Hakkert Publishing, Amsterdam 2015, pp. III-284, ISBN 9789025613082.

Ivano Pontoriero, *Il terzo libro del commentario di Paolo ad edictum. Parte prima*, Bononia University Press, Bologna 2013, pp. 136, ISBN 9788873958819.

Alberto Rinaudo, *Il prezzo nelle vendite fiscali tra I e III secolo d.C. Profili giuridici ed economici*, Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, 6, Editoriale Scientifica, Napoli 2015, pp. 85, ISBN 9788863428513.

Raffaele Ruggiero, *Machiavelli e la crisi dell'analogia*, Collana Studi e Ricerche, Il Mulino, Bologna 2015, pp. 192, ISBN 9788815259943.

Carmela Russo Ruggeri, *Studi su Teofilo*, G. Giappichelli Editore, Torino 2016, pp. IX-200, ISBN 9788892102002.

La figura del giurista bizantino Teofilo è stata (verosimilmente anche a causa della penuria di informazioni biografiche disponibili sul suo conto) insolitamente poco frequentata all'interno degli studi storico-giuridici degli ultimi decenni. Si deve alle importanti riletture di Giuseppe Falcone, fra l'altro sul metodo di compilazione delle *Institutiones* giustinianee (1998) e sulla formazione del testo della *Parafrasi* (2000), un ridestarsi negli ultimi anni – anche grazie alla nuova edizione e traduzione inglese della *Parafrasi* teofilina a cura di Lokin, Roos Meijering, Stolte e van der Wal (2010) – dell'interesse nei riguardi dell'*antecessor*. Carmela Russo Ruggeri raccoglie ora in un prezioso volume una serie di saggi (di cui il primo inedito, gli altri apparsi nei *Subseciva Groningana* del 2014, in *SDHI* del 2012 e in *Iura* del 2010) volti a ripercorrere passaggi salienti della figura e della produzione teofilina. Nel primo, *L'insegnamento di Teofilo tra Istituzioni e Parafrasi* (pp. 1-79), l'a. dimostra persuasivamente come la *Parafrasi* non possa integrare la trascrizione di una serie di appunti dalle lezioni di Teofilo, ad opera di uno studente diligente: essa scaturirebbe senz'altro dallo stilo di un giurista affermato e colto, cui fu affidata con ogni verosimiglianza la redazione di una parte delle *Institutiones* giustinianee. Essendo nella *Parafrasi* le parti dedicate al diritto di famiglia e alle successioni più elaborate e ricche rispetto al testo delle coeve *Institutiones* (là dove invece per *res*, *obligationes* e *actiones* il Parafraste era maggiormente legato al *rhetòn*), l'a. suppone fondatamente che a Teofilo fosse stato attribuito appunto il compito di redigere la sezione concernente il diritto delle persone e quello ereditario. La *Parafrasi* non era dunque «la traduzione e il commento di un testo altrui, ma la traduzione ed il commento di un testo della cui progettazione ed elaborazione si era stati personalmente e fattivamente partecipi» (p. 18). Particolare risalto è dato, in questa indagine, al senso storico-critico (lo prova ad esempio il vasto *excursus* sulle forme di manomissione di Theoph. *Par.* 1.5.3), alla curiosità di tipo 'etimologico' e al precisionismo dell'*antecessor*. Anche sotto il profilo lin-

guistico l'opera si segnala per la sua unicità: «una struttura linguistica e stilistica composita, volutamente stratificata, che dimostra ... la cosciente preoccupazione del Maestro bizantino di adeguare il linguaggio in funzione del messaggio che di volta in volta si proponeva di trasmettere ai suoi studenti e del fine che intendeva raggiungere» (p. 75-76). Il tema della pubblicazione della *Parafrasi* è ripreso nel secondo contributo, in lingua inglese (pp. 81-114): contrastando Ferrini, che negava l'attribuzione di paternità al Maestro di Costantinopoli, l'a. restituisce a quest'ultimo l'autorialità del testo, reputando che in una prima stesura esso potesse integrare il testo di appunti usato da Teofilo per le sue lezioni (sulle *Institutiones*) ai propri studenti di primo anno, successivamente rielaborato (anche se non del tutto privo di mende). La tesi in questione è ulteriormente consolidata nel terzo saggio (pp. 115-155): diversamente da quanto immaginato da Ferrini, secondo cui Teofilo si sarebbe servito di un kata podas delle *Istituzioni* gaiane, o di uno scriterello greco di commento alle stesse *Institutiones*, l'a. mostra come gli *excursus* di Teofilo (come ad es. quello sulle manomissioni *ex lege Aelia Sentia*) presupponessero il ricorso a fonti diverse, e assai più elaborate che non manuali o sunti tardoantichi. Nell'ultimo saggio (pp. 156-192) l'a. si ferma sul problema degli *spadones* e della *spes generandi*, e della elaborata trattazione svolta in materia in *Theoph. Par.* 1.11.9, per derivare dall'esame delle fonti pertinenti, la sussistenza già nell'alto principato di una distinzione concettuale fra *natura spadones* e castrati: nel rifarsi ad essa, egli affermava che, essendo sempre possibile per gli sterili una *spes generandi*, doveva distinguersi fra questi e gli evirati quanto alla capacità di adottare. Il volume ha il grande merito di fornire nuovi apporti alle nostre conoscenze sulla *Parafrasi* teofilina: esso rivisita teorie datate per riattribuire, con stringenza argomentativa e grande perizia esegetica, dignità scientifica ad un testo a lungo svalutato in letteratura. E di questo non si può che essere assai grati all'autrice. [R. Abbadessa]

Philip A. Stadter, *Plutarch and his Roman Readers*, Oxford University Press, Oxford 2015, pp. X-394, ISBN 97801987183338.

Pia Starace, *Sulla tutela processuale del communiter gerere. Intorno a D. 17.2.62*, Cacucci Editore, Bari 2015, pp. 160, ISBN 9788866114437.

Spyros Troianos, *Le fonti del diritto bizantino*. Traduzione italiana a cura di Pierangelo Buongiorno, G. Giappichelli Editore, Torino 2015, pp. XII-356, ISBN 9788834855447.

Gloria Viarengo, *Studi sulla tutela dei minori*, G. Giappichelli Editore, Torino 2015, pp. 227, ISBN 9788892102484.

Giuseppe Zecchini, *Storia della storiografia romana*, Collana Manuali Laterza, 354, Laterza Editori, Bari 2016, pp. 268, ISBN 9788859300304.

Timothy P. Wiseman, *The Roman Audience. Classical Literature as Social History*, Oxford University Press, Oxford 2015, pp. XII-328, ISBN 9780198718352.

Resoconti

Celso teorico del diritto
(Torino, 10 aprile 2015)

1. Il giorno 10 aprile 2015 si è tenuto a Torino, nell'Aula Magna del Rettorato, il Convegno su «*Celso teorico del diritto*», promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, con il patrocinio del Circolo torinese di diritto romano e dell'Accademia delle Scienze di Torino.

Dopo i saluti di Alberto Conte, Presidente dell'Accademia delle Scienze di Torino, il Convegno si è aperto con l'intervento introduttivo di Filippo Gallo (Torino) il quale, presiedendo la prima sessione, ha osservato che il recupero, da parte della scienza giuridica, della definizione celsina del diritto ha tre principali implicazioni: lo studio del diritto deve essere ancorato alla realtà senza cedimenti a ideologie e utopie; la teorizzazione del diritto non può prescindere dalla considerazione della natura artificiale del diritto e dalla presa d'atto che, nell'esperienza terrena, non è esistito e non esiste, comunque riproposto, il diritto naturale; nell'applicazione del diritto, al fine dell'appagamento delle esigenze umane per cui esso è posto, occorre dare prevalenza, in ogni singolo caso, ai criteri del *bonum et aequum* rispetto agli enunciati normativi.

Sono seguite le relazioni di Massimo Miglietta (Trento), Francisco Cuenca Boy (Santander) e Luigi Garofalo (Padova).

Massimo Miglietta («*Alle origini della rimozione del pensiero celsino: la legum permutatio giustiniana*»), ripercorrendo le tappe principali degli studi compiuti sul tema da Filippo Gallo, ha evidenziato come la *legum permutatio* giustiniana, eliminando del tutto la *iurisdictio* e sottraendo ai giuristi (quantomeno a livello declamatorio) ogni funzione creativa insita nell'*interpretatio* (ora riservata, in uno con la produzione del diritto, all'imperatore), abbia operato la trasformazione del diritto romano da organismo (per così dire) asistemico a ordinamento (o sistema) giuridico, determinando la definitiva conversione della *scientia iuris* (nel frattempo divenuta *scientia legum*) in *doctrina legum*, con riflessi decisivi anche sull'insegnamento giuridico, destinato a formare non più interpreti-artefici del diritto bensì meri applicatori di precetti, come dimostra emblematicamente la sostituzione, nel titolo iniziale delle *Istituzioni* giustiniane, della definizione celsina del *ius* come *ars boni et aequi* con i celebri *tria iuris praecepta*.

Francisco Cuenca Boy («*Teorización de la artificialidad del derecho: ius est ars boni et aequi*»), concentrandosi sulla nota definizione celsina in posizione dialettica rispetto al pensiero espresso dal prof. Filippo Gallo nei propri scritti, a proposito del primo elemento del *definiens*, ha rilevato anzitutto come l'identificazione del *ius* con un'*ars* non implichi necessariamente supposta una *summa divisio* del reale tra la sfera del naturale e quella dell'artificiale, l'appartenenza del *ius* a quest'ultima *tout court* e, in secondo luogo, posto che Celso operò in un'epoca in cui cominciavano a manifestarsi i primi segni di una trasformazione all'esito della quale, con la compilazione giustiniana, l'immagine dell'artificialità del diritto sarebbe risultata estremamente sbiadita, ha avanzato il sospetto che il giurista, nel formulare la definizione in discorso, possa avere tenuto conto proprio di quei mutamenti che il diritto romano stava spe-

rimentando sotto i suoi occhi; infine, quanto al secondo elemento del *definiens*, lo Studioso ha denunciato l'insufficienza di una visione che codifichi il *bonum et aequum* come l'oggetto-fine del diritto e lo converta virtualmente nell'unico criterio giuridico.

Luigi Garofalo («*La dottrina dell'azione in D. 44.7.51*») ha analizzato la nozione di *actio* contenuta nel terzo libro dei *Digesta* di Celso (che costituisce l'unica definizione giurisprudenziale del concetto di azione confluita nel Digesto giustiniano, dopo essersi affermata in un probabile quadro di *ius controversum*), soffermandosi in particolare sulla locuzione '*quod sibi debeatur*' (ritenuta riferibile tanto alla prestazione originariamente dovuta quanto al relativo equivalente pecuniario espresso nell'importo della condanna) ed evidenziando la differenza fra l'uso del congiuntivo eventuale ('*debeatur*') nel testo celsino e dell'indicativo ('*debetur*') nella corrispondente versione riprodotta in I. 4.6 pr., verosimilmente spiegabile alla luce della maggiore certezza degli esiti processuali che, almeno nelle intenzioni dei compilatori, la prospettiva giustiniana avrebbe determinato rispetto al più incerto quadro offerto dalle eterogenee soluzioni della giurisprudenza classica.

2. La seconda sessione del Convegno (presieduta da Fausto Gorla [Torino]) si è aperta con i saluti di Elisabetta Barberis, prorettore dell'Università degli Studi di Torino, a cui hanno fatto seguito le relazioni di Cosimo Cascione (Napoli 'Federico II'), Antonio Palma (Napoli 'Federico II') e Gastone Cottino (Torino).

Cosimo Cascione («*Teorizzazione dei criteri ermeneutici in Celso*») ha illustrato, sulla scorta di numerosi testi celsini confluiti nel *Digesto* giustiniano, la capacità di Celso di elaborare, a partire da singoli casi di specie, brillanti sintesi teoriche che, astratte dal loro contesto originario e inserite in quello della compilazione, hanno finito per diventare delle mere *Leerformeln*, ma soprattutto per essere asservite da Triboniano al fine di consolidare gli esiti della *legum permutatio*.

Antonio Palma («*Il ius controversum quale espressione dell'artificialità del diritto*») ha sottolineato come l'essenza stessa del diritto, in quanto prodotto umano, sia animata da una logica controversiale dovuta a un conflitto di opinioni che, condotto non già in astratto ma sulla base della concreta casistica, sviluppa un sistema di valori fondato sulla giustizia della reciprocità, che a sua volta determina parametri di giudizio tra i quali si rinviene il *bonum et aequum*, nel quadro di una dialettica fra tradizione sapienziale e prassi giudiziaria.

Gastone Cottino («*Artificialità del diritto e sua formazione consuetudinaria tra diritto romano ed età di mezzo: divagazioni di un commercialista*») si è soffermato sugli aspetti di continuità tra diritto romano classico e diritto mercantile medioevale, individuando in quest'ultimo tratti disciplinari (come quelli rinvenibili, ad esempio, nella *lex mercatoria*) nei quali si scorge un recupero di quella valorizzazione del *ius* come *ars* e come prodotto di formazione consuetudinaria di cui sembravano essersi perse le tracce a seguito della *legum permutatio* giustiniana.

Il Convegno si è concluso con un'assai partecipata discussione sul tema dell'attualità di Celso, introdotta da un intervento di Lelio Lantella (Torino), che ha evidenziato la centralità della definizione celsina del *ius* e la sua attualità – da intendersi come «fecondità pragmatica presente» –, utile per rafforzare la percezione dell'artificialità

del diritto, per approfondire i contenuti del *bonum et aequum* nelle sue implicazioni, con peculiare riguardo all'uguaglianza proporzionale, nonché per precisare e valutare le implicazioni del messaggio celsino in rapporto al sistema attuale delle fonti del diritto e, soprattutto, alla giurisdizione.

Alberto Rinaudo
Università di Torino
alberto.rinaudo@unito.it

Giornate Tridentine di Diritto Romano - II
(Trento, 24-25 settembre 2015)

1. Giunte alla loro seconda edizione, le ‘Giornate Tridentine di Diritto Romano’, organizzate presso l’Università degli Studi di Trento nei giorni 24-25 settembre 2015, si sono rivelate un preziosissimo momento d’incontro e condivisione scientifica, in un contesto dai caratteri internazionali.

Il confronto tra giovani studiosi ha rappresentato il tratto essenziale del convegno stesso, il cui pregio è stato, fra gli altri, quello di esser stato condotto in una dimensione accademica informale e quasi ‘amichevole’, particolarmente favorevole allo scambio intellettuale fra aspiranti o già affermati esperti romanisti. Dottorandi, ricercatori e giovani docenti hanno presentato i risultati delle proprie ricerche intorno ai temi più vari degli studi romanistici, riservando uno spazio considerevole alla discussione e al commento collettivi.

2. Introdotta dai saluti di Massimo Miglietta e del comitato organizzatore (Tommaso Beggio, Fabrizio Chini, Nicola Recla, Emma Ferrari), la prima sessione di giovedì 24 settembre, moderata da Enrico Sciandrello (Torino), è stata caratterizzata dalle seguenti relazioni:

Emma Ferrari (Milano ‘Bicocca’) – *La questione delle persone giuridiche nel diritto privato romano: persona e proprietà collettiva*. Evidenziando come il termine *persona* fosse usato, in senso astratto, in plurimi modi di riconoscimento di una più o meno estesa ‘capacità d’essere’ del soggetto operante nel mondo del diritto, Ferrari ha riscontrato nei suoi studi dottorali che una sorta di soggettività giuridica poteva essere attribuita anche a gruppi di individui, passibili di diventare, appunto, ‘persone’. In tal senso, ritiene sia ipotizzabile una precedenza cronologica delle persone ‘collettive’ rispetto a quelle ‘singole’, similmente a quella della proprietà collettiva rispetto alla privata. Sembrerebbe dunque che l’idea delle ‘persone giuridiche’, quali centri d’imputazioni giuridiche diverse dalle persone fisiche, fosse presente nella mentalità dei giuristi romani più di quanto non si sia ritenuto fino ad oggi.

Valentina Cvetković-Dordević (Belgrado) – *Datio as an assumption of condictio application in Roman Law*. Esponendo sinteticamente il concetto di *condictio*, quale azione per il recupero di un bene acquisito senza valido titolo, e gli estremi della sua applicazione, Cvetković-Dordević ha studiato i casi di applicazione della *condictio* anche in assenza del naturale presupposto della *datio*, evidenziando come i giuristi romani fossero adusi a estendere l’applicazione della *condictio* in diversi modi, al fine di sanzionare il più possibile i casi di acquisizione di un bene senza valido titolo, a spese di un terzo. In tal senso, è emerso come la *condictio* stessa possa essere considerata l’antecedente storico del moderno istituto dell’arricchimento ingiusto.

Henrik-Riko Held (Zagabria) – *Condicere autem est denuntiare prisca lingua – an interpretation of Gaius’ report on legis actio per condictioem*. L’intervento ha avuto a oggetto il tentativo di comprendere più precisamente origini e funzioni della procedura della *legis actio per condictioem*. Dalla principale fonte diretta in materia, il frammento delle *Institutiones* di Gaio (Gai 4.17b-20), ad altre fonti indirette, quali l’opera *Ab urbe*

condita di Livio o le *Noctes Atticae* di Gellio, in prospettiva interdisciplinare Held ha esposto le proprie riflessioni sul problema del termine di trenta giorni perentoriamente posto fra le due fasi processuali della *litis contestatio* e *apud iudicem*, sull'etimologia dei termini *condicere* e *condictio* e sui fattori storici ed economici che potenzialmente hanno a loro modo influenzato la creazione stessa di una procedura dalle origini arcaiche.

Alice Cherchi (Cagliari) – *Aspetti del regime dell'estrazione del marmo nel Codex Theodosianus*. L'indagine condotta sul titolo *de metallis et metallaris* del *Codex Theodosianus* ha consentito di comprendere più compiutamente la disciplina relativa all'estrazione del marmo, ivi conservata, in connessione con le ragioni di carattere fiscale poste alla sua base e i problemi d'interpretazione delle principali costituzioni sul tema, ora a favore del principio di libertà mineraria privata su fondi altrui, ora invece della progressiva affermazione di un controllo fiscale sulle miniere stesse. Lo studio delle costituzioni regolanti l'utilizzo del marmo nella costruzione di edifici pubblici e privati ha inoltre consentito di valutare più precisamente le motivazioni che in alcune regioni dell'Impero furono alla base di un regime complessivamente volto a promuovere sia l'estrazione sia la circolazione del marmo.

3. La seconda sessione di giovedì 24 settembre, moderata dal Filippo Bonin (Köln) si è composta dei seguenti interventi.

Donatella Briganti (Siena) – *Il riferimento al ius gentium in D. 12.6.47 (Celso 6 dig.)*. Briganti ha evidenziato il divario temporale sussistente fra l'attestazione della nascita di istituti di *ius gentium* nella prassi commerciale e l'accoglimento del concetto stesso di *ius gentium* nelle elaborazioni giurisprudenziali. L'esegesi di D. 12.6.47 ha caratterizzato la seconda parte della relazione. Il passo, contenente la più antica attestazione del sintagma *ius gentium* in relazione al caso di un fideiussore che ha adempiuto l'obbligazione del debitore principale contratta per errore, si è rivelato funzionale a una valutazione dell'accezione in cui, ha luogo il richiamo allo *ius gentium*, del suo significato e delle sue implicazioni concrete nel caso specifico.

Dario Poretto (Milano 'Bicocca') – *Un caso di amministrazione della giustizia penale nelle province: San Paolo a Filippi (At. 16.11-40)*. Lo studio della vicenda processuale di Paolo nella colonia romana di Filippi, con particolare riguardo al ricorso, da parte dello stesso, al *ius provocationis* riconosciuto ai *cives Romani* che si fossero trovati nelle province, è stato condotto con l'intento di distinguere criticamente ciò che nella fonte neotestamentaria è riconducibile a verità storico-giuridica da quanto invece rientra nella costruzione lucana (volta a istruire in fede e dottrina le prime comunità cristiane, destinatarie dirette dell'opera). Infatti, oltre alle testimonianze di Cicerone e di Plinio, sono proprio alcune pericopi neotestamentarie le fonti cui è indispensabile ricorrere per affrontare lo studio della procedura penale romana nelle province.

Michele Pedone (Siena/Saarbrücken) – *Note esegetiche in tema di receptum argentarii*. La relazione si pone nell'ambito delle ricerche svolte dallo stesso Pedone sul tema della circolazione dei crediti nel mondo antico. In particolare, l'istituto del *receptum argentarii*, abolito da Giustiniano nel 531 d.C., è sopravvissuto e giunto sino a noi in fonti sfortunatamente scarse e spesso ampiamente interpolate, soprattutto ove siano confluite nella trattazione del *constitutum debiti*. Volgendo la propria attenzione al contributo

palingenetico del Lenel, Pedone ha elaborato delle ipotesi ricostruttive in relazione alla disciplina del *receptum argentarii*, valutando la possibilità di riferire alla stessa altri frammenti del *Digesto* sulla base di criteri diversi da quelli palingenetici e mediante il ricorso a fonti documentarie epigrafiche e papirologiche, inerenti ordini di pagamento emessi tramite banchieri.

Marco Provenzano (Strasbourg) - *Senatusconsultum de sumptibus ludorum gladiatorum minuendis: una differente chiave di lettura in rapporto a una nuova datazione del massacro di Lione*. Provenzano ha tentato di dimostrare l'inattendibilità delle informazioni fornite dallo storico Eusebio di Cesarea, che nella sua 'Storia ecclesiastica' pone l'inizio del papato di Eleuterio in corrispondenza con il XVII anno di regno di Marco Aurelio, determinando così la convenzionale datazione del massacro di Lione all'anno 177. Lo studio più approfondito di alcuni passi dell'opera di Eusebio (in particolare contenuti nei libri IV e V), e il confronto di questi con le informazioni ricavabili dal celebre *Chronicon* consentirebbero di ricondurre l'inizio dell'episcopato di Eleuterio al 174. Inoltre, lo studio attento dei c.d. *munera gladiatoria*, soprattutto attraverso il contributo delle ricerche dottorali di Tommaso Beggio in tema di *senatusconsultum de sumptibus ludorum gladiatorum* (tesi discussa a Pavia nel 2012), consentirebbero, a parere di Provenzano, di datare il martirio di Lione più esattamente all'anno 176.

Davide Faoro (Bologna/Trento) - *Per una nuova edizione della Tabula clesiana*. Contenente secondo il relatore due editti di Claudio del 46 d.C., riguardanti il primo la *res Caesaris* in ambito alpino, a nord di *Comum*, e il secondo la concessione della cittadinanza ad alcune genti aggregate, in parte, al *municipium* di *Tridentum*, la nota *Tabula clesiana* (CIL V 5050) è stata oggetto della sola edizione critica, originaria, del Mommsen. Quest'ultima, per quanto tuttora fondamentale, meriterebbe una revisione generale in ragione dei progressi compiuti dagli studi storico-giuridici. Più in dettaglio, Faoro ha dedicato il suo intervento a due temi di rilievo, quali appunto l'istituzione del *municipium* di *Tridentum* e le forme di aggregazione tra *cives* e *peregrini*, impropriamente, a suo dire, definite in dottrina *adtributio*. Ha infine insistito sulla idea di *Tridentum* romana come 'città di servizi' (questione oggetto di accesa discussione in sede di dibattito).

4. La sessione antemeridiana di venerdì 25 settembre, moderata da Alice Cherchi (Cagliari) è stata caratterizzata dalle seguenti relazioni:

Salvatore Marino (Münster) - *Un nuovo progetto di palingenesi dei senatus consulta*. L'intervento di Marino ha avuto a oggetto una breve comunicazione relativa al progetto di ricerca attivo presso la Westfälische Wilhelms-Universität Münster, avente come tema la palingenesi dei *senatus consulta*. Il progetto è condotto da un gruppo di ricerca guidato da Pierangelo Buongiorno (Lecce/Münster), vincitore nel novembre 2014 del prestigioso Sofja Kovalevskaja-Preis della Alexander von Humboldt-Stiftung, e da Sebastian Lohsse, ordinario di diritto romano a Münster. Marino, membro del suddetto gruppo di ricerca, ha esposto con particolare attenzione le peculiarità del progetto e gli aspetti della metodologia adottata, oltre ai dettagli dell'organizzazione e della pianificazione temporale delle ricerche.

Anna Seelentag (Frankfurt am Main) - *L'adrogatio nel sistema del diritto romano*. In prospettiva diacronica e con riguardo per le fonti di età classica, la relazione di See-

lentag ha avuto a oggetto la ricostruzione dei vari tentativi di sistematizzazione dell'istituto giuridico dell'*adrogatio* nelle categorie della legge o dell'atto giuridico privato e di considerazione dello stesso quale fattispecie di cambiamento di famiglia, di conferimento di potestà o di successione universale.

Marko Petrak (Zagabria) – *Roman-Byzantine law and intestate succession pro anima in medieval statutes of Dalmatian communes*. L'intervento ha avuto a oggetto la disciplina della successione *ab intestato pro anima* nella statutaria medievale dei Comuni dalmati, ove era previsto che in assenza di eredi del *de cuius* che non avesse fatto testamento, parte dell'eredità sarebbe stata devoluta per la celebrazione di messe per l'anima del defunto o per scopi caritatevoli (appunto, rispettivamente, *pro remedio animae* o *ad pias causas*). In prospettiva storico-comparatistica, Petrak ha saggiato la suddetta disciplina adottata negli statuti di vari Comuni dalmati fra il XIII e il XV secolo, comparandola con la disciplina relativa alla successione testamentaria *pro anima* e alla successione caducaria *pro anima*. Successivamente, ha evidenziato i fondamenti romano-bizantini del diritto successorio emergente dalla statutaria medievale dalmata, con particolare riguardo per la *novella XII* dell'imperatore Costantino VII Porfirogenito, promulgata fra il 945 e il 954. Infine, ha comparato la disciplina medievale dalmata in tema di successione *ab intestato pro anima* con altre fonti contenenti una disciplina simile e di possibile influenza bizantina, quali le *Assise regum regni Siciliae* del sec. XII e gli statuti veneziani anteriori a quelli del Doge Jacopo Tiepolo (1242), nel tentativo di mostrare un ulteriore esempio di circolazione, influenza e recezione del diritto bizantino.

Kaius Tuori (Helsinki) – *Seneca and the Omnipotent Emperor*. Nella considerazione del ruolo e della posizione dell'imperatore di Roma, è possibile individuare un fondamentale momento di svolta nei decenni successivi alla morte di Augusto. Più in dettaglio, Seneca propone una teoria della regalità basata sulla filosofia stoica e, con riguardo alla questione del giudizio imperiale, eleva la persona stessa dell'imperatore a incarnazione del diritto, attribuendole la virtù della *clementia*. Poste tali premesse, Tuori ha condotto un intervento volto a indagare la figura dell'imperatore quale giudice nell'opera di Seneca, evidenziando il prezioso contributo di quest'ultimo nel creare una nuova connessione fra la teoria politica e costituzionalistica greca e romana, nelle quali l'intreccio fra l'imperatore, il diritto e la giustizia diviene sempre più stretto e l'imperatore stesso è qualificato quale loro garante. Degna di particolare nota è la posizione che Seneca attribuisce al *princeps*: egli è a un tempo superiore alle leggi e sciolto da queste, ma volontariamente s'impone di rispettare le norme che lui stesso ha posto proprio grazie alla sua virtù prima, rappresentata dalla *clementia*.

Jacob Giltaj (Helsinki) – *'Was Augustus Hitler?'* La scelta di un titolo indubbiamente provocatorio non tradisce il giudizio che molti studiosi hanno avanzato riguardo all'impero romano quale regime totalitario *ante litteram*, in contrasto con la *libera res publica*. Come evidenziato da Giltaj nella sua relazione, una simile valutazione storica ha caratterizzato numerosi romanisti vissuti negli anni della Seconda Guerra Mondiale, soprattutto Fritz Schulz. Tale giudizio ha inoltre inevitabilmente influenzato l'interpretazione critica dei testi giuridici romani, come lo stesso Mantovani ha mostrato in una sua recente pubblicazione, particolarmente critica verso il giudizio che Rotondi ha espresso riguardo all'importanza assunta dalle *leges* nell'ambito del diritto privato

romano, e densa di citazioni dell'opera di Schulz. Considerata l'immagine di Augusto e della sua legislazione nei *Prinzipien des römischen Rechts* di Schulz, Giltaij ha successivamente saggiato il ruolo e la funzione della legislazione augustea quale appare nell'opera di Schulz stesso e di studiosi posteriori, parallelamente alla suddetta critica avanzata da Mantovani a Rotondi e presentando la propria (molto singolare e criticata in sede di discussione) posizione sul tema.

5. La sessione pomeridiana di venerdì 25 settembre, moderata da Salvatore Marino (Münster), si è composta dei seguenti interventi:

Maria Vittoria Bramante (Università degli Studi di Napoli, Federico II) – *Alle radici dell'identificazione giuridica. Tra identità e riconoscimento nelle fonti di epoca romana*. Il riconoscimento dell'identità di un soggetto mediante la verifica della corrispondenza delle c.d. generalità e delle sue caratteristiche antropomorfe con quelle risultanti dalle sue dichiarazioni e dall'osservazione del suo aspetto esteriore, verosimilmente anche integrando informazioni sulla professione, è alla base dell'identificazione giuridica delle persone fisiche. Posta l'importanza essenziale del tema, Bramante ha esposto i risultati delle ricerche condotte sulle fonti giuridiche di epoca romana, nel tentativo di individuare tracce plausibili dell'esigenza di certezza riguardo all'identità di un soggetto, presente in ogni epoca. Posta la presenza, nella società romana, di due *status personarum* diversi, i liberi e gli schiavi, la relatrice ha condotto la sua indagine soprattutto analizzando atti di compravendita di schiavi; particolarmente interessanti si sono rivelate le testimonianze restituite da tavolette cerate e ancor più da papiri, riconducibili a due diverse prassi, una greco-egizia (antecedente all'anno 31 a.C.) e un'altra più aderente alla realtà giuridica romana.

Valerio Massimo Minale (Milano 'Bocconi') – *Aemilius Macer, de officio praesidis*. L'intervento ha avuto a oggetto il contributo di Emilio Macro alla riflessione diffusa in epoca severiana, e trasmessa soprattutto da Ulpiano, intorno alla figura dei governatori provinciali e ai loro compiti. Lo studio di una decina di frammenti, tratti dai due libri *de officio praesidis* di Macro, ha evidenziato la consapevolezza del loro autore in relazione al dibattito contemporaneo sul tema, e la sua sensibilità riguardo all'amministrazione della giustizia di livello intermedio, responsabile del collegamento e dunque del coordinamento fra i tribunali locali e la cancelleria imperiale, e che avrebbe trovato il proprio 'punto di arrivo' proprio nell'istituto dell'appello.

Aleksander Grebieniow (Bern) – *Römisches Recht als Vergleichsfaktor, insb. in der Lehre von Ignacy Koschembahr-Lyskowski*. La tesi formulata da Koschembahr-Lyskowski intorno alla fine del sec. XIX, sul ruolo del diritto romano nella moderna scienza del diritto privato, rivela un carattere estremamente attuale. Come evidenziato da Grebieniow, la suddetta teoria ha il pregio di riconoscere il ruolo di fattore di comparazione del diritto romano, e la sua innegabile capacità di arricchire il costante aggiornamento del diritto privato odierno proprio grazie alla secolare esperienza giuridica romana. In tal senso, il valore della comparazione giuridica meriterebbe di essere preferito a quello della mera dogmatica, non trascurando un'opportuna riflessione intorno alla funzione sociale del diritto stesso e il contributo essenziale che la comparazione storica in particolare può fornire al mondo del diritto.

A conclusione del convegno, relatori e pubblico si sono confrontati in una 'tavola rotonda', coordinata da Tommaso Beggio (Helsinki). Le riflessioni ivi emerse hanno evidenziato il valore prezioso dell'iniziativa, esprimendo la determinazione a organizzare una futura terza edizione delle 'Giornate' che, verosimilmente, abbandonando l'attributo della loro 'tridentinità', si auspica possano assumere una frequenza regolare (per esempio biennale) e, in ragione della quanto mai varia nazionalità dei partecipanti, una dimensione internazionale anche nella scelta dell'Università ospite, sede dell'evento, di volta in volta diversa. Ulteriore eredità dell'iniziativa è stata la rinnovata consapevolezza di una innegabile vitalità del diritto romano, manifestantesi sia nel carattere attuale dei problemi giuridici più risalenti nel tempo e certo sempre comuni, sia nell'utilità profonda della comparazione storica, sullo sfondo di un dialogo ancora molto intenso fra due mondi, l'antico e il contemporaneo.

Luca Tonin

Università di Trento / Università di Münster

Ravenna Capitale
Codice Teodosiano e tradizioni giuridiche in Occidente
La terra, strumento di arricchimento e sopravvivenza
(Ravenna, 30-31 ottobre 2015)

1. La settima edizione del Convegno internazionale *Ravenna Capitale*, dedicato a *Codice Teodosiano e tradizioni giuridiche in Occidente. La terra, strumento di arricchimento e sopravvivenza* si è svolta nelle giornate del 30 e del 31 ottobre scorso presso la Sala Muratori della Biblioteca Classense di Ravenna.

Sette anni fa il primo incontro, organizzato dalla Prof. G. Bassanelli Sommariva e recante il titolo *Invito a Ravenna Capitale. Monumenti e documenti. Suggestioni per lo storico del diritto: prospettive di ricerca* (17- 19 aprile 2008). Il successo dell'iniziativa presso studiosi italiani e stranieri ha permesso al progetto di svilupparsi in convegni annuali, a partire dal 2010; si sono susseguiti *Ravenna Capitale. Società, diritto e istituzioni nei papiri ravennati (V-VIII secolo)*, che ha ospitato anche un seminario riguardante *Atti e formulari nell'Occidente germanico romano* (13-15 maggio 2010); *Ravenna Capitale. Uno sguardo ad Occidente: le province spagnole nei secoli VI-VII. Romani e Goti – Isidoro di Siviglia* (21-22 ottobre 2011); *Ravenna Capitale. Territorialità e personalità. Compresenza di diversi piani normativi* (26-27 ottobre 2012); *Ravenna Capitale. Permanenze del mondo giuridico romano. Instrumenta, civitates, collegia, studium iuris in Occidente nei secoli V-VIII* (25-26 ottobre 2013).

Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII è stato, invece, il tema del sesto convegno di *Ravenna Capitale*, svoltosi nelle giornate del 24-25 ottobre 2014, e titolo del volume distribuito ai soci in apertura delle giornate di studio dell'anno successivo. A partire dal 2012, infatti, sono pubblicati annualmente gli interventi degli studiosi partecipanti ai convegni in un volume aperto anche ai contributi di altri studiosi interessati al tema proposto. È stata annunciata altresì la pubblicazione di un secondo volume, dal medesimo titolo (*Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*), dedicato a *Studi sulle fonti*, con particolare riferimento all'*Epitome Gai*, ai *Fragmenta Augustodunensia*, ai *Concilia* tenuti in Gallia tra il V e il VII secolo, al *Breviarium*.

Il Convegno è stato organizzato, come di consueto, dalla Prof. G. Bassanelli Sommariva, in collaborazione con l'Accademia Romanistica Costantiniana e l'Istituzione Biblioteca Classense, nell'ambito delle attività dell'Associazione *Ravenna Capitale d'Occidente*, costituita nell'ottobre 2014 da un gruppo di studiosi impegnati attivamente negli incontri degli anni precedenti, per favorire la «promozione degli studi sull'Occidente nei secoli IV-VIII».

I lavori si sono aperti nella mattinata del 30 ottobre nell'antica sacrestia (Sala Muratori), con i saluti della Presidente dell'Accademia Romanistica Costantiniana, Prof. M. Campolunghi, e il benvenuto di L. Zaccagnini, Presidente dell'Istituzione Biblioteca Classense. Nel dare il via al convegno, la Prof. G. Bassanelli ha rivolto un sentito ricordo alla Prof. G. Mancini, docente nell'Università di Teramo, scomparsa il 13 ottobre scorso. La parola è passata al Presidente della prima sessione dei lavori, Prof. L. Fascio-

ne, che, unendosi al ricordo tracciato dalla Prof. G. Bassanelli, ha esortato i presenti ad una «positività fattiva» nello svolgimento delle ricerche, in sintonia con il pensiero della Prof. G. Mancini.

Sotto la presidenza del Prof. L. Fascione (Università degli Studi Roma Tre) sono dunque intervenuti, nell'ordine, il Prof. D. Liebs (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), il Prof. L. Loschiavo (Università di Teramo e Roma Tre), il Prof. A. Fernández de Buján (UNED Madrid) nelle veci del Prof. M. J. García Garrido (UNED Madrid) e del Prof. F. Reinoso Barbero (Universidad Complutense Madrid), entrambi impediti, del Prof. V. Crescenzi (Università di Urbino) e del Prof. S. Masuelli (Università di Torino).

La relazione introduttiva del convegno, imperniata su *La diffusione del Teodosiano in Italia, Africa Gallia e Spagna*, è stata affidata al Prof. D. Liebs. Spinto ad approfondire questi temi dall'ultimo importante studio del Prof. J. M. Coma Fort – che sarà poi illustrato nelle linee principali nel corso del convegno – il Prof. D. Liebs attende ad una ricerca volta a chiarire la diffusione del Codice nelle diverse parti dell'Occidente. Mentre non sono emersi testi o frammenti del Codice provenienti dalla Spagna o dall'Africa, l'Italia e la Gallia hanno restituito notizie da approfondire tramite un confronto diretto tra le due tradizioni. I risultati parziali, in attesa di ulteriori indagini, hanno messo in luce numerose differenze tra il testo diffuso in Gallia e quello in Italia; è presumibile che la trasmissione gallica sia da considerarsi più vicina all'originale testo inviato da Costantinopoli, al contrario di quella italiana, il cui testo appare più emendato.

Di particolare importanza per un inquadramento generale del tema del Convegno è stato l'intervento del Prof. L. Loschiavo, *Uno sguardo alle leges barbarorum*, che ha preso le mosse dalla constatazione dell'attuale tendenza degli studi storico-archeologici¹ a minimizzare l'importanza delle fonti normative altomedievali, lamentandone la «non effettività» ed inutilizzabilità per l'interprete moderno, vista la loro presunta incongruenza con le scoperte archeologiche. Dal canto loro, gli studi storico-giuridici, appiattendosi invece su risalenti concezioni, non si sono ancora sforzati per opporre nuove riflessioni a tale visione, che lo studioso ritiene «molto probabilmente ingiustificata o almeno eccessiva». Per un recupero dell'importanza delle *leges barbarorum* si rende, tuttavia, necessario e preliminare l'approfondimento, quantomeno per l'Italia, la Gallia e la Britannia, di tematiche come le trasformazioni dell'aristocrazia terriera, lo sfruttamento agricolo del territorio, la fiscalità, la sopravvivenza del mercato, il riaffiorare di società di tipo tribale.

Sono seguite due relazioni lette dal Prof. A. Fernández de Buján, in luogo degli assenti M. J. García Garrido e F. Reinoso Barbero. La ricerca del Prof. García Garrido, dal titolo *Il liber iudiciorum nel diritto romano-visigoto*, sviluppa alcune riflessioni suscitate dalla lettura della nuova pubblicazione del *liber iudiciorum*²; lo studioso ritiene di dover confermare la preferenza per la territorialità, contro la personalità, delle leggi

¹ Per tutti, cfr. C. Wickham, *Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean 400–800*, Oxford 2005, tr. it. *Le società dell'alto medioevo Europa e Mediterraneo, secoli V-VIII*, Roma 2009.

² P. Ramis Serra e R. Ramis Barceló (a c. di), *Liber Iudiciorum. El Libro de los Juicios*, Madrid 2015.

visigotiche e riconosce la mancanza di uno studio in cui le stesse siano poste a confronto con i *iura* e le *leges* romani, così come con i contenuti del Codice Teodosiano e del Codice di Giustiniano. L'approfondimento dello studioso si concentrerà sui contratti del libro V del *liber iudiciorum*, per dimostrare le influenze del diritto romano su di esso. L'intervento del Prof. F. Reinoso Barbero, *In memoria di José María Coma: per la storia del testo del Codex Theodosianus*, ha riguardato l'opera del giovane romanista spagnolo, data alle stampe nel 2014, dal titolo *Codex Theodosianus. Historia de un texto*. Barbero ha tracciato altresì un commosso ritratto del Prof. J. M. Coma, scomparso prematuramente a 45 anni nel febbraio scorso; «esempio di eleganza e rettitudine», Coma aveva dedicato numerose ricerche allo studio del Teodosiano prima di intraprendere un lungo percorso volto alla ricostruzione della tradizione manoscritta (V-XV sec.) e al commento delle edizioni a stampa (XVI-XX sec.).

Il problema della determinazione del diritto da applicare, tra Breviarium e diritto germanico è stato invece il tema dello studio presentato, nelle sue linee principali, dal Prof. V. Crescenzi. Concentrando l'attenzione sulle norme che guidano il giudice o l'interprete nella decisione del diritto da applicare nel caso concreto, sono state analizzate, in particolare, le norme da seguirsi per la determinazione del diritto da applicare ai casi non contemplati espressamente dalla legge. Approfondendo la ricezione di tali norme nel *Breviarium Alarici*, il Prof. Crescenzi ha proceduto ad una ricca esegesi di numerose costituzioni, provenienti dai primi quattro titoli del *Breviarium*.

Il Prof. S. Masuelli ha dedicato il suo intervento sulla *Giurisprudenza classica nella cultura dell'Italia tardoantica: i frammenti gaiani nel Commentario di Boezio ai Topica di Cicerone*; come è noto, tali frammenti sono stati considerati in vario modo dalla letteratura, ma sempre in funzione ancillare rispetto al manoscritto veronese. L'interessante rilettura del Prof. Masuelli ha posto importanti domande sulla tradizione del testo delle *Institutiones* di Gaio, così come ha avanzato ipotesi sulla datazione del Commentario e sul testo gaiano su cui il filosofo ha lavorato, che poteva trattarsi di un'edizione diversa da quella veronese.

2. La sessione pomeridiana, presieduta dal Prof. D. Liebs, ha ospitato gli interventi del Prof. Puliatti (Università di Parma), della Prof. A. M. Giomaro (Università di Urbino), della Prof. S. Pietrini (Università di Siena), del Prof. J. M. Piquer Marí (Universidad de València), della Prof. P. Biavaschi (Università di Milano), della Prof. S. Tarozzi (Università di Bologna).

La relazione del Prof. S. Puliatti ha permesso di mettere a fuoco una disciplina che ha conosciuto vicende diversificate nelle due parti dell'impero, fino agli sviluppi giustiniani. Nell'intervento dal titolo *Tra Oriente e Occidente. Il divieto di nozze tra cugini*, lo studioso ha ricostruito, attraverso l'analisi di testi come Ambr. *Ep.* 58.9 (Maur. 60), CTh. 3.12.3 (= C. 5.5.6), C. 5.4.19, CTh. 3.10.1 (= C. 5.8.1), l'alternanza di restrizioni e concessioni, con riferimento in particolare agli interventi legislativi di Arcadio e Onorio.

È seguito l'approfondimento della Prof. A. M. Giomaro, *Dalla legge di Costantino all'Interpretatio visigota: l'imposizione fiscale su un caso di connessione/separazione di cause relative ad immobili (CTh. 2.18.3)*. In un momento storico caratterizzato dal brigantaggio e da frequenti spossamenti, che inducono le vittime dello spoglio a re-

agire, creando una situazione di diffusa violenza, l'intervento normativo di Costantino riportato in CTh. 2.18.3 dimostra, nella lettura della studiosa, «l'insistenza che la legislazione imperiale manifesta verso i problemi di precedenza di cause connesse relative a possesso e proprietà di beni immobili»; interessante il raffronto con l'*Interpretatio*, che evidenzia una disciplina visigotica più severa e maggiormente legata al caso concreto.

L'importanza delle *Interpretationes* è stata sottolineata anche dalla relazione della Prof. S. Pietrini, dal titolo *Il diritto delle Interpretationes alle costituzioni 1, 2 e 7 del titolo De legitimis hereditatibus del libro V del Teodosiano*. Scopo dell'argomentazione della studiosa è stato proporre all'attenzione degli esperti l'ipotesi che molte *Interpretationes* mostrino sviluppi della prassi, recependo impostazioni affermatesi nella pratica del diritto, tese a chiarire o a correggere i testi legislativi fino a diventare materiale che gli imperatori utilizzeranno per legiferare, come nel caso della successione legittima della madre nei confronti dei figli.

La relazione del Prof. J. M. Piquer Marí è stata incentrata su *Le varianti del Breviarium Alarici sul Codex Theodosianus, in materia di colonato*. Tale istituto, a cavallo tra il tardoantico e l'alto medioevo, si proietta nel mondo visigotico, non senza modifiche, quale realtà che permane e si adatta. Come è emerso dall'analisi delle numerose fonti presentate, la figura del colono assume sempre più caratteristiche servili, sotto la spinta delle necessità economiche e finanziarie del periodo.

La Prof. P. Biavaschi ha presentato un suggestivo studio riguardante l'*Ambiguo destino della poena cullei nel Tardo Antico in Occidente tra innovazione e sopravvivenza*. Questo risalente supplizio, che è apparso superato e sostituito da altre pene in vari momenti della storia romana, ricompare a più riprese, e in particolare in età tardoantica nella costituzione riportata in CTh. 9.15.1 (unica costituzione del titolo *De parricidiis*) per tutti i casi di parricidio. Una peculiare convivenza di due fonti contraddittorie si riscontra, viceversa, nel *Breviarium Alaricianum*: una *sententia* paolina (P. S. 5.24.1) indica nuove pene per i parricidi, mentre l'*Interpretatio* visigotica a CTh. 9.15.1 conferma l'uso dell'arcaica *poena cullei*.

L'esposizione della Prof. S. Tarozzi ha riguardato *Patrimonio ecclesiastico ravennate, Codice Teodosiano ed i rapporti dei tabellioni con Costantinopoli nei contratti della Chiesa di Ravenna*. Il modello di gestione fondiaria ecclesiastica di Ravenna, infatti, data la sua estensione e varietà culturale, offre un importante spunto di riflessione. In materia, sembrerebbe presentarsi una lacuna nel Codice Teodosiano, che non dedica alcuna esplicita norma alla gestione fondiaria della Chiesa; tuttavia, il vuoto è soltanto apparente, in quanto – come ha messo in luce la studiosa – è lecito immaginare che la normativa riguardante la gestione fondiaria imperiale fosse applicabile anche a quella ecclesiastica, data l'identica struttura. Di particolare interesse anche la questione della conoscibilità, da parte dei tabellioni di Ravenna, delle costituzioni imperiali: la rapidità con cui avveniva il recepimento può persino far pensare ad un canale “professionale” dei tabellioni di Costantinopoli, alternativo a quello ufficiale della cancelleria.

Gli stimolanti interventi del pomeriggio hanno permesso al presidente della sessione, Prof. D. Liebs, di moderare un dibattito altrettanto ricco di spunti a cui hanno preso parte, fra gli altri, i Proff. L. Loschiavo, G. Bassanelli, S. Giglio, L. Fascione e G. Barone Adesi.

3. I lavori sono ripresi nella mattinata di sabato 31, sotto la presidenza della Prof. L. Maganzani (Università Cattolica di Milano), con gli interventi del Prof. S. Randazzo, del Prof. S.-A. Fusco (Università di Macerata), della Prof. M. J. Bravo Bosch (Universidad de Vigo) e della Prof. M. E. Ortuño Perez (Universidad de Barcelona), mentre la Prof. C. Buzzacchi (Università di Milano) non ha potuto essere presente ad esporre la sua relazione, dal titolo *Professio e iugatio, spunti per una contestualizzazione*.

L'intervento del Prof. S. Randazzo, *Viabilità pubblica, economia e diritto nelle pieghe del Teodosiano*, ha permesso di inquadrare il fondamentale problema della percorribilità della terra e dei fondi dal punto di vista della loro fruizione economica. Sullo sfondo, restano i concetti di *iter actus via* e la loro costante articolazione tra pubblico e privato; posizione centrale assumono, tra gli otto titoli del Codice Teodosiano rilevanti in materia, le norme del titolo *De itinere muniendo* (CTh. 15.3) e quelle relative al *cursus publicus* e ai *tractoria* (rispettivamente, CTh. 8.5 e CTh. 8.6). Questi testi segnalano chiaramente la predominanza del *cursus publicus*, a sua volta rappresentativa della cifra della sua utilizzazione da parte dello Stato. Lo studio di Randazzo, presentato nelle sue linee guida, sarà volto a rimeditare i profili definitivi tra pubblico e privato nel campo della terra e della sua utilizzabilità per il trasporto di uomini e merci.

Il Prof. S. A. Fusco ha affrontato il tema della *'Burocratizzazione' della terra nel V secolo: disciplina giuridica tradizionale e nuovi interessi*. Lo scenario di profonda crisi, dovuta a catastrofi naturali, a devastazioni belliche e a conseguenti cambiamenti nei rapporti sociali e agrari nel senso di una – prendendo a prestito Weber – «burocratizzazione» della terra conduce ad un'inarrestabile agonia della piccola e media proprietà terriera a favore di *potentes* e *negotiatores*. L'intervento normativo del 422 di Onorio, sulla base di questi presupposti, tendeva a riconoscere le esigenze particolari del territorio occidentale; la collocazione di tale costituzione all'interno del Teodosiano, pochi anni più tardi, rappresenta, invece, un arretramento nella tutela ed una perdita di specificità territoriale della costituzione di Onorio.

Un affascinante dipinto del paesaggio galiziano tardoantico è stato tracciato dalla Prof. M. J. Bravo Bosch, nel suo intervento dal titolo *Le villae romane tardo antiche nel nord della Spagna*. Attraverso la lettura di passi di Ulpiano, Idazio e Orosio così come di fonti giuridiche, la studiosa ha ricostruito la geografia antropica e la realtà socio-economica del territorio della Spagna settentrionale nel tardoantico, caratterizzato, come emerso da numerose evidenze archeologiche, dalla mancanza di città e dalla presenza di importanti *villae*. In controtendenza rispetto ad altre province, infatti, le *villae* della regione spagnola conoscevano proprio nel III-IV secolo il loro momento di maggior splendore.

L'ultima relazione in programma, affidata alla Prof. M. E. Ortuño Perez, incentrata sulla questione de *I beni della Chiesa e il patrimonio dei monasteri durante il tardo impero romano*, ha riguardato l'analisi della costituzione CTh. 5.3.1 del 434 emanata da Teodosio e Valentiniano e delle motivazioni alla base di tale scelta legislativa, inerente alla successione *ab intestato* degli appartenenti alle strutture ecclesiastiche, comprese quelle monastiche, che hanno visto in tal modo riconosciuta la loro capacità patrimoniale.

Dopo una breve discussione generale sugli interventi, il Convegno si è concluso con i saluti e i ringraziamenti del presidente di sessione Prof. F. Fernández de Buján, e del-

la Prof. G. Bassanelli Sommariva, organizzatrice dell'evento. Quest'ultima, dopo aver espresso il proprio grazie alle collaboratrici Proff. S. Tarozzi e P. Biavaschi, ha annunciato la volontà di coinvolgere i presenti in progetti connessi all'iniziativa principale di *Ravenna Capitale* durante il corso dell'anno e prima del prossimo Convegno, previsto per l'ottobre 2016.

Giorgia Maragno
Università di Ferrara
mrggrg@unife.it

Unioni di fatto: dal diritto romano ai diritti attuali

(Imperia, 27-28 novembre 2015)

1. Nei giorni 27 e 28 novembre 2015, presso l'Aula Magna del Polo Universitario di Imperia, si è svolto il Convegno «Unioni di fatto: dal diritto romano ai diritti attuali» organizzato da Gloria Viarengo ma progettato con Francesca Lamberti, che ha suggerito il tema, oggi in Italia di grande attualità. È in fase avanzata di approvazione in Parlamento un progetto di legge sulla tutela delle convivenze, basato sul disegno di legge Cirinnà. Non è l'unico tentativo fatto per regolamentare i problemi derivati dalla mancanza di tutela in Italia delle convivenze sia etero che omosessuali, ma è stato necessario un lungo periodo di maturazione per arrivare alle soglie della promulgazione di una legge che risponda alle esigenze delle unioni non matrimoniali.

Gli interventi previsti approfondiscono il tema della convivenza e delle unioni di fatto dal punto di vista storico (la storia del diritto romano e del diritto medioevale e moderno) e da quello del diritto europeo attuale, partendo da quei paesi che da tempo tutelano le convivenze, come la Germania, la Francia, l'Inghilterra, con alcuni accenni anche ad altri paesi europei e non europei. Il vuoto legislativo italiano, a confronto, rappresenta un'anomalia. Si è scelto, dunque, un percorso trasversale che prende le mosse dalla storia di epoche precedenti e giunge alle diverse realtà dei paesi europei.

I lavori sono stati presieduti da Gloria Viarengo e da Giovanni Negri.

2. La relazione di F. Lamberti, *Convivenze e unioni di fatto nell'esperienza romana: l'esempio del concubinato*, ha esaminato il tema delle unioni di fatto, muovendo anzi tutto dalla concezione antica del matrimonio. Partendo dalla constatazione per cui, a partire dalla media repubblica, fosse diffusa la possibilità di contrarre matrimonio senza ricorso a particolari formalità, e in modo altrettanto privo di rigidità fosse riconosciuta la possibilità di divorzio, ha ipotizzato che – là dove ne ricorressero i presupposti – fosse, almeno nelle classi elevate e in ambiente urbano, preferibile il ricorso alle *iustae nuptiae* che non a forme di 'convivenza di fatto'. A partire dalla legislazione matrimoniale augustea, il fenomeno delle unioni di fatto nella forma del *concubinatus* si sarebbe reso necessario per quei legami interpersonali che non potevano qualificarsi *nuptiae* per via dei divieti contenuti nella *lex Iulia et Papia*. A tali unioni se ne sarebbero nel tempo assimilate altre, colpite da divieti matrimoniali introdotti dalla prassi o dalla legislazione. Costretti a fare 'di necessità virtù' parrebbe che i partner di 'unioni di fatto' di lungo periodo si siano trovati ad affrontare (allora come ora) questioni analoghe (*mutatis mutandis*) ad alcune di quelle che anche la temperie attuale conosce: regolamentazione patrimoniale all'interno della convivenza e all'atto dello scioglimento di essa, condizione della prole, disposizioni concernenti il mantenimento del convivente alla morte del partner e così via. Lo strumentario giuridico dell'epoca (e il lavoro giurisprudenziale unitamente ad alcuni interventi imperiali) avrebbe consentito di pervenire a decisioni equilibrate e in alcuni casi addirittura 'anticipatrici' di approcci di soluzione ancora validi al giorno d'oggi.

L'intervento di Massimo Miglietta sulle *Le unioni tra schiavi*, ha avuto ad oggetto

in particolare il cosiddetto ‘*contubernium*’. A partire dai profili definitori, si può rintracciare l’origine del termine nell’espressione «*cum taberna*» che ha a che fare con il linguaggio militare (si veda, ad esempio, *Caes. bell. civ.* 2.29.3); poi, per estensione, è venuto a rappresentare lo stare insieme in forma permanente e, pertanto, la relazione sessuale stabile tra schiavi. Di certo interesse sono apparsi al relatore il frammento di Pap. *l.s. de adult.* D. 48.5.12.1 e, per la ricerca di profili giuridici, le testimonianze di Tit. Ulp. 5.5 e di PS. 1.19.6. Sulla base dell’analisi degli ulteriori testi che riguardano l’argomento (ad esempio Gai. 13 *ad l. Iul. et Pap.* D. 40.7.31.1), il relatore è giunto ad osservare che – sotto alcuni profili, soprattutto successivi – il *contubernium* producesse riflessi anche nell’ambito del diritto privato romano.

3. Con il suo intervento (*Le convivenze more uxorio nel basso medioevo ed in età moderna: matrimoni solenni, presunti o clandestini?*) Roberta Braccia si è proposta di collegare, da un punto di vista cronologico, quanto è stato delineato nelle relazioni precedenti, dedicate a convivenze e concubinato nella tradizione giuridica romana, con quanto è possibile registrare oggi *de iure condito* e *de iure condendo* in alcune realtà politiche europee, tema oggetto delle relazioni successive. Dopo aver delineato in sintesi il processo di costruzione del matrimonio cristiano, la studiosa ha sottolineato come nel medioevo, in linea di massima, alcune relazioni extraconiugali venissero tollerate se assimilabili, almeno nella sostanza, a ‘regolari’ unioni matrimoniali (‘quasi matrimoni’) e, soprattutto, se il *ménage* di coppia lasciava presumere l’esistenza di un matrimonio valido, premessa che spiega in parte il titolo della relazione. Accanto ad unioni basate su un matrimonio solenne nel secondo medioevo si registrano, infatti, pratiche e accordi differenti che, pur essendo mal tollerati dagli ordinamenti secolari, furono in qualche modo ben tollerati dalla Chiesa, almeno fino al Concilio di Trento. Dopo gli interventi tridentini in materia matrimoniale si avviò invece un progressivo ed inarrestabile processo di criminalizzazione delle unioni di fatto e del concubinato, processo alimentato da un generale intento di moralizzazione della società attuato anche attraverso la sistematica persecuzione di relazioni di coppia prima tollerate.

Alla regolamentazione delle unioni di fatto in Germania sono state dedicate due relazioni che hanno approfondito aspetti diversi: la relazione di Stephan Meder, *Le unioni di fatto in Germania: analogie e differenze rispetto alla regolamentazione del matrimonio*, ha esaminato il tema del confronto tra unioni di fatto e matrimonio dai tre punti di vista principali: delle obbligazioni alimentari, dell’affidamento e della disciplina patrimoniale. Per quel che attiene alle obbligazioni alimentari fino al 2009 in Germania si è discusso assai intensamente sulle differenze fra il diritto agli alimenti di un partner in una unione civile rispetto a quello di un matrimonio. Con la riforma della disciplina del mantenimento del 2009 i diritti agli alimenti di un ex-coniuge, in caso di divorzio, hanno subito una notevole diminuzione. Sono stati ridotti, con una equiparazione al criterio applicato, prima della riforma, a partner non coniugati dopo lo scioglimento di una unione civile. La tendenza alla progressiva armonizzazione fra il diritto delle unioni civili e quello matrimoniale che si è constatata nel settore delle obbligazioni alimentari è osservabile anche per la potestà genitoriale e il diritto patrimoniale. Vi si aggiunge la c.d. «convivenza registrata»: dal 2001 essa è regolata da una legge autonoma, che

si applica esclusivamente alle unioni omosessuali. Anche la convivenza registrata è oggi ampiamente uniformata al matrimonio. In sintesi può affermarsi che il matrimonio odierno è soltanto una delle molteplici forme della convivenza. La tendenza va nel senso di uniformare, giuridicamente, le forme di famiglia alternativa a quello che è il regime del matrimonio. Ciò avviene o attraverso la costruzione di tutele giuridiche nelle unioni diverse dal matrimonio o attraverso l'eliminazione di esse nel regime del matrimonio stesso.

La seconda relazione, *Le unioni registrate in Germania*, è stata svolta da Roland Krause e riguarda la legge tedesca del 16 febbraio 2001 chiamata *Lebenspartnerschaftsgesetz*. La convivenza registrata in Germania è oggi ampiamente uniformata al matrimonio: il tema è stato, dunque, esaminato facendo la comparazione con il matrimonio 'tradizionale'. Rimangono, comunque, alcuni punti diversi dal matrimonio: il mantenimento, l'imposta di successione ed il diritto all'adozione. La registrazione è riservata esclusivamente alle unioni omosessuali; le coppie eterosessuali non hanno in Germania nessuna forma legale di unione riconosciuta per la legge. La decisione del BGH risalente al giugno 2013 che permette l'adozione successiva prima di un partner, poi dell'altro partner, ha provocato accese discussioni. Ad oggi non esiste la possibilità di un'adozione nello stesso momento per i due partner. Tra il 2016 e il 2017 è attesa una decisione della Corte costituzionale, che si auspica sia favorevole all'adozione simultanea dei due partner.

4. Giulia Spelta si è occupata di *Le convivenze in Francia*. L'indagine storica evidenzia un'evoluzione che, in due secoli, vede la Francia dapprima ostile verso le convivenze e poi ideatrice di un articolato modello di regolamentazione negoziale: oggi le coppie possono scegliere tra il matrimonio, il patto civile di solidarietà o il semplice concubinato, indipendentemente dall'orientamento sessuale dei soggetti coinvolti. Il *concubinage* è qualificato come l'unione di fatto, stabile e duratura nel tempo, tra due persone; per costituirlo (o porvi fine) non occorre alcuna procedura. Le parti non godono di alcun riconoscimento giuridico e sono considerate dalla legge come estranei, cosicché non si debbono reciproca assistenza e neppure sono vincolati alla coabitazione: simili differenze rispetto alla disciplina prevista per le coppie sposate non sono percepite quali discriminazioni, ma soltanto il frutto della libera scelta delle parti. Se, tuttavia, non si instaura alcun obbligo giuridicamente vincolante, nondimeno la libertà di creare stabili relazioni affettive non sembra privare totalmente la condotta dei conviventi di ogni possibile conseguenza.

Il *pacs* è, invece, il *contrat* concluso tra due maggiorenni per regolare la vita comune; il testo legislativo valorizza l'accordo, cosicché in ottemperanza all'art. 1108 del *code civil*, oggetto e causa debbono essere leciti, inoltre i soggetti devono essere adulti e consenzienti. La giurisprudenza ravvisa la necessità non solo di una coabitazione, ma di una vera e propria 'vita di coppia', per lo scioglimento della quale è necessario il rispetto di una procedura analoga a quella prevista per il divorzio.

Attualmente il *code civil* prevede il matrimonio quale unione di un uomo e una donna, oppure di due persone del medesimo sesso. Rimane, dunque, la sola differenza – da alcuni ritenuta fondamentale – relativa alla presunzione di paternità dell'art. 321 del

code civil, ultimo legame tra la procreazione ed il matrimonio, che distingue l'unione tra un uomo e una donna da tutte le altre forme. Rimane, quindi, da chiedersi se tali distinzioni permarranno o se, nel tempo, il legislatore e le corti provvederanno a ridurle ulteriormente, realizzando quell'uniformazione che per lungo tempo è stata considerata un progresso sociologico, ma che ora costituirebbe, forse, una regressione

Le convivenze in Inghilterra sono state trattate da Giorgia Corsi. Nell'affrontare il tema l'attenzione della giovane studiosa si è rivolta, in particolar modo, a ricostruire la disciplina che regola la condizione delle coppie di fatto nel diritto inglese, a partire dal formante giurisprudenziale, stante la carenza di una regolamentazione legislativa *ad hoc*.

Sono stati analizzati i profili di maggior interesse nell'esperienza giuridica inglese (quello successorio e quello relativo ai *property rights*), che evidenziano, appunto, la diversità di tutela concessa, da un lato, ai *registered partners* e agli sposi e, dall'altro, alle *cohabiting couples* (quindi, ai conviventi *more uxorio* prevalentemente eterosessuali od omosessuali la cui unione non sia stata registrata). Con riguardo al primo aspetto, i conviventi di fatto non figurano nella categoria degli eredi legittimi, posizione, invece, riservata ai coniugi ed ai *civil partners*; i semplici *cohabitants*, quindi, qualora il *de cuius* muoia intestato o, comunque, senza disporre nulla a favore del convivente nell'eventuale atto di ultima volontà, avranno quale unico espediente, per vedersi riconosciuti diritti ereditari sui beni del *partner*, il ricorso al giudice. Quanto alla seconda questione relativa all'assegnazione della casa familiare, le controversie che sorgono sul punto sono risolte in base alle regole ricavabili dalla *property law*. Anche in questo settore del diritto, in caso di cessazione della relazione affettiva, al convivente *more uxorio* non intestatario dell'immobile, che per legge non vanta alcun diritto sui beni del *partner*, residuerà lo strumento giudiziale, assegnandosi particolare rilevanza all'istituto del *trust* nelle forme, dapprima, del *resulting trust* e, poi, del *constructive trust*.

È stato opportunamente sottolineato il fatto che i *partners* eterosessuali potendo sposarsi, ma non formare una *registred union*, si trovano in una situazione di sfavore rispetto alle coppie omosessuali alle quali la *family law* offre l'alternativa tra il matrimonio e l'istituzione di una *civil partnership*.

In ultimo, si è dato conto della constatazione che il frequente ricorso allo strumento giudiziale potrebbe essere limitato addivenendo alla stipulazione di un accordo di convivenza (*cohabitation agreement*), idoneo a regolare le possibili conseguenze della fine del rapporto con riferimento alle questioni più rilevanti per le coppie di fatto, prevenire eventuali incomprensioni tra le parti.

5. La relazione di Andrea Fusaro, *Le unioni di fatto. Uno sguardo comparatistico*, ha completato il quadro della regolamentazione dei paesi diversi dall'Italia fornendo una sintesi di ampio respiro della situazione in Germania, Francia e Inghilterra, rispetto al regime patrimoniale, alle obbligazioni alimentari e alla rottura dell'unione, alla potestà genitoriale e ai profili successori.

Con riguardo alle sole convivenze omosessuali la trattazione si è estesa a tutti i paesi dell'Unione europea che hanno regolato tali tipi di unioni, a partire dalla prima legge che se ne è occupata, quella danese del 1989: essa ha istituito il modello della *registered*

partnership, per cui la registrazione dell'unione produce i medesimi effetti giuridici del matrimonio, salvo quanto previsto in materia di adozione e di potestà dei genitori. Tale modello è stato seguito negli anni successivi da Norvegia (1993), Svezia (1994), Islanda (1996), Paesi Bassi (1998), Francia (1999), Germania (2001), Gran Bretagna (2004). Diversamente, le normative introdotte verso la fine degli anni Novanta dello scorso secolo in Belgio (1998), Catalogna (1998) e Francia (1999) si basavano, generalmente, sulla parificazione di tutte le coppie di conviventi, etero ed omosessuali, senza alcuna equiparazione all'istituto del matrimonio. Dei quattro grandi Paesi europei che rappresentano i nostri maggiori partner e referenti, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, tre hanno deciso di risolvere la questione una volta per tutte aprendo il matrimonio alle coppie dello stesso sesso (Francia, Regno Unito e Spagna). La Germania, ha riconosciuto invece un istituto alternativo e distinto riservato alle coppie dello stesso sesso, l'unione registrata (*Lebenspartnerschaft*). L'istituto è stato introdotto in Germania con una legge del 2001 ed ha funzionato da modello per analoghi istituti attualmente in vigore anche in Svizzera, Austria, Croazia, Finlandia e Irlanda.

Una parte della relazione è stata dedicata anche alla stipulazione di accordi, a cui le pubblicazioni straniere dedicano ampio spazio, proponendo talora anche veri e propri modelli e 'contratti tipo'. Le coppie di conviventi *more uxorio* possono pianificare la vita in comune mediante la stipulazione di apposite convenzioni (*cohabitation contracts*, *Partnerschaftsverträge*, *contrats de ménage*).

6. L'ultima relazione, *Le unioni civili. La situazione in Italia alla vigilia della riforma*, è stata svolta da Gilda Ferrando, fra i maggiori esperti di diritto di famiglia italiani. Il punto di partenza è lo *status* della questione: diversamente da quanto accade nella gran parte dei Paesi europei, in Italia non è previsto alcun tipo di formalizzazione delle unioni tra persone dello stesso sesso e tra quelle di sesso diverso che, dunque, sono prive di adeguata tutela con riguardo ad una molteplicità di questioni inerenti ai rapporti di coppia. Rispetto alle coppie omosessuali la Corte Europea di Strasburgo ha riconosciuto il diritto al rispetto della vita familiare (Corte EDU, *Schalk and Kopf c. Austria* 24 giugno 2010): in base a ciò gli stati hanno un margine di discrezionalità per cui possono scegliere le modalità con cui assicurare tutela alle unioni tra persone dello stesso sesso, ma non possono sottrarsi agli obblighi imposti dalla Convenzione. Per questo motivo l'Italia è stata recentissimamente condannata dalla Corte Europea. Sono esaminati, poi, alcuni significativi pronunciamenti della Corte costituzionale e della Corte di cassazione che attribuiscono al legislatore ampi spazi di discrezionalità nell'individuare i modi e i tempi secondo cui garantire la tutela del diritto ad un'unione riconosciuta.

In attesa della legge, le regole applicabili alle unioni *same sex* sono quelle che hanno il loro fondamento nell'esistenza di una situazione di convivenza. Si osserva come il legislatore, con interventi di settore, venga ad equiparare la posizione del convivente (senza distinzione alcuna tra conviventi etero od omosessuali) a quella del coniuge in una pluralità di rapporti con i privati, con i pubblici poteri, con i figli. In mancanza di una disciplina specifica, i giudici applicano le regole generali del diritto comune delle obbligazioni e dei contratti, alla luce dei principi fondamentali del nostro ordinamento. In ultimo viene svolta una breve descrizione del progetto di legge attualmente all'e-

same del Parlamento, i cui punti salienti sono i seguenti: la costituzione dell'unione avviene, alla presenza di due testimoni, innanzi all'ufficiale di stato civile tramite la dichiarazione delle parti; gli effetti dell'unione civile sono simili a quelli del matrimonio, eccetto per quel che riguarda i rapporti tra genitori e figli: in particolare non è prevista la possibilità di adozione, neppure del figlio del partner, e la presunzione di paternità; sono applicabili ai partner di unioni registrate le discipline in materia assistenziale, previdenziale, pensionistica, sanitaria; lo scioglimento del matrimonio può essere chiesto direttamente, senza passare attraverso la separazione legale. Nel silenzio del legislatore, dovranno essere ancora una volta i giudici a garantire il diritto dei figli alla certezza e stabilità del rapporto con coloro che effettivamente esercitano la funzione genitoriale.

Gloria Viarengo
Università di Genova
gloria.viarengo@unige.it

Scientia iuris e linguaggio giuridico tra conservazione e mutamento nell'esperienza giustiniana

(Messina, 3-4 dicembre 2015)

1. L'elegante sede dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti dell'Università di Messina ha fatto da cornice al convegno «*Scientia iuris e linguaggio giuridico tra conservazione e mutamento nell'esperienza giustiniana*», svoltosi il 3 e 4 dicembre 2015.

Il convegno è stato organizzato dalla Prof. Lilia Russo Ruggeri nell'ambito del progetto di ricerca PRIN 2010/11 su *L'autorità delle parole. Le forme del discorso precettivo romano tra conservazione e mutamento*.

La seduta inaugurale, presieduta dal Prof. Nicola Palazzolo, è stata aperta dalla relazione del Prof. Andrea Lovato (Università di Bari) dal titolo *Un intervento giustiniano in tema di congiunzioni disgiuntive*. Il relatore ha preso in considerazione una costituzione di Giustiniano del 531, contenuta in C. 6.38.4, ove l'Imperatore ha introdotto un cambiamento radicale nel significato della particella *aut*: nelle disposizioni di ultima volontà a titolo universale o particolare, contenenti la menzione di due nomi tra loro separati dalla disgiuntiva *aut*, questa si sarebbe potuta intendere come la congiunzione copulativa *et*. L'intervento legislativo di Giustiniano era stato dettato dall'esigenza di mettere fine alle dispute e alla *varietas* di indirizzi giuridici emersi, nel corso dei secoli, in ordine alla interpretazione della volontà manifestata dal *de cuius* in una clausola testamentaria che presentasse un'alternativa tra due nomi. Giustiniano, nel sancire che entrambi i beneficiari potessero godere del beneficio in parti uguali, si rese conto dell'impatto fortemente innovativo della Costituzione: introdusse dunque un argine preciso all'estensione della norma, precisando che riguardasse soltanto le persone e non le *res* oggetto di fedecommesso o legato. Secondo Lovato non può parlarsi di un intervento normativo arbitrario o illegittimo da parte di Giustiniano. L'idea di fondo che in talune ipotesi particolari la particella *aut* possa commutarsi in *et* ha radici nel pensiero antico, risale alla logica stoica e alla riflessione dei grammatici dell'epoca augustea, come testimoniato da un frammento di Proculo tratto dai *libri epistularum*. Dopo avere analizzato il passo di Proculo, il relatore ha concluso che su questo punto esisterebbe una linea di continuità che lega il pensiero filosofico e giuridico del primo principato a quello del 'tempo' bizantino.

A seguire la relazione del Prof. Orazio Licandro (Università di Catanzaro) dal titolo *Il princeps ciceroniano nell'età dell'assolutismo. Il dibattito sulle formae rei publicae alla corte di Giustiniano*. Il relatore ha preso in esame un piccolo trattato di scienza politica in forma dialogica, di autore ignoto, ritrovato dal Cardinale Angelo Mai in un codice Vaticano palinsesto, concentrando la sua attenzione sul V libro, incentrato sulla scienza imperiale, dove si cerca di disegnare una carta costituzionale per l'impero romano del VI secolo d.C., in cui sono palesate pressanti esigenze del ceto aristocratico: assicurare forme temperate di governo e regolamentare la successione imperiale. L'imperatore - come imitazione di Dio - deve realizzare una forma di governo temperata. Due gli strumenti consigliati: il primo, affiancare all'imperatore un collegio di dieci ottimati; il secondo, l'imperatore deve ricevere la legittimazione anche terrena costituita dal consenso popolare. Ma è possibile che la *salus rei publicae* sia messa in pericolo dal

cancro delle *factiones*. L'anonimo trattatista ricalca – ha proseguito il Prof. Licandro – le preoccupazioni espresse da Cicerone nel luglio del 43: mai nella storia era accaduto che le violenze nate dalla contrapposizione di due schieramenti rendessero incerta la sopravvivenza della repubblica; una situazione analoga si ripresenta nel 532 con la rivolta Nika che mise in discussione il trono di Giustiniano. Con un artificio retorico, la scienza giuridica imperiale viene presentata quale arte medica, capace di impartire le necessarie cure o prevenire eventuali malattie dello Stato. Basta tornare all'84 a.C. per trovare, tra le pagine del *de inventione*, il motivo della *lex* quale *remedium* o medicina contro i mali della *Res publica*. Difficile negare che siamo in presenza, nell'opuscolo in esame, di temi, se non ciceroniani, tipicamente repubblicani: il disprezzo per la violenza, la macchinazione o l'inganno come via di conquista del potere, da un lato, e il popolo come fonte di legittimazione del potere, dall'altro. Nell'epoca più alta dell'assolutismo imperiale, alla corte di Giustiniano, ha concluso il relatore, v'era chi – riprendendo Cicerone – rifletteva sul principe, sulla necessità che fosse scelto tra gli ottimati con il consenso popolare affinché venisse assicurato il carattere temperato del suo governo a garanzia della saldezza dello Stato.

Il Presidente ha quindi dato la parola alla Prof. Francesca Lamberti (Università del Salento) che ha tenuto una relazione dal titolo *Variazioni semantiche in tema di 'concupine' e 'concubinato': prassi sociale e linguaggio giuridico fra il I e III sec. d. C.* La relatrice, dopo aver introdotto il tema articolato e complesso del concubinato, si è concentrata sulla variabilità della terminologia, focalizzando la sua attenzione sulle fonti letterarie repubblicane e su quelle giuridiche in particolare del principato. Riguardo alle prime si è fermata in particolare su passaggi del *Miles Gloriosus* plautino, dove la relazione intrattenuta fra Filocomasio e il *miles* ha i caratteri di un rapporto stabile e continuativo (cui è applicata appunto la terminologia di *concubinatus*). La relatrice ha poi citato il caso del cavaliere spagnolo riportato in Cic. *de or.* 1.40.183, con la correlata terminologia «*in concubinae locum ducere*». Sotto Augusto si sarebbe assistito a un incremento delle unioni di fatto, a causa dei divieti matrimoniali introdotti dalla *lex Iulia et Papia* e della *lex Iulia de adulteriis*, là dove l'unione non fosse conforme alla *dignitas* di uno dei partner, in particolare se appartenente al ceto senatorio. Nelle situazioni vietate dalla legge (prostitute, attrici, adulate conclamate) i privati solevano pertanto intrattenere rapporti di fatto: il ricorso al concubinato non sarebbe stato dunque frutto di una libera scelta, ma dettato da necessità. La relatrice si è quindi occupata della *dignitas/honestas* della concubina: in proposito si è fermata su D. 23.2.41 (Marcell. 26 *dig.*) e D. 32.49.4 (Ulp. 22 *ad Sab.*), frammenti da cui si evince che – sotto certi profili – alla concubina poteva esser riconosciuta la stessa dignità della *mater familias*. Ha quindi analizzato le fonti giuridiche in tema di concubinato, nell'intento di chiarire se fosse possibile il concubinato tra ingenui di condizione media e tra un ingenuo non senatore ed una liberta, concludendo che, in materia, sin dal I secolo d. C. e in collegamento con le leggi matrimoniali augustee si fosse svolto un dibattito di vasta portata, del quale nei *Digesta* giustinianei e nelle fonti tardo-antiche risultano tuttavia attestazioni frammentarie e non univoche. Nella visuale della relatrice, la valutazione del dibattito giurisprudenziale in tema di concubinato sarebbe ancora aperta e le soluzioni prospettate suscettibili di ulteriori approfondimenti e ricerche.

I lavori della prima sessione si sono chiusi con la relazione tenuta dalla Prof. Laura Solidoro (Università di Salerno) dal titolo *Redenzione e reinserimento sociale delle*

prostitute in età giustiniana. La relatrice ha concentrato la sua analisi sulle linee di tendenza espresse dalla legislazione imperiale in materia di meretricio esercitato da donne di condizione libera, tracciando un quadro della legislazione sul tema a partire da Augusto, per poi focalizzare l'attenzione sul disegno giustiniano di protezione della donna dall'induzione e dallo sfruttamento della prostituzione. Fondamentale in tal senso la Novella 14 del 535, un editto scritto in lingua greca ed indirizzato agli abitanti di Costantinopoli. Nella norma vengono comminate pene più severe rispetto al passato per il lenocinio e si agevola il matrimonio delle meretrici redente. La relatrice ha poi preso in esame le disposizioni della Novella 51 del 537, nella quale Giustiniano represses la prassi del giuramento di non abbandonare l'attività, imposto dai lenoni alle *mulieres scaenicae*, mediante la remissione del reato di spergiuro (misura all'epoca davvero eccezionale), e stabilì una pena pecuniaria a carico del lenone e a favore della *mulier*, affinché potesse disporre dei mezzi di sostentamento necessari ad intraprendere una vita onesta e non fosse costretta alla recidiva (sanzionata con estrema severità). Dalla legislazione giustiniana emerge - ha concluso la studiosa - una dimensione di solidarietà nei confronti delle prostitute intenzionate a cambiare vita, che si traduce in una serie di misure concrete e coerenti, in un soccorso tangibile da parte delle pubbliche autorità.

2. La mattina del 4 dicembre i lavori sono ripresi, sotto la presidenza del Prof. Franco Musumeci (Università di Catania), con la relazione del Prof. Giuseppe Falcone (Università di Palermo) dal titolo *Le fabulae nell'insegnamento del diritto e la traduzione greca della Constitutio Imperatoriam*. Giustiniano, nella costituzione che dava valore di legge alle *Institutiones* imperiali, contrappose le *antiquae fabulae*, su cui si basava il vecchio modello di apprendimento dei *primi legum cunabula*, al nuovo manuale d'insegnamento giuridico, grazie al quale i giovani avrebbero potuto ora attingere le prime cognizioni giuridiche dall'*imperialis splendor*. Il relatore ha sostenuto che la locuzione *antiquae fabulae* fosse un'espressione 'ad effetto' e si riferisse ai contenuti dell'insegnamento, in quanto riguardanti in gran parte istituti e regimi che ormai non trovavano più riscontro nella realtà. Nell'intento propagandistico della costituzione *Imperatoriam*, il ricorso alla denigratoria locuzione *antiquae fabulae* contribuiva pertanto ad esprimere un'enfatica esaltazione non solo dei *libri institutionum* ma anche della cura di Giustiniano per l'insegnamento del diritto. Recentemente, ha affermato il prof. Falcone, è stata avanzata l'ipotesi che il termine *fabulis* sarebbe un errore di trascrizione al posto di un originario *tabulis* che avrebbe fatto riferimento alle XII Tavole. I sostenitori di tale lettura ritengono che il riferimento all'*imperialis splendor* fungerebbe da contraltare rispetto al carattere «duro e obsoleto del dettato decemvirale». Ma tale opinione non può contare su un'adeguata e stringente argomentazione e pertanto non può essere, secondo il relatore, condivisa. Che la locuzione *antiquae fabulae* abbia a che fare con i contenuti dell'insegnamento sarebbe confermato, infatti, dal modo in cui il termine *fabulae* è stato inteso dall'autore della versione greca della *Imperatoriam*: «infatti leggendo cose che erano in vigore in passato, ma che ora sono state cacciate dall'uso, gli studenti sono simili a coloro che si imbattono in favole». Esaminati gli argomenti addotti dai sostenitori della opposta tesi, ha quindi concluso che tale ipotesi non solo è sprovvista di adeguati

indizi ma è in aperto contrasto con quel che sappiamo, per bocca dello stesso Giustiniano, circa il materiale utilizzato per l'insegnamento del primo anno.

La Prof. C. Russo Ruggeri (Università di Messina) ha tenuto una relazione dal titolo *L'insegnamento di Teofilo tra Istituzioni e Parafrasi*. La scelta del latino per la Compilazione da parte di Giustiniano, nonostante il greco fosse non solo la lingua più diffusa nella pratica, ma anche la lingua della cultura, dei letterati che verso il latino provavano quasi un senso di fastidio, sarebbe stata dettata – ha esordito la relatrice – da motivi essenzialmente ideologici. Il latino sarebbe stato uno dei mezzi attraverso i quali l'imperatore sperava di garantire – riaffermandone le radici culturali – l'unità e l'universalità di un impero ormai in via di disgregazione. A ciò si aggiunga la necessità di accelerare i tempi: se infatti avesse chiesto ai commissari di effettuare anche la traduzione in greco avrebbe aggravato e complicato notevolmente il loro lavoro. Alla luce di ciò, si comprende che i commentatori bizantini del *Corpus iuris* avvertirono l'esigenza di rendere comprensibili ai destinatari, non più in grado di capire autonomamente il latino, le leggi di Giustiniano. Tra i primi a dover affrontare questo problema vi fu certamente Teofilo allorché, immediatamente dopo la pubblicazione delle Istituzioni imperiali, avvenuta nel novembre del 533, si accinse ad iniziare il corso universitario sul nuovo testo, raccogliendo poi in un compendio gli appunti delle lezioni che era andato via via tenendo. Per comprendere pienamente il rapporto esistente tra le *Institutiones* e la Parafrasi è necessario sottolineare, ha detto la relatrice, il determinante apporto di Teofilo alla redazione delle *Institutiones*: Teofilo tradusse e commentò un'opera della cui ideazione e realizzazione fu sicuramente *magna pars*. Nella Parafrasi l'*antecessor* non fa che sviluppare e completare il suo pensiero già esplicitato nel testo istituzionale, fornendo ai lettori una visione essenzialmente diacronica degli istituti. Ed è proprio grazie alle numerose rielaborazioni, digressioni, precisazioni ed esemplificazioni contenute nella Parafrasi che gli studenti furono messi in grado di conoscere e comprendere la storia e l'evoluzione degli istituti. Quel che maggiormente salta all'occhio nell'insegnamento impartito da Teofilo è infatti – ha continuato la Russo Ruggeri – il 'senso della storia' che lo caratterizza. Non meno importante, ha concluso la relatrice, la particolare attenzione che l'*antecessor* dedica alle etimologie delle parole presenti in gran numero tanto nel manuale imperiale quanto, e soprattutto, nella Parafrasi.

Il Presidente ha dato quindi la parola al Prof. Massimo Miglietta (Università di Trento) che ha tenuto una relazione dal titolo *Prime esplorazioni sulle caratteristiche del linguaggio giuridico in Cirillo*. Il Cirillo di cui trattasi – ha precisato il relatore – non è il famoso e venerato maestro della scuola di Berito, citato da Taleleo, bensì il Cirillo più giovane, di una generazione posteriore, che tradusse in greco, analizzò e commentò i *Digesta*. Negli *Scholia* ai Basilici si rinvengono oltre mille citazioni di Cirillo, che però non presentano la stessa intensità di distribuzione nei frammenti, ma sono inseriti "a blocchi". I frammenti di Cirillo sono molto spesso inseriti nel primo titolo o nei primi titoli di ogni libro, il che farebbe pensare che la sua opinione autorevole fungesse addirittura da "apripista". Un'altra caratteristica degli scritti di Cirillo è l'uso di termini latini, a volte in caratteri greci translitterati, e di questo il relatore ha fornito vari esempi, leggendo e commentando alcuni passi degli *Scholia* ai Basilici. Ma è soprattutto la sua propensione per la sintesi il vero carattere distintivo del giurista, come il Prof. Miglietta ha sottolineato, analizzando alcuni passi in tema di *actio iniuriarum* e di *lex Aquilia*,

dove l'estrema sintesi ha addirittura modificato il senso del testo originario. Quella di Cirillo è senz'altro – ha concluso il relatore – un'opera rilevante, che merita di essere studiata sia sotto l'aspetto linguistico che contenutistico.

3. I lavori si sono conclusi con la relazione della Prof.ssa Giovanna Coppola Bisazza (Università di Messina), dal titolo *Considerazioni giuridico-ideologiche sulla figura femminile nelle legislazioni di Augusto e Giustiniano*. La studiosa messinese ha esordito analizzando la legislazione augustea relativa alla posizione giuridica delle donne, in particolare prendendo in considerazione alcuni provvedimenti finalizzati all'incremento demografico e al risanamento dei costumi. Ha focalizzato l'attenzione sulle disposizioni della *lex Iulia de maritandis ordinibus*, che imponeva l'onere, per le donne, di sposarsi o comunque di vincolarsi con un fidanzamento dai venti ai cinquant'anni; sulla norma risalente alla *lex Papia*, secondo cui tutti gli ingenui, ad eccezione solo degli appartenenti alla classe sanatoria, avrebbero potuto prendere in moglie *libertinam uxorem*, e avere quindi figli legittimi; sulla innovazione introdotta dalla *Lex Iulia et Papia*, che avrebbe dichiarato *nullius momenti* alcune condizioni limitative della libertà matrimoniale, prima perfettamente valide; sulle disposizioni della *lex Iulia de adulteriis*, emanata al fine di risanare i costumi. Nonostante la sua legislazione fosse finalizzata agli obiettivi di cui si è detto, in particolare alla moralizzazione dei costumi e alla tutela dell'integrità familiare, il comportamento tenuto dal *princeps* nella vita reale fu tutt'altro che irreprensibile, osserva la relatrice. Egli, infatti, commise adulterio, ripudiò due mogli e insidiò, senza scrupoli, la moglie altrui. La sua fu dunque una legislazione puramente convenzionale, in cui la figura femminile veniva collocata al centro della scena, ad un livello affatto inferiore a quella dell'uomo: anzi, nella veste assegnatale di moglie e madre esemplare, essa assumeva una posizione quasi 'mistica'. Il ché si attagliava perfettamente alle pretese ascendenze mistiche del figlio del *Divus Iulius*. Si voleva, infatti, che Azia, sua madre, fosse stata fecondata non da Ottavio, ma da Apollo, venendosi così a restituire alla donna una purezza ideologica riecheggianti il mito dell'Annunciazione cristiana. Raffrontata la legislazione augustea con quella di Giustiniano in materia, la relatrice ha esposto all'attento uditorio le sue considerazioni, sottolineando come gli obiettivi che Giustiniano ed Augusto si prefissero di raggiungere non furono poi così distanti gli uni dagli altri. Se il primo mirò alla tutela della famiglia legittima e dai costumi irreprensibili, da questo ideale non si distaccò il secondo, sebbene tale modello fosse perseguito in un'ottica non più pagana ma cristiana. La protezione della solidarietà familiare e della morale furono dunque anche gli scopi della legislazione di Giustiniano in quanto Egli ritenne che si dovesse venire incontro alle esigenze della società del suo tempo, una società ormai impregnata di valori cristiani. Al contrario tuttavia di Augusto, a Giustiniano non può attribuirsi un atteggiamento fariseo, e ciò nonostante avesse egli sposato una donna dal passato scandaloso. Sotto il profilo dunque ideologico, ha concluso la Coppola, il mito della madre-dea si sarebbe perpetuato, con Giustiniano, nel mito della madre di Dio.

Carla Cambria
Università di Messina
carla.cambria@unime.it

***Darstellung und Gebrauch der Senatus consulta in
den handschriftlichen Quellen der republikanischen und frühkaiserlichen Zeit***
(Münster, 10-12 dicembre 2015)

1. Si è svolto a Münster, presso la *Westfälische Wilhelms-Universität*, il seminario internazionale dal titolo *Darstellung und Gebrauch der «Senatus consulta» in den handschriftlichen Quellen der republikanischen und frühkaiserlichen Zeit*. Le attività dell'incontro, che ha avuto luogo dal 10 al 12 dicembre 2015, rientrano nel progetto *Palingenesie der römischen Senatsbeschlüsse*, il cui scopo è fornire una ricostruzione palinogenetica di tutti i *consulta* emanati dal senato romano di cui sia rimasta traccia nelle fonti superstiti: l'arco cronologico oggetto di indagine va dalle origini della Repubblica fino al termine della cosiddetta 'anarchia militare'. Questo progetto di ricerca, finanziato nel novembre 2014 attraverso il conferimento di un Sofja Kovalevskaja-Preis, riunisce un folto gruppo di studiosi di varie nazionalità, sotto la direzione di Pierangelo Buongiorno e Sebastian Lohsse. I numerosi esperti coinvolti, i cui interessi spaziano dalla storia, al diritto, alla letteratura del mondo romano, stanno procedendo ad una capillare ricerca di testimonianze sulle attività del senato e su specifici *senatus consulta*, la cui documentazione sarà successivamente sottoposta a cure palinogenetiche. L'incontro del 10-12 dicembre (il secondo del progetto *Palingenesie*, dopo quello, introduttivo, svoltosi nella stessa Münster nell'aprile 2015) ha riunito gli studiosi che attendono all'analisi delle fonti letterarie del periodo tardo-repubblicano e alto-imperiale, i quali hanno condiviso e discusso, alla presenza anche di alcuni giovani ricercatori e dottori di ricerca, i risultati delle proprie indagini.

2. I lavori hanno avuto inizio nel pomeriggio di giovedì 10 dicembre, con la *Begrüßung* da parte degli organizzatori, Pierangelo Buongiorno e Sebastian Lohsse, che hanno esposto l'impianto generale dell'opera e lo stato di avanzamento dei lavori. Come ricordato dai due coordinatori, il progetto *Palingenesie der römischen Senatsbeschlüsse* è nato nel solco degli studi del giurista Edoardo Volterra (1904-1984), che ha curato una disamina parziale dei decreti del senato romano all'interno della voce *Senatus consulta* del *Nuovo Digesto Italiano* (1940; parzialmente rivisitata, ventinove anni più tardi, nel *Novissimo Digesto Italiano*). I risultati del progetto *Palingenesie* confluiranno nell'arco di pochi anni in una corposa collana di *Acta Senatus*: sei volumi saranno dedicati all'edizione e al commento dei decreti attestati, ordinati cronologicamente; il quadro sarà arricchito dagli atti dei convegni organizzati a Münster e da alcune monografie di approfondimento (ad esempio sul cosiddetto «*senatus consultum ultimum*»); saranno inoltre ripubblicati, all'interno della serie, studi sul ruolo e sulle attività del senato romano composti da studiosi del passato, attualmente di difficile reperibilità.

Conclusi i saluti introduttivi, hanno avuto inizio gli interventi. La prima relazione, dal titolo *Polybe et les actes officiels du Sénat romain*, è stata tenuta da Maria Teresa Schettino (Université de Strasbourg), che si è occupata dei riferimenti a documenti ufficiali presenti nell'opera dello storico di Megalopoli. Punto centrale dell'intervento è stata una disamina dei termini che Polibio impiega per designare l'emanazione di

decreti: nei testi tramandati compare ben venticinque volte il sostantivo δόγμα, che indica prevalentemente risoluzioni assunte dal senato di Roma, soprattutto nell'ambito della politica internazionale (tema a cui Polibio, in linea con le sue intenzioni storiografiche, dedica la massima attenzione); meno attestati ψήφισμα/ψηφίζω (diciannove occorrenze, che riguardano principalmente decreti emanati da città greche) e il più generico βούλευμα/βούλημα (quattro attestazioni, di cui solo due riferite ad atti ufficiali). L'attenzione si è quindi spostata su Cicerone, la cui vasta produzione superstite è stata suddivisa in tre ambiti (epistole, orazioni, trattati), affidati all'analisi di altrettanti studiosi. Andrea Balbo (Università di Torino) ha tenuto una relazione su *I senatus consulta nell'epistolario ciceroniano: presenza, caratteristiche dei riferimenti e prime riflessioni interpretative*. Il relatore si è concentrato in particolare sui riferimenti compiuti da Cicerone alla conservazione e alla possibile falsificazione dei decreti senatori (indicati alternativamente con i termini *consulta*, *decreta* o *sententiae*); e su una delle lettere scritte a Cicerone da Celio (*ad fam.* 8.8), rilevante per l'impiego tecnico del sostantivo *auctoritas*, inteso come senatoconsulto i cui effetti vengono interrotti da un veto tribunizio. In seguito, in chiusura della prima sessione, Gesine Manuwald (London University College) ha tenuto una relazione sulle orazioni superstiti dell'Arpinate: *Senatus me auctore decrevit (Cic. Phil. 6.1): on the use and functions of Senate decrees in Cicero's political speeches*. La relatrice ha analizzato tre gruppi di discorsi ciceroniani, procedendo a ritroso dai più recenti ai più antichi (prima le *Philippicae* del 44/43, poi le *Catilinariae* della fine del 63, infine le orazioni *de lege agraria* dell'inizio dello stesso anno); particolare attenzione è stata riservata alle informazioni sulle strategie adottate da Cicerone durante le riunioni del senato, e sulle argomentazioni da lui impiegate per orientare il parere degli altri senatori.

3. In apertura della seconda sessione dei lavori (mattino di venerdì 11 dicembre), Alexander Arweiler (Università di Münster) ha completato il mosaico ciceroniano con un discorso su *Darstellung und Gebrauch der dokumentierten Senatsbeschlüsse in den rhetorischen und philosophischen Werken Ciceros*. Alexander Arweiler si è concentrato in particolar modo sul rilievo che Cicerone assegna ai senatoconsulti nella gestione della cosa pubblica, e sul rapporto che egli instaura fra i *senatus consulta*, le *leges* e la semplice *vulgaris prudentia*: quest'ultima può fungere da giustificazione per l'emanazione di un decreto senatorio in casi di conflitto sociale o istituzionale (come affermato nel trattato *de orat.*, 2.132-134, in merito alla repressione di Gaio Gracco). Conclusa la sezione su Cicerone, la parola è passata a Lisa Piazza (Università di Pisa), che si è soffermata su *Il senatus consultum ultimum in Sallustio, Bellum Catilinae 29*. Lo spinoso passo sallustiano, dedicato al decreto d'emergenza del 21 ottobre del 63 con cui il senato di Roma reagì alla minaccia catilinaria, è stato oggetto di un'approfondita analisi lessicale, al termine della quale la relatrice ha definito vaghe e non prive di forzature le formule con cui Sallustio descrive gli effetti del decreto («*potestas ... maxima permittitur*»; «*imperium atque iudicium summum*»): questo contribuirebbe a configurare il *senatus consultum ultimum* come prassi politica piuttosto che come categoria giuridica consolidata.

4. La terza sessione del convegno (pomeriggio di venerdì 11 dicembre) è stata aperta dall'intervento di Luca Fezzi (Università di Padova), che ha fornito un dettagliato elenco de *I senatus consulta negli scritti di Cesare* (o meglio, in tutto il *corpus* cesariano): dai decreti con cui il senato dichiarò *amici* di Roma intere tribù galliche o loro importanti esponenti (citati soprattutto nel primo commentario *de bello Gallico*); alle *supplicationes* decretate in seguito alle vittorie di Cesare; all'emanazione, nel gennaio del 49 e contro Cesare stesso, del *senatus consultum ultimum*, formula che è ormai divenuta tradizionale negli studi di diritto romano, ma che è attestata unicamente nel primo commentario *de bello civili*. In seguito Roberto Scevola (Università di Padova) ha tenuto un intervento dal titolo *Aspetti palinogenetici e profili giuridici del senatus consultum nella prima deca di Tito Livio*. I primi libri liviani tramandano notizia di numerosi decreti senatori, di cui il relatore ha delineato le principali categorie: affari esteri, politica interna, religione. Notoriamente lo studio di questa materia è reso molto delicato dalla difficoltà di stabilire gli esatti sviluppi della tradizione annalistica confluita nell'opera di Livio; rileva tuttavia che, in due brani della decade, Livio parafrasi il contenuto di decreti di quinto e quarto secolo utilizzando formule tipiche della tarda Repubblica, simili a quelle che troviamo nelle fonti sui *senatus consulta ultima*: proprio ai decreti d'urgenza Roberto Scevola dedicherà presto una monografia, la cui pubblicazione è prevista all'interno del progetto *Palinogenesie*. In assenza di Sylvie Pittia (Université de Paris I) e di Gianluigi Baldo (Università di Padova), che contribuiscono al progetto analizzando rispettivamente le *Antichità romane* di Dionigi e i libri XXI-XLV di Livio, la sessione pomeridiana dell'11 dicembre si è conclusa con l'intervento di Alfredina Storchi Marino (Università di Napoli 'Federico II'), che ha affrontato *Deliberazioni e decisioni del senato in Diodoro Siculo*. Nelle due decadi della *Biblioteca storica* meglio conservate (libri I-XX, dedicati solo in minima parte alla storia di Roma) i riferimenti espliciti al senato romano sono scarsissimi: le risoluzioni ufficiali assunte a Roma sono indicate con termini generici, che non consentono di discernere *senatus consulta*, *plebis scita* e *leges* (fa tuttavia eccezione il libro XIV, in cui la *γερουσία* è citata in opposizione al *δῆμος* in merito alla crisi gallica di inizio quarto secolo). Diversa la situazione per quanto riguarda gli ultimi venti libri: le raccolte bizantine di *excerpta* permettono di sopperire alla mancanza di tradizione diretta, fornendo preziose informazioni su delibere senatorie (di cui la relatrice ha contestualizzato e discusso alcuni esempi) e in particolare sui rapporti fra il senato romano e gli ambasciatori stranieri.

5. La quarta e ultima sessione si è svolta al mattino di sabato 12 dicembre. Ermano Malaspina (Università di Torino) ha esposto i risultati delle ricerche condotte sulle opere senecane, con un intervento dal titolo *Ex senatus consultis plebisque scitis saeva exercentur et publice iubentur vetata privatim* (ep. 95.30): *il ruolo politico del senato e il giudizio morale sull'attività senatoriale in Seneca*. La relativa scarsità di riferimenti al senato presenti nei testi di Seneca – nella cui vastissima opera superstite le occorrenze della radice *senat-* sono soltanto cinquantaquattro – rivela la progressiva perdita di rilievo politico patita dalla Curia durante il primo secolo d.C.: la stessa *auctoritas* è ormai considerata da Seneca come prerogativa non tanto del *senator* (come nella tradizione repubblicana) quanto del *sapiens*. Noto ad ogni modo che le delibere del

senato (e gli stessi dettagli procedurali delle sue riunioni) forniscano a Seneca spunti per metafore sulla speculazione filosofica, o per giudizi di taglio moralistico. La parola è dunque passata a Cosimo Cascione (Università di Napoli 'Federico II'), il quale ha tenuto l'ultima relazione del convegno, intitolata *Il Senato poetico*. Dopo aver rievocato l'originaria corrispondenza fra poesia e diritto, e aver mostrato adesione per la corrente di studi che ritiene possibile il riscontro di elementi giuridici autentici in testi poetici, Cosimo Cascione ha illustrato i riferimenti al senato romano da lui individuati nelle opere dei poeti della Repubblica e dell'alto Principato, da Plauto (che impiega termini tipici dell'attività senatoria in contesti parodici: *Epid.* 158-60) a Propertio (che immagina il rustico senato delle origini, composto da cento membri: *eleg.* 4.1.11-14), da Ovidio (insignito di decreti senatori onorifici: *ex Pont.* 4.9.101-102) a Lucano (che raffigura vividamente la «*turba patrum*» succube di Cesare: *bell. civ.* 3.103 ss.). Ad ogni modo la ricerca su una materia tanto vasta e fluida, a detta dello stesso relatore, non può ancora ritenersi completata.

Al termine dei lavori, Giusto Traina (Université de Paris IV) ha esposto le sue considerazioni conclusive, soffermandosi su questioni di metodo emerse dalle singole relazioni: dall'estensione del campo di indagine, in cui è opportuno includere anche i *senatus consulta* mancati o resi inefficaci dal veto; ai parametri per le ricerche lessicali, che non possono trascurare numerosi termini sensibili, come *censere* e *sententia*. Giusto Traina ha inoltre sottolineato i vantaggi che il progetto *Palingenesie* sta traendo dal confronto fra approcci e interessi diversi: in particolare ha apprezzato che i coordinatori del progetto abbiano coinvolto nella ricerca anche grecisti e archeologi, i cui contributi si riveleranno certamente molto significativi.

Merita infine di essere rimarcato che i lavori del convegno si sono svolti in un clima assai produttivo: ogni relazione è stata seguita da un dibattito vivace e stimolante, fiorire di nuove suggestioni. La vastità della documentazione oggetto di esame porterà presto all'organizzazione di altri seminari: il prossimo appuntamento – il terzo della serie – è previsto per i giorni dal 5 al 7 maggio 2016, dedicato allo studio dei senatoconsulti attestati dalle fonti di tradizione manoscritta di età imperiale.

Nicolò Spadavecchia
Università di Bari 'Aldo Moro'

Itinerari di storia. In ricordo di Mario Pani

(Bari, 22 gennaio 2016)

1. Il 22 gennaio 2016 si è tenuta a Bari, presso il Salone degli Affreschi di Palazzo Ateneo, la giornata di studi *Itinerari di storia. In ricordo di Mario Pani*, emerito di Storia romana dell'Università di Bari, scomparso un anno fa; essa è stata organizzata da Marcella Chelotti, Marina Silvestrini ed Elisabetta Todisco. I lavori sono stati aperti, alle ore 9:00, da Marina Silvestrini, che ha richiamato la «determinazione di Mario Pani nel costruire», testimoniata dall'impegno, profuso per circa quarant'anni, sia nella cura e nello sviluppo di filoni di ricerca impiantati a Bari da illustri maestri come Luigi Moretti, sia nell'avvio di nuovi originali fronti di indagine; un'attività, quella di Mario Pani, contraddistinta anche dall'interesse per l'interdisciplinarietà e dall'attenzione per i giovani; inoltre Marina Silvestrini ha sottolineato l'investimento pressoché totale dei suoi fondi di ricerca, nei decenni trascorsi all'Università di Bari, nello sviluppo del settore di Storia antica della biblioteca dipartimentale. A questa relazione introduttiva è seguito il saluto del direttore del Dipartimento di Studi umanistici dell'Università di Bari, Paolo Ponzio; egli ha ricordato la figura di Pani professore, la sua fede nell'insegnamento e la sua generosità, della quale resta un ulteriore segno la donazione all'Università della sua biblioteca, ricostruita nella sua stanza presso Palazzo Ateneo. È in seguito intervenuta Gilda L'Arab, rappresentante della famiglia Pani, con una relazione dal titolo *L'impegno di Mario Pani per l'Università*, in cui sono stati ripercorsi aspetti della biografia scientifica di Mario Pani, evidenziandone la fede nella ricerca e l'attività di professore e Maestro, costante e mai interrotta; in questa prospettiva, stando alla volontà manifesta di Mario Pani, è stata data notizia della istituzione di due borse di studio per dottori di ricerca in Storia antica, intitolate alla sua memoria.

Nel corso dell'intervento Gilda L'Arab ha segnalato anche la giovanile attività di poeta di Mario Pani: in occasione del riordino delle sue carte è stata infatti ritrovata una raccolta di componimenti poetici, risalenti agli anni 1957-1967, che la famiglia Pani ha ora pubblicato in un volumetto del quale ha fatto dono ai convenuti alla Giornata.

2. Marcella Chelotti ha introdotto l'intervento di Luigi Labruna (professore emerito di Diritto romano presso l'Università degli studi di Napoli Federico II), «Moderatio rei publicae». *Bilanciamento dei poteri e rotture degli equilibri costituzionali nell'esperienza romano-repubblicana (e non solo)*. Luigi Labruna ha messo in luce la tensione costante che percorre i lavori di Mario Pani: l'individuazione, con onestà di metodo e prospettiva, delle categorie di interpretazione che il mondo antico è in grado di fornire al mondo contemporaneo. Ha quindi richiamato alcuni contributi di Mario Pani, come *Lotta politica repubblicana e principato. Schemi di analisi* [«QS» 33, 1991, pp. 177-185], e *Storicizzare la repubblica romana* [«QS» 66, 2007, pp. 5-28], a modello di una delle sue linee di indagine, quella del rapporto tra politica, da un lato, e storia della mentalità, tra costumi e valori, dall'altro. È proprio in questo rapporto, avverte Luigi Labruna, che Mario Pani ha cercato di individuare le ragioni giuridico-istituzionali e sociologiche della coesistenza dell'antica forma repubblicana con il potere personale.

Pur definendo il Principato come storia dell'istituzionalizzazione dell'elemento privato, Mario Pani non perde mai di vista, nota Luigi Labruna, la costante commistione di tradizione e innovazione nella gestione della *res publica*, sempre viva nella storia di Roma; se ne scorge traccia, nell'ultimo secolo della Repubblica, nel contrasto aperto tra senato e leader popolari.

La parola è stata poi data a Paolo Desideri (già ordinario di Storia romana presso l'Università di Firenze), *Mario Pani e la repubblica romana*. Paolo Desideri ha ricordato la «generosità scientifica», l'apertura, il confronto vivace, la curiosità che hanno animato la relazione di Mario Pani con i suoi colleghi, con interesse trasversale alle altre discipline; volumi come *Storia romana e storia moderna* [Bari 2005], e *Conversazioni sulla storia antica* [Bari 2015] ne sono la vivida testimonianza. È proprio nello spirito di Mario Pani della ricerca costante di confronto con i colleghi che Paolo Desideri ha posto attenzione al volume *La repubblica romana* [Bologna 2010], come cita il titolo della relazione. È stato preso in esame anche *Il costituzionalismo di Roma antica*, apparso sempre nel 2010 [Roma-Bari 2010]. Paolo Desideri ha discusso alcune scelte prospettiche e tematiche di Mario Pani evidenti già dalla struttura stessa del volume *La repubblica romana*. Dal punto di vista della concettualizzazione, Desideri ha colto lo sforzo di sistematicità operato da Mario Pani nella relazione tra gli organismi istituzionali romani: un quadro «irenico», che andrebbe discusso, secondo il relatore, ponendo mente anche agli aspetti di conflittualità, discontinuità, degenerazione, che sembrano emergere dalla lettura della storia repubblicana.

Ha concluso la prima sessione della Giornata l'intervento di Luciano Canfora (professore emerito di Filologia classica presso l'Università di Bari), *Partes Caesaris*. Canfora ha condiviso in apertura il ricordo del comune maestro, Ettore Lepore. Sin dai tempi dell'elaborazione della dissertazione di laurea [*Germanico in Oriente*], ha evidenziato Luciano Canfora, Mario Pani ha indirizzato la sua ricerca allo studio della politica tardo-augustea e imperiale, dunque, allo studio delle forme in cui si sviluppa la lotta politica in anni in cui essa appare spenta. Canfora ha dato notizia di uno scritto inedito di Mario Pani, *Le partes pompeiane e il corpus Caesarianum*, del quale avevano discusso nell'aprile 2014, in cui fermava l'attenzione sui due *sintagmata*, *civilis dissensio* e *partes Caesaris*, attestati dall'epistolario ciceroniano, cercando di rilevarne valore ideologico e fortuna; infatti essi figurano, ad esempio, in un passo di Velleio Patercolo (2.64.3) e in un passo degli *Annales* di Tacito (4.17.3). È nella pubblicistica di I sec. a. C., dunque, che deve aver trovato posto la contrapposizione tra *partes pompeiane* e *partes Caesaris* e troppo poco di quella pubblicistica ci è stato tramandato per poter escludere che vi figurassero anche espressioni che richiamassero *partes pompeiane*, secondo Pani un conio polemico di parte cesariana. Come ha sottolineato Canfora, Pani intendeva caratterizzare gli scontri al centro del *Bellum Alexandrinum*, del *Bellum Africum*, del *Bellum Hispaniense* come prosecuzione della guerra civile pompeiano-cesariana. L'intervento di Canfora è terminato con un riferimento alla problematica lettera di Aulo Irzio a Cornelio Balbo, posta a prefazione dell'ottavo libro dei *Commentarii belli Gallici*, e alla discussione condotta con Mario Pani sulla autenticità e paternità di quello scritto. Su questa ipotesi di lavoro il compianto prometteva di tornare a lavorare.

3. La seconda sessione mattutina è stata presieduta da Elisabetta Todisco, che ha introdotto la lettura della relazione di Umberto Laffi (professore emerito di Storia romana presso l'Università di Pisa), *Latini in colonie romane e Italici in colonie latine*, assente per motivi di salute. Umberto Laffi ha ricostruito gli spostamenti di Latini e Italici, all'interno della penisola italiana, nel corso della guerra annibalica e in seguito ad essa. In questi anni si colloca la vicenda di Narni, che aveva defezionato nel 209, e che invia nel 199 una legazione a Roma per lamentare: l'assenza di un numero di coloni tale da raggiungere il popolamento fissato al momento della fondazione; la presenza all'interno della colonia di soggetti *immixti* che i Narniesi stessi consideravano *non sui generis* (Liv. 32.2.6-7), e che Umberto Laffi identifica con gruppi di Umbri delle aree circostanti, insediatisi allo scopo di acquisire lo *status* di coloni Latini. La commissione, costituita per valutare il caso, acconsentì all'integrazione del numero dei coloni, ma non conosciamo quale fu la sua decisione in merito agli immigrati. Secondo Umberto Laffi non si può escludere che si procedette all'integrazione concedendo lo *status* di coloni a quei soggetti esterni considerati dai Narniesi *non sui generis*. Più sicura, appare all'analisi di Umberto Laffi, l'integrazione di Italici nella colonia latina di Cosa nel 197 (Liv. 33.24.8-9): non certo una consuetudine, dato che nei decenni successivi proseguirono lungo la penisola flussi migratori di questo tipo, pur senza il riconoscimento ai migranti dello *status* di coloni. Umberto Laffi ha infine considerato il caso della migrazione di cittadini Latini verso colonie romane, a partire dalla testimonianza di Livio relativa alla richiesta formulata dai Ferentinati. Essi, avendo proposto i loro nomi per la fondazione delle colonie romane di *Puteoli*, *Salernum* e *Buxentum*, avrebbero richiesto di essere riconosciuti come cittadini romani; tuttavia, il senato, nel 195, *iudicavit non esse eos cives Romanos* (Liv. 34.42.5-6); in questo caso i Ferentinati, secondo Umberto Laffi, avrebbero richiesto il riconoscimento della cittadinanza romana con anticipo rispetto alla deduzione coloniarica. Approfondendo l'indagine, il relatore si è interrogato sulle conseguenze del trasferimento di Latini in colonie romane: se esso comportasse, in ogni caso, il diritto ad acquisire la cittadinanza romana per i Latini coinvolti; ha dunque osservato che, nel caso specifico dei Ferentinati, il diritto sarebbe stato riconosciuto da una clausola, non tramandata, del *plebiscitum Atinium* del 197 a.C., che dispose la deduzione, tra le altre, delle colonie di *Puteoli*, *Salernum*, *Buxentum*. Tuttavia, la genericità dell'espressione impiegata da Livio per descrivere il contenuto della richiesta dei Ferentinati, «*ut Latini qui in coloniam Romanam nomina dedissent cives Romani essent*» (Liv. 34.42.5), rivelerebbe che doveva già essersi verificato il caso di Latini che avevano proposto i loro nomi per altre colonie romane, e che per il futuro l'eventualità si sarebbe potuta ripetere.

La sessione è proseguita con l'intervento di Luigi Capogrossi Colognesi (professore emerito di Diritto romano presso l'Università di Roma Sapienza) su *La scienza giuridica e le categorie fondanti e i nodi di una repubblica imperiale*. Luigi Capogrossi Colognesi ha ricordato come la pubblicazione dello studio di Mario Pani, *Il costituzionalismo di Roma antica* (Roma-Bari 2010), a pochi anni di distanza dal suo *Diritto e potere nella storia di Roma* (Napoli 2007), sia testimonianza del comune impegno di ricerca sui meccanismi istituzionali di Roma antica e sui caratteri del suo ordinamento. Luigi Capogrossi Colognesi non ha nascosto la diversità di impostazione e la distanza di

approcci metodologici che lo separavano da Mario Pani, del quale non condivideva l'accentuazione d'uso delle categorie del moderno costituzionalismo. Nonostante premesse teoriche completamente diverse, Luigi Capogrossi Colognesi ha sottolineato risultati convergenti tra i propri lavori e quelli di Mario Pani: in primo luogo il carattere flessibile e indeterminato dell'ordinamento romano, in ragione dell'assenza di una costituzione scritta: all'interno di tale ordinamento assemblee, senato e magistrati occupano spazi permessi dai rapporti di forza (si pensi al caso della deduzione di colonia: autorizzata dal senato, ma dedotta in un determinato luogo sulla base di una deliberazione comiziale); ancora, l'idea dell'assenza per Roma antica del moderno concetto di divisione dei poteri: in quest'ambito il modello è, piuttosto, quello di un sistema in equilibrio, a partire da una concezione unitaria del potere stesso, almeno fino alla crisi di II secolo a. C.; tra gli altri esiti comuni la considerazione che il diritto e le elaborazioni giuridiche fossero presenti in tutte le componenti del sistema statale. Luigi Capogrossi Colognesi si è infine soffermato (un interesse di ricerca che ha caratterizzato anche gli studi di Mario Pani) sull'organizzazione del territorio italico, nello scontro tra espansionismo, da un lato, e identificazione tra *civitas* e *Urbs*, dall'altro. Di questa continua elaborazione molti aspetti restano oscuri: in particolare, il grado di incidenza della *civitas Romana* nei rapporti di diritto privato all'interno dei *municipia sine suffragio*; oppure gli effetti della concessione del *ius connubii* ai Latini rispetto alle questioni di successione. Aspetti, forse, sconosciuti perfino a chi organizzava il sistema, che provvedeva a risolvere i singoli casi di volta in volta.

La sessione si è conclusa con i saluti e i ringraziamenti del rettore dell'Università di Bari, Antonio Felice Uricchio.

4. I lavori della Giornata si sono quindi trasferiti presso le strutture del settore di Scienze dell'Antichità e del Tardoantico del Dipartimento di Studi umanistici, Palazzo Ateneo, dove è stata scoperta la targa che intitola a Mario Pani il Seminario di Storia antica, già Sezione di Storia greca e romana dell'ex-Dipartimento di Scienze dell'Antichità, in cui ha sede, da novembre 2015, il Fondo Mario Pani della biblioteca dipartimentale.

5. I lavori pomeridiani sono ripresi alle ore 15; Raffaella Cassano (Bari) ha introdotto la lettura della relazione di Elio Lo Cascio (ordinario di Storia romana presso l'Università di Roma Sapienza), «*Augusto e il principato*». *Le riflessioni dell'ultimo Pani sulla formazione dello «stato» nel mondo romano*, assente per motivi di salute. L'intervento di Elio Lo Cascio ha fermato l'attenzione sulla difficoltà, polemicamente segnalata da Mario Pani nella *Prefazione* al volume *Storia romana e storia moderna* (Bari 2005, pp. 7-10), degli studiosi dell'antichità a impiegare termini come *stato*, *sovranità*, *diritti umani*, *diritti individuali*, *individualismo*, *garanzie*, *società civile*. Secondo l'impostazione seguita da Pani, il concetto di *stato* non poteva essere ridotto a quello di *Stato moderno*. A questo filone di indagine, come ha messo in luce Elio Lo Cascio, Mario Pani ha dedicato alcuni dei suoi ultimi lavori, in particolare *Augusto e il Principato* (Bologna 2013). L'analisi qui condotta da Mario Pani evidenzia alcuni elementi comuni al *Principato* e allo *Stato moderno*: il nuovo rapporto del cittadino

con lo *stato*; la continuità d'azione nel tempo garantita dalla continuità di un gabinetto di governo; i processi di depersonalizzazione della funzione imperiale; lo sviluppo di forme di burocrazia; la nascita di un esercito permanente; la natura di stato territoriale dell'Impero. Ciononostante, segnala Pani, nessuno ha proposto di individuare nel *Principato* uno dei modelli dello *Stato moderno*. Qui, invece, si affermano i meccanismi di uno «Stato pienamente compiuto», definizione che il compianto propone in luogo di *Stato moderno*, senza intravedere però nella sua affermazione «processi escatologici e teleologici uniformi, bensì un insieme di commistioni di più antico e moderno, avanzamenti ed arretramenti, secondo la logica interna della storia» (p. 17). Secondo Elio Lo Cascio, tuttavia, l'esperienza romana conserva una sua autonomia, che egli ha giustificato richiamando almeno due elementi: la sovranità delle comunità cittadine, con le differenze di *status* al loro interno; la posizione del *princeps* come privato tra altri privati. Aspetti che, con altri, danno la misura dell'autentica differenza tra il *Principato* e lo *Stato moderno*. Infine Elio Lo Cascio ha ricordato il continuo e «affettuoso» scambio di opinioni con Mario Pani.

Il secondo intervento della prima sessione pomeridiana è stato di Barbara Scardigli (già ordinario di Storia romana presso l'Università di Siena), *Osservazioni su «Roma e i re d'Oriente da Augusto a Tiberio» di Mario Pani*. Nel corso del suo intervento Barbara Scardigli ha ricostruito la genesi della monografia di Mario Pani, apparsa nel 1972, anche rievocando personali ricordi. Ha sottolineato, poi, come le intenzioni dichiarate dal sottotitolo dello studio (*Cappadocia, Armenia, Media Atropatene*) siano state superate da ampie riflessioni sulla Partia e sul Ponto. Tra i risultati scientifici, ancora insuperati, segnalati da Barbara Scardigli, il costante sforzo, nell'opera di Mario Pani, di identificazione di personaggi anonimi, un esempio è l'attenzione dedicata all'ultimo re di Cappadocia, Archelao (*PIR*² A 1023; Pani 1972, pp. 97-148; 160-163; 192-236).

Ha preso quindi la parola Leandro Polverini (già ordinario di Storia romana presso l'Università di Roma Tre), con un intervento dal titolo *L'ultimo Pani*. Sono stati ripercorsi da Leandro Polverini alcuni degli ultimi progetti ai quali Mario Pani aveva dedicato le sue energie. In particolare, oltre alla promozione della rivista *Politica antica*, la curatela del volume *Conversazioni sulla storia antica. Testimoni per un bilancio di generazioni nell'Università italiana* (Bari 2015), iniziativa in qualche modo annunciata dalla conclusione delle pagine di Mario Pani (*Emilio Gabba e la comprensione storica vissuta. Un viaggio tra generazioni*, «Athenaeum» 99, 2, 2011, pp. 473-478) al volume di Umberto Laffi, *Emilio Gabba. Conversazione sulla storia* (Pisa-Cagliari 2009): «E la nostra generazione, in questi tempi, Umberto? Aspettati un'intervista». Mario Pani intendeva con il volume, il cui titolo concordato in fase progettuale nell'ottobre 2013 era *Bilancio di generazioni*, realizzare un'inchiesta tra gli studiosi della sua generazione appunto, sostenuta dall'idea dell'incontro tra discipline, sulla base di un questionario composto da dieci punti (p. 9). Il 2013 era per Pani, ha ricordato Leandro Polverini, un anno di bilanci in senso più ampio. Nel 2013 ricorreva il trentesimo anniversario dalla nascita della collana, diretta da Mario Pani, *Documenti e studi*; ad apertura del suo cinquantaquattresimo volume (il nr. 9 della serie *Eprafia e territorio. Politica e società*), Mario Pani ne ricordava la genesi e ne ricostruiva la storia (*Trentennio. Un bilancio*, pp. 7-8). Nel 2013 si pubblicava anche *Augusto e il Principato*, un bilancio degli scritti

di Mario Pani su aspetti ideologici e politici riconducibili ad Augusto. Infine Leandro Polverini ha ricordato che solo un anno prima era stato pubblicato *Piccola storia di Peppino P. Medagioni del Novecento* (Bari 2012), in qualche misura complementare al contributo apparso in *Conversazioni sulla storia antica*, in cui Mario Pani ricostruiva un ritratto di suo padre, anch'esso un bilancio di vita e studio.

L'intervento conclusivo della sessione è stato di Gino Bandelli (già ordinario di Storia romana presso l'Università di Trieste), *Aspetti dell'antichistica italiana della generazione di Mario Pani*. Sono stati passati in rassegna da Gino Bandelli alcuni dati che emergono dalla lettura del volume *Conversazioni sulla storia antica* (Bari 2015). In particolare, il richiamo nelle pagine del libro a Gaetano De Sanctis; Arnaldo Momigliano; Santo Mazzarino; Ettore Lepore; Emilio Gabba, maestri del Novecento. Sono stati indicati tra gli strumenti culturali comuni alla generazione di studiosi intervistati, le traduzioni di opere di antichisti sovietici nella collana *Biblioteca di storia antica degli Editori riuniti*, diretta da Luigi Capogrossi Colognesi e Luigi Labruna. In chiusura, l'ottimismo con cui Pani terminava il suo contributo al volume, nell'invito rivolto ai giovani a cercare nuove eredità nel mondo antico e a trasmetterle «in maniera creativa, proprio ora che i suoi valori sembrano in crisi (ma quante volte lo sono stati!)» [p. 106].

6. L'ultima sessione della Giornata è stata presieduta da Vincenzo Caputi Jambrenghi (Bari), che ne ha introdotto l'ultimo intervento, *La genesi di "Politica antica"*, di Giuseppe Zecchini (ordinario di Storia romana presso l'Università Cattolica di Milano), che ha condiviso con Mario Pani la creazione della *Rivista di prassi e cultura politica nel mondo greco e romano*. Essa, ideata nel 2010, un momento di crisi dell'Università italiana, costituiva, già in questo suo sottotitolo, l'esito di alcune linee di ricerca seguite da Mario Pani. Come ha rilevato Giuseppe Zecchini, nel volume del 1997 *La politica in Roma antica. Cultura e prassi* (Roma), i due termini sono invertiti rispetto a quanto accadrà nell'intitolazione della rivista, con rilevanza del momento teoretico. Un momento dell'evoluzione verso il primato dell'effettivo funzionamento dei meccanismi politici è individuato da Giuseppe Zecchini ne *La corte dei Cesari fra Augusto e Nerone* (Roma-Bari 2003), in cui lo studio dei meccanismi istituzionali di funzionamento della corte, nei suoi legami con il senato (concessioni di onori; processi *extra ordinem*; congiure; adozioni; matrimoni) è anteposto all'analisi delle teorie politiche elaborate a corte (lotte intestine; dibattiti costituzionali; linea 'germaniciana' di apertura al mondo orientale). Giuseppe Zecchini ha quindi segnalato la maggiore rilevanza della prassi sulla teoria politica nel contributo di Pani al primo volume della rivista, *Sul rapporto cittadino/politico a Roma fra repubblica e principato* (pp. 119-131), in cui, nello sforzo di cogliere l'emergere di una sorta di società civile nel mondo romano, è considerato il ruolo che Cicerone attribuisce alla scienza politica, in grado di elaborare modelli talvolta inapplicabili. Come ha poi rilevato Giuseppe Zecchini, Mario Pani era giunto a porre l'accento sulla prassi anche a partire dalle riflessioni confluite ne *Il costituzionalismo di Roma antica*, pubblicato nell'anno in cui si dava avvio al progetto di *Politica antica*. Alla prassi rinvia l'idea di patto alle origini della comunità politica, presente già nell'elaborazione dei Romani. Vi rinvia il riconoscimento di forme di giusnaturalismo, adottate a modello (in particolare in Cicerone), che precedono la legge positiva, e che

affondano le loro radici nella religione. Da questa singolare commistione tra religione, politica e diritto, avverte Giuseppe Zecchini, la difficoltà a comprendere il sistema politico di Roma antica.

La chiusura dei lavori dell'intera Giornata è stata affidata alle conclusioni di Francesco Grelle (già ordinario di Diritto romano presso l'Università del Salento), che ha ricordato come Mario Pani, accanto agli studi politici, non abbia mai rinunciato agli studi di storia del territorio. A questo proposito, in particolare, Francesco Grelle ha sottolineato come rispetto ad un problema quale la difficoltà ad individuare nel Mezzogiorno adriatico la presenza di prefetture e *fora*, Mario Pani fosse del parere che la densità di comunità entro cui il prefetto avrebbe potuto esercitare, rendesse superflua la costruzione in quest'area di strutture apposite per l'esercizio dei poteri giurisdizionali. Ma è soprattutto sulla statura morale di Pani che Francesco Grelle ha fermato il suo sguardo, individuando il suo impegno come «costruttore di strutture di ricerca», di cui è ultima concreta testimonianza il Seminario di Storia antica Mario Pani, e la sua presenza «profondamente etica» nella vita quotidiana dell'Università.

Francesco Mongelli
Università di Bari 'A. Moro'
francesco.mongelli@uniba.it

La legalità smarrita

(Napoli - Lecce, 16 febbraio e 1 marzo 2016)

1. Due iniziative diverse ma complementari hanno accompagnato l'uscita dell'ultimo libro di Luigi Labruna *La legalità smarrita* (Esi editore), raccolta degli editoriali a sua firma pubblicati dal *Corriere del Mezzogiorno* tra il 2014 e il 2015.

2. La prima presentazione si è tenuta il 16 febbraio 2016 a Napoli, presso la libreria *La Feltrinelli* di via Santa Caterina a Chiaia. A coordinare gli interventi di Luigi Capogrossi Colognesi (Roma 'La Sapienza' / Accademia dei Lincei) che, dopo i saluti iniziali ha dato la parola ad Alessandro Barbano, direttore del *Mattino*, quotidiano con il quale attualmente collabora Labruna. Il direttore ha rimarcato l'importanza della figura di Labruna nel panorama giornalistico odierno: «uno dei pochi pensatori autenticamente garantisti, tra i più coraggiosi intellettuali del nostro Paese» che, in una società «sostanzialista», dove il fine giustifica i mezzi, rimane un'«ancora di salvezza della coscienza comune dalla barbarie». Pietro Treccagnoli, cronista del *Mattino*, ha sottolineato invece come i singoli editoriali, dai temi più vari, insieme disegnano un quadro ben preciso di una Napoli, e per essa di una nazione intera, che grida di dolore di fronte ai torti che continuamente subisce. Ne esce un racconto della città connotato da una profonda capacità di analisi, propria dello studioso, che allo stesso tempo conserva l'arguzia, l'ironia e la prosa accattivante del giornalista. Un elenco puntuale delle doti giornalistiche di Luigi Labruna ha connotato l'intervento di Ottavio Ragone: divulgatore civile, dalla scrittura antica, semplice e profonda, propria di chi scrive molto; alieno al fragore del giornalismo moderno, Labruna mantiene sempre ferma la sua coerenza, al di là delle contingenze politiche, che lo induce sinanche a difendere l'avversario politico quando è vittima dell'ingiustizia. La sua tempra di professore pacato lo rende unico nel panorama del giornalismo gridato e il suo spiccato senso della legalità permette all'opinione pubblica di non smarrire il senso dello Stato. Unico neo, per lui, è l'aver dato valore politico all'astensione. Alla figura dello studioso si è dedicata invece Eva Cantarella (Milano) che ha descritto Labruna come un *unicuum* nel panorama universitario: grande studioso che, a differenza di altri, non si è chiuso nella sua torre d'avorio ma ha conservato la passione civica, senza mai rifiutarsi di parlare della realtà, anzi affrontando in un'ottica fortemente giuridica le storture del sistema come i malanni della magistratura o l'incompetenza del legislatore.

Capogrossi Colognesi, a sintesi degli interventi, ha ritenuto di non dover qualificare la figura di Luigi Labruna come un'eccezione ma piuttosto come l'ultimo di quei grandi professori la cui odierna assenza costituisce un vuoto insopportabile per la società: come Calamandrei o Jemolo infatti Labruna rappresenta la coscienza critica del Paese, capace di sollevare l'attenzione della pubblica opinione sui grandi problemi del nostro sistema istituzionale. La mancanza di tali figure diseduca la consapevolezza politica dei cittadini, smarriti nei moderni talk-show ove invece l'attenzione è per lo slogan, alieno da qualsiasi tipo di analisi.

L'incontro si è concluso con i ringraziamenti di Labruna rivolti a Pietro Perlingieri, in qualità di presidente della Casa Editrice ESI, a Marco De Marco e Antonio Polito (au-

tore della prefazione), suoi direttori presso il *Corriere del Mezzogiorno*, che gli hanno insegnato il ‘mestiere’ del giornalista, garantendogli al tempo stesso il massimo della libertà nel raccontare i problemi con i fatti e i fatti con i personaggi, lasciando intatta la realtà e cercando, nel senso di smarrimento che da quest’ultima promana, di preservare l’idea di una legalità informata ai canoni della democrazia.

3. Completamente accademica invece la cornice del secondo appuntamento, tenutosi il 1° marzo a Lecce, nell’Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salento.

A fare gli onori di casa Giancarlo Vallone, Preside della Facoltà di Giurisprudenza, Manolita Francesca, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, e Francesca Lamberti, Presidente del Consiglio Didattico in Giurisprudenza. Vallone ha sottolineato l’importanza di una discussione in sede universitaria su un’opera come quella di Labruna, incentrata sul significato dei valori di civiltà e progresso, temi purtroppo trascurati dalla odierna didattica; il Direttore Francesca ha ringraziato Labruna per la lezione che i giuristi possono trarre da questo lavoro, che descrive la realtà, anche più semplice, «con la lente del giurista»: la portabilità dei numeri telefonici o l’acquisto di souvenir, casi semplici, paradossali e finanche comici della vita reale che mettono però in risalto il problema del ruolo e della costruzione delle norme; come anche il racconto sulla figura di Castiglia, usciere dell’Università di Napoli che, prestando la cravatta agli studenti in procinto di sostenere gli esami, insegnava i valori della solidarietà e del decoro. Francesca Lamberti, dopo aver salutato il Preside emerito della Facoltà giuridica salentina Francesco Grelle, presente in sala, ha espresso tutta la sua gratitudine per la rinnovata visita di Labruna a Lecce, dopo quella del 5 ottobre, avvenuta in occasione della presentazione del libro di Vincenzo Giuffrè, *Divagazioni sul diritto romano* (Jovene 2015). Il suo intervento si è incentrato sullo stile di Labruna, che, in continuità con i già editi volumi *Semper Professor* (Satura, Napoli, 2012) e *Lo sfregio* (Editoriale Scientifica 2014), denunciava i colpi inferti alla dignità di Napoli e alla credibilità sistema universitario; sul suo stile «sempre in punta di fioretto», che lascia intravedere agli studiosi l’impostazione del romanista, e l’influsso, a tratti, del maestro Antonio Guarino, fatto di una fraseologia paratattica e di un’ironia elegante ma pungente; ha posto in risalto altresì il rapporto d’amore e odio di Labruna verso la città di Napoli, e le connessioni con questo rapporto che risaltano da alcune raccolte di articoli giornalistici di Guarino apparsi negli anni ‘80 su *Il Mattino* e *la Repubblica*.

A seguire gli interventi dei relatori. Il primo a prendere la parola è stato Luigi de Vergottini (Bologna) che ha definito la qualifica di editorialista estremamente riduttiva per il ruolo giocato da Labruna sulle pagine dei quotidiani: la profondità della visione dell’autore, propria solo di uno studioso capace di avere cognizione piena della realtà anche dal punto di vista storico, fa sì che le parole dei suoi editoriali, sol perchè uscite dalla penna di Labruna, acquistino un’autorevolezza sconosciuta all’opera di qualsiasi altro giornalista. Il racconto che lo studioso fa degli importanti accadimenti politici e giudiziari succedutisi a Napoli e in Campania negli ultimi due anni lo rendono l’unica voce, in mezzo al clamore mediatico, capace di richiamare l’attenzione sul rapporto patologico tra politica e magistratura. Lo stesso richiamo all’astensionismo come ultimo strumento di lotta politica di cui si dispone per poter combattere il malcostume politico

segnano la forte carica etica dell'autore, che vibra di indignazione di fronte allo scempio che colpisce le istituzioni.

Appassionato l'intervento di Pietro Perlingieri (Benevento), che preliminarmente ha segnalato il suo coinvolgimento emotivo nel trattare del libro di un amico con il quale ha condiviso studio e carriera. La lettura de *La legalità smarrita* è importante, a suo avviso, soprattutto per i giovani, perché, sostiene Perlingieri, per quanto il quadro disegnato da Labruna sia a tinte fosche, lo scoramento non lascia mai spazio alla sfiducia. A trasparire è sempre la fede nella ragione umana e nel suo ravvedimento. Convinzione che conferma, se ve ne fosse bisogno, la profonda umanità dell'autore. Lo stile elegante, l'arguta ironia rendono estremamente originale la denuncia del malcostume che affligge il sistema, sia a livello politico che a livello universitario. Il tutto senza mai però trasformare le sue denunce in battaglie personali contro gli sciagurati protagonisti delle vicende oggetto del suo racconto, che anzi vengono sempre congedati con una ironica, ma pur sempre raffinata, 'benevolenza'. Perlingieri si è poi concentrato sul tema della riforma universitaria e di come essa sia stata piegata a fini politici, con l'intenzione di svelire sempre più agli occhi dell'opinione pubblica la figura del professore universitario e la sua attività di ricerca. Questo tema, ha continuato, necessariamente interseca il tema della crisi della politica, perché solo la realizzazione di un sistema meritocratico nel mondo dell'istruzione e della ricerca sarebbe in grado di garantire una generazione di dirigenti capaci di riscoprire l'autentico senso della legalità.

Anche in questo caso le conclusioni sono state affidate allo stesso autore che, dopo aver ringraziato le istituzioni della città di Lecce e dell'Università del Salento per la fraterna accoglienza riservatagli ha espresso la sua più viva gratitudine ai relatori, che per il tramite dei loro autorevoli interventi hanno dato lustro all'evento e alla sua opera. La scelta di affiancare al ruolo di studioso quello di giornalista, ha affermato, è il frutto di una travagliata decisione che solo l'ampia libertà garantitagli dai direttori del *Corriere del Mezzogiorno* prima e del *Mattino* poi, lo hanno spinto a perseguire la strada della denuncia di quello che Labruna chiama lo 'sfregio', ovverosia l'offesa prima morale che fisica, il tradimento che i garanti delle istituzioni hanno perpetrato su un tessuto sociale smagliato, povero, figlio di un'inurbazione selvaggia e scriteriata. Napoli, ha continuato, è lo specchio di questo Paese come del nostro sistema universitario che subordina l'autonomia al clientelismo e al familismo. Oggi assistiamo ad un sistema che non garantisce più la qualità della selezione e della democrazia, permettendo invero il controllo politico, sia a livello locale che statale, a persone che di fatto vengono votate dalla minoranza della popolazione. Se si considera che negli anni cinquanta l'Università si mobilitò contro la cosiddetta legge truffa che premiava il partito che raggiungeva il 50% più uno dei consensi, si capisce quale sia il livello dello stato morale del nostro paese di fronte alle nuove regole elettorali. E questo, ha concluso, è solo un esempio del decadimento generalizzato del costume politico, che lo induce, purtroppo, a vedere sotto luce nuova (e pessimista) il significato dei suoi articoli di fronte alla graduale scomparsa della speranza nel riscatto.

Aniello Atorino
Università del Salento

Dieci anni di Treffen Junger Romanisten (Münster, 8-9 aprile 2016)

1. Giunge alla decima edizione il *Jahrestreffen der Jungen Romanisten*, occasione per la presentazione di risultati e progetti di ricerca, scambio di idee e condivisione di percorsi, per numerosi apprendisti stregoni del diritto romano, in lingua tedesca. L'incontro si è svolto a Münster, l'8 ed il 9 aprile 2016 nei locali dell'ex palazzo vescovile, attuale Rettorato della Westfälische Wilhelms-Universität, richiamando la partecipazione di circa trenta giovani studiosi della materia: 'Referendaren' freschi del primo esame di Stato, dottorandi, abilitandi in una fase più avanzata degli studi, già partecipanti alle prime edizioni del 'Treffen'. Al saluto accogliente degli organizzatori, Hannah Schmitz e Tobias van Berkum, si è accompagnato l'intervento di Nils Jansen, che – anche a nome di Sebastian Lohsse, assente per concomitanti impegni accademici – si è detto onorato di poter ospitare l'evento presso un'università dalla risalente tradizione di studi romanistici, provando poi ad interrogarsi, e a sollecitare presso gli astanti una riflessione, sui punti deboli e sulle ridondanze, nonché sulle possibili prospettive nell'attuale impostazione dello studio del diritto romano in Germania.

2. Philipp Klausberger (Wien), tra i decani dell'appuntamento, si è incaricato di rievocarne lo spirito di amicizia e di paritetica collegialità, nonché la storia: nato da un'iniziativa di alcuni dottorandi di Colonia, che – nel 2007 – diedero vita al primo, informale, *Treffen*, esso si è andato gradualmente istituzionalizzando, passando per il seminario epigrafico di Colonia, dell'aprile 2008, con Werner Eck, ed attraverso gli appuntamenti di Wien (2008), Mainz (2009), Bonn (2010), Graz (2011), Lecce (2012: prima volta fuori dall'area germanofona e prima pubblicazione degli atti), Innsbruck (2013), Trier (2014) ed Erlangen (2015).

Assunta la veste di moderatore, Wolfram Buchwitz ha dato la parola a Benedikt Strobel (München), *Der Antritt der römischen Erbschaft in Theorie und Praxis*, che, dal confronto tra la disciplina gaiana e le testimonianze dei papiri greco-egizi sulla successione testamentaria, ha tratto occasione per approfondire il rapporto tra prassi e diritto, tra diritto imperiale e diritti locali, con particolare attenzione al ruolo della *bonorum possessio*. Mats Becker (Trier), *Organisationsformen der Erbgemeinschaft*, ha analizzato in parallelo l'evoluzione delle forme di organizzazione della comunione ereditaria nell'esperienza giuridica romana ed in quella moderna tedesca, evidenziandone profili sociali ed economici. Gergely Deli (Gyor), *Eleganz bei Ulpian*, ha indagato l'uso dell'avverbio *eleganter* in Ulpiano, quale indizio di un rinvio, anche etimologico, ad opinioni giuridiche frutto di un preciso percorso filosofico-intellettuale.

3. La sessione pomeridiana si è aperta con la presentazione, da parte di Salvatore Marino (Münster), dell'andamento del progetto PaRoS, di palingenesi dei senatoconsulti romani, attivo a Münster dal 2014, coordinato dal Pierangelo Buongiorno e promosso da Sebastian Lohsse. A seguire, ampio spazio è stato riservato al workshop condotto dal filologo Alexander Arweiler (Münster), *Methodologische Fragen zu den Reden und rhetorischen Schriften der Republik als juristische Quellen*, con cui, isolate le occorrenze dei contesti giuridici nell'opera ciceroniana, è stato affrontato il problema della interpretazione della loro formulazione in maniera retorica.

4. Nella mattinata del 9 aprile, il moderatore, Salvatore Marino, ha introdotto l'intervento di Bastian Zahn (München), *Das Zwölftafelgesetz und die Vereine*, incentrato sulla disciplina delle associazioni nelle Dodici Tavole, investigando il rapporto tra *sodales*, anche attraverso testimonianze epigrafiche molto risalenti. Benedikt Forschner (Erlangen-Nürnberg), *Animus possidendi und Pekuliarerwerb. Überlegungen zu D. 41.2.1.5 (Paul. 54 ad ed.) und D. 41.2.3.12 (Paul. 54 ad ed.)*, ha svolto una presentazione sulla *fiction* dell'*animus possidendi* nei casi di trasmissione del possesso attraverso uno schiavo, isolando casi limite quali quello dello schiavo *furiosus* oppure della trasmissione in favore dell'*infans* o del *furiosus*. Lisa Isola (Linz), *Nichtig und doch wirksam? Die verbotswidrige Veräußerung des Dotalgrundstücks durch den Ehemann*, ha discusso della disciplina degli effetti giuridici della illegittima alienazione del fondo dotale da parte del marito, alla luce dei *Digesta*.

5. Nel pomeriggio, l'ultimo ciclo di interventi, moderato da Benedikt Forschner, è incominciato con la relazione di David Tritremmel (Wien), *Fünf Modelle der Haftung für fremdes Verhalten bei der locatio conductio rei*, che ha distinto, nell'ambito del rapporto di locazione, diversi modelli di responsabilità per fatto del terzo: per espressa pattuizione; per contratto e da delitto con limitazione nossale; per *culpa in eligendo* in relazione allo schiavo; per fatto di un libero. A seguire l'intervento di Michele Pedone (Siena/Saarbrücken), *Kreditverkehr in der Antiken Welt*, che ha rimarcato, nell'ambito di una più generale ricerca sul ruolo del *receptum argentarii* nell'attività bancaria, l'emergere di alcune criticità in merito alla sua collocazione dogmatica tra le garanzie del credito.

Alla tavola rotonda conclusiva, con lo spirito di discussione aperto e cordiale che ha caratterizzato tutto il convegno, si è deciso di tornare a confrontarsi sulle prospettive dello studio del diritto romano in Germania, e la peculiare questione della necessaria, almeno tendenziale, *Anschlussfähigkeit* dell'interesse di ricerca del giovane romanista con i temi del diritto privato moderno. Infine, l'assemblea, ha accolto con gioia l'invito a svolgere a Győr (Ungheria) il *Treffen* del 2017, proveniente da Gergely Deli, altro pioniere tra gli *Junge Romanisten*, a coronamento di un percorso personale, ormai prossimo alla abilitazione.

Francesco Verrico
Universität Münster

***Le antinomie ‘necessarie’. L’ordinamento giuridico romano
tra istanze sistematiche e contraddizioni irrisolte***

(Casamassima-Bari, 15-16 aprile 2016)

1. Nel pomeriggio di venerdì 15 e nella mattinata di sabato 16 aprile 2016 ha avuto luogo il Convegno di studio *Le antinomie ‘necessarie’. L’ordinamento giuridico romano tra istanze sistematiche e contraddizioni irrisolte*. L’incontro è stato organizzato, in stretta cooperazione, dalla Facoltà di Giurisprudenza della LUM ‘Jean Monnet’ di Casamassima e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nelle persone dei Professori Andrea Lovato (Bari) e Salvo Randazzo (LUM). Esso si è peraltro inserito in un progetto di ricerca portato avanti dalla Facoltà giuridica della LUM, appena agli inizi, intitolato *Sviluppo e antinomie delle fonti giurisprudenziali del diritto nelle materie riservate alla legge*.

2. Le due sedute si sono tenute rispettivamente nell’Aula magna del Rettorato della LUM (Casamassima, venerdì 15 aprile) e nell’Aula Aldo Moro del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università barese (Bari, sabato 16 aprile).

La prima è stata presieduta dal Prof. Santalucia, in sostituzione del Prof. Corbino, impossibilitato a partecipare per motivi di salute. I saluti sono stati portati dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza della LUM, Prof. Roberto Martino, in sostituzione del Magnifico Rettore Emanuele Degennaro. Martino ha espresso la soddisfazione per la cooperazione fra la Aldo Moro e la LUM – di cui il Convegno in esame è icastico esempio – dopo che la costituzione del nuovo interlocutore universitario della provincia barese nel 2000 era stata accompagnata da un inizio piuttosto burrascoso nei rapporti fra la neonata realtà universitaria e lo storico colosso pubblico avente sede nel capoluogo. In sostituzione del Magnifico Rettore dell’Università di Bari, Prof. Antonio Felice Uricchio, è intervenuto per i saluti il direttore amministrativo della Aldo Moro, il Dott. Federico Gallo, che non ha nascosto le difficoltà economiche dell’Ateneo barese, ma si è detto fermamente fiducioso che il lavoro e le risorse umane a disposizione dell’Ateneo riportino la prestigiosa Università al livello di eccellenza che le compete. Il Prof. Stefano Preziosi, ordinario di diritto penale nella LUM, in quanto coordinatore del progetto di ricerca della Facoltà a cui si è fatto sopra cenno, è intervenuto in sede di saluti, osservando come il tema scelto rappresenti uno snodo vitale nel diritto vivente. Ormai acquisito alla consapevolezza dottrinale il ruolo centrale – non di mera applicazione intesa quale semplice attività esecutrice – della decisione giudiziale in uno stesso ordinamento chiuso, questa realtà pone problematiche vitali per la definizione stessa della società contemporanea nelle materie coperte dalla riserva di legge - *in primis*, è evidente, quella penalistica. Il momento dei saluti si è chiuso con l’intervento del Prof. Salvo Randazzo, ordinario di diritto romano nella Facoltà di Giurisprudenza della LUM, il quale ha ricordato che il progetto di ricerca in questione nasce dalla presa d’atto del ruolo ormai dominante assunto dalla giurisprudenza nello spazio giuridico europeo, locale (a livello di singoli Stati membri) e centrale (corti europee). Ciò impone al giurista teorico una nuova riflessione e probabilmente un rinnovato approccio non più soltanto all’interpretazione delle norme ma all’ordinamento giuridico nel suo complesso.

I saluti della sessione barese sono stati invece portati dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza della Aldo Moro, Prof. Roberto Voza, e dal Prof. Andrea Lovato, ordinario di diritto romano nell'Ateneo barese. Quest'ultimo ha posto l'accento sul tema scelto di concerto col collega Randazzo, che vede il sostantivo 'antinomie' qualificato dall'aggettivo, apparentemente contraddittorio, 'necessarie'. Questa qualificazione è stata suggerita dall'osservazione che in un ordinamento giuridico, di qualunque periodo, le antinomie sono inevitabili, come la storia finora dimostra, dunque necessarie.

Nell'ottica, da cui non si vede motivo per discostarsi, di proporre una cronaca almeno negli intenti ragionata, conviene abbandonare il criterio cronologico, e abbracciare quello sistematico, raggruppando le relazioni in classi che ne esponano il filo conduttore, ricordato che nella prima seduta hanno tenuto i loro interventi i professori Avenarius, Gröschler e Stolfi, nella seconda la Professoressa Lamberti e i Professori Garbarino e Puliatti.

3. La tematica oggetto del Convegno è stata trattata al livello più globale da Emanuele Stolfi (Siena) e Francesca Lamberti (Salento). Ad aspetti invece peculiari, di raggio più o meno ampio, sono stati dedicati gli interventi di Martin Avenarius (Colonia) e Peter Gröschler (Magonza) nonché di Paolo Garbarino (Piemonte Orientale) e Salvatore Puliatti (Parma). I primi due si sono concentrati sul periodo classico, mentre ad aspetti dello stato del diritto in età giustiniana hanno rivolto la loro attenzione i due romanisti italiani. Conviene perciò dire dapprima dei contributi Stolfi/Lamberti, poi di quelli Avenarius/Gröschler, infine Garbarino/Puliatti.

Emanuele Stolfi ha trattato il tema compendiato dal titolo *Dal ius controversum alle antinomie*. Tema che per l'appunto contiene in misura significativa l'oggetto del Convegno e che può essere affrontato percorrendo un duplice itinerario: quello storiografico e quello storico. La storia degli studi mostra come questo argomento sia venuto alla riflessione della dottrina romanistica a partire dagli anni '50 del secolo appena trascorso. Il percorso storico conduce all'osservazione che di antinomia si può discorrere solamente in un sistema chiuso, compatto – un *corpus* –, mentre il concetto è sconosciuto in un sistema aperto, dove le varie decisioni, qui i vari pareri dei giuristi, concorrono tutti a formare il *ius quo utimur*, e, se difforni, vanno a comporre un *ius controversum*, per definizione non contraddittorio (bensì controverso). Non a caso, in piena temperie classica, Quintiliano elabora criteri per risolvere le contraddizioni normative con esclusivo riferimento a fonti ufficiali quali le *leges publicae*. È perciò in età tarda – cessata la fioritura giurisprudenziale autonoma – che l'esigenza di elaborare elementi per superare eventuali contraddizioni si fa precipuamente sentire. Ciò *a fortiori* quando avviene la riunione in un unico *corpus* delle fonti nomogenetiche, il che favorirà la lettura compatta delle fonti romane in età medievale, moderna e poi ottocentesca, che trova il suo vertice nel *System* di Savigny, con conseguente elaborazione dottrinale di criteri atti a sciogliere le antinomie, successivamente recepiti nelle codificazioni nazionali. Se allora nel *corpus* teodosiano è il *validiora sunt posteriora* che dovrà guidare l'interprete, quello giustiniano ricusa le contraddizioni, avendole negli intenti previamente sciolte. Torna così, almeno quale aspirazione, l'assenza di contraddizioni, ma su un crinale completamente diverso da quello presupposto dai giuristi. Concentrandosi sul materiale

giurisprudenziale, un problema di antinomia si pone dove il medesimo caso è risolto in maniera antitetica e dove compare contraddizione sull'argomento nel pensiero del medesimo giurista. Entrambi i punti fanno escludere interventi giustiniani, visto che i compilatori avrebbero semmai dovuto eliminare tali incongruenze. Ma, come detto, la prima evenienza va immersa nel magma del *ius controversum*, che non è diritto antinomico. La seconda – la contraddizione all'interno del pensiero dello stesso giurista – può essere più semplicemente spia di un'evoluzione della riflessione in materia dell'autore, generata se del caso da nuovi interventi normativi sulla materia. E anche su quest'ultimo punto il relatore ha incitato a doverosa cautela, sottolineando come prima di concludere per tale mutamento di opinione, *sic et simpliciter*, sia necessaria un'attenta esegesi del testo e del contesto normativo su cui esso andava ad incidere. Richiamando l'argomento tipico (volendo tipico anche della giurisprudenza attuale, si può aggiungere qui), è il caso, il contesto normativo, a condizionare la portata dell'affermazione. Ciò porta spesso ad ampliarne o restringerne l'ambito, sì da eliminare la contraddizione con un pensiero apparentemente diverso del giurista, altrove espresso. Fra gli esempi portati dal relatore, basti qui ricordare quello della definizione del dolo che si ritrova nel commentario all'editto di Ulpiano.

Se sul piano degli *iura* era assata la relazione Stolfi, su quello delle *leges* – per adottare una dicotomia un po' semplificante, ma dotata di una certa efficacia euristica, beninteso qui sciolta dal suo tradizionale collocamento in epoca tarda –, sul piano delle *leges publicae*, si diceva, si è concentrata Francesca Lamberti (*Antinomie e rapporti fra previsioni nel tempo: alcuni esempi di età imperiale*). *Quid iuris* per le *regulae* confliggenti, contenute in fonti ufficiali, segnatamente nella fonte primaria del *ius civile*, la *lex*? Non pone problemi il caso in cui sia lo stesso legislatore posteriore ad accorgersi dell'evenienza, e ad abrogare una legge previgente in contrasto con le nuove disposizioni (quale, ad esempio la legge di richiamo dall'esilio di Cicerone, che abrogò la *lex Clodia* disponente l'esilio del console). In alcuni casi poteva altresì essere disposta l'ultrattività di una legge precedentemente abrogata. Il punto dolente è costituito dalla successione, nel tempo, di *leges* contenenti disposizioni incompatibili con le precedenti, senza che il *rogator* della legge recenziore si fosse reso conto della contraddittorietà. Qui la relatrice ha efficacemente riassunto il dibattito dottrinale sul punto, con illustrazione della regola «*quodcumque postremum populus iussisset*» e della tematica relativa al c.d. *caput tralaticium de impunitate*, quali criteri generali volti a sciogliere le contraddizioni (emersi soltanto in età graccana, quando sarebbe stata elaborata la dottrina del carattere poizore della deliberazione posteriore, artificiosamente retrodatata alle XII Tavole?). Del *caput tralaticium* Francesca Lamberti ha ricordato le interpretazioni dottrinali volte a chiarire il significato di questa oscura clausola. La relatrice si è quindi soffermata sui casi in cui una disposizione posteriore riprende testualmente una anteriore e sulle ipotesi in cui la fonte successiva rinvii ad una precedente, a carattere più o meno circoscritto, come accade nella *lex municipalis* di Irni, rispettivamente con il rinvio alla *lex Iulia de iudiciis privatis*, *quae proxime lata est*, e in chiusura, nel cap. 93, con il rimando residuale al *ius civile*. Lamberti ha richiamato la tesi di Ferrary circa il carattere innovativo della tecnica in esame, ipotizzando piuttosto un raffinarsi delle tecniche di legislazione legate alla creazione di uffici imperiali (*scrinia*) deputati all'archiviazione e alla produzione di documenti.

Ha altresì espresso, con cautela, la possibilità, da approfondire, di legami fra tale tecnica di estensione delle *leges publicae* ed alcune affermazioni giurisprudenziali contenute in D. 1.3, con un eventuale riferimento alla tecnica che uno studioso di *leges* avrebbe dovuto applicare per risalire dal provvedimento più recente a quelli più risalenti in una data materia.

Martin Avenarius ha trattato dei rapporti fra *ius civile* e *ius sacrum*, visti dalla prospettiva peculiare dell'acquisto compiuto dal servo ereditario tramite *stipulatio* durante il periodo di giacenza dell'eredità, ipotesi discussa in Gai. 3 *verb. obl.* D. 45.3.28.4 (*La relazione fra ius sacrum e ius civile nel pensiero di Proculo e Cassio*). A Proculo, che negava la liceità di tale acquisto (non essendo lo schiavo ereditario nel patrimonio dell'erede), si contrappone Cassio (appoggiato naturalmente da Gaio), che l'ammette, facendo retroagire l'accettazione dell'*heres extraneus* al momento dell'apertura della successione. La dottrina della retroattività è espressamente funzionale ad assicurare la continuità dei *sacra* (che veniva altrimenti risolta, in caso di giacenza ereditaria, con l'*usucapio pro herede*, alla quale si sarebbe eventualmente rivolto, per ovviare al problema sacrale, Proculo). Di qui il relatore ha potuto muovere considerazioni più generali circa il rapporto fra *ius civile* e *ius sacrum* a cavallo fra diritto preclassico e classico. Ad avviso di Avenarius, la prospettiva classica è inaugurata da Servio (con il *de sacris detestandis*) e Cicerone (*part. or.* 129). Essa consiste nella distinzione fra le sfere del *ius humanum* (che si inverte per eccellenza nel *ius civile*) e del *ius divinum*, prima indistinti e compendati nella figura dei pontefici, i quali nelle *legis actiones* esprimevano al massimo grado questa crasi. La dicotomia classica sarà risolta dalla persona del *Princeps*, il quale, assommando le vesti di *princeps senatus* e di pontefice, potrà ricondurre ad unità le due sfere, a vantaggio di quella laica, civilistica (come riecheggiano i pensieri espressi dall'allieva Anna Seelentag in *Ius pontificium cum iure civili coniunctum*, Tubinga, 2014, non vi è chi non veda).

Dalla sfera del diritto sostanziale a quella dell'ordinamento processuale si è passati con la relazione di Peter Gröschler, *Demonstratio e intentio: antinomie nel processo formulare?* Con una limpida esposizione, il relatore ha ricordato le posizioni dottrinali circa il rebus costituito dalla funzione della *demonstratio* (espressiva del *petitum* secondo Kaser, della *causa petendi* ad avviso di Talamanca), e correlativamente del *quod* che la introduce: causale («poiché»; Kaser), dichiarativo («in quanto a ciò»; Betti), condizionale («se, per quanto»; Arangio-Ruiz). Ad avviso di Gröschler, nella formula dell'*actio empti* la *demonstratio* esprime la *causa petendi*, e l'archivio processuale di Babata conferma ora la concezione causale del *quod* vista da Arangio-Ruiz. Gli è allora che, secondo quanto emerge da Gai 4.59-60, la *demonstratio* esprimeva il fondamento della domanda (*causa petendi*) nella prospettiva dell'attore – tradotta in terza persona dal pretore –, come l'*intentio* l'oggetto di quest'ultima (*petitum*), sempre nell'ottica di chi agiva, resa in terza persona dal magistrato. La formula compendia una quantità di informazioni, con la tipica *brevitas* della lingua latina: il giudice sapeva benissimo di dovere verificare i fatti posti a fondamento della domanda, e in questo senso si spiega il successivo inciso *res de qua agitur*, lungi pertanto dall'essere pleonastico (al contrario di quanto ritenuto da Kaser e Mantovani).

Alla prospettiva giustiniana hanno rivolto la loro attenzione Paolo Garbarino e Salvatore Puliatti.

Il primo ha prestato attenzione alla concezione giustiniana del fondamento del potere imperiale nella *Deo auctore* (*Lex de imperio e Deo auctore? Un'antinomia giustiniana sul fondamento del potere imperiale*). La costituzione che ordina la compilazione del Digesto si apre per l'appunto con la concezione teocratica del potere. È Dio l'autore (*auctor*) del potere imperiale, che il *Princeps* riceve a titolo derivativo dalla sfera celeste. Al § 7 ricorre però un inopinato riferimento alla *lex de imperio*. Non vi è tuttavia contraddizione, e d'altra parte si è rammentato come lo stesso potere del re d'Italia fosse fondato nella sfera teocratica e in quella democratica («per grazia di Dio e per volontà della nazione»). Garbarino, ha infine, concluso accennando alla possibilità che il richiamo alla *lex de imperio* valesse a rispondere, velatamente, a quanti diffidavano della compilazione degli *iura*, preferendo rimanere alla regolamentazione loro data nell'*oratio* valentiniana del 426. Il potere è stato trasmesso al *Princeps* dal popolo, come affermano gli stessi giuristi tardo-classici (Gaio ed Ulpiano), di conseguenza l'imperatore è pienamente legittimato a raccogliere ed intervenire con abbreviazioni e modifiche sul pensiero giuridico espresso dai giuristi stessi.

Alla concezione più generale dell'antinomia nella legislazione giustiniana si è rivolto Puliatti (*Modelli astratti e antinomie nella legislazione giustiniana tra ideale e realtà*). Il relatore ha ricordato gli interventi normativi di Giustiniano volti a sciogliere conflitti normativi fra precedenti costituzioni (fra i tanti, Puliatti ha rammentato, per la sua peculiarità – il dare espressamente conto di una controversia svolta probabilmente davanti a un giudice scelto dalle parti in sostituzione del giudice delegato da una di esse ruscato – l'ambito normativo risolto in Nov. 158), fra pareri dei giuristi (le celeberrime *quingenta decisiones*) e, fattispecie maggiormente raffinata, i contrasti fra *ius principale* e pareri dei giuristi. Puliatti ha fatto anche cenno alle stesse modalità profilate dalla cancelleria giustiniana per risolvere le antinomie, al quale il relatore ha dedicato in passato un amplissimo studio.

Le conclusioni sono state infine ampiamente tracciate, in una magistrale relazione di sintesi, dal Prof. Massimo Brutti, che ha presieduto la sessione barese del Convegno, il quale ha insistito soprattutto sull'evoluzione del diritto romano, da sistema aperto a chiuso, con le relative rifrazioni sul concetto di antinomia, che nel primo è riscontrabile solamente all'interno delle fonti ufficiali che, in via non esclusiva, lo compongono.

4. L'elevato livello del Convegno risulterà dai relativi *Atti*, in corso di pubblicazione presso la Rivista *Legal Roots*. Qui va dato atto di un elemento che, naturalmente, dagli *Atti* non potrà emergere: vale a dire la calorosa e generosa ospitalità fornita ai Convegnisti dalla Facoltà di Giurisprudenza della LUM e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari, nelle persone dei Professori Randazzo e Lovato, ospitalità che ha consentito di svolgere in clima sereno e proficuo i lavori del Convegno.

Stefano Barbati

Università 'Cattolica' del Sacro Cuore – Piacenza
stefano.barbati@unicatt.it

***Juristischer Methodentransfer im späten 19. Jahrhundert:
Rätsel zwischen Heidelberg, Berlin und Palermo
Circolazione di modelli metodologici fra giuristi di fine ottocento:
enigmi fra Heidelberg, Berlino e Palermo***
(Villa Vigoni, Lovenò di Menaggio [CO], 27-29 aprile 2016)

1. Da mercoledì 27 aprile alla mattinata di venerdì 29 aprile il Centro italo-tedesco per l'eccellenza europea di Villa Vigoni ha ospitato i lavori del seminario *Juristischer Methodentransfer im späten 19. Jahrhundert: Rätsel zwischen Heidelberg, Berlin und Palermo/Circolazione di modelli metodologici fra giuristi di fine ottocento: enigmi fra Heidelberg, Berlino e Palermo*, organizzato dalla Professoressa Francesca Lamberti (Salento) e dai Professori Christian Baldus (Heidelberg) e Mario Varvaro (Palermo), coadiuvati dal Professor Martin Avenarius (Colonia). Come emerge dal titolo del seminario stesso, esso si è tenuto in duplice lingua, italiana e tedesca, non senza una relazione in francese e una in spagnolo. Scopo del seminario era introdurre i lavori di un progetto di ricerca afferente a una rivisitazione del metodo interpolazionistico, scomparso, come a tutti noto, praticamente senza lasciare tracce, a cavallo fra gli anni '50 e '60 dello scorso secolo. Rivisitazione condotta da uno specifico angolo visuale: quello delle figure di Otto Gradenwitz e di Salvatore Riccobono; conseguentemente, delle caratteristiche metodologiche propugnate dall'uno e dall'altro, delle eventuali evoluzioni nelle visioni dei due grandi studiosi, dell'influenza e opposizioni generate dall'uno e dall'altro nonché dei rapporti scientifici – la circolazione dei modelli metodologici di cui al titolo del Seminario – fra lo stesso Gradenwitz e Riccobono. Il riferimento ad Heidelberg – dove Gradenwitz tenne la cattedra dal dicembre 1908 alla fine del 1928 (quando chiese di essere collocato a riposo con un semestre di anticipo rispetto alla scadenza naturale del servizio) – e a Palermo non ha bisogno di essere esplicitato. Quello a Berlino va ricercato nell'origine prussiana di Gradenwitz (ivi – a Breslavia – nato nel 1860), rafforzata dal profondo legame con Berlino che il giurista mantenne per tutta la vita (ritornandovi poi per trascorrere gli ultimi sette anni della sua esistenza), con riflessi nei complessi rapporti scientifici con le figure di Pernice e Mommsen, che alla conclusione del percorso di ricerca iniziato in questa occasione risulteranno senz'altro meglio delineati.

2. I lavori del Seminario si sono svolti presso la sede del Centro, le prospicienti Ville Vigoni e Garovaglio-Ricci, site a Menaggio (fraz. Lovenò), sulla sponda nord-occidentale del ramo comasco del Lario. Ivi ha come noto sede l'Associazione di diritto privato, legalmente riconosciuta sia in Germania sia in Italia, Villa Vigoni (di cui si festeggia quest'anno il trentennale), che, come da mandato ricevuto dalla Repubblica federale tedesca, ha il compito di adempiere l'onere apposto al legato con cui Ignazio Vigoni lasciò (successione aperta nel 1983) la proprietà delle due ville di famiglia alla Repubblica federale tedesca (consistente nella promozione dei rapporti culturali, a livello di eccellenza, fra Germania e Italia). Appunto in esecuzione dell'onere testamentario – a prestazione continuata, peraltro – è stato costituito altresì il Centro italo-tedesco per l'eccellenza europea. Dopo l'arrivo dei seminaristi nel tardo pomeriggio di martedì 26 aprile e il cocktail di benvenuto offerto dall'Associazione, i lavori si sono svolti, a

ritmo serrato, nelle giornate del 27 e del 28 aprile, per concludersi poi con la relazione di sintesi di Avenarius nella mattinata del 29 aprile e la Schlüsselwort appena successiva della Lamberti. Si è preferito non proporre un resoconto meramente cronologico delle relazioni presentate dagli intervenuti. Più proficuo è dividerle in due grandi filoni, per poi dire brevemente delle suggestioni emerse nella relazione di sintesi di Avenarius. I due predetti filoni sembrano da un lato riconducibili al tema più specifico del diritto di famiglia, nel collegamento con gli studi interpolazionistici in questione, e, dall'altro, negli approfondimenti dedicati ai profili più generali dell'argomento oggetto dell'incontro di Studio.

3. All'aspetto del diritto di famiglia sono state dedicate le relazioni di Sabine Armani (Parigi XIII), Baldus, Lamberti nonché Christoph Mecke/Stephan Meder (Hannover). La prima, in francese, si è inserita invero come un cammeo nei lavori del Seminario. Essa, nel titolo italiano *La storiografia in materia di matrimonio romano alla luce della legislazione francese di fine Ottocento e primi del Novecento*, ha riguardato il libro *Le matrimoine religieux à Rome* di René Pichon, apparso a Parigi nel 1910. Un libro che si contrappone volutamente ad A. Roszbach, *Untersuchungen über die römische Ehe*, Stoccarda 1853, ed in cui l'A. francese è peraltro condizionato da smaccati presupposti ideologici, in questo caso di matrice cattolica, che portano lo studioso a dare un'interpretazione del tutto falsante della disciplina romana dello scioglimento del matrimonio. Di respiro più generale, invece, la relazione Lamberti, *La storiografia di tardo Ottocento e inizi Novecento in tema di famiglia: fra antropologia, evolucionismo e primi influssi delle teorie interpolazionistiche*. L'A. ha ricordato l'influsso sensazionale che la darwiniana *L'origine delle specie* ebbe su tutta la cultura europea contemporanea, proponendosi quale modello alla luce della quale interpretare non soltanto i fenomeni naturali ma tutto l'assetto sociale, presente e passato. Proprio per la storia del diritto romano, non è infatti un caso che vengano dall'Inghilterra i primi lavori, rispettivamente del 1861 e del 1877, che rileggono il modello sociale romano (famiglia, *gentes*, città-stato) alla luce della teoria darwiniana (H.S. Maine, *Ancient Law: its Connection with the Early History of Society and its Relation to Modern Ideas* nonché L.H. Morgan, *Ancient Society*). Di qui, poi, l'organicismo evolucionista di Bonfante nella sua interpretazione della famiglia romana, con i distinguo di Arangio-Ruiz ne *Le genti e la città* del 1915 e la linea invece di continuità di De Francisci in *I presupposti teorici e il metodo nella storia giuridica* (1916). La relatrice ha infine messo in risalto l'influenza dell'opera di Bonfante su due studiosi più prettamente condizionati dal metodo interpolazionistico, quali Perozzi e Solazzi, i quali citano pure Gradenwitz, ma presso i quali, in generale, nell'approccio ai temi della famiglia e del matrimonio, il metodo interpolazionistico non domina nell'interpretazione delle relative fonti, bensì si pone come una delle metodologie messe a profitto nello studio della disciplina. Assate sul corso berlinese 1892-1893, quale Privatdozent, in materia di diritto di famiglia, di cui restituiscono notizia gli appunti (in tedesco) presi dal giovane Riccobono, che le frequentava, le relazioni Baldus (*Le lezioni berlinesi di diritto matrimoniale di Gradenwitz nel contesto metodologico di fine ottocento*) e Mecke/Meder (*Gradenwitz' Berliner Eherechtsvorlesung im dogmengeschichtlichen Kontext des spaten 19. Jahrhunderts*). Più in particolare Baldus ha osservato che nel corso sono scarsissime le osservazioni filologiche nonché lessicali e, da

una sollecitazione venuta dal susseguente dibattito, ha precisato che circa Paul. 6 *quaest.* D. 24.3.45 – di cui Gradenwitz postulerà nel 1925 il parziale intervento interpolatorio in età pregiustiniana – quanto meno dagli appunti di Riccobono non risulta alcun sospetto di interpolazione professato da Gradenwitz stesso. Il relatore si è chiesto se ciò possa eventualmente derivare da un intenzionale mutamento di impostazione (legato al diverso genere ‘letterario’) del docente, volto a non articolare discorsi circa stratificazioni testuali troppo ostici per gli studenti.

4. Alla problematica invece più generale dell’interpolazionismo, visto sotto la lente della parabola degli studi di Gradenwitz e Riccobono, sono state dedicate le ulteriori undici relazioni. Conviene forse dire subito delle due di taglio maggiormente specifico. Ci si riferisce a Raffaele D’Alessio (Salento) e Carina Harksen (Heidelberg). Il primo (*Problemi vecchi e nuovi intorno alle obbligazioni degli alieno iuri subiecti, anche alla luce della critica testuale in Gradenwitz*) ha messo in risalto l’influenza decisiva che ha avuto lo studio *Natur und Sklave bei der naturalis obligatio* di Gradenwitz, apparso nel 1900 negli studi in onore di Schirmer, sulla teoretica dell’*obligatio naturalis* come primariamente fondata sui debita servili (così come postulato dallo stesso G.). La seconda (*Kronzeuge der Interpolationenkritik? Die nach Gradenwitz unechten Scaevolastellen im Urteil des 20. und 21. Jahrhunderts*) ha preso in considerazione i passi di Scevola affrontati da Gradenwitz nelle *Interpolationen in den Pandekten*, quattordici, di cui tredici terminano con una subordinata introdotta da *nisi*, secondo Gradenwitz frutto costantemente di interpolazione giustiniana, per le ragioni che la relatrice ha passato in rassegna, proponendo poi un’efficace sintesi delle prese di posizione successive della dottrina circa detti assunti, relativamente ai singoli passi in questione.

Carattere biografico hanno avuto le relazioni Pierangelo Buongiorno/Salvatore Marino (Münster) ed Evelynna di Maggio (Palermo). I primi su Gradenwitz (*Interzession vs. Interpolationen. Die ‘Nostrifizierung’ von Otto Gradenwitz zwischen Heidelberg und Berlin*), la seconda su Riccobono (*Il Nachlass di Riccobono: prime esplorazioni*). I due studiosi di Münster hanno ripercorso le tappe del travagliato percorso di abilitazione di Gradenwitz, facendo giustizia di affermazioni ricorrenti in letteratura, d’altra parte smentite *in primis* da Gradenwitz stesso, nella sua autobiografia (in H. Planitz [Hg.], *Die Rechtswissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen*, III, Leipzig, 1929, 43). Vale a dire che l’*Interpolationen in den Pandekten* costituirebbe l’*Habilitationschrift* di Gradenwitz, affermazione a cui taluni accompagnano l’asserto di una prima *Habilitationschrift* heidelbergense, nel 1883, sul S.C. *Velleianum*. Ricerche di archivio hanno consentito a Marino di appurare che nel novembre 1883 Gradenwitz fu costretto a firmare la rinuncia all’abilitazione, dopo la stroncatura ricevuta dalla tesi dal preside della Facoltà giuridica, Otto Karlowa (dopo che il Maestro Bekker aveva depositato un giudizio invece positivo). L’abilitazione fu poi ottenuta il 10 marzo 1885 a Berlino, presso Pernice (allievo di Bekker), con il giudizio positivo anche di Eck. Dall’*Habilitationschrift* sull’invalidità dei negozi contrari al S.C. sarebbe derivata la monografia del 1887 sull’invalidità dei negozi obbligatori, di cui la dottrina successiva si sarebbe servita precipuamente riguardo a quelli che cadevano sotto il regime del S.C. *Velleianum*. La ‘via interpolazionistica’ fu iniziata da Gradenwitz nella stesura del *Per traditionem accipere*, apparso nella *Zeitschrift* del 1885, e di qui la riscoperta su massima scala della

metodologia da parte dello studioso, già a partire dallo scritto sulla *Zeitschrift* dell'anno successivo, poi culminato nella monografia del 1887, quando oramai l'abilitazione era già stata ottenuta e Gradenwitz poteva perciò avviarsi lungo linee di ricerca meno convenzionali. La Di Maggio ha dato conto delle prime esplorazioni del fondo Riccobono che ella compie sotto la guida di Mario Varvaro. La relatrice ha precisato che si tratta di una prima indagine su un materiale senz'altro incompleto perché, al di là delle perdite di documenti che si evincono dallo stesso materiale lasciato di Riccobono (che in certi casi lamenta di avere smarrito alcune lettere, rimpiangendo l'organizzazione che Mommsen dava alla sua corrispondenza), ulteriore materiale è senz'altro a disposizione altrove, tenuta in considerazione la cattedra romana ricoperta da Riccobono dal 1932 all'anno del pensionamento (anni in cui il Maestro palermitano visse a Roma). L'accesso è stato finora possibile soltanto alle carte tenute nell'abitazione di famiglia in Corso Calatafimi a Palermo, a partire dalla primavera del 2011. La relatrice ha ricordato come dal fondo emergano documenti relativi alla sfera pubblica (decreti ministeriali di nomina, discorsi quale Rettore, etc.), professionale (quaderni di appunti, corrispondenza con colleghi) e privata (fotografie familiari, ad esempio) del Maestro. Emerge come il più fitto corrispondente fu Ernst Levy e come, nonostante l'adesione al fascismo di Riccobono e le vergognose leggi razziali, il Maestro non interruppe i rapporti con gli studiosi tedeschi di origine ebraica né impedì la pubblicazione sul *BIDR* di articoli di romanisti di stirpe ebraica o perseguitati politici.

Delle ultime sette relazioni, quella di Varvaro ha avuto il carattere di maggior respiro, alla quale si saldano le cinque relazioni che hanno considerato la recezione delle teorie interpolazionistiche in Francia, Spagna, Regno Unito e le reazioni all'interpolazionismo di Gradenwitz, in Germania, all'inizio e alla fine della parabola scientifica del nostro.

Varvaro (*Das Geflecht zweier Entwicklungslinien: Gradenwitz' und Riccobonos Methoden in der Forschung an den römischen Rechtsquellen*) ha infatti ripercorso dapprima la preistoria dell'interpolazionismo, per poi inquadrare storicamente la genesi di quello tedesco di fine '800, nei suoi complessi rapporti con la pandettistica e l'origine del BGB. Di qui il relatore è passato alla figura di Riccobono, a partire dal *trait d'union* rappresentato dagli anni tedeschi di formazione del giovane Riccobono, e dall'adesione prima, seguita da un più marcato distacco, del Maestro palermitano dal metodo interpolazionistico, a favore di quello da lui ribattezzato metodo critico. Un ruolo decisivo gioca lo studio della metodologia interpolazionistica, con le relative classificazioni delle interpolazioni, dove emergono le differenze fra il metodo che trova il suo massimo assertore in Gradenwitz (il quale ne propugna uno compendiato dalla metafora processualistica del *iudicium rescindens* e *iudicium rescissorium*, e classifica le interpolazioni in estensive, restrittive e sostitutive) e quello propugnato da Riccobono (il quale distingue fra interpolazioni formali e sostanziali nonché predica notevole cautela circa il *iudicium rescissorium*).

Iole Fagnoli (Berna/Milano Statale) si è occupata delle critiche coeve al metodo di Gradenwitz, appena apparvero, per certi versi come un fulmine a ciel sereno, le *Interpolationen in den Pandekten*. La relatrice (*La critica coeva alle teorie interpolazionistiche di Gradenwitz: Lotmar e gli altri*) si è concentrata sulla figura di Philip Lotmar, anch'egli di origine ebraica e anch'egli come Gradenwitz in attesa della cattedra dopo

l'abilitazione (Lotmar dovette attendere dieci anni, Gradenwitz dodici). La relatrice ha ricordato le recensioni entusiastiche ricevute dalle *Interpolationen* da parte di Lenel e Krüger, non senza eco in Italia, soprattutto sull'Archivio giuridico del 1888, tramite la penna di Ferrini (più prudente la recensione sul primo numero del *BIDR*). A questa schiera di applausi, più o meno entusiastici, si contrappongono, per proseguire la metafora, i sonori fischi di Lotmar sulla *Literarische Centralblatt* del 1888, il quale contesta che dei centosettanta passi sospettati di interpolazione da Gradenwitz, l'interpolazione è sicura per quei trenta già ampiamente attestati in tal senso in letteratura. Relativamente agli altri centoquaranta, secondo il recensore il tentativo di Gradenwitz non è affatto convincente e presuppone un Triboniano dotato di una coerenza degna di miglior causa, tale da farlo assurgere al rango dei migliori giuristi classici. Il metodo di Gradenwitz è superficiale, come non meditate sono le sue osservazioni lessicali, tanto che il recensore, nella sua corrispondenza privata, ebbe di che stupirsi per la recensione entusiastica di Krüger a Gradenwitz. Se non altro la recensione a Gradenwitz portò fortuna a Lotmar, che in quell'anno fu finalmente chiamato dalla neo nata Facoltà giuridica bernese, dove rimase tutta la vita (in esilio, come amaramente sottolineava), dedicandosi peraltro al diritto del lavoro, di cui Lotmar fu a tutti gli effetti il fondatore, mentre non riuscì a portare a termine la mastodontica monografia sull'errore nel diritto romano, a cui attese per circa trent'anni. La relatrice ha infine avanzato la possibilità che verso l'approdo ad una nuova disciplina Lotmar possa essere stato condotto dalla delusione per la metodologia di studi che stava vedendo imboccare alla romanistica tedesca. Tommaso Beggio (Heidelberg/Helsinki) ha invece richiamato l'attenzione sulle critiche ricevute da Gradenwitz e dall'interpolazionismo in generale dopo la morte del nostro e l'epilogo della parabola interpolazionistica, ad opera di una figura dai tratti personali oscuri come quella dell'austriaco Paul Koschaker (*La critica interpolazionistica in Gradenwitz e Riccobono e i suoi presupposti storico-scientifici agli occhi dell'«anticritica»: sull'esempio di Paul Koschaker*). A partire dal breve necrologio di Gradenwitz steso da Koschaker in apertura della *Zeitschrift* del 1936 – che il lettore odierno non può leggere senza un senso di inquietudine, come ha con garbo e delicatezza notato il relatore –, Beggio ha ricordato i guasti che Koschaker, a cavallo della seconda guerra mondiale, attribuiva all'interpolazionismo tedesco, il più grave dei quali fu l'aver reciso il filo secolare che fino ad allora legava il diritto romano al diritto positivo. Al contrario gli esponenti dell'interpolazionismo italiano hanno saputo essere molto più prudenti, e Riccobono va esaltato per la capacità di coniugare la critica del testo con la capacità costruttiva, né lo stesso Albertario va demonizzato e additato come filologo piuttosto che giurista.

Partendo da sud, la recezione delle teorie interpolazionistiche in Spagna (*Die Rezeption von Gradenwitz' und Riccobonos Interpolationstheorien in der zeitgenössischen spanischen Romanistik*) è stata affrontata, in spagnolo, da Maria Teresa González-Palenzuela Gallego (Extremadura). La relatrice ha sottolineato che in Spagna è avvenuta, in tempi piuttosto ritardati, dapprima una recezione del metodo del Maestro Albertario da parte di Alvaro d'Ors, approdato poi alle posizioni più prudenti degli amici Wieacker e Kaser. Dall'altra parte, negli anni '60, Garcia Garrido ha seguito il metodo di Riccobono. Il metodo interpolazionistico è stato ora abbandonato nell'ultima generazione.

Vivianne Ferreira Mese (Heidelberg) si è occupata invece dell'interpolazionismo in Francia (*Die Rezeption von Gradenwitz' und Riccobonos Interpolationstheorien in der zeitgenössischen französischen Romanistik*). Dichiarati gli strumenti con cui ella ha compiuto la ricerca, la relatrice ha concluso per un'influenza molto scarsa dell'interpolazionismo nella romanistica francese contemporanea. Le tesi di dottorato di Jacquelin del 1891 e soprattutto di Appleton del 1984 adottano il metodo propugnato da Gradenwitz, mentre per il resto è Collinet, nei suoi articoli dei primi anni '20 circa le interpolazioni pregiustiniane nate nelle scuole orientali, ha fare l'uso più avvertito e consapevole, con debiti *distinguo*, del metodo interpolazionistico.

Lorena Atzeri (Milano Statale) si è basata sull'articolo di Talamanca apparso originariamente nel 1998, ma poi ripubblicato con ben altra diffusione in appendice agli Atti del Convegno tridentino del dicembre 2007 sulla critica testuale (che segnò il primo ritorno, dopo quasi cinquant'anni, ad una valutazione del metodo interpolazionistico scevra dagli anatemi e ironie che l'avevano nel frattempo accompagnato). Contestualizzato, come emerso in sede di dibattito, che alla fine degli anni '90, gli studi di Honoré facevano porre sul tappeto la problematica di una sopravvivenza del metodo interpolazionistico nell'area anglosassone, la relatrice ha contestato l'affermazione in tal senso di Talamanca, basata sull'influsso sugli studiosi successivi generato da Schulz e soprattutto Daube (il quale non fece più, al contrario del primo, ritorno in patria). Ella ha messa in risalto il carteggio prebellico fra i cattedratici di Cambridge e Oxford, Buckland e De Zulueta, dal quale risultano le prese di posizione critiche circa il metodo interpolazionistico, in particolare di Beseler e Schulz. La relatrice non si è tuttavia soffermata, almeno in sede orale, sulla questione dell'eredità lasciata da Schulz e Daube (la relazione è infatti intitolata *Reazioni coeve al metodo interpolazionistico in Inghilterra*).

A carattere generale, infine, ma assata sul periodo pregiustiniano, è stata la relazione di Stefano Barbati (Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza). Il relatore (*Un altro Gradenwitz: tardoantico e interpolazionismo? [L'Index al Codex Theodosianus e la sua eco nella dottrina contemporanea italiana e tedesca]*) si è infatti occupato dell'approccio di Gradenwitz alle modifiche effettuate ai testi delle costituzioni imperiali, anche e soprattutto in epoca pregiustiniana, e alla complessa problematica delle manipolazioni dei testi giurisprudenziali classici operate prima di Giustiniano, visto che il nostro viene solitamente additato come campione dell'interpolazionismo unicamente giustiniano (altresì dagli stessi Schulz e Wieacker). Partendo dalla genesi e dalla struttura dell'*Index al Codex Theodosianus* – spia ancora una volta della passione per gli strumenti lessicografici di Gradenwitz – per quanto concerne la tradizione delle *leges* il relatore si è soffermato sulle modifiche ai testi di *ius principale* effettuata in sede di compilazione del codice del 438 (in proposito Barbati ha rammentato la tesi di Gradenwitz circa l'aggiunta in sede compilatoria della possibilità di menzionare i giuristi diversi dai cinque canonici, che stravolge il senso della disposizione, e si dimostra il frutto di un coordinamento mal riuscito con il mai realizzato *magisterium vitae*). Inoltre egli ha messo in risalto la teoria propugnata da Gradenwitz delle modifiche ai testi apportate in sede precompilatoria, per ordine dello stesso sovrano, onde adeguare un testo precedente a una modifica normativa intervenuta successivamente (come quella, distinta, che il testo potesse essere glossato dalla cancelleria di corte per annotare le novità

normative e poi finire in qualche modo nel brano restituito dai codici). Per le modifiche arretrate in sede giustiniana, il relatore ha ricordato sia quelle apportate ai testi inseriti nella prima edizione del codice sia la possibilità che la raccolta di *ius principale* del 534 restituisca un testo delle disposizioni comprese fra Costantino e Teodosio II maggiormente fedele all'originale rispetto alle modifiche inserite in sede di compilazione teodosiana. Con riguardo alla tradizione degli *iura*, il relatore ha rammentato le modifiche al testo contenuto in D. 24.3.45 (Paul. 6 *quaest.*), che ad avviso di Gradenwitz sarebbero state inserite prima di Triboniano (e che non a caso Riccobono contesta). Il relatore ha promesso di compiere uno spoglio completo degli studi di Gradenwitz, almeno di quelli apparsi regolarmente nella *Zeitschrift* fino al 1930, onde verificare se questo esempio sia isolato o, come per vero lasciano già intravedere le stesse *Interpolationen*, Gradenwitz avesse visto con piena cognizione di causa la possibilità che il pensiero del giurista classico potesse essere stato modificato già prima che dai commissari giustiniani, tenendo conto, come lo stesso Barbati ha mostrato, che la teoretica dell'interpolazionismo pregiustiniano mostra radici più antiche di quelle che gli attribuiscono Schulz e Wieacker.

5. La relazione di sintesi di Avenarius, con le capacità sistematiche dell'A., ha saputo ricondurre le svariate relazioni a otto fili conduttori, alla luce dei quali compiere i necessari approfondimenti scritti (che non potranno trascurare il problema delle eventuali interpolazioni al Gaio veronese). Per menzionarne qui solo alcuni, il percorso formativo di Gradenwitz, la recezione di Gradenwitz, le relazioni fra Italia e Germania, gli sviluppi nella Textstufenforschung, lo stato attuale della dottrina.

Stefano Barbati
Università 'Cattolica' del Sacro Cuore - Piacenza
stefano.barbati@unicatt.it

Giornate in ricordo di Alberto Burdese
(Venezia 29-30 aprile 2016)

1. Nei giorni 29 e 30 aprile 2016 si sono svolte a Venezia, presso la sede di Palazzo Franchetti dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, le *Giornate in ricordo di Alberto Burdese*. Il convegno, organizzato dal Prof. Luigi Garofalo (Università di Padova) e dalla Prof. Paola Lambrini (Università di Padova) nel quinto anniversario della morte dell'illustre Maestro, ha avuto ad oggetto la produzione scientifica di Alberto Burdese, con particolare riguardo alle opere in materia di diritto pubblico romano. L'incontro veneziano è stato altresì l'occasione per l'esposizione dei risultati della ricerca sulla dittatura, avviata nell'ambito dei Seminari romanistici di Bressanone, e per la presentazione degli ultimi volumi nati in seno ai Seminari stessi.

2. La prima giornata è iniziata con i saluti dei Prof. Gherardo Ortalli (Presidente dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti) e Giuseppe Amadio (Direttore del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dell'Università di Padova). Sono intervenuti poi il Prof. Luigi Garofalo, che ha brevemente commemorato Alberto Burdese, e la Prof. Paola Lambrini, che ha illustrato l'articolazione dei lavori congressuali e si è fatta portatrice dei saluti del Prof. Filippo Gallo, impossibilitato per motivi di salute a partecipare all'incontro, e della figlia di Alberto Burdese.

Sotto la presidenza di Luigi Garofalo, si è aperta quindi la prima sessione del convegno con la relazione del Prof. Sandro Schipani (Università di Roma 'La Sapienza') intitolata *La personalità scientifica di Alberto Burdese*. Lo studioso ha sottolineato la vastità della produzione scientifica di Alberto Burdese, consistente in più di trecento scritti nei quali egli si è occupato dei più diversi ambiti tanto del diritto romano (dalla *lex commissoria* e *ius vendendi* all'*ager publicus*, dalle obbligazioni naturali alle problematiche del contratto e del possesso, dalla capacità degli impuberi alla repressione penale) quanto del diritto civile italiano (dalle servitù prediali alle successioni e alla divisione ereditaria), dimostrando così la volontà e la capacità di prendere in mano le fila dell'intero diritto, inteso come un tutto unitario. Il relatore ha svolto poi alcune considerazioni in merito al *Manuale di diritto privato romano*, manuale che si pone in linea di continuità con le Istituzioni di Gaio e con le Istituzioni di Giustiniano, presentandone le stesse caratteristiche salienti – la lucida consapevolezza della necessaria parzialità di una trattazione istituzionale, la capacità di selezionare gli argomenti da trattare, la vastità di orizzonte che si vuole comunque aprire dinnanzi a chi viene introdotto al *ius* – ma al contempo fa propri, gestendoli sapientemente, gli sviluppi e le modifiche intervenute nel genere 'istituzioni' in età moderna, in particolare la tendenza ad individuare regole che vengono poi ricondotte a sistema: il *Manuale*, infatti, presenta senz'altro una struttura sistematica, tuttavia, attraverso le fonti in latino inserite nelle note a piè pagina, che facilitano la comprensione di quanto esposto e rendono meno astratta la trattazione, apre al lettore nuovi e vasti orizzonti. Ad ulteriore conferma della concezione unitaria del diritto propria di Alberto Burdese, lo Schipani ha infine ricordato il *Manuale di diritto privato italiano*, testo che presenta la stessa struttura delle istituzioni romanistiche, pur

con gli adattamenti resi necessari dalla doverosa aderenza al Codice civile italiano.

È seguito l'intervento *Il diritto pubblico nelle 'Lecture romanistiche' di Alberto Burdese* del Prof. Leo Peppe (Università 'Roma Tre'). Il relatore, che ha preso in esame gli scritti raccolti nei due volumi *Recensioni e commenti. Sessant'anni di lecture romanistiche*, ha individuato quali tratti distintivi delle recensioni di Alberto Burdese l'acribia e la precisione, l'eshaustività, la capacità di ingenerare nel lettore la curiosità di saperne di più, il pieno rispetto per l'autore recensito anche quando viene espressa perplessità o totale disapprovazione per le conclusioni cui egli è giunto. Il Peppe, poi, ha sottolineato che le recensioni non erano mai fini a sé stesse ma costituivano per il Maestro l'occasione per visitare, o rivisitare, un certo argomento, come testimoniato dal fatto che molte di esse non contenevano nel titolo menzione alcuna dell'opera recensita o erano seguite, a breve giro, dalla pubblicazione di un'opera del Burdese sul medesimo tema. Il relatore è passato quindi a considerare alcune delle tematiche affrontate nelle lecture, in primo luogo i problemi della didattica, ai quali sono dedicati *L'insegnamento attuale della storia dei diritti antichi in Francia* del 1956, *Sul sistema di esposizione delle discipline romanistiche* del 1964, *Recensione a J. Gaudemet, Institutions de l'antiquité* del 1969 e *La 'Storia' di Guarino* del 1970. Questioni di teoria generale del diritto sono trattate, invece, in *Recensione a K. Olivecrona, Three Essays in Roman Law* del 1950 – nella quale, in risposta alle accuse mosse dal realismo giuridico scandinavo alla romanistica di forzare le riflessioni dei giuristi romani in senso costruttivistico, il diritto romano viene ricondotto alle esigenze della vita sociale – in *Il concetto di 'ius naturale' nel pensiero della giurisprudenza classica* del 1954 – ove, in sede di conclusioni, viene affermato che la giurisprudenza classica, coniugando procedimenti logico-argomentativi con esigenze di equità e giudizi di valore, ha colto l'intima esigenza che il diritto si adegui alla giustizia – e nelle recensioni a due interventi di David Daube, *Recensione a D. Daube, Concerning the Classifications of Interdicts* del 1952 e *Recensione a D. Daube, The Defence of Superior Orders in Roman Law* del 1963 – la seconda delle quali, essendo stata scritta a sette anni dalla pubblicazione della lezione tenuta ad Oxford dal professore cantabrigense in merito ai problemi giuridici sollevati dal processo di Norimberga, è stata sollecitata, secondo il Peppe, dalle vicende del processo Eichmann del 1961.

La parola è passata poi alla Prof. Carla Masi Doria (Università di Napoli 'Federico II') che ha tenuto una relazione dal titolo *Alberto Burdese e il manuale di diritto pubblico romano*. La studiosa ha in primo luogo osservato che la relazione esistente tra il *Manuale di diritto pubblico romano* del 1966 e il *Manuale di diritto privato romano* del 1964, relazione che si sostanzia nella funzione di integrazione e nella propedeuticità del primo rispetto al secondo, è stata determinata dal fatto che entrambi i manuali sono nati per la didattica. La relatrice ha quindi precisato che l'integrazione tra i due testi non comporta l'ancillarità del manuale di storia nei confronti di quello privatistico né la propedeuticità si traduce in uso funzionale della storia rispetto al diritto privato: Alberto Burdese, piuttosto, ha dato vita ad un manuale di diritto pubblico che consentisse di rispondere alla necessità scientifico-didattica di storicizzare il diritto privato romano, mettendo in luce come il fenomeno giuridico non si trova al di fuori della storia ma è esso stesso storia, perché vive e si trasforma nella realtà storico-politica. La relazione tra

i due manuali, inoltre, fa sì che il *Manuale di diritto pubblico romano* sia realmente un testo di diritto pubblico: esso si occupa dell'architettura istituzionale romana secondo la classica successione cronologica monarchia-repubblica-principato, nonché del processo criminale, cui è dedicato l'ultimo capitolo, anch'esso diviso cronologicamente; mancano, invece, alcuni temi tradizionalmente trattati nei testi di storia romana – le nozioni introduttive e generali sul significato di *ius* e sulle sue partizioni, la storia delle fonti e la loro interpretazione – poiché tali argomenti sono affrontati nel *Manuale di diritto privato romano*. La Masi Doria ha infine ricordato che il *Manuale di diritto pubblico romano* ha avuto un grande successo editoriale, non solo in Italia – nel 1975 è stata pubblicata la seconda edizione, nel 1987 la terza e definitiva, della quale sono state effettuate numerose ristampe – ma anche in Spagna, ove nel 1972 è stata edita una versione in castigliano, *Derecho publico romano*, arricchita rispetto al manuale italiano di un capitolo sulla costituzione della *Hispania* romana.

L'intervento del Prof. Pietro Cerami (Università di Palermo), *La 'iuris publici interpretatio' nel pensiero di Alberto Burdese* ha concluso la sessione mattutina. Il relatore ha ricordato che Alberto Burdese si è occupato dei problemi dell'interpretazione in vari scritti: *Ipotesi normativa e interpretazione del diritto* del 1949, *Note sull'interpretazione in diritto romano* e *Recensione a La certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana. Atti del Convegno di Pavia del 26-27 aprile 1985* entrambi del 1988, *La certezza del diritto nell'esperienza di Roma antica* del 1992, *Derecho romano e interpretación del derecho* del 1996, *Diritto romano e interpretazione del diritto* del 1997, *Recensione ad A. Guzmán Brito, Historia de la interpretación de las normas en el derecho romano* del 2000. Il Cerami ha poi osservato che tale interesse del Maestro per l'interpretazione era giustificato dal fatto che essa costituisce un fenomeno di capitale importanza nella vita del diritto: con riferimento in particolare al diritto pubblico, in età repubblicana è stata proprio l'interpretazione, promanante da organi pubblici e forze politiche, a consentire l'adattamento del sistema politico romano alle nuove esigenze, permettendo così il passaggio, attraverso mutamenti lenti e gradualmente, da una forma di governo oligarchico alla costituzione repubblicana perfezionatasi dopo la seconda guerra punica. Il relatore ha espresso però il proprio dissenso rispetto a quanto sostenuto da Alberto Burdese in merito all'interpretazione del diritto pubblico di tipo tecnico-giuridico, affermatasi nel corso del I sec. a.C. al posto dell'interpretazione promanante dagli organi politici: tale interpretazione, infatti, non sarebbe stata assolutamente meno elastica, più legata al passato e meno capace di innovare di quanto non fosse l'interpretazione giusprivatistica. Similmente, il Cerami ha manifestato forte perplessità circa il fatto che l'inizio del principato abbia segnato la fine della scienza del diritto pubblico, come sostenuto invece da Alberto Burdese: secondo il relatore, con l'avvento del principato sarebbe venuta meno la dialettica politica, e quindi l'interpretazione da parte degli organi costituzionali, ma non l'interpretazione di tipo tecnico-giuridico attinente il sistema delle fonti e l'architettura istituzionale; con i Severi, poi, sarebbe cessata anche la riflessione giuridica in materia di diritto costituzionale ma la scienza del diritto avrebbe continuato ad occuparsi di altri ambiti del diritto pubblico, in particolare di diritto provinciale. La relazione si è chiusa con l'analisi di alcune vicende della storia repubblicana, utilizzate dal Cerami come esemplificazioni del concreto modo di operare della interpretazione del diritto pubblico.

3. La sessione pomeridiana del 29 aprile, presieduta dalla Prof. Letizia Vacca (Università 'Roma Tre'), è stata aperta dalla relazione *Legge e giudice: norma e regola. Rileggendo Alberto Burdese* del Prof. Antonio Palma (Università di Napoli 'Federico II'). Lo studioso, chiarito che il proprio intervento sarebbe stato volto a mettere in luce la perdurante vitalità del pensiero di Alberto Burdese, si è proposto di dimostrare la tesi secondo la quale la norma si articola in due livelli distinti, norma-principio e norma-regola, e ciò non sulla base di una costitutiva ed essenziale eterogeneità bensì sulla scorta dell'interpretazione di carattere esclusivo o inclusivo che i giuristi intendono operare nelle loro strategie interpretative. Il relatore, quindi, dopo aver sottolineato la natura controversiale del diritto romano, ha osservato che le *regulae iuris* sono state gli strumenti che hanno consentito al sistema giuridico romano di sopravvivere all'incertezza con la loro natura dialettica, dialettica che se da un lato ha garantito la stabilità necessaria mediante l'individuazione di regole valide per più casi, dall'altro ha assicurato l'apertura a nuove soluzioni, dal momento che le regole, pur essendo ricavate dalla casistica, erano suscettibili di eccezioni. Il Palma ha poi ricordato che Alberto Burdese ha toccato il tema delle *regulae iuris* soprattutto negli scritti dedicati all'interpretazione del diritto, dai quali emerge che, secondo il Maestro, è necessario distinguere l'interpretazione delle leggi e degli altri atti normativi dall'interpretazione degli atti privati: la prima mira all'individuazione della *voluntas legis*, intesa come volontà del legislatore storico, anche se, in presenza di *ius constitutum* in base al consolidato pensiero della precedente giurisprudenza, per i giuristi non va ricercata l'origine storica delle *regulae iuris* che lo esprimono quanto piuttosto il senso del loro enunciato, affinché la regola possa fungere da modello da utilizzare poi in relazione alla particolarità del caso; l'interpretazione delle dichiarazioni negoziali private, invece, è volta all'identificazione della volontà delle parti, mediante la ricostruzione dell'*id quod actum est* e quindi di una verità verosimile, da accertarsi congiunturalmente in base a criteri di ragionevolezza fondati sull'osservazione dell'*id quod plerumque accidit*. Il relatore, infine, dopo aver analizzato i significati con cui il termine *regula* compare nelle fonti, ha concluso che, pur non avendone i giuristi romani elaborato un concetto metodologicamente unitario, è possibile affermare che la *regula* costituisce un enunciato che può assolvere sia alla funzione di principio generale sia a quella di regola del caso, a seconda degli indirizzi interpretativi assunti dal giurista, intendendosi per norma-principio la norma che viene abitualmente utilizzata per giustificare altre norme, per norma-regola la norma che serve a qualificare le concrete situazioni di fatto e a svolgere una funzione di guida dei comportamenti umani.

È intervenuto poi il Prof. Salvatore Puliatti (Università di Parma) che ha tenuto la relazione *Albero Burdese e le fonti del postclassico*. Lo studioso ha innanzitutto osservato che la propensione di Alberto Burdese per l'argomentare preciso, che trovava riflesso nei metodi della giurisprudenza classica, ha probabilmente determinato il minor spazio dedicato dal Maestro allo studio del diritto postclassico, giacché il venir meno della ricchezza di elaborazione scientifica e della complessità concettuale suscitavano probabilmente nel Maestro un minore interesse per il tardoantico. Il relatore ha quindi osservato che molti dei mutamenti intervenuti nel periodo in questione – la scomparsa della procedura formulare, la soppressione della giurisdizione pretoria, l'attribuzione in

via esclusiva all'imperatore tanto della produzione quanto dell'applicazione del diritto – sono stati ricondotti da Alberto Burdese all'affermarsi dello statalismo, frutto dell'affermarsi dell'assolutismo monarchico, concetto che per il Maestro aveva senz'altro una connotazione negativa. Il Puliatti ha tuttavia precisato che Alberto Burdese non ha mai nascosto gli aspetti positivi del postclassico, in particolare il tentativo di procedere ad un'opera di riordino e di semplificazione del diritto, resa necessaria dalla presenza di un vasto materiale giurisprudenziale, ormai difficilmente comprensibile da giudici e pratici a causa della diffusa decadenza culturale, e soggetto spesso, così come le costituzioni imperiali, a falsificazioni: in questa prospettiva si collocano, secondo il Maestro, non solo i primi codici privati ma anche gli interventi legislativi di Valentiniano III – la legge del 426 sarebbe stata una disciplina organica volta a superare i problemi relativi all'autenticità degli scritti giurisprudenziali e delle costituzioni nonché a risolvere, mediante la c.d. legge delle citazioni, il problema dell'individuazione del diritto da applicare – di Teodosiano – la codificazione teodosiana, oltre alla semplificazione che si esprime nella organizzazione in senso gerarchico delle fonti all'interno dei titoli, alla conoscibilità e alla autenticità, avrebbe mirato pure a restituire unità legislativa alle due parti dell'impero – e infine di Giustiano, il quale è riuscito a risolvere in modo definitivo i problemi dell'autenticità, della conoscibilità, della semplificazione e della unificazione del diritto.

È seguito l'intervento *Voci enciclopediche e opere tradotte di Alberto Burdese* del Prof. Antonio Saccoccio (Università di Brescia). Il relatore ha in primo luogo segnalato che le voci enciclopediche scritte da Alberto Burdese presentano alcune caratteristiche comuni: esse risultano limpide, chiare, asciutte ma al contempo esegeticamente approfondite, raramente introducono elementi di novità nel dibattito scientifico ma offrono piuttosto un esauriente panorama delle fonti e della letteratura relative alla materia trattata. Il Saccoccio è passato quindi ad analizzare le singole voci, raggruppabili, in base all'argomento, in alcune macro aree. Alla tematica delle 'persone' sono riconducibili: la voce *Cadavere (diritto romano)*, in *Enc. dir.* del 1959; la voce *Capacità (premessa storica - diritto romano)*, in *Enc. dir.* del 1960; la voce *Domicilio (diritto romano)*, in *Enc. dir.* del 1964. Ai diritti reali sono dedicate, invece: la voce *'Actio aquae pluviae arcendae'*, in *Noviss. dig. it.* del 1957; la voce *Presa o derivazione d'acqua (servitù di)*, in *Noviss. dig. it.* del 1966; la voce *Scoli e avanzi di acqua (servitù di)*, in *Noviss. dig. it.* del 1969; la voce *Servitù coattive*, in *Noviss. dig. it.* del 1970; la voce *Servitù prediali (diritto romano)*, in *Noviss. dig. it.* del 1970; la voce *Servitù prediali (diritto vigente)*, in *Noviss. dig. it.* del 1970; la voce *Pegno (diritto romano)*, in *Enc. dir.* del 1982; la voce *Possesso (diritto romano)*, in *Enc. dir.* del 1985. In tema di rapporti obbligatori vanno ricordate: la voce *'Fiducia' (diritto romano)*, in *Enc. dir.* del 1961; la voce *Patto (diritto romano)*, in *Noviss. dig. it.* del 1965; la voce *Vendita (diritto romano)*, in *Noviss. dig. it.* del 1975. Il diritto ereditario è affrontato: nella voce *Diseredazione (diritto romano)*, in *Noviss. dig. it.* del 1960; nella voce *Divisione (diritto romano)*, in *Enc. dir.* del 1964; nella voce *'Muciana cautio'*, in *Enc. dir.* del 1977; nella voce *Comunione e divisione ereditaria*, in *Enc. giur.* del 1988; nella voce *Successione a causa di morte*, in *Enc. giur.* del 1993. In materia di diritto pubblico vi è la voce *Magistrato (diritto romano)*, in *Enc. dir.* del 1975. Si colloca, infine, al di fuori del delineato quadro sistematico la voce *'Ius naturale'*, in *Noviss. dig. it.* del 1963. Il relatore si è occupato poi delle opere di Alberto

Burdese che sono state tradotte in altre lingue: *Derecho publico romano*, traduzione del *Manuale di diritto pubblico romano* pubblicata a Barcellona nel 1972, con una presentazione di Angel Latorre Segura nonché una lunga e complessa introduzione del traduttore Angel Martínez Sarrión, e *Derecho romano e interpretación del derecho*, versione in castigliano della *lectio* tenuta dal Maestro alla Universidad Complutense de Madrid in occasione del conferimento della laurea *honoris causa*. Di imminente pubblicazione è invece la traduzione in cinese del *Manuale di diritto privato romano*, alla quale seguirà quella del *Manuale di diritto pubblico romano*. Il Saccoccio ha infine ricordato alcuni lavori di Alberto Burdese che, pur essendo editi in italiano, testimoniano comunque la dimensione internazionale del Maestro, ossia *Miscellanea romanistica* del 1994, prima opera pubblicata in Spagna da un giurista straniero in una lingua che non sia lo spagnolo, nonché *Il sistema del Codice civile argentino e la distinzione tra diritti personali e reali (dal pensiero di Teixeira de Freitas a quello di Vélez Sarsfield)* del 1981 e *La distinzione tra diritti personali e reali nel pensiero di Teixeira de Freitas* del 1988, entrambi dedicati alla codificazione negli stati sudamericani.

Ha preso poi la parola il Prof. Giuseppe Falcone (Università di Palermo), il quale ha tenuto una relazione dal titolo '*Beneficia*' imperiali e logica del sistema. Spunti di metodo tra le righe di Alberto Burdese. Lo studioso ha subito chiarito che lo scopo del proprio intervento sarebbe stato quello di rendere omaggio ad Alberto Burdese soprattutto nel metodo, in quanto si sarebbe servito di alcuni spunti metodologici che emergono dall'opera del Maestro per trattare un argomento, i *beneficia* imperiali, del quale egli non si è mai occupato. Il relatore è quindi passato ad esaminare Iul. 27 dig. D. 1.3.15, passo che originariamente si riferiva al *testamentum militis* – istituto introdotto attraverso *beneficia* imperiali – e ha osservato che la contiguità topografica con Paul. 54 ad ed. D. 1.3.14 – nel quale Paolo esclude l'estensione analogica di una statuizione dei *veteres* affermando che un regime acquisito *contra rationem iuris* non può essere esteso ad ambiti ulteriori – ha fatto sì che il passo giuliano sia stato tradizionalmente considerato come esprimente il principio secondo cui una norma contraria alla *ratio iuris* non può essere applicata al di fuori della fattispecie per la quale è stata creata ed essere così assunta a *regula iuris*. Secondo il Falcone, tuttavia, la necessaria aderenza al dato testuale – primo spunto di metodo tratto da Alberto Burdese – impone una diversa lettura: poiché Giuliano afferma letteralmente che negli istituti che sono stati creati *contra rationem iuris* non può essere seguita una *regula iuris*, in D. 1.3.15 non viene trattato il tema del raggio di applicazione della norma speciale bensì quello dell'operatività di una *regula iuris* di *ius commune* nel territorio di un regime speciale. Il relatore ha poi esaminato Iav. 13 epist. D. 1.4.3 e Cels. 33 ad ed. D. 50.17.191, nei quali Giavoleno, Celso e Nerazio sostengono, seppur con toni ed accenti diversi, che un *beneficium* deve essere interpretato conformemente alla volontà oggettiva dell'imperatore che lo ha concesso e che comunque spetta in ultima battuta al *princeps* stabilire la portata dello stesso. Valorizzando un altro spunto metodologico burdesiano – ossia che il dato testuale costituisce un limite invalicabile tale da impedire l'utilizzazione di frammenti testuali avulsi dal contesto originale per fondare convinzioni generalizzanti in ordine a presunti orientamenti ideologici dei giuristi – il Falcone ha osservato che le fonti menzionate non possono essere considerate, come fanno invece diversi autori, espressione dell'esi-

stenza di una tensione tra scienza giuridica e potere imperiale in materia di *beneficia*. Il relatore si è infine occupato del rapporto tra *beneficium* ed *aequitas*, rapporto che viene solitamente inteso come antitetico, poiché il *beneficium* costituisce una forma di *ius singularis* e l'*aequitas* viene ricondotta al concetto di uguaglianza. Cogliendo, tuttavia, un altro spunto proveniente da Alberto Burdese – cioè che l'*aequitas* presenta diverse sfaccettature tanto da avvicinarsi, fino a identificarsi, con le idee di *utilitas*, *bonum*, *fides* e *natura* – il Falcone ha concluso che i *beneficia*, e gli *iura singularia* in genere, se considerati dalla prospettiva dell'*aequum* come *utile*, risultano essere espressione dell'*aequitas* stessa.

L'intervento *Consilium semestrale. Alberto Burdese e la costituzione augustea* del Prof. Bernardo Santalucia (Università di Firenze) ha chiuso la prima giornata congressuale. Il relatore, manifestata la propria intenzione di omaggiare Alberto Burdese come storico del principato, ha iniziato ad analizzare il *consilium semestrale*, organo introdotto da Augusto in una data imprecisata, forse nel 27 a.C., per trattare in via preliminare le questioni – la maggioranza e le più importanti – da sottoporre poi al senato riunito al completo e composto, in base a quanto riferito da Svetonio e Cassio Dione, dall'imperatore, dai consoli, da un magistrato per ciascuna delle altre magistrature nonché da undici senatori scelti per sorteggio ogni sei mesi. Il Santalucia ha quindi osservato che le ragioni per cui i *patres* hanno accettato con notevole docilità l'introduzione della commissione semestrale augustea debbono essere ravvisate nel fatto che, a fronte dei poteri di cui Augusto era già titolare e che gli consentivano di intervenire nell'attività del senato e di influenzarne le decisioni, il *consilium semestrale* assicurava la partecipazione dei senatori alla preparazione della *relatio*, permettendo così ai *patres* di avere voce in capitolo nella fissazione dei temi da trattare in assemblea e dando loro modo di prospettare all'imperatore le più impellenti istanze senatorie nel campo del governo e dell'amministrazione dell'impero. Il relatore, tuttavia, non ha mancato di sottolineare che a beneficiare maggiormente della creazione del nuovo organo fosse stato senz'altro Augusto, che grazie ad esso aveva la possibilità di elaborare una proposta di provvedimento che potesse trovare favorevole accoglienza da parte dell'intera assemblea, rendendone più pacata la discussione e più rapida l'approvazione. Il Santalucia ha poi spiegato che il *consilium semestrale* collaborava con l'imperatore anche nell'amministrazione della giustizia: in particolare, sulla scorta di quanto descritto da Svetonio, è possibile sostenere che Augusto talora presiedesse il *consilium semestrale* riunito come corte criminale nell'ambito della *cognitio*. Il relatore si è, infine, occupato della radicale riforma subita dal consiglio nel 13 d.C., riforma in forza della quale non solo ne è stata modificata la composizione ma ne è stata soprattutto mutata la funzione, giacché alle deliberazioni del nuovo *consilium semestrale* è stato riconosciuto lo stesso valore delle deliberazioni prese dall'intero senato.

4. La seconda giornata del convegno si è aperta con l'esposizione dei primi risultati della ricerca sulla dittatura avviata in seno ai Seminari romanistici di Bressanone. Sotto la presidenza del Prof. Luigi Capogrossi Colognesi (Università di Roma 'La Sapienza'), sono intervenuti i Prof. Carlo Pelloso (Università di Verona), che si è occupato della dittatura nei popoli italici, Francesca Pulitanò (Università di Milano), che ha preso in

esame le funzioni del dittatore, Carlo de Cristofaro (Università di Salerno), che ha analizzato il rapporto tra *dictator* e *magister equitum*, Federico Procchi (Università di Pisa), che ha affrontato il tema dittatore e *provocatio*, Annalisa Triggiano (Università di Salerno), che ha esaminato l'*abdicio* del *dictator*, Marco Antonio Fenocchio (Università di Torino), che ha studiato l'attitudine ed il modo di rapportarsi del *dictator* nei confronti della plebe, Emanuele Melilli (Università di Milano Bicocca), che ha approfondito le ragioni del rifiuto della dittatura da parte di Augusto, Eleonora Nicosia (Università di Catania), che ha preso in considerazione la figura del *dictator optima lege*, Luca Fezzi (Università di Padova), che si è dedicato allo studio della dittatura nel pensiero di Benjamin Constant.

I lavori congressuali sono poi proseguiti con la presentazione degli ultimi volumi nati dall'esperienza dei Seminari romanistici di Bressanone. La sessione, presieduta dal Prof. Lucio de Giovanni (Università di Napoli 'Federico II'), è iniziata con gli interventi del Prof. Giovanni Nicosia (Università di Catania) e del Prof. Giovanni Luchetti (Università di Bologna) dedicati ai tre tomi in cui è articolato *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*. Il Nicosia, dopo aver condiviso con l'uditorio alcuni ricordi personali relativi al proprio rapporto con Alberto Burdese, ha svolto alcune riflessioni in merito alla *Lex Aebutia*, riflessioni sollecitate dal saggio di Tommaso Beggio '*Per legem Aebutiam et duas Iulias sublatae sunt istae legis actiones*': alcune considerazioni sull'evoluzione dei 'iudicia legitima' a partire dalla 'lex Aebutia'. Il Luchetti, invece, dopo aver precisato che tutti i saggi contenuti nell'opera presentata si distinguono per il notevole valore scientifico, ha menzionato i contributi che più hanno attirato la sua attenzione: *Dispositivo e parte normativa nella sentenza: idee vecchie e nuove* di Barbara Biscotti, la quale ha sostenuto che la struttura accusatoria propria del processo formulare escludeva la motivazione della sentenza; *L'onere della prova nella elaborazione della giurisprudenza romana classica* di Barbara Cortese, la quale ha individuato l'esistenza di una costante, seppur non sempre concettualizzata, riflessione da parte dei giuristi romani in materia di onere della prova; *Giudici e giuristi nel processo civile romano. Nelle pieghe di un circuito normativo* di Pia Starace, la quale ha esaminato il rapporto tra *responsum* e *iudicatum* nel periodo tra media repubblica e principato, con cenni all'età tardoantica e giustiniana; '*Titus iudex esto*': la scelta del giudice privato nel processo formulare di Paola Lambrini, la quale ha offerto un quadro completo ed aggiornato delle problematiche connesse alla scelta del giudice nel processo formulare; *Note sul 'iussum de restituendo' nelle azioni arbitrarie* di Silvia Viaro, la quale si è occupata della struttura e della funzione delle formule arbitrarie; *Note sull' 'officium iudicis' in materia di rimborso delle spese: confronto tra rivendica e petizione dell'eredità* di Enrico Sciandrello, il quale ha affrontato il complesso tema del rimborso delle spese.

La parola è poi passata al Prof. Settimio di Salvo (Università di Napoli 'Federico II') che ha presentato i due volumi di '*Res iudicata*'. Lo studioso, dopo aver notato che l'opera si pone in una ideale linea di continuità con la voce *Giudicato civile (storia)* scritta da Giovanni Pugliese per l'*Enciclopedia del diritto*, ha indicato gli argomenti trattati in ciascuno dei venticinque saggi raccolti nei due volumi. Il di Salvo ha infine concluso rilevando che i contributi – attenti tanto alla ricostruzione storica del diritto romano

quanto all'analisi delle più recenti riforme del processo civile italiano – mettono in luce la centralità della riflessione sul giudicato in ogni esperienza giuridica e l'esistenza di problematiche costanti che hanno trovato soluzioni diverse nelle varie epoche storiche.

Il congresso si è chiuso con la presentazione del volume *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche 1* da parte della Prof. Laura Solidoro (Università di Salerno). La studiosa ha osservato che gli argomenti trattati nei saggi di cui si compone l'opera sono raggruppabili intorno a due tematiche, la cura del corpo e la punizione del corpo, che vengono affrontate con riferimento ai tre stati del corpo – nascente, vivente, morto – e alla luce di interrogativi nuovi, sollecitati dalle riflessioni di Hans Jonas, Claude Lévi-Strauss e Michel Foucault. La Solidoro, inoltre, ha individuato l'esistenza di un *fil rouge* che lega i vari contributi, il tentativo di rispondere alle domande: il corpo è *res* o *persona*? abbiamo un corpo o siamo un corpo? La studiosa ha quindi preso in esame alcuni saggi: *Medicina e corpo tra privato e pubblico* di Miriam Padovan, nel quale viene descritto l'originale carattere sacrale e privatistico della cura del corpo, viene ricostruito l'ingresso dei medici in Roma e viene segnalata l'assenza di strutture ospedaliere pubbliche; *Nascita e natura umana del corpo* di Miriam Padovan, nel quale vengono affrontate questioni giuridiche attinenti alla prova della nascita, alla morte, ai *monstra*, pervenendo alla conclusione che il diritto romano interviene soltanto quando si tratta di prevenire o risolvere conflitti di natura patrimoniale; *Stima del corpo e del danno al corpo dell'uomo libero* di Paola Ziliotto, nel quale il noto principio secondo cui il corpo dell'uomo libero non è passibile di *aestimatio* viene inteso non come divieto bensì come presa d'atto della impossibilità di procedere alla stima del corpo di un uomo libero, stante l'assenza di un valore di mercato dello stesso; *Il corpo nella responsabilità nossale* di Elisa Francescon, nel quale la responsabilità nossale è interpretata come una sorta di marchio sul corpo di chi viene dato a nozza, corpo che viene inteso come sede del debito; *La morte 'in anticipo' dei condannati in attesa di esecuzione* di Francesca Pulitanò, nel quale viene indagata la punizione sul corpo come liturgia del potere, elemento di comunicazione e strumento simbolico.

Valerio Calzavara
Università di Padova
calza.lerio@gmail.com

***Darstellung und Gebrauch der Senatus consulta
in den literarischen Quellen der kaiserlichen Zeit***
(Münster, 05.-07. Mai 2016)

1. An der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster fand vom 05. bis 07. Mai 2016 im Karl-Bender-Saal des Iuridicums eine Tagung statt, die sich der Darstellung und dem Gebrauch der *Senatus consulta* in den literarischen Quellen der Kaiserzeit widmete. Dies war bereits die dritte internationale Konferenz, die Pierangelo Buongiorno im Rahmen seines 2015 begonnenen Forschungsprojektes zur systematischen Erfassung aller römischen Senatusbeschlüsse vom Beginn der Republik 509 v. Chr. bis 284 n. Chr. veranstaltete.

2. Nach der gemeinsamen Eröffnung durch Pierangelo Buongiorno und Sebastian Lohsse von der gastgebenden Universität sprach Alessandro Galimberti von der Università Cattolica del Sacro Cuore (Mailand) über die *Senatus consulta* in den *Antiquitates Iudaicae* des Flavius Josephus. Die Senatsbeschlüsse seien für Josephus wichtige Zeugnisse für die Geschichte des Judentums gewesen, die er als solche unabhängig von deren zeitlicher Ordnung immer dann in seinem Werk zitierte, wenn ihm das für seine Narrative notwendig erschien. Die von ihm angeführten *Senatus consulta* sind also weder in ihrem Korpus noch bezüglich der Angaben des Formulars eines Senatsbeschlusses (Datierung, Aufzählung und Begründung der *sententiae*, Stimmzahl, Zeugen) vollständig aufgeführt. Nichtsdestotrotz kann davon ausgegangen werden, daß alle bei Josephus erwähnten Senatsbeschlüsse authentisch sind; ihr Inhalt sei von Josephus vor allem aus der lokalen Recherche in der Diaspora und nicht durch „Akteneinsicht“ in Rom ermittelt worden.

Im darauf folgenden Beitrag sprach Chiara Carsana von der Universität Pavia zu den *Senatus consulta* und Senatsverhandlungen in den *bella civilia* des Appian. Bereits von der inhaltlichen Anlage des Werkes her nimmt der Senat als einer der wichtigsten Antagonisten der geschilderten Konflikte eine prominente Rolle ein und wird dementsprechend in den ersten Teilen des Berichtes, im Gegensatz beispielsweise zu der Darstellung des Polybios, systematisch dem *populus Romanus* gegenübergestellt. Dieser wird in der Schilderung Appians während der Regierungszeit Caesars wegen dessen pointiert senatsfeindlichen politischen Stils zur eigentlich entscheidenden Instanz. Lediglich angesichts der Catilina-Verschwörung und der Debatten um die Provinzzuweisungen wird der Senat wieder zum Hauptschauplatz der Auseinandersetzungen; die Provinzen, die von Caesar initiierten Beschlüsse sowie seine *acta* bilden aus sachlichen Gründen die Foki der Betrachtung.

Der Vortrag Giusto Trainas von der Universität Sorbonne zu den *Senatus consulta* in den Parallelbiographien des Plutarch beschloß den ersten Konferenztag. Plutarch habe sich als Antiquar und Weisheitssammler verstanden, und in seinem Werk eine Galerie von *exempla* für vornehmlich griechische Leser vorgeführt. Für diese seien der Senat und insbesondere dessen Beschlüsse zunächst einmal als Besonderheiten des ihnen

fremden römischen Staatswesens interessant gewesen; Plutarch nehme hier also einen dezidiert „unrömischen“ Blickwinkel ein. Im Einklang mit dem römischen Selbstverständnis dürfte aber seine durchgängig positive Sicht auf den Senat als Versammlung der Aristokratie gewesen sein, der er gelegentlich das Volk als Akteur gegenüberstellt. Entscheidend für die Auswahl der von Plutarch beschriebenen, historisch zurückliegenden Situationen sei vor allem die Möglichkeit gewesen, durch sie auf zeitgenössische, d.h. für Plutarch aktuelle, Sachverhalte anzuspielden. So liege der *princeps* als Staatsoberhaupt als Folie der Schilderung fast aller historischen Führungsfiguren (also beispielsweise auch Alexander oder Perikles) zugrunde und bilde damit einen (anachronistischen) Maßstab zu deren Beurteilung. Wegen des primär moralischen Standpunkts Plutarchs, der eher das «Allgemein-Menschliche» darstelle und dazu weitgehend von der konkreten historischen Situation abstrahiere, sei eine genau darauf bezogene Rekontextualisierung des Geschilderten schwierig. Eventuell könnte Plutarch die ohnehin bereits literarisch stilisierte Erzählung Livius' in einigen seiner Viten als Quelle herangezogen haben.

3. Den zweiten Konferenztag eröffnete Olivier Devillers von der Université Michel de Montaigne (Bordeaux) mit seinem Vortrag zur literarischen Funktion der Darstellung der Tätigkeit des Senats in den *Annales* des Tacitus, wobei der Schwerpunkt der Ausführungen aufgrund der Materialmenge auf der Narration der tiberischen Zeit lag. Diese Disproportion sei der Agenda Tacitus' geschuldet, der Nero als einen ungestümen politischen Exhibitionisten zu zeichnen bestrebt war, der ohne Rücksicht auf Verluste seine Transgressionen der gültigen Normen im öffentlichen Raum zelebrierte, während Tiberius als dessen Gegenteil figurieren sollte: als der heimtückische Heuchler, der seine finsternen Absichten hinter einer konstitutionellen Fassade verbarg. Entsprechend dieser narrativen Logik benötigt Tacitus für die Darstellung der neronischen Zeit wenig, für die des Tiberius hingegen viele Verweise auf Verfahrensabläufe im Senat, welche er durch auktorialen Kommentar systematisch zur Demonstration seiner Anschauung und zur Kritik am Kaisertum nutzt. Dieses äußere sich in Bezug auf den Senat in vier unterschiedlichen, aber gleichermaßen unerfreulichen Tendenzen: die Beratungsfreiheit des Gremiums sei nur eine scheinbare, nämlich ein *beneficium principis*, Senat und Senatoren verhielten sich allzu servil dem Kaiser gegenüber, dieser nutze den Senat zur Legitimierung unbeliebter politischer Maßnahmen und generell seien die Senatsbeschlüsse oft wirkungslos. Letztere werden von Tacitus zur Kennzeichnung der kollektiven Meinung der Aristokratie verwendet, während die *sententiae* einzelner Senatoren während der Sitzungen des Gremiums dem Leser als moralische *exempla* vorgeführt werden.

Matthias Haake von der Universität Münster beendete mit seinen Ausführungen zu *Senatus consulta* in den Briefen Plinius' des Jüngeren die Vormittagssektion. In diesem Corpus gebe es keine systematische, sei es sachlich, sei es polemisch bedingte Verwendung von Senatsbeschlüssen. Das zehnte Buch mit der Trajankorrespondenz enthalte zwar einige Verweise auf *Senatus consulta*; mehr als verstreute, teils für den heutigen Leser unerwartete Angaben zum tagespolitisch-praktischen Umgang damit seien aber nicht zu finden. Lediglich ein Senatsbeschluss der claudischen Zeit – die notorischen Ehrungen für den Freigelassenen Pallas betreffend – wird von Plinius in *ep.* 8.6 ausführ-

lich und nahezu Satz für Satz kommentiert; dahinter steht jedoch eine klar negativ-polemische bzw. satirische Absicht.

4. Im ersten Beitrag des Nachmittags sprach Dennis Pausch von der Technischen Universität Dresden zu den *Senatusconsulta* bei Sueton. Zunächst legte er die diesen Autor betreffenden, allgemeinen Probleme hinsichtlich der methodischen Vergleichbarkeit der Einzelviten dar, da diese ein sehr heterogenes Gesamtkorpus bildeten. Innerhalb dieser Grenzen ließen sich aber doch allgemeinere Tendenzen ausmachen: generell finden sich die meisten *Senatus consulta* bei 'guten' Kaisern, da dadurch das ordnungsgemäße Funktionieren der *res publica* deutlich wird; zudem werden bei einzelnen Kaisern Senatsbeschlüsse systematisch aus spezifischen Argumentationsgründen angeführt, so beispielsweise bei Caesar die per *SC.* erfolgten Ehrungen als Grund für dessen Ermordung oder bei Augustus als Beweis für die eigenständige politische Handlungsbereitschaft des Senats. Darüber hinaus zeichnet sich Sueton dadurch aus, daß er die ihm vorliegenden Dokumente direkt zitierte, ohne sie stilistisch seiner übrigen Narration anzugleichen, wie es ansonsten in der antiken Historiographie üblich ist. Durch diese unmittelbar nebeneinanderstehenden unterschiedlichen Stilregister entstehe literarisch eine 'Alterität' bzw. eine 'Polyphonie' unterschiedlicher 'Stimmen'; und dieses Interesse am sprachlichen Stil überträgt Sueton auch auf die Äußerungen der Kaiser selbst im Senat (beispielsweise anlässlich die Sprache betreffenden Verhaltens von Tiberius und Claudius in diesem Gremium). In *De grammaticis et rhetoribus* führt Sueton sogar wörtlich Ausschnitte republikanischer Senatsdebatten und -beschlüsse an, die in ihrer Ablehnung und Skepsis gegenüber der neuen, damals im Entstehen begriffenen lateinischen Rhetorik seinen Zeitgenossen, die an die entsprechende Redekunst schon längst gewöhnt waren, äußerst fremd oder absurd erschienen sein dürften.

Anschließend legte Elisabetta Todisco von der Universität Bari ihre Beobachtungen zur Darstellung der senatorischen Geschäftsordnung in der antiquarischen Literatur der Kaiserzeit dar. Sie stützte sich vor allem auf die bei Gellius und Festus überlieferten Zeugnisse; und dabei besonders auf die Verweise und Kommentare zu den nicht erhaltenen varronischen Schriften zur Verfahrensordnung des Senats. Naturgemäß nahmen dabei die in der Forschung bereits oft diskutierten Fragen nach dem Verhältnis von Comitialtagen zu Senatssitzungstagen bzw. die veränderte Befragungsreihenfolge (der *novus mos* bezüglich des *primus rogatus*) einen weiten Raum ein. Ausgehend von einer Darlegung der damit konkret verbundenen Probleme argumentierte Todisco sehr überzeugend, daß es weniger diese selbst seien, als vor allem der politische Kontext der Zeit der ausgehenden Republik, aus dem sich die Bedeutung der Debatte um die Verfahrensordnung des Senats speise, deren Reste in der antiquarischen Literatur der Kaiserzeit zu fassen sind. So seien die Streitigkeiten bezüglich der Sitzungstage des Senats und ihres Verhältnisses zu den Comitien nur ein Beispiel der allgemeinen Instrumentalisierung kalendarischer und religiöser Festlegungen (beispielsweise der Obnuntiation) im politischen Kampf und wären vorrangig für die Volkstribunen, daneben aber auch alle anderen Magistrate, die das Recht hatten, den Senat einzuberufen, relevant. Daneben zeigten die entweder direkt oder indirekt den Senat betreffenden gesetzlichen Regelungen der ausgehenden Republik deutlich das hohe Maß an Veränderungen auf, die

sich in der Verfahrensordnung dieses Gremiums als Resultat der historischen Dynamik ergaben, angesichts derer sich fast zwangsläufig die klassische Frage stellt, ob diese juristischen Festlegungen jeweils eine Neuerung oder eine ohnehin bereits etablierte Praxis festschrieben. Ausgehend davon skizzierte Todisco eine interessante Sicht auf das varronische Instruktionshandbuch für Pompeius: es war weniger eine Handreichung für einen bezüglich des senatorischen Prozederes Ahnungslosen als eine unerläßliche Orientierungshilfe, denn Pompeius hatte in seinem Konsulat das Erbe der sullianischen Senatsreform anzutreten, die durch Gesetz (*lex*) das in der Kurie traditionell nach Sitte (*mos*) oder Gewohnheit (*consuetudo*) übliche Verfahren gründlich umstrukturiert hatte.

Hans-Dieter Spengler von der Universität Erlangen-Nürnberg beschloß mit seinem Beitrag zu den Senatsbeschlüssen in den Schriften der kaiserzeitlichen römischen Rhetorik den zweiten Sitzungstag. Quintilians Werk lege als ein Praxishandbuch für Rhetoren seinen Fokus eindeutig auf die *inventio*, d.h. die glückliche 'Findung' einer geschickten Argumentationslinie, die allerdings nach Quintilians eigener Aussage genau das Gegenteil von durch Sitte oder Legislation festgelegten Satzungen ist, worunter – neben Gesetzen – auch die *Senatus consulta* fallen (beide Normierungsformen werden von Quintilian wiederholt ohne weiteres nebeneinandergestellt). Die Senatsbeschlüsse sind als „Gegebenes“ feststehend, d.h. erfordern keine Kunst der Argumentfindung bzw. des Gedankenreichtums in der rhetorischen Präsentation, und sind daher nur sporadisch im gesamten Werk erwähnt. Seneca rhetor zeigt sich lediglich an der sachlichen Thematik der wohl per *SC.* sanktionierten Verbrennung der Schriften einzelner senatorischer Autoren interessiert.

5. Der dritte Sitzungstag wurde von Cesare Letta von der Universität Pisa mit der Darlegung zur Verwendung von *Senatus consulta* durch Cassius Dio eröffnet. Er machte deutlich, daß sich durch einen Vergleich des Wortlautes und des Inhalts der bei Tacitus und Dio angeführten Senatsbeschlüsse die Unabhängigkeit Dios von Tacitus (und auch anderen literarischen Quellen) erweise. Dio zitiere genau und detailliert, was eher auf eine eigene, unabhängige Einsichtnahme in die *acta senatus* schließen läßt. Das so konsultierte primäre Material habe sich vor allem auf Fragen des Protokolls, Ehrungen sowie allgemein Sachverhalte, die mit der Ausbildung des Prinzipats in Verbindung stehen, bezogen und zeige damit einen eigenen Interessenfokus Dios; wobei sich allerdings die Frage nach der Möglichkeit einer sachorientierten Recherche im römischen 'Senatsarchiv' stellt.

Die Ausführungen Fara Nasti von der Universität Cassino zu den in der *Historia Augusta* bezeugten *Senatus consulta* bildeten den letzten Beitrag der Tagung. Nasti versuchte dieser notoriously schwierigen Quelle methodisch durch eine Gegenüberstellung mit unabhängiger Parallelüberlieferung beizukommen, und die in den *SHA* bezeugten Senatsbeschlüsse zur Vererbung von Bauten bzw. Teilen davon erwiesen sich im Vergleich mit den entsprechenden Passagen der *Digesten* als erstaunlich zuverlässig und faktentreu.

6. Das Schlußwort der Tagung sprach Giusto Traina. Ohne nochmals auf die einzelnen Beiträge einzugehen, zog er in einem allgemeineren Sinne Bilanz. Obwohl explizit

in dieser Form von keinem der Tagungsteilnehmer ausgesprochen, hätten sich doch alle Beiträge auf Symesche Problematiken bezogen, sei es hinsichtlich der Quellenkritik (dort ist Symes zweibändige Tacitusmonographie zu nennen), sei es hinsichtlich der Rolle der im Senat versammelten Aristokratie im monarchischen System des Prinzipats. Die Ausführungen der Beitragenden hätten gezeigt, daß hinsichtlich der *Senatus consulta* der Vorschlag einer neuen Klassifizierung der Quellengattungen – nicht mehr primär nach dem Trägermaterial, sondern nach der literarischen Stilisierung – sinnvoll wäre; hinsichtlich dieser Einteilung wären die Senatsbeschlüsse in der Mitte zwischen Epigraphik und Literatur zu verorten. Schließlich hätten sich die Sprachen der Tagung – Italienisch, Französisch und Deutsch – durch ihre Begünstigung philosophisch-spekulativer Gedankengänge als für den Gegenstand dieser Tagung besonders geeignet erwiesen.

Maria Kietz

Technische Universität Dresden
Maria.Kietz@tu-dresden.de

Prolegomena per una palingenesi dei libri di Paolo ad Vitellium
(Bologna, 26.–29. Mai 2016)

1. Die *libri ad Vitellium* des Paulus geben der Wissenschaft in mancherlei Hinsicht Rätsel auf. Es handelte sich bei ihnen wohl um einen Kommentar zu einem gleichnamigen Werk des Sabinus. Die Identität des namensgebenden Vitellius ist jedoch ebenso unklar wie der thematische Zuschnitt, die Struktur und der Charakter beider Werke. In Paulus' Kommentar werden zahlreiche Rechtsgutachten wiedergegeben – viele davon aus der Praxis seines Lehrers Scaevola. Da sich mehrere dieser Responsen auch in Scaevolae *Responsa* und *Digesta* finden, sind die *libri ad Vitellium* untrennbar mit der kontrovers diskutierten Frage nach Verhältnis und Entstehungsgeschichte dieser beiden Werke verbunden.

Eine Palingenesie der *libri ad Vitellium* ist daher ein Desiderat. Da ein solches Vorhaben vielseitigen Schwierigkeiten begegnet, fand unter der Leitung von Giovanni Luchetti (Bologna), Massimo Miglietta (Trient) und Christian Baldus (Heidelberg) vom 26.–29. Mai 2016 in Bologna ein Seminar mit dem Titel *Prolegomena per una palingenesi dei libri di Paolo ad Vitellium* statt. Im Zentrum der in italienischer und deutscher Sprache abgehaltenen Veranstaltung standen einerseits methodische Fragen, andererseits der Entstehungskontext des Werkes. Als Tagungsort dienten, abgesehen von der Eröffnungssitzung in der *Sala delle Armi* der Juristischen Fakultät, die Räumlichkeiten des Kunstsentrums Ca' la Ghironda in Ponte Ronca, wo die Sitzungen in angenehmer Arbeitsatmosphäre verliefen.

2. Zu Beginn des ersten Seminarabschnitts, der unter dem Titel *Panoramiche e strumenti: un primo approccio – Landschaft und Instrumente im Überblick* stand, hielt Giovanni Luchetti einen Vortrag über *Opere palingenetiche nella romanistica odierna – oggetti, scopi e metodi*. Darin gab er einen Überblick über die Geschichte der Palingenesie juristischer Werke seit dem 19. Jh., die sich stets gegen interpolationistische Kritik und den Vorwurf des Biographismus habe verteidigen müssen, aber der Romanistik zu wichtigen Erkenntnissen verholfen habe. Trotz der zentralen Rolle Lenels bestünden weiterhin große Erkenntnispotentiale, insbesondere durch die Einbeziehung der Bluhme-Krüger'schen Massentheorie, was er an praktischen Beispielen demonstrierte.

Im Anschluss sprach Massimo Miglietta über *L'uso dei veteres e dei giuristi del primo principato nella giurisprudenza antoniniana*, wobei er die Bedeutung von Untersuchungen zum *modus citandi* der Juristen und dessen Veränderungen für das Verständnis ihrer wechselseitigen Beziehungen, nicht zuletzt der Sabinus-Rezeption des Paulus, hervorhob. Zentral sei insoweit neben den jeweiligen Zeitumständen der Charakter des römischen Rechts als durch den Diskurs der Rechtsgelehrten entstandenes *ius controversum*. Er wies zudem auf den Stellenwert von Pomponius als Quelle für die Jurisprudenz der Republik und des frühen Prinzipats hin.

Christian Baldus widmete sich schließlich in seinem Vortrag *Werktypen e Textstufen – sugli effetti odierni di due concetti poliedrici della romanistica novecentesca* zwei für Methoden und Vorverständnisse vieler Romanisten prägenden Begriffen. Ihre

Schöpfer hätten, jeweils ausgehend von der damaligen Philologie, Antworten auf die Forschungsfragen ihrer Zeit geben wollen. Diese hätten sich jedoch gewandelt, insbesondere sei die Vorstellung von der Einheit der Klassik aufgegeben worden. Die *libri ad Vitellium*, die durch die Sabinus-Zitate wie durch die Scaevola-Responsen die Frage nach innerklassischen Textstufen aufwürfen und einen Grenzfall von Kommentar und kasuistischem Werk darstellten, erforderten Reflexionen über Auswirkungen, Nutzen und Grenzen der ererbten Konzepte.

3. Der zweite Abschnitt, *Contesti e tracce – Spuren und Kontexte*, wurde von Tommaso Beggio (Trient/Heidelberg/Helsinki) mit einem *I tempi di Sabino* betitelten Vortrag eröffnet. Darin gab er nicht nur anhand der einschlägigen juristischen Quellen einen Überblick über Leben und Werk des Sabinus, sondern ging auch der Frage nach der Person des Vitellius nach. Dieser sei demnach entweder der Widmungsträger von Sabinus' Werk oder – wahrscheinlicher – ein von ihm kommentierter juristischer Autor gewesen.

Ebenfalls der Identität des Vitellius widmete sich Pierangelo Buongiorno (Münster/Lecce) in seiner Studie, *La gens Vitellia fra storia e prosopografia*. Die für das Werk des Sabinus namensgebende Person sei wohl in diesem Geschlecht zu suchen, dessen Mitglieder unter der julisch-claudischen Dynastie hohe Staatsämter innehatten und dem mit A. Vitellius einer der Kaiser des Jahres 69 entstammte. Besondere Aufmerksamkeit widmete Buongiorno dessen Vater, dem dreimaligen Konsul L. Vitellius, der, wie er anhand historiographischer und numismatischer Quellen erläuterte, in seiner Karriere vielfach mit juristischen Themen in Berührung gekommen sei. Die Identität mit dem Vitellius des Sabinus sei daher wahrscheinlich.

Gloria Viarengo (Genua) untersuchte in ihrem Vortrag, *I commentari di giuristi romani intitolati a persone con particolare riferimento all'opera di Paolo*, wobei sie auch im Werk des Sabinus *ad Vitellium* einen solchen Kommentar vermutete. Wenngleich es keine feste Typologie juristischer Werke gegeben habe, seien solche Schriften *ad personam* generell in engem Zusammenhang mit der juristischen Schultradition, insbesondere der sabinianischen, zu sehen und hätten zumeist Themen des *ius civile* behandelt.

Auch Fabiana Mattioli (Bologna) vertrat in ihrem Vortrag *I libri di Sabino ad Vitellium: contenuti, tratti formali significativi, fortuna*, die These, Vitellius sei ein von Sabinus kommentierter Jurist gewesen. Womöglich habe es sich bei dem kommentierten Werk um eine Sammlung von erbrechtlichen *responsa* gehandelt. Die Aussagen des Sabinus in seinem Kommentar seien wohl klarer und ausführlicher gewesen als die entsprechenden Aussagen in seinem *ius civile*, weshalb Ulpian das Werk in seinem Sabinuskommentar herangezogen habe.

Hieran knüpfte Enrico Sciandrello (Turin) mit seinem Beitrag *I libri 20–22 del commentario ulpiano ad Sabinum: contenuti e struttura* an, wobei er inhaltliche und strukturelle Parallelen zwischen Paulus *ad Vitellium*, Ulpian *ad Sabinum* und weiteren Sabinuskommentaren herausarbeitete. Vor allem Ulpian könne daher potentiell hilfreiche Indizien für die Palingenesie der *libri ad Vitellium* liefern.

Im Anschluss ging Paola Biavaschi (Università dell'Insubria, Varese) in ihrem Vortrag, *Apud Vitellium notat: ipotesi su D. 33.7.12.27 e D. 33.9.3.1*, der Frage nach,

ob auch Cassius und Aristo das mutmaßliche Werk des Vitellius kommentierten. In ihrer exegetischen Betrachtung der beiden Fragmente untersuchte sie insbesondere die Bedeutung der Wendung *notat* in ihrem jeweiligen Zusammenhang. Insgesamt sei die Existenz von *notae* des Cassius *ad Vitellium* wahrscheinlicher als die von *notae* Aristos.

Den Schlusspunkt zu den Überlegungen zum Werk des Sabinus setzte Ivano Pontoriero (Bologna) mit einer ausführlichen Untersuchung über *L'uso delle opere di Sabino nella giurisprudenza antoniniana*, womit er zugleich zur Betrachtung der Zeit von Scaevola und Paulus überleitete. Er stellte fest, dass die antoninischen Juristen Meinungen des Sabinus stets ohne Angabe der genauen Fundstelle zitierten. Dies sei darauf zurückzuführen, dass sie oft nicht Sabinus' eigene Werke, sondern die seiner *auditores* benutzt hätten.

Philipp Bosch (Heidelberg) gab daraufhin einen Überblick über *Die Chronologie der Werke des Cervidius Scaevola*, wobei er insbesondere auf das Problem des Verhältnisses zwischen *Responsa* und *Digesta* einging. Die plausibelste Erklärung sah er in der Existenz eines gemeinsamen Archetyps, aus dessen Bearbeitung beide Werke hervorgegangen seien und der vielleicht auch den *libri ad Vitellium* als Vorlage gedient habe.

Fragen der Chronologie widmete sich auch Antonio Leo de Petris (Bologna) in seinem Vortrag zum Thema *La cronologia delle opere di Giulio Paolo*. Dabei konzentrierte er sich, ausgehend von den Hypothesen Lenels, insbesondere auf die Datierung mittels externer chronologischer Fixpunkte, die in den Werken des Paulus in Bezug genommen werden.

Die Brücke zwischen dem Werk des Scaevola und dem des Paulus schlugen Sebastian Stepan und Matthias Wolter (Heidelberg) in ihrem gemeinsamen Vortrag, *Das Archiv des Cervidius Scaevola und die unter seinem Namen publizierten Werke*. Diesem hypothetischen Archiv soll einer Vermutung zufolge Paulus die in *ad Vitellium* enthaltenen *Responsa* entnommen haben; es könnte ferner auch der Ursprung von Scaevolae *Responsa* und *Digesta* sein. Die Referenten demonstrierten anhand der parallel überlieferten Texte und mit Bezug auf andere juristische Archive, dass diese Hypothese nicht unplausibel sei, warnten aber zugleich vor spekulativen Analogieschlüssen und der Übertragung moderner Konzepte auf die Antike. Ihr Vortrag schloss den zweiten Seminarteil ab.

An die Vorträge schlossen sich lebhafte Diskussionen an, in denen u. a. das Verhältnis zwischen Kasuistik und Didaktik, die Rolle juristischer Werke für die Konstruktion von Schul-Identität und die Möglichkeit einer Datierung durch Stilanalyse thematisiert wurden.

4. Den Auftakt zum letzten Seminarabschnitt, der den Titel *I libri paolini ad Vitellium: prime approssimazioni – Annäherungen an Paulus' libri ad Vitellium* trug, bildeten die Ausführungen von Filippo Bonin (Köln) zu *Tratti formali significativi* des paulinischen Werkes. Auf der Grundlage einer Untersuchung von dessen Struktur und Stil, insbesondere der Zitationstechniken und des Vokabulars, vertrat er die These, dass es in *ad Vitellium* wenig nicht-formale Interpolationen, wohl aber verschiedene Textstufen gebe.

Im Anschluss referierten Aaron Stumpf und Robin Repnow (Heidelberg) über *Themen in ad Vitellium und ihre Einfügung in äußere Systeme der klassischen Jurisprudenz*. Sowohl ein am Ediktssystem als auch ein am zivilistischen System orientierter Aufbau des Werkes sei grundsätzlich vorstellbar. Die geringe Bandbreite der in den erhaltenen Fragmenten behandelten Themen sowie der zeitliche Rückbezug vor die julianische Ediktsredaktion machten jedoch die Einordnung in äußere Systeme schwierig.

Abschließend trug Andreas Nitsch (Heidelberg) in seinem Vortrag, *Ein Paradigma? D. 32.78.6 (Paul. 2 ad Vitell.)*, die Exegese eines exemplarischen Fragments vor. Es sei unklar, ob darin ein Einblick in die anwaltliche Tätigkeit des Paulus gewährt oder ob, wie von ihm vermutet, eine Anfrage wiedergegeben werde. Ausgehend von seiner Exegese stellte er die Frage, ob die aktuellen hermeneutischen Kategorien genügten, um ein Werk wie die *libri ad Vitellium* zufriedenstellend zu charakterisieren.

Auch die Vorträge dieses Seminarabschnitts wurden angeregt diskutiert, wobei u. a. das Verhältnis von Sabinus' *libri ad Vitellium* zu zivilistischen Werken sowie der Charakter und die Entwicklung von Lehrer-Schüler-Beziehungen angesprochen wurden.

5. In ihren Schlussworten stellten die Veranstalter fest, dass das Seminar manche Fragen beantwortet und viele neu aufgeworfen habe. Wenngleich die Hypothese eines von Sabinus kommentierten Juristen am plausibelsten sei, seien die Person des Vitellius und ihre Rezeption bis in die severische Zeit weiterhin ein Rätsel. Der Forschung zum Werk des Sabinus seien durch die schlechte Quellenlage Grenzen gesetzt, doch hinsichtlich der paulinischen *libri ad Vitellium* böten tiefere Untersuchungen zu Struktur, Werkcharakter und der Rolle Scaevolae große Erkenntnispotentiale. Diese gelte es in der weiteren Forschung methodenbewusst auszuschöpfen. Ein Tagungsband wird alsbald erscheinen.

Den Gastgebern gebührt großer Dank für die exzellente Organisation des Seminars.

Robin Repnow
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
repnow@igr.uni-heidelberg.de

Lecture Romanistiche: Vorstellung des Buchs
“*Ricerche sulla successione testamentaria nei ‘responsa’ d*
i Cervidio Scevola*” – *Alessia Spina* diskutiert mit *Giovanna Coppola
 (Lecce, 10 giugno 2016)

Zum nunmehr 5. Treffen der Anno 2015 inaugurierten *Lecture Romanistiche* lud am 10. Juni 2016 Francesca Lamberti (Università del Salento, Lecce) als ‘convenor’ nach Lecce in die mit wunderschönen Deckenfresken dekorierte ‘Sala della Grottesca’ ein. Nach Vorgängertreffen in Padua, Catania, Bari und Florenz debattierte im Beisein von Doktoranden und Professoren aus ganz Italien diesmal *Giovanna Coppola* (Università degli Studi di Messina) als „discussant“ mit *Alessia Spina* (Università degli Studi Milano-Bicocca) über erbrechtliche Quellen aus dem Werk des späthochklassischen Juristen Q. Cervidius Scaevola. Grundlage der Diskussion war die im Jahr 2012 erschienene Monographie *Spinas* mit dem Titel *Ricerche sulla successione testamentaria nei responsa di Cervidio Scevola*.

Nach einleitenden Worten von der Gastgeberin *Lamberti*, die selbst Forschungsarbeiten zu Scaevola verfasst und *Spina* nach eigener Aussage deswegen eingeladen hatte, weil ihr deren Dissertationsthema besonders gut gefiel, folgte zunächst eine kapitelweise Vorstellung des Buches durch *Coppola*. Diese betonte die umfassenden Literaturrecherchen der Autorin, welche von den Glossatoren bis zu aktuellen Neuerscheinungen reichen, und hob als besonders erkenntnisförderlich hervor, dass *Spina* die exegetisch behandelten Quellen in ihrem Werk stets in Vergleich mit Entscheidungen früherer und späterer Juristen setzt.

Zur Herkunft des Juristen Scaevola fasste *Coppola* das Ergebnis der Forschungen *Spinas* zusammen und schloss sich deren Meinung an, dass eine eindeutige Provenienzbestimmung aufgrund des uns überlieferten Materials nicht möglich sei. Es spreche aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass der in der 2.Hälfte des 2.Jh. n. Chr. lebende Jurist aus der Provinz stammte. Aufgrund seiner Zweisprachigkeit sei er ein sehr gefragter Respondent gewesen.

Die im Anschluss diskutierten Quellen, welche *Spina* in ihrer Monographie exegetisch untersucht, waren im Vorfeld ausgewählt worden. Die Auswahl der mehrheitlich aus den *Responsa*, namentlich aus dem langen Titel D.31.88 (*De legatis et fideicommissis*), stammenden Stellen erwies sich als ein Glücksgriff, da der ‘modus operandi’ des Juristen hier deutlich zu Tage tritt.

Im Folgenden sollen die ausgewählten Quellen unter Berücksichtigung der in der Diskussion hervorgehobenen Aspekte zusammengefasst werden. Für detaillierte Exegesen wird an dieser Stelle auf das Werk der Autorin verwiesen.

1) D. 28.2.19 (Paul. 1 *ad Vitell.*)

Die bekannte Stelle aus dem Werk des Scaevola-Schülers Paulus folgt dem typischen Aufbau aus *narratio*, *quaestio* und *responsum*. Sprachlich auffällig ist hier u. a., dass Scaevola das Verb der *quaestio* aufnimmt («an, ... *videretur*» – «*respondit non videri*»).

Inhaltlich betrifft die Quellenstelle die Frage einer wirksamen Enterbung («*exhere-*

datio»). In dem geschilderten Fall enterbte der Erblasser seinen unmündigen Sohn *in cetera parte* der Erbschaft. Die an den Respondenten gerichtete Frage, ob eine solche Enterbung wirksam sei, verneinte Scaevola lakonisch («*respondit non videri*»). Erst in der anschließenden Diskussion soll der Jurist seiner Entscheidung eine Begründung hinzugefügt haben («*et in disputando adiciebat*»), wonach «*exheredationes autem non essent adiuvandae*». Anders als eine Erbeinsetzung, zu deren Gunsten die Juristen den Topos des *favor heredis* bzw. *favor institutionis* heranzogen, bedurfte es bei einer Enterbung einer solchen Auslegungshilfe folglich nicht.

In welchem Werk bzw. in welchem Kontext Scaevola diese Entscheidung traf, überliefert Paulus nicht. *Spina* vermutet daher, dass es sich um eine *narratio* aus dem Unterricht handelt, welche der Schüler hier referierte. Dafür, dass Scaevolae Entscheidung im Rahmen eines didaktischen Diskurses ergangen ist, spricht jedenfalls die Begründung, welche der Jurist schwerlich einem anfragenden (juristischen) Laien mitgeteilt haben dürfte.

Bei der Diskussion der Quellenstelle hob *Coppola* hervor, dass sich der Sohn laut *narratio* noch *in potestate* seines Vaters befand. Dieses wesentliche Sachverhaltsmoment sei im Hinblick auf die Auswirkungen der *tutela* zu beachten. Insofern könne man jedenfalls nicht von einem der Entscheidung zugrunde liegenden generellen Prinzip ausgehen.

Im Hinblick auf die Frage der Echtheit der Stelle stimmte *Coppola* der Autorin zu, welche das Adverb «benigne» unter Vergleich zu D. 34.1.20.1 (Scaev. 3 *resp.*) für nicht interpoliert hält.

2) D. 31.88.7 (Scaev. 3 *resp.*)

Dieser Quelle liegt ein Testament zugrunde, in welchem ein Erblasser seinen unmündigen Sohn zum Erben einsetzte und diesen u. a. mit einem *legatum dotis* als Vorausvermächtnis für seine Gattin beschwerte, um deren Versorgung sicherzustellen. Für den hier entscheidungserheblichen Fall, dass der Sohn unmündig versterben sollte, ordnete der Erblasser eine *substitutio pupillaris* an und verfügte fideikommissarisch: «*eadem omnia ab heredibus quoque heredis mei in duplum dari volo*». Nun entstand offenbar Streit um die Frage, ob auch die *dos* wie die mitvermachten Sklaven, Güter und das Geld zu behandeln, mithin doppelt zu leisten sei.

Sprachlich auffällig, für Scaevola aber nicht untypisch ist an dieser Stelle die terminologische Diskrepanz, welche sich einerseits im Prädikat *legavit*, andererseits in *volo* bzw. im Verb *dare* als den üblicherweise für Fideikommisse gebrauchten Bittworten niederschlägt.

Nach *Coppola* handelt es sich bei dieser fideikommissarisch angeordneten ‘*clausola di moltiplicazione*’ zu Lasten der Ersatzerben um eine besonders kunstfertige Idee des Erblassers, welcher solchermaßen seine nächsten Familienangehörigen vorrangig bedenken wollte.

Der Entscheidungsbegründung lässt sich entnehmen, dass Scaevola seine Antwort, die *dos* sei (anders als die anderen vermachten Gegenstände) nicht doppelt zu leisten, nach dem hypothetischen Willen des Erblassers erteilte («*testatorem sensisse*»), der sich mit dieser Frage offensichtlich nicht befasst hatte. Nach *Coppola* kommt hier die Sonderstellung der Mitgift im Römischen Recht zum Ausdruck.

Die folgende (*item*) Anfrage verneint Scaevola, wie sehr häufig, ohne jede Begründung («*respondi non posse*»). Die Autorin, welche die Entscheidung in ihrer Monographie noch mit einem Vergleich zu D. 31.87 pr. (Paul. 14 *dig.*) erklärt, hat diese Ansicht inzwischen aufgegeben. Die *ratio decidendi* des Paulus «*quoniam tale fideicommissum magis in quantitate quam in corpore consistit*» lasse sich nicht auf den vorliegenden Fall übertragen. Coppola hob hervor, dass der Lehrer eben andere Antworten als der Schüler gegeben habe. Wesentliches Kriterium der Entscheidung des Scaevola sei vielmehr der Besitz «*ex lucrativa causa*» an den Nachlassgegenständen.

3) D. 31.88.1 (Scaev. 3 *resp.*)

Diese Quelle handelt von einem Präzeptionslegat (*legatum per praeceptionem*) einer bestimmten Geldsumme (*tot aureos*), welche ein Erblasser dem Lucius Titius vorweg aus der Erbschaft vermachte. Gleichzeitig wurde dieser fideikommissarisch mit der Aufgabe (*uti*) betraut, mit dem vermachten Geld die Bestattung des Erblassers auszurichten. Den juristischen Konflikt, welcher sich hier offenbar zwischen Lucius Titius, den *Spina* an dieser Stelle für einen Erben hält, und den (Mit-) Erben entzündet hatte, entschied Scaevola zu Gunsten Letzterer: Ihnen sollte der nicht verbrauchte Teil des Legats zustehen.

Typisch für Scaevola ist die floskelhafte Wendung «*secundum ea quae proponerentur*», mit welcher der Respondent seine Entscheidung unter den Vorbehalt stellt, allein aufgrund des ihm vorgetragenen Sachverhalts zu urteilen. *Spina* sieht in dieser für die Reskriptenpraxis nicht ungewöhnlichen Wendung – man denke nur an den Vorbehalt «*iuxta allegata atque probata*» – eine ‘specie di autotutela’ des Juristen.

Interessant, von der Autorin aber nicht näher vertieft, ist jedenfalls, dass Scaevola an dieser Stelle – trotz der eingangs wörtlichen Zitierung des Testamentswortlautes – nicht etwa die Wendung «*secundum ea quae proponerentur*» gebraucht, mit welcher der Jurist seine Entscheidung in vielen anderen Fällen gemäß den im Testament vorgebrachten Worten erteilt¹.

4) D. 31.88.5 (Scaev. 3 *resp.*)

In diesem Fall hatte ein Erblasser untersagt, die von ihm angeordneten Vermächtnisse vor Ablauf eines Zeitraumes von fünf Jahren (*quinquennium*) zu fordern und zu leisten (*peti et praestari*). Ein Erbe hatte sich dieser Anordnung jedoch widersetzt – *Spina* spricht insoweit von einer «*vera e propria violazione del desiderio*» des Erblassers – und *quaedam* freiwillig (*sua sponte*) geleistet. Nun wurde Scaevola gefragt, ob das zu früh Geleistete auf die Zahlung des Übrigen angerechnet werden könne. Der Jurist verneinte dies mit den Worten «*non propterea minus relictum deberi, quod aliquid ante diem sit solutum*».

In dieser für den Autor ungewöhnlich ausführlichen Begründung sowie der Struktur der Stelle sieht *Spina* Indizien für eine nachträgliche Bearbeitung im Rahmen der Veröffentlichung/Archivierung des Werkes durch Scaevolass Schüler.

¹ Siehe z. B. D. 33.2.32.6 (Scaev. 15 *dig.*); D. 33.2.33.2 (Scaev. 7 *dig.*); D. 33.4.17 pr. (Scaev. 3 *resp.*); D. 33.7.27.3 (Scaev. 6 *dig.*); D. 34.2.15 (Scaev. 15 *dig.*); D. 34.3.28 pr. (Scaev. 16 *dig.*); D. 40.4.59.2 (Scaev. 23 *dig.*).

Die Autorin stellt in ihrem Buch die These auf, die Stelle lasse sich - trotz Nichterwähnung - mit der *lex Falcidia* erklären und zieht u. a. D. 35.2.15.2 (Pap. 13 *resp.*) und D. 35.2.16 (Scaev. 3 *quaest.*) heran. *Coppola* nimmt dagegen an, dass der Zeitraum von fünf Jahren, dessen Beginn hier nicht ausdrücklich bestimmt wird, wesentlich für das aufschiebend bedingte Legat sei. Ansonsten sei es geradezu banal sich mit einer derartigen Anfrage an Scaevola zu wenden. *Spina*, welche diesem Zeitraum zunächst keine juristische Bedeutung beimessen wollte, hat insoweit ihre Meinung geändert.

5) D. 31.88.15 (Scaev. 3 *resp.*)

Bei dieser Quelle handelt es sich um eine von insgesamt siebzehn Stellen aus dem Werk des Scaevola, in denen Textteile in griechischer Sprache wiedergegeben werden. Offenbar wurde dem Juristen hier ein griechisches Testament vorgelegt, in welchem ein Erblasser seinen Sohn zum Erben eingesetzt und seine Enkel (*ex eo nepotibus*) aus der *patria potestas* entlassen hatte. Angeordnet hatte der Erblasser, dass die in der Erbmasse befindlichen Häuser – außer an den Miterben – weder verkauft noch belastet werden dürften, um sie über Generationen unversehrt im Familienbesitz zu erhalten. Nun hatte der Sohn offenbar ein Darlehen bei der (nicht zu den Erben gehörenden) Flavia Dionysia aufgenommen und seinen Anteil an den Einkünften aus dem inzwischen vermieteten Haus an die Gläubigerin abgetreten. Fraglich war daher, «*an condicio testamenti existitisse (videatur)*», und der Sohn seinen Kindern dementsprechend aus dem Fideikommiss verpflichtet sei, was Scaevola ohne Begründung mit der Wendung «*secundum ea quae proponerentur*» verneinte.

Die Stelle ist ein typisches Beispiel für die Realisierung nichtrömischer Rechtsvorstellungen mit Hilfe des (formfreien) Fideikommisses, für welches die Sprachenfrage bekanntermaßen belanglos war (vgl. Gai 2.281). Die Lösung des hier geschilderten komplexen juristischen Sachverhalts, welche nach Ansicht von *Coppola* in der römischen Rechtsordnung nicht vorgesehen war, beruhe allein auf der *voluntas testatoris*: Der Sohn, der nur seinen Anteil an den Mietzinsen an die Nichterbin abgetreten, das Haus jedoch nicht zu deren Gunsten belastet hatte, habe nicht gegen den Willen seines Vaters gehandelt, sodass die ‘*condicio testamenti*’ nicht eingetreten sei.

Scaevola habe dem Anfragenden, der nach Ansicht von *Coppola* wohl bereits das römische Bürgerrecht inne hatte, mit der typischen Wendung «*secundum ea quae proponerentur*» verdeutlichen wollen, dass er unter dem Vorbehalt der sprachlich wie auch inhaltlich ‘griechischen’ Sachverhaltsschilderung entscheide.

6) D. 5.2.13 (Scaev. 3 *resp.*)

In diesem Fall hatte eine Erblasserin ihre Tochter zur Erbin eingesetzt und ihrem Sohn etwas vermacht. In ihrem Testament bestimmte sie, dass alles, was sie darin verfügt habe («*ea omnia, quae supra dari fieri iussi*»), auch von jedem Erben oder Nachlassbesitzer, den sie nach gesetzlichem Erbrecht (*iure intestato*) haben werde, zu geben oder zu tun sei. Zusätzlich formulierte die Erblasserin diesen Wunsch noch als Fideikommiss. Nun wurde angefragt, ob die Fideikommiss geschuldet würden. Scaevola antwortete darauf, dass man auch diejenigen rechtswirksam mit einem Fideikommiss beschweren kann, die man als gesetzliche Erben oder Nachlassbesitzer für seine möglichen Nachfolger hält.

Die schwierige Quelle schließt mit einer inkongruenten Anmerkung von Paulus, wo-

nach der Lehrer jedoch (*autem*) der Ansicht gewesen sei, dass im Fall der Testamentslosigkeit (infolge pflichtwidrigen Testaments) auch die Fideikommisse – da gleichsam von einem Geistesgestörten (*a demente*) angeordnet – nicht geschuldet seien.

Die Stelle, welche ein Indiz für die schriftliche Respondierpraxis des Scaevola liefert, ist vor allem unter sprachlichen Gesichtspunkten interessant: Scaevola erteilt sein *responsum* hier nämlich unter Wiederholung der Frage («*si hoc quaeratur, an...*»), wobei er, so *Spina*, in seiner verallgemeinernden Antwort über die konkrete Anfrage hinausgehe, diese jedoch nicht abschließend beantworte. Auffällig ist auch hier wieder, dass der Jurist das Verb der Anfrage in seiner Antwort verwendet (*respondi posse*).

Nach *Spina* liegt Scaevolans Entscheidung inhaltlich auf einer Linie mit den in D. 31.88.17 (Scaev. 3 *resp.*) und D. 36.1.80 pr. (Scaev. 21 *dig.*) überlieferten, welche ebenfalls die Wirksamkeit eines Fideikommissses *ab intestato* betreffen. Ihrer These, die Diskrepanz zwischen der Anmerkung des Paulus und der Ansicht des Scaevola mit C. 6.42.31 (Imp. Iustinianus A. Iohanni PP.) zu erklären, folgte *Coppola* hingegen nicht.

In einer abschließenden Zusammenfassung hob *Spina* den hohen Stellenwert des Erblasserwillens als ‘Leitkriterium’ in vielen Entscheidungen Scaevolans hervor. Der Jurist habe die *voluntas testatoris* selbst dann geschützt, wenn sie «*poco chiara o anche incerta*» gewesen sei. Hierfür habe sich das Rechtsinstitut des Fideikommissses vorzüglich geeignet.

Die untersuchten Quellen aus dem Titel D. 31.88 zeigten zudem deutlich und in unterschiedlichen Varianten, mit welcher juristischen Unabhängigkeit und interpretativen Innovation Scaevola respondierte. In seiner juristischen Originalität, die teilweise von den Juristen der Severerzeit bestätigt werde, sei Scaevola seiner Zeit voraus gewesen. *Coppola* unterstrich an dieser Stelle noch einmal, dass die seinen Entscheidungen zu Grunde liegenden Sachverhalte von einer besonderen Einzigartigkeit seien.

Das Ziel der *Lecture Romanistiche*, aktuelle und innovative Arbeiten von Nachwuchswissenschaftlern auf hohem wissenschaftlichen Niveau zu diskutieren und einem breiteren Publikum bekannt zu machen, ist auch in Lecce erreicht worden. In diesem Jahr werden zwei weitere Treffen folgen, auf die man gespannt sein darf. Für nähere Infos siehe: <http://europeanlegalroots.weebly.com/lecture-romanistiche.html>.

Julia Gokel
Universität Heidelberg
gokel@igr.uni-heidelberg.de

Verbale del X Premio Romanistico Internazionale Gérard Boulvert

*Sotto l'Alto Patronato
del Presidente della Repubblica Italiana
del Presidente della Repubblica Francese*

La Commissione giudicatrice del «X Premio romanistico internazionale ‘Gérard Boulvert’», composta dai professori Jean Andreau, Alessandro Corbino, Maria Floriana Cursi, Teresa Giménez-Candela, Fausto Gorla, Michel Humbert, Éva Jakab, Rolf Knütel, Luigi Labruna, Carla Masi Doria, Thomas A.J. McGinn, Pascal Pichonnaz, J. Michael Rainer, Martin Schermaier, Laurens Winkel, si è riunita dal 6 all’11 giugno 2016 a Fribourg, presso il Bâtiment de la Formation continue de l’Université de Fribourg.

Il Presidente del Premio, prof. Labruna, ha espresso i suoi ringraziamenti al prof. Pascal Pichonnaz per la generosa ospitalità, a Mme Sandrine Oliveira, alla dr. Valeria Di Nisio, alla Giuria tutta per il lavoro sin qui portato avanti.

Il prof. Labruna, poi, ha rivolto un saluto cordiale ai componenti emeriti della Giuria Hans Ankum, Luigi Capogrossi Colognesi, Peter Stein, Gunter Wesener che non sono potuti intervenire e ha comunicato che anche stavolta i lavori si svolgeranno in due fasi. Nella prima, sarà operata una preliminare disamina delle opere in concorso. Nella seconda – che si svolgerà dall’8 al 12 settembre a Chamouille (Francia) – si procederà alle scelte definitive e alla attribuzione del Premio. La Premiazione avrà luogo il 13 settembre 2016 presso l’Amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne in apertura della LXX Sessione della «Société Internationale Fernand De Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité» organizzata dall’Université Paris II Panthéon-Assas.

Prima di dare inizio alla discussione sui libri in concorso, il professor Labruna ha inoltre comunicato che, anche per questa edizione, è stato concesso al Premio l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, e che il Premio è stato altresì onorato dall’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Francese. Ha informato inoltre che la dotazione di 12.000 euro del Premio Boulvert è dovuta all’Istituto Banco di Napoli Fondazione, al cui Presidente la Giuria tiene a esprimere ancora una volta il più sentito ringraziamento. Il Rettore dell’Università di Napoli «Federico II» ha confermato l’assegnazione della medaglia dell’Ateneo fridericiano al vincitore del Premio.

Il prof. Labruna ha comunicato, quindi, che la Corte Costituzionale ha deciso di mettere a disposizione della Giuria, anche per questa edizione, un premio da assegnare all’autore di un’opera prima relativa alla storia delle istituzioni giuridiche e politiche romane. Premi speciali, da assegnare a lavori particolarmente meritevoli, sono stati messi a disposizione, come per il passato, dall’Institut de Droit romain de l’Université Paris II, dal «Centro romanistico internazionale Copanello» (intitolato a Henryk Kupiszewski), dal «Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti», dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università «Federico II» di Napoli e dall’Università di Camerino. Esprime alle Istituzioni e alle autorità innanzi nominate la viva gratitudine della Giuria e sua personale.

Su proposta del prof. Labruna, le funzioni di segretario sono attribuite alla dr. Valeria Di Nisio.

La Giuria, così presieduta e costituita, ha deciso all'unanimità di assumere quale lingua ufficiale per la relazione l'italiana e di procedere all'esame preliminare delle opere concorrenti sulla base di relazioni scritte formulate per ciascuna di esse da più commissari. Le relazioni saranno affidate alla Segreteria del «Consorzio», a disposizione di quanti avranno interesse a conoscerle successivamente alla cerimonia pubblica di assegnazione del Premio.

Le opere presentate sono le seguenti:

1. Alexander Baumann, *Freiheitsbeschränkungen der Dekurionen in der Spätantike* (Hildesheim, Olms, 2014)
2. Marta Bettinazzi, *La legge nelle declamazioni quintiliane. Una nuova prospettiva per lo studio della 'lex Voconia', della 'lex Iunia Norbana' e della 'lex Iulia de adulteriis'* (Saarbrücken, Alma Mater, 2014)
3. Ari Z. Bryen, *Violence in Roman Egypt. A Study in Legal Interpretation* (Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2013)
4. Raffaele D'Alessio, *Studii sulla 'capitis deminutio minima'. Dodici Tavole Giurisprudenza Editto* (Napoli, Jovene, 2014)
5. Alberto Dalla Rosa, *'Cura et tutela'. Le origini del potere imperiale sulle province proconsolari* (Stuttgart, Steiner, 2014)
6. Gergely Deli, *A jó erkölcsökről* [Über die 'boni mores'] (Budapest, Medium, 2013)
7. Gunter Deppenkemper, *'Negotiorum gestio' - Geschäftsführung ohne Auftrag. Zu Entstehung, Kontinuität und Wandel eines Gemeineuropäischen Rechtsinstituts 1-2* (Göttingen, V&R unipress, 2014)
8. Jörg Domisch, *Zur Frage eines Besitzübergangs auf den Erben im klassischen römischen Recht* (Berlin, Duncker & Humblot, 2015)
9. Emanuel G.D. van Dongen, *Contributory Negligence. A Historical and Comparative Study* (Leiden-Boston, Brill, 2014)
10. Friederike Erxleben, *'Translatio iudicii'. Der Parteiwechsel im römischen Formularprozess* (2015) tesi di dottorato
11. Roland Färber, *Römische Gerichtsorte. Räumliche Dynamiken von Jurisdiktion im Imperium Romanum* (München, Beck, 2014)
12. Benedikt Forschner, *Die Einheit der Ordnung. Recht, Philosophie und Gesellschaft in Ciceros Rede Pro Milone* (München, Beck, 2015)
13. Elena Giannozzi, *Le 'vir bonus' en droit romain* (2015) tesi di dottorato
14. Julia Maria Gokel, *Sprachliche Indizien für inneres System bei Q. Cervidius Scaevola* (Berlin, Duncker & Humblot, 2014)

15. Carmen Gómez Buendía, *'Exceptio utilis' en el procedimiento formulario del derecho romano* (Madrid, Dykinson, 2015)
16. Aleksander Grebieniow, *Rechtsfolgen der Übervorteilung. Eine rechtsvergleichende Untersuchung der modernen Figuren der 'laesio enormis' und ihren historischen Grundlagen* (Zürich, Schulthess, 2015)
17. Andreas Groten, *'Corpus' und 'universitas'. Römisches Körperschafts- und Gesellschaftsrecht: zwischen griechischer Philosophie und römischer Politik* (Tübingen, Mohr Siebeck, 2015)
18. Rachele Hassan, *La poesia e il diritto in Orazio. Tra autore e pubblico* (Napoli, Jovene, 2014)
19. Julia Haubenhofer, *'Quod metus causa gestum erit', ratum non habeo. Der prätorische Rechtsschutz wegen metus* (2015) tesi di dottorato
20. Susanne Heinemeyer, *Der Freikauf des Sklaven mit eigenem Geld - Redemptio suis nummis* (Berlin, Duncker & Humblot, 2013)
21. William den Hollander, *Josephus, the Emperors, and the City of Rome. From Hostage to Historian* (Leiden-Boston, Brill, 2014)
22. Martin Laborenz, *Solutio als causa. Die Frage des Abstraktionsprinzips im römischen Recht* (Köln, Böhlau, 2014)
23. Chun-Tao Lee, *Jherings Eigentumsbegriff. Seine römischrechtlichen Grundlagen und sein Einfluss auf das BGB* (Baden-Baden, Nomos, 2015)
24. Jaclyn Neel, *Legendary Rivals: Collegiality and Ambition in the Tales of Early Rome* (Leiden-Boston, Brill, 2015)
25. Enrique Luis Pedicone, *La inuria di Caio* (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - UNT)
26. Xavier Prévost, *Jacques Cujas (1522-1590). Jurisconsulte humaniste* (Genève, Droz, 2015)
27. Denis Ramelet, *Le prêt à intérêt dans l'Antiquité préchrétienne: Jérusalem, Athènes, Rome. Etude juridique, philosophique et historiographique* (Genève, Schulthess, 2014)
28. Stefania Roncati, *Emere vendere tradere. La lunga storia della regola di I. 2.1.41 nel diritto romano e nella tradizione romanistica* (Napoli, Jovene, 2015)
29. Carla Rubiera Cancelas, *La esclavitud femenina en la Roma antigua. Famulae, ancillae et seruae* (Oviedo, Trabe, 2014)
30. Christian Schnabel, *Der solutionis causa adiectus im römischen Recht* (München, Beck, 2015)
31. Dietmar Schubert, *Die Mandatarhaftung im Römischen Recht* (Baden-Baden, Nomos, 2014)

32. Anna Margarete Seelentag, *Ius pontificium cum iure civili coniunctum. Das Recht der Arrogation in klassischer Zeit* (Tübingen, Mohr Siebeck, 2014)
33. İpek Sevda Söğüt, *Roma Hukukunda Çevrenin Korunmasına İlişkin Hukukevi Vasıtalan [Legal Instruments on Protection of Environment in Roman Law]* (Istanbul, XII Levha, 2014)
34. Benedikt Strobel, *Römische Testamentsurkunden aus Ägypten vor und nach der Constitutio Antoniniana* (München, Beck, 2014)
35. Taco T. Terpstra, *Trading Communities in the Roman World. A Micro-Economic and Institutional Perspective* (Leiden-Boston, Brill, 2013)
36. Sandrine Vallar, *La volonté contractuelle en droit romain* (2013) tesi di dottorato
37. Frederik J. Vervaet, *The High Command in the Roman Republic. The Principle of the summum imperium auspiciumque from 509 to 19 BCE* (Stuttgart, Steiner, 2014)
38. Gianluca Zarro, *Aspetti dell'autonomia negoziale dei Romani. Dalla 'fides' ai 'nova negotia'* (Napoli, Editoriale Scientifica, 2015).

La Giuria rileva che il lavoro di Enrique Luis Pedicone non può essere ammesso al concorso non possedendo i requisiti minimi per la valutazione.

Sulla base delle relazioni presentate dai singoli Commissari, la Giuria ha proceduto quindi alla valutazione preliminare delle opere secondo l'ordine alfabetico degli Autori.

Secondo i criteri già consolidati, hanno contribuito alla valutazione delle opere in concorso, con relazioni scritte, i componenti emeriti della Giuria disponibili, professori Luigi Capogrossi Colognesi e Gunter Wesener.

Come da regolamento, ciascun Commissario si è astenuto dal prendere parte alle discussioni e alle determinazioni concernenti opere di propri allievi.

Le valutazioni della Giuria hanno tenuto conto della inevitabile non omogenea qualità delle opere partecipanti, dovuta anche alle diverse normative e consuetudini accademiche dei vari Paesi, venutesi per altro accentuando anche a causa dei processi di riforma che dalla fine degli anni Novanta del secolo scorso hanno coinvolto buona parte dei Paesi europei e inciso in modo particolare sugli ordinamenti degli studi giuridici e delle carriere universitarie.

Anche in considerazione di quanto or ora detto, la Giuria, dopo approfondita discussione, ha espresso soddisfazione per l'elevato livello scientifico generale delle opere in concorso, per una parte delle quali si è ritenuto, collegialmente, opportuno – alla luce delle opinioni emerse nella discussione – assegnare ulteriori relatori.

Il Presidente ha invitato a questo punto i Colleghi a procedere ai necessari approfondimenti, riconvocando la Giuria a Chamouille per l'8 settembre 2016.

*
* *

La Giuria ha svolto i lavori della seconda sessione nei giorni 8-12 settembre 2016, a Chamouille, presenti i commissari prof. Jean Andreau, Alessandro Corbino, Maria Floriana Cursi, Teresa Giménez-Candela, Fausto Gorla, Michel Humbert, Éva Jakab, Rolf Knütel, Luigi Labruna, Carla Masi Doria, Thomas A.J. McGinn, Pascal Pichonnaz, J. Michael Rainer, Laurens Winkel. È assente giustificato il prof. Martin Schermaier, che così come il componente emerito prof. Luigi Capogrossi Colognesi, ha fatto pervenire le relazioni a lui affidate.

Svolge le funzioni di segretario la dr. Valeria Di Nisio, coadiuvata da Mme Sandrine Oliveira.

In apertura, il prof. Labruna ha ricordato con commozione il prof. Peter Stein, membro emerito della Giuria, scomparso nel mese di agosto, sottolineandone le qualità umane e scientifiche.

Di seguito, anche a nome dei Colleghi, il Presidente ha espresso alla Comunità delle Sorbonne Universités, all'Università Paris II Panthéon Assas, alla «Société Internationale Fernand De Visscher pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité» e in particolare alla prof.ssa Emmanuelle Chevreau, viva gratitudine per l'accoglienza offerta. E ha rinnovato il sentito apprezzamento dei Colleghi tutti alla dr. Valeria Di Nisio e agli altri collaboratori, dottori Paolo Lista ed Enrico Luise, e a Mme Sandrine Oliveira per l'efficace supporto da tutti loro assicurato alla organizzazione del Premio.

Il prof. Labruna ha comunicato la disponibilità di due altri premi rispettivamente messi a disposizione dalla Faculté de droit de l'Université de Fribourg e dal «Centro interdipartimentale 'Vincenzo Arangio-Ruiz' di studi storici e giuridici sul mondo antico» dell'Università di Napoli «Federico II».

A séguito delle indicazioni emerse nelle due sessioni e della discussione collegiale che si è svolta tenendo conto anche delle relazioni scritte dei diversi commissari su ciascuna opera, la Giuria ha deliberato all'unanimità di assegnare:

- il Premio speciale dell'Università di Camerino alla monografia di Raffaele D'Alessio, *Studii sulla 'capitis deminutio minima'*. *Dodici Tavole Giurisprudenza Editto* (Napoli, Jovene, 2014), avendo formulato su di essa il seguente giudizio: «Studio coraggioso, che affronta con impegno e ottima formazione il complesso e oscuro problema della *capitis deminutio minima*, offrendo una ricostruzione nuova e interessante di aspetti specifici del tema»;
- il Premio speciale del «Centro interdipartimentale 'Vincenzo Arangio-Ruiz' di studi storici e giuridici sul mondo antico» alla monografia di Friederike Erxleben, *Translatio iudicii'*. *Der Parteiwechsel im römischen Formularprozess* (2015, tesi di dottorato policopiata), avendo formulato su di essa il seguente giudizio: «Studio accurato, ricco di esegesi approfondite e rigorose, che affronta il tema processuale del cambiamento di una delle parti, fin qui oggetto di posizioni dottrinali contrastanti, pervenendo a risultati originali e convincenti»;
- il Premio speciale del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università «Federico II» di Napoli alla monografia di Gunter Deppenkemper, *'Negotiorum gestio' - Geschäftsführung ohne Auftrag. Zu Entstehung, Kontinuität und Wandel eines Gemeineuropäischen Rechtsinstituts 1-2* (Göttingen, V&R Unipress, 2014), avendo formulato su di essa

il seguente giudizio: «Opera di grande respiro, che affronta nella prospettiva della unificazione del diritto privato europeo contemporaneo, la problematica della *negotiorum gestio* dalle origini romane alle moderne codificazioni, delle quali indaga – con sensibilità di storico attento allo studio esegetico delle fonti romane – le complesse radici dei relativi esiti disciplinari»;

- il Premio speciale del Consorzio Interuniversitario Gérard Boulvert per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti alla monografia di Xavier Prévost, *Jacques Cujas (1522-1590). Jurisconsulte humaniste* (Genève, Droz, 2015), avendo formulato su di essa il seguente giudizio: «Opera affascinante che, con assoluto dominio delle numerosissime fonti e con un’analisi particolarmente incisiva di alcune delle parti più significative delle sue opere, riporta l’attenzione sul più eminente rappresentante dell’umanesimo giuridico, il cui pensiero conserva straordinaria importanza per la conoscenza del diritto romano nel suo sviluppo storico»;
- il Premio speciale «Henryk Kupiszewski» del «Centro romanistico internazionale Copanello» alla monografia di Roland Färber, *Römische Gerichtsorte. Räumliche Dynamiken von Jurisdiktion im Imperium Romanum* (München, Beck, 2014), avendo formulato su di essa il seguente giudizio: «Lavoro che, con profonda conoscenza delle evidenze archeologiche, affronta, con uno stile piano ed elegante, una tematica fin qui in ombra nella ricerca romanistica, ben chiarendo le dimensioni politica e antropologica della configurazione materiale dei luoghi destinati alla funzione giudiziaria»;
- il Premio speciale della Faculté de droit de l’Université de Fribourg alla monografia di Martin Laborenz, *Solutio als causa. Die Frage des Abstraktionsprinzips im römischen Recht* (Köln, Böhlau, 2014), avendo formulato su di essa il seguente giudizio: «Opera di grande chiarezza e ben strutturata, che affronta una tematica tra le più complesse e discusse dalla romanistica e dalla civilistica contemporanee, proponendo un risultato nuovo e di grande interesse sulle funzioni della *causa solvendi* nella *traditio*»;
- il Premio speciale dell’Institut de Droit romain de l’Université Paris II alla monografia di Jörg Domisch, *Zur Frage eines Besitzübergangs auf den Erben im klassischen römischen Recht* (Berlin, Duncker & Humblot, 2015), avendo formulato su di essa il seguente giudizio: «Opera elegante di esemplare rigore metodologico, nella quale l’autore – attraverso un’approfondita esegesi delle fonti e una equilibrata discussione della letteratura – perviene a un convincente risultato originale su un punto importante e sempre discusso del diritto ereditario romano»;
- il Premio speciale della Corte Costituzionale della Repubblica italiana alla monografia di Alberto Dalla Rosa, *‘Cura et tutela’. Le origini del potere imperiale sulle province proconsolari* (Stuttgart, Steiner, 2014), avendo formulato su di essa il seguente giudizio: «Opera che si caratterizza per l’importanza delle molteplici questioni costituzionali affrontate in merito alla fondazione del principato e al governo dell’impero da Augusto a Caligola e che si distingue per l’acutezza e l’originalità di molte opzioni interpretative collegate anche alle vicende istituzionali della crisi dell’ultima repubblica».

La Giuria, infine, ha deciso all'unanimità di conferire il «X Premio Romanistico Internazionale 'Gérard Boulvert'» e la medaglia dell'Università «Federico II» di Napoli alla monografia di Andreas Groten, *'Corpus' und 'universitas'. Römisches Körperschafts- und Gesellschaftsrecht: zwischen griechischer Philosophie und römischer Politik* (Tübingen, Mohr Siebeck, 2015), avendo formulato su di essa il seguente giudizio: «Opera di grande impegno, che coniuga esemplarmente cultura filosofica e sensibilità giuridica. Movendo da un'approfondita considerazione delle radici filosofiche della concezione di *corpus* utilizzata dai giuristi romani, l'autore approda, con prudenza e senza elusione delle difficoltà, a risultati convincenti, offrendo una nozione di *'corpus habere'* che permette di ben chiarire la dimensione politica e le vicende giuridiche che ne risultano nel tempo interessate e di spiegare la formazione dell'idea di *universitas* adottata da Giustiniano».

Il prof. Labruna, a questo punto, ha informato i Colleghi che, giunto, ormai, alla soglia di ottanta anni, ha deciso irrevocabilmente di lasciare, a partire dal 14 settembre prossimo, la presidenza del Premio, responsabilità che ha assunto dalla sua fondazione al termine degli anni Ottanta del secolo XX.

Ha invitato pertanto i Colleghi a procedere all'elezione di un nuovo presidente e ha proposto che a tale responsabilità sia chiamato il prof. Alessandro Corbino, componente autorevole della Giuria sin dalla seconda edizione del 1993.

Dopo breve discussione, la Giuria – espresso il più sentito e affettuoso ringraziamento al prof. Labruna per la lunga e incisiva attività svolta in questi tre decenni di presidenza del Premio – procede alla votazione del nuovo presidente. Risulta eletto con voto unanime (con una sola astensione) il prof. Alessandro Corbino, che ringrazia vivamente i Colleghi per la fiducia manifestatagli e dichiara di accettare. Propone che sia attribuita al prof. Labruna la funzione di «Presidente Onorario del Premio». La proposta è accolta all'unanimità (con una sola astensione) dalla Giuria.

Il prof. Labruna ringrazia per questa ennesima manifestazione di affetto dei Colleghi e accetta. Comunica inoltre che – per le stesse ragioni di età – ha trasmesso al prof. Cosimo Cascione la Direzione responsabile della rivista *Index*, dalla quale è stata a suo tempo promossa l'istituzione del Premio. Propone pertanto che il collega Cascione sia cooptato a far parte della Giuria. I presenti approvano all'unanimità.

La Commissione, rilevata ancora una volta la funzione di impulso allo sviluppo della ricerca romanistica esercitata dal Premio Boulvert e tenuto conto delle sollecitazioni provenienti dalla comunità scientifica internazionale, rinnova il forte auspicio che il «Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert», la rivista *Index* e le altre istituzioni interessate all'iniziativa vogliano assicurare che – con il sostegno dell'Istituto Banco di Napoli Fondazione e di altri enti – il Premio prosegua con l'ordinaria cadenza e si riconvochi, anche per avviare le procedure relative, in luogo da stabilire nei primi mesi del 2017.

Letto e approvato in Chamouille il giorno 12 settembre 2016.

La Commissione

Elenco Peer Reviewer 2011-2015

1. Yasmine Benferhat (Paris IV)
2. Anna Bottiglieri (Salerno)
3. Wolfram Buchwitz (Bonn)
4. Giuseppe Camodeca (Napoli 'L'Orientale')
5. Alessandro Capone (Lecce)
6. Cosimo Cascione (Napoli 'Federico II')
7. Emmanuelle Chevreau (Paris II)
8. Pasqua Colafrancesco (Bari)
9. Roberto Cristofoli (Perugia)
10. Elisabeth Deniaux (Paris X)
11. Daniele Edigati (Bergamo)
12. Giuseppe Falcone (Palermo)
13. Iole Fagnoli (Milano)
14. Riccardo Fercia (Cagliari)
15. Lorenzo Franchini (Roma 'Europea')
16. Patrizia Giunti (Firenze)
17. Peter Gröschler (Mainz)
18. Rudolf Haensch (München)
19. Gianfranco Liberati (Bari)
20. Sebastian Lohsse (Münster)
21. Sara Longo (Catania)
22. Francesco Lucrezi (Salerno)
23. Gesine Manuwald (London UCL)
24. Salvatore Marino (Münster)
25. Massimo Miglietta (Trento)
26. Francesco Milazzo (Catania)
27. Francesco Musumeci (Catania)
28. Fara Nasti (Cassino)
29. Luigi Pellecchi (Pavia)
30. Carlo Pelloso (Verona)
31. Leo Peppe (Roma Tre)
32. Johannes Platschek (München)
33. Francesca Reduzzi (Napoli 'Federico II')
34. Gianni Santucci (Trento)
35. Marina Silvestrini (Bari)
36. Jakob Stagl (Santiago de Chile)

Abstract

Vincenzo Giuffrè, *Le obligationes ex lege*

Drawing upon the analysis of Art. 1173 of the Italian Civil Code, the author traces the famous definition of *obligatio* in paragraph I. 03.13 pr., focusing on the expression «*secundum iura civitatis nostrae*» that evokes, in the Justinian's Age, the so-called «*obligationes ex lege*». In more specific terms, he points to the formation of two origins of the notion of «*obligatio*»: the first one developed in the late Republican Age, founded on a voluntary basis; the other one arising from the State and which spread throughout late antiquity.

Partant de l'analyse de l'art. 1173 du Code Civil Italien, l'auteur retrace la célèbre définition de *obligatio* recueillie par I. 03.13 pr., se focalisant sur l'expression «*secundum iura civitatis nostrae*» qui évoque, dans l'expérience de Justinien, les soi-disant *obligationes ex lege*. En particulier, il souligne la formation de deux conceptions d'*obligatio*: une à base volontaire et d'origine républicaine tardive; l'autre, découlant de l'État, recourant dans les sources de la fin de l'Antiquité.

Parole chiave

Obligatio, obligation sources, autonomy.

Obligatio, sources d'obligation, autonomie.

Christian Baldus, *Tendenze della romanistica in Germania*

The paper focuses on the teachings of Roman Law in German Faculties, commenting on the training models offered to scholars of new generations and on the state of Romanistic Literature in Germany. It is an examination that is consistently compared with the analysis of the Italian Schools.

Cet essai décrit un cadre d'enseignement du droit romain à la Faculté allemande, en se concentrant sur les modèles de formation des nouvelles générations de chercheurs et de l'état du droit romain en Allemagne. Un examen, celui-ci, qui est constamment comparé à l'analyse des écoles italiennes.

Parole chiave

Roman Law, teaching, research.

Droit romaine, enseignement, recherche.

Paola Biavaschi, *La stele pompeiana osca di Vibio Adirano. Esperienze preromane del civitatibus legari potest*

The essay deals with the Pompeian stele of Vibius Adiranus: the inscription's content being dated back to the second century BC, when Pompeii was still a Samnite *civitas foederata*. The author investigates the legal elements in the succession in the point of view of the stele and the term meaning '*tristaamentud*' with the role of the subjects mentioned in that regard.

L'essai porte sur la stèle pompéienne de Vibius Adiranus: l'inscription, remontant au moins pour son contenu au deuxième siècle avant JC, appartient à la période dans laquelle la ville de Pompéi Samnite était une *civitas foederata*, puis soumise à l'influence de Rome, mais autonome. L'auteur étudie les éléments juridiques de la succession présents dans le témoignage, le sens du terme '*tristaamentud*' et le rôle des sujets mentionnés dans la source.

Parole chiave

Legate in favour of *civitas* o *collegium*; *tristaamentud*; *Vereia*; *kvaisstur Pumpaiians*.

Legs en faveur de *civitas* o *collegium*; *tristaamentud*; *Vereia*; *kvaisstur Pumpaiians*.

Pierangelo Buongiorno, *Materiali per una palingenesi dei senatus consulta dell'età di Caligola (37-41 d.C.)*

As a part of a bigger project on the *Senatus Consulta*, this paper aims to reconstruct a first draft of the *palingenesia* of the senatorial decrees passed under the principate of Gaius (Caligula). The first four paragraphs contain a balance of the relations between the Emperor and the Senate and analyzes the functioning of the Senate (also as a Court) under Caligula. The fifth paragraph contains the reconstruction and commentary of thirty-eight *Senatus Consulta*, certainly passed during this period.

Dans le cadre d'un projet plus vaste sur la *senatus consulta*, ce document vise à reconstruire un premier projet de la *palingenesia* des décrets sénatoriales passés sous le principat de Gaius (Caligula). Les quatre premiers paragraphes contiennent un équilibre des relations entre l'empereur et le Sénat, et analysent le fonctionnement du Sénat (aussi comme une cour) sous Caligula. Le cinquième paragraphe contient la reconstruction et le commentaire de trente-huit *senatus consulta* certainement passés dans cette période.

Parole chiave

Palingenesis, *senatusconsulta*, Caligula.

Palingenesi, *senatusconsulta*, Caligula.

Francesco Arcaria, *Il Syndicus nelle fonti giuridiche romane*

The essay investigates the role and the functions of the *Syndicus* during the Late Roman Empire. In particular, it focuses on analyzing the testimony of Arc. Char. *L.S. de mun. civ.* (D. 50.4.18.3) and Herm. 1 *epist.* (D. 50.4.1.2), assuming that various administrative functions (also those different from the original task of legal representation of corporations of the *civitates*) were attributed to the *Syndici* during the period from the late third century to the first half of the fourth century.

Cet essai s'interroge sur le rôle et les fonctions du *Syndicus* dans l'Empire romain tardif. En particulier, il se concentre sur l'analyse du témoignage de Arc.Char *L.S. de mun. civ.* (D. 50.4.18.3) et Herm. 1 *epist.* (D. 50.4.1.2), en supposant que pour une période allant de la fin du IIIe siècle jusqu'à la première moitié du quatrième siècle, on attribuait aux *syndici* de diverses fonctions administratives aussi différentes de la tâche d'origine de la représentation juridique des corporations de *civitates*.

Parole chiave

Syndicus, *universitates*, *civitates*, procedural representation.

Syndicus, *universitates*, *civitates*, représentation procédurale.

Stephan Meder, Chistoph-Eric Mecke, *Savignys Rechtsdenken im Spiegel deutscher und italienischer Romantik*

The paper is intended to define the position of Savigny as compared to Romanticism, starting from the difference that exists between the German position and the Italian one. The conceptual opposition between Classicism and Romanticism is recognized as useless and it is briefly dealt with personal context. It focuses on the influence of Romanticism on Savigny's thought.

Il contributo intende definire la posizione di Savigny rispetto al Romanticismo, premessa la differenza tra quello tedesco e quello italiano. Riconosciuta come inutile la contrapposizione concettuale tra Classicismo e Romanticismo, si individua come un maggiore *desideratum* tuttora aperto la risoluzione della questione del ruolo del Romanticismo nella scienza giuridica savigniana.

Parole chiave

Savigny, Romance, Private Law, Middle Age.

Savigny, Romanticismo, Diritto privato, Medioevo.

I. Fonti antiche

Fonti di tradizione manoscritta

AMBROSIIUS MEDIOLANENSIS

Epistulae
58.9 (Maur. 60) 376

AMMIANUS

Res gestae
17.4.5 265

ARISTIDES (AELIUS)

Ad Romam
26.102 240

AUGUSTUS

Res gestae
26.1 239
34.1 260 e nt. 6
34.2 127

BASILICORUM LIBRI

(Scheltema – Van der Wal)

Scholia
1 ad 30.1.1 304

CAESAR

De bello civile
1 393
2.29.3 381

De bello Gallico

1 393

CICERO

I. *Orationes*
Philippicae
6.1 392

Pro Roscio Comoedo

5.15 276 nt. 12

II. *Epistulae*

Ad Atticum
6.1.15 237

Ad familiares

8.1.4 307
8.8 392

III. *Rhetorica*

De oratore
1.183 387
2.132-134 392

Partitiones oratoriae

129 410

IV. Philosophica

De divinatione
2.98 129 nt. 143

CODEX THEODOSIANUS

1.4.3 255
2.18.3 376, 377
3.10.1 376
3.12.3 376
5.1.1 377
5.1.2 377
5.1.7 377
5.3.1 378
8.5 378
8.6 378
9.7.4 253
9.7.6 254
9.15.1 377
9.16 257
9.18.1 257
15.3 378
16.2.42 171
16.2.42.1 171
16.2.42.2 171, 179, 180, 187
16.2.42.3 171
16.7.7 256
16.8.28 256

COLLATIO MOSAICARUM ET ROMANARUM LEGUM

3.1.1 254
4 254
5 254
5.3 254, 257
11.2 258
11.3 258
11.3.1 258
14.3.6 257
15.1.3 256
15.3 256
16.1.1-8 255

CORPUS IURIS CIVILIS

Institutiones Iustiniani
4.6 pr. 366

Digesta Iustiniani Augusti

Deo auct. 7 411
1.1.1 pr. 282
1.3 410
1.3.14 424

1.3.15	424	42.1.53.3	160
1.4.3	424	43.24.5.10	147, 166, 179, 186
1.11.1 pr.	155 nt. 56	44.4.16	164 nt. 99
3.4.1.1	146, 166, 179, 186	44.7.51	366
3.4.1.2	146, 166, 179, 186	45.3.28.4	410
3.4.6.1	146, 147 nt. 12, 166, 179, 180, 186	46.8.6	164 nt. 99
5.1.53	159, 161 nt. 81	47.21	259
5.2.13	440	48.4.4.1	141
8.1.20	279 nt. 17	48.4.5 pr.	141
8.3.8	269 nt. 5	48.4.6	141
8.3.30	271	48.5.12.1	381
9.2.2.2	272 nt. 7	49	36
9.20.7	257	49.16.3.11	28
9.20.16	257	50.4.1.2	158, 161, 166, 186
12.6.47	369	50.4.18	152
18.1.1	329	50.4.18.5	151
19.1.49 pr.	164 nt. 99	50.4.18.7	151, 155 nt. 56
21.2.74.2	164 nt. 99	50.4.18.9	155 nt. 56
23.2.41	387	50.4.18.10	151, 152 nt. 44
23.4.27	304	50.4.18.11	151
24.1.1-3	304	50.4.18.12	151
24.3.45	414, 418	50.4.18.13	150 e nt. 37, 151, 152 e nt. 44, 157, 158, 161, 166, 186
28.2.19	437	50.4.18.17	151
31.56	123	50.4.18.19	151
31.87 pr.	439	50.4.18.22	151
31.88	441	50.4.18.26	151
31.88.1	439	50.4.18.29	151
31.88.5	439	50.16	308
31.88.7	438	50.16.16	62 nt. 5
31.88.15	440	50.16.19	150
31.88.17	441	50.17	308
32.49.4	387	50.17.191	424
32.78.6	436		
33.2.32.6	439 nt. 1	<i>Codex Iustinianus</i>	
33.2.33.2	439 nt. 1	1.3.17	172
33.4.17 pr.	439 nt. 1	1.3.17.1	172 nt. 121, 187
33.6.10	159	1.5.13	256
33.7.12.27	434	1.7.4	256
33.7.27.3	439 nt. 1	4.44.2	283
33.9.3.1	434	5.4.19	176
34.1.20.1	438	5.5.6	376
34.2.15	439 nt. 1	5.8.1	376
34.3.28 pr.	439 nt. 1	6.38.4	386
34.5.20	64 e nt. 13	6.42.31	441
34.9.20	165 nt. 100	9.20.7	257
35.2.15.2	440	9.20.16	257
35.2.16	440	12.35.18.2	176, 180, 187
36.1.6.4	64 e nt. 14	12.35.18.2a	176, 187
36.1.80 pr.	441		
40.3.1	64 e nt. 14	<i>Novellae Iustiniani</i>	
40.3.2	64 e nt. 14	80	183 nt. 161, 187
40.4.59.2	439 nt. 1	80.2	180
40.7.31.1	381	158	411
41.2.1 pr.	150		
41.2.1.5	406	Dio Cassius	
41.2.3.12	406	<i>Historiae Romanae</i>	
42.1.53.2	165 nt. 101	49.32.5	122

49.38.1	102 nt. 65	59.8.1	112, 113 nt. 95, 114
53.23.1.6	264 nt. 18	59.8.2	95, 112 nt. 94, 114
53.23.5	264 nt. 19	59.8.5	115
53.23.6	264 nt. 19	59.8.6	115
54.2.3	122	59.9	120
54.15.6	115	59.9.1	91
54.26.1	108	59.9.5	89
55.2.5	102 nt. 63, 124	59.9.6	116, 119
55.10.3	90 nt. 23	59.10	120
55.10.6	108	59.10.1	100
56.32	124	59.10.2	100
57.7.4	115	59.10.8	118
57.8.1	111 e nt. 89	59.11.1	131
57.8.2	111	59.11.1-4	117
57.8.3	91	59.11.2	117, 118
57.8.4	91	59.11.3	117, 131
57.12.2	102 nt. 63	59.11.4	117, 131
57.17.5-7	116	59.11.5	118
57.17.7	116 nt. 106	59.11.6	118
57.20.4	93 nt. 34	59.12.2	114, 120, 122
57.21.2	116	59.15.1	123, 124
57.21.3	105	59.15.2	123
58.2.1	92 nt. 30	59.15.3	124
58.16.2	116 e nt. 106	59.15.3-5	124
58.17.3	91	59.15.4	124
58.17.4	138 nt. 169	59.15.5	124, 125
58.18.5	138 nt. 169	59.16.2	126
58.18.6	138 nt. 169	59.16.2-7	125
58.23.1	97 nt. 48	59.16.3	125
59	84, 93	59.16.4	125
59.1.2	99	59.16.5	125
59.2.3	100	59.16.6	125
59.2.5	99, 105	59.16.7	125
59.3.1	98 nt. 50, 109	59.16.8	126
59.3.2	98 nt. 50, 109, 110	59.16.9-11	127, 128
59.3.3	101	59.16.10	127 nt. 136
59.3.4	101	59.16.11	127 nt. 135, 128
59.3.5	102	59.17.1	128
59.3.6	102 nt. 58, 103 nt. 65	59.17.3	110
59.3.7	97	59.18	93, 94
59.4.4	106	59.18.1	93
59.5.5	86	59.18.2	93, 94
59.6.1	86	59.18.4	94
59.6.2	142	59.18.5	94
59.6.3	142 nt. 184	59.19	93, 95
59.6.4	144 e nt. 190	59.19.1-6	129, 130
59.6.5	105	59.19.2	95, 129
59.6.7	106, 110	59.19.3	95, 129, 130
59.7.1-8	107	59.19.4	129
59.7.2	107	59.19.4-7	95
59.7.3	108	59.19.5	130
59.7.4	107	59.19.6	130
59.7.5	107	59.19.7	95, 130 nt. 145
59.7.6	107	59.19.8	95 e nt. 42, 130 nt. 145
59.7.7	107	59.20.1	122
59.7.8	108	59.20.4	131
59.7.9	108	59.20.5	131
59.8	113	59.20.7	132

59.22.2	133 nt. 153	2.281	440
59.22.6	115	3	36
59.22.7	115	3.115	304
59.22.8	95, 132	3.116	304
59.22.9	95, 132	4.17	303
59.23.1	132, 134, 135	4-17b-20	368
59.23.2	132	4.19	303
59.23.6	134	4.20	303
59.23.7	135	4.35	279 nt. 13
59.23.8	94 nt. 40, 116	4.59	410
59.24.5	87	4.60	410
59.24.6	87	4.104	279 nt. 10
59.24.7	136	4.109	276 nt. 11
59.24.8	91, 137		
59.25.5	88	HOMERUS	
59.26.1	89 e nt. 19, 137	<i>Ilias</i>	
59.26.2	89, 137	9.443	307
59.26.3	137		
59.26.4	127 nt. 136, 139	IOSEPHUS	
59.26.5	139	<i>Antiquitates Iudaicae</i>	
59.28.1	139	18	84
59.28.2	138	18.143	114
59.28.8	117 nt. 108	18.237	114
59.28.11	117 nt. 108, 141	19.32-36	127 nt. 136, 139
60.3.2	111 nt. 89	19.207-209	128 nt. 140
60.4.1	84	19.338	121
60.4.5	89 nt. 19		
60.5	122 nt. 126	<i>Bellum Iudaicum</i>	
60.5.6	122 e nt. 126	2.181	114
60.10.2	106		
60.15.4	116	ISIDORUS HISPALENSIS	
60.25.2	136 e nt. 164	<i>Etymologiae</i>	
60.25.3	136 nt. 164	2.10.2	359
60.25.8	144 nt. 190		
61.3.1	107	<i>Origines</i>	
		6.10.5	265
DIODORUS SICULUS			
<i>Bibliotheca historica</i>		LEX ROMANA WISIGOTHORUM	
1-20	393	9.14.1	
14	393		
EDICTUM THEODORICI		LIVIUS	
32	358	<i>Ab Urbe condita</i>	
EUSEBIUS CAESARIENSIS		21-45	393
<i>Historia ecclesiastica</i>		32.2.6	397
4	370	32.2.7	397
5	370	33.24.8	397
		33.24.9	397
FRAGMENTA VATICANA		34.42.5	397
32	304	39.9.7	271
GAIUS		LUCANUS	
<i>Institutiones</i>		<i>Bellum civile</i>	
1.113	279 nt. 19	3.103	394
1.115a	268 nt. 1		
1.119	279 nt. 19	MACROBIUS	
2.101	75 nt. 43	<i>Saturnalia</i>	
		1.10.23	143 nt. 190
		1.10.24	144

NOVUM TESTAMENTUM		PROPERTIUS	
<i>Acta apostolorum</i>		<i>Elegiae</i>	
16.11-40	369	4.1.11-14	394
OVIDIUS		QUINTILIANUS	
<i>Amores</i>		<i>Institutiones oratoriae</i>	
3.9.63	263 nt. 15	12.11.3	95 nt. 41
3.9.64	263 nt. 15	SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE	
<i>Tristia</i>		<i>Antoninus Pius</i>	
2.445	263 nt. 15	8.5	123
2.446	263 nt. 15	12.1	123
<i>Epistulae ex Ponto</i>		SENECA PHILOSOPHUS	
4.9.101	394	<i>Apocolocyntosis</i>	
4.9.102	394	1	118
PAULI SENTENTIAE		<i>Dialogi</i>	
2.19.6	381	De ira	
5	258	2.33.2	359
5.24.1	377	Consolatio ad Polybium	
5.18	258	17.4	118
PHILO ALEXANDRINUS		17.5	118
<i>In Flaccum</i>		<i>Epistulae morales ad Lucilium</i>	
25	114	95.30	393
39	113, 114	SERVIUS MARIUS HONORATUS	
40	113, 114	<i>In Vergilii Bucolica</i> (Thilo)	
56	118	10.1	265
125	95 nt. 44	STRABO	
146	95 nt. 44	<i>Geographica</i>	
<i>Legatio ad Caium</i>		5.1.10	237
14	104	SUETONIUS	
26	112	<i>De grammaticis</i>	
27	112	16.1	260 nt. 2, 262, 263
30	112 nt. 94	16.2	260 nt. 2, 262, 263
31	112 nt. 94	<i>De vita XII Caesarum</i>	
252	112 nt. 92	Divus Augustus	
324-326	114	32.2	139
PLAUTUS		34.5	115
<i>Epidicus</i>		48	238
158	394	58.2	103
PLINIUS MAIOR		64.1	112 nt. 95
<i>Naturalis historia</i>		66	263 e nt. 16
9.117	279	Tiberius	
33.30-33	84	30	116 nt. 106
33.32	139	31	62
33.33	139 nt. 174	31.1	140
PLINIUS MINOR		37.2	105
<i>Epistulae</i>		38	104
8.6	429	51.2	92 nt. 30
PLUTARCHUS		67.3	91
<i>Praecepta gerendae rei publicae</i>			
798 A, 1	307		

75	93 nt. 34	11.4	84
75.3	97	12.1	138 nt. 169, 142 nt. 185
76	99	Nero	
Caligula		6.2	113
13	98 nt. 51	10	93 nt. 34
14	113 nt. 95	Galba	
14.1	99	14.3	139
14.2	104	Otho	
14.3	128 nt. 140	5.1	113 nt. 95
15	113	<i>Reliquiae</i> (Reifferscheid)	
15.1	98, 102, 104	p. 132	265
15.1-3	101	TACITUS	
15.2	101, 111	<i>Annales</i>	
15.3	101	1.15	119 nt. 114
15.4	142	1.15.1	119 nt. 114
15.6	142 nt. 184	1.15.3-5	122
16	114	1.72.2	91
16.1	142	1.74.5-7	115
16.2	84 nt. 6, 89, 119, 139	1.78.2	116 nt. 106
16.3	114, 116	2.42.4	116 e nt. 106
16.4	127 e nt. 136, 128, 139 nt. 172	2.42.7	114
17.1	108 nt. 81	2.64-67	121 nt. 123
17.2	144	2.82.3	118
19.2	110	2.83.3	127
21	85	2.84.1	113
21.1	108	3.10.6	94 nt. 36
22.1	128	3.51	93
22.2	138	4.14.3	105
23	103 nt. 66, 140	4.14.4	105
23.2	92	4.16.4	102 nt. 62
23.3	112 nt. 94	4.17.3	396
24.2	117	4.48	132
24.3	133 nt. 154	6.10.2	94 nt. 36
26.2	92	6.15.5	138 nt. 169
28	89, 137	6.15.6	138 nt. 169
29.1	100	6.46.1	100
29.2	93, 140	6.50.4	98
34.1	135	<i>Dialogus de oratoribus</i>	
34.2	89 nt. 18	13	95 nt. 41
38.2	123	THEOPHILUS	
40	140, 141	<i>Institutionum Graeca Paraphrasis</i>	
41.1	141	1.5.3	361
44.2	90 nt. 24	1.11.9	362
45.2	88	TITULI EX CORPORE ULPIANI	
48	88	5.5	381
49.1	88 e nt. 16, 93 nt. 32, 133, 134	16.3.4	140
49.2	133, 135	22.5	61
49.3	89 nt. 19	24.28	62
54.2	86		
60	90		
Divus Claudius			
9	133		
9.2	115		
11.2	103		

VELLEIUS PATECULUS <i>Historiae Romanae ad M. Vinicium libri duo</i> 2.64.3	396	XII 342	104 nt. 73
VETUS TESTAMENTUM <i>Exodus</i> 21.20 21.21 21.37 22.2 22.5	254 254 258 258 258	XIII 11340 XIV 2854	148 104 nt. 73
<i>Numeri</i> 27.1-11 <i>Deuteronomium</i> 18.9-14 19.14	255 256 259	FONTES IURIS ROMANI ANTEJUSTINIANI III (Arangio-Ruiz) nr. 87-90	279 nt. 20
Fonti di tradizione epigrafica e papirologica		INSCRIPTIONES GRAECAE AD RES ROMANAS PERTINENTES IV 145 940	121 114
L'ANNÉE ÉPIGRAPHIQUE 1998 1333	121 nt. 123	INSCRIPTIONES ITALIAE XIII.1 pp. 189-191	118
BERLINER GRIECHISCHE URKUNDEN 611 611, col. I lin. 1	139 84	INSCRIPTIONES LATINAE SELECTAE 172 977 8792 8958 8995	113 69 nt. 31 106 nt. 78 121 264 nt. 21
COMMENTARIJ FRATRUM ARVALIUM QUI SUPERSUNT 12, ll. 15-19 12, ll. 83-88 12c, ll. 8-10 13e, ll. 14-16 17, ll. 3-5	98 110 97 97 111 nt. 89	LEX DE IMPERIO VESPASIANI (CIL VI 930) ll. 17-21	100
R.S. CONWAY, <i>The Italic Dialects</i> , New York 1897 42	65	P. COLUMBIA VII.175 VII.175, ll. 41-44	170, 187 170
CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM III 14387a 14147, 5	121 264 nt. 21	P. OXYRHYNCHUS 2407 2820	168, 169, 186 265
V 5050 6641	370 104 nt. 73	P. QASR IBRİM I.2-5	265
VI 811 882 2024b 31200 32346 X 829 5056	104 nt. 73 264 nt. 20 102 nt. 63 127 134 77 nt. 51 69 nt. 31	P. STRASSBURG 296 296, ll. 17-18	169, 186 169
		H. RIX, <i>Sabellische Texte. Die Texte des Oskischen, Umbrischen und Südpikenischen</i> , Heidelberg 2002 Po3 ST Po	65 nt. 16 74 nt. 41
		ROMAN IMPERIAL CONIAGE I ² <i>Caligula</i> nr. 39 <i>Caligula</i> nr. 45 <i>Caligula</i> nr. 52	116, 117 e nt. 107 116, 117 e nt. 107 116, 117 e nt. 107

TABULA HEBANA	
---	118
TABULA SIARENSIS	
---	118
TABULAE POMPEIANAE SULPICIORUM	
48	304
E. VETTER, <i>Handbuch der italischer Dialekte</i> , Heidelberg 1953	
nr. 5	74 nt. 41
nr. 11	65 nt. 16

II. Fonti medievali

ARCHIVIO SEGRETO VATICANO	
Arm. XL nr. 1, c. 228 r.	343
Arm. XLI nr. 51, cc. 152r-152v	343

III. Fonti moderne

Fonti normative

CODE CIVIL DES FRANÇAIS DEL 1804	
art. 321	382
art. 1108	382
art. 1370	35, 248
CODICE CIVILE ITALIANO DEL 1865	
art. 1097	35
CODICE CIVILE ITALIANO DEL 1942	
art. 781	304
art. 1173	31, 32, 37
art. 1349	288
art. 1473	288
art. 2597	33
CONSTITUTION FRANÇAISE DEL 1958	
art. 16	324
CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI DEL 4 NOVEMBRE 1950	
---	33
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA	
2	33, 288
10	33

23	33
29	304
30	304
31	304
DECRETO LEGISLATIVO 28 DICEMBRE 2013 N. 154	
---	304
DECRETO REGIO 3 GENNAIO 1909 N. 1	
---	323
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO DEL 10 DICEMBRE 1948	
---	33
DIE VERFASSUNG DES DEUTSCHEN REICHS DEL 1919	
art. 48	322, 323
art. 114	322
art. 115	322
art. 117	322
art. 118	322
art. 123	322
art. 124	322
art. 153	322

KODEKS ZOBOWIĄZŃ DEL 1933	
art. 1	35
LEGGE 19 MAGGIO 1975 N. 151	
---	304
LEGGE 13 APRILE 1988 N. 117	
---	307
LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241	
art. 11	288
LEGGE 10 DICEMBRE 2012 N. 219	
---	304
LEGGE 27 FEBBRAIO 2015 N. 18	
---	307

Sentenze

CASSAZIONE CIVILE ITALIANA	
29 giugno 1973 n. 91	304
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO	
24 giugno 2010 (ric. n. 30141/04)	384

Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto Norme redazionali

0.- Formattazione e suddivisione dei contributi

I contributi vanno sottoposti alla redazione in formato .doc (o .docx), carattere Times New Roman in corpo 12 (note corpo 10), interlinea singola. I testi greci vanno inseriti adoperando il font greek.ttf o fonts compatibili. Là dove siano presenti lunghi passi in greco o in altra lingua (anche moderna) che richiede altro set di caratteri è bene produrre anche un file in formato .pdf del manoscritto.

I contributi possono essere divisi in paragrafi con o senza titolo. Nel primo caso i titoli dei paragrafi dovranno essere numerati in cifra romana; altrimenti ciascun paragrafo dovrà essere preceduto da cifra araba, per essere seguito da sottoparagrafi con numero romano.

1.- Bibliografia

1.1.- Per la **prima citazione di monografie** indicare:

- Autore con l'iniziale o le iniziali del nome (non separate da spazio) e con il cognome (in tondo, minuscolo);
- titolo per esteso dell'opera, interamente in corsivo;
- eventualmente collana, fra parentesi tonde non precedute da virgola, e con numeri in cifre arabe;
- luogo di edizione, come sta in frontespizio (es: London, non Londra; Berolini, non Berlino); NON indicare la casa editrice;
- anno di edizione, eventualmente seguito, in esponente, dal numero indicante l'edizione;
- eventuale riferimento alle pagine (di regola non preceduto da p./pp.)

Es.:

V. Giuffrè, *Studi sul debito. Tra esperienza romana e ordinamenti moderni*, Napoli 1997², 124 ss.

F. Lamberti, *La famiglia romana e i suoi volti. Pagine scelte su diritto e persone in Roma antica*, Torino 2014.

1.2.- Per la **prima citazione di contributi inseriti in miscellanee** (raccolte di studi, atti), l'autore e il titolo del saggio vanno indicati secondo le regole generali; si aggiunge poi «in» (in tondo) preceduto da virgola e seguito dall'indicazione del volume in cui il saggio è contenuto (col titolo in corsivo), sempre seguendo le regole generali.

Es.:

G. Rizzelli, *La violenza sessuale su donne nell'esperienza di Roma antica. Note per una storia degli stereotipi*, in E. Höbenreich, V. Kühne, F. Lamberti (a c. di), *El Cisne 2. Violencia, proceso y discurso sobre género*, Lecce 2012, 295-377.

1.3.- Se si tratta di **contributi inseriti in riviste** o in **enciclopedie** e **dizionari**, al titolo dell'articolo o della voce di enciclopedia segue «in»; il titolo della rivista, dell'enciclopedia o dizionario, o la sua abbreviazione o sigla (in corsivo e senza virgolette); l'indicazione dell'annata in numero arabo; l'anno; il rinvio alle pagine di riferimento non preceduto da p. o pp. Fra tutti questi dati non vanno inserite virgole.

Es.:

G. Falcone, *Per una datazione del 'De verborum quae ad ius pertinent significatione' di Elio Gallo*, in *AUPA*. 41, 1990, 223 nt. 2.

F. Grelle, *Consoli e «datio tutoris» in I.1.20.3*, in *Labeo* 13, 1967, 194 ss. [= *Diritto e società nel mondo romano*, a c. di L. Fanizza, Roma 2005, 113 ss.].

1.4.- Per le **citazioni successive alla prima** indicare:

- Cognome dell'autore (senza indicazione del nome);
- titolo dell'opera in corsivo, intero o abbreviato, seguito dall'abbreviazione 'cit.', in tondo, non preceduta né seguita da virgola;
- nel caso di opere in più volumi, quello da cui si cita dovrà essere indicato in numero arabo dopo il titolo e prima dell'abbreviazione 'cit.'.

Es.:

- Giuffrè, *Studi sul debito* cit. 124 ss.
- Rizzelli, *La violenza sessuale* cit. 315.
- Bretone, *Usufrutto 2* cit. 25 s.
- Falcone, *Per una datazione del 'De verborum quae ad ius pertinent significatione'* cit. 223 nt. 2.
- Grelle, *Consoli e «datio tutoris»* cit. 194 ss. [113 ss.].

2.- Citazioni di testi

Le citazioni di passi latini vanno in corsivo NON virgolettato; il greco non va mai in corsivo e mai fra virgolette.

Come segno di fine verso o di fine linea nelle epigrafi utilizzare la barra verticale |.

Le citazioni di autori moderni e le traduzioni vanno invece racchiuse fra virgolette basse a caporale (« »): non usare dunque i segni “ ”, ma quelli « ».

Per evidenziare le parole e all'interno di passo già virgolettato utilizzare gli apici (‘ ’).

3.- Richiami di nota

I richiami di nota, in presenza di punteggiatura, PRECEDONO sempre il segno di interpunzione, senza spazio.

Es.: ... quanto sostenuto¹⁸.

4.- Punti di sospensione

Sono solo tre, e non sono preceduti da spazio, tranne che dopo altro segno di punteggiatura.

5.- Abbreviazioni e sigle

Per le sigle delle riviste, ci si attiene, di regola, a *L'Année Philologique*, con l'eccezione delle abbreviazioni correnti per le riviste romanistiche (es. la *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte - Romanistische Abteilung* è abbreviata in *ZSS.*, gli *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo* si abbreviano in *AUPA.*, e così via elencando). Tutte le abbreviazioni e le sigle sono seguite da un punto. Le riviste non universalmente note e le pubblicazioni non incluse fra le riviste scientifiche vanno indicate per esteso.

6.- Fonti

6.1.- Per le abbreviazioni relative ai testi greci ci si attiene al Liddell-Scott-Jones, *A Greek English Lexicon*, Oxford 1940.

Per le abbreviazioni relative ai testi latini ci si attiene al *Thesaurus linguae Latinae*, Lipsiae 1900.

Gli estremi dei passi vanno indicati sempre in cifre arabe.

Per separare libro, capitolo, paragrafo, versetto o rigo, si usi il **punto fermo**, non seguito da spazio.

Liv. 2.14.3.

Se si indicano più versetti/righi o paragrafi, o anche capitoli in presenza di una partizione superiore, separarli con **virgola** senza spazio:

Liv. 2.14.1,3-5,7

Liv. 2.14,16,18.

Fra capitoli, in assenza di una partizione superiore indicata, o fra libri inserire **punto e virgola** e spazio:

Liv. 2; 3

Tac. Agr. 1; 19; 21.

6.2.- Rassegna delle principali abbreviazioni di fonti giuridiche:

C. 10.16.2 (Valer. et Gallien., a. 260)

D. 2.8.5.1 (Gai. 7 ad ed. prov.)

Gai 1.47a

Coll. 1.2.1

Paul. l. s. iniur., Coll. 2.6.4

XII Tab. 3.5 (ed. Sch.) = Schoell; oppure: Br.(uns); Ricc.(obono); Cr.(awford)

Fragm. August.

I. 2.1.25

Nov. 128.18

Paul. Sent. (o PS.) 1.1a.12

Prob.

Sch. Sin.

Theoph. *Par.*

Tit. Ulp.

Vat. fragm. (o Vat.)

Bas. 20.1.60.8 (p. 997, A III Sch.)

sch. 15 *ad* Bas. 20.1.60.8 (p. 1208, B III Sch.)

gl. *extra naturam ad* D. 2.14.7.5, *de pactis* l. *Iuris gentium* § *quin immo*.

X.2.13.7 (*Liber Extra*)

Bartolo, *Comm. ad* D. 24.3.2.2, *soluto matrimonio* l. *Soluta Voluntatem*, Venetiis 1590, f. 104ra

D. 20, c. 1 (*Decretum*).

6.3.- Nella **citazione dei principali corpora epigrafici** (*CIL.*, *IG.* ...), indicare il volume in cifra romana e il numero di iscrizione in cifra araba (es.: *CIL.* XII 1288).

7.- Abstract e parole chiave

Ai contributi dovranno essere allegati abstract e parole chiave in inglese o in altra lingua differente da quella in cui è redatto il contributo (tedesco, latino, spagnolo, francese, italiano).

8.- Estratti

Ciascun autore riceverà il .pdf del proprio contributo e una copia della Rivista.

*Finito di stampare
nel mese di ottobre 2016
dalle Arti Grafiche Favia - Bari
per conto delle Edizioni Grifo
via Sant'Ignazio di Loyola, 37 - Lecce*